PIERO CALAMANDREI
OPERE GIURIDICHE
II
MAGISTRATURA, AVVOCATURA, STUDI E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO
COLLANA
LA MEMORIA DEL DIRITTO
Roma TrE-Press
2019

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

La memoria del diritto

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

2

Piero Calamandrei

OPERE GIURIDICHE
Volume II

Magistratura, avvocatura, studi e insegnamento del diritto

Presentazione di Mauro Cappelletti

Riedizione a cura della
Biblioteca e Archivio Storico Piero Calamandrei
Istituzione del Comune di Montepulciano
e della
Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei" – Roma

RomaTrE-Press
2019

Comitato scientifico della Collana:
Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Coordinamento editoriale:
Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: MOSQUITO. mosquitoroma.it

Impaginazione: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma TrE-Press
Roma, settembre 2019
ISBN: 978-88-32136-43-2

http://romatrepress.uniroma3.it

Le eredi di Piero Calamandrei, titolari dei diritti sulle sue opere, hanno autorizzato la Roma TrE-Press a diffondere in *open access* questo volume i cui contenuti sono assoggettati alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International Licence* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale. Il volume, oltre che sulla piattaforma della Roma TrE-Press è disponibile su quella di Google Books.

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
La memoria del diritto

Con la Collana "*La memoria del diritto*" il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre intende offrire alle comunità dei giuristi, italiani e stranieri, la possibilità di accedere, a distanza e in formato digitale, a classici ormai introvabili e spesso conservati ormai nei "fondi" delle Biblioteche.

Il diritto è una disciplina intrinsecamente storica, costruita su materiali normativi e concettuali che si sono formati e stratificati con il passare dei secoli. La conoscenza delle opere dei grandi Maestri risponde ad esigenze al tempo stesso metodologiche e culturali. "Memoria" è un vocabolo che esprime una tensione creatrice fondata sullo studio e la rivisitazione del passato.

Questa Collana si aggiunge all'altra Collana di Dipartimento "*L'unità del diritto*" esprimendo la complessità, ma anche la unitarietà diacronica e sincronica, del fenomeno giuridico.

La opzione per pubblicazioni in *open access* risponde pienamente al progetto di Dipartimento di Eccellenza: l'Università in quanto istituzione di formazione e di ricerca finanziata da risorse pubbliche ha un obbligo – ma anche un precipuo interesse – a diffondere con un raggio quanto più ampio i risultati delle proprie attività, creando esternalità positive e offrendo la possibilità anche a chi non è direttamente impegnato nella ricerca universitaria a sviluppare proprie piste di indagine e arricchendo i propri orizzonti culturali.

La scelta di inaugurare la Collana con i dieci volumi delle "Opere Giuridiche" di Piero Calamandrei vuole essere emblematica, creando un ponte intellettuale che copre oltre un secolo e che si proietta, grazie alla acutezza del grande Giurista e uomo politico, nella contemporaneità.

Prof. Giovanni Serges
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Università Roma Tre

Presentazione della riedizione

La Biblioteca e Archivio Storico Piero Calamandrei, istituzione del Comune di Montepulciano e la Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei" di Roma sono liete di rendere accessibili agli studiosi del diritto così come ad un più ampio pubblico le "Opere Giuridiche" di Piero Calamandrei, attualmente purtroppo reperibili solo nelle biblioteche.

L'opera multiforme di Piero Calamandrei (1889-1956) spazia dal diritto alla letteratura, alla poesia, alla pittura, alla fotografia e non cessa di offrire spunti attualissimi di acuta riflessione sulle istituzioni, i principi che le devono reggere, i rischi e le sfide della democrazia.

Queste "Opere Giuridiche" possono dunque essere lette in congiunzione, non solo ideale, con quelle pubblicate o ripubblicate in questi anni grazie alla cura di eminenti giuristi e studiosi ed ai tanti ritrovamenti archivistici di inediti significativi. Oltre ai classici *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, l'*Inventario della casa di campagna* e *Uomini e città della resistenza* citiamo l'edizione integrale dei *Diari (1939-1945),* gli inediti *Fede nel diritto, Non c'è libertà senza legalità , Il fascismo come regime della menzogna* e le raccolte *L'avvenire dei diritti di libertà, Patologia della corruzione parlamentare, Per la scuola, La burla di primavera* .

Nel licenziare l'opera per la sua diffusione planetaria in *open access* un particolare ringraziamento va a Google Books e alla sua squadra, che ha curato una scansione digitale di qualità, a Matilda Cappelletti, figlia di Mauro Cappelletti allievo prediletto di Calamandrei e curatore, fra gli anni '70 e '80, della edizione delle "Opere Giuridiche", al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre che ha voluto dare vita, per l'occasio-

ne, alla Collana "*La memoria del diritto*", un titolo che pensiamo sarebbe piaciuto al grande Maestro. Ed infine alla Roma TrE-Press che continua nella sua meritoria opera di rendere accessibile a tutti, senza oneri, i risultati delle ricerche universitarie.

Silvia Calamandrei
Presidente della Biblioteca
e Archivio Storico
Istituzione del Comune di Montepulciano

Vincenzo Zeno-Zencovich
Presidente della Fondazione
"Centro di iniziativa giuridica
Piero Calamandrei" - Roma

ATTUALITA' DI PIERO CALAMANDREI, PROCESSUALISTA

1.- Ristampare oggi le *Opere giuridiche* di Piero Calamandrei non è soltanto un modo efficace per offrire agli studiosi del processo civile un facile accesso a preziosi volumi ormai fuori commercio; significa anche e soprattutto riconoscere il profondo legame fra le origini della dottrina processualcivilistica e il futuro del processo civile, che attraversa il passato meno recente per giungere fino all'attuale presente, secondo una continuità e un destino che sono in realtà fuori dal tempo, ciò che avviene solo ed esclusivamente per i "classici".

Questa consapevolezza era già viva nei giuristi del passato che, con amorevole cura e lungimirante dedizione, ebbero l'idea di raccogliere – sotto la guida di Mauro Cappelletti – tutti gli studi giuridici di Piero Calamandrei: le monografie sulla *Cassazione civile* e sulla *Chiamata in garanzia*, le *Istituzioni del processo civile* e gli scritti che si fa fatica a qualificare come «minori», costituendo delle vere e proprie pietre miliari in tema di teoria generale del processo, di prova civile, di vizi della sentenza e mezzi di impugnazione, di tutela cautelare e di giustizia costituzionale.

A quella lodevole iniziativa parteciparono, con brillanti saggi introduttivi, studiosi del calibro di Virgilio Andrioli, Enrico Tullio Liebman, Tito Carnacini, Vittorio Denti, Giovanni Pugliese, Costantino Mortati, riuniti dall'idea di appartenere ad una comunità accademica coesa e consapevoli di essere di fronte a studi di intramontabile valore, i quali vennero presentati con il rispetto e con l'ammirazione che merita un autentico fondatore della disciplina.

Chiunque rilegga oggi uno qualsiasi dei saggi di Piero Calamandrei ne può constatare la profondità del pensiero, la ricchezza degli spunti, l'originalità dei risultati, l'eleganza della prosa, la viva e perdurante attualità.

La vastità del pensiero dell'insigne giurista fiorentino – che è stato ad un tempo Professore di diritto processuale civile, Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, Presidente del Consiglio Nazionale forense e Deputato dell'Assemblea Costituente – non si presta ad una minuta e noiosa rassegna, proprio per la straordinarietà della sua vita scientifica e umana. Ci limitiamo , quindi, a segnalare alcune delle idee più significative del suo insegnamento, che possono ormai considerarsi patrimonio comune dell'odierna dottrina processualcivilistica, anche in considerazione dei successivi sviluppi: la natura della Cassazione civile, la visione del processo come gioco, la funzione della tutela cautelare, i concetti di verità e di verosimiglianza nel processo.

2.- La Cassazione, quale organo supremo di giustizia e regolatore dei rapporti tra le diverse giurisdizioni, costituisce il risultato più significativo ed importante dell'opera scientifica di Piero Calamandrei, sebbene, all'epoca, questa avesse suscitato le perplessità ricordate da Virgilio Andrioli.
Nel 1933, nel decennale della Cassazione unica, Piero Calamandrei scriveva che «la porta, per la quale la scienza del diritto entra più liberamente nelle aule di giustizia, è quella della Cassazione unificata».
Nella seduta pomeridiana del 27 novembre 1947 dell'Assemblea Costituente, quando si discuteva dell'art. 102, corrispondente all'attuale settimo comma dell'art. 111 Cost., Piero Calamandrei arrivò in ritardo. Nella prima parte del dibattito, Giovanni Leone difese la proposta della Commissione contro gli emendamenti diretti a reistituire le Cassazioni regionali, sostenuti anche da Palmiro Togliatti e da Vittorio Emanuele Orlando.
Nel rinnovato quadro normativo, ma quando si riteneva ancora che parte delle disposizioni della Carta fondamentale della Repubblica fossero meramente «programmatiche», la Cassazione riconobbe che l'art. 111, comma 2 (oggi 7), avesse immediata portata precettiva (Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593, in *Foro it.*, 1953, I, 1248).
L'assemblea generale della Corte di Cassazione del 23 aprile 1999 aveva segnalato i rischi paventati per l'attività della Corte.
La crescita esponenziale dei ricorsi, dipendente in buona parte anche dalla riforma del contenzioso tributario e, da ultimo, dalle controversie in materia di immigrazione, ha creato, per la Corte, una situazione di emergenza.
Quest'ultima, a sua volta, ha suscitato una frenesia legislativa che, pur diretta

a porre rimedio, ha fatto del procedimento di legittimità un gioco dell'oca (*Foro it.*, 2018, V, 213), privo di oggettiva base razionale e mortificante anche per i magistrati.
La cattedrale della giustizia è un edificio alla manutenzione del quale contribuiscono gli studiosi e gli operatori.
La porta, che Piero Calamandrei ha contribuito ad aprire e che salutava con soddisfazione nel decennale della Cassazione unica, è mantenuta aperta dal dialogo sui contrasti di giurisprudenza e sulle questioni processuali controverse.
Il controllo di legalità che la Costituzione ha affidato alla Corte, anche grazie al contributo di Piero Calamandrei, presuppone che, come prevede la legge, le decisioni siano il frutto di un'opera collegiale e del confronto aperto anche all'esterno.
Non mancano, anche a causa della enorme mole di lavoro, note autonome, che si distaccano dall'armonia dell'orchestra.
Proprio in riferimento al contributo giovanile di Piero Calamandrei, che aveva segnato i confini dell'istituto, si è affermato che «la distinzione tra garanzia propria e impropria è destituita di fondamento e che tutte le fattispecie ricondotte all'una e all'altra categoria devono andare soggette alla medesima disciplina processuale» (così Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707).
Grazie alla porta aperta da Piero Calamandrei, anche in relazione a questa decisione, che ha disatteso una tradizione consolidata e l'espressa previsione normativa di cui all'art. 106 c.p.c., che appunto distingue la comunanza di causa e la chiamata in garanzia, le reazioni degli studiosi hanno proseguito il dialogo, che può trovare nuova linfa nella ripubblicazione anche della monografia del 1913.

3.- Un indubbio pregio delle opere di Calamandrei, che ne costituisce uno dei tratti di maggiore fascino, consiste nel felicissimo connubio fra l'alto valore delle sue riflessioni scientifiche e la considerazione dell'esperienza processuale, il suo vivo e concreto pulsare nel cuore degli uomini.
L'esempio forse più apprezzabile di questo legame fra teoria e pratica del processo si trova nel celeberrimo e suadente saggio sul *Processo come giuoco* pubblicato sulla *Rivista di diritto processuale* del 1950, nel quale si osservava che «se il giurista 'puro' può prendersi il lusso di trattar le leggi come congegni di precisione», solo a questo non può limitarsi l'avvocato, «il quale

deve ad ogni istante ricordarsi che ogni uomo è una persona, cioè un mondo morale unico ed originale, che dinnanzi alle leggi si comporta secondo i suoi gusti e i suoi interessi, in maniera imprevedibile e spesso sorprendente».
E questa unicità ciascuna parte la dimostra appunto nel *gioco del processo*, che fra i suoi scopi istituzionali contempla ovviamente quello di amministrare la giustizia, ma che al tempo stesso è il luogo dello scontro dialettico fra intelligenze, per il quale è assai calzante il proverbio popolare secondo cui per vincere una causa occorrono diversi ingredienti: l'*avere ragione*, il *saperla esporre*, il *trovare chi la intenda* e *che la voglia dare*, e alla fine *il debitore che possa pagare*.
L'esito del combattimento giudiziario dipende insomma non solo dalle ragioni, ma anche dall'abilità nel giocare la partita, dalla somma dei comportamenti dei litiganti, dalle loro astuzie, dall'efficacia delle loro mosse a sorpresa. Eppure, anche questa visione agonistica del processo non può dirsi completa, perché – come riconosce espressamente lo stesso Calamandrei – la libertà della tattica processuale è limitata dall'obbligo delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
Controversa è tuttavia l'interpretazione di questa clausola generale e quindi eternamente si discute, oggi come allora, dell'abuso del processo, dei contorni della responsabilità per mala fede processuale, del significato del dolo revocatorio, del valore degli argomenti di prova ricavabili dal contegno processuale dei litiganti, del problema dell'obbligo delle parti di dire il vero nel processo. Ed è questo uno degli aspetti più vitali, ancora oggi attualissimo, dell'insegnamento di Piero Calamandrei.

4.- «Credo che – osserva Vittorio Denti nella Presentazione del IX volume – da molti degli scritti minori, più che dalle grandi opere sistematiche, dovrà prendere le mosse chi vorrà ricostruire la figura e l'opera di Piero Calamandrei». È vero anche, d'altro canto, che fra gli scritti minori di Calamandrei alcuni assumono una particolare importanza sia per la grande influenza che hanno avuto sulla riflessione successiva intorno agli argomenti da essi trattati, sia per la straordinaria finezza ed attualità dei loro contenuti. È il caso – per limitarsi ad alcuni esempi fra i molti che si potrebbero fare – dell'*Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari* del 1936 e dell'ultimo suo saggio in materia di diritto processuale civile *Verità e verosimiglianza nel processo civile* del 1955.

Quando Calamandrei pubblica l'*Introduzione*, dedicandolo a Giuseppe Chiovenda, ha appena compiuto 47 anni ed è al culmine della sua attività scientifica. Nell'avvertenza il Maestro fiorentino sottolinea come non si tratti di una monografia dedicata al tema della tutela cautelare, quanto piuttosto della parte introduttiva di «un corso sui provvedimenti cautelari», rivolto agli studenti del «secondo biennio» della Facoltà giuridica fiorentina. Pur avendo finalità prevalentemente didattiche lo studio si segnala fin da subito per il modo nuovo con il quale affronta il tema della tutela cautelare e per la piena consapevolezza della stretta correlazione che sussiste fra questa particolare forma di tutela e l'effettività della stessa funzione giurisdizionale. Ed è questa la ragione per la quale esso non solo continua ad essere considerato un classico sul tema, ma a conservare piena attualità.

Anzitutto, Calamandrei anticipa ciò che ormai costituisce un dato imprescindibile nella riflessione processualcivilistica, e cioè che solo «in un ordinamento processuale puramente ideale, in cui il provvedimento definitivo (del giudice) potesse essere *istantaneo*, in modo che, nello stesso momento in cui l'avente diritto presentasse la domanda, subito potesse essergli resa giustizia in modo pieno e adeguato al caso, non vi sarebbe più posto per i provvedimenti cautelari».

La tutela cautelare, dunque, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare gli effetti dei provvedimenti, alla produzione dei quali è diretta la funzione giurisdizionale di cognizione e di esecuzione, ovviando ai pericoli che minacciano la fruttuosità della tutela giurisdizionale di un diritto nel tempo necessario per conseguirla.

E Calamandrei ha ben chiaro che la stretta relazione che inevitabilmente lega la tutela cautelare all'esigenza di assicurare gli effetti della primaria funzione giurisdizionale di cognizione e di esecuzione impone di guardare ad essa come ad una diretta manifestazione della garanzia del diritto di azione e alla sua piena effettività.

Siccome per la sua stessa natura il processo non può plausibilmente prescindere dall'impiegare un certo lasso di tempo, più o meno lungo, prima di pervenire alla decisione finale, si comprende agevolmente la necessità che la disciplina che l'accompagni si presenti come una sorta di «corsa contro il tempo»: impedisca, cioè, che si protragga più del dovuto (sia improntato

ad una «ragionevole durata») e, contestualmente, offra alla parte che ha bisogno della tutela giurisdizionale gli strumenti idonei ad evitare che le conseguenze del fisiologico protrarsi del processo ricadano sulla situazione giuridica tutelanda.
A maggior ragione queste considerazioni valgono se si considera che, proprio nell'ottica del superamento dell'autotutela privata e della funzione pubblicistica del processo civile, la sua finalità non venga limitata alla soluzione della lite ed alla tradizionale tutela del diritto soggettivo sostanziale, di cui la parte si afferma titolare, ma ricomprenda anche il ristabilimento della pacificazione sociale o comunque la riaffermazione del diritto obiettivo o della chiovendiana volontà di legge nel caso concreto.
Il lasso di tempo che necessariamente deve intercorrere fra l'instaurazione del giudizio con la manifestazione del «bisogno di tutela giurisdizionale» e la pronuncia di una sentenza dotata di efficacia esecutiva, espone la tutelanda situazione al pericolo di subire un ulteriore pregiudizio, che può consistere o nel verificarsi di fatti tali da porre in pericolo le possibilità di concreta attuazione della sentenza, o comunque nel permanere della violazione e quindi dello stato di insoddisfazione del titolare della situazione sostanziale violata. «I provvedimenti cautelari – chiarisce Calamandrei in maniera mirabilmente efficace – rappresentano una conciliazione tra le due esigenze spesso contrastanti della giustizia, quella della *celerità* e quella della *ponderatezza*: tra il far presto e male, e il far bene ma tardi; i provvedimenti cautelari mirano innanzitutto a far presto, lasciando che il problema del bene e del male, cioè della giustizia intrinseca del provvedimento, sia risolto successivamente colla necessaria ponderatezza nelle riposate forme del processo ordinario … [e] preventivamente assicurano i mezzi atti a far sì che il provvedimento definitivo possa avere, quando sarà emanato, la stessa efficacia e lo stesso rendimento pratico che avrebbe se fosse emanato immediatamente». Ma il processo di affermazione di questa stretta correlazione fra tutela cautelare ed effettività della tutela giurisdizionale richiedeva che la stessa tutela cautelare venisse ricostruita come tipica funzione giurisdizionale autonoma. Ed è in questa direzione che l'insegnamento di Calamandrei è stato determinante.

5.- Non meno significativo l'apporto che Calamandrei offre al progresso

della riflessione intorno alla formazione del convincimento del giudice con il suo famosissimo saggio su *Verità e verosimiglianza*.
In esso, Egli riprende – dopo oltre mezzo secolo – l'insegnamento di Adolf Wach secondo cui nel processo ogni giudizio di verità diventa un giudizio di probabilità («*aller Beweis ist richtig verstanden nur Wahrscheinlichkeitsbeweis*»), per giustificare la conclusione che «anche per il giudice più scrupoloso e attento vale il fatale limite di relatività che è propria della natura umana». Quando si dice che un fatto processuale è vero – osserva il Maestro fiorentino – «si vuol dire in sostanza che esso ha raggiunto, nella coscienza di chi lo giudica tale, quel grado massimo di verosimiglianza che, in relazione ai limitati mezzi di conoscenza di cui il giudicante dispone, basta a dargli la certezza soggettiva che quel fatto è avvenuto»; nient'altro, dunque, che «un surrogato di verità», commisurato all'esperienza, alla cultura e alla capacità del giudicante.
In tale ottica, il giudizio fondato sulla probabilità è funzionale a misurare la capacità di una determinata allegazione di rappresentare un'effettiva realtà fattuale, secondo «l'ordine normale delle cose», ovvero nel rispetto di tutti quei limiti che inevitabilmente il giudice incontra e che gli derivano dal principio fondamentale del processo moderno per cui il giudice deve assumere una posizione di passiva attesa, dalla quale può uscire solo per affacciarsi a quella «porzione di realtà» che le parti gli sottopongono. Ciò che, in definitiva, va letto come la riaffermazione, anche sul versante dell'accertamento probatorio, della concezione garantista del processo propria del «liberalismo processuale».

* * *

La ristampa delle *Opere giuridiche* conferma che gli studiosi del processo civile, come diceva Bernardo di Chartres, siedono sulle spalle dei giganti («*nos esse quasi nanos gigantum humeris insidientes*») e su di essi grava la responsabilità e di non disperdere i frutti dell'opera intrapresa e degli insegnamenti ricevuti.

Roma, aprile 2019

Antonio Carratta *Giorgio Costantino* *Giuseppe Ruffini*

OPERE GIURIDICHE
di
PIERO CALAMANDREI
a cura di Mauro Cappelletti

Contenuti dei 10 Volumi

Volume I: *Problemi generali del diritto e del processo*.

Volume II: *Magistratura, Avvocatura, studio e insegnamento del diritto,* con *Presentazione* di Mauro Cappelletti.

Volume III: *Diritto e processo costituzionale,* con *Presentazione* di Costantino Mortati.

Volume IV: *Istituzioni di diritto processuale civile.* In Appendice: *Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile (due dialoghi),* con *Presentazione* di Enrico Tullio Liebman.

Volume V: *La chiamata in garantia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove,* con *Presentazione* di Tito Carnacini.

Volume VI: *La Cassazione civile*, Primo volume, con *Presentazione* di Virgilio Andrioli.

Volume VII: *La Cassazione civile*, Secondo volume, con *Presentazione* di Mauro Cappelletti.

Volume VIII: *Altri studi sulla Cassazione civile, sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni*, con *Presentazione* di Giovanni Pugliese.

Volume IX: *Esecuzione forzata e procedimenti speciali. Diritto comparato e ordinamenti storici e stranieri,* con *Presentazione* di Vittorio Denti.

Volume X: *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*. In Appendice: *Bibliografia degli scritti giuridici, politici e letterari di Piero Calamandrei (1906-1958) a cura di A. Mondolfo e M. Cappelletti, con integrazioni e, fino al 1985, con aggiornamenti di C. Cordié*, con *Presentazione* di Paolo Barile.

INDICE

DEL SECONDO VOLUME

Presentazione (Mauro Cappelletti) » 5

SEZIONE II

MAGISTRATURA, AVVOCATURA STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO

I. IL PROBLEMA GIUDIZIARIO » 7

II. L'AVVOCATURA E LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE » 12

Sommario: — 1. Per la memoria di Carlo Lessona. Proposizione del tema. — 2. Ostilità delle classi popolari contro le professioni legali: influsso di questa ostilità su alcune legislazioni positive, specialmente nei periodi rivoluzionari. — 3. Cause di questa ostilità: scarso interessamento degli ordini forensi, nonostante il larghissimo numero di rappresentanti che essi hanno in Parlamento, per le riforme giudiziarie. — 4. Importanza decisiva che ha la condotta del professionista legale sul funzionamento pratico delle leggi giudiziarie; cenno sulla concezione privatistica e sulla concezione pubblicistica del processo civile, e sulla diversa posizione che il giudice assume nel processo civile, secondochè si accolga l'una o l'altra di queste due concezioni. — 5. Diversa posizione che l'avvocato assume nel processo civile, secondochè si accolga l'una o l'altra di queste due concezioni: per la seconda concezione l'avvocato è un cooperatore del giudice. — 6. I due ostacoli che rendono difficile al giudice l'adempimento del suo ufficio: la ignoranza e la malafede dei litiganti. — 7. *a)* Utilità dell'intervento del professionista legale come correttivo della ignoranza della parte. — 8. *b)* La malafede del litigante nelle legislazioni processuali. — 9. Il miglior rimedio contro di essa è l'intervento di un professionista legale onesto. — 10. Necessità di premettere alla riforma del processo civile la riforma delle leggi sulle professioni legali. — 11. La questione economica che deve essere risolta con questa seconda riforma: come la questione venga risolta nei diversi tipi di ordinamento delle professioni legali. — 12. La pletora degli avvocati in Italia e le sue cause. — 13. I capisaldi della proposta di riforma presentata dalla Commissione ministeriale 21 ottobre 1919. — 14.

Conclusione.

III. RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE » 61

IV. TROPPI AVVOCATI » 65

INTRODUZIONE : *Premesse e posizione del problema* » 67

1. Carattere pubblico della funzione degli avvocati. — 2. Gli avvocati nella pubblica opinione. — 3. L'abolizione dell'avvocatura. — 4. L'avvocatura di Stato. — 5. La libera avvocatura. — 6. Il problema fondamentale della libera avvocatura. — 7. Il problema dell'avvocatura italiana.

CAPITOLO PRIMO : *L'eccesso numerico dei professionisti legali in Italia e le sue conseguenze* » 88

8. Un po' di statistica. — 9. Un primato che gli stranieri non ci invidiano. — 10. Qualche prova statistica del disagio economico dei professionisti legali. — 11. La più evidente conseguenza del disagio economico: la decadenza morale della professione. — 12. « Finchè la pende, la rende ». — 13. La decadenza intellettuale delle professioni legali. — 14. I professionisti legali e i clienti. — 15. L'avvocato agente d'affari. — 16. Avvocati e magistrati. — 17. Gli avvocati in Parlamento. — 18. Gli avvocati e le riforme giudiziarie. — 19. Molti avvocati, ma poca giustizia.

CAPITOLO SECONDO : *Le cause dell'eccesso numerico dei professionisti legali* » 123

20. La causa fondamentale è da ricercarsi nell'ordinamento degli studî. — 21. Dati statistici sull'affollamento degli studenti nelle facoltà giuridiche. — 22. Le cause dell'affluenza degli studenti alle facoltà giuridiche. — 23. La studentesca. — 24. Le lezioni. — 25. Gli esami. — 26. I professori. — 27. Gli effetti della guerra nelle Università. — 28. La sorte dei laureati in legge. — 29. La via più corta per l'avvocatura. — 30. La ignobile farsa del tirocinio forense. — 31. Gli esami di ammissione all'esercizio professionale. — 32. La psicologia dei Consigli forensi. — 33. Lo Stato ciarlatano.

CAPITOLO TERZO : *I rimedi contro l'eccesso numerico dei professionisti legali* » 164

34. Le più recenti proposte di riforma della Legge 8 giugno 1874. — 35. La riforma dell'ordinamento degli studî giuridici universitarî. — 36. La unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore. — 37. L'ordinamento del tirocinio professionale. — 38. L'ordina-

mento degli esami di ammissione all'esercizio professionale. — 39. La chiusura dell'albo professionale. — 40. Cenni sul Disegno Fera. — 41. Conclusioni.

V. GOVERNO E MAGISTRATURA » 195

VI. L'UNIVERSITÀ DI DOMANI » 222

A. - *La Facoltà di Giurisprudenza*. — 1. Il problema dell'insegnamento istituzionale. — 2. Esercitazioni ed esami: *a)* Lezioni ed esercitazioni come sono oggi; *b)* Le esercitazioni come dovrebbero essere; *c)* Coordinamento delle esercitazioni colle lezioni cattedratiche; *d)* Garanzie per l'efficacia delle esercitazioni. La libertà di studio; *e)* Le esercitazioni e i professori-avvocati. — 3. II problema del tirocinio pratico professionale. — 4. L'ordinamento dell'esame di Stato.

B. - *La nomina dei professori: Concorso o chiamata?*

VII. RIDUZIONE DI FACOLTÀ O RIDUZIONE DI STUDENTI ? » 286

Sommario. — 1. Troppe Facoltà giuridiche! — 2. La specializzazione delle Facoltà giuridiche esuberanti. — 3. Grandi Università e piccole Università. — 4. La limitazione delle iscrizioni ai corsi universitari.

VIII. IDEE SULLA RIFORMA PROFESSIONALE » 291

A. — *L'avvocatura e la riforma dell'ordinamento scolastico*: Il problema centrale. — I disegni di riforma Fera e Rodinò. — Le premesse fondamentali della riforma. — La riforma della scuola media. — La riforma universitaria. — Il compito della riforma professionale.

B. — *II problema del tirocinio*: Quando deve svolgersi il tirocinio? — Sistema di tirocinio libero? — Il tirocinio deve svolgersi sotto la guida di un professionista esperto. — Disegni di riforma e legislazioni straniere. — Qualche proposta concreta. — Conclusione.

C. — *L'esame di abilitazione all'esercizio professionale*: I difetti degli esami come sono ordinati attualmente. — L'esame di Stato: l'organo esaminatore. — Materie d'esame. — Modalità degli esami scritti: numero delle prove. — Temi differenti per ogni candidato. — Permesso ai candidati di consultare libri giuridici. — Modalità degli esami orali. — Facoltà di scelta tra le materie di esame. — Il controllo sulla moralità dei candidati. — Conclusione.

IX. L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO PROCESSUALE NEI NUOVI STATUTI UNIVERSITARI » 313

X. *DIE RECHTSANWALTSCHAFT IN ITALIEN* » 316

XI. NOTE SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA » 346

Sommario. — I. Osservazioni sul decreto 15 gennaio 1925. — II. Per la sincerità delle deliberazioni dei Collegi professionali.

XII. L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE NELLE UNIVERSITA' SPAGNUOLE » 356

XIII. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATURA NELLA REPUBBLICA ARGENTINA » 359

XIV. INTRODUZIONE A: ANGELO OSSORIO, L'ANIMA DELLA TOGA » 361

XV. GLI AVVOCATI NEL MONDO » 365

XVI. LIBRI SUGLI AVVOCATI » 371

XVII. LIMITI Dl RESPONSABILITA' DEL LEGALE NEGLIGENTE » 379

XVIII. GIUDICI E AVVOCATI » 388

XIX. LA CRISI DEGLI AVVOCATI A VENEZIA DOPO LA SCOPERTA DELL'AMERICA » 396

XX. GLI AVVOCATI E IL DUELLO » 401

XXI. RELAZIONI Dl BUON VICINATO TRA GIUDICI E DIFENSORI » 403

XXII. GLI AVVOCATI DELLO STATO E L'INAMOVIBILITÀ » 412

XXIII. GLI AVVOCATI E LA LIBERTÀ » 419

XXIV. PER L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA » 424

XXV. PREFAZIONE AGLI ATTI DEL CONGRESSO FORENSE (Napoli, aprile 1949) » 429

XXVI. SUL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA » 433

XXVII. ELOGIO DEI GIUDICI (Brani scelti) » 442

XXVIII. GLI AVVOCATI A TRIESTE » 453

XXIX. SULLA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE: RELAZIONE AL MINISTRO GUARDASIGILLI » 457

XXX. PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE (Relazione del Presidente al Ministro Guardasigilli) » 469

XXXI. *LE RÔLE DES AVOCATS DANS LE MONDE* » 475

XXXII. ANCHE I GIUDICI SONO UOMINI » 478

This One
QYBW-8NF-42A2

PRESENTAZIONE

Questo secondo volume delle Opere giuridiche di Piero Calamandrei, *nel quale più di trenta scritti sulla magistratura, l'avvocatura, lo studio e l'insegnamento del diritto sono raccolti in ordine cronologico, ha inizio con una relazione sul tema* Il problema giudiziario *presentata al « Convegno di rinnovamento nazionale » svoltosi in Roma nel giugno 1920, e prosegue con la prolusione senese al corso ufficiale di procedura civile, tenuta nello stesso anno e vertente sul tema* L'avvocatura e la riforma del processo civile.

Queste date, questi titoli, sono significativi ed offrono lo spunto a qualche considerazione sulla personalità del Maestro del quale, proprio in questi giorni, è stato commemorato, sulla stampa politica e giuridica di tutta Italia e in una solenne e affollatissima cerimonia fiorentina presieduta da Ferruccio Parri, il decimo anniversario della scomparsa.

Norberto Bobbio, oggi forse la figura di studioso più interessante del mondo giuridico italiano, nella sua elevata e penetrante introduzione ai tre tomi, da lui curati, degli Scritti e discorsi politici *di Calamandrei testé pubblicati in Firenze* (1), *ha osservato che Calamandrei è « nato come scrittore politico » soltanto nel 1944, all'età di cinquantacinque anni* (2).

---

(1) P. Calamandrei, *Scritti e discorsi politici* a cura di N. Bobbio, vol. I (in 2 tomi): *Storia di dodici anni*, e vol. II: *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*; Firenze, « La Nuova Italia » Editrice, 1966.

(2) « Piero Calamandrei nacque come scrittore politico nel 1944, a cinquantacinque anni; ma la sua opera, in poco più di due lustri, dal 1944 al 1956, ci ha lasciato una testimonianza della battaglia per il rinnovamento democratico del nostro paese, non solo tra le più alte per nobiltà d'ispirazione, ma pur tra le più ampie, documentate, illuminanti per la continuità e tempestività degli interventi, per la ricchezza sostanziale dei contenuti, per l'importanza storica dei problemi suscitati e discussi ». Bobbio, *Introduzione*, in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, tomo I, cit., p. XI.

C'è, in quest'osservazione, un nucleo di verità. Certamente il Calamandrei uomo politico trovò modo di esprimersi in tutta la sua affascinante forza di scrittore soltanto nella riconquistata atmosfera di libertà, che seguì alla caduta del fascismo: nelle battaglie per la Repubblica e per la Costituzione, nella celebrazione degli Uomini e delle Città della Resistenza, nella vigorosa protesta contro la corruzione politica o per la Costituzione inattuata, nella lotta, coronata dal successo proprio alla vigilia della morte, per la creazione della Corte costituzionale.

Ma altrettanto vero è anche che mai Calamandrei fu puramente e semplicemente un giurista, nel senso ristretto in cui questa parola è tuttora intesa da molta parte della scienza giuridica nostrana e d'Oltralpe. Per Calamandrei, diritto e studio del diritto non furono mai né mera accettazione esegetica di testi, né pura elaborazione dogmatica e ricostruzione sistematica di concetti. Egli, come s'è visto, volle inaugurare — trentenne — il corso accademico senese di diritto processuale civile, la materia che passa sovente per una delle più astruse aride e tecniche nel già di per sé astruso arido e tecnico orto dottrinale del giurista, con una impegnatissima prolusione sulla riforma del processo civile, visto alla luce di un'attenta indagine sociologica della professione forense, un'indagine sostenuta anche da precise analisi statistiche; e contemporaneamente dedicava i propri interessi di scrittore e di studioso, ai problemi giudiziari, visti nel quadro di un auspicato rinnovamento nazionale.

*Tutta la personalità di Calamandrei giurista, fin da quei lontanissimi anni giovanili, si muove e si innalza, vibrante di passione civica sociale umana, in quest'atmosfera di pensiero riscaldato da un preciso e consapevole impegno politico e morale. Da Calamandrei sempre, come già abbiamo rilevato nell'*Avvertenza *premessa al primo volume di queste* Opere (3), *il diritto è concepito come fenomeno non puramente normativo, tecnico, astratto, ma come elemento di un più ampio fenomeno culturale, elemento essenziale della cultura dell'uomo e della società, profondamente indissolubilmente radicato nella storia e nelle tradizioni da un lato, nelle esigenze sociali economiche ideali di evoluzione e di trasformazione dall'altro lato. Ed è proprio questa sua passione politica, sociale, culturale, che ha fatto di Calamandrei giurista forse il meno « puro » ma, nonostante questo od anzi proprio per questo, il più complesso e avvincente e certamente uno dei più rilevanti e significativi, sul piano interno e internazionale (insieme con*

---

(3) *Opere giuridiche* di P. Calamandrei, I, Napoli, Morano, 1966, p. 7.

pochissimi altri, dei quali vorrei qui ricordare specialmente Tullio Ascarelli), tra i giuristi italiani del nostro secolo.

* * *

Questa continuità di impegno morale e politico del giurista Calamandrei, come emerge (e lo vedremo) in questo e nei prossimi volumi delle Opere *— in modo del tutto particolare, nel prossimo (terzo) volume, contenente gli scritti di diritto costituzionale* (4) *—, così già emergeva, evidentissima, negli studî sui «problemi generali del diritto e del processo», che hanno costituito la materia del primo volume di queste* Opere. *Un volume, mi sia qui concesso di dirlo, splendido non tanto o non soltanto per la sua veste editoriale — della quale va dato merito e riconoscimento all'Editore napoletano —; ma un volume splendido, soprattutto, per il suo straordinario contenuto. Io stesso, che con l'aiuto dei giovani e cari collaboratori menzionati all'inizio di quel volume, e con il fraterno consiglio di alcuni Colleghi — Paolo Barile, Carlo Furno, Pietro Piovani —, ne ho curato la pubblicazione; che di qualcuno di quegli scritti ho trepidamente vissuto la genesi negli anni indimenticabili di febbrile lavoro nello Studio di Borgo degli Albizi, e di tutti gli altri mi sono nutrito in ogni momento della mia attività di studioso, considerandoli tra i più importanti e tra i più meritatamente celebri che siano apparsi nella letteratura giuridica europea del nostro secolo; sono nondimeno rimasto ammirato e sbalordito — è la parola — di fronte al libro ultimato, a quelle pagine che parlano ancora con tanto vigore di pensiero, di arte e di umanità. Credo sia chiaro a tutti che, anche a prescindere dall'ulteriore immensa produzione giuridica (per non dire di quella politica e letteraria) di Calamandrei, un libro come quello sarebbe bastato, in qualsiasi paese, a fare del suo autore una delle più straordinarie figure di giurista. E ciò in un'epoca pur ricchissima di uomini e di eventi. Un'epoca che va dalla fine della grande pandettistica e dalle prime crisi e ripensamenti della dogmatica concettuale, alle potenti e affascinanti aperture metodologiche degli ultimi decennî, nelle quali, sotto il fuoco delle tragiche esperienze di due immani guerre e delle crisi ideologiche che ne furono alla base e che tante implicazioni ebbero ed hanno anche e soprattutto per il giurista, l'antico ferreo contrasto fra un giuspositivismo legalitario ed un giusnaturalismo dai vaghi e pericolosi contorni tende a piegarsi ed a fondersi in una grande «terza scuola» di pensiero, caratterizzata da un lato dal fenomeno del costituzionali-*

(4) Il volume sarà pubblicato entro il 1967.

smo moderno e della sua garanzia giurisdizionale — in cui i diritti e e i valori « innati » e « fondamentali » trovano espressione positiva e garanzia istituzionale — e, dall'altro lato, dal fenomeno di un non più vuoto e inconcludente, ma concreto e costruttivo internazionalismo giuridico, fondato sulla concretezza positivistica del metodo comparativo.

Si svolge invero, quel primo volume, in un arco di pensiero estremamente espressivo, che per più aspetti riflette e in parte anticipa la linea maestra della evoluzione del migliore pensiero giuridico delle ultime due o tre generazioni, e non soltanto in Italia. Dal notissimo studio (che apre il volume) sulla Genesi logica della sentenza civile (5), *dove è pienamente recepita e sistemata con grande rigore logico l'impostazione dogmatica e « sillogistica » dell'età più giovanile (1914: venticinque anni)* (6), *un'impostazione che trova ancora sostanziale conferma nello scritto del 1917 sui* Limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile (7), *già si passa, con lo scritto del 1924* su La sentenza soggettivamente complessa (8), *ad una più realistica concezione dell'attività formativa del giudizio come attività complessa, nella quale all'elemento logico è necessariamente unito sempre anche l'elemento volitivo* (9) *e quindi — conseguenza necessaria, anche se ancora implicita — un margine di scelta e di responsabilità. Sicché la impostazione formalistica, dominante ancor oggi, anche se di più in più indebolita, nella parte più tradizionalista della dottrina italiana, si avviava già in quello scritto ad essere superata.*

Fin dagli anni intorno al 1920, invero, sempre più decisamente gli interessi di Calamandrei teorico generale del diritto e del processo si spostano dai temi della dogmatica formale verso temi e problemi nei quali emerge il vivo rapporto fra processo e diritto, fra diritto e socie-

---

(5) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 11-54.

(6) Scriveva lo stesso CALAMANDREI dopo quasi quarant'anni, alludendo allo studio su *La genesi logica della sentenza civile*: « Anche io, in un mio saggio giovanile, ho rappresentato la sentenza come una progressione di sillogismi a catena; ma poi l'esperienza (...) mi ha dimostrato non dico che questa rappresentazione sia sbagliata, ma che essa è incompiuta e unilaterale: chi si immagina la sentenza come un sillogismo, non vede la sentenza viva; vede la sua spoglia, il suo scheletro, la sua mummia (...). Certamente, nel sistema della legalità, la previsione può farsi con un grado di approssimazione maggiore che nel sistema del diritto libero (...). Ma anche in questi casi una certezza assoluta non c'è mai ». *Opere giuridiche*, I, cit., p. 646.

(7) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 65-93. Vedi in particolare a p. 67, sul carattere meramente logico, dichiarativo, non creativo della sentenza.

(8) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 106-144.

(9) Cfr. specialmente *Opere*, I, cit., pp. 108-111; vedi ad es. anche a p. 270.

tà. Le celebri Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, *del 1927* (10), *un vero modello di « giurisprudenza sociologica » o « degli interessi », aprono la strada delle indagini sulla relazione necessariamente intercorrente tra il potere dei privati di disporre dei proprî diritti, e i limiti della pubblicizzazione o, se così si può dire, della inquisitorizzazione del processo: in altre parole, fra il carattere e il « valore sociale » degli interessi in conflitto, e la struttura fondamentale della procedura. Il processo, insomma, non è più visto come schema logico, ma come vivente e operante realtà: una complessa, composita e assai spesso anormale e disordinata realtà* umana *(si pensi, ad esempio, allo studio sul* Processo civile sotto l'incubo fiscale, *del 1931)* (11) *e* sociale *(si pensi al finissimo scritto sulle* Regole cavalleresche e processo, *del 1929)* (12), *nella quale il giudice e il teorico non possono più contentarsi di essere gli automi inanimati e irresponsabili del sillogismo formale, ma sono piuttosto gli storici che faticosamente consapevolmente ricostruiscono una situazione sociale e culturale in continua trasformazione, e su di essa operano con un'attività della quale non possono evitare di rendersi moralmente e civilmente responsabili* (13). *Emergono, a questo proposito, specialmente gli scritti degli anni cruciali fra il 1939 e il 1942, come quello su* Il giudice e lo storico (14), *quello su* La relatività del concetto di azione (15), *quello su* La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina (16), *che hanno dato luogo a dialoghi importanti anche col Croce* (17) *e con altri filosofi come Guido Calogero e Flavio Lopez de Oñate, e nei quali la « relatività » dei « dogmi » o concetti giuridici è tutt'altro che una forma di scettico e disimpegnato relativismo, ma è piuttosto il frutto di una concezione storicistica e sociologica nella quale le dottrine giuridiche non hanno*

---

(10) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 145-176.

(11) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 243-269.

(12) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 227-242.

(13) « Il fatto (...) rivela in maniera tipica come anche la dogmatica processuale, che malamente si volle considerare come puro giuoco tecnico indifferente ai travagli della politica, non si apparti dalla crisi del pensiero contemporaneo » (1939). *Opere giuridiche*, I, cit., p. 428. « Tutte le astrattezze della dogmatica giuridica, tutte le sottigliezze dell'ermeneutica, tutte le architetture della sistematica, si giustificano e acquistano un senso quando sono considerate non come fine a se stesse, ma come mezzi volti a far discendere le leggi dal loro empireo e a farle diventare presenti e praticamente operanti fra gli uomini » (1941). *Op. ult. cit.*, p. 470.

(14) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 393-414.

(15) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 427-449.

(16) *Opere giuridiche*, I, cit., pp. 504-522.

(17) Cfr. B. Croce, in *La Critica*, XXXVII (1939), pp. 445-446.

validità « in sé », ma bensì in quanto adeguatamente riflettano e consapevolmente e responsabilmente reagiscano ad un dato momento della evoluzione delle idee, della cultura, delle esigenze pratiche e morali dell'uomo e della civiltà (18).

Proprio alla luce di questa consapevole relatività storica e responsabilità etica e ideologica della scienza del diritto, emerge la coerente unitarietà di un pensiero e di un metodo che, all'osservatore superficiale, potrebbe altrimenti sfuggire (19). *Negli scritti degli anni peggiori del fascismo, Calamandrei, mentre da un lato si faceva coraggioso difensore dello « Stato di diritto »* (20) *e fermo accusatore delle deviazioni e perversioni « naziste » (implicitamente ma ovviamente intendendo anche « fasciste ») del processo* (21), *dall'altro lato non si stancava d'insistere sulla necessità del rispetto, da parte di tutti gli organi dello Stato e quindi anche del giudice e del legislatore, di alcuni supremi valori, da lui ravvisati specialmente nei princìpi liberali della separazione dei poteri, della legalità e conseguente uguaglianza di trattamento, della certezza del diritto. Ma questa insistenza sui valori della legalità e della certezza e sulla distinzione tra l'attività* stricto sensu *politica del legislatore e quella interpretativa ed applicativa del giudice, dell'avvocato e dello studioso, ricorrente con tanta frequenza negli anni della aborrita dittatura* (22), *non aveva il significato di voler sottrarre il giudice e il giurista alla responsabilità morale e politica delle sue decisioni, di volerlo considerar come l' « automa insensibile, chiamato a fabbricar sentenze col solo ingranaggio delle sue*

---

(18) Cfr. l'incisiva immagine a pp. 447 e 449 delle *Opere giuridiche*, I, cit., dov'è elegantemente scolpita tutta la nitida consapevolezza metodologica di Calamandrei: « Consiglia Leonardo ai pittori, per meglio cogliere le proporzioni e i rapporti, di guardare il quadro riflesso in uno specchio: così, in quello specchio del diritto sostanziale che è il processo, è possibile cogliere nitidamente, espressa in questo irrequieto fluttuare di teorie (...), la crisi dell'ordinamento giuridico contemporaneo (...). Aspetti di una crisi che il processualista segue con ansietà nel suo specchio: nel quale si riflette, tradotto in formule di teoria, il vasto travaglio del mondo » (1939).

(19) Cfr. anche, ottimamente, Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei*, in « Studi senesi », LXX (1958), p. 22 ss.

(20) Cfr., ad es., *Opere giuridiche*, I, cit., p. 390 (1938).

(21) Cfr. specialmente il saggio polemico del 1938 *Abolizione del processo civile?*, in *Opere*, I, cit., p. 386 ss. (vedi anche a pp. 407-408, 469 e 513). Quel saggio è uno di varî scritti, tutti intesi nel senso di combattere apertamente le distorsioni autoritarie del processo, pubblicati da Calamandrei negli anni tra il 1938 e il 1943. Gli altri saranno raccolti nel volume IX delle *Opere*, contenente gli studî di diritto straniero e comparato.

(22) Cfr., in particolare, il già ricordato scritto (del 1942) su *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, *Opere*, I, cit., p. 504 ss.; vedi pure le pp. 410 ss., 464 ss., 466 ss.

rotelline logiche » (23), *insomma come l'irresponsabile rigido interprete della legge come e in quanto tale,* — dura lex sed lex. *Aveva, al contrario, il significato di una lotta sorda e tenace contro il tiranno, di un estremo tentativo di porre, dall'interno del sistema, un argine concettuale e morale contro l'invadenza accentratrice del potere esecutivo* (24), *una ultima difesa del giudice e del giurista contro le minacciantì pervertitrici pressioni ideologiche e politiche dell'epoca* (25), *culminanti nella folle idea di un diritto libero ispirato caso per caso al giudice dalla luce spettrale del « Führerprinzip ».*

Con perfetta coerenza, cessato il vecchio pericolo di una giustizia politica di partito, e di fronte, invece, al nuovo pericolo — quello di una magistratura troppo lenta e riluttante nell'applicare lo spirito di una Costituzione ideologicamente e politicamente rinnovatrice, programmatrice della realizzazione di nuovi e della garanzia di antichi valori politici e sociali —, Calamandrei si faceva nell'ultimo dopoguerra aspro critico di una concezione troppo formale e (all'apparenza) apolitica della giustizia, e di una eccessiva pretesa di certezza che si

---

(23) Cfr. a p. 435 di questo II vol., dove l'Autore prosegue dicendo che « il giudice è chiamato ad animare la legge, a ricrearla volta per volta nel suo spirito; la vera legge valida è quella che il giudice fa rivivere nella sua sentenza ».

(24) L'attività legislativa, anche se rimessa al potere di un legislatore arbitrario, poiché formulata in termini astratti e generali spesso non riesce ad incidere così direttamente sulla libertà, sulla dignità e sui beni del soggetto, come un arbitrario atto esecutivo o giudiziario. In questa constatazione sta anche l'ispirazione politica di un libro come quello di Lopez de Oñate, che tanto fu caro a Calamandrei: cfr. le *Opere giuridiche*, I, cit., p. 504 ss. (1942).

(25) Si legga la chiara protesta, pubblicata nel 1941 nel saggio *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica* (*Opere*, I, cit., pp. 465-467): « (...) in questi ultimi anni questa verità filosofica della identificazione del diritto colla politica è stata invocata come argomento polemico contro i giuristi, ai quali si è rimproverato di rimanere attaccati ai loro studî, alla loro logica, alla loro tecnica, a tutti quegli strumenti metodologici insomma, l'uso dei quali costituisce per definizione l'attività e la scienza giuridica; e di non decidersi finalmente a cambiar mestiere, mettendosi a fare, invece che i professionisti del diritto, i professionisti della politica (...). In realtà (...) coloro che se la pigliano contro la mentalità gretta e conservatrice dei giuristi, li maltrattano soltanto come falso scopo, perché il vero bersaglio ch'essi vogliono colpire è il sistema della legalità; vorrebbero ridurre i giuristi a puri politici, perché vorrebbero uno Stato in cui non ci fossero più leggi e in cui in luogo di esse fosse instaurato (...) il sistema del 'diritto libero', della giustizia del 'caso singolo'. In un sistema cosiffatto (...) non ci sarebbe più bisogno di giuristi ». E nello stesso scritto, a p. 476: « Nel principio della legalità c'è il riconoscimento della *uguale dignità morale di tutti gli uomini* [si noti che siamo nel 1941, l'epoca delle infami discriminazioni razziali!], nell'osservanza individuale della legge c'è la garanzia *della pace* e *della libertà di ognuno* ». Vedi anche a p. 504 ss., spec. a p. 506; nonché i luoghi citati *supra* in nota 21.

dimostrava in contrasto con la nuova realtà (26). *« Quando si dice che nel sistema della legalità il giudice non è che un interprete della legge, non si deve credere che egli sia nient'altro che il portavoce inanimato e meccanico della legge, la* 'bouche de la loi' *come voleva il Montesquieu: al contrario, la legge, anche la più precisa e la più minuziosa, lascia al giudice, non solo nella ricostruzione del fatto ma anche nella ricerca della relazione che passa tra il fatto e il precetto giuridico, un certo àmbito di movimento e di scelta, entro il quale il giudice non solo può, ma deve cercar la risposta, più che nella legge, nella sua coscienza. La sentenza non vien fuori direttamente dalla legge: vien fuori dalla coscienza del giudice, stimolata da molteplici motivi psicologici, tra i quali la legge costituisce il motivo più importante, ma non l'unico; un motivo che per trasformarsi in sentenza deve incontrarsi e fondersi, come in un crogiuolo, cogli altri motivi di ordine morale, al contatto dei quali si trasforma, da astratta proposizione logica, in concreta volontà individuale. La contrapposizione tra la legalità e il diritto libero, come se fossero due sistemi tra loro opposti e inconciliabili, è nella pratica giurisprudenziale molto meno assoluta e rigorosa di quanto si legge nei libri »* (27).

Si arriva, così, alle vastissime aperture etiche, sociologiche e ideologiche degli ultimi scritti di quel primo volume: i due discorsi di Firenze e di Padova, rispettivamente del 1950 e 1951, su Processo e giustizia (28) *e su* La crisi della giustizia (29); *quello di Bari del 1955 su* La funzione della giurisprudenza nel tempo presente (30); *e final-*

---

(26) Cfr. specialmente le pp. 599-601, 646 ss. del vol. I delle *Opere*.

(27) *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Opere*, I, cit., p. 606. Vedi anche le illuminanti osservazioni a pp. 583-597, dove sono analizzate le molteplici ragioni della inadeguatezza, nella nuova situazione storica, economica, sociale, costituzionale dell'Italia del dopoguerra, del metodo tradizionalista della interpretazione e applicazione del diritto.

(28) *Opere*, I, cit., pp. 563-578. In queste pagine, nell'accorato ripensamento sulle « responsabilità della dottrina », è la rinnovata spietata critica della dogmatica tradizionale: « Il peccato più grave della scienza processuale di quest'ultimo cinquantennio è stato secondo me proprio questo: di aver separato il processo dal suo scopo sociale; di aver studiato il processo come un territorio chiuso, come un mondo a sé, di aver creduto di poter creare intorno ad esso, una specie di superbo isolamento staccandolo sempre più profondamente da tutti i legami col diritto sostanziale, da tutti i contatti coi problemi di sostanza: dalla giustizia insomma » (p. 568).

(29) *Opere*, I, cit., pp. 579-597.

(30) *Opere*, I, cit., pp. 598-617. Chi voglia vedere la acuta, consapevole reazione di un *common lawyer* di fronte a questo fondamentale scritto di Calamandrei, può leggere J. H. Merryman, *The Italian Style: Interpretation*, in *Stanford Law Review* 18 (1966), pp. 600-604, 607-608.

mente le sei famose conferenze messicane su Processo e Democrazia, *pubblicate in volume anche in inglese nella traduzione di John Clarke Adams e di Helen Adams* (31), *e delle quali ha scritto nel 1958 il Bobbio che rappresentano « l'espressione più viva e più compiuta del ripensamento » che Calamandrei « fece nell'ultima fase del suo pensiero di tutti i dogmi tramandati nella scienza giuridica continentale »* (32). *In esse il diritto processuale è visto non come norma, ma come costume giudiziario; il processo come dramma umano e come fenomeno di giustizia; la giustizia come risultato di una scelta, non mai meccanica, non mai sillogistica, ma responsabile e creativa; la sentenza, come « creazione della coscienza del giudice ». Giustizia e politica, sentenza e sentimento, indipendenza e senso di responsabilità, processo e libertà, rispetto della personalità ed uguaglianza economica delle parti; insomma: processo e democrazia, — sono questi i nuovi fondamentali concetti, sui quali è costruita la modernissima scuola di pensiero e di educazione processuale, della quale è alta espressione tutto quel primo straordinario volume. Una scuola che, nel corso di tutta la vita del Maestro, è stata in continua e coerente ascesa. Una scuola ispiratrice e animatrice di un metodo che, poiché ha scelto per suo proprio criterio « lo studio dell'uomo »* (33), *è ben lungi dall'aver consumato tutti i suoi frutti.*

* * *

Non meno netto è l'impegno e il significato, metodologico, morale e politico, di questo secondo volume.

Precisa consapevole e continuativa emerge anzitutto pure da esso l'impostazione metodologica, quella stessa che s'è vista chiarissima negli studî di dottrina generale. Nel 1921, in un discorso inaugurale dell'anno accademico dell'Università di Siena, dal titolo Governo e Ma-

---

(31) P. Calamandrei, *Procedure and Democracy* (con premessa di E. Cahn), nella serie « Studies in Comparative Law » del New York University Institute of Comparative Law, New York University Press, 1956. Esiste pure una traduzione in spagnolo di H. Fix Zamudio, Buenos Aires, E.J.E.A., 1960.

(32) N. Bobbio, *Ricordo di Piero Calamandrei*, cit., p. 25.

(33) « In conclusione, s'io dovessi riassumere in una sola frase il programma per continuare con rinnovata fiducia il nostro lavoro, direi soltanto questo: ricordarsi che anche il processo è essenzialmente *studio dell'uomo*: non dimenticarsi mai che tutte le nostre simmetrie sistematiche, tutte le nostre *elegantiae iuris*, diventano schemi illusorî, se non ci avvediamo che al disotto di essi di vero e di vivo non ci sono che uomini, colle loro luci e le loro ombre, colle loro virtù e colle loro aberrazioni » (1950). *Opere*, I, cit., p. 576.

gistratura, *l'oratore si pronunciava contro le « esagerazioni cui sono giunti di recente anche in Italia certi seguaci intransigenti del metodo tecnico-giuridico, i quali, ritenendo estranea al campo del giurista ogni indagine che non miri alla astratta costruzione dogmatica degli istituti positivi, hanno rimpicciolito la nostra scienza ad una specie di giuoco cinese altrettanto ingegnoso quanto inconcludente, il quale per certo non ha servito a rafforzare nel pubblico profano la convinzione, ogni giorno più vacillante, della utilità sociale dei giuristi esclusivamente teorici »* (*infra p. 196*). *Anche a voler ammettere la validità e le benemerenze dell'indirizzo dogmatico — continuava Calamandrei —, è certo però che esso non può pretendere « di negare che il giurista, dopo aver studiato da un punto di vista strettamente dogmatico gli istituti vigenti* in jure condito, *non possa e non debba poi, coscientemente ponendosi da un punto di vista politico, metter gli stessi istituti in relazione ai fini sociali che essi devon raggiungere, e, ricercando in che misura essi siano in pratica mezzi adeguati al raggiungimento di questi fini, farne la critica* in jure condendo. *La scienza del diritto, se rinuncia ad ogni valutazione critica delle istituzioni vigenti, senza la quale non è possibile progresso verso ordinamenti migliori, si condanna ad essere vuota accademia, tagliata fuori dalla vita che è perpetuo movimento ». « Anche il diritto giudiziario, del quale mi onoro di essere insegnante in questa gloriosa Università, ha i suoi problemi politici, tanto più fondamentali per l'avvenire del nostro Paese quanto più ignorati e negletti dai politicanti di professione »* (*pp. 196-197*).

La consapevolezza metodologica è dunque, fin dal 1921, esplicitamente dichiarata. Essa sarà portata avanti da Calamandrei, in maniera ferma e coerente, per tutto il corso dei successivi decennî. Basterà, per rendersene conto, semplicemente scorrere questo libro; basterà leggere, fra i molti, il brano che segue, tratto da uno scritto del 1956, dove Calamandrei dichiara essere andato sempre crescendo in lui « il convincimento che la giurisprudenza, se pure è una scienza, deve essere una scienza utile, *cioè preordinata agli scopi pratici della giustizia »* (*p. 479*).

La grande maggioranza degli scritti di questo secondo volume — 418 pagine su un totale di 481 —, appartengono a periodo anteriore a quei « dodici anni » (34) *dell'ultimo dopoguerra, nei quali Calamandrei, pur sempre impegnato profondamente nella e per la vita giudiziaria e forense e nel magistero universitario* (35), *indirizzò tutta-*

---

(34) Vedi l'intitolazione dei volumi curati dal Bobbio, *supra*, nota 1.

(35) Lo testimoniano, ad esempio, lo scritto XXIII di questa raccolta (*Gli av-*

via la prevalenza della propria attività di scrittore giuridico di più immediato impegno politico, ai grandi problemi costituzionali come quelli del controllo giudiziario delle leggi, del diritto di sciopero, dei diritti politici e sociali di libertà, del federalismo europeo, delle autonomie regionali (36). *Ciò non di meno, tutti gli scritti di questo volume si raccomandano ancor oggi alla meditazione, oltreché dei giuristi di professione, anche in generale di coloro che siano, in Italia, attenti e sensibili ai gravi problemi politici della (ognuno sa quanto urgente!) riforma della scuola e a quelli, altrettanto gravi ed urgenti, della magistratura e delle professioni forensi.*

Per ciascuno di questi problemi, tuttora purtroppo male o punto risolti nel nostro paese, Calamandrei ci offre in questo volume la sua approfondita analisi critica, le sue illuminanti proposte di riforma, con semplicità, con persuasione, con appassionante, talora caustica e sferzante indignazione. Soppressione della deleteria e diseducativa prevalenza delle lezioni ex cathedra, *nelle quali, « in fondo, tutto si riduce a stare a sedere » (p. 231), rispetto alle esercitazioni implicanti invece un impegno e una partecipazione attiva dello studente. Conseguente soppressione degli esami speciali e pappagalleschi, sostenuti alla fine del corso (usualmente, e meritatamente, disertato) delle lezioni cattedratiche* (37). *Sostituzione, insomma, delle « lezioni-dialogo » alle « lezioni-monologo » (p. 233). Università e Facoltà « di Istituti » (oggi si direbbe: Dipartimenti) in luogo delle vecchie Università e Facoltà « di Cattedre ». Massima libertà di studio per gli studenti, con la conseguente soppressione dei corsi obbligatori e l'affermazione dell'autono-*

---

vocati e la libertà, del 25 agosto 1943), che è un vero e proprio grido di festa alla riaffiorante libertà; lo scritto XXIV (*Per l'indipendenza della magistratura*, del 1950); il XXVI (*Sul Consiglio Superiore della Magistratura*, del 1952); ed il XXIX e il XXX, del 1955 e 1956, in tema di riforma delle professioni di avvocato e procuratore.

(36) Si rinvia, a questo proposito, specialmente al terzo volume delle *Opere*, contenente gli scritti su « Diritto e processo costituzionale ». Per ciò che concerne, in particolare, gli scritti di carattere federalistico e internazionalistico, cfr. *Scritti e discorsi politici*, vol. I, tomo II, cit., pp. 407-515. La vasta apertura internazionalistica si riflette del resto anche in qualcuno degli scritti contenuti in questo secondo volume delle *Opere giuridiche*, in particolare in quello su *Le rôle des Avocats dans le monde* (pp. 475-477) ma già al esempio anche negli scritti n. XV (1926, pp. 365-370) e XVI (1930, pp. 371-378). E' invero questo un motivo fondamentale che si ritrova tanto in CALAMANDREI uomo politico, quanto in CALAMANDREI giurista: e in quest'ultimo, esso si manifesta anche nelle frequentissime, continue aperture a interessi di diritto straniero e comparato (cfr. ad esempio, in questo volume, le pp. 75 ss., 255 ss., 300 s., 356 ss., 359 s., 365 ss., 371 ss.).

(37) Cfr. *Troppi Avvocati!*, *infra*, pp. 170 ss., 193; e specialmente *L'Università di domani*, *infra*, pp. 222, 228 ss., 232 ss., 235 ss.; vedi anche a p. 296.

mia didattica delle Facoltà (pp. 222, 239 ss.). Trasformazione della laurea in titolo puramente scientifico (pp. 222, 253). Vero e proprio esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, esame sottratto al controllo e alla tradizionale indulgenza dei varî Consigli dell'ordine (pp. 182 ss., 193 s., 265 ss., 303 ss.). Riordinamento radicale del tirocinio pratico professionale, con l'affermazione di un vero e proprio obbligo e diritto *al tirocinio* retribuito, *in luogo di quella che Calamandrei chiama la « ignobile farsa del tirocinio professionale »* (38)*: una farsa che sempre più ignobilmente, sempre più inaccettabilmente tuttora prosegue pur nella « Repubblica democratica fondata sul lavoro »* (39)*, triste eredità di uno Stato borghese e « ciarlatano », il quale si rende « il vero responsabile della decadenza morale e intellettuale della professione »* (40)*. Indipendenza della magistratura come elemento vitale di uno Stato democratico (cfr., in particolare, il già ricordato scritto* Governo e magistratura: infra, *p. 195 ss.); e via enumerando.*

« Nello Stato democratico, basato sulla separazione dei poteri — scriveva Calamandrei fin dal 1921 (p. 200) —, la indipendenza politica della magistratura è (o dovrebbe essere) garantita dal principio fondamentale della autonomia del potere giudiziario, in forza del quale la funzione giurisdizionale non è più, come nello Stato dispotico, una emanazione del potere esecutivo, ma è una funzione diretta dello Stato, che si svolge in condizione di coordinazione e di parallelismo accanto alle altre due funzioni della sovranità. Anche nel nostro ordinamento, quantunque si trovino nel nostro Statuto reminiscenze storiche di un periodo ormai sorpassato in cui la giustizia emanava veramente dal re, si potrebbe dunque ripetere quella formula, (...) secondo la quale la giustizia è amministrata da giudici indipendenti, sottoposti soltanto alla legge *»: — dove par già di leggere la formula, auspicata dunque con più di un quarto di secolo di anticipo dal giovane processualista dell'Ateneo senese, dell'art. 101 della nostra vigente Costituzione repubblicana. Con lo stesso anticipo, con la stessa fidu-*

---

(38) Cfr. *Troppi Avvocati!*, § 30; *infra* p. 153 ss.; anche pp. 177 ss., 253 ss., 295 ss., 302.

(39) Può vedersi il nostro libro *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania. La crisi delle professioni giudiziarie in Italia: problemi e rimedi*, Milano, Giuffrè, 1957.

(40) *Infra*, pp. 162-163. Queste fortissime pagine, come quelle sulla « ignobile farsa del tirocinio forense » (p. 153 ss.) e tante altre del presente volume, già fanno presagire in tutta la sua potenza d'indignazione morale, il CALAMANDREI del dodicennio. « Uno dei suoi sentimenti fondamentali — scrive ora il BOBBIO, *Introduzione*, cit., p. LV —, che spiega tante vicende della sua opera di politico senza parte, fu lo sdegno morale: sdegno di fronte alla viltà, alla bassezza, alla slealtà, alla furberia, alla ipocrisia, alla volontà di dominio ».

ciosa lungimiranza, erano del resto auspicate dal trentenne docente di procedura, altre idee poi finalmente penetrate, per la forza purificatrice e rinnovatrice della Resistenza, per la forza incontrastabile del progresso e della storia, nella Costituzione repubblicana. L'idea dell'autogoverno della Magistratura (p. 200; cfr. l'art. 104 della Costituzione). L'ideale della « assoluta abolizione di ogni carriera giudiziaria, di cui ci dà mirabile esempio l'ordinamento inglese » (ibidem; *cfr. l'art. 107 della Costituzione, anzi — è qui il caso di dirlo, con formula mutuata proprio da Calamandrei — della « Costituzione inattuata »). L'idea che anche i giudici delle giurisdizioni speciali debbano godere delle garanzie d'indipendenza dalle interferenze governative e parlamentari (p. 219; cfr. l'art. 108 della Costituzione). L'inamovibilità estesa anche al pubblico ministero, a garanzia della legalità dell'azione penale* (ibidem; *cfr. gli artt. 108 e 112 della Costituzione); ecc. ecc. Pagine dall'impegno politico più pieno e profondo ed esplicito, difficilmente — io credo — si potrebbero immaginare!*

Certo negli anni peggiori del fascismo — gli anni dell'assassinio di Matteotti e dei Rosselli, dell'esilio di Salvemini e di Turati, della morte in carcere di Gramsci, delle vergognose leggi razziali: gli anni, infine, della guerra omicida e suicida — quella vena, seppure certo non si esaurisce, deve per brutale forza di cose e di eventi diventar meno prorompente, meno esplicita e chiara. Gli interessi di Calamandrei per i tre gruppi di problemi — magistratura, avvocatura, studio e insegnamento del diritto — permangono vivissimi: ma sono costretti a trovare altre e quasi segrete vie di espressione.

E' l'epoca degli scritti di fine gusto storico-letterario, come quello su La crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell'America *(pp. 396-400), del 1938; o come la* Prefazione (41) *all'operetta cinquecentesca* L'avvocato e il segretario *di Francesco Sansovino (volume pubblicato nel 1942, a cura di Calamandrei, nella Collezione « In ventiquattresimo » diretta da Pietro Pancrazi): dove sembra che l'interesse verso i secoli del passato voglia essere un attimo di distrazione dal disgusto dell'amaro presente, o che l'elegante indagine erudita voglia celare e placare l'antica passione, pur emergente tra le righe dell'intero contesto (« Avvertite di non ricever causa ingiusta o per preghiera di uomo potente o avidità di denaro... Se i poveri non hanno, non resti per questo la vostra difesa... Non vi lasciate far violenza dalle promesse o dalle minaccie degli uomini grandi; ma vi sia a cuore la giustizia e la verità delle cose: e se bene sarete da grandi pregato, non assentite*

---

(41) Dato il suo carattere prevalentemente letterario, tale *Prefazione* non è stata inclusa in queste *Opere*.

se non all'honesto... L'avvocato vuol essere fedele, sincero, libero »; e Calamandrei commenta: « Fedele, sincero, libero: *parole che hanno quattro secoli, ma che potrebbero ancor oggi esser prese come divisa dell'avvocato... »).*

E' l'epoca, inoltre, degli scritti di carattere più tecnico, ricchi tuttavia di un profondo senso dell'etica e dell'indipendenza professionale: commenti a sentenze come lo scritto sui Limiti di responsabilità del legale negligente *del 1931 (pp. 379-387); o quello sulle* Relazioni di buon vicinato tra giudici e difensori *del 1943 (pp. 403-410); o quello, infine, pure del 1943, su* Gli avvocati dello Stato e l'inamovibilità (*pp. 412-418): dove la veste tecnica non fa velo all'antico impegno politico e morale, che si apre in un forte atto di difesa dell'autonomia, dell'indipendenza, della fiera indomita libertà professionale* (42).

*Ma è l'epoca, soprattutto, dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato, *pubblicato da Le Monnier nel 1935, in seconda edizione aumentata nel 1938, in terza edizione raddoppiata nel 1955, arrivato ormai alla quarta edizione, tradotto in spagnolo due volte (1936, 1956), in francese (1939), in olandese (1939), in portoghese (1940), in sloveno (1942), in inglese (1942), in tedesco (1956), in arabo (1958), in norvegese (1966). Non libro giuridico certo — ed è per questo che di esso non abbiamo riprodotto in queste* Opere *altro che alcuni brani scelti* (infra *pp. 422-452) e due prefazioni (pp. 388-395, 478-481) —, l'*Elogio dei giudici *è però il saggio letterario di un giurista, che, con arte insuperata nel suo genere, parla di giudici, di avvocati, — di giuristi. E in questo libro geniale, nel quale, sotto il manto del saggio letterario, hanno trovato nuovissima espressione quegli stessi interessi, che si erano espressi per l'innanzi negli scritti e discorsi sulla magistratura, sull'avvocatura e sull'Università, l'antica passione pulsa e batte come una volta, anche se trova per esprimersi le vie più sottili dell'arte, nell'incisivo ritratto, nella rapida battuta, nel breve dialogo, nella sorridente o melanconica facezia, nel commosso ricordo, nella sferzante invettiva. Dell'impegno politico, anche se velato, di questa che pur è, insieme al bellissimo* Inventario della casa di campagna (43), *l'opera più fortunata e affascinante di Calamandrei letterato, scrisse Calamandrei stesso nella prefazione, dal titolo profondamente significativo* Anche i giudici sono

---

(42) « Di fronte alle pubbliche autorità l'avvocato si trova, quando esercita le sue funzioni di difensore, nella stessa posizione del giudice quando giudica: deve obbedire soltanto alle leggi e alla propria coscienza, e non curarsi d'altro ». *Infra*, p. 415.

(43) Prima edizione fuori commercio, Le Monnier, 1941; prima edizione commerciale, Tumminelli, 1945; ed. ridotta per ragazzi a cura di G. Mazzoni Rajna, La Nuova Italia, 1965.

uomini, *con la quale si chiude questo secondo volume delle* Opere: *« La prima edizione uscì nel 1935, cioè nel periodo in cui la dittatura fascista aveva raggiunto l'apogeo della sua pressione: e anche l'*Elogio dei giudici *appartenne a quella letteratura antifascista 'allusiva', nella quale la protesta contro il regime era scritta non sulle righe ma tra le righe: non per quello che era detto, ma per quello che era taciuto. In realtà durante il fascismo, almeno nel primo decennio, la Magistratura fu, tra i varî organi dello Stato sempre più a fondo inquinati dal servilismo politico, quella alla quale gli antifascisti potevano rivolgersi con maggiore speranza di comprensione. I magistrati, formati in gran parte nel periodo prefascista, conservarono, anche durante il fascismo, uno spirito liberale e legalitario, che li portava naturalmente ad opporsi per quanto potevano agli arbitrî e agli illegalismi della dittatura. L'*Elogio dei giudici *fu dunque, tra le righe, anche un elogio della legalità, intesa come garanzia della libertà: questo spiega anche il tono generalmente ottimistico delle annotazioni sui giudici scritte da me in quel periodo. Per poter sopportare senza lasciarsi consumare dall'amarezza la oppressione politica di quel periodo, bisognava continuare a credere almeno nella giustizia dei giudici. La Magistratura appariva come un rifugio, in cui l'avvocato era portato a cercare il conforto per non disperare »* (*479-480*).

*L'*Elogio *è invero l'espressione della più matura, più commossa, più distaccata epperò, nello stesso tempo, ancora e profondamente impegnata umanità dell'autore, il quale non parla, non s'appassiona più soltanto dell'istituto « Magistratura », ma dei singoli individui che la compongono, e scruta nei loro animi e legge nei loro cuori e vede insomma, nei problemi della società e del diritto e dei suoi istituti, prima di tutto reali, individuali e palpitanti problemi di uomini. Ciò è vero per le prime edizioni degli anni trenta; resta vero, ancora più vero, per l'edizione « raddoppiata » del 1955, dove i brani, gli episodî, i capitoli aggiunti assumono spesso un tono ancor più severo, più commosso, più struggente; un tono che risente del peso di una tragica guerra esterna ed interna, del travaglio e delle delusioni di una faticosa ricostruzione morale e materiale; che presagisce fors'anche la fine imminente di una ricchissima esistenza, tutta protesa ad ascoltare i battiti misteriosi della Vita, a cercarne le ragioni ideali, a difenderne ed esaltarne i più profondi valori, quei valori alla cui fiamma mai Calamandrei ha cessato di scaldarsi.*

I valori della vita: i valori della giustizia: i valori della bontà. E' questo un altro aspetto della grandezza di questo nostro Maestro: egli, che ha iniziato giovanissimo, diciassettenne, la sua carriera di scrittore con quei « racconti e poemetti della bontà » che andò pubblicando, tra il 1906 e il 1912, su varî giornali e riviste destinati a fanciulli poco

meno che suoi coetanei, e specialmente sul famoso « Giornalino della domenica » di Vamba (44), *terminerà la sua carriera di scrittore con pagine come queste aggiunte all'edizione 1955 dell'*Elogio, *nelle quali l'esperienza del grande avvocato da dieci anni presidente del Consiglio Nazionale Forense, e la dottrina dell'insigne studioso da decenni uno dei più noti e apprezzati in Italia ed all'estero, e la maestria d'arte, infine, dell'elegante finissimo scrittore, si fondono in un palpito di commossa umanità, che è l'ultimo, il più sublime, il più umano e profondo « poemetto della bontà » di Piero Calamandrei.*

Se dovessi scegliere una pagina, una sola, che possa dire ciò ch'è stato Calamandrei come avvocato e come studioso dei problemi della magistratura e dell'avvocatura; una pagina che esprima da sola la vera e profonda filosofia che dà unitarietà alle centinaia di pagine di questo volume delle Opere*; sceglierei forse un brano dal titolo strano:* La giustizia bisogna che ci sia (infra *pp. 443-444*) (45):

« Sento una voce ironica che mi commisera:

— Oh, uomo semplice, che dopo quarant'anni di avvocatura non hai cessato di creder nella giustizia: e non ti sei accorto ancora che nella sorte dei viventi, sui quali pende senza discernimento il dolore e la morte, è fatale che tutto sia ingiusto! Ti par giusto che nel passare per il sentiero il mio piede schiacci questo formicaio, e lasci intatto quello che s'apre nella zolla accanto? E ti par giusto che questo vegliardo scheletrito continui a trascinarsi al sole, e che il buio inghiotta questo fanciullo, falciato in boccio da una nottata di febbre? Sia opera cieca del caso o misterioso disegno della Provvidenza, nessun guardasigilli potrà mai garantire che da queste aule, solo perché si intitolano ufficialmente alla giustizia, sia bandita la universale ingiustizia, che è regola eterna di tutta la vita.

— Chi osa distrarmi con simili querimonie mentre vesto la toga? Queste tristi parole di scoramento le ripeterò forse tra me questa sera, solo nel mio studio, se non mi sarà riuscito di strappare alla galera l'innocente che oggi difendo. Ma ora che egli è nella gabbia e mi guarda, ora che mi alzo per parlare ai suoi giudici... via via, questi pensieri di

---

(44) Una parziale raccolta di quei racconti, sonetti e poemetti è stata curata da Calamandrei stesso nei volumi *La burla di primavera e altre fiabe*, Milano, edizioni « Alpes », 1920, e *I poemetti della bontà*, Firenze, Bemporad, 1925. Cfr. il nostro volumetto *In memoria di Piero Calamandrei*, Padova, Cedam, 1957, p. 45, e per precise indicazioni bibliografiche la *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei (1906-1958)* a cura di A. Mondolfo e M. Cappelletti, Firenze, La Nuova Italia, 1960, spec. ai nn. 49 e 112.

(45) *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 4ª ed., Firenze, Le Monnier, 1959, p. 15 s.

viltà! La giustizia c'è, bisogna che ci sia, voglio che ci sia. Voi, giudici, dovete ascoltarmi. Lasciamo gli astri nel loro cielo: aiutiamoci tra noi, qui in terra, a raddolcire da vicino, con un po' di giustizia umana, la ingiustizia lontana ed impassibile delle stelle ».

E' questa la filosofia profonda dell'avvocato Calamandrei, l'avvocato non soltanto delle celebri cause che hanno illuminato la vita politica italiana del dopoguerra, ma l'avvocato delle innumerabili cause senza nome. E' la filosofia, ricordata anche da Bobbio (46), *di certi spiriti che, quanto più divengono consapevoli dell'aleatorietà di ogni operare umano, tanto più accanitamente sentono l'impegno della vita. E' quella filosofia che Calamandrei volle chiamare, con modestia d'artista, la filosofia « della farfallina incauta »* (*p. 448*) (47):

« Accade spesso al bibliofilo, che si diverte a sfogliare religiosamente le pagine ingiallite di qualche prezioso incunabulo, di trovarvi tra pagina e pagina, appiccicata e quasi assorbita dalla carta, la spoglia diventata trasparente di una farfallina incauta, che qualche secolo fa, in cerca di sole, si posò viva su quel libro aperto, e quando il lettore all'improvviso lo richiuse, vi restò schiacciata e disseccata per sempre.

« Questa immagine mi viene in mente quando sfoglio gli incartamenti di qualche vecchio processo, civile o penale, che dura da diecine d'anni. I giudici, che tengono con indifferenza quegli incartamenti in attesa sul loro tavolino, sembra che non si ricordino che tra quelle pagine si trovano, schiacciati e inariditi, i resti di tanti poveri insettucci umani, rimasti presi dentro il pesante libro della giustizia ».

Il pesante libro della giustizia doveva, nella filosofia di Calamandrei, essere alleggerito del troppo e del vano. Le sue pagine dovevano diventare leggere: più leggere dei pètali di una rosa (*p. 481*).

MAURO CAPPELLETTI

Firenze, 27 settembre - 2 ottobre 1966

---

(46) BOBBIO, *Introduzione*, cit., p. LVI.

(47) *Elogio dei giudici*, 4ª ed., cit., p. 263 s.

PIANO DELL'OPERA

OPERE GIURIDICHE

DI

PIERO CALAMANDREI

10 volumi

a cura di

MAURO CAPPELLETTI

VOLUME I: Problemi generali del diritto e del processo.

Pagine 712 in 8° grande. Pubblicato nel settembre 1966.

VOLUME II: Magistratura, Avvocatura, studio e insegnamento del diritto.

Pagine XXII, 487 in 8° grande. Pubblicato nel dicembre 1966.

VOLUME III: Diritto e processo costituzionale.

In preparazione.

VOLUME IV: Istituzioni di diritto processuale civile.

In appendice:

Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile (due dialoghi).

In preparazione.

VOLUME V: La chiamata in garantia e altri studî sul processo di cognizione e sulle prove.

In preparazione.

VOLUMI VI, VII, VIII: La Cassazione civile e altri studî sui vizî della sentenza e sulle impugnazioni.

In preparazione.

VOLUME IX: Esecuzione forzata e procedimenti speciali. Diritto comparato e ordinamenti storici e stranieri.

In preparazione.

VOLUME X: Problemi varî e ricordi di giuristi.

In appendice:

Bibliografia completa degli scritti giuridici, politici e letterari di Piero Calamandrei *a cura di A. Mondolfo e M. Cappelletti.*

In preparazione.

SEZIONE II

MAGISTRATURA, AVVOCATURA, STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO (*)

(*) Questa sezione occupa l'intero 2° volume delle *Opere*.

Hanno collaborato alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa Claudio Marchetti, assistente nell'Università di Macerata, Guido Corsi e Alberto Germanò, assistenti nell'Università di Firenze.

I

IL PROBLEMA GIUDIZIARIO (*)

1. Che le nostre leggi giudiziarie, specialmente quelle che regolano il processo civile, abbiano urgente bisogno di essere radicalmente riformate, è ormai verità da troppi anni risaputa; ma potrebbe qualcuno dubitare che la sede più opportuna per discuter di questa riforma sia un congresso politico, naturalmente inidoneo a trattare di questioni tecniche, che possono esser risolte soltanto dal ponderato studio e dalla sicura competenza degli specialisti.

Senonchè il problema giudiziario ha pure i suoi lati politici, che possono essere apprezzati anche fuori della ristretta cerchia dei dottrinarii, e che lo ricollegano ad altri più generali problemi della vita politica nazionale: se, infatti, la necessità di riformar la giustizia si riannoda da una parte al problema della riforma della istruzione superiore, essa non è, d'altra parte, che una delle forme concrete in cui si scinde la più generale necessità di una riforma che semplifichi la pubblica amministrazione in tutti i suoi rami; mentre è certo che in nessun fenomeno come negli ostacoli sistematici, che da un cinquantennio il Parlamento frappone alla riforma giudiziaria, è dato cogliere con maggiore evidenza la profonda degenerazione dei nostri istituti parlamentari.

2. Sulla riforma del nostro ordinamento universitario altri riferirà in questo Convegno: ma non possiamo esimerci dal ricordare qui alla sfuggita che, tra le diverse facoltà universitarie, quelle in cui più evidenti appaiono le manchevolezze del nostro insegnamento superiore, sono certamente le facoltà di giurisprudenza. Tutti sanno che tra le

---

(*) [E' la relazione di P. Calamandrei per il « Convegno di rinnovamento nazionale » (Roma, 2-4 giugno 1920). Pubblicato in « L'Unità » (Firenze), a. IX, n. 14, 1° aprile 1920; pubblicato anche in « Volontà » Rivista quindicinale (Roma), a. III, n. 6-7, 1-15 aprile 1920, a pp. 6-7; e in *Pagine staccate* di « Volontà », Relazioni per il « Convegno di rinnovamento nazionale » 2-4 giugno 1920, a pp. VI-VII]. [*Bibliografia* n. 51].

migliaia di giovani, che le scuole medie travasano ogni anno nelle Università in cerca affannosa di una laurea, non sempre quelli che si iscrivono nelle facoltà in legge sono i più volonterosi ed i più degni: le facoltà di legge, specialmente quelle delle grandi Università, accolgono infatti con superlativa indulgenza, tutta quella massa amorfa di scansafatiche senza voglia e senza vocazione, che, strappata la licenza liceale a forza di scioperi e di passaggi col sei, considerano l'Università come una specie di congegno automatico a sorpresa, il quale, a chi vi ponga da una parte come moneta quattro anni di sfaccendate baldorie, lascia immancabilmente cadere dall'altra la laurea dottorale. Le lezioni senza studenti, esami a getto continuo preparati su corsi litografati che si tramandano invariati di generazione in generazione, dissertazioni di laurea acquistate per cento lire presso « case editrici » che ne fanno una regolare industria, — tutte queste comodissime facilitazioni attirano allo studio delle discipline legali, insieme con pochi ottimi, la paurosa folla dei mediocri; e fra questi mediocri vengono purtroppo ad essere in gran parte reclutate quelle due categorie di persone, sulle quali l'amministrazione della giustizia principalmente si fonda: i *giudici* e gli *avvocati*.

3. Quale sia, in genere, il livello intellettuale dei magistrati italiani, specialmente nei primi gradi della carriera, è detto con coraggiosa franchezza nella relazione premessa dal Ministro Mortara al suo progetto di riforma giudiziaria che aspetta di esser discusso dalle Camere. Da questa relazione si comprende che se non tutto il personale giudiziario risponde a quei requisiti di cultura e di moralità, che sembrerebbero inseparabili da una funzione importante com'è quella giurisdizionale, ciò deriva non solo dal già rilevato vizio fondamentale della preparazione scientifica universitaria, ma anche dalle miserrime condizioni economiche fatte dal nostro Stato alla magistratura, le quali, se da una parte rappresentano una seria minaccia alla integrità ed alla indipendenza dei giudici già nominati, dall'altra allontanano dall'entrare nella carriera giudiziaria i giovani migliori, che preferiscono giungere per vie meno ardue e meno lunghe a più solleciti e più cospicui guadagni professionali. Anche qui, dunque, si tratta di rialzare gli stipendi: di raddoppiarli, se si vuol far cosa efficace davvero: ma, per poter compiere questa riforma senza aggravare ancora il bilancio dello Stato, non c'è che una via: *la immediata soppressione di tutti gli organi giudiziarii, che non siano strettamente richiesti dall'interesse generale dello Stato.*

Più della metà degli organi giudiziarî oggi esistenti in Italia, potrebbero, non solo senza danno, ma anzi con gran vantaggio della giustizia, essere soppressi: poichè più della metà di essi sono stati

istituiti e continuano a vivere non già per l'interesse di tutta la Nazione, ma perchè a dar loro onorata sepoltura si sono sempre ferocemente opposti la gretta tradizione e l'interesse dei professionisti locali, che hanno trovato finora nel sistema del collegio uninominale il loro docile strumento. In questa condizione si trovano quasi tutti i tribunali circondariali, le varie sezioni distaccate di Corte d'Appello e le quattro Corti di Cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo. Dobbiamo dunque, augurarci che il disegno MORTARA, il quale propone la soppressione di tutti questi organi non indispensabili, riesca a superare le ostilità che già contro di esso si sono scatenate nei varî centri interessati; anzi, se questo disegno potrà giungere al voto parlamentare, la votazione su di esso sarà molto istruttiva perchè potremo giudicare da essa se la recente riforma elettorale abbia messo in grado il Parlamento di seguire finalmente, nel deliberare le più urgenti riforme, una sana politica nazionale svincolata da bassi compromessi con camarille locali.

4. Ma i buoni giudici non potranno darci una soddisfacente giustizia, se non saranno coadiuvati da buoni avvocati: noi riteniamo infatti che la radicale soppressione dell'avvocatura, quale fu tentata in Prussia nel 1781 e quale sembra sia oggi attuata in Russia, sia per ora un'utopia, e che lo Stato non possa, almeno nel presente ordinamento giuridico, rinunciare a quei servigi che l'avvocato libero professionista può rendere alla giustizia, supplendo alla imperizia tecnica e opponendosi alla disonesta litigiosità delle parti. Ma come un ordine di avvocati, che comprendano la loro altissima funzione sociale, è un valido sussidio per gli organi giudiziarii, così una genìa di causidici coltivatori del cavillo può essere al buon funzionamento della giustizia un ostacolo pernicioso. Affinchè gli avvocati siano buoni, occorre che siano pochi: intellettualmente e moralmente scelti, ed economicamente posti in grado di trarre sufficiente guadagno dal difendere poche cause oneste, senza esser costretti dalla fame a crear dal nulla molte liti temerarie. In Italia gli avvocati sono moltissimi: e per questo non tutti sono moralmente ed intellettualmente pari al loro compito. Le cause di questa pletora veramente impressionante, si devono ricercare, secondo noi, non solo nelle già notate deficienze dell'insegnamento universitario teorico, ma anche nella scandalosa rilassatezza con cui i Consigli dell'ordine degli avvocati, ai quali nel nostro ordinamento son riservati la sorveglianza sul tirocinio pratico degli aspiranti, l'ammissione all'esercizio professionale, e il controllo sulla moralità dei professionisti esercenti, hanno in un cinquantennio di vita nazionale esercitato i poteri di sindacato loro conferiti. Crediamo pertanto che sia da respingere la proposta, presentata in questi giorni da una Commissione di avvocati nominata per lo studio del pro-

blema dal Ministro MORTARA, di chiudere l'albo mantenendo agli esami di ammissione all'avvocatura i giovani più intelligenti e più attivi, *riteniamo preferibile il sistema dell'albo aperto, quando sia combinato con un rigorosissimo esame di Stato,* che chiuda inesorabilmente la porta in faccia non solo agli inetti ma anche ai mediocri, e che raggiunga quindi la diminuzione quantitativa attraverso la selezione qualitativa.

5. Solamente quando siano state attuate queste necessarie premesse, si potrà efficacemente procedere a quella generale riforma del nostro Codice di procedura civile, che l'annessione delle terre redente, nelle quali vige ancora la legge processuale austriaca tanto migliore della nostra, rende ormai improrogabile. Quali siano i principii a cui questa riforma dovrà inspirarsi, è già stato magistralmente indicato dalla proposta che il prof. GIUSEPPE CHIOVENDA dell'Università di Roma ha fatto approvare alla Commissione per il dopo guerra (sezione VIII). Su questi principii, di carattere strettamente tecnico, non possiamo qui trattenerci; ma è certo che una legge processuale modellata su di essi sarebbe idonea, quando fosse applicata in pratica da buoni giudici e da buoni avvocati, a resuscitare in breve nella pubblica opinione quella fiducia nella serietà della giustizia, che oggidì, per le interminabili lentezze della nostra procedura, favorite da giudici inetti o da disonesti patrocinatori, appare gravemente compromessa.

6. Concludendo noi riteniamo che i problemi più importanti ai quali la prossima riforma giudiziaria dovrà dare adeguate soluzioni siano i seguenti:

1) *riforma delle facoltà universitarie di giurisprudenza,* non tanto inspirata a modificarne le basi attuali, quanto a restaurarne la serietà e la disciplina, sì che il conseguimento della laurea dottorale torni ad essere veramente un'ambita e non facilmente raggiungibile attestazione di completa e organica padronanza di tutta la scienza giuridica nei suoi varii rami;

2) *abolizione di tutti gli organi giudiziarii non indispensabili allo Stato,* comprese le quattro Corti di Cassazione regionali (progetto MORTARA); e adeguato innalzamento delle condizioni economiche dei giudici, mediante i risparmi conseguiti colla suddetta abolizione;

3) *controllo sull'idoneità professionale degli aspiranti all'avvocatura riservato allo Stato,* ed esercitato per mezzo di un severo esame che valga a escludere dalla professione non solo gli inetti, ma anche i mediocri;

4) *riforma della legge processuale civile,* inspirata ad aumentare

i poteri di iniziativa del giudice, e a dare al procedimento la massima semplicità e speditezza (proposta CHIOVENDA).

La soluzione di questi quattro problemi dovrà inspirarsi costantemente a due principii fondamentali, molto semplici ma non sempre finora tenuti nella dovuta considerazione:

1) *che gli organi giudiziarii sono istituiti per render giustizia, non per dar lavoro agli avvocati;*

2) *che, se è naturale che alla redazione delle leggi giudiziarie prendano parte anche gli avvocati, è doveroso non dimenticare che esse devono sopra tutto servire a tutelare gl'interessi dei clienti.*

II

L'AVVOCATURA E LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (*)

SOMMARIO: 1. Per la memoria di Carlo Lessona. Proposizione del tema. — 2. Ostilità delle classi popolari contro le professioni legali: influsso di questa ostilità su alcune legislazioni positive, specialmente nei periodi rivoluzionari. — 3. Cause di questa ostilità: scarso interessamento degli ordini forensi, nonostante il larghissimo numero di rappresentanti che essi hanno in Parlamento, per le riforme giudiziarie. — 4. Importanza decisiva che ha la condotta del professionista legale sul funzionamento pratico delle leggi giudiziarie; cenno sulla concezione privatistica e sulla concezione pubblicistica del processo civile, e sulla diversa posizione che il giudice assume nel processo civile, secondochè si accolga l'una o l'altra di queste due concezioni. — 5. Diversa posizione che l'avvocato assume nel processo civile, secondochè si accolga l'una o l'altra di queste due concezioni: per la seconda concezione l'avvocato è un cooperatore del giudice. — 6. I due ostacoli che rendono difficile al giudice l'adempimento del suo ufficio: la ignoranza e la malafede dei litiganti. — 7. *a)* Utilità dell'intervento del professionista legale come correttivo della ignoranza della parte. — 8. *b)* La malafede del litigante nelle legislazioni processuali. — 9. Il miglior rimedio contro di essa è l'intervento di un professionista legale onesto. — 10. Necessità di premettere alla riforma del processo civile la riforma delle leggi sulle professioni legali. — 11. La questione economica che deve essere risolta con questa seconda riforma: come la questione venga risolta nei diversi tipi di ordinamento delle professioni legali. — 12. La pletora degli avvocati in Italia e le sue cause. — 13. I capisaldi della proposta di riforma presentata dalla Commissione ministeriale 21 ottobre 1919. — 14. Conclusione.

1. — La commozione colla quale salgo oggi la cattedra di diritto giudiziario in questa Università ricca di gloriose tradizioni, non deriva soltanto dalla letizia che provo nell'imprendere il mio insegnamento in una delle più colte e più gentili Città toscane, della quale per vincoli familiari già mi sento figlio affezionato, nè dalla gratitudine per i colle-

---

(*) [Prolusione al corso ufficiale di Procedura civile e ordinamento giudiziario, tenuta il 16 gennaio 1920 nell'Università di Siena. Pubblicata in « Studi Senesi » (Siena), vol. 35, fasc. 3°-4°, 1920, pp. 165-229; ristampata in *Studi*, I, pp. 295-350. Tradotta in lingua spagnola da Felipe DE J. TENA in « Revista general de derecho y jurisprudencia » (México), 1933, pp. 321-382]. [*Bibliografia*, *n.* 56].

ghi illustri che colla consueta cordialità senese hanno voluto accogliere in mezzo a loro me, ultimo per età e per valore; ma anche la mia commozione deriva dal pensare che prima di me su questa cattedra salì all'inizio della sua luminosa ascesa accademica e forense il mio indimenticabile Maestro Carlo Lessona, il cui cammino mosse di qui ventitrè anni or sono, e tanto in alto lo portò prima che la morte lo fermasse innanzi tempo nella piena maturità del suo grande intelletto.

La cattedra tenuta un tempo da Carlo Lessona è una eredità preziosa; ma è anche una paurosa eredità, che fa tremare il cuore di sgomento a chi sappia comprendere la grandezza del predecessore e presentire quale continua umiliazione sarebbe, per il successore non degno di lui, la luce di quell'esempio. E tanto più il cuore trema a me, che nel grande Estinto non solo ammiravo lo scienziato dalla mente alacre e vasta, dalla incisiva e pronta virtù sintetica, ma sopra tutto amavo il Maestro che sapeva trasfondere nei suoi scolari la febbre santa del lavoro e la fervida convinzione della nobiltà e della utilità dei nostri studî.

Da molti amici della scuola ho udito lamentare che di questa santa febbre si sia da noi perduto il segreto; ed è forza riconoscere che questo lamento è fondato soprattutto per le Facoltà di legge, dove ormai è raro trovare lo studente che si dedichi alle scienze giuridiche con vero amore di vocazione, che abbia fede nello studio da lui prescelto, e che, memore della grande eredità di sapienza e sopra tutto di coscienza giuridica trasmessaci dai nostri padri romani, senta tutta la solennità e tutta la importanza sociale della funzione di giurista, che, egli uscito dalla scuola, sarà chiamato domani a compiere nella vita.

Carlo Lessona — e questa era la sua forza più pura e più viva — *credeva* nella bellezza e nella nobiltà dello studio giuridico: i libri da Lui lasciati diranno anche a chi non ebbe la fortuna di conoscerlo personalmente quanta fu e quanto originale la sua dottrina; ma nessuno, che non abbia udito le sue lezioni o la sua conversazione vivida e geniale, saprà con quanta potenza di suggestione egli sapeva trasmettere nei suoi ascoltatori l'ardore per questi nostri studî che tanti chiamano aridi e freddi, la convinzione del valore umano e sociale di tutte le professioni legali, che nella opinione dei più si riducono a un triste giuoco di tortuosi cavilli. Ugualmente padrone della cattedra e del foro, egli era veramente il giureconsulto completo, di tipo schiettamente latino; e come nelle lezioni non era mai nebuloso e cattedratico, e sempre riusciva, perfino attraverso le citazioni dei testi processuali, a far intendere la dinamica del diritto vivo che si muove nella concreta realtà, così dinanzi ai giudici non era mai il causidico gretto che dimentica i principî per servire alle esigenze del caso pratico, e nella sua parola

si sentiva sempre il sacerdote del diritto, che, pur servendo all'interesse del suo patrocinato, sopra tutto si preoccupava di servire con pura coscienza alla giustizia.

Nessun altro nome più alto e più degno di quello di CARLO LESSONA io avrei potuto, iniziando oggi le mie lezioni, ricordare a voi, o giovani, dei quali vorrò d'ora innanzi essere, più che insegnante, consigliere e compagno di lavoro: nel nome del mio Maestro, il quale contemperò in sè, come accade sì raramente, le virtù di scienziato insigne con quelle di avvocato principe, io tenterò di farvi comprendere quanto la professione forense, alla quale molti di voi si dedicheranno, sia socialmente nobile e utile, purchè coloro che vi si accingono misurino fin da principio tutta la gravità dei doveri ch'essa impone a chi voglia servirla senza tradirla.

Agevolmente, o giovani, dalle molte e autorevoli voci che da ogni parte invocano una radicale riforma, vi sarà dato apprendere che le leggi giudiziarie civili oggi vigenti da noi sono tra le più antiquate e disadatte d'Europa, e in tutto indegne di un popolo maturo quale noi siamo; ma non con altrettanta frequenza vi si dirà — e su questo punto desidero oggi intrattenervi io — che inutile sarebbe qualunque riforma del processo civile, la quale non fosse accompagnata da un miglioramento delle leggi sull'avvocatura: e che invano si pretenderà dal giudice qualche cosa di più e di meglio di quello che finora ci ha dato, se non gli porremo a lato un professionista legale che gli apparisca come un suo collaboratore sincero e non come un abile manipolatore di cabale atte a intorbidare la verità e ad impedir che giustizia sia fatta. Si riformi il processo, si dia un assestamento nuovo agli organi giudiziarî; ma si ricordi anzitutto che, come un ordine di colti e onesti avvocati può riuscire a render tollerabile in pratica la più antiquata e la più formalistica tra le procedure, allo stesso modo la più perfetta legge processuale può esser corrotta e resa inservibile quando sia lasciata in mano a una genìa di causidici senza scrupoli e senza scienza.

2. — Non si può dire in verità che nella pubblica opinione la figura dell'avvocato sia circondata da molta simpatia: poichè colle contumelie che in prosa e in rima sono state scagliate contro gli avvocati da che mondo è mondo, si potrebbe comporre una copiosa antologia, in cui sarebbero largamente rappresentate le letterature di tutti i tempi e di tutti i paesi (1). Bisogna però riconoscere che in questo

---

(1) Cfr. PERTILE, *Storia del dir. it.* 2ª Ed. Vol. VI, Parte 1ª, pagg. 287-288; LESSONA, *I doveri sociali del diritto giudiziario civile* (Torino 1897) n. 15, e gli Autori ivi citati; ZANARDELLI, *L'Avvocatura* (Firenze 1879), Discorso I, *I meriti dell'avvocatura*, pag. 23 e segg. Cfr. anche WEISSLER, *Geschichte der Rechts-*

imperversare di epiteti ingiuriosi, l'avvocato è spesso la vittima di colpe non sue; la satira popolare, mordace ma semplicistica, ha sempre bisogno di far risalire la responsabilità dei fenomeni sociali, derivanti da remote cause collettive, a una determinata persona o una determinata classe di persone: talchè per il popolo, se i giudici sono inesperti o corruttibili, la colpa è degli avvocati; se le tasse giudiziarie sono alte e vessatorie, la colpa è degli avvocati; se le formalità processuali sono piene di complicazioni e di tranelli, la colpa è ancora e sempre degli avvocati. Il professionista legale è dunque, nella mente dei profani, quasi il genio malefico del mondo giudiziario, dal quale derivano tutte le corruzioni e tutti gli inconvenienti di questo: e sulla bocca del popolo toscano corre usualmente una frase colla quale, per raccontare che alcuno è sul punto di finire i suoi denari attraverso lunghe vicende giudiziarie, si dice semplicemente che il poveretto « è caduto nelle mani degli avvocati », colla stessa intonazione funebre con cui si narrerebbe che alcuno è caduto prigioniero di una tribù di antropofagi.

Ma questa ormai antica prevenzione contro il professionista legale, del quale si ripete il tradizionale « *advocatus sed non latro res miranda populo* », meriterebbe di essere considerata come un innocuo luogo comune, da mettersi a pari coi frizzi di cui la satira di tutti i tempi ha bersagliato anche la professione medica, se ripetutamente — e con più frequenza in questi ultimi decennî — all'ostilità contro l'avvocatura non si fossero associati pensatori e studiosi, con intento ben diverso da quello di fare della caricatura a buon mercato. Non tenterò neppure di passare in rassegna le argomentazioni su cui si basano questi attacchi dottrinarî contro la utilità sociale della professione legale; basti accennare qui che, mentre alcune critiche si appoggiano unicamente a ragioni di tecnica giudiziaria — in quanto si pensa, da BENTHAM (2) a qualche recente processualista tedesco (3), che l'avvocato posto tra il giudice e la parte sia un intermediario ingombrante che potrebbe esser tolto con vantaggio della celerità dei processi e della giustizia della sentenza —, altre, che partono da un punto di vista economico-sociale, condannano addirittura tutto il fenomeno giudiziario nel suo complesso, in quanto affermano che il diritto nell'attuale sua forma coattiva e i tribunali quali oggi li abbiamo non sono altro che naturali prodotti dell'odierna economia capitalistica, destinati a cadere quando l'assetto

---

anwaltschaft (Leipzig, 1905) cap. 30; e CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, n. V (in *Nuovi Saggi*, pag. 107).

(2) *De l'organisation judiciaire* (Ed. Bruxelles, 1840) cap. XXI, pag. 140 e segg.; cfr. LESSONA, *Doveri sociali*, pag. 39.

(3) Si cfr. per ultimo le osservazioni di WACH, *Grundfragen*, pagine 46-48.

economico si trasformerà in senso socialista: onde, mentre oggi gli avvocati e i giudici non sarebbero che strumenti improduttivi della usurpazione capitalistica (4), nella società di domani non vi sarà bisogno nè degli uni nè degli altri, perchè, abolita la proprietà privata, primo germe di tutti i conflitti di interessi, spariranno le liti e con esse la necessità di organi addetti a dirimerle, tanto più che, nel nuovo ordinamento sociale, le leggi saranno ridotte al minimo indispensabile e alla massima semplicità, sì che tutti i cittadini le potranno conoscere da sè senza bisogno di consulenti specializzati (5).

Non voglio discutere la fondatezza di queste critiche troppo severe e di queste ricostruzioni troppo... indulgenti; anche perchè mi sembra che la condanna dell'avvocatura, fatta da un punto di vista non strettamente giudiziario, ma economico-sociale, parta da premesse non altrettanto positive quanto ottimistiche, alle quali si potrebbe, per esempio, obiettare che, per ammettere da oggi a domani la possibilità di un ordinamento sociale senza avvocati perchè senza liti, bisognerebbe prima dimostrare da una parte che il fenomeno della litigiosità, parallelo a quello della delinquenza, sia prodotto da cause esclusivamente economiche (6), e dall'altra che proprio nel campo del tecnicismo giuridico

---

(4) Loria, *Le basi economiche della costituzione sociale* (4ª edizione), pag. 36 e 141; cfr. anche Lessona, *Doveri sociali del diritto giudiziario civile*, pagina 3.

(5) E' molto interessante (non dico convincente!) un articolo su *La legislazione comunista* contenuto nella rivista torinese *L'Ordine nuovo* del 1° novembre 1919, da cui si desume quali sono le idee dei teorici del comunismo sulla legislazione e sull'ordinamento giudiziario dell'avvenire. Il pregio fondamentale della legislazione comunista sarà, secondo lo scrittore che si cela sotto uno pseudonimo ma che confessa di essere un avvocato, la *semplificazione* delle leggi, che si otterrà coll'abrogare d'un colpo in massa tutte le leggi dello Stato cosiddetto « borghese », e col ricominciare da principio a emanare « poche leggi, semplici e chiare »; queste leggi, data la loro semplicità e la loro chiarezza, potranno essere senza fatica conosciute ed apprese da tutti i cittadini, onde tale semplificazione « che renderà possibile ad ogni cittadino di orientarsi nel campo legale senza bisogno di avvocati », avrà come conseguenza inevitabile la « abolizione degli avvocati », i quali oggi « rendono oscure e contorte le leggi, per potere speculare sull'equivoco e rendersi indispensabili ». Tuttavia, poichè lo scrittore così... ottimista ammette che anche nello Stato dell'avvenire si potrà sentire qualche volta il bisogno di « persone competenti » che spieghino le leggi ai lavoratori, egli prevede che la funzione dell'avvocato, ridotta ai minimi termini « sarà trasformata da libera professione individualista in pubblica funzione comunista ». Cfr. oltre, la nota 66.

(6) Sul fenomeno della litigiosità, cfr. Lessona, *Doveri sociali* cit., n. 4; Ferroglio, *Litigiosità e criminalità* (in *La Riforma sociale* Anno III. Vol. V., pag. 744); Perla, *Sul movimento della litigiosità in Italia nel sessennio* 1903-1908 (in *Atti della Comm. di Statistica e Legislazione*. Relazioni e verbali dic. 1910,

debba essere smentita la costante tendenza della vita organica e sociale, che va dal semplice al complesso e non viceversa.

Ad ogni modo è interessante notare che questa ostilità popolare e dottrinaria contro i professionisti legali non ha mancato di lasciare

---

Roma, 1912, pag. 571 e seguenti); BENINI, *La litigiosità nei diversi compartimenti italiani in materia di successioni, donazioni e contratti di matrimonio* (in *Atti* succitati, febbraio-marzo 1915, Roma 1916, pag. 135 e segg.; cfr. anche in *Studî giuridici in onore di* V. SIMONCELLI, pag. 449 e segg.). Quando si parla della litigiosità come fenomeno sociale si intende di solito esprimere con questa parola la somma oggettiva delle controversie civili che in un dato periodo sono state proposte dinanzi alle autorità giudiziarie di un determinato popolo; senonchè questo è un modo inesatto e grossolano di esprimersi, poichè, allo stesso modo che i reati sono gli indici della delinquenza, così le liti sono le manifestazioni della litigiosità, ma *non sono la litigiosità*. Dai rilievi statistici, i quali dimostrano che le liti iniziate in un determinato periodo di tempo in diverse regioni d'Italia raggiungono, messe in rapporto colla popolazione, una percentuale ben diversa da regione a regione, e che questa diversità si mantiene abbastanza costante di anno in anno, si può dedurre che il sorgere delle liti non deriva soltanto da cause occasionali limitate ai singoli rapporti, ma è anche il prodotto di un fattore collettivo che varia da regione a regione, e che consiste nella maggiore o minore *tendenza al litigio* propria di una determinata popolazione. Questa tendenza collettiva al litigio è appunto, in senso più esatto, la *litigiosità*. Senonchè, se si volesse approfondire un po' di più la natura e le cause di questa tendenza al litigio, ci accorgeremmo che sotto il fenomeno della litigiosità, definito così in modo generico, si fanno rientrare dei fenomeni che, da un punto di vista soggettivo, sono in realtà profondamente diversi tra loro. Dallo spirito fraudolento del temerario litigante, che specula sulle liti colla coscienza del proprio torto, al « sentimento del diritto » del cittadino onesto, che ricorre al giudice convinto della bontà delle sue ragioni, passa tutta una serie di gradazioni psicologiche, che è impossibile fissare nei dati statistici ma che devono esser tenute presenti da chi voglia intendere quanto sia complesso il fenomeno della litigiosità. E' indubbio, infatti, che la litigiosità del litigante temerario è un fenomeno socialmente patologico, molto vicino alla delinquenza; come è indubbio che il « sentimento del diritto », sul quale JHERING ha scritto pagine così profonde (*La lotta per il diritto*, trad. MARIANO, Milano 1875) è una virtù tanto più sviluppata nei popoli quanto essi sono più civili e più moralmente sani. Ma tra questi due estremi corre una larga zona intermedia in cui le liti sorgono perchè da tutt'e due le parti vi è l'opinione di aver ragione: e questa opinione, che talvolta deriva da grossolana ignoranza dei contendenti o anche da quell'accecamento nel quale spesso degenera il sentimento della propria personalità, è in molti altri casi l'effetto della oscurità delle leggi o della complicazione del rapporto giuridico, la quale fa sì che ambedue i litiganti, in buona fede e con spirito perfettamente sereno, credano di avere il diritto dalla propria parte.

Da queste osservazioni si può arguire quanto sia difficile dare una soddisfacente interpretazione ai numeri che la statistica ci fornisce sul movimento della litigiosità. Bisognerebbe infatti, per farsi un'idea esatta sulla rilevanza del fenomeno, conoscere con esattezza il movimento del traffico giuridico, per stabilire nelle diverse regioni una proporzione tra i rapporti litigiosi e i rapporti giuridici

traccia, sia pure in breve cancellata, in qualche ordinamento positivo, e specialmente durante i periodi di rivoluzione o di transizione più o meno simili a quello che noi viviamo oggidì: la Francia del 1790, credendo che il miglior mezzo per rendere facile e pronta la giustizia fosse quello di consentire ai privati la più ampia facoltà di difendersi da sè dinanzi ai tribunali, abolì gli avvocati come ordine e come titolo, ma non potè abolire la loro funzione, e dovè poi richiamarli, se volle liberare le aule giudiziarie da una folla di patrocinatori senza cultura e senza moralità, che nel frattempo avevano preso il posto degli antichi

---

che nascono, vivono e si esauriscono fisiologicamente senza dar luogo a lite: e anche quando questo fosse possibile, bisognerebbe poter classificare le liti in varî gruppi secondo il loro vario movente psicologico, giacchè di vera e propria litigiosità in senso stretto si può parlare soltanto per quelle liti che sorgono perchè, da una parte o dall'altra, vi è la malafede, o la grossolana ignoranza, o quel senso di esagerato amor proprio che ritiene ogni transazione come una diminuzione della propria dignità. Da una parte o dall'altra, ho detto: poichè è una manifestazione di litigiosità non solo quella dell'attore che inizia una lite, ma anche quella del convenuto, la cui condotta antigiuridica costringe l'attore a portare le sue ragioni dinanzi al giudice; è pertanto erroneo ritenere, come pure qualcuno fa (Cao, *Per la riforma del proc. civile*, pag. 84), che un indice di bassa litigiosità sia l'alto numero delle sentenze che accolgono le domande dell'attore, perchè ogni sentenza che dichiara giusta la pretesa dell'attore viene contemporaneamente a dichiarare ingiusta la resistenza del convenuto a questa pretesa, e indica quindi che lo spirito litigioso, se non è dalla parte dell'attore, è dalla parte del convenuto: un indice di bassa litigiosità, potrebbe essere, se mai, il costante bilanciarsi del numero delle sentenze che accolgono la domanda dell'attore col numero delle sentenze che la respingono, poichè da ciò sarebbe lecito arguire che a base di ogni litigio sta una questione giuridica veramente incerta e difficile a risolversi, e una uguale probabilità di aver ragione per l'attore e per il convenuto. Ciò premesso, si può ritenere che il fenomeno della litigiosità abbia origine da cause morali più che da cause economiche. Ciò appar confermato anche dai dati statistici relativi alla distribuzione regionale della litigiosità in Italia: infatti, se in linea generale vediamo che la litigiosità, come la delinquenza (cfr. Ferroglio, scritto cit., pag. 758, cap. VI, lett. *e;* Virgilii, *La criminalità italiana secondo le ultime statistiche penali e carcerarie* (Estr. dalla *Scuola Positiva* 1911, n. 9) n. 7; Id. *Di alcuni aspetti della criminalità italiana secondo le ultime statistiche* (Estr. dalla *Scuola Positiva* 1915, n. 2) n. 10) va aumentando da nord a sud in proporzione inversa della ricchezza che va aumentando da sud a nord (cfr. Perla, s. c. p. 749-759; Benini, s. c. p. 151-179), il fattore economico non basta a spiegare perchè in alcune regioni settentrionali, per esempio il Piemonte, la litigiosità appaia molto più alta di quella propria ad alcune regioni centrali, per esempio la Toscana o l'Umbria, nelle quali la ricchezza è molto più bassa che nelle prime; come non basta a spiegare perchè la Liguria, che è forse la regione più ricca d'Italia, rappresenti nell'Italia settentrionale e media un'oasi di alta litigiosità e delinquenza in mezzo a regioni in cui la litigiosità e la delinquenza si mantengono a un livello assai basso, quantunque la ricchezza sia in esse notevolmente inferiore a quella della Liguria. La verità è che la litigiosità di una determinata

professionisti legali (7); la stessa ostilità popolare contro l'avvocatura ricompare in Francia nel 1870, quando si pone come caposaldo del programma riformatore il motto: « *Plus d'avocats* » (8). E anche più interessanti, dal punto di vista sociologico, sono i provvedimenti radicali presi in materia giudiziaria dai governi massimalisti attualmente in vigore in Russia e da poco cessati in Ungheria, i quali, se non ci ingannano le scarse e imprecise notizie che finora abbiamo potuto raccogliere su questi esperimenti di Stato comunista, hanno addirittura tentato di abolire, insieme cogli avvocati, anche i giudici togati, e perfino — per tagliare il male dalle radici — le facoltà universitarie di giurisprudenza! (9).

---

popolazione sta in stretta relazione col *carattere* di questa, che è il prodotto di fattori diversi (stato economico, clima, istruzione, educazione etc.): a coloro che, considerando la litigiosità come un fenomeno di origine prettamente economica, pensano che la litigiosità diminuisca col benessere, poichè il ricco, non essendo assillato dal bisogno, è più proclive a transigere, si potrebbe obiettare che al contrario, dal punto di vista economico, la litigiosità dovrebbe diminuire col diminuir della ricchezza, perchè il povero non ha denari da sprecare in spese giudiziarie e preferisce realizzare subito i suoi crediti, anche se falcidiati da una transazione, all'attender l'esito di una lunga procedura; al di sopra dello stato economico, interviene invece in maniera decisiva anche nella litigiosità l'elemento etnico: e anche supponendo che domani un ordinamento comunista ponesse in condizioni di assoluta uguaglianza economica tutti i cittadini d'Italia, non per questo sarebbe cancellata la diversità di tendenza al litigio che passa, ad esempio, tra l'alpigiano mite e taciturno, e il loquace e fervido meridionale!

(7) L'Assemblea Costituente, mossa dal suo spirito di diffidenza contro ogni forma di corporazione privilegiata, sciolse l'ordine degli avvocati, e volle anche, con un sistema che rifiorisce in tutti i periodi rivoluzionarî, dare il bando alla stessa parola di *avocat*. (Decreto 2-11 settembre 1790, art. 10: « *Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leur fonctions* »). Il diritto dei litiganti di farsi difendere da un patrocinatore non fu limitato; anzi, poichè si pensava che la scelta del patrocinatore riguardasse esclusivamente l'interesse privato, si consentì alle parti, che non volessero difendersi da sè stesse, di farsi difendere da qualsiasi cittadino di loro fiducia, anche se sprovvisto della più elementare cultura giuridica. Gli avvocati dell'*ancien regime* riapparvero dinanzi ai tribunali di Francia nel 1792; ma l'ordine fu ricostituito solamente il 14 dicembre 1810 da Napoleone. Cfr. GARSONNET, *Traité*, I, § 260-261; SELIGMAN, *La justice en France pendant la Révolution*, pagg. 298-318; 379-382; e in *La question des avocats* (in *Revue pol. et parl.*, XII, 1897, pag. 315 e segg.). Sulla ostilità di Napoleone contro gli avvocati, cfr. ZANARDELLI, Discorso cit. pag. 30. Vicende all'incirca identiche ebbe a soffrire durante la Rivoluzione francese la classe dei procuratori (*avoués*): cfr. GARSONNET, *Traité*, I, § 215.

(8) Cfr. DONATI, *Gli avvocati* (Conferenza. Firenze 1913, pag. 15); e SELIGMAN, *La question des avocats*, pag. 310.

(9) Sull'Ungheria, quantunque abbia tentato, dopo la caduta del governo massimalista, di raccoglier notizie presso avvocati e magistrati ungheresi, non son

D'altra parte, se la ostilità delle classi popolari contro l'avvocatura ha campo di esplodere specialmente in occasione dei grandi rivolgimenti, non si deve trascurare che di essa qualche indizio si può tro-

---

riuscito a sapere finora più di quanto appresi da una corrispondenza di Francesco Bianco da Budapest, pubblicata su *La Tribuna* del 23 Settembre 1919, nella quale era detto che dal governo di Bela Kun era stato « disciolto e distrutto tutto ciò che aveva carattere di legame o di appoggio verso la società borghese ed il mondo capitalistico; come gli avvocati, i giudici, i magistrati, i notai, le università di diritto, assegnate subito a scuole elementari per il popolo ».

Sulla Russia, possiamo ora avere notizie meno imprecise dal libro del LABRY, *Une législation comuniste* (Paris 1920) che riferisce oggettivamente e senza commenti, in sunto o anche in traduzione del testo integrale, le più importanti disposizioni legislative emesse dalla Repubblica russa fino alla fine del 1918. Da questa raccolta, nella quale le leggi sono raggruppate per materie, si apprende che tutti i tribunali penali, civili e commerciali, del regime borghese sono stati aboliti nel 1917 (ivi, pag. 500) e sostituiti con dei tribunali « rivoluzionarî » o « popolari » nominati elettivamente, e composti in gran parte di lavoratori manuali. Mentre nella raccolta del LABRY si trovano numerosi decreti relativi allo ordinamento dei tribunali penali e alla procedura molto spicciativa seguita dinanzi ad essi (Decreti 29 marzo 1918, 23 novembre 1918, etc.; ivi, pagg. 500-510), non è riportata nessuna disposizione relativa ai tribunali civili: la esistenza di essi anche sotto il regime massimalista è però accertata da una quantità di disposizioni che, regolando varî rami del diritto sostanziale (ereditario, familiare, matrimoniale etc.), attribuiscono funzioni di giurisdizione contenziosa e volontaria ai « tribunali popolari locali » che sono indubbiamente gli organi giudiziarî civili di prima istanza, al di sopra dei quali stanno i « tribunali popolari provinciali »; specialmente interessante, per trovarvi traccie della nuova organizzazione giudiziaria, è il Decreto sulla soppressione delle eredità del 27 aprile 1918 e le istruzioni per la sua applicazione (art. 1, 3, 23-27; ivi, pagg. 45-52), e il Regolamento sulle sezioni notarili, del 16 settembre 1918 (art. 64, 70, 75, etc.; ivi, pagg. 511-529). Al vertice di questa gerarchia di tribunali popolari sta una Sezione di Cassazione, che risiede presso il Comitato Centrale esecutivo dei Consigli (D. 11 giugno 1918; ivi, pag. 501).

Non esiste nella Raccolta nessuna disposizione che espressamente abolisca l'avvocatura; ma questa abolizione è implicita in altre disposizioni, come quelle relative ai lavori manuali obbligatorî, ai quali sono tenuti « gli *antichi* avvocati, procuratori e ogni altra classe di patrocinatori legali, notari etc. ». (Decr. 8 ottobre 1918: ivi, pag. 65) e ai libretti di lavoro, che devono essere distribuiti «... a tutte le persone *senza professione determinata*, quali: ex ufficiali, allievi di scuole militari, *antichi avvocati* e altre persone di categorie analoghe (!) » (Decr. 10 ottobre 1918: ivi, pag. 58). Non pare che le Università siano state toccate neppure nelle facoltà di legge: anzi, con Decr. 25 gennaio 1919 (ivi, pag. 532) sono create sei Università nuove, tra cui una, a Yaroslaf, dedicata alle discipline giuridiche: i professori universitarî, che in alcuni decreti sulla ripartizione delle professioni in categorie per l'approvvigionamento, appaiono posti nell'ultime categorie (Decr. 4 luglio 1918: ivi, pag. 425; Decr. 10 novembre 1918, ivi, pagina 433), sono invece promossi alla prima categoria dal Decr. 27 ottobre 1918 (ivi, pag. 532) che concede loro di mangiare quanto i lavoratori manuali.

vare già anche nella legislazione oggi vigente in Italia: vi sono nella nostra legislazione civile dei casi, in cui essendo chiamato il giudice a comporre un conflitto sorto nell'ambito dei rapporti familiari, si fa obbligo alle parti di intervenire personalmente con esclusione assoluta di professionisti legali (art. 67 Cod. civ.; 807 Cod. proc. civ.), perchè il legislatore ha previsto che l'intervento di questi avrebbe allontanato anzichè favorito la possibilità di una sollecita conciliazione, ed ha ritenuto saggio l'escluderli « *comme on ôte le bois d'un feu qu'on veut eteindre* » (10). Allo stesso pensiero si è inspirata la legge 15 giugno 1893 sul probivirato industriale (art. 32), quando ha stabilito che dinanzi alla giuria dei probiviri, destinata a definire le controversie che per l'esercizio delle industrie sorgono tra gli intraprenditori e gli operai, le parti debbono comparire personalmente con esclusione dei professionisti legali: in nessuna altra legge meglio che in questa, il cui contenuto ha carattere schiettamente sociale, può cogliersi evidente la diffidenza che le classi operaie provano contro l'avvocatura (11); e forse causa non ultima di quel pernicioso moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali, al quale le eccezionali circostanze prodotte dalla guerra hanno dato sì potente incremento, è stata l'illusione di sottrarre in questo modo certi gruppi di controversie, per le quali una pronta decisione era più urgentemente richiesta, non solo ai lenti e costosi ingranaggi della giurisdizione ordinaria, ma anche al predominio professionale di una classe che la pubblica opinione non ritiene adatta ad accelerare il corso della giustizia (12).

3. — Ho accennato finora a qualcuno degli indizî da cui si desume

---

(10) Parole di VOLTAIRE, riferite da LESSONA, *Doveri sociali*, pag. 16.

(11) Cfr. sulla esclusione dei professionisti legali dinanzi ai probiviri, LESSONA, *Doveri sociali*, pag. 39 e seguenti; REDENTI, *Massimario della giurisprudenza dei Probiviri* (Roma, 1906) pag. 52; CHIOVENDA, *Le riforme processuali*, cit. n. IV. Il disegno COCCU ORTU 13 marzo 1908, n. 965 il quale istituiva una giurisdizione speciale per le controversie in materia di infortuni, veniva di fatto se non di diritto a escludere l'intervento dei professionisti legali dinanzi a questa nuova magistratura (cfr. CARNELUTTI, in *Riv. dir. comm.* 1908, I, pag. 232 e segg.); esclusi per legge sono poi i professionisti legali dinanzi alle commissioni arbitrali per gli infortuni sul lavoro dell'agricoltura (D. L. 23 agosto 1917, n. 1450, art. 14; Reg. 21 novembre 1918, n. 1889, art. 123 e segg.), dinanzi alle quali gli infortunati possono comparire soltanto personalmente o per mezzo degli istituti di patronato e di assistenza (art. 138-139 Reg.; cfr. CARNELUTTI, in *Riv. dir. comm.*, 1918, I, pag. 35).

(12) Sul fenomeno delle giurisdizioni speciali, cfr. per ultimo GIANNATTASIO, *Il tribunale delle acque pubbliche e il moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali* (in *Riv. dir. pubbl.* 1917, I, 241). Un freno al moltiplicarsi di queste giurisdizioni è posto dall'art. 16 del disegno di legge MORTARA, di cui nel testo, n. 3.

qual'è oggi lo stato d'animo delle classi popolari contro i professionisti legali. E poiché, in chi ha la coscienza della profonda utilità sociale della sua professione, non può non esser motivo di amarezza il sentire che questa è sempre più circondata dalla disistima della pubblica opinione, così potrebbe qualcuno domandarsi se questa ostilità, da cui oggi l'avvocatura è avversata, sia diretta a condannarla come funzione nella sua essenza e nella sua ragion d'essere, o non sia piuttosto la necessaria reazione contro le sue degenerazioni ed i suoi abusi, rimossi i quali sia sperabile che essa possa a poco a poco risollevarsi dal discredito in cui oggi è caduta.

Penso che questa seconda spiegazione risponda, meglio della prima, alla verità: e che il buon senso popolare, quando nel suo unilaterale semplicismo fa risalire a colpe degli avvocati tutti i difetti della macchina giudiziaria, non a caso faccia carico ai professionisti forensi, che per la loro esperienza tecnica dovrebbero più di ogni altra classe sociale essere in grado di avvertire le manchevolezze della legislazione e di creare nell'opinione pubblica energici movimenti per la sua riforma, di aver tollerato per un sessantennio di vita nazionale leggi giudiziarie assolutamente inadeguate ai tempi, e di avere nascosto sotto la congiura del silenzio quei difetti delle medesime, che i causidici di mala fede hanno potuto sfruttare a loro personale vantaggio.

E' noto che nella nostra Camera elettiva (come del resto da che mondo è mondo è sempre avvenuto in tutti i paesi a regime democratico, dove i principi del foro per naturale affinità di studî e di attitudini, hanno costantemente primeggiato anche nell'arrengo politico) (13) gli avvocati hanno sempre formato la maggioranza assoluta degli eletti: perfino nella Camera attuale, che pure dal nuovo sistema elettorale ha visto così rinnovata la sua fisionomia, i professionisti legali superano il numero di duecento, lasciandosi dietro a grande distanza le rappresentanze di qualunque altra professione o mestiere. Questa prevalenza politica della classe forense, che può essere considerata come una degenerazione morbosa da chi vorrebbe che gli istituti parlamentari fossero la espressione armonica e proporzionata degli interessi di tutte le classi, sembra che almeno un beneficio avrebbe dovuto portar con sè già da gran tempo: quello di aver richiamato l'attenzione dei nostri organi legislativi sulla gravità e sull'urgenza di tanti problemi giudiziarî ancora insoluti, e di aver procurato ai medesimi la soluzione più perfetta e più sollecita possibile, qual'era lecito sperarla da tanti valentuomini forniti di esperienza professionale e di competenza specifica su

---

(13) Cfr. ZANARDELLI, *I meriti dell'avvocatura* cit. pag. 49 e seguenti. In senso contrario, però, CICCOTTI (ETTORE), *Cause ed effetti*, Torino, 1889, pag. 23.

quegli argomenti. Invece, dopo cinquant'anni, il nostro processo civile continua ad essere quello che purtroppo appare da molti decennî: un povero vecchio amese arrugginito, del quale vien fatto di vergognarsi un po' oggi, quando qualche professionista legale delle terre redente ci esalta la snellezza e la celerità del processo austriaco; e quali siano tuttora le condizioni della magistratura e dell'ordinamento giudiziario, è dato apprenderlo, meglio che dalla mia modesta parola, dalla coraggiosa relazione che il Ministro MORTARA ha premesso al suo disegno di riforma giudiziaria, presentato, il 16 dello scorso dicembre, alla Camera dei Deputati (14).

Questa condizione di cose può essere motivo di dolorosa meraviglia: può sembrare infatti inesplicabile che da una Camera composta in maggioranza di avvocati siano stati finora negletti o mal risoluti proprio quei problemi dei quali gli avvocati dovrebbero avere più viva coscienza e più sicura conoscenza, ed alla cui pronta e coraggiosa soluzione dovrebbero sentire impegnata la loro competenza di specialisti. Ma di questo fenomeno che può parere strano non mancano le spiegazioni: e i più severi vi diranno che proprio la prevalenza parlamentare dei professionisti legali ha voluto che in materia di riforma giudiziaria si facesse poco e male, perchè il fare più e meglio avrebbe danneggiato appunto quegli interessi professionali di cui gli avvocati erano gli esponenti (15); e i più miti vi diranno che, oggi come ieri, in Italia come in Francia, i pratici, attaccati fin dall'inizio del loro esercizio professionale alle vecchie leggi su cui hanno fatto il loro tirocinio, hanno provato un sacro terrore delle riforme che avrebbero loro imposto la fatica di studiare e assimilare leggi e metodi nuovi, talchè tutti i tentativi di riforme giudiziare radicali ed audaci hanno trovato come primo ostacolo la resistenza passiva dei professionisti legali, e quelle che sono riuscite a giungere in porto, vi sono giunte non attraverso la loro fervida collaborazione, ma per la ostinata volontà di qualche studioso o di qualche statista isolato, che ha voluto essere più forte della tradizione conservatrice (16).

---

(14) *Atti Parlamentari - Camera dei Dep.*; Legisl. XXV, Sessione 1919, Documenti, n. 92.

(15) BENTHAM, *Org. jud.*, cit. pagg. 150-151; MORTARA, *Comm.* I, pagina 85, nota 1.

(16) Il Prof. LESSONA, nella bellissima prolusione su *L'indirizzo scientifico della procedura civile*, tenuta in Siena nell'anno 1897, quand'Egli salì la cattedra di procedura civile di questa Università, osservava: « Quanto ai professionisti legali, il loro interesse li spinge a mantenere lo *statu quo*, a perseverare nella via sempre battuta, via che quasi tutti hanno imparato a percorrere a furia di rifare ciò che hanno visto fatto dagli altri. Di più le riforme processuali sarebbero per essi cagione di danni, ove la procedura s'informasse a regole seriamente

Certo è, qualunque sia il motivo di questo fenomeno, che, per chi ami la Patria di profondo amore e amaramente si dolga quando si avvede che non tutti i suoi ordinamenti sono pari alla sua grandezza, nessuna pagina della nostra storia parlamentare sembra più triste di quella in cui è scritta la lunga serie dei disegni di riforma giudiziaria, che dal giorno del nostro risorgimento nazionale sono stati discussi e senza conclusione sepolti dal Parlamento. Specialmente per ciò che riguarda la riforma delle circoscrizioni giudiziarie e la unificazione delle Corti di cassazione in materia civile, su cui sono stati inutilmente presentati più di venti disegni di legge, la storia è tanto più vergognosa quanto più monotona (17): voi apprenderete nel corso delle mie lezioni, o giovani, come la Corte di cassazione, questo istituto glorioso che la Francia rivoluzionaria creò per unificare in un organo centrale la dinamica del diritto allo stesso modo che la codificazione ne aveva unificato la statica, tragga ogni sua ragione d'essere dalla sua unicità nello Stato (18), e vi accorgerete allora come sia addirittura una mostruosità giudiziaria, una vivente *contradictio in adiecto* posta a base dell'amministrazione della giustizia, il sistema delle cinque Corti di cassazione regionali che l'Italia, unico Stato al mondo, ha finora tollerato, mentre gli stranieri guardano, tra ironici e meravigliati, questo strano « fenomeno vivente » che noi possediamo, questo interessantissimo e mai prima d'ora conosciuto « uomo con cinque teste » della vita giudiziaria italiana! (19).

E non crediate che siano mancati e manchino all'Italia gli uomini capaci di analizzare i difetti della nostra legislazione giudiziaria e processuale, e di suggerire ardite e insieme ponderate riforme, dalle quali anche gli ordinamenti stranieri assai più moderni e meno imperfetti del nostro potrebbero molto imparare: mentre vi parlo, aspetta la

---

dirette a rendere sicure e celeri le norme processuali, attualmente incerte e lente » (in « *Scritti minori* », I, pagg. 280-281). Cfr. già BARBACOVI, *Progetto d'un nuovo Codice giudiziario* (2.ª Ed., Trento, 1786) Vol. II. *Nuova annotazione al cap.* XXXIX, pag. 3.

(17) Cfr. il mio lavoro *La Cassazione civile* (Torino, 1920), Vol. I, n. 271.

(18) Cfr. *ibidem.* Vol. II, Capitolo III.

(19) Già ho avuto occasione di riferire, nella Prefazione al Vol. I della mia *Cassazione* (pag. IX) il fatto occorsomi in questa estate nell'Alto Adige, dove un ex magistrato austriaco, al quale spiegavo come funziona in Italia l'amministrazione della giustizia, commentò con una risata il nostro sistema delle Corti di cassazione regionali. Poco tempo dopo, parlando su quest'argomento col prof. Cammeo, seppi da lui che uguale successo... di ilarità ebbe la descrizione di questo sistema in un circolo di magistrati americani, ai quali egli, in un suo recente viaggio negli Stati Uniti, esponeva la struttura del nostro ordinamento giudiziario.

discussione dei deputati il già ricordato disegno MORTARA, il cui sollecito accoglimento dovrebbe essere invocato da tutti coloro che sinceramente desiderano veder risollevata dal suo presente decadimento l'amministrazione della giustizia; e aspetta d'altra parte di trasformarsi in disegno parlamentare quella *Proposta di riforma del procedimento civile*, presentata qualche mese fa dal Prof. GIUSEPPE CHIOVENDA alla Commissione per il dopo guerra (20), la quale, se fosse attuata, permetterebbe all'Italia di estendere anche alle terre redente la sua legislazione processuale nazionale, colla coscienza di dare a quelle popolazioni una legge certo non inferiore e forse superiore a quella austriaca, che oggi si è ritenuto conveniente lasciare in vigore su quelle terre nostre per evitare ai fratelli liberati l'amarezza dei paragoni e dei rimpianti (21).

Auguriamoci che a queste proposte di uomini insigni, che hanno dedicato tutto il loro intelletto e tutti i loro studî al bene del nostro Paese, arrida finalmente la fortuna parlamentare che esse meritano; ma quando leggiamo sui giornali che la prima conseguenza della presentazione del disegno MORTARA è stata la dichiarazione di sciopero a oltranza da parte degli avvocati di qualche Curia, gelosi per ragioni che è facile intendere della loro Cassazione regionale, allora siamo tratti anche contro voglia a intendere malinconicamente quali sono le osservazioni di fatto su cui il buon senso popolare si basa, quando nella sua satira addita agli avvocati come ai più pericolosi nemici della giustizia!

4. — Quanto ho detto finora per dimostrare che, se l'Italia non ha ancora un ordinamento giudiziario e una legislazione processuale quali dovrebbe averli, ciò deriva principalmente da mancanza di adeguata azione propulsiva degli ordini forensi in Parlamento, non è che una digressione preliminare di fronte a quello che ora sto per dirvi intorno al profondo influsso che la condotta dei professionisti legali può esercitare sulla applicazione pratica delle leggi giudiziarie in vigore. Non solamente, infatti, è vero che, la riforma giudiziaria sarebbe da lungo tempo un fatto compiuto ove gli avvocati avessero concordemente e sinceramente agito a favore di essa; ma è vero altresì che nessuna legge giudiziaria può essere applicata con frutto, se il giudice nell'esplicazione del suo ufficio non si trova coadiuvato da un ordine

---

(20) *Atti della Commissione per il dopo guerra*, Scz. VIII, Gruppo per gli studî processuali (Roma, 1919).

(21) Cfr. lo scritto *Problemi giudiziarî nella Venezia tridentina*, n. 8-9, in *Studi*, I, pag. 275 e segg.

di professionisti, nel quale la coscienza dei doveri che l'avvocato si assume nella condotta del processo civile sia nitida ed imperiosa.

Dissociamo per un momento, anche se questa dissociazione può sembrarvi ardita in Italia, l'avvocato dall'uomo politico; non giudichiamo quello che l'avvocato deputato ha fatto o avrebbe dovuto fare in Parlamento per dare nuove leggi al mondo giudiziario nel quale professionalmente egli vive; limitiamoci a considerare l'avvocato-professionista in quanto agisce nel processo, e guardiamo quali servigî la società si attende da lui quando mette in pratica dinanzi ai giudici le leggi processuali, buone o cattive, finora esistenti.

E' noto che la storia del processo civile, dai più remoti tempi fino alla fondamentale revisione di tutta la dogmatica processuale che anche in Italia la dottrina ha compiuto in questi ultimi decennî, appar di volta in volta dominata, così negli ordinamenti positivi come nelle teorie degli studiosi, da due opposte concezioni che si possono rispettivamente designare come concezione *privatistica* e concezione *pubblicistica* del processo civile (22).

La prima di queste due concezioni parte dal ritenere che scopo del processo civile sia unicamente la difesa dei diritti soggettivi dei privati. Come lo Stato lascia liberi i singoli consociati di agire a piacer loro per la soddisfazione dei proprî interessi nel campo del diritto privato, ugualmente lo Stato si mantiene estraneo ai conflitti di interessi che possano sorgere tra i singoli in questo campo, ed alla soluzione che possa essere data ai medesimi: solamente, poichè questi conflitti di interessi privati potrebbero talora acuirsi al punto da trarre i contendenti alla violenza, lo Stato, *ne cives ad arma veniant*, offre e impone ai contendenti, negli istituti giudiziarî, lo strumento per legalizzare la loro lotta; e, come in un vero duello per le armi, precise regole cavalleresche mirano a impedire che uno dei due duellanti si batta in condizioni di superiorità di fronte all'avversario, così in questo dibattito giudiziario lo Stato si interessa unicamente di dare ai litiganti un giudice imparziale e precise norme processuali, che garantiscono ad essi la possibilità di far valere, come meglio vogliono e possono, le loro opposte ragioni in condizioni di parità. Secondo questa concezione, il merito della lite lascia dunque del tutto indifferente lo Stato, il quale, vietando ai privati l'autodifesa e obbligandoli a sottoporre le loro controversie agli organi della giurisdizione civile, non vuol con questo diminuire il potere di disporre dei proprî diritti che ad essi

---

(22) Questa contrapposizione è ormai così nota, che sono inutili lunghe enumerazioni di Autori sull'argomento: cfr. per tutti CHIOVENDA, *Principii*, § 2; e *Le riforme processuali*, n. V; SCHMIDT, *Prozessrecht und Staatsrecht* (Karlsruhe, 1904); e la mia *Cassazione*, Vol. II, n. 6 e 50.

compete e tende soltanto ad assicurare il mantenimento della pacifica convivenza sociale; talchè il processo civile servirebbe così in modo immediato e diretto alla tutela dell'interesse privato, e solo in modo riflesso e mediato al sodisfacimento di quell'interesse che lo Stato ha a pacificare colla massima sollecitudine le liti insorte tra i consociati (23).

Di fronte a questa concezione tradizionale, la concezione che prevale modernamente, cioè quella *pubblicistica*, parte dal considerare che, anche nel processo civile, lo Stato interviene non tanto per comporre un conflitto di interessi privati dal quale la pace sociale potrebbe esser minacciata, quanto per far valere in modo diretto e immediato l'interesse pubblico all'attuazione del diritto oggettivo nelle sue volontà concrete. In verità la volontà dello Stato, finchè si trova espressa in modo generale ed ipotetico nelle norme giuridiche, ha una efficacia meramente potenziale, che può trasformarsi in efficacia attuale solamente quando, verificandosi nella realtà una fattispecie simile a quella che la norma astrattamente suppone, questa coincidenza faccia scaturire dalla norma stessa un concreto e speciale imperativo giuridico; ma se, a questo imperativo individuale scaturente dalla norma, la persona che ne è destinataria non dà spontanea esecuzione, lo Stato ha interesse ad agire per ottenere che la sua volontà, espressa in astratto nella norma, sia in concreto attuata nel caso pratico. Sia pure che il diritto privato regoli interessi la cui prosecuzione è rilasciata alla volontà dei singoli; ma quando si tratta di decidere a quale dei due interessi in conflitto il diritto oggettivo, che è poi la volontà dello Stato, dia tutela, lo Stato non può restare indifferente a questa controversia nella quale è in giuoco l'osservanza della sua stessa volontà, e deve quindi intervenire a riconfermar sè stesso nella riconferma del precetto violato, a far valere in concreto nella giurisdizione il potere di comando già in astratto preannunciato nella legislazione (24).

---

(23) Se lo Stato attraverso il processo civile tendesse soltanto al mantenimento della pace sociale, dal punto di vista dell'interesse pubblico sarebbero da porsi su uno stesso piano tanto gli istituti che mirano a terminare una lite col *deciderla secondo il diritto*, cioè coll'accordare la tutela giuridica a uno dei due interessi individuali in conflitto (*giurisdizione*), quanto quelli che mirano a provocare il formarsi di una convenzione sull'oggetto della lite da parte dei litiganti (*conciliazione*) o a dirimere la lite in base a criterî di equità (*funzione degli amichevoli compositori*). Questa confusione tra istituti che nel diritto odierno sono tra loro profondamente distinti (poichè soltanto i veri e proprî istituti giurisdizionali appagano l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo) si riscontra specialmente nelle civiltà primitive, dove le prime forme di intervento dello Stato a dirimere le controversie sorte tra i singoli hanno sopratutto intento di pacificazione.

(24) Cfr. MORTARA, *Commentario*, I, n. 16; SCHMIDT, *Staatslehre*, n. 202 e segg.; e la mia *Cassazione*, n. 6 e n. 50.

Voi bene intendete come profondamente diversa resulti, secondochè si accolga l'una o l'altra delle due concezioni sovraccennate, la posizione del giudice nel processo civile. Se si accoglie la concezione privatistica, il giudice, organo di quello Stato che nel processo vede soltanto una lizza di interessi individuali, è, meglio che un attore, uno spettatore passivo che si limita a registrare le vicende della tenzone giudiziaria e a proclamare, come un arbitro di campo, i risultati dei colpi che i contendenti si sono legalmente scambiati durante il giuoco. Trionfa qui nella sua più ampia espressione il cosiddetto *principio dispositivo* (25), secondo il quale, a quel modo stesso che le parti possono disporre di proprî diritti privati fuor del processo, similmente dev'essere la volontà delle parti decisiva sul processo, non solo in quanto ad esse è rilasciato mettere in moto l'organo giurisdizionale e fissare il tema della controversia, ma anche in quanto alla loro iniziativa spetta fornire al giudice la conoscenza degli elementi di fatto che egli deve ritenere per veri, e perfino accelerare o ritardare a piacer loro il corso del procedimento verso la sua natural conclusione. Il giudice non deve e non può fare alcun passo per conoscere direttamente la verità: egli deve credere ciecamente a quello che le parti riescono a provargli, con mezzi meramente formalistici ai quali preventivamente la legge ha attribuito un determinato e immutabile valore probatorio; egli è lo schiavo e lo strumento della iniziativa privata, egli è, come direbbe Adolfo Wach, la « marionetta della volontà delle parti » (26).

Ma se, al contrario, si accoglie la concezione pubblicistica, ecco che il giudice, restato finora nell'ombra come una inerte e insignificante « comparsa », ci si rivela come il personaggio più importante e più centrale del dramma giudiziario. Invero, intorno a lui che rappresenta l'interesse pubblico alla osservanza della legge, gli interessi privati di cui le parti sono i campioni passano in seconda linea; il

---

(25) Chiovenda, *Principii*, § 47, e bibliografia a pag. 275, nota 1; Carnelutti, *La prova civile*, p. 18, nota 2. In largo senso si può parlare di manifestazioni del « principio dispositivo » tutte le volte in cui nel processo l'attività del giudice appare subordinata alla iniziativa della parte; ma di solito si parla di questo principio in relazione ai poteri del giudice nella raccolta del materiale di decisione. Alcuni autori tedeschi distinguono poi il *Dispositionsprinzip* (contrapposto all'*Offizialprinzip*: cfr. Schmidt, *Lehrbuch* 2ª Ed. § 63) dal *Verhandlungsprinzip* (contrapposto all'*Untersuchungsprinzip*; *ibidem* § 70. II), intendendo per il primo il principio secondo il quale la giurisdizione civile non si mette in moto se non dietro domanda di parte (*nemo judex sine actore*) e per il secondo il principio secondo il quale il giudice non può porre a base della sua decisione se non gli elementi di fatto fornitigli dalle parti (*judex debet judicare secundum allegata et probata*). Cfr. anche Wach, *Vorträge*, 2ª ed., pag. 52 e seguenti.

(26) *Vorträge*, 2ª ed., pag. 52.

pernio del processo ci appare ora l'utilità collettiva, della quale le parti non sono altro che inconsapevoli strumenti: onde sembra logico che, per il raggiungimento di questa utilità pubblica, debba anche nel processo sulla volontà delle parti prevalere quella del giudice (27).

Alla concezione pubblicistica del processo è strettamente connesso, in antitesi al principio dispositivo, il cosiddetto *principio di ufficialità*, per il quale il giudice, che agisce nel processo per un diretto interesse dello Stato appagabile solo quando la sentenza riesca ad accertare il vero giuridico, deve essere indipendente dalla iniziativa delle parti non solo nel regolare il corso del procedimento, ma anche nello scegliere d'ufficio i mezzi più idonei all'accertamento della verità materiale relativa ai fatti controversi.

Questa prevalenza della ufficialità, se dovesse essere spinta alle sue estreme conseguenze logiche, condurrebbe a concludere che lo Stato, come nel processo penale, così debba anche nel processo civile mettere in moto d'ufficio gli organi giudiziarî, e fissare, senza trovar limiti nella attività privata, il tema della controversia; ma, poichè ragioni di convenienza pratica sconsigliano dal giungere a questo estremo, che efficacemente fu detto « snaturamento poliziesco » del diritto privato (28), le legislazioni positive — anche quelle che più larga accoglienza danno alla concezione pubblicistica del processo civile — hanno sempre cercato di contemperare tra loro il principio di ufficialità col principio dispositivo, subordinando in alcuni campi l'attività del giudice all'impulso privato, e in altri dando poteri al giudice di agire per suo conto accanto e magari contro la volontà delle parti. Non si deve però credere che in queste legislazioni, che per fini pratici cercano di conciliare tra loro i due principî, il principio dispositivo, nella misura in cui sopravvive, significhi ancora, come quando si fosse adottata la concezione privatistica, disinteresse dello Stato all'esito della lite: al contrario qui lo Stato si induce a subordinare l'attività del giudice all'iniziativa delle parti, perchè sa che l'impulso derivante dall'interesse privato è quello che in pratica meglio serve all'attuazione dell'interesse pubblico, e che quindi è più conveniente e più economico, in luogo di far lavorare il giudice, lasciare che le parti lavorino inconsciamente per l'utilità collettiva.

5. — Tutto questo non è davvero una novità; ma quello che forse non è stato ancora messo sufficientemente in luce è che, come la figura del giudice, così la figura dell'avvocato viene a cambiare profonda-

---

(27) Cfr. SCHMIDT, *Prozessrecht und Staatsrecht*, n. IV.

(28) KOHLER, *Prozess als Rechtsverhältniss*, pag. 17; e la mia *Cassazione*, Vol. II, n. 51, cogli autori citati ivi nelle note.

mente di significato, secondochè si voglia considerarla al lume dell'una o dell'altra concezione del processo.

Partendo dalla concezione privatistica, dalla funzione del professionista legale viene a sparire quasi totalmente il carattere di funzione pubblica. Secondo questo modo di concepire il processo, infatti, allo Stato non interessa che vinca chi ha ragione, ma importa solo che la lite sia, bene o male, purchè nelle forme legali, terminata: l'avvocato, dunque, deve procurare unicamente di far vincere il suo cliente, cercando di ritorcere l'arma della legalità a danno dell'avversario, anche se non a favore del giusto; non si tratta più di aver ragione, ma di avere abilità; e come nell'antico giudizio di Dio, se i campioni si erano battuti secondo le regole cavalleresche ben vinceva chi vinceva, ugualmente pare che nel processo civile, purchè la procedura sia rispettata, debba per l'avvocato valer come canone il distico ariostesco:

« *Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,*
vincasi o per fortuna o per ingegno ».

La funzione normale dell'avvocatura consiste dunque, da questo punto di vista, nel saper trovare destramente, in mezzo alla complicazione delle leggi, il testo, o il pretesto, per ottenere a tutti i costi la vittoria. Nè questo suo trasformarsi in arte delle sottili cavillosità appare come una degenerazione, quand'essa è al contrario una conseguenza perfettamente naturale delle premesse teoriche della concezione processuale privatistica: se il processo si deve pensare come una lotta privata disciplinata dalla legge, lo Stato viene implicitamente a riconoscere, dichiarandosi *a priori* estraneo al merito della decisione, che la vittoria non tocca al più giusto, ma tocca, anche nell'agone giudiziario, al più forte, ossia a colui che sa prevalere con una più accorta tattica avvocatesca. Voi comprenderete così che la concezione privatistica del processo civile, come porta naturalmente alla figura del « giudice marionetta », nello stesso modo porta alla figura dell' « avvocato azzeccagarbugli ».

Ben diversa, e ben più alta, appare invece la funzione del professionista legale quando, accogliendo la concezione pubblicistica, si pensi che anche nel processo civile i privati agiscono come strumenti della utilità collettiva. In questo caso infatti, poichè lo scopo pubblico per cui agiscono gli organi giudiziarî non appare raggiunto se non quando la sentenza, accogliendo la pretesa di chi ha ragione, sia veramente l'attuazione della effettiva volontà della legge, il dovere dell'avvocato di battersi per il suo cliente si trasforma nel dovere di battersi per la giustizia. In verità, poichè anche nel processo civile lo Stato dà riconoscimento all'interesse privato solo in quanto suppone ch'esso coin-

cida coll'interesse pubblico, anche l'avvocato, se non vuole che l'opera sua sia condannata come antisociale perchè contraria all'utilità collettiva, deve consentire il suo patrocinio solamente quando pensa che, giovando al privato col facilitargli la vittoria sull'avversario, giova anche allo Stato col provocare una sentenza conforme al diritto. L'avvocatura acquista pertanto importanza e dignità sociale ben diversa da quella del « soldato di ventura », che tutto fa per aiutare il suo patrocinato ad essere legalmente più forte dell'avversario; la funzione dell'avvocato assume, d'ora innanzi, un carattere schiettamente pubblico, in quanto egli diventa il miglior cooperatore del giudice al raggiungimento del vero giuridico; egli apparisce nel processo come organo intermedio, posto tra il giudice e la parte, nel quale l'interesse privato ad avere una sentenza favorevole e l'interesse pubblico ad avere una sentenza giusta si incontrano e si conciliano (29).

L'avvocatura appare pertanto quale un elemento integrante dello ordinamento giudiziario, e come tale dev'essere classificata e studiata nel sistema del diritto processuale (30); solamente a chi la consideri

---

(29) Cfr. specialmente le acute osservazioni di SCHMIDT, *Lehrbuch*, 2.ª ed. § 87, I; e di WACH, *Vorträge*, 2ª ed. pag. 80 e seguenti. Il CARNELUTTI, nel suo scritto su *La nuova procedura per le controversie sugli infortuni nell'agricoltura* (*Riv. dir. comm.*, 1919, I, n. 1-2) n. 5 dice che la funzione dell'avvocato « somiglia molto a quella di un ingranaggio, per mezzo del quale si trasmette al giudice, moltiplicandosi e demoltiplicandosi, la attività delle parti »; e quanta sia l'importanza che il C. attribuisce all'avvocato come cooperatore del giudice si può *a fortiori* dedurre dal fatto che egli tende a considerare le stesse parti nel processo come veri e proprî organi dello Stato (cfr. *Incapacità processuale* ecc. in *Riv. dir. comm.*, 1916, I, pag. 768). L'idea che l'avvocatura è una funzione pubblica, istituita nell'interesse dello Stato, è posta dal WEISSLER a base del suo volume più volte citato (*Geschichte*, pag. 347, 360, 608 e segg.); ed è poi in pratica sentita molto più che da noi nell'ordinamento inglese, dove, specialmente in conseguenza del sistema di obbligatorietà dei precedenti giurisprudenziali, il *Barrister* agisce nel processo assai più come un cooperatore del giudice che come un difensore della parte (cfr. GERLAND, *Engl. Gerichtsverf.* cit. II, pag. 963: e STEIN, *Zur Justizreform*, Tübingen, 1907, pag. 46-47). A ciò contribuisce anche il fatto che in Inghilterra i giudici vengono scelti tra i *Barristers*, talchè si può considerare che l'avvocatura sia il primo gradino della carriera giudiziaria: cfr. le critiche di BENTHAM, *Org. jud.* cap. XXI, pag. 158 e segg., a questo sistema di reclutamento dei giudici, tanto più interessanti per noi oggi, quando il Disegno MORTARA propone di introdurre un sistema analogo in Italia.

(30) Per le ragioni suddette mi pare sistematicamente più corretto considerare la trattazione sull'avvocatura come un capitolo della trattazione sull'ordinamento giudiziario (come, ad esempio, fanno SCHMIDT, *Lehrbuch*, § 37; HELLWIG, *System*, § 41; GARSONNET, *Traité*, Vol. I, Parte I, Capit. IV, Sez. I; MATTIROLO, *Trattato*, I, (5.ª ed.) n. 601 e segg.), anzichè trattare dei professionisti legali in appendice alla teoria delle parti del processo (come, ad esempio, fanno CHIO-

da questo punto di vista, appaiono convincenti le ragioni di ordine pubblico che hanno consigliato i legislatori a imporre anche nelle cause civili la obbligatorietà dell'intervento dei professionisti legali, la quale, se l'avvocatura dovesse servire unicamente all'interesse del cliente, sembrerebbe una inopportuna limitazione della libertà, che dovrebb'essere riconosciuta ai privati, di scegliere a piacere loro i mezzi più idonei per la tutela del loro diritto (31).

6. — Soffermiamoci un po' ad esaminare in quale direzione si può specialmente spiegare la preziosa opera di cooperazione ai fini giudiziarî che lo Stato attende dagli avvocati.

Il giudice, in quel difficile lavoro di indagine e di deduzione logica che deve compiere per giungere a formular la sua decisione, si trova a dover combattere contro due ostacoli: la *imperizia* delle parti, e la loro *malafede*. La prima, inevitabile conseguenza del complicato tecnicismo giuridico, che per la retta conoscenza del diritto esige un corredo di nozioni possedute soltanto dallo specialista, fa sì che talora si presentino dinanzi al giudice dei litiganti che, per ignoranza delle leggi, credono in buona fede di aver ragione mentre hanno torto, o che pur avendo ragione, non riescono ad esporre in modo chiaro e tecnicamente preciso le loro pretese. La seconda, ostacolo assai più pericoloso perchè volontariamente posto sulla via della giustizia da chi colla coscienza d'aver torto s'industria di trarre dal dibattito giudiziario un ingiusto vantaggio, può assumere nel processo due caratteristiche forme: da una parte vi può essere infatti la malafede del litigante *tergiversatore, Phabius cunctator* del processo, che sapendo di essere più debole dell'avversario nella questione di merito e prevedendo che la sentenza definitiva gli verrà contraria, si prevale di tutti gli appigli che le forme processuali gli offrono per mandare in lungo la lite, colla speranza di stancare l'avversario per via e di strappargli prima della sentenza una vantaggiosa transazione; dall'altra parte vi può essere la malafede del litigante *temerario*, che pur avendo piena coscienza del suo torto, si getta avanti audacemente nel dibattito giudiziario, allo sbaraglio, nella speranza di trarre in inganno il giudice coll'osten-

---

VENDA, *Principii*, § 37; LESSONA, *Manuale*, Lib. I, Tit. 1, Sez. III § 4; MORTARA, *Comm.* II, n. 579 e segg.; quest'ultimo Autore, però considera anche gli avvocati come « ausiliari del processo civile »). Anche il WACH, *Handbuch*, che pur tratta dell'avvocatura in relazione alla teoria delle parti (§ 53), avverte che la teoria dell'organizzazione dell'avvocatura rientra nella trattazione sull'ordinamento giudiziario (§ 53, VI).

(31) Cfr. SELIGMAN, *La question des avocats*, pag. 312. E' noto che bisogna distinguere la *capacità ad esser parte* (*capacità giuridica* trasportata nel campo processuale; cfr. CHIOVENDA, *Principii*, § 35, I; SCHMIDT, *Lehrbuch*, § 50, II)

tare dinanzi a lui la più sfrontata sicurezza del suo buon diritto, o del litigante *bugiardo*, che essendo convinto di aver ragione, ma non avendo legittimi mezzi di prova per dimostrarlo, tenta di conseguir la vittoria col dire consapevolmente in giudizio, nella esposizione dei fatti, cosa contraria al vero.

E' evidente che tanto la imperizia giuridica delle parti quanto la loro malafede sono d'ostacolo nel processo non solamente al soddisfacimento del giusto interesse privato, ma anche al raggiungimento di quella utilità collettiva che lo Stato si propone di conseguire attraverso l'esercizio della funzione giurisdizionale; non solo infatti la imperizia giuridica del litigante mette lui stesso in condizioni d'inferiorità di fronte all'avversario con evidente suo danno personale, ma anche toglie prontezza e sicurezza all'opera del giudice, che dalla inettitudine della parte vede ritardato ed impacciato il suo lavoro; e, in quanto alla malafede, se questa minaccia l'interesse individuale dell'avversario, al quale spetta aver senza indugio il riconoscimento giurisdizionale del suo buon diritto, più gravemente essa minaccia dal punto di vista pubblicistico l'interesse dello Stato, i cui organi giudiziarî vengono tratti dal litigante temporeggiatore o temerario a servire a scopi non solo diversi, ma addirittura repugnanti a quelli della giustizia.

Ben si intende pertanto come, per i suaccennati motivi, tutte le legislazioni processuali, dalle più antiche alle più moderne, abbiano cercato di premunire il giudice contro i pericoli derivanti dalla imperizia e dalla mala fede delle parti: varie garanzie sono state escogitate a

---

dalla *capacità di stare in giudizio* (*capacità d'agire* trasportata nel campo processuale; cfr. CHIOVENDA, *Principii*, § 35, II; SCHMIDT, *Lehrbuch*, § 50, III) e dalla *capacità di chiedere in giudizio* (*jus postulandi*: cfr. CHIOVENDA, *Principii*, § 37, II; SCHMIDT, *Lehrbuch*, § 57, II, b). Quando l'art. 156 del nostro Cod. proc. civ. stabilisce che « davanti i tribunali civili e le corti d'appello non si può stare in giudizio se non col ministero di procuratore legalmente esercente » viene a limitare in alcuni casi questa terza specie di capacità; in modo che, mentre si hanno dei processi in cui chi ha capacità di *stare in giudizio*, ha anche capacità di *chiedere in giudizio* (*Parteiprozess*: art. 156 cpv. Cod. proc. civ.; art. 6 della L. 7 luglio 1901; etc.), in altri processi (*Anwaltsprozess*) cui ha capacità di *stare in giudizio* non può *chiedere in giudizio* se non per mezzo di un professionista legale. Il principio della obbligatorietà dell'intervento del professionista legale (che i tedeschi chiamano *Anwaltszwang*: cfr. HELLWIG, *System*, § 41, II, 3; SCHMIDT, *Lehrbuch* § 57, II, 6, 1; WACH, *Handbuch*, § 53 e *Vorträge*, pag. 80 e seguenti) vale nel nostro diritto soltanto per il procuratore legale, poichè anche nei casi in cui la parte non può stare in giudizio se non col ministero del procuratore, essa può sempre (eccettuato che in Cassazione: art. 522 Cod. proc. civ.) difendersi da se stessa, senza ricorrere al patrocinio di un avvocato (art. 350 Cod. proc. civ.). Nei diritti che non ammettono la distinzione tra avvocato e procuratore, è invece obbligatorio, nei casi in cui le parti non hanno capacità di chiedere in giudizio, l'intervento dell'avvocato (§ 78 *C. P. O.* germanica: cfr. però il § 137 cpv. ultimo).

questo scopo, come si ricorderà fra poco; ma fra tutte la più efficace è sempre parsa quella derivante dall'intervento nel processo di un professionista legale, il quale potesse, colla sua scienza giuridica, supplire alla imperizia dei privati, e, colla sua coscienza di servire alla giustizia più che al cliente, troncare sul nascere tutte le liti evidentemente destituite di ogni fondamento di serietà e di onestà.

7. *a*) — Sulla utilità dell'intervento del professionista legale quale consulente e assistente tecnico dei litiganti inesperti di giure, non occorre spender molte parole: anche storicamente l'avvocatura ebbe vita come professione quando i privati, che per la accresciuta complicazione della vita giuridica non erano più in grado di conoscere a fondo le leggi, sentirono il bisogno di corroborare in giudizio le proprie ragioni con la parola di un consulente giurisperito; come il fiorire della professione di procuratore fu la natural conseguenza del rigoroso formalismo procedurale, che costrinse le parti a valersi in giudizio dell'opera di un tecnico, capace di conoscere tutti i tranelli del processo e di mettere in pratica puntualmente tutte le cautele occorrenti per evitarli (32). Da questo punto di vista il professionista legale è un prezioso cooperatore del giudice, perchè lavora in vece sua a raccogliere i materiali di lite, a tradurre in linguaggio tecnico le frammentarie e slegate affermazioni della parte, a trar fuori da queste la ossatura del caso giuridico e a presentarlo al giudice in forma chiara e precisa e nei modi processualmente corretti. Proverete da voi, o giovani, le prime volte che nell'esercizio professionale vi capiterà di dare ascolto a qualche cliente, quanta fatica e quanta pazienza debba esercitare il povero avvocato per conquistare ad uno ad uno, in mezzo alle chiacchiere inutili e alle fastidiose divagazioni dell'uomo ignaro delle leggi, gli elementi della questione giuridica che poi dovrà discutere in giudizio; e comprenderete altresì quanto snervante lavoro risparmia al giudice e quanto contribuisce al sollecito esercizio della giustizia questo professionista paziente, che nel raccoglimento del suo studio sgrossa, interpreta, sceglie e riordina gli informi materiali fornitigli dal cliente e tutto dispone affinchè il giudice veda a colpo, senza perder tempo, il punto vitale della controversia che è chiamato a decidere (33).

8. *b*) — Ma anche più preziosa all'utilità collettiva può riuscire l'opera del professionista legale nella lotta che il giudice deve incessantemente sostenere contro la malafede dei litiganti.

Non sono mancate mai nelle legislazioni processuali norme mi-

---

(32) Cfr. PERTILE, *Storia*, VI, parte I[a], pag. 270.

(33) Cfr. le efficacissime osservazioni di CARNELUTTI, in *Riv. dir. comm.*, 1908, I, pagg. 232-234.

ranti a prevenire o a reprimere la malafede giudiziaria nelle sue diverse manifestazioni:

α) Contro le arti del litigante *tergiversatore* (34), si trovano nei diversi ordinamenti positivi numerose disposizioni che mettono le spese di certi atti processuali superflui o tardivi o defatigatorî a carico della parte che li ha causati, anche se questa non sia soccombente nel merito della lite (35); o che sottopongono a sanzioni penali i litiganti, o anche i loro patrocinatori, quando il loro contegno nel processo riveli l'intenzione di ritardare a bella posta la definizione della lite (36); o che finalmente concedono ampî poteri al giudice per contenere nei giusti limiti l'attività delle parti, senza essere obbligato a dar seguito alle richieste che queste fanno con intento evidentemente dilatorio (37).

β) Contro la malafede del litigante *temerario* (cioè della parte che entra e sta in lite colla *coscienza* di aver torto (38)) le leggi processuali, fin dalle più antiche, hanno cercato di cautelarsi coi più

---

(34) Cfr. specialmente Hellwig, *Lehrbuch*, II, § 72; e *System*, § 139, IV, § § 154-155, e letteratura ivi citata nella nota a pag. 458.

(35) Cfr. art. 376, 388 Cod. proc. civ., sui quali, e su molti altri analoghi, cfr. Chiovenda, *Principii*, pag. 746 e pag. 902; *Condanna nelle spese*, n. 309 e seguenti. Nella *C. P. O.* germanica si hanno molte disposizioni che mettono le spese di certi atti a carico del litigante tergiversatore, anche se la sentenza definitiva gli dia ragione; es.: § § 95, 97, 238 capoverso 2., 278 capoverso 1., 344 etc. Però, secondo i processualisti tedeschi le disposizioni sovracitate ed altre analoghe non hanno tutte natura identica, perchè, mentre alcune rivestono un vero e proprio carattere penale, altre rientrano in un fenomeno detto di *Kostenseparation*, che non ha carattere di pena (cfr. Schmidt, *Lehrbuch*, § 16, II, a, 2; Hellwig, *System*, § § 155 e 224, II, 2).

(36) Cfr. art. 61 Cod. proc. civ.; e i § § 44, 49, 179 capov. della *C. P. O.* austriaca.

(37) Cfr. per il nostro diritto, nel quale i poteri del giudice sono molto limitati, Chiovenda, *Principii*, pag. 740; nel diritto francese vige il principio della *souveraineté* del giudice; la *C. P. O.* austriaca attribuisce in generale al giudice, nel § 275, il potere di respingere i mezzi di prova richiesti dalle parti, se gli sembrino irrilevanti o dedotti per mandare in lungo la lite (cfr. Pollak, *System*, II, § 114, III: nonchè i § § 179, 181, 278 della stessa *C. P. O.*); invece la *C. P. O.* germanica gli riconosce questo potere solo in determinati casi (es. § § 279, 374, 433: cfr. Schmidt, *Lehrbuch* § 99, II a). Nella *Proposta* Chiovenda l'art. 29 espressamente stabilisce che il giudice « deve vegliare perchè l'istruzione della causa sia il più possibile celere ed economica ».

(38) Cfr. Chiovenda, *Principii*, pag. 745; *Condanna nelle spese*, n. 27-30, 319-320. L'elemento caratteristico del « *temere litigare* » è indubbiamente il dolo, cioè la *consapevolezza* del proprio torto; tuttavia si tende a considerare come temerario litigante anche colui che per grossolana ignoranza crede di aver ragione, mentre gli sarebbe facile convincersi del contrario. Cfr. Lessona, *Manuale* 4ª ed., pag. 311; Mattirolo, *Trattato*, IV, n. 183; Mortara, *Comm.* Vol. IV, n. 79-80. Il concetto di litigante temerario era con chiarezza e precisione

disparati mezzi: alcuni preventivi, quali il *jus jurandum calumniae generale* del diritto romano e comune (39), il deposito di cauzioni in denaro poste a garanzia della buona fede giudiziaria (40), il divieto fatto da certe legislazioni all'attore di convenire in giudizio il suo avversario prima di averne ottenuto l'autorizzazione dal giudice, che doveva negarla quando ritenesse evidentemente infondata la domanda (41); altri repressivi, quali nei più antichi diritti la condanna nelle spese del giudizio, riservata in origine ai soli litiganti di malafede (42), e le *poenae temere litigantium* (43), di cui anche i diritti moderni serbano tracce nell'obbligo che il litigante temerario ha di risarcire i danni alla parte avversaria (44) e in certe speciali sanzioni nelle quali può incorrere chi nel processo faccia valere singoli mezzi di offesa e di difesa, o esperimenti mezzi di impugnativa, colla coscienza, che in certi casi la legge presume, della loro infondatezza (45).

γ) Dalla mala fede del litigante temerario, il quale sta in giudizio colla coscienza di aver torto, qualche Autore (46) giustamente distingue la malafede del litigante *bugiardo*, il quale, essendo convinto di avere il buon diritto dalla sua parte, si induce ad affermare il falso o a ne-

---

fissato nel capitolo XXXI (§ § 351 e segg.) del Codice barbacoviano, sul quale cfr. le interessanti osservazioni di MENESTRINA (in *Festschrift für* WACH. Vol. II, pag. 272 e segg.; 52 e segg. dell'Estratto).

(39) Sul quale, e su altre forme di giuramento derivatene nel diritto comune, cfr. COSTA (E.), *Profilo storico del processo civile romano*, cap. II, n. 11; WETZELL, *System*, § 30; ENGELMANN, *Röm. Civilprozess*, § 74.

(40) Cfr. gli autori citati alla nota precedente, ai quali si deve aggiungere ENGELMANN, *Romanisch-kanonischer Prozess* § 27. Cfr. nel nostro diritto gli art. 499, 506, 521, 541 Cod. proc. civ.

(41) Cfr. SCHMIDT, *Lehrbuch*, pag. 24. Nelle legislazioni moderne il diritto a provocare una decisione dell'organo giurisdizionale (il cosidetto « diritto astratto di agire ») spetta a qualunque cittadino indipendentemente da qualsiasi preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria: cfr. HELLWIG, *Klagrecht und Klagmöglichkeit* (Leipzig, 1905) § 4; *System*, I, § 98, I.

(42) Cfr. CHIOVENDA, *La condanna nelle spese*, n. 17.

(43) Sul principio « *lis infitiando crescit in duplum* », cfr. COSTA, *Profilo*, Cap. II, n. 10 e gli altri Autori citati alla nota 40.

(44) Art. 370 Cod. proc. civ.; confronta anche il § 408 della *C. P. O.* austriaca sul quale POLLAK, *System*, I, § 12.

(45) Cfr. il § 96 della *C. P. O.* germanica; e gli articoli 127, 258, 314 del Cod. proc. civ. nonchè quelli citati nella nota 41, ai quali si deve aggiungere l'art. 516; per la diversità dei principî cui rispondono queste disposizioni, cfr. però CHIOVENDA, *Condanna nelle spese*, n. 319 e MORTARA, *Comm.*, IV, n. 79.

(46) Cfr. specialmente MENESTRINA, *Il Codice barbacoviano* cit., pag. 269 lett. c., il quale distingue la « bugia giudiziale » dalla « lite temeraria » perchè appunto queste due diverse forme di malafede sono con molta acutezza e precisione distinte e represse rispettivamente nei cap. XXX e XXXI del Codice barbacoviano.

gare il vero, poichè trova nella menzogna l'unico espediente per sfuggire alla difficoltà della prova. Nella nostra legge sono comminate particolari sanzioni per determinati casi di bugia giudiziaria (47), ma nessuna disposizione di carattere generale impone alle parti l'obbligo di dire in tutti i casi la verità in giudizio: onde si discute nella dottrina se tale obbligo debba ritenersi implicitamente riconosciuto anche nelle legislazioni, come la nostra e la germanica, che non lo proclamano espressamente (48), o se al contrario esso esista soltanto in quegli ordinamenti processuali che, come quello austriaco, ne fanno oggetto di una esplicita disposizione (49).

---

(47) Cfr. art. 295 Cod. proc. civ.; art. 221 Cod. pen. e gli esempî citati da CHIOVENDA, *Principii*, pag. 745. (Il caso dell'art. 295 si può però considerare anche come un caso di temerarietà presunta: cfr. nota 45).

(48) La diversità di opinioni su questa speciale questione non è che la conseguenza, si intende, dei diversi modi di concepire in generale lo scopo del processo civile e il significato del principio dispositivo (cfr. nel testo, il n. 4). Sull'esistenza dell'obbligo di dire la verità in giudizio (*Wahrheitspflicht*) nel diritto germanico, si è svolta nel 1909 e negli anni seguenti una interessante polemica, nella quale hanno in vario senso espresso la loro opinione i più illustri cultori delle discipline processuali: il più convinto fautore dell'esistenza di tale obbligo anche nel diritto germanico è HELLWIG (*Lehrbuch*, Vol. II, § 71; *System* § 139, IV; e in *Deutsche Juristen Zeitung* 1909, pag. 137), il quale ritiene che l'obbligo della buona fede in giudizio sia una conseguenza implicita e naturale dello scopo eminentemente pubblicistico del processo, in vista del quale l'attività delle parti deve essere ammessa solo in quanto cooperi alla difesa della legge, non in quanto miri a provocare una sentenza contraria alla legge: contro l'opinione di HELLWIG (alla quale hanno aderito BINDING, in *D. J. Z.* 1909, pag. 160; e KOHLER, *Zivilprozessrecht*), altri autori come SCHMIDT (*Die Lüge im Prozess*, in *D. J. Z.* 1909, pag. 39) e WACH (*Vorträge*, 2ª edizione, pag. 218 e segg.; e *Grundfragen*, 1914, pag. 26-28; 32-36) sostengono che nel diritto germanico la parte non ha obbligo di dire la verità, perchè, in armonia col principio dispositivo, la affermazione della parte non ha lo scopo di convincere il giudice della sua verità, ma solo quello di fissare il « *thema probandum* » della lite. Cfr. sull'argomento MENESTRINA, *Codice barbacoviano*, pag. 269 (49 dell'Estr.) nota 2; e, per il diritto italiano, oltre CHIOVENDA, *Principii*, pag. 745; MESSINA, *Contributo alla dottrina della confessione*, n. 9 che richiama anche altra dottrina tedesca; e ultimamente COSTA (A.) in *Riv. dir. civ.* 1919, 200. Letteratura sull'argomento, in *Zeits. für deuts. C. Pr.* 1910, pag. 365.

(49) Cfr. § 178 della *C. P. O.* austriaca, sul quale POLLAK, *System*, I, pagina 411. L'obbligo per i litiganti di dire la verità in giudizio trovasi energicamente affermato nella legislazione prussiana della fine del sec. XVIII (cfr. i § § 10, 13, 17 della *Einleitung* alla *A. G. O.* del 1793 in ENGELMANN, *Rom. kanon. Civ. Pr.* § 70) e nel Codice barbacoviano (sul quale cfr. MENESTRINA, scritto cit., pag. 269-272 [49-52 dell'Estr.] che nella nota 1 a pag. 272 confronta le disposizioni del Codice barbacoviano in questo argomento colle corrispondenti disposizioni del diritto prussiano). Per le legislazioni processuali contemporanee, cfr. le leggi di Sciaffusa, 30 ottobre 1869, § 229; di Zurigo, 2 dec. 1874, § 362; di

9. — Tutte commendevoli disposizioni, quelle ricordate finora, quando le consideriamo come mere affermazioni di principio; ma è certo, d'altra parte, che la massima parte di esse sono irremissibilmente condannate a restare in pratica lettera morta, quando nel processo le parti non siano assistite da professionisti legali che sappiano ricordar loro in ogni istante, tanto nella condotta formale del dibattito giudiziario, quanto nel contenuto sostanziale delle questioni di merito, il dovere assoluto della buona fede.

Consideriamo per un momento il caso del litigante tergiversatore che fa di tutto per mandare in lungo la lite a forza di cavilli procedurali; voi comprendete benissimo che in questa ipotesi, meglio di tante disposizioni scritte nei Codici per deprecare gli abusi, varrebbe a troncare alle radici ogni velleità temporeggiatrice della parte il risoluto contegno del professionista legale, che si rifiutasse di corroborare colla sua scienza e colla sua esperienza qualsiasi tentativo disonesto del suo patrocinato. Troppe volte invece la tattica dilatoria vietata dalle leggi processuali trova alimento nella sottile astuzia di un abile procedurista, la cui arte si esercita appunto nell'insegnare alle parti le ricette avvocatesche per ridersi di quei divieti! Guardate ciò che avviene, ad esempio, per i differimenti delle udienze civili: una delle ragioni per le quali in Austria i processi civili si sbrigano in un tempo incredibilmente più breve di quello che occorre in Italia (50), è additata di solito in quel § 134 della legge processuale austriaca, che esclude ogni rinvio dell'udienza per semplice consenso delle parti, mentre l'articolo 6 della nostra legge 31 marzo 1901 sulla riforma del procedimento sommario consente sul semplice accordo delle parti cinque successivi differimenti. La nostra legge è indubbiamente più larga di quella austriaca, e lascia molto maggior campo all'impulso di parte; ma si deve poi dire che la colpa delle interminabili lentezze che affliggono il nostro processo civile derivi totalmente da questo articolo troppo indulgente della legge italiana? Io penso di no: alla eccessiva generosità della nostra

---

S. Gallo, 31 maggio 1900, art. 122; di Ginevra, 2 dec. 1911, art. 432; e la *Proposta* CHIOVENDA, art. 20, che stabilisce che « nella esposizione dei fatti le parti e i loro avvocati hanno il dovere di non dire consapevolmente cosa contraria al vero ». Le legislazioni che ammettono questo obbligo di verità, stabiliscono per la sua violazione sanzioni di diversa natura: conseguenze sul merito della lite (così la legislazione prussiana: cfr. MENESTRINA nota 1 a pag. 272 cit.); spese della lite a carico della parte bugiarda (cfr. § 408 *C. P. O.* austriaca); vere e proprie pene a carico di essa o dei suoi difensori (cfr. a questo proposito i §§ 334-350 del Codice barbacoviano, che distinguono varî casi di bugia giudiziaria secondo la gravità loro, e diversamente li puniscono).

(50) Cfr. CHIOVENDA, *Principii*, § 44 bis; SEMERARO, *Il processo civile austriaco e il suo funzionamento* (in *Rtv. dir. pubbl.* 1914, I) pag. 536 e segg.

legge è lecito infatti imputare soltanto i primi cinque differimenti concordati dalle parti, che il legislatore avrebbe fatto assai meglio a non consentire; ma quando nella statistica giudiziaria dell'anno di grazia 1913 (51) mi avviene di leggere che, ad esempio, dinanzi ai tribunali del distretto di Catanzaro 266 processi furono decisi in quell'anno dopo un numero di rinvii oscillanti fra gli 11 e i 20, e 99 processi furono decisi dopo più di venti (dico *venti*) rinvii, allora sono costretto a domandarmi se la causa di questo vergognoso ristagno giudiziario si debba cercare nella imperfezione delle leggi scritte o non piuttosto nel modo con cui le applicano in pratica certi maestri di « tattica » forense, che forse sarebbero domani così abili da trarre gli stessi resultati anche da nuove leggi più rigide e meno imperfette delle attuali! (52).

Qualcosa di simile si può osservare per il moltiplicarsi delle liti temerarie: le quali indubbiamente sarebbero nella loro massima parte represse prima di nascere, se tutti i professionisti legali avessero coscienza che l'avvocato rappresenta una specie di tentacolo lanciato dall'ordinamento giudiziario incontro alla litigiosità per saggiare la fondatezza e la serietà delle liti in preparazione, e per impedire quelle, che sono evidentemente causate da disonesto spirito di temerità, di giungere fino ai tribunali. Da un consiglio dell'avvocato dipende quasi sempre se un conflitto di privati interessi si risolve in una transazione o si invelenisce in una lite; talchè l'avvocato che sente l'importanza sociale della sua funzione può essere veramente come una sentinella avanzata dei tribunali contro gli assalti dei litiganti di malafede. Ma questa importanza sociale dell'avvocatura nel processo civile è poi da tutti sentita? Qua e là, nella dottrina, si trova più o meno energicamente affermato che tra i doveri dell'avvocato v'è quello di non accettare

---

(51) *Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno* 1913 (Roma 1919), pag. 113.

(52) Nella nostra pratica giudiziaria la tattica temporeggiatrice di certi professionisti legali trova libero sfogo non solo nella possibilità di mandare in lungo all'infinito la lite a forza di rinvii, ma anche nella possibilità di impedire la decorrenza dei termini processuali col non eseguire le notificazioni, che, nel nostro diritto, si fanno a istanza di parte. Il sistema della notificazione d'ufficio, adottato dalla legge processuale austriaca, è indubbiamente preferibile; nè vale obiettare contro di esso che nel nostro sistema può ciascuna parte tutelarsi contro la voluta inattività della parte avversaria, rendendosi diligente in vece di essa: in realtà, infatti, nel nostro sistema non sono le parti che vogliono rallentare la procedura o che possono agire direttamente per accelerarla, ma sono i patrocinatori che tacitamente si accordano, senza e magari contro la volontà delle parti, per mandare in lungo la lite. Gli stessi inconvenienti, sia pure in misura minore che da noi, si verificano anche nel diritto germanico; cfr. SCHMIDT, *Prozessrecht und Staatsrecht*, pagg. 59-63, e nota 3 a pag. 62.

il patrocinio delle liti ch'egli ritenga infondate (53), e da qualche legislazione in caso di malafede giudiziaria vengono estese al patrocinatore le penalità in cui sia incorsa la parte patrocinata (54); ma nel nostro diritto, mentre il procuratore non può esercitare la sua professione se non giurando di adempiere « con lealtà » i doveri del suo ministero (55), nessuna prescrizione si incontra la quale esplicitamente ricordi agli avvocati che il dovere di correttezza professionale non può dirsi adempiuto da quel professionista, il quale, essendo leale verso il suo cliente, trascuri, sia pure nell'interesse di questo, di esser leale verso il giudice. A questo proposito fu ampiamente discusso nel Congresso forense tedesco tenuto a Breslau nel 1913 se l'avvocato abbia il dovere di non dire in giudizio cosa contraria al vero, e come questo dovere possa eventualmente conciliarsi coll'obbligo di tutelare l'interesse del cliente e di mantenere il segreto professionale e la questione fu risolta nel senso che il mendacio giudiziario del difensore, anche se inspirato all'interesse della parte difesa, costituisce una grave infrazione all'onore professionale, che può dar luogo anche a sanzioni disciplinari contro il professionista menzognero (56). Vi dirò francamente che molte volte, quando ho avuto l'ingenuità di riferire a qualche pratico le conclusioni di questo dibattito svoltosi a Breslau, ho veduto negli occhi del mio interlocutore un riso mal dissimulato, che voleva dire tante cose; e mi è tornata in mente allora la frase di quell'avvocato, il quale, essendosi accorto, nel primo colloquio informativo in cui un cliente gli esponeva le sue ragioni per una lite da iniziare, che questi gli riferiva i fatti in modo tutt'altro che veritiero, lo interruppe, sinceramente indignato, con queste parole: « Signore, la prego, facciamo ognuno la propria parte: ella pensi a dirmi la verità: che a dir le bugie ai giudici ci penso io »!

10. — Ritengo che le idee finora esposte siano sufficienti a dimo-

---

(53) WETZELL, *System*, § 8, nota 15 a pag. 60 per il diritto romano; PERTILE, *Storia*, Vol. VI, parte 1ª., pag. 282-285; ZANARDELLI, *L'avvocatura*, Discorso II, pag. 160 e segg.; GARSONNET, *Traité*, I, § 249, 1.°; HELLWIG, *Lehrbuch*, II, § 86, IV.

(54) Cfr. note 35-49. Specialmente notevole l'art. 439 della *Loi de proc. civ.* di Ginevra, 2 dic. 1911; cfr. anche WEISSLER, *Geschichte*, cap. 24.

(55) Art. 41 cpv. ultimo della Legge 8 giugno 1874; lo *Schema di un disegno di legge sull'ordinamento della professione di avvocato* compilato dalla Commissione ministeriale nominata con Decreto 21 ottobre 1919, art. 50 estende anche agli avvocati questo giuramento.

(56) Un resoconto del Congresso di Breslau, si può leggere nella *Deutsche Juristen Zeitung* del 1913, pagg. 1178 - 1181; interessantissimo il commento che sui resultati di quel Congresso, in relazione al tema accennato nel testo, fa WACH, in *Grundfragen*, pagg. 36-45.

strare quanto giovamento può ritrarre la pratica delle leggi giudiziarie dall'intervento nel processo di professionisti legali che abbiano chiara coscienza della loro funzione sociale: talchè ai più difficili problemi di riforma in materia processuale lo Stato dovrà dare una soluzione profondamente diversa, secondochè creda di poter contare sugli avvocati come su sinceri cooperatori della funzione giurisdizionale, o tema invece di doversi guardare da essi come da pericolosi eccitatori della litigiosità. Uno dei problemi più spesso agitati dai processualisti moderni — quello della convenienza di emancipare sempre più i poteri del giudice dalla iniziativa delle parti in vista dell'interesse pubblico che sta a base anche del processo civile — dovrà essere, ad esempio, risolto in senso assolutamente opposto, secondochè, partendo da un senso di fiducia verso i professionisti legali, si consideri che anche nell'inerzia del giudice bastano essi a salvaguardare l'interesse pubblico contro la malafede dei litiganti, o si pensi invece che proprio per frenare la eccessiva tendenza degli avvocati a far prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico è opportuno che il giudice sia fornito di larghi poteri moderatori (57).

Certo è che lo Stato, il quale si accinga a dare ai consociati una nuova legislazione processuale rispondente ai grandi progressi della teoria, deve innanzi tutto assicurarsi di avere a sua disposizione una avvocatura capace di intendere i pregi della riforma, e disposta a tradurli fedelmente nella pratica giudiziaria; saggiamente pertanto il ministro Mortara ha iniziato il suo programma di revisione generale delle leggi sulla giustizia dalla riforma della legge sul patrocinio, e saggiamente ha detto nel suo discorso, ai rappresentanti di tutte le Curie d'Italia convocati in Roma il 24 novembre scorso, che « ognuno che possieda qualche esperienza avverte la impossibilità di riformare le leggi processuali senza portare la mano nelle discipline del patrocinio forense ».

Esaminiamo brevemente, per terminare questo mio discorso, quali sono in Italia le riforme dell'avvocatura che si debbono considerare come indispensabile premessa della più generale riforma del processo civile.

11. — Il problema fondamentale, che bisogna francamente e risolutamente affrontare per dare al patrocinio forense una disciplina pari

---

(57) Anche secondo Schmidt, *Prozessrecht und Staatsrecht*, pag. 52 nota 2, il punto centrale di tutti i problemi attinenti alla riforma processuale è la determinazione del rapporto fra giudice e avvocato; cfr. quanto lo stesso A. scrive in *Der Zivilprozessentwurf Friedrich Brauers* (*Festschrift für* Wach, II, 413) pag. 445; Chiovenda, *Le riforme processuali*, n. V (*Nuovi Saggi*, pag. 108).

all'ufficio, è un problema di natura essenzialmente economica: infatti alla base di tutte le deviazioni dell'avvocatura, che qualche volta purtroppo dalla dignità di un pubblico ufficio la fanno discendere in pratica al livello di un mestiere parassitario, sta un profondo contrasto tra il dovere sociale dell'avvocato, che gli imporrebbe di aiutare gli organi giudiziarî a reprimer la malafede dei litiganti, e il suo tornaconto economico, che gli consiglia di indulgere ad essa e magari di coltivarla, pur di ritrarre, dal patrocinare un maggior numero di cause anche se manifestamente infondate, un più copioso guadagno professionale. Quantunque l'avvocatura sia, sotto gli aspetti che ho cercato di mettere in luce, una vera e propria funzione pubblica (58), essa nella società moderna ha assunto economicamente la forma di una libera professione; e se, vicino alle sue origini, potè sembrare che la pubblicità di questa funzione non fosse separabile dalla sua gratuità (59), oggi, fuor della parola « onorario » con cui eufemisticamente si designa il compenso pecuniario che il cliente dà al suo patrocinatore (60), nulla resta della concezione originaria, e l'avvocato è, di fronte al suo cliente nient'altro che un locatore d'opera retribuito, specialmente in Italia, dove sono sconosciuti certi tradizionali scrupoli degli avvocati francesi, che conservano ancora l'uso di non chiedere ai clienti il pagamento delle loro competenze e di contentarsi sempre del compenso che quelli spontaneamente offrono in cambio del patrocinio (61).

Ora può sembrare che la forma professionale oggi assunta presso di noi dall'avvocatura — se perfettamente si concilia colla concezione privatistica del processo, per la quale par naturale che sia retribuito dal privato chi al sodisfacimento dell'interesse privato dedica tutta la opera sua — non sia altrettanto conciliabile colla concezione pubblicistica, la quale richiede che l'avvocato, il cui primo dovere diventa per essa quello di cooperare col giudice al sodisfacimento di utilità collettive, sia posto in una tale condizione economica che gli permetta di compiere l'opera sua disinteressatamente, senza esser turbato nella

---

(58) Cfr. Chiovenda, *Principii*, pag. 614; e gli autori citati alla nota 29.

(59) Cfr. Costa, *Profilo storico*, cit. pag. 130; Zanardelli, *Avvocatura*, cit. Discorso II, pag. 179 e segg.

(60) Cfr. Zanardelli, l. c. nella nota precedente; e Mortara, *Comm.* II, pag. 744, nota 2.

(61) Zanardelli, op. cit. pagg. 188 e segg. (il quale però indica, a pag. 191 e segg., quali sono i mezzi che i legali francesi hanno escogitato per eludere in pratica la severità di questa regola tradizionale); Seligman, *La question des avocats*, pag. 327 e segg. Questa riluttanza, tradizione degli avvocati francesi, a richiedere il pagamento degli onorarî non impedisce, si intende, che anche in Francia l'avvocato sia considerato come un locatore di opera intellettuale che ha diritto alla retribuzione: cfr. Garsonnet, *Traité*, I, § § 254 e seguenti.

austera serenità della sua funzione da stimoli di personale guadagno. Ed ecco farsi strada, come conclusione logica di queste considerazioni, l'idea di una « avvocatura di Stato », nella quale l'avvocato, da libero professionista retribuito dal cliente a un tanto per causa, sia trasformato in un pubblico magistrato, retribuito dallo Stato a stipendio fisso, coll'incarico di difendere gratuitamente le cause dei cittadini. Al sistema della « socializzazione » dell'avvocatura, che da noi più di trent'anni fa trovò in ETTORE CICCOTTI un serio ed eloquente sostenitore (62), non è mancato nelle legislazioni positive qualche interessantissimo esperimento pratico; infatti, per non parlare della antica « avvocatura dei poveri » piemontese (63) o di certe speciali forme di patrocinio, attraverso le quali, nel diritto odierno, l'avvocatura sempre più chiaramente si manifesta come un pubblico ufficio (64), due tipici esempî di « socializzazione » del patrocinio forense ci sono offerti a distanza di più di un secolo l'uno dall'altro, dalla Prussia autocratica del 1781 (65) e dalla Russia comunista dei nostri giorni (66): da due

---

(62) *Cause ed effetti. — Note sulle presenti condizioni dell'avvocatura e su di un nuovo ordinamento di essa*, 2ª edizione, (Torino 1889), specialmente pagine 24 e seguenti.

(63) PERTILE, *Storia*, VI, parte 1.ª pag. 280 e segg.

(64) Tale è la difesa d'ufficio in materia penale e il gratuito patrocinio in materia civile, cui gli avvocati sono tenuti in forza dell'art. 14 della L. 8 giugno 1874; interessanti sono anche, sotto questo aspetto, gli « istituti di patronato » di cui nella nota 11. Non hanno, invece, niente in comune colla « avvocatura di Stato » gli avvocati erariali o gli avvocati delle ferrovie, i quali sono retribuiti con stipendio fisso dallo Stato unicamente perchè sono impiegati a difendere le cause in cui lo Stato è *parte*.

(65) Il notevolissimo movimento che si svolse in Prussia nel secolo XVIII per riformare dalle sue basi l'amministrazione della giustizia e per ricostruire il processo civile in modo da farlo servire al raggiungimento della verità materiale, fu tutto quanto inspirato ad una profonda ostilità contro l'avvocatura (cfr. SCHMIDT, *Lehrbuch*, § 12, II). Questa ostilità si manifestò nel modo più energico nel *Corpus juris fridericianum* (1781), il quale abolì l'avvocatura come libera professione e stabilì che in ogni controversia civile il tribunale dinanzi al quale essa si iniziava nominasse, fra i suoi stessi membri, un consigliere assistente (*Assistenzrat*), a ognuna delle parti in causa, coll'ufficio di far valere nel giudizio le ragioni proprie di ciascuna; ma la *Allgemeine Gerichtsordnung* del 1793 si affrettò ad abrogare questa così radicale riforma, poichè permise alle parti di scegliere un difensore di loro fiducia e da loro retribuito fra i diversi *Justizkommissare*, addetti ad ogni tribunale, i quali, nonostante il loro nome nuovo, erano veri e proprî avvocati, sottoposti al controllo governativo e cumulanti in sè anche le funzioni di notaro. Cfr. SCHMIDT, *Lehrbuch*, citato; HELLWIG, *System*, § 6, II, 1; ENGELMANN, *Civilprocess, Allgemeiner Teil*, § 41 *a*; e sopra tutti WEISSLER, *Geschichte*, pag. 341-385; critica di questo sistema in BARBACOVI, *Progetto*, II, nota XXIV al cap. XXXIX, pag. 280-286; e in BENTHAM, *Org. jud.* cit. pagine 151-153.

(66) Si è veduto nella nota 5 come i teorici del comunismo vorrebbero tra-

regimi, cioè che nella scala delle forme costituzionali sembrano situati a estremi opposti, e il cui ravvicinamento ci sembra, per questo, tanto più fecondo di saporosi significati. Sarebbe prematuro voler dare oggi un giudizio sul valore intrinseco e sulla vitalità della riforma attualmente tentata nella Repubblica russa; ma il giudizio potrebbe fin d'ora essere *a priori* sfavorevole per motivi di analogia, qualora dessimo ascolto agli insegnamenti che la esperienza storica deduce per noi dalla sorte toccata alla riforma fridericiana in Prussia, dove, sotto l'avvocato-magistrato, vagheggiato dal CARMER, non tardò a ricomparire dopo pochi anni l'avvocato-professionista, quando anche in Prussia lo spirito individualistico del secolo XIX cominciò a screditare quell'ideale di Stato paterno, che ogni iniziativa individuale tendeva a soffocare sotto la onnipotenza dell'assolutismo burocratico (67). Anche lasciando da parte gli insegnamenti dell'esperienza, sono del resto assai eloquenti le ragioni logiche che ci inducono a considerare la funzione dell'avvocatura come inseparabile dalla attuale sua forma di libera professione: la inopportunità di rinunciare a quella benefica opera di selezione che tra i professionisti il regime di libera concorrenza compie automaticamente; la difficoltà di ottenere che la parte abbia piena fiducia del suo patrocinatore, quando non sia libera di sceglierne uno di suo gradimento; la necessità di custodire gelosamente la libertà di

---

sformare l'avvocatura; questa trasformazione pare che sia già un fatto compiuto nella Russia del Nord, dove, abolita l'avvocatura come libera professione (nota 9), un Decreto del 23 novembre 1918 (LABRY, op. cit. pag. 507) istituisce un « collegio di difensori » ai membri dei quali spetta in modo esclusivo il patrocinio in materia criminale, e la rappresentanza delle parti in materia civile in quei casi tassativamente determinati in cui il litigante non può comparire personalmente (cioè: *a*) quando si trovano in causa degli enti pubblici; *b*) quando si trovano in causa minori di anni 18 o infermi di mente; *c*) quando le parti sono nella materiale impossibilità di comparire) (art. 1). Chi vuol valersi di un difensore nei casi summenzionati, deve farne domanda al tribunale popolare, il quale la trasmette al collegio dei difensori (art. 2). Il collegio dei difensori elegge tra i suoi membri un consiglio, che ha poteri disciplinari e regolamentari su tutto il collegio, ma che agisce sempre sotto il controllo del Commissario locale governativo per la giustizia (art. 4). I difensori possono esser chiamati dal tribunale popolare a fare da pubblici accusatori (art. 2); essi devono inoltre prestare l'assistenza giuridica alla popolazione in speciali uffici di consultazione, aperti da ogni collegio in seguito a istruzioni date dal commissario per la giustizia e dal *soviet* (art. 4). La sede è assegnata ad ogni difensore dal commissario alla giustizia che li repartisce tra i diversi organi giudiziarî (art. 5). Non è detto esplicitamente che questi difensori siano remunerati dallo Stato, ma ciò implicitamente si deduce dall'art. 7, secondo il quale le parti, come correspettivo della collaborazione dei difensori, devono pagare soltanto una tassa speciale al pubblico erario, in base ad una tariffa fissata dal commissario locale per la giustizia.

(67) Cfr. SCHMIDT, *Lehrbuch*, p. 97; WEISSLER, *Geschichte*, cap. 38.

difesa garantendo ai difensori una assoluta indipendenza da qualsiasi inframmettenza del potere politico (68). Tutte buone ragioni, queste, e da tempo risapute; ma la ragione che secondo me assorbe e riassume tutte le altre è la seguente: che lo Stato verrebbe a danneggiare se stesso, quando volesse privare l'amministrazione della giustizia di quel potente propulsore degli organi giudiziarî che è la libera avvocatura, allo stesso modo in cui la celerità e la economia del processo civile sarebbero messe in serio pericolo, quando lo Stato volesse rinunciare a quell'energico stimolo verso il raggiungimento del vero giuridico che l'interesse privato riesce a far sentire attraverso il principio dispositivo. Quanto giova allo Stato nel campo del processo la conservazione del principio dispositivo, altrettanto gli giova nel campo dell'ordinamento giudiziario la conservazione della libera avvocatura, *naturale incarnazione di quello*: la sentenza giusta, infatti, si può considerare come la resultante di tre forze che agiscono in tre direzioni diverse e con disuguale intensità, cioè di tre intelligenze che esaminano uno stesso problema da tre differenti punti di vista e con diverso interesse: di fronte all'opera del giudice, che in posizione centrale guarda la lite nella sua interezza e con spirito che, per essere disinteressato, è imparziale ed equanime, ma anche, spesso, superficiale e svogliato, efficacemente si aggiunge l'opera dei due avvocati competitori, ognuno dei quali, se può difettare di oggettiva serenità per la unilateralità dell'interesse che lo muove e per la sua tendenza a porre in luce soltanto gli aspetti della questione che giovano al suo cliente, è tuttavia in grado, appunto per la passione con cui si mette al lavoro, di compiere su alcuni elementi della controversia una indagine assai più profonda di quella che da sé potrebbe compiere il giudice. Dall'incontro di queste tre forze nasce la verità; ma se gli avvocati fossero ridotti ad essere, come i giudici, dei funzionarî retribuiti dallo Stato per i quali l'esito della lite fosse indifferente, tre continuerebbero ad essere in apparenza le persone del processo civile, ma le loro tre forze, invece di convergere da direzioni diverse e di correggersi reciprocamente nell'urto, si sovrapporrebbero in realtà e si disperderebbero senza frutto in una direzione sola. In luogo di due vigili organi di controllo, che aiutano il giudice ma anche lo criticano e gli impediscono di deviare dalla retta via, egli troverebbe ai suoi lati due copie sbiadite ed inutili di sè medesimo: e lo Stato avrebbe fatto il bel guadagno di trasformare in impiegato « di ruolo », difensore zelante degli aumenti dello stipendio assai più che delle ragioni dei suoi patrocinati, la figura tipica, che tutti i frequentatori delle aule giudiziarie conoscono anche

(68) Cfr. ZANARDELLI, *L'avvocatura* cit. *passim*; contro CICCOTTI, scritto cit. pag. 24-29.

oggi, dell'avvocato « d'ufficio », che sistematicamente « si rimette alla clemenza degli eccellentissimi giudici »!

Al sistema dell'*avvocatura di Stato*, che distruggerebbe irremissibilmente quel benefico animatore dei tribunali che è lo spirito di iniziativa e di indipendenza dei liberi professionisti, si contrappone come ideale antagonistico il sistema, di cui la Francia dà il più antico e il più nobile esempio, della *avvocatura sciolta da ogni controllo dello Stato* e governata soltanto dalla organizzazione professionale dell'ordine, il quale è *signore del suo albo e signore della sua disciplina* (69).

Questo sistema parte dal principio che il migliore mezzo per comporre l'eterno contrasto tra i doveri sociali dell'avvocato e il suo personale tornaconto economico sia quello di rendere unico arbitro della ammissione all'esercizio professionale e della sorveglianza disciplinare sui professionisti già esercenti lo stesso ordine degli avvocati, il quale, geloso del proprio decoro e consapevole che ogni abuso di un singolo componente torna a scapito dell'ordine intero, ha interesse a fare una severa selezione tra i molti aspiranti all'avvocatura ammettendovi soltanto quelli che siano intellettualmente e moralmente capaci di non tradire gli altissimi doveri sociali ad essa inerenti.

Tra questi due tipi estremi di ordinamento dell'avvocatura, è dato poi immaginare tutta una serie di sistemi intermedî, di cui anche la storia ci offre numerosi esempî (70), nei quali lo Stato, pur consentendo che l'avvocatura conservi la forma di una libera professione, basata sulla fiducia e sulla retribuzione del cliente, sottopone l'esercizio della medesima al sindacato governativo, e impone ad essa delle restrizioni per assicurare che *qualitativamente* tutti i professionisti sia-

---

(69) Cfr. ZANARDELLI, *Avvocatura*, pag. 120 e seguenti; GARSONNET, *Traité*, I. § § 266 e seguenti; WEISSLER, *Geschichte*, Cap. 43.

(70) Cfr. per l'Italia, PERTILE, *Storia*, Vol. VI, P. 1.ª, pagg. 289-290; per la Germania, WEISSLER, *Geschichte*, specialmente a pag. 187. Oltrechè con provvedimenti destinati a limitare il numero e a controllare i requisiti degli avvocati, gli abusi dell'avvocatura sono stati efficacemente combattuti mediante opportune limitazioni degli onorarî. Tipico è per questo il codice barbacoviano (cfr. oltre, nota 94); ma, senza giungere al rigore di esso, è sempre consigliabile, per ciò che riguarda la determinazione degli onorarî, un sistema che non faccia dipendere la misura della retribuzione del patrocinatore dal numero dei singoli atti processuali compiuti, e che, di conseguenza, non invogli il legale poco scrupoloso a mandare in lungo la lite per il solo scopo di aumentare il numero delle « vacazioni ». Da noi il procuratore ha diritto a un determinato onorario per ogni rinvio: niente di più naturale, dunque, che i procuratori siano spinti a moltiplicare i rinvii per moltiplicare gli onorarî! Assai più logico è invece il sistema tedesco per il quale l'avvocato ha diritto a un compenso per ogni fase del processo qualunque ne sia la durata, e non già per ogni singola attività processuale: cfr. WACH, *Vorträge*, pag. 189 e segg.; SCHMIDT, *Lehrbuch*, § 166, II.

no forniti di alcuni requisiti minimi di cultura e di moralità, e che *quantitativamente* sia evitata quella ressa di patrocinatori sfaccendati intorno a poche cause, i quali per farsi concorrenza vedono il loro unico scampo nell'arte di crear le liti e di mandare in lungo le procedure.

12. — L'ordinamento delle professioni forensi adottato in Italia nel 1874 si avvicina notevolmente al sistema francese (71); ma si può dire che esso abbia dato, attraverso una esperienza di quasi cinquanta anni, quei felici resultati che se ne ripromisero i suoi ideatori? In verità, quella rigorosa selezione degli aspiranti, che, come si è visto, dovrebbe essere l'ufficio più geloso di un ordine « *maître de son tableau et de sa discipline* » è del tutto mancata in Italia, dove la pletora degli avvocati ha raggiunto negli ultimi anni una proporzione così spaventosa da doverla considerare veramente come una calamità nazionale. Non occorrono molte notizie sul preoccupante fenomeno: basti pensare che mentre in Germania nel 1913 si considerava come enorme e tale da suggerire i più energici provvedimenti la cifra di 12324 avvocati che l'Impero, coi suoi settanta milioni di abitanti, aveva raggiunto in quell'anno (72), l'Italia dello stesso anno, con una popolazione inferiore della metà a quella della Germania, aveva raggiunto la cifra assai più impressionante di 21163 tra avvocati e procuratori, i quali, se la guerra non avesse rallentato il progressivo aumento dei professionisti legali che si manifestò nel decennio 1901-1911, sarebbero ormai prossimi a toccare i trentamila! (73).

---

(71) Cfr. per qualche differenza ZANARDELLI, *Avvocatura*, cit. pag. 119 e seguenti.

(72) Cfr. statistiche nella *Deutsche Juristen Zeitung* del 1914, pag. 216: l'aumento rapidissimo degli avvocati negli ultimi decenni è dato da queste cifre: 1880-4112; 1893-5564; 1903-7262; 1913-12324. Sul numero assai alto raggiunto in Inghilterra dai *Solicitors* e dai *Barristers*, cfr. GERLAND, *Engl. Gerichtsverf.* II, pagg. 908 e 942.

(73) Secondo il censimento del 19 febbraio 1901 i professionisti legali erano in quella data 24196; ma in questo numero erano compresi anche i patrocinatori legali ammessi davanti alle Preture, che, specialmente nell'Italia meridionale, ammontano forse a migliaia. Il censimento del 10 giugno 1911 dà la cifra di 28325 legali, compresi, anche qui, i causidici di Pretura. *L'Annuario statistico italiano* del 1914 (pag. 33) indica che in quell'anno le « professioni e aziende legali » occupavano 37545 persone; ma in questa cifra sono compresi, oltrechè gli avvocati e procuratori, anche i notari, i causidici, e i commessi degli Studî legali. Non riuscendo a trovare delle cifre esatte e particolareggiate per i soli avvocati e procuratori sono ricorso all'*Annuario del Ministero di Grazia e Giustizia*, che contiene il nome di tutti i professionisti iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori e ho scelto, tra gli annuarî degli ultimi anni, quello del 1914, perchè sulle cifre in esso contenute non si fanno sentire ancora gli influssi perturbatori della guerra. Dopo aver contato ad uno ad uno i componenti di ciascun

Di questa elefantiasi degli ordini forensi, che presto sarà ancor più aggravata dai provvedimenti che hanno facilitato l'ingresso nella professione ai reduci dalla guerra (74), sono troppo note le cause perchè occorra farne una lunga diagnosi. La causa principale, che compendia tutte le altre, è la eccessiva facilità con cui nell'ordinamento italiano gli aspiranti all'avvocatura, anche se sprovvisti di fatto dei requisiti teorici e pratici richiesti di nome dalle leggi, possono arrivare allo esercizio della professione. Concorrono a formare questa causa due indulgenze ormai tradizionali: da un lato la indulgenza, che meglio si potrebbe chiamare rilassatezza, degli studî giuridici teorici, la quale attira nella facoltà di giurisprudenza una folla di studenti, non sempre scelti tra i più volenterosi, che superano, nelle diverse Università del Regno, il numero complessivo degli studenti iscritti a tutte le altre

---

collegio, ho poi confrontato nome per nome quali sono i professionisti legali che sono contemporaneamente iscritti tanto nell'albo degli avvocati quanto in quello dei procuratori, e quali quelli che sono iscritti soltanto nell'uno o nell'altro; così ho potuto avere la cifra complessiva di 21163, e le cifre speciali per ogni dipartimento di Corte d'Appello che resultano dalla tabella riportata nella pagina seguente.

Nella colonna *a)* è riportata la popolazione legale dei varî dipartimenti di Corti d'appello secondo le cifre contenute nella *Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno* 1913 (Roma 1919) pag. V dell'introduzione: nella colonna *f* è indicato il rapporto in cui si trova il numero dei professionisti legali di ogni dipartimento col numero degli abitanti: le cifre di questa colonna sono ottenute dividendo il totale dei professionisti esistenti in ogni dipartimento (colonna *e*; totale resultante a sua volta dalla somma dei numeri contenuti nelle colonne *b, c, d)* per il numero degli abitanti (colonna *a*). Nella colonna *g* ho anche inscritto, per dare una idea della diversa litigiosità delle diverse regioni d'Italia, le percentuali dei procedimenti contenziosi iniziati nel 1913, quali sono date dalla surricordata *Statistica giudiziaria*. Ho disposto i dipartimenti secondo l'ordine dato dalla diversa altezza delle percentuali indicate nella colonna *f*, cominciando dai dipartimenti che hanno un numero di professionisti legali relativamente più alto: è notevole che in generale il numero dei legali è maggiore nell'Italia meridionale che nell'Italia centrale e settentrionale, e che *le popolazioni che hanno bassa litigiosità hanno anche, di solito, bassa percentuale di professionisti legali.* Le cifre della colonna *f* segnate con asterisco sono quelle dei dipartimenti in cui il numero relativo dei professionisti legali è superiore alla media (58,1 ogni 100.000 abitanti). A interessanti raffronti possono servire le colonne, *b, c, d,* per vedere come, mentre in alcune regioni d'Italia sono pochissimi gli avvocati non iscritti anche nell'albo dei procuratori, il loro numero è invece altissimo in Piemonte e in Liguria. Anche nei secoli scorsi Roma e Napoli erano più di ogni altra città d'Italia affollate di avvocati: a Napoli, nel 1780 gli avvocati superavano il numero di 3000 (PERTILE, *Storia,* VI, 1ª pag. 289 nota 98) e a Roma nel 1600 il numero degli avvocati era « *infinitus..... ut plures numerentur advocati quam causae* » (GALGANETTI, *Stat. almae urbis Romae cum glossis,* ad L. III, cap. 92, Romae MDCXI).

(74) D. L. 13 aprile 1919 n. 577.

DIPARTIMENTI di Corte d'Appello	Popolazione legale 1.° Luglio 1913	PROFESSIONISTI LEGALI esercenti il 1° gennaio 1914					Procedim. contenziosi iniz. nel 1913 (esclusi quelli di Cassazione) per ogni 100.000 ab.
		iscritti nel solo albo degli avvocati	iscritti nel solo albo dei procuratori	iscritti in ambedue gli albi	in totale	per ogni 100.000 ab.	
Roma	*a)* 1.339.155	*b)* 267	*c)* 737	*d)* 792	*e)* 1.796	*f)* ° 131,1	*g)* 6.154
Napoli	3.855.923	473	2.165	1.520	4.158	° 107,8	5.864
Genova	1.400.195	620	311	290	1.221	° 87,6	4.358
Catania	1.340.231	104	422	555	1.081	° 80,7	6.227
Palermo	1.975.023	160	754	496	1.410	° 71,3	5.820
Trani	2.212.770	81	739	545	1.365	° 61,7	7.251
Milano	2.742.457	203	731	735	1.669	° 60,8	4.240
Torino	2.701.124	568	409	639	1.616	° 59,8	2.879
Catanzaro	1.542.946	52	407	360	819	53,1	6.079
Messina	545.974	44	172	73	289	53,0	5.081
Lucca	875.573	46	167	193	406	46.4	2.913
Potenza	485.911	25	117	71	213	43,9	5.972
Firenze	1.715.211	70	256	404	730	42,5	1.840
Cagliari	882.520	90	124	143	367	41,6	16.500
Macerata	543.617	41	93	89	223	41,0	2.811
Aquila	1.194.661	12	232	207	451	37,6	5.161
Bologna	1.478.391	52	235	266	553	37,4	2.358
Modena	700.079	24	115	114	253	36,1	1.681
Casale	1.202.444	162	118	151	431	35,8	2.452
Ancona	612.583	37	71	100	208	33,9	1.802
Perugia	720.228	29	75	122	226	31,3	3.399
Venezia	3.842.156	95	414	643	1.152	29,9	2.679
Parma	614.087	23	39	112	174	28,3	2.191
Brescia	1.896.822	39	165	268	472	24,8	2.329
	36.420.151	3.207	9.068	8.888	21.163	(media) 58,1	

facoltà (75): dall'altro la indulgenza anche più generosa del tirocinio pratico e dell'esame professionale, in grazia della quale la fatica che deve durare il laureato per entrare nell'esercizio dell'avvocatura è perfino minore di quella che deve durar lo studente per ottenere la laurea. Onde, colla propizia complicità di queste due indulgenze, è naturale che l'avvocatura appaia nella mente dei giovani che escono dal liceo come la professione ideale, che molto dà e nulla chiede, che non impone forti sacrifici di tempo, di danaro o di intelletto, che ricompensa i più piccoli meriti di buona volontà senza punire i più grandi peccati di pigrizia, che apre senza ostacoli la via ai degni e ai meno degni, come la bontà infinita di Dante che

« *ha sì gran braccia*
Che prende quel che si rivolge a lei ».

Non è questa la sede più adatta per parlare dei rimedî che sono stati suggeriti per diminuire la eccessiva facilità con cui, attraverso gli studî universitarî, il licenziato liceale diventa dottore in legge: la riforma universitaria è un argomento troppo complesso e dibattuto per poterne trattare alla sfuggita, nè, d'altra parte, è dato misurare tutta l'urgenza di essa a chi abbia l'onore di insegnare in questa nobile Università, nota per essere una di quelle, nelle quali, in virtù della continua dimestichezza tra gli insegnanti e la scolaresca non tanto numerosa da diventar negligente, anche le discipline giuridiche si studiano con serietà e con amore. Ma anche per chi voglia, deliberatamente lasciando da parte la riforma universitaria, occuparsi soltanto della riforma professionale dell'avvocatura, la scelta dei rimedî idonei a diminuire la eccessiva facilità con cui il laureato in legge riesce a diventare avvocato resta pur sempre il problema centrale, che urge risolvere prima di ogni altro: poichè le manchevolezze più evidenti del nostro ordinamento forense (cominciando dalla ridicola inconcludenza del tirocinio pratico, durante il quale il professionista provetto è disposto a rilasciare al praticante mille certificati di diligenza, purchè questi non lo disturbi coll'esser diligente sul serio; per giungere alla assoluta vacuità dell'esame di ammissione all'avvocatura, che si riduce spesso a una esercitazione di copia, seguita da una piacevole conversazione coi colleghi compiacenti!) non sono altro che svariati sintomi di un'unica malattia ormai diventata cronica, che si potrebbe chiamare il morbo della « longanimità elevata a sistema ».

---

(75) Cfr. le cifre contenute nella *Statistica delle Università e degli Istituti superiori*, 1914-1915, annessa al *Bollettino ufficiale del Min. I. P.* (numero 12 del 23 marzo 1916).

Bisogna dunque provvedere a sradicar questo male, se si vuole guarir l'avvocatura dalla sua elefantiasi; ma, per ottener ciò, basta riformare le leggi esistenti? In qualche punto sì, bisogna anche riformarle: poichè qualche grave menda è anche in non poche disposizioni della Legge 8 giugno 1874, che consente al procuratore laureato di diventare avvocato... per anzianità, o che, peggio ancora, implicitamente ammette a esercitare funzioni di avvocato, dopo tre soli anni di studî giuridici, il procuratore non laureato (76). Ma i difetti più gravi non sono nella legge, *sibbene nel modo con cui essa è stata finora applicata*: se il tirocinio pratico ha perduto ormai qualunque carattere di serietà, non è colpa della Legge, che coll'art. 8 n. 3° ha voluto imporre agli aspiranti una pratica seria e proficua, ma è colpa della « generosità » colla quale la Legge è stata, meglio che interpretata, tradita; se l'esame di ammissione all'avvocatura si è ridotto ad essere una mera lustra, non è colpa del legislatore, che certo lo volle rigoroso, ma degli esaminatori che l'hanno sistematicamente ridotto ad esser « vanità che par persona ».

Così, essendo mancata finora l'energia per applicar sul serio le vecchie leggi, si spera di poter tutto rimediare nell'avvenire col mettere insieme delle leggi nuove, che, molto probabilmente, neppure esse saranno applicate; e non si pensa che l'ordine degli avvocati, come è costituito in Francia e da noi, dove i consigli hanno un potere quasi assoluto di controllo sulla capacità professionale e sulla moralità dei componenti il collegio, avrebbe in sè stesso il rimedio più agevole e più efficace per guarire i suoi mali, quando, valendosi delle prerogative che la Legge attuale gli conferisce, fosse disposto a chiudere le porte dell'avvocatura agli incapaci e a scacciarne senza pietà i moralmente indegni. Ma, in verità, chi volesse spassionatamente rendersi conto delle ragioni che hanno portato la professione legale all'attuale suo decadimento, sarebbe tratto a concludere che il sistema dell'avvocatura padrona di sé stessa e indipendente da qualsiasi sindacato governativo non ha dato buona prova in Italia (77), dove la generale mancanza di energia da parte dei collegi professionali nell'esercitare i loro poteri di controllo tecnico e di disciplina ha fatto sì che siano stati ammessi a vestir la toga molti aspiranti sprovvisti dei requisiti minimi di cultura professionale, e che talora siano tollerate a far parte dei collegi persone che un più vigile sentimento della dignità dell'or-

---

(76) Cfr. art. 9, n. 3.°; art. 39, n. 4.° e 5.° L. 8 giugno 1874. Cfr. Ascoli, in *Riv. dir. civ.* 1914, 223.

(77) E anche in Germania pare che la libera avvocatura non abbia dato gran bella prova, se s'ha da credere al Weissler, *Geschichte*, pag. 615, il quale rimpiange l'avvocatura prussiana controllata dallo Stato com'era prima del 1879.

dine avrebbe certamente allontanate. Diversamente vanno le cose in Francia, dove la netta distinzione tra *avocats* ed *avoués* e severe tradizioni forensi, più volte secolari e gelosamente anche oggi custodite, mantengono sui componenti il collegio degli avvocati una disciplina ferrea, assai più minuziosa e più autorevole di quella che potrebbe esercitare lo Stato; ma in Italia, dove pure ogni regione ha tradizioni forensi nobilissime, manca una tradizione unitaria che richiami i collegi all'esercizio continuo e rigoroso del potere di sindacato sui proprî membri: onde, a correggere questa specie di condiscendenza sistematica dell'ordine forense verso i suoi componenti, unica riforma idonea parrebbe quella che, pur lasciando intatto nelle sue linee fondamentali il sistema attuale della libera avvocatura, riservasse allo Stato il potere di controllare, mediante un esame serio e difficile, l'idoneità professionale degli aspiranti (78), nonchè il potere di provocare l'esercizio della giurisdizione disciplinare riservata ai Consigli, tutte le volte in cui questi si mostrassero eccessivamente restii a farne uso (79).

13. — Lo *Schema di un disegno di legge sull'ordinamento della professione di avvocato,* che è stato preparato in questi mesi dalla Commissione Ministeriale nominata dal Ministro MORTARA il 21 ottobre 1919, non si inspira a considerazioni analoghe a quelle suaccennate; che anzi, invece di temperare con una sia pur limitatissima ingerenza statuale l'odierna autonomia dell'ordine, mira ad estenderne e ad integrarne l'indipendenza, rafforzandola con una solida gerarchia di consigli locali e distrettuali, facenti capo ad un Consiglio superiore che ha la sua sede a Roma (80).

---

(78) Cfr. nota 96.

(79) Questa proposta è fatta per l'avvocatura germanica da SCHMIDT, il quale nota giustamente che l'attuale ordinamento corporativo dei collegi degli avvocati è più adattato e proclive a difendere gli interessi dei componenti che a esercitare un controllo su di essi (*Prozessrecht und Staatsrecht,* nota 2ª, pagina 66). Cfr. anche WACH, *Vorträge,* pag. 96, il quale invoca invece che all'ordine degli avvocati si diano più ampî poteri disciplinari.

(80) *Schema,* art. 1 « Gli avvocati costituiscono un ordine diviso in collegi. L'ordine ed i collegi hanno personalità giuridica. All'ordine degli avvocati presiedono un consiglio superiore, consigli distrettuali e consigli locali ». La tendenza di tutto questo disegno di legge ad accrescere l'indipendenza dell'ordine degli avvocati è in alcune disposizioni di esso talmente esagerata da costituire a favore degli avvocati una condizione di vero e proprio privilegio, non certamente adatta a modificare favorevolmente l'opinione che dell'avvocatura hanno attualmente... i non avvocati. Esempio tipico di questa esagerazione sono le disposizioni contenute sotto il Capo « *Degli onorari e delle spese nei rapporti coi clienti o mandanti* ». Attualmente, come è noto, l'avvocato ha a propria disposizione, per il pagamento degli onorarî, una speciale forma di

Tuttavia, anche in questo *Schema* di riforma, il problema della eccessiva facilità con cui oggi si può giungere all'esercizio dell'avvocatura e della conseguente paurosa pletora dei professionisti legali, viene risolutamente affrontato: e i rimedî suggeriti per la sua soluzione sono i seguenti:

a) unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore, coll'abolizione di quest'ultima e l'attribuzione all'avvocato della fun-

---

procedimento monitorio disciplinato dall'art. 379 Cod. proc. civ. (cfr. CHIOVENDA, *Principii*, pag. 213) secondo la quale il presidente del tribunale, in fine della notula, rilascia contro il cliente un ordine di pagamento, che diventa esecutivo se in un determinato termine il cliente non fa opposizione *davanti la autorità giudiziaria*. Secondo lo *Schema*, l'avvocato può ancora farsi rilasciare, in fine della sua notula, l'ordine di pagamento dal presidente del collegio giudiziario presso il quale la causa si è svolta (art. 91); ma se il cliente intende di fare opposizione, questa viene portata, non più dinanzi alla autorità giudiziaria, ma.... dinanzi *al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati* il quale « GIUDICA *sul reclamo* » (art. 93 ed art. 23 lett. *c*)!!! Questa disposizione, la quale sembrerebbe incredibile se non fosse vera, è enorme sotto più aspetti: anzitutto dal punto di vista strettamente processuale, in quanto ammette, sopprimendo uno dei caratteri fondamentali del procedimento monitorio, che contro l'ordine di pagamento emesso dal presidente del collegio giudiziario, si porti reclamo non dinanzi *allo stesso collegio* giudiziario, ma dinanzi a un consesso giudicante *diverso*; e in quanto ammette, di conseguenza, che un ordine emesso dall'autorità giudiziaria ordinaria possa essere revocato da un organo di giurisdizione speciale, quale, in questo caso, verrebbe ad essere il Consiglio dell'ordine. In secondo luogo, da un punto di vista politico e sociale; sia perchè non sembra che il decoro della magistratura ordinaria verrebbe a guadagnare, quando si ammettesse che nelle controversie tra avvocati e clienti l'ufficio del giudice dello Stato dovesse consistere unicamente nell'emettere degli ordini per farli revocare dagli avvocati (sarebbe più logico e meno offensivo per la magistratura dire addirittura che anche l'ordine di pagamento deve essere emesso... dal presidente del Consiglio dell'ordine!); sia perchè sarebbe socialmente intollerabile che il cittadino, per la decisione delle controversie civili nascenti tra lui e il suo avvocato in materia di onorarî, potesse esser sottratto ai suoi naturali giudici ordinarî e costretto a farsi giudicare da un organo di classe, qual'è il Consiglio dell'ordine, che egli sarebbe inevitabilmente tratto a sospettare di parzialità a favore del collega! Non riesco a intendere come la Commissione ministeriale, composta di sì insigni giuristi, abbia potuto formulare una proposta di questo genere, la enormità della quale è stata rilevata anche da qualche Curia (per esempio, da quella fiorentina): mentre tutti gridano contro il pullulare delle giurisdizioni speciali e reclamano provvedimenti che rialzino la dignità della magistratura ordinaria, restituendo al suo giudizio esclusivo tutte le materie che a poco a poco le sono state sottratte, dobbiamo essere proprio noi avvocati, nei quali più che in ogni altro ordine di professionisti dovrebb'esser squisito il senso della legalità, a reclamare a difesa del nostro interesse economico la istituzione di un nuovo « foro privilegiato » contrario perfino ai più elementari principî statutarii di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge? Argutamente osservava un tempo il MORTARA (*Comm.* II, nota 1, a pag. 738) che

zione di rappresentanza insieme con quella di difesa delle parti (81);

b) prolungamento da due a quattro anni del tirocinio professionale, da iniziarsi non prima della laurea e da compiersi non solo nello studio di avvocati, ma anche presso i varî organi giudiziarî, e presso gli uffici legali di enti pubblici, aziende bancarie ed industriali (82);

c) adozione del sistema dell'albo chiuso (*numerus clausus*) per il quale l'aspirante all'avvocatura, dopo aver compiuto il tirocinio ed aver superato l'esame professionale dinanzi a un Consiglio distrettuale (83), non potrà senz'altro esercitare la professione, ma dovrà concorrere per titoli a uno dei posti vacanti nell'albo del collegio da lui prescelto (84).

La prima proposta è indubbiamente lodevole. Nessuno può negare, è vero, che il sistema della assoluta separazione tra la professione di avvocato e quella di procuratore, ove sia rigidamente adottato come è in Francia (85), è adatto più di ogni altro sistema a mantenere alto il livello intellettuale della avvocatura; onde, se da un lato

---

le leggi giudiziarie sarebbero forse diverse da quelle che sono se, invece di averle fatte gli avvocati, le avessero fatte i clienti; ma questo *Schema*, in qualche sua disposizione, troppo chiaramente dimostra di essere stato fatto da avvocati: i quali, d'altra parte, griderebbero domani, e con sacrosanta ragione, alla illegalità, qualora una legge stabilisse che le controversie nascenti, putacaso, tra un sarto ed un suo cliente per il pagamento del prezzo di un vestito, dovessero esser portate, anzichè alla decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria, a quella del « *sindacato sarti* » costituito presso la Camera del lavoro!

(81) *Schema*, art. 4; la localizzazione, che oggi vige solo per i procuratori (Legge 1874, art. 37), varrebbe così anche per gli avvocati, ma solo in quanto esercitassero funzioni di rappresentanza; la funzione di difesa resterebbe libera in tutto il territorio dello Stato.

(82) *Schema*, art. 40, n. 7.

(83) *Ib.* art. 40, n. 8 e art. 23 *a.*

(84) *Ib.* art. 43: « Il numero degli avvocati presso ciascun collegio è limitato. Nel mese di novembre di ciascun anno, con deliberazione dei consigli locali, trasmessa per parere ai consigli distrettuali e approvata dal Consiglio superiore viene stabilito il numero di coloro che possono esservi ammessi nell'anno seguente. Tale numero sarà determinato in rapporto a quello degli inscritti, tenuto conto della popolazione e del complesso degli affari giudiziarî. Il concorso a detti posti è per titoli, con preferenza, a parità di titoli, pei candidati discendenti da avvocati già iscritti nel collegio e deceduti nel biennio ».

(85) In Francia l'*avoué* è considerato un vero e proprio « *oficiel ministeriel* » assai più vicino ai *grèffiers* ed agli *huissiers* che non agli *avocats*: i posti di *avoué* sono in numero limitato, e un nuovo *avoué* non può essere nominato che quando vi sia vacante un posto, per morte del titolare o per cessione dell'ufficio fatta, dietro compenso, dal titolare a un successore. Esiste dunque in Francia di fatto la « *venalité des offices* » di *avoué*. Gli *avoué* sono nominati dal Presidente della Repubblica; la professione di avvocato è incompatibile con

già nella stessa Inghilterra si manifesta qualche tendenza a unificare le due professioni di *barrister* e di *solicitor* (86), d'altra parte nei paesi dove l'unificazione è già da gran tempo attuata qualcuno lamenta che essa abbia portato con sè la sparizione dei grandi avvocati e domanda se non sarebbe meglio tornare al sistema della separazione (87). Ma qualunque considerazione desunta dalla bontà teorica dei due opposti sistemi perde ormai ogni valore in Italia, dove il sistema della unificazione è stato in pratica adottato fin da quando la Legge professionale del 1874 ha consentito alla stessa persona di essere iscritta contemporaneamente nell'albo degli avvocati e in quello dei procuratori (88): onde, poichè ormai la grande maggioranza dei professionisti legali si trova ad esercitare ad un tempo le due funzioni (89), la riforma verrà unicamente a dar riconoscimento giuridico ad uno stato di fatto già esistente, col duplice vantaggio che da ora in avanti non sarà più tollerato l'abuso del patrocinio forense esercitato in pratica da procuratori non iscritti nell'albo degli avvocati, o perfino, da procuratori non laureati (90) e che le parti trarranno un notevole risparmio economico dal dover pagare d'ora innanzi un solo professionista legale, invece di due alla volta.

Anche sarebbe da approvarsi, in teoria, la seconda proposta, specialmente in quanto essa mira a porre il praticante in immediato contatto colla vita del diritto quale si svolge nel traffico industriale della società moderna (91); ma questa proposta, ottima nell'intenzione,

---

quella di *avoué* (Legge 20 nov. 1822; cfr. GARSONNET, *Traité*, I, § 265; e più in generale *ibidem* § § 215 e seguenti). I vantaggi di questo sistema dell'assoluta separazione tra le funzioni di avvocato e procuratore sono messi in luce dal SELIGMAN nello scritto citato *La question des avocats;* energica critica di esso si trova invece in WEISSLER, *Geschichte* cit., pag. 402 e segg.

(86) Cfr. già BENTHAM, *Org. jud.* Cap. XXI, Sez. II; ed ora, oltre GERLAND, *Englische Gerichtsverfassung*, II, § 46, BRYCE, *The american Commonwealt*, Parte VI.ª, cap. 101, nella trad. tedesca fatta da MENDELSOHN-BARTHOLDY in *Rhein. Zeits.* X, pag. 1 e segg. (aprile 1919).

(87) Cfr. specialmente la recensione di GUTTMANN in *Rhein. Zeits.* V. pagina 147 alla quarta edizione del libro di BENEDIKT, *Die Advokatur unserer Zeit* (Berlin 1912): in senso decisamente contrario, WEISSLER, *Geschichte*, pag. 615.

(88) Legge 1874, art. 2; cfr. sui varî sistemi che furono proposti durante i lavori preparatorî della Legge 1874, NORSA, *Studio dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore e sulla necessità di una rappresentanza della medesima* (in « Atti del I° Congresso giuridico italiano », Roma, 1872), pagine 377 e segg.

(89) Cfr. i dati statistici nella nota 73.

(90) Cfr. MORTARA, *Comm.* II, n. 579.

(91) Anche in Germania sono stati fatti voti in questo senso dai commercianti.

lascia dietro di sè un grave dubbio relativo alla sua efficacia pratica: quali garanzie, infatti, porterà con sè la nuova Legge professionale per assicurare che il tirocinio si svolga d'ora innanzi in modo più serio e più proficuo di quanto finora è avvenuto? Chi ci assicura che il prolungare da un biennio a un quadriennio il periodo di pratica servirà veramente a raddoppiare la cultura del praticante e non a raddoppiare il suo perditempo? (92). Ed anche per l'esame di ammissione all'avvocatura, che, secondo lo *Schema*, avrà luogo dinanzi ai Consigli distrettuali si potrebbero sollevare gli stessi dubbî: quando niente fa prevedere che i nuovi Consigli dell'ordine, siano, più dei passati, disposti a respingere senza pietà i candidati scadenti.

Assolutamente da disapprovare mi sembra invece la terza proposta, che vorrebbe ripristinato in Italia il sistema ormai tramontato dell'albo chiuso, contro il quale troppe volte autorevoli giuristi antichi (93) e moderni, italiani (94) e stranieri (95), si sono pronunciati,

---

(92) L'art. 31 lett. 9 dello *Schema* stabilisce che i Consigli locali dovranno invigilare sulla pratica forense degli aspiranti, rilasciandone il certificato di lodevole compimento: chi conosce un po' da vicino il funzionamento dei Consigli dell'ordine può dire in coscienza se ci sarà mai da sperare che i Consigli stessi vogliano e possano esercitare una sorveglianza assidua ed efficace su *ciascun* praticante: naturalmente, anche quando l'art. 31 sarà in vigore, i Consigli dovranno limitarsi a credere all'assicurazione dell'avvocato presso il quale il praticante si sarà iscritto per il tirocinio! Quando penso alla importanza capitale che per la formazione di buoni avvocati potrebbe assumere il tirocinio pratico, ove fosse fatto in modo serio e coscienzioso, mi domando se non sarebbe opportuno anche da noi, per invogliare gli avvocati ad occuparsi con amorevole interessamento dei praticanti iscritti nel loro Studio, che oggi considerano come importuni da tener lontani, accogliere il sistema inglese, secondo il quale il tirocinante, per avere da un *solicitor* provetto dei proficui insegnamenti pratici deve pagargli un compenso superiore alle 300 Lire sterline (cfr. GERLAND, *Engl. Gerichtsver.* II, pag. 901).

(93) Cfr. per esempio quanto osservava il BARBACOVI, *Progetto*, II, Nota XXII al cap. XXXVI, pag. 258 e segg., secondo il quale l'unico rimedio per combattere l'avidità di guadagno degli avvocati derivante dal loro numero eccessivo è quello di far sì che chi difenderà una cattiva causa, vi trovi, invece che un guadagno, una perdita pecuniaria (cfr. anche la nota XXIV al cap. XXXIX, pag. 279 e segg.).

(94) CHIOVENDA, *Principii*, pag. 611, nota 1; FERRI, Discorso tenuto nel maggio 1913 al Congresso forense di Napoli (*Scuola positiva*, 1913, pag. 804, e *Riv. dir. civ.* 1913, 396). I Congressi forensi del 1913 a Napoli e quello del 1914 a Palermo fecero però voti a favore dell'albo chiuso (cfr. *Scuola positiva, ibidem;* e 1914, pag. 516).

(95) La questione del *numerus clausus* fu ampiamente discussa nel 20° Congresso degli avvocati tedeschi tenuto a Würzburg nel 1911; relatore a favore fu l'Avv. HASSLER di Halle, contro l'Avvocato FRIEDLAENDER di Monaco. Votarono contro il *numerus clausus* 619 avvocati, di fronte a 244 che votarono a

perchè sia necessario ancora una volta ripetere i loro argomenti. Nessuno può negare che, contro la pletora dei professionisti legali, la chiusura degli albi costituisca un rimedio eroico; ma troppe volte i rimedî eroici, invece di guarire il male, fanno morir l'ammalato: e si può esser sicuri che la introduzione del *numerus clausus*, se in pochi anni porterebbe alla diminuzione degli avvocati, porterebbe anche, in un tempo, a un impoverimento intellettuale dell'ordine, assai più grave di quello che tutti oggidì deploriamo (96). Non tanto perchè costituisce una minaccia al principio della libertà dell'avvocatura credo che il sistema dell'albo chiuso debba essere respinto, quanto perchè, col subordinare in ogni caso alla mancanza di posti l'abilitazione professionale degli aspiranti, qualunque sia il loro valore individuale, vuol conseguire una diminuzione quantitativa a spese della selezione qualitativa degli avvocati. La proposta di chiudere l'albo è una proposta spicciativa, ma non lungimirante: serve a tutelare gli interessi economici degli avvocati d'oggi, ma non a preparare un'avvocatura migliore al Paese di domani. Ottimo sistema di limitazione sarebbe quello che ammettesse all'esercizio professionale solamente i migliori, passati attraverso severissime prove che arrestassero non solo gli incapaci ma anche i mediocri; ma che poi, ai migliori permettesse di giungere all'avvocatura con celerità, poichè la gioventù, negli ottimi, è un pregio e non un demerito (97). Invece, col sistema rigido e meccanico dell'albo chiuso, i migliori giovani, nella prospettiva di dovere dopo otto anni di studî teorico-pratici, attendere ancora qualche altro anno prima di essere ammessi nell'albo degli avvocati esercenti, preferiranno indiriz-

---

favore; e la maggioranza ritenne che il mezzo migliore per diminuire il numero degli avvocati fosse quello di rendere più difficili gli esami di ammissione (cfr. resoconto in *Deuts. Jur. Zeit.* 1911, pag. 1190). La questione del *numerus clausus* è stata però risollevata in Germania anche dopo il 1911 (cfr. *Deuts. Jur. Zeit.* 1913, pag. 144, 995, 1026, 1033, 1190, 1257). Cfr. anche WACH, *Vorträge*, pagina 94.

(96) Cfr. le osservazioni di HEINITZ in *Deut. Jur. Zeit.*, 1911, p. 1000.

(97) Per diminuire il numero degli avvocati sono stati proposti anche sistemi diversi da quello del *numerus clausus*: per esempio quello della temporanea sospensione degli esami di ammissione all'avvocatura; o della determinazione di un periodo di attesa, uguale per tutti, che dovrebbe intercorrere tra l'esame di ammissione all'avvocatura e l'ammissione effettiva all'esercizio della medesima; o della limitazione degli studenti di legge, mediante concorso per titoli. (Cfr. gli scritti citati nella nota 96). Il SELIGMAN, *La question des avocats*, ritiene che la pletora degli avvocati derivi dal sistema del cumulo delle due professioni legali; e crede ottimo il sistema francese, che limita il numero degli *avoués* e lascia assoluta libertà all'avvocatura. In questo senso la Commissione nominata dal Ministro della Giustizia l'11 marzo 1913 per lo studio della riforma delle leggi 8 giugno 1874 aveva proposto di chiudere soltanto l'albo dei procuratori (cfr. *Riv. dir. civ.*, 1914, pag. 221).

zare il loro intelletto e le loro iniziative a qualche altra professione più sicuramente redditizia; e resteranno così a fare gli avvocati, insieme con quei pochi ai quali le ricchezze ereditate permetteranno di darsi all'avvocatura per passatempo, i rifiuti intellettuali e morali delle altre professioni. Una selezione, in questo modo, sarà stata compiuta: ma alla rovescia: tenendo i peggiori, e allontanando i più degni! (98).

14. — Se a questo ci portasse la prossima riforma della Legge professionale, non potremmo in verità dire ch'essa avesse raggiunto il suo scopo: poichè, se c'è bisogno in Italia di diminuire il numero degli avvocati, sopra tutto c'è bisogno di elevarne la scienza e la moralità, affinchè tutti quanti possan comprendere quanto è grande e nobile, sotto i nuovi aspetti sociali che la concezione pubblicistica rivela oggi in tutti i problemi giudiziarî, la funzione dell'avvocatura.

Pochi avvocati, sì, ma sopratutto avvocati intellettualmente e moralmente scelti: questo è l'ideale della professione alla quale molti degli studenti che qui mi ascoltano saranno chiamati domani. Io parlo qui a dei giovani, la maggioranza dei quali certo senton l'orgoglio di aver fatto nobilmente la loro parte in guerra; e non v'ha dubbio che essi provano oggi, com'io provo, quella ardente sete di rinnovamento e di sincerità che, di fronte a tutti i problemi della vita sociale, tormenta e preme tutti coloro che tornano al lavoro pacifico dalla gran prova.

Noi abbiamo avuto — e dico noi, o giovani, perchè tra voi mi ritrovo non tanto maestro tra scolari, quanto militare tra commilitoni — la serena gioia di sentire per tre anni la nostra vita nobilitata dalla coscienza di fare, sia pure con forze modeste ed anche a costo dei nostri beni più cari, il bene del nostro Paese; e ogni atto di quella

---

(98) Si potrebbe poi anche dubitare, qualora si adottasse in teoria il principio dell'albo chiuso, se le disposizioni pratiche contenute nello *Schema* per l'attuazione di questo principio siano le più opportune. Secondo alcuni fautori del *numerus clausus*, infatti, il numero massimo degli avvocati dovrebbe essere fissato non per ogni tribunale (come propone lo *Schema*, art. 43) ma per tutto lo Stato, per evitare diversità di criterî da luogo a luogo nella determinazione di questo numero (cfr. specialmente gli scritti di Heintz in *Deuts. Jur. Zeit.* 1911, pag. 1000; e di Noest, ivi, pag. 1033). Si potrebbe poi anche domandare se al *sistema del concorso* per titoli (il quale, data la difficoltà di fare una graduatoria giusta di titoli non omogenei, darebbe luogo troppo spesso a sospetti di favoritismo) non sarebbe preferibile il *sistema della lista*, secondo il quale gli aspiranti dovrebbero appena laureati iscriversi in apposita lista tenuta da ogni collegio, per essere poi chiamati a coprire i posti vacanti nell'albo secondo l'ordine dato dalla anzianità di iscrizione (cfr. analoghe osservazioni in Ascoli in *Riv. dir. civ.*, 1914, pag. 222). Ma ognuno di questi sistemi ha i suoi gravi difetti: meglio, dunque, respingere senz'altro il principio dell'albo chiuso!

nostra vita di pena aveva un significato così profondo e così superiore alla nostra piccola persona, che, a ripensarlo ora, quasi ci par ch'esso appartenga ad un altro mondo tanto migliore del nostro. Ora, finita la guerra, strane nostalgie ci prendon talora di quel tempo che par già così lontano: non sappiamo rinunciare a quel senso di serenità che la coscienza di vivere per il bene di tutti ci dava allora; e ci prende il desiderio di sottoporre a spietata revisione tutte le nostre occupazioni dell'ante guerra, i nostri lavori, i nostri gusti, i nostri studî: perchè non sapremmo più rassegnarci a lavorare per una professione che non abbia la sua ragione d'essere nel bene di tutta la società, nè sapremmo più rinunciare, dopo tre anni di comunione spirituale col nostro popolo grigioverde, a quella grande fiamma dell'energia individuale che è per il singolo la convinzione di essere un cooperatore, modesto ma non indegno, della grande opera comune. Scusatemi se vi parlo così in un discorso accademico: ma io non posso fare a meno di dirvi che chi torna dalla guerra all'avvocatura e sente ancora di intorno a sè quel senso di diffidenza e di ironia del quale la pubblica opinione circonda le professioni legali, prova una impressione di grande scoramento nel doversi rimettere dopo un periodo di vita tutta dedicata al bene della Patria a una professione che viene accusata di essere una forma di attività sociale parassitaria.

Ma poi, quando meglio riflettiamo a quello che l'avvocatura può diventare domani, e alla profonda utilità sociale che deriverà da una cooperazione sempre più intima fra avvocati e giudici, riprendiamo fede e sentiamo che dev'essere possibile portare anche in questa nostra professione lo stesso spirito di giustizia, lo stesso sentimento del diritto per il quale ci siamo mossi in guerra e siamo stati in linea col nostro popolo. Io penso, o giovani, che la Facoltà di giurisprudenza, oltre che dare all'intelletto degli studenti cognizione scientifica e tecnica del fenomeno giuridico, debba inspirare nella loro anima quel « sentimento del giusto », quella sacra coscienza della santità del diritto, che è la miglior face per illuminare l'avvocato attraverso i pericoli della sua non facile professione. No, miei cari giovani, il diritto non è un giuoco cinese di astuzia e di pazienza, nel quale ha il sopravvento chi meglio sa speculare sulle formulette: voi avete visto nelle trincee come la coscienza del proprio diritto, mille volte più caro della pace, abbia potuto trasformare un popolo di pacifici agricoltori in un esercito di insuperabili fanti: e non potete ora, dopo aver sentito lassù qual meravigliosa forza spirituale è il diritto, tornare nelle aule universitarie e di lì nell'avvocatura coll'opinione che la vostra professione sia una elegante schermaglia di legulei chiacchieroni. Non tanto armati di articoli e di teorie deve rimandarvi l'Università nella vita, quanto iniziati a quella severa religione del giusto della quale l'avvocato deve

gloriarsi di essere il sacerdote esemplare: a questo patto, o giovani, l'avvocatura avrà il suo posto onorato anche nella società di domani; con questo intento inizio oggi per voi il mio corso di diritto processuale civile, il quale non è, ricordatelo bene, la trista arte di giuocare sul cavillo, ma la nobile scienza che insegna a guarire, nel più semplice e onesto modo possibile, quelle inevitabili malattie del diritto che sono oggi, e saranno in ogni tempo, le liti.

III

RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE (*)

Il Relatore si propone di esaminare il problema colla massima sincerità, poichè si può avere l'impressione che le proposte di riforma finora elaborate dagli ordini forensi si siano preoccupate di migliorare la condizione economica degli Avvocati più che di guarire le cause profonde della decadenza intellettuale e morale dell'avvocatura, e con soverchio ottimismo abbian creduto di poter rimediare ogni male col rinnovar la legge, mentre si tratta soprattutto di rinnovare gli organi professionali, i quali, se restassero immutati, non riuscirebbero domani a far rispettare la legge nuova, come finora non son riusciti a far rispettare la legge oggi vigente.

Rileva come la pletora dei professionisti legali in Italia, saliti ormai, tra Avvocati e Procuratori, oltre i 25.000, abbia raggiunto una tale gravità che non ha riscontro in nessun altro paese; sicchè la decadenza qualitativa dell'ordine, che è la più naturale conseguenza del suo eccesso quantitativo, impedisce ormai all'Avvocatura italiana di compier la sua funzione sociale di repressione della litigiosità, e anzi la volge addirittura, nell'accanita lotta per l'esistenza in cui si dibattono moltissimi legali senza cause, a speculare su quella stessa litigiosità che in teoria sarebbe chiamata a reprimere.

Passando a ricercare le cause del fenomeno, esclude che esso derivi, come da qualcuno è stato sostenuto, da una natural vocazione degli Italiani per l'Avvocatura, mentre in realtà la maggior parte di coloro che si dedicano alla professione legale è costituita da persone che, volendo a tutti i costi avere una laurea e non sentendo special vocazione per nessun ramo di studî, si dedicano agli studi giuridici nell'opinione

---

(*) [Pubblicato in « Atti del Convegno giuridico forense nazionale », Firenze, novembre 1920 (Firenze, Ariani ed., 1921); a pp. 40-44. Costituisce il resoconto, presumibilmente redatto dal relatore stesso, della relazione presentata da P. CALAMANDREI sul tema « Riforma della legge professionale » al Convegno giuridico-forense nazionale tenutosi in Firenze nel novembre 1920; al resoconto segue l'ordine del giorno proposto dal relatore]. [*Bibliografia*, n. 59].

che siano quelli che possono esser superati con minor fatica di tutti gli altri: e questa opinione trova piena giustificazione nella realtà: poichè ad effettuare una severa selezione tra i troppo numerosi aspiranti alla professione legale non valgono nè gli esami universitari, la cui infinita indulgenza è ormai proverbiale, nè quella parvenza di esame di ammissione all'Avvocatura che gli aspiranti devono dare, compiuto il tirocinio pratico, dinanzi ai Consigli professionali. A questo proposito il Relatore si sofferma specialmente ad illustrare come nell'attuale ordinamento sia possibile esercitar l'Avvocatura senza avere la benchè minima preparazione pratica, non solo perchè di fatto il Procuratore laureato può compiere quasi tutte le funzioni che sarebbero proprie all'Avvocato, ma anche perchè il tirocinio pratico si è ridotto ormai ad una vuota finzione e perchè l'esame di ammissione all'Avvocatura è considerato ormai come una mera formalità che tutti facilmente superano e che del resto il Procuratore laureato può eludere, ottenendo la iscrizione nell'albo per diritto di anzianità.

Afferma che le disposizioni contenute nel disegno di riforma compilato dalla Commissione nominata dal Ministro MORTARA non danno nessuna garanzia che la preparazione professionale dei futuri Avvocati possa essere più seria di quanto è attualmente; e mentre si dichiara favorevole alla unificazione delle professioni di Avvocato e di Procuratore, che il disegno propone, si afferma deciso avversario della chiusura dell'albo, pericolosa misura che, a suo avviso, è stata accolta dai compilatori del disegno senza ben ponderarne le immancabili gravissime conseguenze, principale tra esse quella di allontanare dalla professione forense le intelligenze migliori e quindi di produrre tra i professionisti una selezione a rovescio, senza con ciò dar luogo a quell'immediato miglioramento delle condizioni economiche, la cui illusoria speranza induce la maggioranza degli Avvocati ad essere fautori dell'albo chiuso. Di fronte al sistema dell'albo chiuso che si può sintetizzare nella formula « cattivi purchè pochi », il Relatore crede che si debba esser fedeli alla formula « pochi purchè buoni », mettendo in opera tutte quelle misure le quali mirino ad ottenere una riduzione quantitativa attraverso una selezione qualitativa degli aspiranti.

A tale scopo ritiene che il primo problema da risolvere sia quello della riforma del tirocinio forense, che dovrebbe essere trasformato, sull'esempio di quanto si pratica in altri Paesi, in una efficace scuola di moralità professionale: mentre, se a ciò non si riuscisse, sarebbe più serio ed onesto l'abolirlo per non perpetuare l'attuale sistema di menzogna legalizzata.

Ritiene altresì che si debba avere il coraggio di sottrarre al controllo dei Consigli professionali l'esame di ammissione, del quale essi in un cinquantennio hanno dimostrato di non sapersi servire per esclu-

dere dalla professione gli inetti, e di trasformarlo in esame di Stato, dinanzi a una Commissione unica che respinga inesorabilmente dalla professione tutti i mediocri.

Riassume le idee da esso esposte e presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Convegno forense:

« ritenuto che la pletora che affligge le curie italiane non può non essere causa di profondo decadimento morale e intellettuale degli ordini forensi, contro il quale occorre energicamente reagire, se si vuole evitare che l'Avvocatura degeneri in una forma di attività sociale parassitaria;

« ritenuto che una riforma coraggiosa e lungimirante dell'attuale imperfetto ordinamento delle professioni legali debba tendere, più che a lenire oggi con misure provvisorie l'attuale disagio economico delle classi forensi, a preparare al Paese di domani un'Avvocatura degna delle sue tradizioni, nella quale la diminuzione del numero dei professionisti sia naturale e non artificiosa conseguenza di una severa selezione di valori intellettuali e morali;

« ritenuto che la causa fondamentale della pletora dei professionisti legali deve ricercarsi nell'eccessiva facilità colla quale finora è stato possibile in Italia conseguire la laurea in legge e l'ammissione all'esercizio professionale, sicchè nella carriera forense si riversano per forza d'inerzia, insieme coi pochi degni, i moltissimi inetti che non hanno le qualità necessarie per affrontare altre vie meno facili;

« respinge la proposta, fatta di recente dalla Commissione ministeriale di introdurre da noi il sistema dell'albo chiuso, il quale, senza portare nessun immediato miglioramento nelle condizioni economiche dei professionisti oggi esercenti, allontanerebbe dall'Avvocatura di domani i giovani migliori e la condannerebbe così ad un progressivo impoverimento qualitativo;

« e fa voti affinchè la riduzione dell'eccessivo numero dei professionisti legali sia lentamente, ma sicuramente conseguita:

« 1) col riformare l'ordinamento delle Facoltà giuridiche, soprattutto nel senso di sostituire all'attuale assurdo sistema degli esami speciali un sistema di serie garanzie attraverso le quali gli insegnanti siano in grado di valutare veracemente il valore dei giovani e di chiuder fin dai primi anni ai non idonei la via degli studi giuridici;

« 2) col riformare il sistema del tirocinio forense, per far di esso, oltrechè un periodo di preparazione pratica, una scuola di morale professionale e una prova continuata delle attitudini del candidato, compiuta sotto la continua vigilanza dei Consigli dell'ordine;

« 3) col trasformare gli attuali esami di ammissione all'Avvocatura in esami di Stato, dinanzi a Commissioni nominate annualmente

per grandi circoscrizioni, nei quali si esiga dai candidati, più che una prova di memoria e di erudizione, una dimostrazione di quel senso giuridico, di quella agilità di orientamento mentale, di quella chiarezza di pensiero e di parola che sono le doti precipue del professionista esercente;

« 4) col rafforzare ed estendere i poteri disciplinari dei Consigli dell'Ordine, dando ad essi la facoltà di rifiutare la iscrizione nell'albo a tutti coloro che non offrono garanzie di assoluta moralità e di cacciare dall'Ordine tutti gli avventurieri della professione che vi si fossero finora infiltrati ».

IV

TROPPI AVVOCATI! (*)

SOMMARIO-INDICE

Introduzione

Premesse e posizione del problema.

1. Carattere pubblico della funzione degli avvocati. — 2. Gli avvocati nella pubblica opinione. — 3. L'abolizione dell'avvocatura. — 4. L'avvocatura di Stato. — 5. La libera avvocatura. — 6. Il problema fondamentale della libera avvocatura. — 7. Il problema dell'avvocatura italiana.

Capitolo I.

L'eccesso numerico dei professionisti legali in Italia e le sue conseguenze.

8. Un po' di statistica. — 9. Un primato che gli stranieri non ci invidiano. — 10. Qualche prova statistica del disagio economico dei professionisti legali. — 11. La più evidente conseguenza del disagio economico: la decadenza morale della professione. — 12. « Finchè la pende, la rende ». — 13. La decadenza intellettuale delle professioni legali. — 14. I professionisti legali e i clienti. — 15. L'avvocato agente d'affari. — 16. Avvocati e magistrati. — 17. Gli avvocati in Parlamento. — 18. Gli avvocati e le riforme giudiziarie. — 19. Molti avvocati, ma poca giustizia.

(*) [Pubblicato in volume nei « Quaderni della *Voce* » S. IV, n. 46: Firenze, Soc. An. Ed. « La Voce », 1921. Tradotto in lingua spagnola da José R. Xirau, Madrid, Victoriano Suarez, 1926, « Biblioteca de la Revista de derecho privado », Ser. A-1; seconda edizione, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1960; parzialmente tradotto anche in « Jus » (México), t. II, n. 11 (1939), pp. 393-396]. [*Bibliografia*, n. 61].

Capitolo II.

Le cause dell'eccesso numerico dei professionisti legali.

20. La causa fondamentale è da ricercarsi nell'ordinamento degli studî. — 21. Dati statistici sull'affollamento degli studenti nelle facoltà giuridiche. — 22. Le cause dell'affluenza degli studenti alle facoltà giuridiche. — 23. La studentesca. — 24. Le lezioni. — 25. Gli esami. — 26. I professori. — 27. Gli effetti della guerra nelle Università. — 28. La sorte dei laureati in legge. — 29. La via più corta per l'avvocatura. — 30. La ignobile farsa del tirocinio forense. — 31. Gli esami di ammissione all'esercizio professionale. — 32. La psicologia dei Consigli forensi. — 33. Lo Stato ciarlatano.

Capitolo III.

I rimedî contro l'eccesso numerico dei professionisti legali.

34. Le più recenti proposte di riforma della Legge 8 giugno 1874. — 35. La riforma dell'ordinamento degli studî giuridici universitarî. — 36. La unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore. — 37. L'ordinamento del tirocinio professionale. — 38. L'ordinamento degli esami di ammissione all'esercizio professionale. — 39. La chiusura dell'albo professionale. — 40. Cenni sul Disegno Fera. — 41. Conclusioni.

PREMESSE E POSIZIONE DEL PROBLEMA

1. - CARATTERE PUBBLICO DELLA FUNZIONE DEGLI AVVOCATI.

Se tu domandi a qualunque persona di buon senso, profana ai misteri dell'arte forense, qual'è nella società umana l'ufficio di noi avvocati, ti sentirai rispondere — e c'è da ringraziar la sorte se la risposta sarà così benigna! — che nostro ufficio è quello di far vincer le cause ai clienti. Chi, infatti, parte dalla nozione empirica che l'avvocato tanto più si suol chiamare abile quanto meglio riesce dinanzi ai giudici penali a vestire il delitto coi panni dell'innocenza, o a ingarbugliar le partite dinanzi ai giudici civili finchè il birbante matricolato riesca a metter nel sacco il galantuomo, non riesce neanche a imaginare che la funzione dell'avvocato, oltre che all'interesse privato del cliente possa servire insieme all'interesse della collettività: che anzi, se proprio gli avvocati a nient'altro son destinati che a metter di mezzo i giudici, l'interesse pubblico della giustizia appare da essi, meglio che servito, tradito. Eppure, se, al disotto di qualche degenerazione troppo evidente per non aver carattere episodico e transitorio, si vuol denudare la sostanza fondamentale della nostra professione, è facile riconoscere com'essa abbia la sua base, più che nella difesa dell'interessi privati, in fini di pubblica utilità, dei quali deve sempre rendersi conto chi voglia serenamente ragionare sul presente e sull'avvenire dell'avvocatura.

Nessuno può negare che, storicamente, l'avvocatura è sorta in servizio dell'interesse privato: finchè il processo è stato concepito come un duello legalizzato tra due interessi individuali, in mezzo ai quali lo Stato si assideva spettatore passivo, quale in un torneo il giudice di campo incaricato soltanto di far rispettare le regole del giuoco, i legali dei due avversarî intervenivano in lizza come soldati di ventura pronti a vendere al miglior offerente le armi della loro esperienza tecnica e della loro scaltrezza. Come nella tenzone vera vinceva il più forte, così, in quella tenzone simulata che era il processo, vinceva il più astuto

ed il più esperto; e ciò era lecito, poichè lo Stato, purchè fosse garantito che i contendenti combattevano ad armi pari, si disinteressava dell'esito della contesa (1).

L'ufficio dell'avvocatura appare invece profondamente mutato ed inalzato, quando nello Stato costituzionale, che rivendica a sè stesso la funzione giurisdizionale come complemento indispensabile di quella legislativa, si comincia a sentire che neppur all'esito del processo rimane estraneo l'interesse pubblico, se in ogni processo si trova in giuoco l'applicazione della legge, cioè il rispetto della volontà collettiva: e ciò non solo nel processo penale, che tutto si impernia ormai sul diritto soggettivo di punire spettante allo Stato, ma anche nel processo civile, nel quale l'interesse individuale dei litiganti appar sempre più lo strumento inconscio dell'interesse pubblico, che si serve dell'iniziativa privata per riaffermare nei casi controversi la concreta volontà della legge.

Come e perchè, attraverso la concezione pubblicistica del processo, la funzione dell'avvocatura si elevi e si nobiliti, ho voluto mostrare in una Prolusione universitaria le cui considerazioni sarebbe qui fuor di luogo ripetere (2). Ma all'inizio di una trattazione, qual'è la presente, la quale lungi dal proporsi dei fini teorici, vuol essere sopra tutto una analisi delle ragioni pratiche per cui in Italia l'avvocatura non corrisponde oggi all'ufficio suo, è necessario riaffermare energicamente un principio, fondamentale per il nostro argomento: che lo Stato conserva e disciplina gli avvocati, perchè essi *esercitano una funzione di carattere pubblico*.

Finchè nel processo si scorgeva soltanto un conflitto tra due interessi privati, bene l'avvocato si trasformava, purchè il suo cliente vincesse, in azzeccagarbugli; ma oggi, quando si pensa che anche il processo serve a riaffermare nella sentenza l'autorità dello Stato, l'esistenza dei professionisti legali non si giustifica più se non quando si veda in essi dei collaboratori, anzichè dei mistificatori, del giudice, ufficio dei quali non tanto è quello di battersi per il cliente quanto quello di battersi per il diritto. Che la funzione degli avvocati sia una funzione pubblica, è oggi, del resto, concordemente ammesso dagli studiosi (3); ma, di questa utilità pubblica della loro funzione, non credo che sia

---

(1) Questa concezione, che si potrebbe chiamare... sportiva, del processo, è ancor oggi prevalente negli Stati Uniti d'America: cfr. NERINCX, *L'organisation judiciaire aux Etats-Unis*, (Paris, 1909), pag. 174.

(2) *L'avvocatura e la riforma del processo civile*, pubbl. in « *Studi senesi* », vol. XXXV, (1920) [in questo volume, *supra*]. Alle idee espresse in essa mi riferisco continuamente, anche senza apposito richiamo, nel corso del presente studio.

(3) Cfr. per ultimo: ZANOBINI, *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici*, (Milano, 1920), n. 56.

diffusa la coscienza tra i profani. Eppure questa coscienza non dovrebbe mancare, quando si volesse serenamente valutare quali preziosi beneficî per il buon funzionamento della giustizia lo Stato può ritrarre da un ordine di professionisti legali conscio dei propri doveri.

Non è esagerato dire, che in un sistema giudiziario inevitabilmente complicato com'è quello dei moderni Stati civili, *la giustizia non potrebbe funzionare se non esistessero i professionisti legali;* poichè le difficoltà del giudicare sarebbero enormemente accresciute, fino a costituire ostacoli in pratica insormontabili, quando il giudice, aboliti gli avvocati e i procuratori, fosse posto a contatto diretto coll'imperizia giuridica e colla mala fede delle parti in causa.

L'intervento dei professionisti legali serve appunto a liberare il giudice da una lotta contro la ignoranza e contro la disonestà, che gli toglierebbe ogni serenità ed ogni agilità di giudizio: poichè la presenza del legale, che rappresenta o assiste la parte, è garanzia di scienza e garanzia di probità. Che sia garanzia di scienza, tutti intendono: nella sempre crescente complicazione della vita giuridica moderna, nei rigori dei formalismi procedurali che sembrano misteriosi tranelli ai profani, il professionista legale è un prezioso collaboratore del giudice, perchè lavora in vece sua a raccogliere i materiali di lite, a tradurre in linguaggio tecnico frammentarie e slegate affermazioni della parte, a trar fuori da queste l'ossatura del caso giuridico e a presentarlo al giudice in forma chiara e precisa e nei modi processualmente corretti; onde, in grazia di questo professionista paziente, che nel raccoglimento del suo studio sgrossa, interpreta, sceglie e riordina gli informi elementi fornitigli dal cliente, il giudice è messo in condizione di vedere a colpo, senza perder tempo, il punto vitale della controversia che è chiamato a decidere.

Ma soprattutto bisogna intendere che la presenza del professionista legale è, *o dovrebbe essere*, per il giudice garanzia di serietà e di buona fede. So che a questo proposito è facile far dell'ironia: ma tuttavia io sono convinto che fra tutti i rimedî escogitati dalle legislazioni processuali per difendere il giudice dalla mala fede giudiziaria dei litiganti tergiversatori, temerarî e bugiardi, la difesa più efficace sia la esistenza di un ordine di avvocati coscienziosi, i quali inesorabilmente rifiutino il loro patrocinio ai disonesti che fanno della lite una speculazione, e si ribellino a sostenere dinanzi ai tribunali una causa senza aver la convinzione della sua fondatezza.

E' certo che, se tutti i legali seguissero fedelmente questa norma di onore professionale, l'avvocatura, anzichè istigatrice al moltiplicarsi delle liti infondate, sarebbe il più efficace contravveleno contro il malanno della litigiosità.

Le liti temerarie sarebbero indubbiamente represse prima di na-

scere, se tutti i professionisti legali avessero coscienza che l'avvocato costituisce una specie di tentacolo lanciato dall'ordinamento giudiziario incontro alla litigiosità per saggiare la serietà e la fondatezza delle liti in preparazione, e per impedire a quelle, che sono evidentemente causate da disonesto spirito di temerità, di giungere fino ai tribunali; e, poichè da un consiglio dell'avvocato dipende quasi sempre se un conflitto di privati interessi si risolve in una transazione o si invelenisce in una lite, l'avvocato che sentisse l'importanza sociale della sua funzione potrebbe essere veramente come una sentinella avanzata dei tribunali contro gli assalti dei litiganti di malafede.

Questo secondo aspetto della funzione degli avvocati, per il quale essi dovrebbero apparire come un elemento purificatore della vita giudiziaria, non è di solito messo convenientemente in luce dagli studiosi, nè, in Italia, profondamente sentito dalla totalità dei professionisti esercenti: eppure dovrebb'essere vanto degli avvocati riaffermare in ogni occasione, negli atti più che nelle parole, che l'avvocato avanti di essere difensore della parte, vuole esserne, nell'interesse del diritto, il suo primo giudice, secondo l'antica regola del foro francese per la quale: « *il faut que les avocats, avant d'en faire la fonction, fassent celle de juge* » (4).

Per le ragioni suaccennate la funzione dell'avvocato ha, dunque, carattere eminentemente pubblico. L'avvocato appare così come un elemento integrante dell'ordinamento giudiziario, come un organo intermedio, posto tra il giudice e la parte, nel quale l'interesse privato ad avere una sentenza favorevole, e l'interesse pubblico ad avere una sentenza giusta si incontrano e si conciliano. La sua funzione è perciò necessaria allo Stato, come quella del giudice, in quanto anche l'avvocato alla pari del giudice agisce come « servitore del diritto »(5).

Il carattere pubblico della funzione dell'avvocatura, è in altri Stati — per esempio, in Inghilterra — assai più profondamente sentito e accentuato che da noi; ma anche nel nostro ordinamento il suddetto carattere è implicitamente riconosciuto, attraverso quelle disposizioni che riservano l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore a coloro che abbiano speciali requisiti tecnici e morali controllati dallo Stato, o che vietano ai privati cittadini di ricorrere alla giustizia se non pel tramite di un professionista dotato dei requisiti suddetti. Questa condizione di *monopolio* in cui si trovano anche in Italia i professionisti legali, mal si spiegherebbe se gli avvocati e i procuratori ser-

---

(4) Cfr. Cresson, *Usages et règles de la profession d'avocat*, (Paris, 1888), vol. II, pag. 70.

(5) Cfr. Gneist, *Freie Advocatur — Die erste Forderung aller Justizreform in Preussen*, (Berlin, 1867, pag. 56).

vissero unicamente all'interesse privato; perfettamente si giustifica, invece, quando si pensi che l'intervento obbligatorio dei professionisti legali e le garanzie di cultura e di probità che la legge ad essi impone mirano principalmente a facilitare l'opera del giudice nell'interesse dello Stato (6).

2. - Gli avvocati nella pubblica opinione.

Nonostante la evidente importanza dei servizî che i professionisti legali rendono in teoria allo Stato, sarebbe audace sostenere che nella pratica la professione legale sia circondata da eccessiva tenerezza della pubblica opinione.

Non devono, a questo proposito, spaventarci troppo le concordi contumelie in prosa e in rima, colle quali l'arte di tutti i tempi e di tutti i paesi si è spassata a bersagliare la figura dell'avvocato, traendone saporosi tipi di legali imbroglioni, fra' quali immortale il dottore Azzeccagarbugli; nè quell'atteggiamento di mordace diffidenza che contro la nostra professione ha sempre assunto lo spirito popolare, il quale vede nell'avvocato il genio malefico del mondo giudiziario, e ancor oggi, quando vuol commiserare qualcuno che è sul punto di rovinarsi con le liti, dice semplicemente che il poveretto « è finito nelle mani degli avvocati » colla stessa funebre intonazione con cui narrerebbe di un naufrago caduto prigioniero degli antropofagi. No: per valutare serenamente la vera portata di questa ostilità letteraria contro gli avvocati, non bisogna dimenticare che nessuna tra le professioni umane, neppur quelle la cui utilità è universalmente sentita, può sottrarsi alla satira, la quale ne coglie e ne mette in ridicolo alcune manifestazioni anormali, senza peraltro discuterne la normale ragion d'essere, di fronte alla quale queste costituiscono la eccezione, possiamo dire, patologica. Ora, come la letteratura è piena di maestri che sono somari calzati e vestiti, o di medici che sono carnefici delle povere vittime affidate alle loro cure, così la satira vede nell'avvocato l'artefice dei cavilli, il mistificatore dei giudici, la sanguisuga dei clienti; ma proprio nel momento in cui rappresenta l'avvocato come la incarnazione di tutte le qualità antitetiche all'onestà, alla sincerità e al disinteresse, viene tacitamente a riconoscere che queste ultime virtù dovrebbero essere il patrimonio più caro dei professionisti legali, e quindi, attraverso le contumelie agli avvocati degeneri, riafferma senza accorgersene la nobiltà dell'avvocatura.

---

(6) Cfr. Zanobini, op. cit., pag. 116. Tutto questo paragrafo non è che un sunto dei nn. 4-10 della mia Prolusione sopra citata.

Ma se questa ormai antica prevenzione contro il professionista legale merita di essere considerata come un innocuo sfogo letterario, non con altrettanta noncuranza sembra che gli avvocati debbano ascoltare le accuse che alla nostra professione muovono per considerazioni sociali ed economiche pensatori e studiosi delle più varie tendenze, con intento ben diverso da quello di far della caricatura a buon mercato. Specialmente in questi ultimi tempi, nella febbrile crisi di rinnovamento che il mondo traversa, le proteste contro la parassitaria improduttività delle professioni legali son diventate un luogo comune: soprattutto in Italia, dove da tutte le parti concordemente si addita nell'« *avvocatismo* » l'ostacolo più formidabile che, insieme colla burocrazia, si oppone alla nostra rapida rinascita nazionale.

Ad attaccar l'avvocatura stanno in prima linea i socialisti; i quali, se continuano imperturbabilmente a mandar avvocati in Parlamento, annunciano d'altra parte ormai prossimo l'avvento del nuovo ordinamento sociale in cui gli avvocati non avranno più posto. I teorici del socialismo hanno sempre considerato gli avvocati e i giudici come strumenti improduttivi dell'economia capitalistica (7), destinati ad essere aboliti il giorno in cui saranno abolite le disuguaglianze economiche dell'attuale ordinamento sociale. Ma oggi, mentre, per chi ci crede, la rivoluzione comunista batte alle porte e sta per essere fondata la società nuova dove le leggi saranno così poche e così semplici che tutti i proletarî si dileteranno di impararsele a memoria nelle ore di ozio, e dove l'abolizione della proprietà farà sparire d'incanto le liti e quindi, come tutti intendono, i tribunali (8), la abolizione degli avvocati vien data ormai come certa ed imminente. « Si può dire senza timore di esagerare — scrive in una rivista italiana (9) il Reissner, professore dell'Università di Mosca — che nella società borghese la corporazione dei giuristi è la più fedele guardia del capitale »; e, con stile assai più fiorito, un avvocato torinese che ama conservare l'anonimo (10), così si esprime su un altro foglio socialista, intorno alla sua professione (e poichè egli, da avvocato qual'è, parla certo con cognizione di causa... bisogna credergli): « Gli avvocati, animali parassiti, portavoce dei borghesi, complici di tutti i delitti e le infamie della borghesia, fucinatori delle leggi che a bella posta essi rendono oscure e contorte per potere speculare sull'equivoco e rendersi indispensabili;

---

(7) Cfr. Loria, *Le basi economiche della costituzione sociale*, quarta edizione, pagg. 36 e 141.

(8) Cfr. *La legislazione comunista* in « *L'Ordine Nuovo* », Torino, 1 novembre 1919, pag. 185.

(9) « *Comunismo* », n. 4.

(10) « *L'Ordine Nuovo* », cit.

gli avvocati hanno una ragione di essere in quanto esiste il privilegio borghese, di cui essi sono tenaci e rabbiosi sostenitori. Arditi e avvocati: ecco i cani da guardia della borghesia. La violenza e la frode. Il Griso e l'Azzeccagarbugli ». Se gli avvocati sono tanto maltrattati dalla stampa cosiddetta proletaria, ci sarebbe da aspettarsi di leggere il loro panegirico sui periodici che rappresentano gli interessi di quelle classi capitalistiche, di cui i legali sarebbero i fedelissimi scherani. Invece (oh, nera ingratitudine!) proprio sulle pagine di una rivista che è l'organo più diffuso della plutocrazia industriale italiana, sono sistematicamente adoperati, a guisa di intermezzo e di fregio tipografico tra i diversi articoli, degli aforismi contro la genìa parassitaria degli avvocati, accusati di non concorrere all'incremento della produzione nazionale: « Avvocatismo e burocrazia stanno alla produzione come il loglio al frumento »; « Produttori italiani, fate dei vostri figli tutto quello che volete, tranne che avvocati »; « Non appena gli italiani del Mezzogiorno avranno compreso che l'avvocatismo è la più sterile e la più antipatica delle funzioni, l'Italia sarà il primo paese produttore del mondo »; e via di questo passo (11).

Nè basta ancora: che, se da opposte classi l'avvocatura viene condannata per ragioni prevalentemente economiche e politiche, si va sempre più delineando nella parte sana della borghesia intellettuale un senso di viva repugnanza contro le professioni legali, basato principalmente sopra ragioni di indole morale. Questa repugnanza è viva specialmente tra i giovani che hanno fatto e sentito la guerra: tutti coloro che oggi, con più ardente sete, aspirano ad un profondo rinnovamento morale del nostro paese, e pensano che questo potrà conseguirsi soltanto attraverso un bagno di sincerità e di serietà, che riporti in onore il sentimento del dovere, lo spirito di sacrificio e di solidarietà umana, e tutte quelle virtù meno appariscenti ma più umanamente costruttive ch'essi hanno imparato a venerare tra le dure sofferenze della trincea, credono, più per istinto che per ragionamento, di scorgere nell'avvocatura la professione che raduna e simboleggia tutti i difetti contrarî a quelle virtù. Per essi dire avvocatura vuol dire affarismo, parlamentarismo, intrigo; per essi avvocatura è sinonimo di ciarlataneria, di retorica senza sincerità, di verbosità senza fatti, di apparenza senza sostanza, di astuzia senza giustizia. Non solo si pensa che gli avvocati siano la rovina dei clienti e la sciagura dei giudici; ma si ha l'impressione che anche fuor della cerchia forense, nella vita politica del Paese, gli avvocati costituiscano come classe un peso morto, un ramo secco, anzi addirittura un elemento disgregatore

---

(11) Cfr. « *Le Industrie Italiane Illustrate* », 1920, *passim*.

e corruttore della nostra compagine nazionale. La stessa media borghesia, quando di fronte agli attacchi che le muove il proletariato, si difende col ricordare che dalle sue file escono i lavoratori dell'intelletto senza i quali la società umana non potrebbe vivere, si affretta ad enumerar tra questi i tecnici e i medici, gli insegnanti e gli scienziati, magari gli artisti ed i poeti, ma si guarda bene dal ricordare che dal suo seno escono anche gli avvocati, quasi che questi fossero un prodotto spurio di cui la borghesia avesse anzi da vergognarsi che da vantarsi.

In una rivista di giovani che vogliono purificare la vita del Paese da tutte le vecchie menzogne, mi è avvenuto di leggere una frase che pare riassumere lo stato d'animo delle generazioni cresciute con la guerra di fronte all'avvocatura: « d'ora innanzi non più avvocati... ma uomini di pensiero e di fede » (12): a un così basso livello morale è dunque discesa la professione legale, da potersi considerare l'attività di chi la esercita come termine antitetico all'attività di chi pensa e di chi crede?

A tutti questi attacchi potrebbe qualche avvocato rispondere che l'avvocatura, anche se fossero vere tutte le colpe che da ogni parte le vengono oggi rinfacciate, troverebbe sempre la sua giustificazione, oggi, in ragioni pratiche di tecnica giudiziaria: se essa infatti serve, nei modi che già si sono accennati, a facilitare l'opera del giudice, diciamo pure che l'avvocatura è un male, ma riconosciamo che, almeno per ora, è un male necessario.

Senonchè il legislatore par che si sia dato cura di spezzare anche quest'ultimo argomento in mano degli avvocati, quando, istituendo speciali giurisdizioni incaricate di dirimere con semplicità e celerità le controversie nascenti dal contratto di lavoro, ne ha chiuso le porte in faccia ai professionisti legali, quasi ufficialmente riconoscendo che l'intervento di essi avrebbe servito unicamente a mandare in lungo le liti, a complicare le procedure, a ostacolar la giustizia (13).

Così, tra i socialisti che odiano negli avvocati i lanzichenecchi del capitale, gli industriali che rimproverano agli avvocati la parassitaria improduttività, gli intellettuali che vedono negli avvocati i campioni più tipici dell'arrivismo scettico e superficiale, lo Stato interviene a dare

---

(12) « *Volontà* », 30 ottobre 1919, nell'articolo del Russo, *Scuola e politica*; cfr. anche Rota, *Una pagina di storia contemporanea* in « *Nuova Rivista storica* », 1919, pag. 323.

(13) Cfr. gli autori citati nella nota 11 della mia Prolusione; e Stein, *Zur Justizreform*, (Tübingen, 1907), pag. 69. Anche durante la guerra sono stati numerosi i decr. luogot. che, istituendo nuove giurisdizioni speciali, hanno escluso dinanzi ad esse l'intervento dei legali.

all'avvocatura il colpo di grazia, riconoscendo che essa è nient'altro che un ingombro di più nella complicata macchina giudiziaria.

3. - L'ABOLIZIONE DELL'AVVOCATURA.

Difronte ad una attestazione di sfiducia così unanime, così, possiam dire, plebiscitaria, vien fatto di pensare che per questa così infamata avvocatura una sola, prima o poi, debba essere necessariamente la riforma più semplice e più radicale: la totale sua abolizione.

La parola « abolizione », che oggi ogni improvvisato legislatore rotea all'impazzata d'intorno a sè come un brando, riempie la bocca e soddisfa la coscienza, si intende senza soverchio sforzo di mente, ed elimina *a priori* i problemi della trasformazione e della ricostruzione: tutti hanno qualcosa da abolire; e, giacchè ci siamo, possiam ben abolire anche gli avvocati!

Senonchè, mentre è certo che in un programma elettorale farebbe ottima figura tra le varie abolizioni anche la « *abolizione degli avvocati* », scritta in grassetto, è utile soffermarci un po' a considerare quale sia stato o quale sia, nelle reali intenzioni dei riformatori anche più audaci, il contenuto pratico di questa frase così decisiva e così netta all'apparenza.

Tutti dicono che la Rivoluzione francese abolì l'avvocatura; ma in realtà, se essa riuscì a sopprimere con un decreto i privilegi corporativi, la disciplina, la foggia antica di vestire e il nome stesso degli avvocati, essa non seppe e non volle bandirne dai tribunali la funzione.

Partendo dall'idea che ogni monopolio dei professionisti legali fosse un'offesa alla libertà dell'individuo, la Rivoluzione permise ai litiganti di comparire da sè dinanzi ai giudici o di scegliere a difensore qualunque persona di loro fiducia, anche se digiuna di scienze giuridiche; ma in questo modo le aule giudiziarie, vuotate degli antichi avvocati che almeno davano garanzia di scienza e di correttezza professionale, si riempirono in breve di una « *horde avide et crapuleuse de soi-disant défenseurs* », figuri di lingua facile e di più facile coscienza, i quali « *se chargèrent de demontrer la nécessité du rétablissement des règles antiques* ». Le regole antiche furono infatti in breve ristabilite e gli antichi avvocati richiamati: e attraverso il breve esperimento si comprese che nel pubblico interesse non può una funzione delicata e importante come quella del patrocinio forense essere lasciata senza un rigoroso controllo dello Stato (14).

A niente più che ad abolire il nome e le forme odierne dell'avvocatura, senza peraltro abolirne la funzione, pare che pensino anche

(14) Cfr. la mia Prolusione, nota 7; e CRESSON, op. cit., vol. I, pag. 10

oggi i socialisti che non siano visionarî o ciarlatani. Il socialista francese Deslinières, il quale una diecina di anni fa pubblicò un disegno completo di legislazione socialista sotto forma di Codice (15), mentre sopprimeva l'ordine degli avvocati (art. 410) e tra le varie professioni retribuite dallo Stato assolutamente taceva dell'avvocatura (art. 174-184), ammetteva però che ogni litigante, personalmente comparendo dinanzi ai giudici, si facesse assistere da un *défenseur* di sua fiducia (art. 567) e stabiliva che dinanzi alla Corte criminale gli accusati dovessero, a pena di nullità, essere assistiti da un *conseil* (art. 689). Il nome di *avocat* sarebbe dunque severamente bandito dal nuovo ordinamento sociale; ma, sostanzialmente, le cose resterebbero immutate! D'altronde, quando i socialisti, dipingendo a rosei colori la società di domani, immaginano che gli avvocati spariranno necessariamente in una col capitalismo, ed anzi che addirittura con esso spariranno le liti, pare che non si rendano conto di quello che in ogni forma di Stato è il fenomeno giuridico, e dell'ufficio, non politico ma scientifico, che in ogni ordinamento statuale compete al giurista.

Anche da non socialisti si sente ripetere comunemente a carico dei giuristi — giudici e avvocati — l'accusa di lasciarsi guidare da tendenze conservatrici (16) e di far per partito preso una giustizia di classe, favorevole alle classi dominanti e ostile alle rivendicazioni delle classi lavoratrici. Ma quest'accusa par che dimentichi che la funzione specifica e caratteristica del giurista — e specialmente di quei giuristi del caso spicciolo che sono i giudici e gli avvocati — è quella di accettare e di interpretare il diritto quale esso è oggi, e non di anticipare il diritto quale potrà e dovrà essere domani.

Può darsi che la funzione legislativa sia inspirata anche nello Stato costituzionale, alla difesa dell'interessi della classe dominante, cioè della classe che è al governo: e ben si parla, perciò, di un diritto di classe; ma una volta che le leggi si sono staccate dal legislatore, il giurista, anche se sente che il loro contenuto è socialmente iniquo, non può fare altro che applicarle quali esse sono, lungi da ogni simpatia politica. Se il governo dello Stato, dalle classi cosiddette borghesi passasse domani, come è avvenuto in Russia, nelle classi cosiddette proletarie, gli avvocati e i giudici, come oggi cooperano, per necessità della loro funzione, a riaffermare quelle leggi che sono emanazione della classe borghese, coopererebbero ugualmente all'attuazione del nuovo diritto emanante dalle classi proletarie: e qualcuno po-

---

(15) Deslinières, *Projet de Code socialiste*, (Paris, 1908).

(16) Cfr. Visconti, *Conservatorismo* giuridico, etc., in « *N. Riv. stor.* », 1920, pag. 289.

trebbe dire allora che i giuristi sono i più solidi puntelli... della dittatura del proletariato! Indubbiamente, poi, peccano di ingenuità o di malafede coloro i quali proclamano che la instaurazione del regime socialista farebbe automaticamente sparire le liti: i socialisti ragionevoli si limitano a dire che nel nuovo regime le liti diminuirebbero, ma che tuttavia ne resterebbero tante da render necessario un ordinamento giudiziario non molto dissimile dall'attuale: se, infatti, l'abolizione della proprietà privata e del diritto di successione e magari il disconoscimento giuridico di tutte le convenzioni tra individui farebbe sparire molti dei rapporti di diritto patrimoniale che oggi danno grande esca alla litigiosità, il regime socialista, che attrarrebbe sotto il controllo dello Stato una gran quantità di attività umane oggi sottoposte soltanto alla libera volontà dell'individuo, trasformerebbe molti degli odierni rapporti giuridici tra privati in rapporti giuridici di diritto pubblico tra cittadini e Stato, ai quali non potrebbe esser negata una qualsiasi forma di tutela giurisdizionale. Quando poi si sente predicare che nello Stato socialista le leggi saranno ridotte al minimo, e così chiare che ognuno le applicherà da sè, diciamo sinceramente che queste sono frottole buone per i gonzi (17). Le prime raccolte delle complicatissime leggi leniniste che cominciano a giungere fino a noi sono un saggio edificante della semplicità della legislazione comunista; e solamente degli azzeccagarbugli assai più scaltriti di quelli che si vorrebbe abolire possono a faccia fresca insegnare che la litigiosità derivi unicamente da cause economiche, o che il diritto nell'attuale sua forma coattiva possa essere all'improvviso abolito, senza sostituire ad esso la disciplina derivante da una profonda coscienza del dovere e della solidarietà umana, che non si crea da oggi a domani con una rivoluzione.

A che cosa si riduca, del resto, l'abolizione degli avvocati predicata dai socialisti, si può vedere in pratica nell'attuale ordinamento della Repubblica russa. In Ungheria dove il regime comunista durò poche settimane, i rivoluzionarî si poteron concedere il lusso di chiudere i tribunali e di trasformare gli avvocati in maestri elementari, retribuiti con tremila corone al mese. Ma in Russia, dove il regime per consolidarsi ha dovuto risolvere i problemi e non limitarsi a ignorarli, se in un primo momento gli antichi avvocati furono considerati come « persone senza professione determinata », obbligate perciò ai lavori di fatica e nutrite con razione ridotta (18) e il diritto di presentarsi come

---

(17) « Anche in regime socialista la vita sociale continuerà a complicarsi e non potrà ritornare alla semplicità primitiva » (Ferri, *Organizzazione della giustizia nella Russia dei Soviet* in « *Scuola positiva* », 1920, pag. 37).

(18) Decreto 8 ottobre e 10 ottobre 1918 (in Labry, *Une législation communiste*, Paris, 1920, pagg. 58 e 65).

difensore nei tribunali fu concesso a qualunque cittadino che avesse compiuto i diciotto anni (19), si sono creati in un secondo tempo degli speciali « collegi di difensori » retribuiti dallo Stato, l'istituzione dei quali prova che, anzichè abolir gli avvocati, si è voluto dar riconoscimento alla utilità sociale della loro funzione, trasformandoli da liberi professionisti in pubblici impiegati (20).

4. - L'avvocatura di Stato.

Nella Russia leninista, *si vera sunt relata,* non esistono più, come da noi e come presso tutti i popoli civili contemporanei, gli avvocati liberi professionisti, tra i quali il cliente sceglie il difensore di sua fiducia, che poi direttamente retribuisce in misura proporzionale all'opera prestata.

Nell'ordinamento russo l'imputato in una causa criminale che voglia avere un difensore, o il litigante in una causa civile, che, essendo impedito di comparire personalmente, voglia essere rappresentato dinanzi ai giudici, ne fa domanda al tribunale popolare, il quale la trasmette al locale « collegio di difensori »: e tra questi viene nominato d'ufficio il patrocinatore, che la parte non può scegliere secondo le sue preferenze e che non ha diritto a retribuzione. La parte però, come corrispettivo dell'opera prestata dal difensore, deve pagare una tassa speciale al pubblico erario in base ad una tariffa fissata dal commissario locale per la giustizia (21).

Questa trasformazione della libera avvocatura in ufficio di Stato, di cui la Russia dei Soviet dà oggi singolare esempio, non è storicamente una novità; poichè più di un secolo fa, nel 1781, la stessa riforma fu per pochi anni attuata nella Prussia autocratica, in un regime, cioè, che come la odierna Repubblica russa, schiacciava brutalmente ogni libertà individuale sotto la invadenza della burocrazia onnipotente. La legislazione fridericiana, la quale tentò di porre il diritto giudiziario su nuove basi, dando al giudice i più ampî poteri per raggiungere la verità e per superare gli ostacoli frapposti dalla mala fede dei litiganti e dei causidici, ritenne che prima condizione per riportare nei tribunali la giustizia fosse quella di abolire i professionisti legali: al posto di essi stabilì che in ogni controversia il tribunale competente nominasse fra i suoi stessi membri un consigliere assistente (*Assistenzrat*)

---

(19) Su questa abolizione degli avvocati, le cui vicende ricordano singolarmente quelle che si svolsero in Francia nei primi anni della Rivoluzione, cfr. Galin, *Tribunali e pene nella Russia rivoluzionaria* (Bocca, 1921), pagg. 23-25.

(20) Decr. 23 nov. 1918, (Labry, pag. 507).

(21) Cfr. Labry, l. c., e Galin, op. cit., pagg. 103-104.

per ognuna delle parti, coll'ufficio di far valere nel giudizio le ragioni proprie di ciascuna. Ma gli inconvenienti di questa «burocratizzazione» dell'avvocatura furono tali, che pochi anni dopo la *Allgemeine Gerichts-Ordnung* del 1793 abolì i consiglieri assistenti e di nuovo permise alle parti di scegliere un difensore di loro fiducia e da loro retribuito fra i diversi *Justizkommissare*, addetti ad ogni tribunale, i quali, nonostante il loro nome nuovo, erano veri e propri liberi professionisti, cumulanti con le funzioni di avvocato quelle di procuratore e di notaro (22). Il sistema dell'avvocatura di Stato, quale fu nella Prussia di Federigo il Grande e quale è nella Russia di Lenin, trovò da noi, più di trent'anni fa, un serio ed eloquente sostenitore in Ettore Ciccotti, il quale, dopo avere spietatamente messo a nudo tutte le brutture di cui in Italia si è macchiata la professione legale, sosteneva che unico mezzo per purificare l'avvocatura da quell'avidità di lucro che è così poco conciliabile con il carattere pubblico della sua funzione, sarebbe quello di trasformar gli avvocati in impiegati dello Stato, retribuiti a stipendio fisso e quindi non interessati a moltiplicare o a mandare in lungo una lite per aumentare i loro guadagni professionali (23).

Credo anch'io, come tra poco si dirà, che la difficoltà di conciliare il dovere dell'avvocato con il suo interesse professionale sia il problema fondamentale dell'avvocatura; ma tuttavia non riesco a convincermi che l'unica via per superare questa difficoltà sia quella di inaridire dell'avvocatura tutti i pregi di agilità, di iniziativa, di zelo che la libera professione porta con sè, per il solo gusto di sostituirli con quella mortifera passività apatica e disamorata che è caratteristica del burocrate, al quale la paga corre col calendario.

Anche lasciando da parte gli insegnamenti dell'esperienza storica — che, per chi segua le vicende della riforma fridericiana, hanno grande eloquenza — sembrano del resto assai forti le ragioni logiche che ci inducono a considerare la funzione dell'avvocatura come inseparabile dall'attuale sua forma di libera professione. Non starò a ripetere i soliti argomenti, che pure hanno il loro valore, desunti da quella benefica opera di selezione che tra i professionisti il regime di libera concorrenza compie automaticamente, e dalla difficoltà di ottenere che la parte abbia piena fiducia del suo patrocinatore, quando non sia libera di sceglierne uno di suo pieno gradimento; nè mi servirò del ragionamento di coloro che nella libera professione scorgono l'unica garanzia di indipendenza dell'avvocato da qualsiasi inframmettenza governativa, poichè questo argomento potrebbe parere oggi un'ironia,

---

(22) Cfr. per la storia dell'avvocatura in Prussia, Gneist, op. cit., cap. I e II; Weissler, *Geschichte der Rechtsanwaltschaft*, (Leipzig, 1905), pagg. 341-385.

(23) *Cause ed effetti*, 2ª ed., Torino, 1889.

quando la quotidiana esperienza dimostra che la qualità di pubblico impiegato non impedisce di scendere in lotta aperta contro lo Stato. Il vero argomento principe è, invece, a mio parere, questo; che la mentalità dell'avvocato deve essere prevalentemente critica e combattiva, come non può di solito essere la mentalità di un impiegato, per il quale la difesa delle cause costituisca, anzichè una gara in cui è in giuoco la reputazione professionale, una monotona *routine* d'ufficio. Lo Stato, invece di guadagnare, verrebbe certamente a perdere quando volesse privare l'amministrazione della giustizia di quel potente propulsore degli organi giudiziarî che è la libera avvocatura. Si rifletta, infatti, che la sentenza giusta si può considerare come la resultante di tre forze che agiscono in tre direzioni diverse e con disuguale intensità, cioè di tre intelligenze che esaminano uno stesso problema da tre differenti punti di vista e con diverso interesse: di fronte all'opera del giudice, che in posizione centrale guarda la lite nella sua interezza e con spirito che, per essere disinteressato, è imparziale ed equanime, ma anche, spesso, superficiale e svogliato, efficacemente si aggiunge l'opera dei due avvocati competitori, ciascuno dei quali, se può difettare di obiettiva serenità per la unilateralità dell'interesse che lo muove e per la sua tendenza a porre in luce soltanto gli aspetti della questione che giovano al suo cliente, è tuttavia in grado, appunto per la passione con cui si mette al lavoro, di compiere su alcuni elementi della controversia un'indagine assai più profonda di quella che da sè potrebbe compiere il giudice. Dall'incontro di queste tre forze nasce la verità; ma se gli avvocati fossero ridotti ad essere, come i giudici, dei funzionari retribuiti dallo Stato, per i quali l'esito della lite fosse indifferente, tre continuerebbero ad essere in apparenza le persone del processo, ma le loro tre forze, invece di convergere da direzioni diverse e di correggersi reciprocamente nell'urto, si sovrapporrebbero in realtà e si disperderebbero senza frutto in una direzione sola. In luogo di due vigili organi di controllo, che aiutano il giudice ma anche lo criticano e gli impediscono di deviare dalla strada giusta, egli troverebbe ai suoi lati due copie sbiadite ed inutili di sè medesimo: e lo Stato avrebbe fatto il bel guadagno di trasformare in impiegato « di ruolo », difensore zelante degli aumenti del suo stipendio assai più che delle ragioni dei suoi patrocinati, la figura tipica, che tutti i frequentatori delle aule giudiziarie conoscono anche oggi, dell'avvocato « d'ufficio » che sistematicamente si rimette « alla clemenza degli eccellentissimi giudici! ».

5. - La libera avvocatura.

Se si lascian da parte gli esempî surricordati di « avvocatura di Stato », i quali per ora rappresentano nella storia e nelle legislazioni

comparate delle curiosità interessanti ma isolate, gli avvocati ci appariscono dovunque come liberi professionisti, che esercitano le loro funzioni in nome proprio e per un proprio interesse, scelti dal cliente in regime di concorrenza e da questo di volta in volta retribuiti. Il carattere pubblico della funzione esercitata dai legali non è in contrasto colla loro condizione economica di privati professionisti; l'avvocatura, quando è, come da noi e come in tutti gli Stati del mondo eccettuata la Russia, esercitata in forma di libera professione, non è che uno dei molteplici esempî di quell'interessante fenomeno che la scienza giuridica studia sotto il nome di *esercizio privato di pubbliche funzioni* (24).

Il y a place pour tous au barreau: questo è il tradizionale aforisma col quale in Francia si esprime il principio della *libera avvocatura*, non solo nel senso che essa non è un ufficio di Stato che trasformi il legale in pubblico impiegato, ma anche nel senso che lo Stato rinuncia a porre qualsiasi limitazione al numero dei professionisti esercenti, o a subordinare l'esercizio professionale a qualsiasi forma di nomina o concessione governativa. Tra il sistema di avvocatura di Stato e il sistema della libera avvocatura, qual'è attuato in Francia e da noi, è dato immaginare tutta una serie di sistemi intermedî, nei quali lo Stato, pur senza assumere i legali alla sua stabile dipendenza, si riserva di esercitare su questa professione un diretto sindacato, sottoponendola a restrizioni quantitative e qualitative: questo avveniva, prima della Legge germanica del 1 luglio 1878, in Prussia, dove gli avvocati si trovavano di fronte allo Stato all'incirca nella stessa condizione giuridica in cui si trovano oggi i nostri notari; ma contro questa subordinazione dell'avvocatura al governo combatterono vivacemente nella seconda metà del secolo scorso i professionisti prussiani (25), finchè anche in Germania prevalse il sistema della professione libera a tipo francese.

Il principio della libera avvocatura, quale vige oggi anche in Italia, non si deve intendere in quel senso assoluto e illimitato in cui, come si è visto, lo intese per pochi anni la Rivoluzione francese. Da noi la professione di avvocato (e anche quella di procuratore legale, nella forma in cui la disciplina la nostra legge dell'8 giugno 1874) non è aperta a chiunque, con un po' di sfacciataggine e un po' di scilinguagnolo sciolto, si senta in grado di mettere insieme quattro chiacchiere in una aula giudiziaria; ma è aperta soltanto a coloro che abbiano certi requisiti minimi di cultura e di moralità richiesti dalla legge. Chi ha questi requisiti, *ha, senz'altro, diritto di essere ammesso ad esercitare la professione;* nè l'ammissione all'esercizio professionale è subordinata da noi al beneplacito della corporazione degli avvocati già esercenti,

(24) Cfr. la citata opera dello Zanobini.

(25) Specialmente Gneist, nell'opera citata.

la quale con decisione discrezionale e insindacabile può in altri Stati (per esempio, in Inghilterra e in Francia, dove vige il principio che l'*ordre est maître de son tableau et de sa discipline*) escludere dalla professione anche degli aspiranti che abbiano i requisiti minimi voluti dalla legge (26).

I requisiti di cultura giuridica che in Italia il cittadino deve avere per essere ammesso a esercitare le professioni legali sono di due specie: requisiti di istruzione teorica universitaria, e requisiti di istruzione pratica conseguita mediante tirocinio professionale. L'istruzione teorica viene impartita e certificata direttamente dallo Stato, mediante l'insegnamento universitario: per essere inscritti nell'albo degli avvocati, occorre la laurea in giurisprudenza (art. 8 L. 1874); per essere inscritti in quello dei procuratori basta aver compiuto i corsi e sostenuti gli esami di alcune discipline giuridiche di maggiore importanza (art. 39 stessa Legge). L'istruzione pratica viene invece impartita e certificata a cura dei professionisti legali già esercenti, i quali presso ogni Corte di appello e presso ogni Tribunale sono riuniti in corporazione (*collegio*), i cui componenti sono inscritti in apposito registro (*albo*): l'aspirante alla professione legale, che voglia essere inscritto nell'albo degli avvocati o dei procuratori, deve per due anni di seguito attendere al tirocinio professionale nello studio di un avvocato o di un procuratore, e alla fine della pratica sostenere un esame teorico-pratico davanti ad una commissione composta da due magistrati e da tre professionisti legali esercenti (avvocati o procuratori, secondochè si tratti di esame di ammissione alla professione di avvocato o a quella di procuratore: art. 8, n. 4 e art. 39, n. 6 Legge suddetta).

Ai collegi forensi, oltrechè il controllo sulla preparazione professionale di coloro che aspirano ad essere iscritti nell'albo, compete il sindacato sulla moralità e sulla correttezza professionale degli esercenti che hanno già ottenuto tale iscrizione; anzi la vigilanza sulla condotta dei professionisti e l'esercizio del relativo potere disciplinare costituiscono le funzioni più importanti e più caratteristiche di questi collegi (27). Ma dal vedere che lo Stato, dopo avere impartito agli aspiranti l'istruzione giuridica universitaria, affida alle stesse corporazioni professionali la vigilanza su quei requisiti che sembrano essenziali per l'esercizio della professione, cioè sulla capacità pratica e sulla moralità

---

(26) Per l'Inghilterra, GERLAND, *Englische Gerichtsverfassung*, pagina 941; per la Francia, CRESSON, op. cit., vol. I, tit. IV, cap. II. Sul preciso significato del principio della libertà dell'avvocatura, cfr. FRIEDLAENDER, *Empfehlen sich gesetzgeberische Massnahmen gegen eine Ueberfüllung des Anwaltstandes?* (in « *Jur. Wochenschrift* » del 1911), pagg. 10-11.

(27) Cfr. ZANOBINI, op. cit., n. 68.

degli esercenti, non si deve credere che lo Stato intenda con ciò disinteressarsi della esistenza di un ordine di professionisti che diano serie garanzie di capacità e di onestà. Se così fosse, dovremmo dire che il legislatore italiano, dando all'avvocatura l'ordinamento che essa ha attualmente, ha voluto recisamente disconoscere il carattere pubblico della sua funzione. Ma così non è: poichè il nostro legislatore, quando ha dato alle professioni legali l'attuale ordinamento basato sul sindacato corporativo, è partito dal presupposto che nessun controllo sulla capacità e sulla correttezza del singolo professionista potesse riuscire così vigile e rigoroso come quello esercitato dallo stesso collegio, direttamente interessato, per il mantenimento del decoro della classe, a escludere dalla professione gli inetti e gli indegni; cosicchè da noi lo Stato ha rinunciato a esercitare direttamente, per mezzo di organi proprî, il suo controllo sui professionisti legali, unicamente perchè ha creduto che l'*autogoverno fosse per le professioni legali la miglior garanzia di severa selezione e di efficace disciplina.*

Vedremo in seguito come questo presupposto, di cui presso altri popoli una secolare esperienza ha dimostrato la fondatezza, non abbia trovato in Italia quella conferma, che il nostro legislatore si riprometteva. Qui basti averlo ricordato, come quello che costituisce la base razionale della libera avvocatura, qual'è oggi regolata nell'ordinamento italiano.

6. - Il problema fondamentale della libera avvocatura.

Le sommarie considerazioni introduttive esposte finora (le quali hanno avuto soprattutto lo scopo di premettere alcune nozioni generali indispensabili per la intelligenza del tema e di sgombrare il campo da alcune obiezioni preliminari che tenderebbero a mettere in forse la stessa ragion d'essere dell'avvocatura, o della forma di libera professione secondo la quale essa è oggi ordinata da noi) ci permettono intanto di porre, come punti di partenza della nostra trattazione, le proposizioni seguenti:

1°) — L'abolizione, immediata o prossima, dell'avvocatura (comprendendo in questa parola i diversi ufficî di difesa, consulenza, rappresentanza in giudizio, che da noi sono ripartiti, come si dirà, tra l'avvocato e il procuratore legale) è una utopia; si potrà, da oggi a domani, abolirne il nome o le forme attuali; ma la funzione resterà sotto qualunque regime, finchè esisteranno leggi, e tribunali incaricati di applicarle, e disonesti disposti a violarle.

2°) — La funzione dell'avvocatura ha carattere pubblico; ma la natura di questa funzione è tale che tutti i beneficî che lo Stato se ne ripromette verrebbero meno quando gli avvocati fossero posti nella condizione di pubblici impiegati.

3°) — La forma giuridica ed economica, che meglio è adatta a sviluppare nell'avvocato le qualità per le quali la sua funzione è utile allo Stato, è perciò la libera professione.

Quest'ultima affermazione serve fin da ora a far comprendere entro quale cerchia modesta si debbono a mio avviso ricercare le cause dell'odierna decadenza dell'avvocatura italiana e i rimedî adeguati a rialzarne il prestigio. Quella specie di sollevazione dell'opinione pubblica contro i professionisti legali, di cui pocanzi citavo le manifestazioni più caratteristiche e più recenti, non significa, secondo me, che l'avvocatura abbia ormai fatto il suo tempo e neppure che sia ormai in tutti gli Stati civili destinato a sparire, ingoiato dal burocraticismo dispotico, il sistema della libera avvocatura. La origine del discredito in cui oggi è caduta in Italia la professione legale risiede invece, a mio avviso, nelle modalità concrete colle quali quel sistema, preferibile astrattamente ad ogni altro, è stato attuato da noi, dove un ordinamento, nominalmente inspirato alla libertà della professione, ha avuto in pratica la sua base sulla negligenza e sulla menzogna ufficialmente riconosciute.

Non bisogna dimenticare che il sistema della libera avvocatura, se ha, a paragone con l'avvocatura di Stato, tutti i pregi di cui si è fatto cenno, presenta però un grave pericolo, nella possibilità che il regime di benefica concorrenza tra liberi professionisti si trasformi in una esasperata lotta per l'esistenza, quando, aumentando il numero dei patrocinatori in misura sproporzionata al numero delle cause da patrocinare, il normale lavoro professionale venga a scarseggiare per tutti. Se l'utilità pubblica dell'avvocatura deriva principalmente dalla sua attitudine a ostacolare la litigiosità e a diminuire il lavoro dei tribunali, può sembrare che il tornaconto professionale dell'avvocato, il quale, essendo retribuito a un tanto per causa, vede aumentare il suo guadagno quanto più aumenta il numero delle cause da lui trattate, sia per lui una continua istigazione a tradire il dovere sociale della sua funzione, e che quindi a base della libera avvocatura stia un dissidio insanabile tra l'interesse pubblico della professione e l'interesse privato del professionista. Ma i resultati che la libera avvocatura dà in Inghilterra e in Francia dimostrano che questo dissidio non è, come parrebbe, insanabile, quando il numero degli avvocati esercenti sia proporzionato al numero delle cause da difendere, in modo che il patrocinio delle sole liti fondate dia lavoro bastante per tutti, e quando, soprattutto, all'avvocatura siano ammesse soltanto persone moralmente e intellettualmente scelte, che, da una precisa coscienza dell'importanza sociale del loro ufficio, traggano forza per moderare ogni eccessiva sete di lucro: insanabile, invece, il dissidio appare là dove mancando queste due condizioni, la ressa dei patrocinatori senza lavoro e senza scrupoli

non trova altro scampo che quello di perfezionarsi nell'arte di crear le liti e di mandare in lungo le procedure.

Appar dunque evidente che, affinchè il sistema della libera avvocatura possa dare in pratica buoni frutti, è necessario che, nella sua attuazione pratica, sia accompagnato da tali cautele, le quali valgano ad eliminare il dissidio; queste cautele, in sostanza, si riducono ad una: *impedire che si formi quella eccessiva folla di legali senza cause, i quali, messi nella dura necessità di scegliere tra l'onore professionale e il guadagno, non di rado si trovano costretti a dimenticarsi del primo.* Si può immaginare che nelle professioni diverse da quella legale l'afflusso di molti esercenti, anche in numero notevolmente superiore al bisogno sociale, possa essere un coefficiente di elevazione professionale, quando ogni professionista nella lotta per l'esistenza non ha altra arma che quella di superare in abilità i concorrenti; ma nell'avvocatura ogni eccesso numerico di professionisti produce, come inevitabile conseguenza, la decadenza qualitativa della professione, anzi addirittura l'annullamento della sua ragion d'essere. Gli avvocati possono veramente essere per la giustizia dei cooperatori preziosi quando siano pochi e scelti; quando diventano troppo numerosi e per questo scadenti, ogni loro utilità sociale viene automaticamente a cessare, ed essi si trasformano in complici della malafede giudiziaria, ai danni della stessa giustizia che dovrebbero servire. Affinchè l'avvocatura non tradisca il suo fine pubblico occorre che il litigante disonesto non trovi nessun avvocato disonesto disposto a patrocinar la sua lite; se, in mezzo a pochi coscienziosi, molti ne trova pronti ad armar di cavilli il suo spirito di litigiosità, l'utilità sociale dell'avvocatura è, per ciò solo, mancata.

L'eccessivo numero degli avvocati distrugge, dunque, tutti i vantaggi della libera avvocatura; e il problema fondamentale di questa consiste, pertanto, nell'impedire, attraverso una severa selezione intellettuale e morale, che il numero dei professionisti legali salga oltre il limite compatibile con le finalità pubbliche della professione. *Pochi avvocati e bene scelti, occorrono: altrimenti l'utilità sociale dell'avvocatura è una menzogna e un'ironia.*

7. - Il problema dell'avvocatura italiana.

Con ciò si è colpito nel vivo quella che è oggi la malattia costituzionale dell'avvocatura italiana.

In Italia, oggi, i professionisti legali sono in numero enormemente superiore ai bisogni sociali; questa elefantiasi patologica degli ordini forensi, porta con sè, come naturale conseguenza, la disoccupazione e

il disagio economico della gran maggioranza dei professionisti, e quindi il progressivo abbassamento intellettuale e morale della professione, del quale la pubblica opinione, pur senza intenderne esattamente le cause, si rende conto con tanta severità di giudizio. In questo libretto, con la massima semplicità e senza divagazioni dottrinarie che lo renderebbero ostico ai profani, mi propongo di analizzare nei suoi aspetti pratici il fenomeno dell'eccesso numerico degli avvocati in Italia (Capitolo I), di ricercarne le cause (Capitolo II), e di mostrare la assoluta inutilità di qualsiasi riforma che, attraverso rimedî empirici e disorganici, non miri a un profondo rinnovamento morale di tutta la nostra professione (Capitolo III). Le pagine che seguono non si propongono dunque nè di riassumere la abbondante e spesso pregevole letteratura già esistente sui varî argomenti che sarò tratto a sfiorare, nè di aggiungere una trattazione scientifica con pretese di novità a quanto i competenti, specialmente in tema di riforma universitaria, hanno scritto prima e meglio di me: esse si propongono soltanto di portare fuori dalla ristretta cerchia forense, in forma intelligibile a qualunque categoria di lettori che si interessino a tutti i problemi della vita italiana, un problema finora poco conosciuto dal gran pubblico; e un solo pregio vantano, specialmente di fronte ai giovani che stanno per dedicarsi all'avvocatura: la sincerità.

E' l'ora in cui ogni classe, che non voglia essere spazzata via dall'avvenire che incalza, deve compiere senza ipocrisie il suo esame di coscienza e domandarsi su quali titoli di utilità comune essa potrà basare il suo diritto ad esistere domani in una società migliore di questa. Anche oggi, tra i professionisti legali, che l'opinione pubblica ingiustamente considera in fascio come una genìa di ciarlatani scettici e rapaci, vivono uomini di severa coscienza, che hanno fede nella loro professione, che ne sentono la necessità sociale e che con profonda amarezza scorgono sempre più colpita dalla pubblica sfiducia una forma di attività che dovrebb'essere considerata nobile ed eterna come l'idea della giustizia; questi uomini di fede sanno quali sono le vere cause della decadenza della nostra professione e comprendono che la crisi dell'avvocatura italiana è sopratutto una crisi morale, imputabile non tanto alle leggi invecchiate che la disciplinano, quanto agli uomini che la esercitano.

Mi propongo di esporre francamente, sopratutto attraverso le osservazioni fornitemi dalla mia personale esperienza di insegnante e di professionista, quelle che secondo me sono le cause fondamentali di questa crisi morale; e sarei pago se queste pagine, portando la conoscenza dei nostri problemi professionali oltre le mura delle Università e dei Tribunali, facessero comprendere ai profani come la crisi dell'avvocatura non è che un aspetto di quella più generale crisi italiana,

che si riduce ad essere sopratutto un formidabile problema di educazione.

Nello scrivere questo libretto non dimentico di essere avvocato, e figlio di avvocato, e modesto maestro di futuri avvocati: ma se qualcuno mi osservasse che, per dimostrare il mio amore all'avvocatura, avrei fatto meglio a non mettere in pubblico « cose che tacere è bello », gli risponderei che amicizia non vuol dire omertà.

Avvocato, amico degli avvocati: *sed magis amica veritas.*

Capitolo Primo

L'ECCESSO NUMERICO DEI PROFESSIONISTI LEGALI IN ITALIA E LE SUE CONSEGUENZE

8. - Un po' di statistica.

La gravità oggi assunta in Italia dal fenomeno dell'eccesso numerico dei professionisti legali trova nelle cifre statistiche il suo indice più eloquente; ma, poichè purtroppo non esiste da noi una pubblicazione ufficiale la quale offra annualmente il riepilogo numerico dei legali (avvocati e procuratori) iscritti nei vari albi professionali, così i dati relativi al fenomeno debbono essere estratti da varie fonti, con lunghi calcoli, i cui resultati non offrono sempre seria garanzia d'esattezza.

Ad esempio, secondo gli ultimi due censimenti (10 febbraio 1901 e 10 giugno 1911), i professionisti legali esercenti in tutta l'Italia erano rispettivamente 24.196 e 28.325; ma queste cifre, accanto agli avvocati e ai procuratori iscritti negli albi professionali raccolgono varie migliaia di *causidici,* qualifica che comprende tutti quei patrocinatori di pretura senza regolari studî professionali, che sono specialmente numerosi nell'Italia meridionale.

Cifre esatte si possono ottenere, invece, dallo spoglio degli albi professionali, i quali annualmente (ma sempre con ritardo di due o tre anni) si trovano per intero riportati nell'*Annuario del Ministero della Giustizia;* ma, per avere il numero complessivo dei legali esercenti in Italia in un dato anno non basta far semplicemente la somma dei professionisti iscritti negli albi degli avvocati con quelli iscritti negli albi dei procuratori: essendo ammesso da noi, come si dirà, che una stessa persona sia iscritta contemporaneamente in un albo di avvocati e in un albo di procuratori, un esatto risultato numerico può essere raggiunto solamente attraverso uno spoglio nominativo dei diversi iscritti, per non contar due volte quei legali che esercitano contemporaneamente tutte e due le professioni.

In base ai dati forniti dagli albi professionali, nel 1880 facevano parte dei collegi degli avvocati 8878 esercenti, e dei collegi dei procuratori 8998; in complesso, tenendo conto che 4991 esercenti appari-

vano contemporaneamente iscritti in un albo di avvocati e in un albo di procuratori, i professionisti legali raggiungevano in tutta Italia la cifra di 12.885 con un rapporto approssimativo di 48 legali per ogni 100.000 abitanti (1).

Questo rapporto numerico è notevolmente cresciuto nei decennî seguenti al 1880. Lo spoglio degli albi professionali dell'anno 1913, quali sono riportati nell'*Annuario del Ministero della Giustizia* del 1914, dà le seguenti cifre: iscritti negli albi degli avvocati 12.011; iscritti negli albi dei procuratori 17.978; in complesso, tenendo conto che 8.051 esercenti resultano iscritti contemporaneamente nei due albi, il numero dei professionisti legali esercenti è di 21.488 con un rapporto numerico di 59 legali ogni 100.000 abitanti. *Il paragone degli albi del* 1880 *e del* 1913 *dimostra che in questo trentennio il numero assoluto degli iscritti è aumentato del* 67 *per cento, mentre la popolazione italiana maschile maggiorenne è cresciuta, nello stesso periodo solo del* 13,5 *per cento* (2).

Il rapporto numerico dei professionisti esercenti varia secondo le diverse regioni; e l'aumento non è stato proporzionale nelle diverse regioni dal 1880 al 1913, come appare dall'unito prospetto, nel quale i varî distretti sono ordinati in scala decrescente secondo il rapporto tra legali e popolazione.

---

(1) *Statistica giud. civile e comm. per l'anno 1880.* Relazione del ministro ZANARDELLI, pag. 122.

(2) Tolgo i dati relativi al 1913 dallo scritto del prof. BENINI: *Alcune notizie statistiche sugli avvocati e i procuratori in Italia nel 1880 e 1913* (pubbl. in « *Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei* », Classe scienze morali, Serie V, vol. XXVII, pag. 89) avvertendo però che gli albi riportati nell'*Annuario Min. Giust.*, 1914, se nominalmente figurano esser quelli del 1913, in realtà sono, come ho riscontrato con diretti confronti, del 1910 e del 1911. Ignorando lo scritto del BENINI, avevo anch'io per mio conto, compiuto lo stesso spoglio dell'*Annuario* 1914, coi resultati che si leggono nella nota 73 della citata Prolusione.

ANNO 1880		ANNO 1913	
Distretto della Corte di Appello di	Numero dei profession. per 100.000 abitanti	Distretto della Corte di Appello di	Numero dei profession. per 100.000 abitanti
Roma	104	Roma	134,5
Napoli e Potenza	81	Napoli	108,4
Genova	61	Genova	87,9
Messina	61	Catania	82,5
Catania	61	Palermo	72,1
Catanzaro	52	Trani	63,4
Palermo	48	Milano	62
Torino	47	Torino	59,7
Trani	46,3	Catanzaro	54
Lucca	41	Messina	51,1
Milano	40	Lucca	45,6
Casale	39	Potenza	43,9
Firenze	37	Firenze	42,8
Parma e Modena	35	Cagliari	40,1
Venezia	33,5	Macerata	39,4
Bologna	33	Bologna	38
Cagliari	33	Aquila	37,6
Brescia	30	Casale	36,6
Ancona, Perugia, Macerata	28,5	Modena	35,7
Aquila	28	Ancona	32,7
		Perugia	30,26
		Venezia	30,21
		Parma	28,3
		Brescia	26,3

Da questi prospetti resulta come l'aumento del numero dei professionisti legali in proporzione all'aumento numerico della popolazione è stato altissimo in alcuni distretti, appartenenti per lo più all'Italia meridionale, mentre in alcuni distretti dell'Italia settentrionale il numero dei legali in relazione alla popolazione è diminuito. In generale però, così nel 1880 come nel 1913, si può notare che il numero

relativo dei professionisti legali va regionalmente aumentando (salvo qualche eccezione, notevolissima quella della Liguria) da nord a sud (3).

Una più analitica indagine sugli albi del 1913 (4) pone, inoltre, in evidenza il fenomeno dello straordinario addensamento dei professionisti legali nelle grandi città: è stato calcolato che i professionisti legali complessivamente iscritti negli albi delle undici più grandi città d'Italia salivano, nel 1913, al numero di 11.226 in confronto a 17.099 professionisti iscritti negli albi del rimanente territorio dello Stato: sicchè nelle grandi città si ha un rapporto medio di 145 iscritti per ogni 100.000 abitanti, o addirittura un rapporto di 290 iscritti per ogni 100.000, se si prende per termine di riferimento, in luogo della popolazione totale dei rispettivi distretti, la sola popolazione urbana delle undici grandi città (5). Il fenomeno dell'addensamento degli avvocati nei grandi Centri, che in Italia è particolarmente notevole per Roma e per Napoli, si verifica anche in altri Stati (6), e non è fenomeno nuovo nella storia, poichè a Napoli già nel 1780 i legali superavano i 3.000, e a Roma, secondo quanto riferisce il Galganetti, il numero degli avvocati era nel 1600 « *infinitus, ut plures numerentur advocati quam causae* » (7). I dati che si riferiscono al 1913, arretrati di quasi un decennio, hanno ormai un valore meramente approssimativo; e in realtà i legali sono oggi in Italia molte migliaia di più di quelli che resultano dalle cifre surriferite. Non si hanno ancora dati completi per poter ricostruire quale è stato durante la guerra il movimento numerico delle professioni legali; ma par lecito ritenere che — sia per l'aumentata mortalità degli avvocati caduti in guerra, sia per la diminuzione, derivante da considerazioni di opportunità... militare, degli studenti iscritti nelle facoltà giuridiche — l'ascesa debba essere alquanto rallentata, specialmente nei primi anni di guerra. Tuttavia, se si riflette che in questi ultimi tre anni, in virtù delle facilitazioni concesse agli studenti militari, le facoltà di legge hanno lavorato notte e giorno a dispensar lauree con maggior generosità del consueto, si può concludere che gli effetti di quel rallentamento debbano ormai essere compensati, e che quindi, in relazione

---

(3) I rapporti numerici del surriferito prospetto sono tolti per il 1880 dalla citata relazione Zanardelli, e per il 1913 sono stati calcolati da me sulle cifre date dal Benini.

(4) Cfr. Benini, pag. 97.

(5) Cfr. Benini, scritto cit., pag. 99.

(6) Cfr. Benedikt, *Die Advokatur unserer Zeit*, (III Ed., Wien, 1909), pagg. 85-87.

(7) Cfr. la nota 73 della citata *Prolusione*. Notizie sul numero dei giurisperiti e dei notai in alcune città d'Italia nel secolo XIII, si trovano in Salvemini, *Magnati e popolani*, pag. 72, nota 1.

al 1913, il numero dei professionisti legali debba essere oggi notevolmente aumentato. In questa opinione mi confermano le notizie che mi son state gentilmente fornite dai collegi professionali di alcune grandi città; i dati numerici che qui sotto riporto riferiscono soltanto il numero *apparente* dei professionisti iscritti rispettivamente nell'albo degli avvocati o in quello dei procuratori, senza detrarre quei professionisti che sono contemporaneamente iscritti in tutti e due gli albi; ma anche questi dati apparenti permettono di rilevare come neppur dopo il 1913 l'elefantiasi degli ordini forensi abbia cessato di aggravarsi.

Professionisti iscritti nell'albo di	1894		1904		1913		1920	
	Avv.	Proc.	Avv.	Proc.	Avv.	Proc.	Avv.	Proc.
Roma	643	788	745	1016	982	1414	1262	1766
Napoli	912	1901	1236	2968	1471	2657	1511	3233
Genova	381	190	475	231	630	325	790	411
Milano	451	457	540	685	748	1199	974	1358
Torino	654	407	701	577	839	693	938	746
Firenze	248	282	270	353	326	427	372	442

Da queste cifre, le quali dimostrano che il movimento ascensionale non si è arrestato neppure in questi ultimi anni, si può approssimativamente calcolare quanto il numero complessivo di 21.488 legali, dato per il 1913, sia oggi inferiore alla realtà: anche tenendo conto che le cifre qui sopra riportate si riferiscono ad albi di grandi città, nelle quali si è visto che l'aumento è sempre più rilevante che nel resto del Paese, non sembra audace concludere che *attualmente il numero complessivo dei professionisti legali è in Italia* (sia pur tenendo in disparte le terre redente) *superiore ai* 25.000.

9. - Un primato che gli stranieri non ci invidiano!

Lo straordinario affollamento delle professioni legali in Italia resulta anche più impressionante quando si metta a paragone colle condizioni numeriche in cui la nostra professione si trova in altri Stati.

Il paese che più sembra avvicinarsi alla nostra condizione è l'In-

ghilterra dove, secondo le cifre statistiche date dal GERLAND (8), i *barristers*, che corrispondono ai nostri avvocati, avevano nel 1908 già superato i 10.000, mentre i *solicitors*, che lontanamente corrispondono ai nostri procuratori, avevan raggiunto nel 1907 la cospicua cifra di 16.568. Anche in Inghilterra i professionisti legali sono cresciuti in proporzione molto superiore all'aumento della popolazione: di che sono indice eloquente le seguenti cifre, che si riferiscono al numero dei *barristers*:

Anno	1817	—	926
»	1837	—	1.408
»	1897	—	9.030
»	1908	—	10.310

Il numero complessivo dei professionisti legali nella Gran Bretagna, che già nel 1867 era calcolato di 17.119 (9) sarebbe salito così, nel 1908, con circa 44 milioni di abitanti, a circa 28.000. Queste cifre, però, le quali darebbero per l'Inghilterra un rapporto di 63 legali per ogni 100.000 abitanti, superiore a quello dello stessa Italia, hanno un significato assai meno grave che da noi.

Infatti per valutarne esattamente la portata, bisogna considerare: 1°) che i *solicitors* inglesi, se hanno nel processo funzioni analoghe a quelle dei nostri procuratori, hanno però anche funzioni estraprocessuali di notaro, di agente di affari, di amministratore di beni, che ne allargano considerevolmente il campo di azione (10); 2°) che, per gran parte dei *barristers*, questo titolo ha solamente valore onorifico, mentre quelli che effettivamente esercitano la professione sono in numero assai inferiore a quelli che resulterebbero dai dati surriferiti (11).

In Germania, dove la professione legale è unica (*Rechtsanwaltschaft*), l'aumento degli avvocati è stato, dal 1880 a oggi, rapidissimo e proporzionalmente assai superiore a quello della popolazione; sicchè si è discussa, come da noi, la opportunità di limitarlo colla introduzione del *numerus clausus*. Ma questo aumento eccessivo, il quale si spiega

---

(8) *Engl. Gerichtsv.*, cit., pagg. 908 e 941.

(9) GNEIST, *Freie Advocatur*, cit., pag. 67 e segg.

(10) Cfr. FRANQUEVILLE, *Le système judiciaire de la Grande Bretagne*, (Paris, 1893), vol. I, pag. 478.

(11) Però gli scrittori non sono concordi nel determinare il rapporto numerico tra i *barristers* iscritti e quelli esercenti: secondo il FRANQUEVILLE (op. cit., I., pag. 329), nel 1893, su circa 7000 iscritti, gli esercenti si riducevano *appena a un migliaio;* secondo il GERLAND, invece (op. cit., pag. 941), i non esercenti sarebbero solo circa un quarto del numero totale; secondo STEIN, *Zur Justizreform*, i *barristers* praticanti sarebbero circa 3000.

come reazione contro l'eccesso opposto nel quale cadeva, prima del 1878, l'ordinamento dell'avvocatura prussiana (12), è ben lungi, nonostante la tradizionale litigiosità tedesca, dal raggiungere la misura che esso ha raggiunto in Italia. Ecco alcuni dati sul numero complessivo degli avvocati tedeschi in varî anni (13):

1880	—	4.112
1893	—	5.564
1903	—	7.262
1913	—	12.324

La progressione, come si vede, è stata più rapida che in Italia; ma il rapporto tra i più che 12.000 avvocati tedeschi del 1913 e la popolazione totale di quell'anno (circa 67 milioni) era relativamente basso.

In Francia, dove le professioni legali sono, come in Inghilterra, distinte e non cumulabili, il censimento del 5 marzo 1911 dà la cifra di 8.399 *avocats* (compresi in questo numero anche gli *agréés* dei tribunali di commercio); mentre la Statistica giudiziaria del 1913 registra 2.256 posti (*offices*) di *avoué* (procuratore): una somma complessiva, dunque, di 10.655 professionisti legali, i quali, messi in rapporto coi 39.602.258 abitanti presenti secondo il censimento del 1911, danno una percentuale di circa 26 professionisti ogni 100.000 abitanti. E' interessante rilevare che in Francia, mentre l'aumento del numero degli *avocats* è lento e incostante, va gradualmente diminuendo di anno in anno il numero degli *avoués*, come dimostrano le cifre seguenti (14):

Popolazione totale		*Avocats*	*Avoués*
1850	35.783.170	7.057	3.419
1855	36.039.764	6.185	3.373
1863	37.386.313	5.851	3.276
1913	39.602.258	8.399	2.256

Anche più esiguo in relazione alla popolazione è il numero degli avvocati in Austria, dove la professione è unica come in Germania: ecco alcune cifre (15):

---

(12) In Prussia, prima della unificazione, c'erano soltanto 1356 avvocati di fronte a 16.300.000 abitanti! Cfr. GNEIST, op. cit., capitolo IV.

(13) Cfr. « *Deutsche Juristen-Zeitung* », 1914, pag. 216. Cfr. anche le tabelle a pagg. 6-8 della citata memoria del FRIEDLAENDER.

(14) Cfr. GNEIST, op. cit., cap. VI.

(15) Tolte dal BENEDIKT, op. cit., pag. 85.

1898 — 4.009
1899 — 4.095
1900 — 4.297

Negli anni immediatamente precedenti alla guerra, il numero approssimativo degli avvocati in Austria (Cisleitania) era salito a circa 5.500, che, messi in rapporto colla popolazione di circa 28.500.000 abitanti, dà una percentuale di 18 avvocati ogni 100.000 abitanti.

In conclusione, lasciando da parte l'Inghilterra, il cui ordinamento giudiziario ha caratteri così peculiari che non è lecito istituire un confronto numerico tra l'avvocatura inglese e l'avvocatura dei paesi continentali, il rapporto che passava prima della guerra tra il numero dei professionisti legali e il numero totale della popolazione è, nei più importanti Stati d'Europa, comparativamente il seguente:

Italia	per ogni	100.000	abitanti	59 legali
Francia	per ogni	100.000	abitanti	26 legali
Germania	per ogni	100.000	abitanti	18 legali
Austria	per ogni	100.000	abitanti	18 legali

Il primato degli Italiani è qui, purtroppo, evidente!

10. - Qualche prova statistica del disagio economico dei professionisti legali.

L'enorme aumento dei professionisti legali in Italia, di cui si è visto pocanzi qualche cifra eloquente, potrebbe essere fisiologicamente giustificabile, quando in quest'ultimi decennî la quantità di lavoro giudiziario fosse aumentata nella stessa proporzione: in modo che l'accrescimento del numero dei professionisti non fosse altro che una conseguenza della accresciuta domanda di lavoro professionale.

Che il numero dei legali stia in una certa relazione col numero delle cause da difendere, può sembrar verosimile, quando si osservi la distribuzione regionale dei professionisti legali: in linea generale, infatti, come aumenta da nord a sud l'addensamento dei professionisti legali in rapporto alla popolazione, così vanno aumentando nello stesso senso la litigiosità civile e la delinquenza penale (16) e con esse, quindi, le occasioni di lavoro per gli avvocati; ma si tratta, bisogna notarlo, più di una tendenza al parallelismo che di un parallelismo vero e proprio; se, infatti, si dispongono i varî distretti di Corte di Appello in or-

(16) Cfr. Ferroglio, *Litigiosità e criminalità* (in « *Riforma Sociale* », anno III, vol. V, pag. 744).

dine decrescente, secondo la litigiosità o la delinquenza in relazione alle rispettive popolazioni, si ha una disposizione un po' diversa nei particolari da quella già ottenuta (§ 8) secondo il numero dei professionisti legali (17). D'altro canto, poi, anche se questo parallelismo esistesse senza eccezioni, potrebbe qualcuno chiedersi se, nelle regioni in cui più alta è la litigiosità, il più denso numero di avvocati possa considerarsi come effetto di quella, o non, piuttosto, viceversa; se gli avvocati funzionassero sempre, in obbedienza alla loro missione, come medici della litigiosità, a una maggior densità di professionisti legali dovrebbe in breve seguire una diminuzione di lavoro giudiziario; ma nella realtà c'è da temere che avvenga il contrario!

Più decisivo è il resultato che si ha mettendo a paragone l'andamento numerico delle professioni legali con quello delle cause civili e penali, considerato nel tempo anzichè nello spazio; anche su questo punto le osservazioni statistiche del Benini (18) sono molto interessanti, poichè, rilevando che dal 1880 al 1913 il numero dei giudizi penali di maggiore importanza è restato all'incirca stazionario e che le liti civili non solo non sono quantitativamente aumentate di pari passo colla popolazione, ma anzi sono andate gradualmente diminuendo in cifra assoluta, dimostrano chiaramente che *il lavoro giudiziario civile e penale offre oggi ai professionisti legali minori occasioni di guadagno di quelle che offriva nel* 1880; cosicchè non si può dire davvero che l'aumento dei professionisti legali sia una normale conseguenza dell'aumento delle cause!

Un calcolo che può dare un'idea approssimativa della condizione economica media in cui si trovano in Italia i professionisti legali, è quello che tende a stabilire, istituendo un raffronto tra il numero dei legali esercenti in un dato anno e il numero delle cause pendenti nell'anno medesimo, quante cause siano trattate in media da ogni professionista. Già questo calcolo si trova tentato in una Relazione ufficiale (19), la quale, rilevando le difficoltà che impedivano di ottenere risultati sicuri ed esatti e tenendo conto delle sole cause civili di Tribunale e di Corte di Appello, si limitò a stabilire che nel 1880 per ogni professionista legale furono trattate in media 11,9 cause, con un minimo di lavoro a Roma, Milano e Napoli, dove le cause furono rispettivamente 8,2; 8,3; 9,1 per ogni professionista.

A risultati sempre approssimativi, ma in ogni modo un po' meno

---

(17) Cfr. *Statistica giudiz. civ. e comm.*, 1913, pag. VI; *Statistica giud. penale per gli anni 1912-1913*, pag. XLII.

(18) Scritto cit., n. 3.

(19) *Relazione* Zanardelli *alla Statistica giudiziaria civile e commerciale* del 1880, pag. 122.

lontani dalla realtà, può forse portare un calcolo analogo istituito, anzichè per tutto lo Stato, per una ristretta circoscrizione giudiziaria, tenendo conto delle sole cause di primo grado, di cui le ulteriori fasi sono una prosecuzione, e delle sole sentenze definitive, che non possono essere più d'una in ogni fase. Prendiamo, ad esempio, il circondario del Tribunale di Roma, nel quale la densità dei professionisti legali è massima; secondo la Statistica giudiziaria del 1913, vi furono pronunciate in quell'anno in giudizî civili 8.014 sentenze di Pretura (di cui non più di 6.000 definitive) e 2.658 sentenze definitive di Tribunale; in giudizî penali 125.783 sentenze di Pretura, 4.938 di Tribunale e 37 di Assise (20). Se, per comodità di calcolo, figuriamo che tutte queste cause siano state trattate esclusivamente da professionisti locali (ciò che è contrario alla realtà, perchè da noi non vige per gli avvocati il principio della localizzazione; ma tuttavia, questa inesattezza non può grandemente spostare i resultati, data la reciprocità), e le dividiamo per il numero complessivo dei 1.690 professionisti legali (avvocati e procuratori) iscritti negli albi di Roma in quell'anno, abbiamo per ogni legale i resultati seguenti:

Cause di Pretura	civili	3,5
	penali	74,4
Cause di Tribunale	civili	1,5
	penali	2,9

Queste cifre hanno bisogno di qualche chiarimento: anzitutto bisogna ricordare che, essendovi in ogni causa civile almeno due parti, si deve presumere che ogni causa dia contemporaneamente lavoro a due professionisti legali, mentre poi talora possono esservene anche più di due, nel caso di processi con pluralità di parti o nel caso in cui, dinanzi ai Tribunali, le funzioni di avvocato e di procuratore siano esercitate da due distinti professionisti; anche nelle cause penali vi è la possibilità dell'intervento di più di un legale, o che vi sia costituzione di parte civile, o che vi sia più di un imputato, o che un imputato abbia due difensori. D'altra parte però si deve osservare che l'intervento di un professionista legale non è richiesto per le cause civili di Pretura o, per quelle di Tribunale, in materia commerciale, e che anche per le cause penali la difesa può essere assunta in Pretura da causidici non iscritti nell'albo; mentre nei processi civili contumaciali una delle parti non è certo rappresentata in giudizio.

---

(20) Cfr. *Statistica giud. civ. e comm.* per il 1913, pag. 28, 57, 59; *Statistica giud. penale* per il medesimo anno, pag. 228, 247, 252.

Ciò premesso, è facile intendere come sia sconfortante il significato economico delle cifre surriferite; quell'abbondanza di cause penali di Pretura, che sembra interrompere con una nota di dovizia lo squallore degli altri numeri, è in realtà una apparenza senza sostanza, poichè è costituita in gran parte da giudizî su contravvenzioni con difensori di ufficio; le cause pretoriali civili danno ciascuna, se pur vi è il legale, un guadagno di poche diecine di lire; talchè, in conclusione, i professionisti legali debbono, per vivere, far sopratutto affidamento su quelle quattro o cinque cause di tribunale che la statistica generosa riserva a ciascuno di loro!

E' vero che ci sono anche numerosissime cause di Conciliatore; ma è anche vero che il professionista legale il quale per vivere facesse assegnamento su queste, rinuncierebbe ad ogni parvenza di decoro senza con ciò schivare la fame. E' vero altresì che guadagni decorosi e cospicui possono essere tratti dal patrocinare dinanzi alle Assise, alle Corti di Appello, alle Cassazioni e a certe giurisdizioni speciali; ma tutti sanno che di queste cause non si può neppure tentare una ripartizione statistica per capi, poiché, quanto più importanti e difficili sono le questioni da trattare, tanto più facilmente il patrocinio di esse è affidato a quei pochi avvocati principi che son riusciti a estollersi sulla grande maggioranza dei disoccupati, e che lavorano quindi in regime di monopolio.

Non si deve dimenticare che le cause, civili e penali, non sono la sola fonte di guadagno per i legali; i processi esecutivi, gli affari di volontaria giurisdizione, le pratiche amministrative, le transazioni, la semplice consulenza costituiscono talvolta per il professionista cespiti non indifferenti di lucro. Ma, tuttavia, il lavoro giudiziario dovrebbe costituire per i legali la parte più lucrosa — oltre che la più nobile e la più ambita — della loro professione; mentre la statistica (la quale, nelle cifre surriferite, ci dà soltanto *una media,* che, se può spesso essere superata, è, nella maggioranza dei casi, *superiore alla realtà*) ci dimostra che nelle condizioni attuali della professione la « causa » rappresenta per il legale non già la normale materia di lavoro professionale, ma la rarità, la ghiottoneria prelibata, il terno al lotto! (21).

Così lo sfrenato aumento numerico dei professionisti legali li ha a poco a poco divisi in due grandi categorie: al disopra stanno quei pochi saliti in fama per la loro abilità e per la loro dottrina, i quali molto lavorano e molto guadagnano; al disotto stanno i moltissimi

---

(21) Analoghe considerazioni sulle condizioni degli avvocati di Vienna in BENEDIKT, op. cit., parte II, capo I. In ben altre condizioni si trovano invece gli avvocati germanici, i quali trattano in media parecchie centinaia di cause all'anno: cfr. le cifre in FRIEDLAENDER, op. cit., pag. 5, colonna 12.

che, non essendo riusciti ad uscir fuori della mediocrità, sono costretti ad arrovellarsi per campar la vita giorno per giorno, e a lavorare alla disperata d'artigli e di zanne per far tacere il ventricolo che non intende ragioni.

La esistenza di questo *proletariato forense*, che ogni anno si invilisce col crescer di numero, come un fiume in piena che più s'intorbida quanto più gonfia, è la sciagurata causa di tutti i mali della nostra professione (22).

11. - La più evidente conseguenza del disagio economico: la decadenza morale della professione.

L'effetto più evidente dell'eccesso numerico dei professionisti legali in Italia e del disagio economico che questo eccesso determina per la maggioranza di essi, è questo: che *da noi l'istituzione dell'avvocatura si è trasformata da benefico freno in pericoloso stimolo della litigiosità e della malafede giudiziaria.*

Non sembri viziata da avventatezza e da esagerazione quest'affermazione così recisa, la quale viene a dire, in sostanza, che la professione legale serve oggi in molti casi ad uno scopo perfettamente contrario a quello per il quale lo Stato l'ha istituita; in verità, non credo che, tra gli stessi legali onesti, uno solo vi sia disposto a sostener seriamente che in Italia, oggi, gli avvocati servano davvero a diminuire il numero delle liti. Esistono ancora, per fortuna della nostra professione, gli avvocati scrupolosi che ritengono loro debito d'onore accettare soltanto le cause fondate, che considerano il patrocinio come un severo ufficio di onestà e non come una schermaglia di cavilli, che rimandano indietro il cliente temerario anche se questo offre copioso onorario al difensore disposto a chiudere un occhio; ma questa correttezza può essere anche, in regime di libera concorrenza, una debolezza e una ragione di discredito professionale, quando il cliente, respinto dalla probità del professionista scrupoloso, non deve far altro che battere alla porta del professionista vicino, per trovarlo pronto a patrocinar la sua causa e a convincerlo che l'altro è un buono a niente, che non sa l'arte sua.

Anche su questo punto la statistica potrebbe darci dei preziosi ragguagli, se il giungere in questa materia a raccoglier dati anche sol-

---

(22) In un *Memoriale*, presentato il 30 settembre 1920 al Ministro della Giustizia dalla Sezione di Napoli del Sindacato Forense, è detto che « la maggior parte degli avvocati e procuratori vive tra nobili ed ignorati sacrifici, quando non soccomba nella lotta, quando non si riduca a chiedere la elemosina, quando non finisca in un ospedale o col suicidio ».

tanto approssimativi non fosse estremamente arduo: e si potrebbe forse dimostrare, come, specialmente in certe regioni, l'eccessivo numero dei legali serva di spinta al moltiplicarsi di liti vessatorie, sopra tutto in certe materie (per esempio, in materia di infortuni sul lavoro e in controversie relative ai trasporti per ferrovia) e come alla stessa origine risalga l'enorme abuso che si fa da noi di certi mezzi di impugnativa (23). Ma più che attraverso le cifre statistiche, questa crisi morale delle professioni legali si può cogliere attraverso mille indizî minimi ma significativi, i quali, a chi viva un po' a contatto con le classi forensi, dimostrano come nella gran massa dei professionisti, specialmente fra i più giovani e i più economicamente disagiati, si vada sempre più attenuando il sentimento dei doveri che l'avvocato ha verso lo Stato, la chiara consapevolezza dei vincoli di carattere pubblico che lo legano all'ordinamento giudiziario. Questo non avviene, o avviene in grado assai minore — bisogna francamente riconoscerlo — in altri Paesi: non in Inghilterra dove il *barrister* (lo attesta un tedesco e non vi è quindi sospetto di parzialità) (24) più che dall'interesse del cliente si lascia guidare dalla tradizionale moralità dell'ordine; non in Francia, dove i Consigli dell'ordine non esitano ad applicare sanzioni disciplinari all'*avocat* che si faccia complice della malafede della parte per ingannare il giudice (25); non in Germania dove nel Congresso forense tenuto a Breslau nel 1913 si discusse lungamente se l'avvocato abbia il dovere di non dire in giudizio cosa contraria al vero, e come questo dovere possa eventualmente conciliarsi con l'obbligo di tutelare l'interesse del cliente e di mantenere il segreto professionale, e si concluse nel senso che il mendacio giudiziario del difensore, anche se ispirato all'interesse della parte difesa, costituisce una grave infrazione all'onore professionale, che può dar luogo anche a sanzioni disciplinari contro il professionista menzognero (26).

Chi da noi proponesse alla discussione di un Congresso forense questa questione dell'obbligo di dire la verità si farebbe per lo meno... compatire; e mi torna in mente a questo proposito la storiella, raccontata da Riccardo Schmidt (27), di quell'avvocato, il quale, essendosi accorto, nella prima sessione informativa in cui un cliente gli esponeva

---

(23) Cfr. Benini, scritto cit., pag. 100. Cfr. sui fasti dell'avvocatura in materia di infortuni la relazione pubblicata nel 1907 dal Dott. Magaldi sul servizio delle assicurazioni in Roma per incarico del Consiglio Superiore del lavoro, e le osservazioni che sulla medesima fa F. Papafava, in *Dieci anni di vita italiana*, (Bari, 1913), Vol. II, pagg. 608-615.

(24) Stein, *Justizreform*, cit., pag. 45.

(25) Cresson, op. cit., vol. II, pag. 71.

(26) Cfr. la mia Prolusione, nota 41.

(27) In « *Deutsche Juristen-Zeitung* », 1909, pag. 39 e segg.

le sue ragioni per una lite da iniziare, che questi gli riferiva i fatti in modo tutt'altro che veritiero, lo interruppe, sinceramente indignato, con queste parole: « Signore, la prego, è necessario che ognuno faccia la sua parte: ella pensi a dirmi la verità, chè a dir le bugie ai giudici ci penso io! ».

12. - « FINCHÈ LA PENDE LA RENDE! ».

BARTOLOMEO CIPOLLA, tra le ingegnose *cautele* ch'egli insegnò ai patrocinatori per eluder le leggi, escogitò anche una « *cautela pro advocatis ad protrahendas causas ad longum* »: ma oggi, senza bisogno del CIPOLLA, s'incarica il disagio economico di suggerire ai patrocinatori la tattica temporeggiatrice, la quale, sapendo che, collo assurdo sistema della retribuzione a tariffa, quanto più cresce il numero delle « vacazioni » tanto più aumenta la somma finale degli onorarî, si compiace di assicurare, mediante generoso nutrimento di cavilli, lunga vita alle liti, colla stessa premurosa benevolenza con cui il villano appresta ogni giorno il pascolo all'unica sua vaccherella nella speranza di poterla mungere per lunghi anni ancora.

Così, mentre in altri Stati le liti civili hanno una durata brevissima, sicchè, per esempio, in Austria, nel 1908, di 100 cause civili di primo grado dinanzi ai Tribunali di circolo, 42 si esaurirono entro un mese, altre 35 in meno di tre mesi, altre 15 in meno di sei mesi, e le altre in un periodo maggiore, ma di rado superiore a un anno (28), da noi nel 1913, su 100 cause di Tribunale esaurite in prima istanza, la durata fu: di un mese per il 13 per cento; di tre mesi per il 18 per cento; di sei mesi per il 26 per cento; di un anno per il 25 per cento; di due anni per il 10 per cento, e di altri due anni per il 4 per cento! (29). Quali le cause di questo vergognoso ristagno giudiziario? Le leggi di procedura formalistiche, complicate ed invecchiate — vi diranno alcuni; il disordine, il disagio economico, la deficienza quantitativa e qualitativa del personale giudicante, — vi diranno altri; e tutte e due le risposte avranno la loro parte di vero. Nessuno, che non sia avvocato o giudice, può farsi neppur lontanamente un'idea dello spaventoso ristagno che travaglia nei Centri italiani più popolosi il servizio giudiziario: basti dire che soltanto a Milano molte migliaia di cause arretrate attendono i magistrati che le possan decidere! Ma accanto a queste due ragioni, ne vedo una terza che forse non è la meno formidabile: la tattica temporeggiatrice di certi pro-

(28) Cfr. dati statistici per il processo austriaco in CHIOVENDA, *Principii*, pag. 713 e in SEMERARO, *Il processo austriaco e il suo funzionamento* (in « *Riv. dir. pubbl.* », 1914, I), pag. 536 e segg.

(29) *Statistica giudiziaria civile e commerciale* per il 1913, pagina LXII.

fessionisti legali, i quali, sia nei processi civili, sia in certi dibattimenti penali d'Assise sembrano fatti apposta per mettere bastoni tra le cigolanti ruote del carro della giustizia, già di per sè così lento e mal sicuro. Troppe volte la tattica dilatoria vietata dalle leggi processuali trova alimento nella sottile astuzia di un abile procedurista, la cui arte si esercita nell'insegnare alle parti le ricette avvocatesche per ridersi di quei divieti! Guardiamo ciò che avviene, ad esempio, per i differimenti delle udienze civili: una delle ragioni per le quali in Austria i processi civili si sbrigano, come si è veduto, in un tempo assai più breve di quello che occorre in Italia è giustamente additata di solito in quel § 134 dell'Ordinanza processuale austriaca, che esclude ogni rinvio dell'udienza per semplice consenso delle parti, mentre l'articolo 6 della nostra Legge 31 marzo 1901 sulla riforma del procedimento sommario consente sul semplice accordo delle parti cinque successivi differimenti. La nostra legge è indubbiamente più larga di quella austriaca, e lascia molto maggior campo all'impulso di parte; ma si deve poi dire che la colpa delle interminabili lentezze che affliggono il nostro processo civile deriva totalmente da questo articolo troppo indulgente della legge italiana? Io penso di no: alla eccessiva generosità della nostra legge è lecito infatti imputare soltanto i primi cinque differimenti concordati dalle parti, che il legislatore avrebbe fatto assai meglio a non consentire; ma quando nella Statistica giudiziaria del 1913 mi avviene di leggere che, ad esempio, dinanzi ai Tribunali del distretto di Catanzaro 266 processi furono decisi in quell'anno dopo un numero di rinvii oscillanti tra gli 11 e i 20, e 99 processi furono decisi dopo più di 20 (dico *venti*) rinvii, allora sono costretto a domandarmi se la causa di questa lentezza giudiziaria si debba proprio cercare nella imperfezione delle leggi scritte o non piuttosto nel modo con cui le applicano in pratica certi maestri di *chicane*, che forse sarebbero domani così abili da trarre gli stessi confortevoli resultati anche da nuove leggi più rigide e meno imperfette delle attuali!

13. - La decadenza intellettuale delle professioni legali.

All'enorme eccesso numerico delle professioni legali corrisponde anche, come è naturale, un generale abbassamento nelle qualità tecniche e culturali della grande maggioranza dei professionisti. Non si dice con ciò che manchino oggi gli avvocati principi, gli specialisti maestri in qualche ramo delle scienze giuridiche, i grandi oratori che nobilmente continuano le belle tradizioni del foro italiano; ma essi si vanno facendo sempre più rari: e il tipo tradizionale del giureconsulto classico, giurista letterato e oratore, va ormai scomparendo. I giovani, come meglio si dirà tra poco, escono dalle Università quasi

sempre sprovvisti perfino di un organico e sintetico orientamento istituzionale, che permetta loro di studiar proficuamente da sè, senza guida di maestro; nessuno pensa poi a dar loro, nonostante che ufficialmente si affermi il contrario, un po' d'istruzione pratica: essi, appena laureati, si gettano allo sbaraglio, a esercitar la professione che nessuno ha loro insegnato, convinti, per averlo ormai sentito ripetere da mille che lo studio di cento libri non vale un briciolo di furberia, armati solo della loro presuntuosa ignoranza e di una gran volontà di arrivar presto a guadagnare; e, in mezzo al doloroso svalutamento degli studî faticosi e austeri che è caratteristico di questi anni, non c'è da meravigliarsi se i nuovi legali reputano un perditempo tutte le ore dedicate a imparare senza guadagnare, e se quei pochi illusi — sempre i soliti! — che frequentano le biblioteche sono dalla gran maggioranza dei colleghi gratificati dell'epiteto, tra pietoso e dispregiativo, di « dottrinarî ».

Oggi gli avvocati che studiano a fondo le cause a loro affidate sono una minoranza sempre più esigua. Riprendendo in mano le memorie forensi dei nostri predecessori di cinquanta e sessanta anni fa, restiamo stupiti non solo della profonda dottrina che vi è profusa a piene mani e della bella cura con cui essa è ornatamente esposta, ma sopra tutto della serena e onesta diligenza con cui la questione appare sviscerata in tutti gli aspetti suoi, della coscienziosa, quasi amorosa, attenzione con la quale vengono considerate le singolarità del caso giuridico: si sente, insomma, attraverso a quelle memorie, l'avvocato che difendeva le cause non solo per amor di lucro ma anche per amor dell'arte, che si appassionava alla sua professione anche dal lato scientifico o estetico, che s'indugiava pazientemente a studiare i vecchi testi per il gusto di arricchire di un aforisma di più la sua dissertazione fiorita. Oggi i fiori letterarî sono stati banditi, specialmente in civile, dalle memorie defensionali; ed è bene, perchè il giudice non ha tempo da perdere con la rettorica; ma anche è stato bandito — e questo non è bene! — lo studio giuridico coscienzioso, l'amore per la questione elegante e per la soluzione ingegnosa.

Più volte mi è avvenuto, parlando con magistrati di sicura scienza, di udirli deplorare il progressivo abbassamento di preparazione giuridica che diventa sempre più impressionante nei giovani avvocati. Nè si dica che ormai le discipline giuridiche si sono talmente moltiplicate ed allargate che sarebbe troppo pretendere da un giovane agli inizî della professione la padronanza piena di tutto il diritto positivo nei suoi complicatissimi rami: certo, i nostri predecessori trovavano più facile di noi la via per farsi una buona cultura giuridica, quando il diritto romano costituiva ancora la maggiore ricchezza nel patrimonio professionale di un giurista; ma ciò che oggi manca ai gio-

vani non è tanto la conoscenza specializzata di singoli rami del diritto, che nessuno può esiger da loro, quanto la attitudine a colmare con metodo le inevitabili lacune della loro cultura, e la voglia di faticare per colmarle.

D'altra parte anche la virtù meno solida e sostanziosa, ma più brillante ed appariscente e tradizionale negli avvocati, cioè l'eloquenza, è ormai quasi scomparsa, specialmente tra gli avvocati civili. Nei processi civili, soprattutto nelle grandi città dove i giudici non bastano alle cause, la discussione orale, meno che in Cassazione, è virtualmente abolita: tutti sanno che i giudici (e non a torto finchè vige l'attuale procedimento, nel quale l'oralità è solo un superfluo duplicato della scrittura) considerano le arringhe come una perdita di tempo: e quando gli avvocati insistono per far tuttavia la loro discussione orale, i giudici par che vedano in questa insistenza una specie di offesa personale, e le loro faccie rabbuiate dicono tacitamente: « Lasciamo che questi chiacchieroni facciano il loro mestiere e segnino qualche centinaio di lire di più nel conto ».

Nè molto diversamente le cose vanno nei processi penali; poichè, se l'Assise resta ancora l'unico rifugio dell'eloquenza forense (i cittadini giurati hanno stomaco buono!), la difesa orale è ormai screditata, anche in penale, dinanzi ai magistrati togati: gli avvocati parlano, perchè « i sacri diritti della difesa » non debbono essere formalmente traditi, ma i giudici non li ascoltano e decidono a modo loro: *iura novit Curia!* Qual prova del nessun conto in cui l'arringa del difensore è tenuta dai giudici togati potrebbe essere più significativa di un recente episodietto forense, di cui si occupò anche la stampa? In una delle nostre Corti di appello il difensore di una causa penale andò, il giorno prima del dibattimento, a consultare in cancelleria l'incartamento del processo, per affinare, in quell'ultimo sforzo di mente, le sue armi defensionali e rendere irresistibile la sua arringa. Ma, ohimè, amara delusione! Nello sfogliare le carte processuali, ecco apparirgli sott'occhio, in un foglio lasciato per dimenticanza dal consigliere relatore, una bella sentenza di condanna già preparata in anticipo per il giorno dopo, a dimostrargli qual profondo rispetto il relatore serbasse per la forza persuasiva della futura arringa defensionale...

14. - I professionisti legali e i clienti.

Se, in un regime di carestia cronica qual'è quello in cui vivono molti legali, la causa rappresenta una selvaggina rara, si intende come, in ragione diretta col disagio economico, si perfezioni tra le classi forensi l'arte di cacciare il cliente (30).

---

(30) Cfr. Giuriati, *Come si fa l'avvocato*, pag. 86 e segg.

Non si può dire, a essere sinceri, che in Italia le cose vadano per questo peggio che in altri Paesi: se da noi non si arriva all'estrema sensibilità di certi Consigli dell'ordine francese, che hanno ritenuto contrario alla serietà e alla riservatezza professionale l'uso, comune in Italia a tutti i legali, di servirsi per la corrispondenza di carta da lettere intestata a stampa col proprio nome e cognome e col proprio indirizzo di studio (31), neppure si arriva alla incredibile disinvoltura di certi avvocati degli Stati Uniti di America, i quali, per attirare i clienti, non rifuggono dal porre sulla porta dei loro Studî delle insegne luminose che vantano la loro abilità e la modicità dei loro prezzi, o di inserire nelle quarte pagine dei giornali avvisi economici alla rinfusa con quelli dei dentisti, dei chiromanti e delle specialità medicinali (32). Ma pure non sono ignote anche da noi le indecorose manovre colle quali i professionisti a corto di cause cercano di accaparrarsi i clienti. Anche qualche Congresso forense (33) ha dovuto deplorare l'ignobile sistema, adoprato da taluni professionisti poco scrupolosi, di mettersi d'accordo con qualche funzionario di cancelleria o con qualche guardia carceraria per monopolizzare le nomine a difensore di ufficio (34), e tra gli avvocati penalisti, che non abbiano abbastanza notorietà o abbastanza decoro da essere superiori a queste miserie, è ancor oggi diffusissimo l'uso di ricorrere ai servigi dei cosidetti « mezzani di cause », nobilissimi gentiluomini conoscitori di tutti i segreti della malavita, i quali, in cambio di una modesta percentuale sugli utili, si incaricano di tener alta nei bassifondi la reputazione professionale dell'avvocato loro raccomandato, e di accorrere con prontezza nei luoghi ove un misfatto sia stato compiuto, per offrire gentilmente al reo il patrocinatore che fa per lui (35). Molte volte, poi, prima che a studiare

---

(31) Cresson, op. cit., vol. I, pag. 297 e segg.

(32) Particolari interessanti in Nerincx, cit., pag. 167-168.

(33) Giuriati, op. cit., pag. 87 (Congresso forense del 1897 a Roma).

(34) La citata Relazione Magaldi sul servizio delle assicurazioni in Roma riferiva nel 1907 che certi avvocati « hanno organizzato una specie di servizio di informazioni, *interessando* infermieri degli ospedali, impiegati od operai degli stabilimenti o delle imprese, e persino impiegati degli istituti assicuratori a dar loro notizia degli infortuni avvenuti e delle generalità e indirizzo degli operai che ne sono stati colpiti. E un istituto assicuratore ha riferito che più volte ha avuto occasione di notare alla porta della propria sede individui che stanno di sentinella e appena vedono che qualcuno, dall'apparenza di operaio, si avvia agli uffici dell'istituto, lo fermano, s'informano dei casi suoi per finire naturalmente col consigliargli e indicargli il nome di un avvocato disposto ad assumere il patrocinio della sua causa per fargli ottenere una buona indennità... ».

(35) Sul *Giornale d'Italia* del 14 settembre 1920 si leggeva il seguente avviso economico, che riferisco senza commenti: « *Avvocato* penalista cerca scaltro acca-

i Codici ed a consultar gli autori, i giovani che entrano nell'arringo professionale imparano a esercitare le sottilissime arti che occorrono per « trasformare in difesa di fiducia la difesa di ufficio »; questa operazione, che, a dirla così, pare qualcosa di taumaturgico, è in realtà assai semplice: poichè ad ogni imputato vien nominato dall'autorità giudiziaria un difensore di ufficio, il quale non ha diritto ad essere retribuito, la prima cosa che il difensore fa appena conosce la sua nomina, è quella di recarsi a visitare nel carcere preventivo il detenuto, per domandargli se egli intende di nominarlo suo avvocato di fiducia, con diritto a retribuzione: se il detenuto acconsente (ma molte volte c'è stato qualche collega più sollecito ch'è riuscito a farsi nominare prima!) la difesa sarà fatta con zelo; se invece il detenuto è in condizioni di miseria tale da non poter dare questa... attestazione di fiducia al suo difensore, questi nel giorno del dibattimento, si recherà dinanzi ai giudici, ma poichè la taumaturgica trasformazione non è stata possibile, si limiterà a rimettersi alla loro clemenza. E così i sacri diritti della difesa saranno salvaguardati!

Sarebbe ingiusto, però, accusare i professionisti legali italiani di eccessiva rapacità nelle liquidazioni dei loro onorarî: credo anzi che uno dei sintomi più caratteristici del decadimento professionale prodotto dal disagio economico sia proprio l'eccesso opposto, cioè la indecorosa modicità della retribuzione di cui gran parte dei legali devono, svalutando così da sè stessi l'opera propria, accontentarsi. In Italia il cliente spende per gli avvocati assai meno di quanto spenderebbe in Francia o in Inghilterra (36); eppure il profano, il quale apprenda che gli *avocats* francesi e i *barristers* inglesi non hanno tariffa, e, paghi di ciò che il cliente spontaneamente offre in omaggio, considerano come disdicevole al decoro professionale trarre in giudizio il cliente o anche sollecitarlo per farsi pagar l'onorario (37), non può fare a meno di giudicare sfavorevolmente l'avvocatura italiana, quando metta a confronto la apparente disinteressata nobiltà di questi professionisti stranieri coll'apparente indecorosa venalità dei nostri professionisti, che i loro onorarî sottopongono a tariffa e a tassazioni e che per non lasciarsi sfuggire i clienti morosi reclamano in proprio favore procedure sempre più celeri e sbrigative.

Ma, tuttavia, questo giudizio sfavorevole basato sulle apparenze

---

parratore cause, ottime condizioni. Scrivere Manissero Rey, Albergo Cobianchi, piazza Lucina ».

(36) Cfr. FRANQUEVILLE, op. cit., I, pag. 353 sull'ammontare degli onorari degli avvocati inglesi; e STEIN, op. cit., pag. 52-56.

(37) Per gli avvocati francesi, CRESSON, op. cit., vol. I, Tit. VII; per gli avvocati inglesi, GERLAND, op. cit., pag. 960; STEIN, op. cit., pag. 45.

non sarebbe pienamente giustificato: per i professionisti legali italiani, è proprio il caso di dire che essi sono... più infelici che colpevoli, poichè il sistema di retribuzione professionale usato da noi è a tutto svantaggio dei legali e a tutto vantaggio dei clienti. Il sistema adoprato tradizionalmente in Francia e, in parte, anche in Inghilterra, oltre ad accrescere enormemente nell'opinione pubblica il prestigio degli avvocati, viene in ultima analisi ad essere anche economicamente vantaggioso per loro: anche là gli avvocati, sia pur sotto l'apparenza di disinteressati apostoli del diritto, pensano a guadagnare per vivere, e lavorano per farsi pagare; ma si fanno pagare da gran signori, senza quella snervante schermaglia alla quale i nostri legali devono spesso ricorrere per strappare a un cliente restio il pagamento di poche diecine di lire, senza quei mortificanti dibattiti, attraverso i quali il cliente tenta a sua volta di strappare una riduzione sulla tariffa, come se l'avvocato fosse un turco venditore ambulante di chincaglierie orientali, che sulle cantonate chiede cento per contentarsi di dieci.

In Francia e in Inghilterra si sa ormai, per lunga tradizione, che gli avvocati costano, e che la loro opera preziosa non si paga a peso: chi vuol che l'avvocato lavori per lui, sente il dovere di anticipargli parte dell'onorario; in Inghilterra — meglio ancora — il *barrister* non ha rapporti diretti con la parte, e tratta solo col *solicitor* il quale, se il cliente non fa il suo dovere, è responsabile del pagamento degli onorarî al *barrister*. In questo modo l'avvocatura è posta a un livello di dignità e di signorilità, che da noi sembra, purtroppo, una utopia: è più stimata, e rende di più.

Ma, affinchè questo sistema sia attuabile, è necessario, si capisce, che i professionisti siano in pochi; sicchè succeda che il cliente dia la caccia all'avvocato, e non viceversa. Da noi, invece, dove sono pochi i clienti e troppi i legali, la retribuzione di questi si è dovuta porre a tariffa, obbligatoria per i procuratori e ormai consuetudinaria anche per gli avvocati; il legale, al momento di farsi pagare, compila una lunga notula sul tipo di quelle che mandano a fin d'anno i farmacisti, nella quale ogni lettera scritta per il cliente, ogni passo fatto per lui si trovano diligentemente notati con il prezzo a fronte (così anche in Germania dove per due volte il *Reichsgericht* ha dovuto decidere la gravissima questione: se l'avvocato possa liquidare un diritto di scritturazione di cinque *pfennig* per l'indirizzo scritto sulla busta di una lettera!) (38); questa notula è prima lievemente falcidiata dal Consiglio

(38) Cfr. Stein, op. cit., pag. 71. Contro il sistema della tariffa che, insieme a tanti altri inconvenienti, ha quello gravissimo di costituire per i professionisti poco scrupolosi una vera e propria istigazione a mandare in lungo le liti, è stata presentata nell'ultimo Convegno forense una opportunissima proposta di riforma, per iniziativa dell'Avv. Pecco di Torino.

dell'ordine, poi gravemente falcidiata dai giudici: e molte volte dopo tutte queste falcidie, pensa il cliente a falcidiarla del tutto. In verità in questi periodi di crisi economica, il *proletariato forense* ha molto da invidiare al proletariato dei campi e delle officine: e si capisce, così, come la questione che più interessi gli ordini forensi, sia, ora più che mai, la eterna questione delle tariffe, e delle tassazioni, e delle procedure per costringere i clienti a pagare; e come, quando i nuovi Consigli dell'ordine si recano, subito dopo l'elezione, a rendere omaggio ogni anno ai presidenti degli organi giudiziarî locali, la visita non passi mai senza che gli avvocati abbiano implorato per l'avvenire un po' di benignità nella tassazione delle notule...

No, no; chi parla della rapacità degli avvocati italiani non conosce le reali condizioni economiche della professione legale in Italia, e non sa che le tariffe, se bastano a impedire che i legali pretendano una retribuzione superiore a quella stabilita, non riescono a impedire che certi avvocati (regolarmente iscritti nell'albo, intendo, e non patrocinatori di Pretura!) si rassegnino a lavorare « a prezzi di liquidazione », come sarebbe a fare una difesa penale per dieci, per cinque, anche per due lire talvolta! C'è chi conosce un avvocato, al quale, dopo una vittoriosa difesa penale in Pretura, il cliente assolto, che era un miserabile senza un soldo in tasca, offrì come unico onorario un foglio bianco di carta bollata da L. 1,20 restatogli in mano inutilizzato: l'avvocato senza adirarsi lo prese, dicendo filosoficamente: « Per qualche altra volta potrà servire: meglio che niente! ».

15. - L'avvocato agente di affari.

Un altro segno veramente caratteristico del disagio economico dei professionisti legali è la tendenza sempre più viva nella maggioranza di essi a esercitare, pur di accrescere i guadagni, forme di attività che, strettamente considerate, sarebbero del tutto estranee al nostro campo professionale.

L'avvocato nel vero senso della parola è, sopra tutto, un consulente e un difensore di cause: dà consiglio affinchè i negozî giuridici che le parti vogliono porre in essere nascano conformi alla legge e non portino in sè germi di future liti, combatte per il diritto quando una lite è già sorta; ma la nobiltà della sua funzione consiste sopratutto nell'assoluta separazione tra l'interesse suo e l'interesse della parte, in quella spassionata indipendenza di giudizio ch'egli conserva anche di fronte al suo cliente e che gli permette di essere, prima che suo patrocinatore, suo giudice. Questa austerità che dovrebbe essere inseparabile dall'ufficio dell'avvocato, va sempre più corrompendosi da noi, dove il legale non solo consiglia al cliente la via da seguire negli affari estragiudiziali, ma addirittura conclude gli affari per lui, e da suo consulente e

difensore si trasforma in suo mandatario, in suo amministratore, in suo agente di beni, in suo socio.

La ragione iniziale di questa degenerazione deve, a parer mio, scorgersi nel cumulo, che la nostra legge permette, tra le funzioni di avvocato e le funzioni di procuratore; negli ordinamenti, come quello inglese e quello francese, che tra la professione di avvocato e quella di procuratore inalzano una barriera, il *solicitor* o *l'avoué* assorbe in sè tutte le attribuzioni di ordine pratico e inferiore, che lo trasformano in un vero e proprio agente di affari, e il *barrister* o l'*avocat* conserva incorrotto il suo ufficio di giurista, che consiglia o difende le parti, ma non agisce per loro; negli ordinamenti, invece, come il germanico e l'austriaco, in cui le diverse funzioni sono cumulate in un unico professionista legale, è naturale che questo debba scendere dal suo piedistallo, e a poco a poco da giurista degenerare in affarista (39). Ma se la ragione prima di questa degenerazione deve scorgersi, come ho detto, nel sistema adottato dalla nostra legge sulle professioni legali, certo è che il fenomeno si è enormemente diffuso ed aggravato in conseguenza dell'eccesso numerico dei legali, che, non trovando da difender cause, cercano di vivere facendo qualche altra cosa.

Si son viste delle vere e proprie « lotte di classe » tra notari e avvocati, per la ripartizione del lavoro contrattuale, o tra procuratori e ragionieri, per l'assegnazione delle curatele fallimentari. E mentre in Francia è *jus receptum* che l'avvocato mancherebbe alla correttezza professionale se prendesse parte a speculazioni, se giuocasse in borsa, se si facesse retribuire a stipendio fisso come consulente di un istituto (40), da noi tutti conoscono legali che prendon parte alla costituzione di società commerciali e vi restano cointeressati, e non si pensa che l'avvocato rinunci alla sua indipendenza di giudizio accettando la gestione dell'intero patrimonio di un cliente, o facendosi retribuire a stipendio fisso da un corpo morale (41).

La Legge 8 giugno 1874 stabilisce (art. 13) che la professione di avvocato è incompatibile con quella di sensale; eppure i casi di legali, i quali si occupano di acquistare e vendere beni per conto dei clienti, lucrando sull'affare concluso un onorario che in sostanza è un compenso di mediazione, non sono rari: chi non ha letto talvolta sulle quarte pagine dei giornali qualche offerta di immobili in vendita, con l'avvertimento che per le trattative gli acquirenti si dovranno rivolgere all'Avvocato Tal dei Tali? (42). La stessa legge, del resto, non vieta espres-

---

(39) Cfr. Benedikt, op. cit., Cap. XIV-XVII.

(40) Cfr. Cresson, op. cit., I, pag. 275 e seg.

(41) Cfr. Giuriati, op. cit., pag. 114-116.

(42) Decisione 11 marzo 1830, riportata da Cresson, I, pag. 297: « L'avvo-

samente che l'avvocato eserciti il commercio (43): cosicchè si hanno non di rado esempî di avvocati iscritti nell'albo, che, non trovando da vivere nella sola professione legale, assumono contemporaneamente la gestione di un bar, di un albergo, o di qualsiasi altra azienda redditizia. Nella scorsa estate, mi avvenne di leggere, su di un giornale, che magnificava la bellezza e la comodità di un albergo posto in una deliziosa stazione climatica italiana, questa frase: « L'egregio proprietario avvocato Tal dei Tali ha preparato per la sua clientela graziose sorprese... »; e restai incerto se questa clientela alla quale graziose sorprese si preparavano, fosse la clientela dell'avvocato o quella dell'albergatore...

Per questo, in conclusione, su molti uffici di avvocati sulla cui porta è scritto « Studio legale », sarebbe ormai più sincero scrivere « Agenzia di affari ».

16. - Avvocati e magistrati.

L'abbassamento del livello morale e intellettuale delle professioni legali ha portato come conseguenza inevitabile, specialmente nei grandi centri dove il lavoro giudiziario è più febbrile, e dove il gran numero di professionisti esercenti rende assai rari i contatti personali tra avvocati e giudici, una certa freddezza che talora si acuisce in aperta ostilità, tra legali e magistrati. Ciò non avviene nei consessi giudiziari superiori, dove il patrocinio è esercitato da una *élite* di professionisti universalmente stimati, dei quali la stessa magistratura ammira la dottrina e apprezza i meriti; ma dinanzi agli organi giudiziarî di primo grado nei quali trova sfogo la gran marea dei professionisti mediocri, i giudici, peccando un po' di ingratitudine verso questa professione che dovrebbe servire innanzi tutto a facilitare il compito della giustizia, hanno cominciato a considerare gli avvocati come coloro che fanno di tutto per ritardare il corso delle liti e per impedire al giudice di conoscer la verità: così per molti magistrati il legale non è il collaboratore di cui ci si fida, ma l'avversario da cui ci si guarda (44). Si pensa con malinconia a quella corrente di affettuosa colleganza che lega in Inghilterra i magistrati con gli avvocati: nella coscienza di essere rami di uno stesso albero, i giudici che ieri furono *barristers* e i *barristers* che saranno giudici domani, lavorano in perfetto accordo, e tanta fi-

---

cato non può essere indicato, nei piccoli avvisi pubblici, nel numero delle persone che devono dare informazioni sulla vendita di immobili ».

(43) Questa incompatibilità si trova espressamente sancita nell'articolo 55 del Disegno di riforma, di cui al Cap. III (art. 39 del Disegno Fera).

(44) Sullo stesso fenomeno in Germania, cfr. Stein, op. cit., pag. 69.

ducia hanno i magistrati nella rispettabilità dei difensori, che neppur pensano alla possibilità di essere ingannati da loro (45).

Ora ci dobbiamo sinceramente domandare come altrettanta fiducia potrebbero in ogni caso avere da noi i giudici, quando, nelle presenti condizioni dell'avvocatura, il bisogno costringe molte volte il legale ad essere raffinato artefice di cavilli giudiziarî, e quando lo stesso legislatore, coll'escludere gli avvocati dal patrocinio dinanzi a quelle giurisdizioni in cui è più necessaria una decisione pronta, ha dato una patente ufficiale di sfiducia agli ordini forensi: recenti dibattimenti penali in Assise, in cui una lunghissima serie di sedute è stata occupata da una specie di lotta a corpo a corpo tra il presidente che voleva far presto e un difensore che con giovanile esuberanza s'industriava a escogitare espedienti per far tardi, lasciano del resto comprendere coll'esempio, più eloquente di ogni ragionamento, quale deve essere la opinione che la magistratura, dagli eccessi di certi avvocati, è tratta ad avere in generale di tutta l'avvocatura! D'altra parte i nostri ordini forensi, ancora dominati dalla concezione privatistica del processo, non vogliono intendere che, anche nei giudizî civili, il giudice, che incarna l'interesse pubblico alla sollecita e giusta decisione della lite, è l'unico *dominus* del dibattimento: se un presidente nega per sistema i rinvii non rigorosamente giustificati, se dopo un certo numero di differimenti cancella le cause dal ruolo, se dà disposizioni per garantire la buona fede tra i difensori, invece di trovar volenteroso consenso in tutto l'ordine, trova contro di sè la sorda ostilità di molti professionisti esercenti, i quali pensano che il giudice debba essere in tutti i casi un inerte strumento dell'iniziativa di parte. E un'altra fonte di continuo malumore tra giudici e legali è — ohimè! — la spinosa faccenda della tassazione delle notule...

Per ristabilire tra legali e magistrati quella corrente di colleganza e di reciproca fiducia che è prima condizione per il buon funzionamento della giustizia, come già qualche autore ha sostenuto in Germania l'opportunità di adottare il sistema inglese del reclutamento dei giudici tra gli avvocati (46), così da noi il recente disegno di legge MORTARA del 16 dicembre 1919 proponeva di far dell'esercizio professionale quasi il primo gradino della carriera giudiziaria, adottando il sistema di nominare i giudici tra quegli avvocati che, dopo un certo numero di anni di esercizio professionale, facessero domanda di entrare in magistratura e la cui idoneità a esercitar la funzione di giudice fosse riconosciuta dal

---

(45) Cfr. STEIN, op. cit., pag. 46; TIRANTI, *Introduzione allo studio della giustizia in Inghilterra*, n. 52.

(46) Contro il quale STEIN, op. cit., pag. 72 e seguenti.

Consiglio dell'ordine. Lo scopo che il MORTARA si proponeva era ottimo: come il disegno da lui presentato era probabilmente il più organico e il più coraggioso di quanti ne furono presentati per la riforma giudiziaria dal tempo della unificazione italiana; ma di tutto quel disegno la proposta che lasciava più in dubbio era proprio quella riguardante il nuovo sistema di reclutamento dei giudici. Il MORTARA, il quale per la sua grande esperienza, si trova più di ogni altro in grado di conoscer le deficienze qualitative della magistratura (47), è tratto forse senza avvedersene ad aver per contrapposto troppa fiducia nella qualità degli ordini forensi, di cui egli, dal supremo Consesso ove siede, conosce forse soltanto i campioni più eletti e più degni; ma chi conosce per pratica il decadimento odierno delle professioni legali è tratto a confessare a sè stesso che non dall'avvocatura, come oggi è, può derivare il risanamento della magistratura italiana. I Consigli dell'ordine, i quali non hanno oggi l'energia (lo vedremo fra poco) di giudicare con severa coscienza l'idoneità degli aspiranti all'avvocatura, come potrebbero domani giudicare col dovuto rigore l'idoneità degli avvocati alla magistratura? E poi, presumibilmente, questa nuova forma di reclutamento dei giudici porterebbe in Italia, dato lo stato presente delle professioni legali, a una selezione a rovescio: chiederebbero di essere nominati giudici tutti quei professionisti mediocri o men che mediocri che, dopo una diecina di anni di esercizio, non fossero riusciti a emergere con le loro doti personali al disopra del grande proletariato forense: purtroppo l'esempio dell'Inghilterra, dove anche i più grandi *barristers* reputano sommo onore lasciar dopo molti anni la libera professione e assumere funzioni giudiziarie, altamente retribuite e più altamente considerate, non si può invocare da noi, dove la dignità sociale dei magistrati è così poco sentita e dove gli stipendi del personale giudiziario sono inferiori al decimo di quelli assegnati ai magistrati inglesi! (48).

17. - GLI AVVOCATI IN PARLAMENTO.

L'eccesso numerico dei professionisti legali fa sentire la sua sinistra ripercussione sulla vita politica del Paese: l'Italia da quando ha raggiunto la sua unità nazionale, è stata ininterrottamente governata dagli avvocati. In tutti i tempi e in tutti i Paesi, specialmente in quelli a regime democratico, i principi del foro, per naturale affinità di studî e di attitudini hanno primeggiato anche nell'arrengo politico (49): anche

---

(47) Cfr. Disegno di legge 16 dicembre 1919. Atti Camera Deputati, Legisl. XXV, Sess. 1919, n. 92, Relazione pag. 13.

(48) FRANQUEVILLE, op. cit., I, pag. 368.

(49) Cfr. ZANARDELLI, I *meriti dell'avvocatura*, pag. 49 e segg.

nella rivoluzione francese gli avvocati, cacciati dal foro trionfavano nell'Assemblea (50); perfino Lenin, nonostante il suo odierno disprezzo per gli « avvocatucci borghesi », era, venticique anni fa, l'avvocato Oulianoff, laureato in legge all'Università di Kazan.

Ma in Italia il fenomeno ha una intensità assai più grave che altrove: bastino a dimostrarlo le cifre seguenti, relative agli avvocati nella Camera dei Deputati attraverso le varie legislature:

Legislatura	VIII	(1865)	— 188	XVII	—	211
»	IX		— 170	XVIII	—	220
»	X		— 198	XIX	—	205
»	XI		— 206	XX	—	220
»	XII		— 155	XXI	—	239
»	XIII		— 209	XXII	—	246
»	XIV		— 203	XXIII	—	255
»	XV		— 201	XXIV	—	250
»	XVI		— 208	XXV	—	201

Queste cifre, se pure hanno un valore soltanto approssimativo (51), non hanno bisogno di commenti; poichè dimostrano che di tutte le classi sociali l'avvocatura ha sempre avuto grandissima prevalenza nella Camera elettiva, a tal punto che in alcune legislature essa ha costituito la sua maggioranza assoluta. Di fronte a queste cifre così eloquenti, Candido direbbe che, se la funzione del Parlamento è quella di legiferare, giusto è che vi siano largamente rappresentati i giuristi, che hanno specifica competenza tecnica per far le leggi nel miglior modo possibile; ma in realtà tutti sanno che le leggi, nella loro formulazione tecnica sono, ormai, meno opera del Parlamento che della burocrazia; e del resto, se si deve giudicare dalla tecnica legislativa, dovremmo dire che è inutile mandare in Parlamento tanti avvocati quando le leggi vengono fuori così tecnicamente imperfette, farraginose, imprecise, frammentarie. No, non è la specifica capacità tecnica quella che rende gli avvocati adatti alla vita politica. Soprattutto, più che la loro capa-

(50) Cfr. SALVEMINI, *La Rivoluzione francese*, Prefazione.

(51) La assoluta esattezza di queste cifre non può essere garantita, perchè nelle fonti di cui mi sono servito (*Manuale dei deputati* per le più antiche legislature; *I 508 deputati al Parlamento* per le più recenti) sono indicati come deputati alcuni avvocati che in realtà non esercitano la professione perchè magistrati o impiegati, non indicati tra i professionisti legali alcuni, come molti professori universitarî, che esercitano anche la professione. Nelle cifre date da me sono compresi, insieme con gli avvocati, anche coloro che nelle statistiche sono indicati come *legali*, *causidici*, nonchè i professori universitarî che esercitano anche l'avvocatura; sono esclusi invece i semplici *dottori in legge*, che, nelle ultime legislature, sono, in media, una trentina per legislatura.

cità professionale, è la loro mentalità, il loro carattere che fatalmente li porta in Parlamento: il tipo medio di avvocato ha infatti mente vivace ed elastica, pronta se non profonda, assimilatrice se non originale, capace di esporre in modo chiaro e brillante le idee altrui, se non di avere molte idee proprie. L'avvocato è dunque l'uomo che con minor fatica riesce a mascherare la propria incompetenza sotto una rapida infarinatura di idee accattate da altri: proprio quel che ci vuole per far figura in Parlamento, dove tutti i deputati, per il solo fatto di avere la medaglietta, hanno l'obbligo di saper dare su qualunque argomento il loro saggio di bel parlare. Una riprova dell'elasticità enciclopedica della mente avvocatesca è data del resto dal costume parlamentare di scegliere i ministri non in base a criterî di competenza personale, ma in base a calcoli di partito o di regione (52); di questo costume profittano specialmente gli avvocati, tipi di ministri *omnibus*, che con gran disinvoltura volteggiano da un ministero all'altro, oggi alla giustizia, domani all'istruzione, dopodomani alle colonie: buoni sempre, qualunque sia l'argomento, a ripetere con bella oratoria la lezioncina preparata da qualche commendatore capo-divisione.

Così la pubblica opinione, che perde ogni giorno di più la fede nell'istituto parlamentare, le cui funzioni sembran ridotte assai spesso a una vuota e superficiale accademia di dilettanti incompetenti, trova negli avvocati il simbolo e l'esponente dell'odierna degenerazione parlamentare. « Che ha da sperare l'Italia — chiede il buon senso del popolo — da una Camera di avvocati? »: e non va a pensare che tra le varie centinaia di avvocati deputati, vi sono molte diecine di valentuomini, che hanno una coscienza e un cervello, e che parlano solo quando hanno da esporre qualche idea propria, qualche convinzione profondamente sentita.

Ma degli avvocati deputati si può discorrere anche da un punto di vista tutto professionale, che rientrerebbe anche nell'argomento, già trattato, della caccia al cliente. Qualche avvocato, infatti, accetta e sollecita una candidatura principalmente perchè la deputazione è uno strumento efficacissimo di *réclame* professionale, che fa da oggi a domani raddoppiare la clientela e che permette al professionista di rialzare da oggi a domani le tariffe. Che il fenomeno esista, è indubitato: ma si potrebbe restare un po' incerti sulle ragioni che guidano i clienti ad avere più fiducia in un professionista, per il solo fatto che esso è investito di un mandato politico: forsechè l'essere deputato sviluppa miracolosamente il bernoccolo giuridico, e trasforma da oggi a domani un professionista mediocre in un modello di probità, di acume, di di-

---

(52) Cfr. Lolini, *Burocrazia*, pagg. 37-39 e gli autori ivi citati.

ligenza professionale? Parrebbe che il contrario dovesse, se mai, temersi: poichè la deputazione, portando nuove gravissime occupazioni all'avvocato, diminuisce il tempo che egli ha disponibile per la professione e quindi la possibilità di uno studio diligente e coscienzioso. Ma la vera ragione deve essere ricercata, a mio avviso, in quella opinione, diffusa purtroppo in molta parte della nostra borghesia, la quale crede che le vie traverse, l'intrigo politico, la raccomandazione della persona « influente » portino a raggiunger lo scopo assai più rapidamente che la via diretta dell'onestà e della legalità. Così anche nel mondo forense: all'avvocato onesto e capace, si preferisce l'avvocato intrigante, che non conosce i codici, ma dice di conoscere i giudici; e si crede che l'avvocato deputato eserciti sul collegio giudicante una seduzione che il giurista, con tutta la sua scienza, non è capace di esercitare. Così vediamo il fenomeno di avvocati, che fino a ieri furono scientificamente men che mediocri, nominati da oggi a domani consulenti legali di grandi ditte, per il solo fatto della loro elezione a deputati: così, nelle cause civili di molta importanza, se una delle parti sente il bisogno di affidare il patrocinio a un onorevole, subito la parte avversaria chiama in soccorso per lo meno un ex-ministro, affinchè l'equilibrio delle « influenze » politiche sia ristabilito.

Ma hanno poi molto peso, in realtà, queste « influenze »?

Che molti avvocati deputati si industriino, per quanto è in loro, di farle pesare, onde contro questi tentativi i magistrati coscienziosi si trovano spesso a dover combattere una dura battaglia, lo dice, con più autorità e più esperienza di me, Lodovico Mortara (53). Ma sulla riuscita pratica di esse (senza dissimularci che qualche volta la speranza, fatta abilmente balenare, di una promozione o di un trasloco in sede più importante può, nel nostro ordinamento giudiziario dove la indipendenza dei magistrati dal governo è vera solo in teoria, valere per un giudice di tempra non perfettamente adamantina qualcosa di più che cento argomenti giuridici) io penso che molte volte i clienti siano degli illusi: e che questa speculazione di certi avvocati-deputati sulla dabbenaggine dei clienti si risolva molte volte in una vera e propria vendita di fumo.

Per questo, non tanto per tutelare il nostro costume politico, quanto per far cessare questa larvata forma di illecita concorrenza professionale, par che sarebbe dovere e interesse dell'ordine degli avvocati svelare una buona volta questa illusione dei clienti e questa indecorosa specu-

---

(53) *Intorno ai problemi dell'ord. giudiziario* (in « *Giur. it.* », 1917, IV, 58). Che la battaglia sia dura è dimostrato dall'art. 10 della L. 24 luglio 1908, il quale ha sentito la necessità di ricordare ai magistrati che non è decoroso ricorrere a raccomandazioni per sollecitare interessi di carriera.

lazione di alcuni (non tutti, intendiamoci!) professionisti. Voti di Convegni forensi e di singole Curie non sono mancati in questo senso, antichi e recenti; ma ora più che mai, da quando ogni deputato è retribuito con una indennità non indifferente, non si capisce proprio perchè lo Stato debba retribuire certi avvocati-deputati per l'esercizio di quel mandato politico che ad essi serve principalmente per aumentare *ipso facto* i proprî redditi professionali! Se le Curie fossero preoccupate più delle riforme di carattere morale che di quelle di ordine economico, l'incompatibilità tra la deputazione e l'esercizio dell'avvocatura dovrebbe essere chiesta dagli ordini forensi come uno dei capisaldi della nuova legge professionale: il Disegno recentemente compilato dai rappresentanti delle Curie si limita a proporre (art. 57) che le funzioni professionali siano vietate ai ministri e ai sottosegretarî di Stato: l'intenzione era buona, ma il coraggio di dire di più, di proporre quello che veramente è importante, è mancato sul più bello!... (54).

18. - Gli avvocati e le riforme giudiziarie.

Senonchè quelle Curie le quali reclamano che nella prossima riforma professionale sia riconosciuta la incompatibilità tra l'esercizio dell'avvocatura e la deputazione, peccano di ingenuità: poichè dimenticano che il riconoscimento di questa incompatibilità dovrebbe essere approvato dal Parlamento; ora come il Parlamento potrebbe far ciò, quando la sua maggioranza è costituita appunto da avvocati che non hanno interesse ad approvarlo?

In verità questi duecento avvocati che da cinquanta anni costituiscono la base immutabile della nostra Camera, tutte le volte che da qualche ministro più audace sono stati messi dinanzi ai problemi della riforma giudiziaria, si sono lasciati guidare, anzichè da una politica nazionale, da una politica campanilistica o addirittura da una politica di classe: sicchè sembra, è triste doverlo confessare, che il gran numero di avvocati sedenti in Parlamento sia stato fin'ora il più formidabile ostacolo contro una riforma radicale del nostro ordinamento giudiziario e del nostro diritto processuale.

---

(54) La Relazione premessa al Disegno (*Proposta di disegni di Legge sullo ordinamento della professione di avvocato e per la istituzione della cassa-pensioni dell'ordine degli avvocati* presentata dalla Comm. Min. nominata da S. E. il Guardasigilli Prof. Ludovico Mortara con decr. 21 ottobre 1919, n. 1233, pag. 1 e segg.) così si esprime su questo punto: « Qualche commissario avrebbe voluto sospeso l'esercizio professionale per i membri della Camera dei deputati, ma tale questione, — pur essendosi la maggioranza della Commissione affermata nel senso della incompatibilità — si ritenne non poter esser risoluta in una legge professionale, involgendo più che tutto un concetto di ordine politico che parve esorbitare dai compiti proprî della Commissione (?) ».

Tutti sanno che il nostro processo civile è uno dei più arretrati di Europa, causa non ultima del discredito in cui da noi è caduta la giustizia: eppure quando mai gli ordini forensi di tutta Italia, che più di ogni altra classe dovrebbe essere in grado di comprendere i difetti veri del meccanismo processuale, hanno intrapreso una azione energica, concorde, seria, per ottenere la riforma? Quando mai hanno dimostrato di preoccuparsi a fondo, oltrechè dell'interesse di classe e degli aumenti delle tariffe, di restaurar la giustizia non tanto a profitto di ventimila legali, quanto a profitto di quaranta milioni di Italiani? L'avvocatura si attacca alle sue vecchie formule — il fenomeno è antico (55) — come il tarlo al ramo secco, nutrendosi dei difetti della legislazione. E se le riforme, prima o poi, si fanno tuttavia, ciò avviene non per impulso degli avvocati che stanno in Parlamento, ma per la costanza di studiosi isolati che riescono finalmente, attraverso le larvate ostilità dei pratici, a far trionfare le loro idee: onde nel pubblico si consolida l'opinione che sian gli avvocati a far coscientemente le leggi cattive perchè ne sorgano in maggior numero le liti.

Quant'io dico è anche più evidente per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Studiosi spassionati sono d'accordo nel dire che l'amministrazione della giustizia italiana non potrà essere degnamente riordinata, finchè non si affronterà con coraggio il problema delle circoscrizioni giudiziarie, in modo da sopprimere tutti quegli organi che oggi, per mancanza di lavoro, sono a carico del Paese, e da migliorare con le notevoli economie che da ciò si potrebbero conseguire le condizioni dei giudici oggi così miseramente compensati. Ma, anche per la riforma giudiziaria, si ripete ciò che accade da un pezzo in qua per la riforma amministrativa. Tutti imprecano contro la peste burocratica, contro gli ufficî superflui, contro i troppi impiegati oziosi; ma quando si tratta di sopprimere un ufficio, di mandare a spasso dieci commendatori, di licenziare cento scribacchini avventizî, ecco che i grossi fanno dall'alto la resistenza passiva, i piccoli dal basso votano un violento ordine del giorno minacciando uno sciopero generale di tutta la classe, e subito la stampa comunica che la minacciata soppressione era una fandonia, e l'ufficio inutile resta, per il bene inseparabile dell'Italia e della burocrazia. Qualcosa di simile succede quando qualche esaltato parla di ridurre il numero degli organi giudiziarî: poichè ancor oggi son vere le malinconiche parole di chi disse, molti decennî fa, che in Italia, se si sopprime una Pretura, c'è da far nascere la rivoluzione. Guardate ciò che accade per certi tribunali circondariali che, dato il numero minimo di cause che annualmente decidono, si potrebbero sopprimere con

---

(55) Cfr. la mia *Prolusione*, nota 16.

grande vantaggio del Paese (56); non appena un ministro coraggioso si propone sul serio di sopprimerli, ecco che quei cinque o dieci o venti tra avvocati e procuratori che vivono stentatamente intorno a quel tribunale anemico si adunano solennemente, protestano contro chi vuol sopprimere quel tal tribunale « che ha sì nobili tradizioni, ecc. », « con gravissimo danno dell'industriosa popolazione, ecc. », e con sacro sdegno telegrafano al deputato avvocato; il quale subito nei corridoi della Camera se la intende con tutti gli altri deputati avvocati che hanno ricevuto altrettanti telegrammi dagli avvocati esercenti presso altrettanti tribunali circondariali, anemici sì, ma tutti superbi di quelle tali « nobili tradizioni, ecc. », onde la proposta del ministro coraggioso naufraga prima di essere portata in discussione e gli interessi di quelle « industriose popolazioni » (intendi: « avvocati ») sono salvaguardati a maggior gloria e fortuna della nostra cara Italia, e a conferma di quel salutare principio di fisiologia giudiziaria, secondo il quale, poichè l'organo crea la funzione e non viceversa, i tribunali sono istituiti non per render giustizia ai clienti, ma per dar lavoro ai professionisti legali! Così, finchè si tratta di votare degli ordini del giorno, deploranti le vergognose condizioni economiche che l'Italia fa ai suoi giudici, gli ordini forensi sono più che pronti a dimostrare a parole la loro solidarietà colla magistratura; ma il giorno in cui si tratta di ricavare da un coraggioso riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie i fondi per alleviare il disagio dei magistrati, allora gli avvocati si dimostran disposti a far morire di fame tutti i giudici purchè restino in piedi tutti gli organi giudiziarî!

Qualcosa di simile è avvenuto per la unificazione delle Cassazioni civili, problema troppo complicato e dibattuto per potere essere qui riassunto, ma più di ogni altro caratteristico per dare un'idea della vita parlamentare italiana. Anche i profani possono comprendere che tutto il nostro ordinamento giudiziario è basato storicamente sul principio del doppio grado di giurisdizione, per cui di regola ogni causa, civile o penale, deve poter passare, come garanzia di giustizia, attraverso il successivo esame di due organi giudiziarî sovrapposti, il giudice di primo grado e il giudice di appello. Al disopra di questa gerarchia, il nostro legislatore volle porre, sull'esempio francese, un organo supremo, unico in tutto lo Stato, ch'è la Corte di Cassazione, alla quale era prefisso uno scopo assolutamente diverso da quello dei giu-

(56) Si cfr. su questo argomento la già citata *Relazione* Mortara: dalla *Statistica giudiziaria civile e commerciale* per l'anno 1913, pagina 31, risulta che in quell'anno, su 162 tribunali, 35 non pronunciarono più di 200 sentenze civili; 11 ne pronunciarono meno di 100 ma più di 75; 10 meno di 75 ma più di 50; 5 meno di 50 (Bobbio, 24; Borgotaro, 38; Montepulciano, 45; Orvieto, 35; Lanusei, 34).

dici inferiori, poichè essa doveva esercitare una specie di controllo giuridico sugli altri, nell'intento di impedire che la unità del diritto e la uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alle leggi fossero di fatto frustrate dalla contemporanea esistenza di diverse interpretazioni date da tribunali diversi ad una stessa norma giuridica.

E' chiaro che questo scopo, che resulta dall'indagine storica e dall'attuale struttura processuale del ricorso in cassazione, non può essere raggiunto se non da una Cassazione unica per tutto lo Stato: senonchè, poichè nel periodo della unificazione ciascuno degli Staterelli, nei quali l'Italia fino allora era stata divisa, aveva un suo organo giudiziario supremo, al quale erano legati, insieme colla tradizione storica, irrequieti interessi professionali, parve al legislatore che fosse conveniente procedere per gradi e conservare *provvisoriamente* queste Corti di Cassazione, per sopprimerle in seguito, dopo un'agonia di qualche anno: fu un temperamento illogico e pavido, ma la sua fondamentale contraddittorietà parve scusata dal suo carattere di ripiego politico provvisorio. Ebbene, dopo sessanta anni di Regno, questo stato provvisorio perdura: e cronicamente perdura non perchè siano in questo sessantennio mancati voti di studiosi a reclamare la riforma e ministri pronti ad attuarla; ma perchè ogni volta che la proposta è stata messa in discussione alla Camera si è riprodotto su più vaste proporzioni quel « pronunciamento » degli ordini forensi di cui poco fa si è discorso a proposito dei tribunali circondariali, e quella coalizione parlamentare, superiore ai partiti, dei deputati avvocati, rifuggenti con orrore dal mettere... sul lastrico, colla soppressione delle Cassazioni regionali, gli avvocati loro elettori. Così questo « fenomeno vivente » del mondo giudiziario, che è la Cassazione plurima, quest'«uomo con cinque teste» che mette di buon umore i giuristi stranieri, continua a deliziarci, nonostante che la evidenza del controsenso che gli sta a base sia aumentata da quando, nel 1888 il ministro ZANARDELLI riuscì a condurre in porto la unificazione delle Cassazioni penali; l'argomento capitale che portano i fautori della Cassazione plurima è che l'unificazione della giurisprudenza è un'utopia non raggiungibile neppure colla Cassazione unificata: e non si accorgono che questo argomento, anche se fosse fondato, porterebbe se mai a concludere che tutte quante le Cassazioni devono, nell'interesse finanziario dello Stato, essere abolite, dal momento che lo scopo per cui il legislatore le ha istituite non può essere, per mezzo di esse, raggiunto! (57).

---

(57) Su questo argomento, cfr. il mio lavoro *La Cassazione civile* (Torino, Bocca, 1920),vol. II, capitoli XII e XIII; e, specialmente, MORTARA, *Della necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione* (in *Studi giuridici in onore di* C. FADDA, I, 1906), pag. 204.

L'ultima vittima di questa guerriglia dichiarata dalla classe forense ad ogni riforma giudiziaria, dalla quale si possa temere una diminuzione di lavoro professionale, è stata il recentissimo disegno di legge presentato, nel dicembre 1919, dal ministro MORTARA, contro il quale l'ostilità di qualche Curia che conosceva il *credo* scientifico dell'insegne Maestro, si manifestò, appena egli fu chiamato al Ministero della Giustizia, con forme rumorose e perfino collo sciopero. Contro questo movimento reagì, per la verità, qualche gruppo di professionisti giovani, per i quali l'assunzione del MORTARA all'ufficio di Guardasigilli significava la vittoria dello studio sul dilettantismo, della scienza sul parlamentarismo, e la fine del disastroso sistema delle riformette empiriche, seminate per fini elettorali dai ministri *à tout faire;* ma la maggioranza vide nel MORTARA l'uomo che aveva idee precise e volontà decisa ad attuarle, e salutò la sua caduta (preparata da un « comitato di agitazione parlamentare » appositamente costituito, magnifica espressione, nonostante la riforma elettorale, della politica campanilistica propria del collegio uninominale) come un proprio trionfo.

Questo è, purtroppo, uno dei sintomi più scoraggianti per chi esamina le condizioni dell'avvocatura in Italia: in questo periodo di esasperati egoismi di classe, in cui le classi medie rimproverano alle classi lavoratrici la loro sfrenata sete di miglioramenti economici e i loro metodi sindacalistici in contrasto cogli interessi di tutto lo Stato, non è molto incoraggiante questo esempio dato dai legali, i quali contro un ministro come il MORTARA pongono la pregiudiziale del loro interesse di classe, senza discutere la sostanza delle riforme da lui proposte, senza domandarsi se la permanenza a quel posto di un competente superiore ai partiti non avrebbe giovato al Paese, e in ultima analisi agli stessi ordini forensi assai più di quel qualunque ministro avvocato, buono a far discorsi e a lasciar le cose come stanno, che non abbia mai avuto il brutto vizio di disturbare i galantuomini con delle idee di riforme serie e radicali!

19. - MOLTI AVVOCATI, MA POCA GIUSTIZIA.

A conclusione di questa rapida rassegna di alcuni indizî della decadenza intellettuale e morale dei professionisti legali, mi vengono in mente, con malinconia, le parole di un inglese amico dell'Italia, il BAGOT, il quale, parlando delle varie professioni esercitate dagli italiani, così si esprime: « La più popolare delle professioni civili è senza dubbio quella del legale; e l'Italia è piena di avvocati e di procuratori e di leggi. Ma sventuratamente di giustizia ve n'è poca... La professione dell'avvocato, come tante altre, si risente molto del gran numero di coloro che la esercitano... Ne segue che, pur essendovi molti avvocati e

procuratori onesti e coscienziosi, ve ne sono anche molti che per vivere, sono costretti a non avere nè l'una né l'altra qualità » (58).

Non si potrebbe con maggior sobrietà e verità descrivere lo stato attuale dell'avvocatura italiana; e se anche è amaro sentirselo dire da uno straniero, dobbiamo sinceramente riconoscere che la critica è giusta, poichè il riconoscimento della verità, anche se dolorosa, è la prima condizione di ogni rinascita.

Molti avvocati, ma poca giustizia: non già, intendiamoci, nel senso che in Italia la magistratura sia inferiore al suo ufficio, quando, al contrario, i giudici sono da noi, nella loro gran maggioranza, degli oscuri eroi del dovere; ma nel senso che manca in molti legali la consapevolezza della grande importanza morale e sociale della loro professione, della nobiltà ideale di questo, per usar la espressione di Jhering, *Kampf ums Recht*, di questa lotta per la realizzazione pratica della giustizia che dovrebbe essere l'avvocatura. L'avvocato non impari al suo ufficio deve non solo essere fornito di scienza, ma deve essere soprattutto una coscienza, che nella interpretazione del diritto sappia portare una probità, una dirittura, un carattere superiore ad ogni furberia e ad ogni interesse meramente pecuniario; il diritto, infatti, non è tutto nelle formulette dei codici, ma la sua forza più pura attinge da quell'austero sentimento del giusto, che dovrebbe essere per l'avvocato inseparabile *vade-mecum* professionale. Il leguleio che con una scaltra *cautela* aiuta il disonesto a trionfar sull'onestà, che con un ben congegnato cavillo procedurale taglia la strada alla giustizia, sarà un compitissimo azzeccagarbugli, ma non è l'avvocato come lo concepisce chi vuol vedere in lui l'artefice degno di trattare con mani pure quella gran forza sociale che è il diritto. Chi ha un po' di pratica del mondo forense, avrà udito dire talvolta, anche da qualche professionista stimato, che la qualità essenziale dell'avvocato è l'astuzia: talchè la massima abilità di un legale che assiste il cliente nella conclusione di un contratto consiste nel sapervi inserire qualche clausola apparentemente innocua, la quale, se verrà un giorno in cui il cliente non avrà più interesse a osservare onestamente il patto concluso, possa servire — *anguis in herba* — a far cadere nel nulla, attraverso una serie di sofismi curialeschi, tutto l'edificio giuridico. Per riuscire a ciò occorre indubbiamente molta abilità che qualcuno potrebbe anche chiamare scienza; ma occorre anche un assoluto difetto di coscienza.

Quel gretto individualismo, così caratteristico finora di tutta la vita italiana, per il quale il singolo, chiuso nei suoi interessi egoistici, non si sente solidale ai grandi interessi superiori della consociazione di cui fa parte, e vede nello Stato soltanto il « governo ladro » dal quale

---

(58) Bagot, *Gli italiani d'oggi*, trad. Palliccia, Bari, 1912, pagina 77.

bisogna guardarsi e contro il quale bisogna lottare, trova nella coscienza di certi avvocati, i quali, per giovare all'interesse individuale del cliente, considerano la giustizia come una faccenda che non li riguarda, poichè riguarda lo Stato, una delle sue più tipiche espressioni. Da noi non so se molti avvocati si troverebbero disposti, per giovare al cliente, a fare ai danni del giudice quella preventiva manipolazione dei testimoni, che gli avvocati americani, assai meno scrupolosi dei nostri, chiamano, con fraseologia culinaria « *concoct evidence for the jury* »; ma certo è che non mancano i legali i quali si alleano al cliente nella lotta contro il fisco, specializzandosi nell'arte di travestire i redditi o di occultare i trapassi di proprietà.

« La lotta verso il fisco — è stato osservato (59) — assorbe purtroppo larga parte del tempo e dell'attività e delle energie mentali di ogni imprenditore, mentre, d'altro canto, essa dà largo e fruttuoso alimento alle professioni forensi »: e sarebbe interessante, oggi, poter sapere quanta parte dei sopraprofitti di guerra son riusciti e riusciranno a sottrarsi alla minacciata confisca, solo perchè a trovar la via per evadere è intervenuto l'accorto suggerimento del consulente legale!

Tutta questa opera di sottile abilità, indirizzata a « legalizzare la malafede », la quale comincia nelle Preture dove il causidico si allea al debitore moroso per dargli modo di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo suo, e sale fino in Parlamento, dove l'avvocato onorevole spende il suo influsso politico per frodar lo Stato ottenendo (*exempla docent!*) un illecito permesso di esportazione a favore della ditta sua cliente, non è la professione legale limpida e socialmente utile, quale la intendono e la praticano gli avvocati onesti.

Se qualcuno obiettasse che in questo modo si confonde il diritto con la morale e che l'avvocato deve fare opera di giurisperito, non di confessore, basterebbe rispondergli, senza tanto teorizzare, che molti avvocati, e forse assai più di quanti comunemente si creda, esercitano la professione applicando e facendo applicare, accanto alle leggi scritte nei codici, quelle leggi di onestà che non sono scritte altro che nella coscienza dei galantuomini, ma che non sono per questo meno chiare e meno imperiose. Oggi a un giovane che entri nella professione col proposito di serbar fede a queste leggi, accadrà di sentirsi dire da qualche collega già « arrivato »: « Ingenuo, tu non farai fortuna! ». Ma non importa: i giovani devono essere certi che, come l'avvocatura, nel senso nobile della parola, avrà il suo posto onorato nella società di domani, così dalla società di domani saranno inesorabilmente banditi gli avventurieri della cabala e del cavillo.

---

(59) *L'imposta di ricchezza mobile ed i nostri parlamentari* (in « *Riforma Sociale* », vol. XXIII, fasc. 1-2, gennaio-febbraio 1912), pagina 5.

CAPITOLO SECONDO

LE CAUSE DELL'ECCESSO NUMERICO DEI PROFESSIONISTI LEGALI

20. - LA CAUSA FONDAMENTALE È DA RICERCARSI NELL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

Ho cercato di mostrare, nel precedente Capitolo, gli aspetti statistici più caratteristici e le conseguenze qualitative più evidenti della pletora degli avvocati in Italia; ora bisogna tentare di rintracciare le cause di questo fenomeno.

Chi ignorasse qual'è attualmente la condizione economica di gran parte dei professionisti legali italiani, potrebbe argomentare, dal gran numero dei giovani che continuano ad affluire all'avvocatura, che essa sia il Bengodi delle professioni e che la causa naturale di questo afflusso sia la sicurezza di immediato guadagno che essa offre a chi vi si dedica; ma, ohimè! dopo quello che si è detto nelle pagine che precedono, questa ragione non appare convincente; e gli stessi studiosi di statistica riconoscono che l'aumento degli affari stragiudiziali verificatosi in questi ultimi decennî, l'intensificarsi dei traffici, l'estensione a sempre nuovi rapporti della tutela giurisdizionale, non bastano neppure lontanamente a spiegare l'aumento dei legali (1). Da qualcun'altro (2) è stato accennato che il popolo italiano, come in genere tutti i popoli meridionali, ha sviluppate in alto grado quelle qualità di prontezza e agilità di mente, di facile e ornata parola, che sono la prima condizione per ben riuscire nell'avvocatura: talchè vi sarebbe negli Italiani una vera e propria spiccatissima vocazione naturale per le professioni legali. In questa osservazione v'ha, indubbiamente, una certa parte di vero: e mi tornano in mente le parole di un illustre magistrato trentino, il quale mi raccontava di aver notato che dinanzi al tribunale

(1) Cfr. BENINI, scritto cit., pag. 96; FERRARIS, in « *Riforma Sociale* », 1903, pag. 891.

(2) FERRI, in « *Scuola positiva* », 1913, pag. 804.

provinciale di Innsbruck, al quale egli aveva appartenuto come consigliere della sezione italiana, l'aula, di solito vuota quando i difensori eran tedeschi, si riempiva di pubblico quando venivano a discutere dal Trentino gli avvocati italiani.

Ma neppur questa causa sembra di per sè sufficiente: se la vocazione fosse per tutti gli avvocati l'unico impulso che li ha indotti a seguire la via della professione legale, non si intenderebbe come una gran parte di essi risulti — già s'è visto — inferiore all'ufficio per mancanza delle attitudini indispensabili a esercitarlo degnamente!

Piuttosto, meglio che in una speciale attrattiva derivante dalle condizioni in cui si trovano, dopo terminati gli studî teorico-pratici, i professionisti ammessi a esercitare l'avvocatura, mi pare che la vera causa dell'eccesso numerico degli avvocati debba essere cercata in un momento cronologicamente anteriore, cioè nella speciale seduzione che sui giovani della media borghesia hanno le condizioni in cui si trovano, prima di avere conseguito l'abilitazione professionale, gli aspiranti all'avvocatura. Si ha infatti l'impressione che la massima parte di coloro che scelgono la carriera legale, più che dalla speranza di conseguire, una volta arrivati, forti guadagni professionali, siano sedotti dalla tenuità del dispendio di denaro e di fatiche che si richiede in questa carriera per arrivare, bene o male, alla professione; e che, piuttosto che una vocazione per le nobili fatiche dell'avvocatura, vi sia tra i nostri giovani una spiccatissima vocazione per i nobilissimi... ozi teorico-pratici degli studî di giurisprudenza!

Già si è accennato nella Introduzione che per giungere all'abilitazione professionale gli aspiranti alle professioni legali devono superare una doppia serie di prove, alcune di carattere teorico che culminano nella laurea universitaria, altre di carattere pratico, che culminano nell'esame di ammissione dinanzi ai consigli forensi; funzione di questa serie di prove successive dovrebbe essere quella di separare a poco a poco gli idonei dagli inetti, eliminando per via questi ultimi dalla carriera; allo stesso modo che in certe macchine agricole fatte per depurare il grano, la selezione si compie attraverso una serie di crivelli in movimento ognuno dei quali, mentre lascia passare il frumento, trattiene il loglio o la veccia. Dalle condizioni attuali delle professioni legali, nelle quali abbiam visto che troppo loglio riesce a passare insieme con il grano genuino, si può facilmente desumere che in quella serie di prove che dovrebbero operare la selezione professionale degli aspiranti, deve trovarsi — per continuar la metafora — qualche crivello che non funziona a dovere, poichè lascia passare gran parte di ciò che dovrebbe trattenere. Si tratta ora appunto di accertare in quale parte del congegno, attraverso il quale si formano i professionisti legali, si trovi il guasto: ossia, in altre parole, se l'afflusso all'avvocatura di una

folla di professionisti inferiori intellettualmente e moralmente al proprio ufficio derivi da un imperfetto funzionamento di quella selezione che dovrebbe compiersi durante la istruzione teorica universitaria, o da un imperfetto funzionamento di quella selezione che dovrebbe ulteriormente compiersi durante la istruzione pratica affidata agli stessi Consigli professionali.

Son d'avviso, per le ragioni che esporrò nelle pagine seguenti, che la assoluta insufficienza della selezione professionale non sia interamente imputabile soltanto alle Università o soltanto ai Consigli dell'ordine; e che a creare la presente pletora di professionisti concorrano con pari efficacia i difetti dell'ordinamento universitario da una parte, e dall'altra i difetti dell'ordinamento del tirocinio pratico forense.

21. - Dati statistici sull'affollamento degli studenti nelle facoltà giuridiche.

La statistica, anche qui, ci dà cifre sufficienti per misurare come, all'eccesso numerico dei professionisti legali, corrisponda un eccessivo affollamento di studenti nelle facoltà di giurisprudenza.

ANNI Scolastici	Legge		Medicina	Lettere	Ingegneria	
	Laurea	Notaro e Proc.			1° Biennio	Scuole Appl.
1916-17	8463	16	8806	2618	3754	4243
1915-16	8421	29	6193	2248	3129	3905
1914-15	8958	51	5663	2232	3159	3719
1913-14	9289	91	5342	1908	3227	3134
1912-13	9307	370	5021	2401	2390	3456
1911-12	9482	449	4617	2348	2234	3132
1910-11	9851	537	4517	1639	2713	2172
1909-10	9897	529	4341	1607	2572	1957
1908-909	9693	598	4568	1529	2342	1880
1907-908	9969	364	4442	1571	1982	1706
1906-907	9424	425	4731	1499	1780	1719
1905-906	8543	378	4734	1342	1767	1525
1904-05	7990	414	4961	1409	1699	1432
1903-04	7386	552	5706	1457	1464	1432
1902-03	5177	792	5872	1543	1461	1204

ANNI Scolastici	Legge		Medicina	Lettere	Ingegneria	
	Laurea	Notaro e Proc.			1° Biennio	Scuole Appli.
1901-02	7321	885	6281	1649	1463	1212
1900-01	6742	880	6480	1695	1346	1175
1899-900	6607	814	6650	1640	1315	1116
1898-99	6288	819	6664	1563	1230	1229
1897-98	6513	843	6878	1620	1240	1321
1896-97	6399	728	6919	1592	1098	1351
1895-96	5996	718	6787	1601	1358	1352
1894-95	5886	647	6781	1517	1563	1312
1893-94	5690	571	6521	1325	1513	1305

Dalle cifre surriferite (3), le quali ci danno un'idea riassuntiva degli studenti (femmine comprese) iscritti in questi ultimi decennî nelle principali facoltà delle Università, regie e libere, e degli Istituti superiori italiani, appare come fino a poco tempo fa gli iscritti alla facoltà di legge siano rapidissimamente aumentati di anno in anno, in proporzione di gran lunga maggiore non solo all'aumento numerico della popolazione, ma anche all'aumento degli studenti iscritti alle altre facoltà. Dalle diligentissime rassegne attraverso le quali il prof. Ferraris (4) ha seguito nell'ultimo ventennio le oscillazioni statistiche degli studenti universitarî italiani, risulta che nel periodo dal 1900 al 1911, la repartizione percentuale degli studenti tra le principali facoltà fu la seguente (5):

Principali facoltà	SU CENTO ISCRITTI	
	Media nel periodo 1900-901 1905-906	Media nel periodo 1906-907 1910-911
Giurisprudenza . . .	39,6	45,8
Medicina	29,9	21,2
Scienze (compreso il 1° biennio di Ing.) . .	15,5	16,6
Lettere	8,0	7,4
Ingegneria	7,0	9,0

(3) Tolte dall'*Annuario statistico italiano*.

(4) Cfr. « *Riforma sociale* » del 1903, pagg. 877, 965; 1906, pagine 337, 905; 1908, pag. 702; 1911, pagg. 113, 725; e in « *Annali di Statistica* », Serie V, vol. 6 (Min. Agric. Ind. e Comm., Roma, 1913).

(5) Cfr. « *Riforma sociale* », 1911, pag. 733.

Vi fu anzi qualche anno in cui il numero assoluto degli studenti iscritti a legge quasi raggiunse il numero degli studenti complessivamente iscritti a medicina, lettere e ingegneria: così ad esempio, gli anni scolastici 1909-10 e 1908-09, nei quali, di fronte a 10.472 e a 10.319 studenti delle altre facoltà, gli studenti di legge (compresi quelli dei corsi speciali per notari e procuratori) furono rispettivamente 10.426 e 10.291. L'aumento degli iscritti alle facoltà giuridiche è stato specialmente impressionante dal 1902 al 1910: mentre in questo stesso periodo gli iscritti alle facoltà mediche, da 6.281 dell'anno accademico 1901-902 scendevano a 4.341 dell'anno 1909-910, gli studenti di legge, da 7.177 dell'anno 1902-03 salivano nel 1909-10 a 9.877 (più 529 nei corsi per notari e procuratori), numero massimo raggiunto finora in Italia. Dopo quell'anno però, che sembra costituire il culmine della ascesa, il numero degli studenti di legge ha iniziato un lento ma costante movimento di discesa: già prima della guerra, nell'anno accademico 1913-14, gli iscritti alle facoltà giuridiche erano scesi a 9.289; e a favorir questo movimento è sopravvenuta la guerra, la quale, come ha richiamato una gran quantità di giovani in quelle facoltà dalle quali era più facile il passaggio nei corpi militari tecnici (gli studenti di medicina di colpo da 5.000 si sono elevati a quasi 9.000!), così ha sfollato le facoltà, come quella giuridica, dalle quali eran destinati ad uscire gli ufficiali di fanteria. E nell'anno accademico 1916-17, l'ultimo di cui siano noti i dati statistici, si è potuto finalmente vedere *gli studenti di medicina* (8.806) *superare in numero gli studenti di legge* (8.479)!

Il fatto è confortante, perchè fa sperare che, anche dopo la guerra, quando la scelta della carriera ha cessato di essere subordinata a calcoli di comodità... militare, questo sfollamento delle facoltà giuridiche sia continuato e continui fino a riportare il numero degli iscritti a un livello che risponda ai reali bisogni professionali. Ma da questo livello siamo ancora lontanissimi. In uno studio statistico sul rapporto fra il numero delle lauree e dei diplomi conferiti dalle Università e il numero dei posti disponibili in alcune carriere (6), si calcola, secondo i dati raccolti fino al 1896, che annualmente, a occupare i posti lasciati vuoti tra i magistrati, gli impiegati e i professionisti legali per morte, collocamento a riposo o ritiro dalla professione, sarebbero bastati meno di 500 laureati in legge, cioè meno della metà dei giovani che si addottoravano allora in legge ogni anno. Oggi però (mentre le possibilità di collocamento, se sono un po' aumentate, a causa della elefantiasi burocratica, per i laureati in legge che si dedicano agli impieghi, non son

(6) Allegato N. 1 al disegno di legge Baccelli sulla riforma universitaria. Atti della Camera dei Deputati, Legisl. XX, Seconda sessione, 1898, doc. n. 20 (318).

certo aumentate per quelli che si dedicano alla libera professione), la produzione annua dei laureati in legge, che il FERRARIS in media calcola corrispondente a più di un quinto degli iscritti (7), s'avvicina ai 2.000: affinchè l'equilibrio tra il numero dei laureati in legge e il fabbisogno nazionale annuale fosse ristabilito, bisognerebbe dunque che gli iscritti alle facoltà giuridiche si riducessero a poco più di un quarto di quelli che sono attualmente!

22. - LE CAUSE DELL'AFFLUENZA DEGLI STUDENTI NELLE FACOLTÀ GIURIDICHE.

Per qual ragione i giovani usciti dai nostri Licei hanno finora mostrato per gli studî giuridici così spiccata preferenza? (8).

Una prima ragione deve vedersi in quella credenza, diffusa tra la nostra borghesia, che la laurea in legge sia la magica chiave colla quale si schiudono ai giovani tutte le porte; quattro vie si aprono dinanzi al dottore in giurisprudenza: la carriera scientifica per l'insegnamento universitario o medio; la magistratura; le professioni legali; gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni o negli uffici legali di qualche azienda commerciale. E c'è anche una quinta strada, che è il giornalismo, e forse anche una sesta che non è la meno redditizia: la deputazione.

Un'altra ragione è giustamente trovata dal FERRARIS nel gran numero di facoltà giuridiche sparse per tutta l'Italia, le quali « con la loro vicinanza allettano gli abitanti agli studî superiori ». E' noto che, nel nostro ordinamento universitario, le facoltà giuridiche sono le più numerose: perchè nessuna delle ventuna Università, tra regie e libere, è sprovvista della facoltà di giurisprudenza: e si comprende come queste facoltà giuridiche così numerose, molte delle quali sono situate in piccoli centri di provincia, esercitino un gran fascino sui piccoli borghesi provinciali, che, avendo l'ambizione di far prendere una laurea al figlio, ma non avendo mezzi per tenerlo a studiare lontano, gli scelgono la professione non secondo la sua vocazione, ma secondo la facoltà universitaria più vicina e quindi più economica, che di solito è una facoltà giuridica. Neppur questa ragione è però da sè sola, decisiva; essa non spiega, infatti, perchè nelle Università dove esistono tutte le facoltà, quella giuridica è sempre più frequentata delle altre; mentre, d'altra parte, essa non trova assoluta conferma nei resultati di una ricerca fatta dallo stesso FERRARIS (9), il quale ha potuto stabi-

---

(7) « *Riforma sociale* », 1903, pag. 888.

(8) Cfr. una rassegna delle varie possibili ragioni in « *Riforma sociale* », cit., 1903, pag. 891 e segg. e in « *Annali di Stat.* », 1913, cit., pag. XI-XII.

(9) In « *Annali di Statistica* », 1913, cit., pag. XLI e segg.

lire che la proporzione degli studenti di legge con la popolazione, variante da regione a regione, non è sempre in rapporto con il numero delle facoltà giuridiche che si trovano nelle diverse regioni, come si può vedere dalla seguente tabella, in cui la graduatoria delle diverse regioni è fatta, in ordine decrescente, secondo il numero relativo degli studenti di legge in rapporto alla popolazione.

1°	Italia centrale . .	con	11	facoltà	giuridiche	
2°	Sicilia	»	3	»	»	
3°	Italia merid. continentale	»	1	»	»	
4°	Sardegna . . .	»	2	»	»	
5°	Italia settentrionale	»	4	»	»	(10).

La causa fondamentale del grande accorrere di studenti ai corsi di tutte le facoltà giuridiche grandi o piccine, governative o libere, è, a parer mio, soprattutto una causa di ordine morale, strettamente connessa a quel profondo decadimento della istruzione media e superiore, la cui gravità, denunciata da molti anni da tutti coloro che hanno sempre visto in tutti i problemi della vita italiana un fondamentale problema di educazione, solo in questi ultimi tempi sembra essere penetrata nella coscienza dei governanti.

L'istruzione media e superiore, nella condizione in cui essa si trova oggi da noi, non serve più a dare all'individuo la piena autonomia morale, a creare in lui la coscienza dei suoi fini e dei suoi doveri, a rinnovare, in una continua opera di selezione, la classe dirigente della Nazione: l'istruzione non è più cercata e desiderata per il bene ch'essa dà allo spirito: la cercano in frotta, senza amore e senza fede, coloro che vedono in essa l'unico mezzo per ottener dallo Stato quella miracolosa tessera denominata secondo i casi licenza o diploma o laurea, che dà diritto a chi la possiede di mangiar pane e companatico per tutta la vita. Così, poichè l'istruzione non è più fine ma mezzo, e ciò che più conta

---

(10) Se l'eccessivo numero delle facoltà giuridiche non basta, esso solo, a dar la spiegazione del fenomeno per tutta l'Italia, serve però a dar la ragione per cui l'Italia centrale è in questa graduatoria al primo posto: « Il primato dell'Italia centrale nella studentesca di giurisprudenza si lascia facilmente dichiarare: vi è, tra l'altro, la Capitale coll'esercito degli impiegati che trasmettono per li rami la nostalgia del *rond de cuir;* e vi sono le Università libere che colla facoltà regia di Macerata tengono basse le tasse universitarie, quando pur non abbassino cose non abbassabili » (Relaz. della Commiss. reale per il riordinamento degli studî superiori, estesa dal Prof. Ceci, pag. 257).

non è l'imparare, ma l'acciuffare il documento sul quale è ufficialmente scritto che si è imparato, ben si intende come, in applicazione della legge del minimo mezzo, i cosiddetti studî si siano ridotti a una serie di stratagemmi intesi ad ottenere senza fatica il foglio che ormai conta tutto, facendo a meno della istruzione che ormai non conta più nulla.

Nella media borghesia l'aspirazione alla laurea, anzi a «una laurea», l'ossequio al « titolo », è diventato una specie di religione, anzi una specie di manìa: ogni rampollo, anche se natura lo ha fornito di robuste braccia atte a maneggiar la vanga, ma non di sottile cervello atto a specular sui libri, deve, per onor della casata, laurearsi. E quindi poichè laurearsi *necesse est*, ma istruirsi non *est necesse*, padre e figli, maestri e discepoli si son messi di buzzo buono a sgombrar la via che conduce alla laurea da tutti gli ostacoli che un tempo dovevan servire a tener indietro la folla degli inetti, a smantellare in dichiarati assalti o ad aggirare con frode tutti quei vecchi metodi di rigore e di disciplina che avevan la ridicola pretesa di costringere i discepoli a lavorare sul serio. Gli asini che vogliono avere a tutti i costi, senza cessare di essere asini, una brava patente di dottore, hanno fatto la loro lotta di classe: gli studenti hanno avuto fin dal ginnasio, le loro « organizzazioni sindacali » pronte a tutelare i sacri interessi dei discepoli fannulloni contro quei maestri, capitalisti della scuola, che pretendessero sfruttare le giovani menti evolute e coscienti col forzarle a studiare; le sessioni straordinarie di esami sono state reclamate in comizî tumultuosi, con ordini del giorno petrolieri, caricature di quelli che nei comizî operai vengon votati per ottenere un aumento di paga; il passaggio senza esame con sei è stato il caposaldo fondamentale delle rivendicazioni studentesche, una specie del « chi non lavora non mangia » alla rovescia; e per « realizzare » il nobile programma, il massimalismo studentesco non ha esitato a ricorrere all'arma estrema dello sciopero, dinanzi al quale gli stessi padri degli scioperanti hanno applaudito, lieti e superbi che i loro figlioli fossero sì degnamente all'altezza dei tempi. Questa concezione, diciamo così, « sindacale », della istruzione media, ha naturalmente avuto il suo contraccolpo anche sulla istruzione superiore; poichè, via via che la scuola media diventava sempre meno rispondente al suo ufficio originario di formazione del carattere e di selezione di valori intellettuali, le Università si trovavano invase da una folla sempre più numerosa di giovani, i quali, seguendo ormai la tradizione appresa negli anni precedenti, non cercavano la scienza, ma il biglietto di ingresso agli impieghi o alle professioni: e la Università era sempre più considerata come una ingegnosa macchina a sorpresa, la quale, se da una parte vi introducevi qualche anno di baldorie e qualche nottata di sgobbo prima degli esami, ti lasciava dall'altra parte cadere

una bella pergamena dottorale, con tanto di lauro disegnatovi su e con tanto di timbro accademico (11).

Il disagio morale in cui si trascina la scuola media, se naturalmente ha fatto sentire i suoi effetti esiziali su tutti gli istituti di cultura superiore, ha avuto il suo contraccolpo più fiero sulle facoltà giuridiche, nelle quali di preferenza questa gran massa di svogliati, usciti dal liceo senza disciplina e senza ideali, si è tumultuosamente riversata, quasi sembrandole che nessuna facoltà come quella giuridica fosse disposta a indulgere alle male tendenze che la studentesca portava con sè dalla scuola media. Gli studî di giurisprudenza sono stati considerati, purtroppo, come quelli che aprivan le braccia a qualunque mediocrità e a qualunque pigrizia mentale, e che, senza chiedere in cambio nessuna rigorosa prova di attitudine intellettuale, schiudevano generosamente ad ogni chiacchierone presuntuoso la via per presentarsi domani a soffocare sotto una valanga di frasi i cittadini giurati e per salire domani l'altro a Montecitorio: così, in virtù di questa opinione, le facoltà giuridiche hanno visto di anno in anno crescere a dismisura la ressa dei giovani allettati dalla sperata cuccagna.

E' veramente doloroso dover parlare in questo modo: eppure bisogna aver finalmente il coraggio di dir la verità tutta intiera, se non vogliamo continuare a cullarci nelle illusioni che alle presenti condizioni degli studi universitarî in genere e in specie di quelli giuridici si possa da oggi a domani rimediare con qualche piccola riforma di programmi e di orarî, con qualche sdoppiamento di laurea, con qualche ritocco di regolamenti. No, il male è più profondo: il problema della riforma universitaria non è tanto un problema tecnico, quanto un problema di disciplina morale: bisogna con rude franchezza confessare che il soverchio affollamento delle facoltà giuridiche non è un fenomeno isolato, che si possa affrontare senza risalire alle sue cause profonde, ma è uno degli aspetti di tutto l'orientamento della vita nazionale di que-

---

(11) Vittorio Scialoia, in una bellissima conferenza detta il 18 gennaio 1914 al Circolo giuridico di Roma (riportata nel « *Bollettino* » del Circolo, 1914, pag. 1), diceva: « La classe media, che è quella che dà il massimo numero degli studenti universitarî, non ha trovato ancora tutti gli sfoghi possibili alla propria attività, ed è perciò obbligata a riversare i propri figli o in quelle che si chiamano le professioni libere o negli impieghi pubblici. Di qui una ressa di questa moltitudine, la quale batte alle porte delle professioni libere e alle porte dello Stato, chiedendogli impieghi. E che cosa accade? che naturalmente vi è una massa incapace, senza idealità, che ha di mira soltanto la conquista di quel foglio di carta con cui si aprono queste diverse porte, e la conquista con il minimo mezzo, colla minor fatica possibile, col minor dispendio. Di qui, naturalmente, la tendenza ad abbassare il livello di tutto, il livello degli studi... ecc. ».

st'ultimo cinquantennio, durante il quale il programma di gran parte della borghesia è stato il godere a scapito del dovere, il parere in luogo dell'essere, la superficialità parolaia, vanesia e scansafatiche in luogo dello studio silenzioso e proficuo.

Alla gioventù italiana la quale durante la guerra ha mostrato di possedere, pur sotto la cronica indolenza, preziose riserve di volontà e di fede, è tempo di dir chiaramente che sotto il sole non c'è più posto per chi non lavora sul serio: quando i lavoratori del braccio imprecano all'odiata borghesia, o quando, in qualche città universitaria, il popolo ignorante fischia al passaggio dei cortei studenteschi, bisogna avere il coraggio di dire che la colpa non è tutta dalla parte del popolo, il quale, sia pur senza rendersene ragione, sente che finora le cosidette classi « intellettuali », che da un cinquantennio annualmente si formano nelle Università italiane, hanno tradito, sempre più chiuse in un gretto utilitarismo, la loro altissima funzione sociale. Il giorno in cui la coscienza di questa funzione si sarà ridestata nelle classi dirigenti, le facoltà giuridiche saranno automaticamente liberate, senza bisogno di tante riforme, da quella folla di scansafatiche che da un cinquantennio la borghesia italiana sistematicamente vi riversa.

23. - La studentesca.

Oggi, intanto, finchè perdura l'attuale affollamento, i giovani che frequentano le facoltà giuridiche si possono distinguere in quattro categorie: molti figli di professionisti legali, i quali si iscrivono a legge perchè hanno nello studio paterno ormai accreditato una via aperta; pochi giovani naturalmente chiamati alla speculazione scientifica, sui quali esercitano speciale attrazione i problemi delle discipline giuridiche ed economiche; qualche rampollo di famiglie benestanti, il quale, avendo da viver di rendita, vuole ornare o mascherare il suo ozio con un titolo accademico; e, finalmente, la gran massa dei giovani in cerca del pane quotidiano, che non ha per gli studî giuridici altra predilezione che quella derivante dalla fiducia illimitata nella loro facilità. Le prime due categorie costituiscono, per dir così, la aristocrazia intellettuale delle facoltà giuridiche; mentre quelli che appartengono alla prima, si interessano specialmente agli aspetti pratici dell'insegnamento, e già si intravede in essi la stoffa dei futuri avvocati, per i quali l'esempio paterno è la miglior guida, dagli appartenenti alla seconda, che già durante gli anni universitarî studian per proprio conto e mostrano già predilezione per qualche ramo speciale delle scienze giuridiche, usciranno domani i nuovi docenti universitarî, e forse anche, tra quelli che non sono in condizioni di continuar dopo la laurea gli studî per la car-

riera scientifica, i migliori elementi della magistratura. Della terza categoria è inutile parlare; ché, per lo scarso numero e per lo scarso slancio mentale dei suoi componenti, non si può dire che lasci traccia profonda di sè negli studî. L'ultima categoria invece, che è essa sola più numerosa e più ingombrante di tutte le altre tre riunite, è quella che più concorre a dare alla studentesca delle facoltà giuridiche una speciale fisionomia di svogliatezza e di indisciplina: non diciamo, intendiamoci bene, che anche tra questa massa di giovani che hanno scelto legge per tutt'altre ragioni che per natural vocazione, manchino del tutto gli intelligenti e i volenterosi, i quali, messi a contatto con insegnanti di valore, prendono a poco a poco amore agli studî intrapresi senza passione, e in breve primeggiano oggi nella Università, come domani primeggieranno nella professione; ma diciamo che questi casi sono rari, e che nella gran maggioranza dei casi il programma di arrivare senza studiare, al quale questi giovani in cerca di impiego tengono fermamente fede, già preannuncia in loro le nuove reclute di quella burocrazia che vuol « fare carriera » a qualunque costo, o di quel « proletariato forense » eternamente tormentato da una spietata lotta per l'esistenza.

Forse un'analoga repartizione in categorie si potrebbe tentare anche per la studentesca delle altre facoltà; ma io credo che in nessuna facoltà come in quella giuridica siano numerosi gli studenti della quarta categoria, i quali hanno scelto gli studî di giurisprudenza mediante un procedimento mentale di eliminazione: medicina, no, perchè le sale anatomiche non danno buon odore, e perchè il medico, sempre a disposizione dei malati, non può mai dormire un sonno tranquillo; lettere, no, perchè ci vuol troppa fantasia, e poi c'è quel greco che non ci si capisce niente; matematiche, neppure, perchè coll'algebra c'è da diventar nevrastenici dopo una settimana: dunque poichè laurearsi bisogna, prendiamo legge e non ci si pensi più! Non si creda che questa sia una caricatura: domandate in confidenza a dieci studenti di legge le ragioni della loro scelta, e cinque almeno vi risponderanno con questa giustificazione negativa. D'altra parte chi ha fatto gli studî di giurisprudenza conosce quel curioso fenomeno, sul quale è da rimpiangere la mancanza di dati statistici, che è il riflusso a metà di anno nelle facoltà giuridiche di studenti i quali all'apertura dei corsi si erano eroicamente iscritti in qualche altra facoltà: accortisi di avere sbagliato strada, fuggono, questi figlioli prodighi, dagli studi di matematica o di medicina o di lettere, in seno al ritrovato amore, alla fida giurisprudenza, e la ragione che portano per spiegare questa loro ritirata a metà d'anno, è sempre la stessa: « Mi sono accorto che là bisogna lavorare troppo... ». Nè credo che la storia registri il caso, che sarebbe in verità mirabilissimo, di studenti di legge, che spaventati

dal troppo lavoro, si siano decisi a metà di anno a iscriversi a una facoltà di matematiche (12).

24. - Le lezioni.

Si è visto che il grande afflusso degli studenti nella facoltà giuridica deriva principalmente dalla opinione ormai diffusa tra la borghesia che la laurea in legge sia, tra tutte le lauree, la più facile a conseguirsi. Su quali dati sperimentali si basa questa opinione? Esiste veramente, nell'ordinamento delle facoltà giuridiche, qualche imperfezione organica, per colpa della quale i docenti siano, pur contro voglia, costretti a rendersi complici della studentesca desiderosa di poca scienza e di molte vacanze? Io credo di sì, e credo che il difetto fondamentale dell'insegnamento giuridico universitario sia il tradizionale metodo cattedratico (altresì detto metodo « chiacchieratorio »!) secondo il quale la lezione consiste in una predica che l'insegnante dal suo pulpito gesticolando infligge a una turba di penitenti immobili e silenziosi (13).

Quand'ero studente di giurisprudenza in una Università, dove pure molti erano i docenti ammirati e cari, mi avveniva spesso di domandarmi a che cosa servissero le lezioni dalla cattedra, e mi illudevo che a quella mia domanda ingenua certamente i miei professori avrebbero saputo dare esauriente risposta; oggi, mentre considero la scuola non più dai banchi di studente ma dalla cattedra di insegnante, lo stesso problema mi si ripresenta, reso più vivo e più personale dal senso della responsabilità; ma la risposta non so, neppur oggi, trovarla. Ancor oggi mi accorgo, da insegnante, come la predicazione cattedratica innalzi veramente, tra docenti e discepoli, una invisibile barriera di freddezza e di indifferenza, attraverso la quale gli spiriti possono a stento comunicare. Di questa barriera già mi rendevo conto, più per sentimento che per ragionamento, dai banchi della scuola: passato il troppo breve « quarto d'ora accademico », il professore saliva solennemente nella sua cattedra alta e lontana, e iniziava di lassù

---

(12) Anche in Germania negli studî giuridici si riversano tutti i giovani che non hanno imperiosa vocazione per nessun genere di studî: cfr. Friedlaender, op. cit., pag. 9.

(13) Che questo sia il difetto fondamentale del nostro ordinamento universitario ha sempre sostenuto da par suo quel grande maestro che è Vittorio Scialoia: cfr. il « *Bollettino del circolo giuridico di Roma* », gennaio-febbraio 1914, pag. 7; « *L'Università italiana* », 1916, pag. 163; e il volume *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, (Bologna 1918), pag. 237.

un discorso più o meno fiorito, riprendendo un suo filo di idee che aveva interrotto nella sua ultima lezione. Pochi di noi avevano assistito all'ultima lezione; pochissimi, tra quelli che vi avevano assistito, erano in grado di comprendere come la nuova lezione si riattaccasse alla precedente: ma, incurante di ciò, il professore parlava per conto suo, guardando lontano, dinanzi a sè, tutto assorto nel seguire col pensiero certe sue concezioni molte volte incomprensibili a gran parte della studentesca, sfoggiando una arcana terminologia tecnica di cui ci sfuggiva assai spesso il significato, supponendo nell'uditorio un corredo di nozioni propedeutiche che molti ascoltatori non avevano e senza le quali era impossibile tener dietro con frutto alla lezione.

Qualcuno cercava, con tutta la sua buona volontà, di seguire il filo del discorso che usciva dalla bocca del professore: ma bastava un nonnulla, un istante di distrazione, una parola difficile, un dubbio sul quale non era permesso chieder subito spiegazione, per perdere irrimediabilmente quel filo, senza più poterlo riafferrare: e l'ora passava così, sterile e lenta, uguale a quella che l'aveva preceduta e a quella che stava per seguirla. Cambiavano i professori, ma il metodo non cambiava: e si aveva l'impressione che noi dai banchi ed essi dalla cattedra fossimo tacitamente d'accordo per conservare nella scuola quella atmosfera di freddezza, quel vuoto spirituale, che permetteva al docente e ai discepoli di sbrigarsi colla minor fatica possibile di una fastidiosa formalità prescritta dai regolamenti, gli uni figurando di imparare per avere la firma di frequenza, l'altro figurando di insegnare per segnare sul registro l'indicazione della lezione impartita. Dirò, con questo, che ci mancassero i veri « maestri » nel senso grande e umano della parola, gli artefici del carattere, gli incitatori del pensiero sopito e della fede vacillante, i fratelli maggiori che rivelano a noi stessi la nostra via? No certo: ché, se questo dicessi, dimenticherei quanta parte di me è prezioso dono fattomi da maestri venerati. Ma, se non mancano, per fortuna, all'Italia, alle nostre Università gli apostoli dell'insegnamento, i quali, invece di soffocare il discepolo con la metodica imposizione del loro pensiero, spendono le più nobili energie del loro spirito per suscitare in lui la sacra fiamma di un pensiero padrone di sè, si deve riconoscere che essi esplicano questo nobilissimo ufficio non tanto attraverso la lezione cattedratica, alla quale assiste una studentesca troppo eterogenea e troppo distratta, quanto attraverso quelle conversazioni amichevoli e quelle operose riunioni di seminario, nelle quali, in un ristretto circolo di studenti che voglion lavorare sul serio, il professore può finalmente dimenticare di essere professore per diventare maestro.

La lezione cattedratica, come oggi si usa farla nelle nostre facoltà giuridiche, non interessa e non può interessare gli studenti; quando

essa è una elevata esposizione di principî teorici fatta in forma rigorosamente scientifica, solo pochissimi studenti sono in grado di comprenderla, mentre la massa studentesca vi assiste estranea e annoiata, come alla recitazione di un discorso in lingua straniera; quand'essa è un modesto riassunto elementare, ad uso della maggioranza che non ha polmoni per le vette, i migliori giovani ne escono insoddisfatti e delusi. La lezione cattedratica, nella quale il professore parla per tutti e per nessuno, con una forma per alcuni troppo alta, per altri troppo dimessa, vieta al docente di parlare ad ogni discepolo il linguaggio meglio appropriato alla sua maturità intellettuale, di fermare la sua attenzione su ciascun individuo per rendersi conto delle sue possibilità e delle sue deficienze. Ma anche se la predicazione dalla cattedra non avesse il difetto irrimediabile di scontentare naturalmente una parte o l'altra della studentesca, essa meriterebbe di essere bandita dalla scuola per quella assoluta passività intellettuale alla quale condanna gli studenti, costretti ad accettare senza possibilità di critica e di confutazione i resultati del pensiero altrui. Così la lezione è diventata invece di una salutare ginnastica dello spirito, una comoda scuola di pigrizia; e gli studenti, anche i più volenterosi, dopo aver tentato invano, le prime volte, di reagire contro la tirannia di questo metodo che insegna a pensare colla testa degli altri, si lasciano a poco a poco vincere dalla seduzione di un sistema così poco faticoso per loro, e, se pur continuano a frequentare materialmente le lezioni, ne restano spiritualmente assenti, cullati, mentre il professore parla, da una specie di piacevolissimo sopore mentale, che assai spesso, nei caldi pomeriggi, si trasforma in un dolce sonno fisico.

D'altra parte la gran maggioranza degli studenti, che considera lo studio universitario come una serie di episodiche preparazioni agli esami, pensa che questa preparazione non si fa assistendo alle lezioni: anzi la lezione viene in generale considerata come un perditempo, che impedisce di preparare con calma la « materia » da presentare agli esami. Spesso i professori nella imminenza di qualche sessione straordinaria, si sentono pregare dagli studenti di sospendere le lezioni, « perchè in questi giorni c'è da studiare per gli esami imminenti ». E non si può dire in verità, che gli studenti abbiano tutti i torti: ogni lezione infatti è per essi soltanto un capitolo di più da studiare per un esame che si farà tra qualche mese o tra qualche anno, e pel quale ci si preparerà all'ultimo momento in quel febbrile sgobbo di una settimana che tutti gli studenti conoscono. Che serve andare oggi ad ascoltare degli insegnamenti che dopo un'ora non si ricordano più, quando tra qualche mese si dovrà riprendere il corso tutto intero per mandarlo a memoria da capo a fondo? E poi, qualche volta, le lezioni non sono che la lettura malamente dissimulata da parte del professore di vecchi

appunti ingialliti, che da anni vanno nelle mani degli studenti perpetuati in « dispense » litografiche, o anche il sunto di qualche lavoro pubblicato dal professore medesimo, il quale lo indica agli studenti come strumento indispensabile di preparazione agli esami. Che giova dunque perdere il tempo con queste anticipazioni orali dei testi scritti ai quali si dovrà direttamente ricorrere tra qualche mese? Mi fu raccontato di un insegnante universitario il quale, avendo ormai confidato una volta per sempre il succo del suo sapere a un corso di dispense litografate, usava salire dignitosamente in cattedra con un esemplare ben rilegato di queste sue dispense, e, aprendolo al punto giusto, invitare uno studente volenteroso a leggervi ad alta voce; e mentre lo studente leggeva tra la commossa attenzione dei compagni, egli, il professore, se ne stava in silenzio sulla cattedra, limitandosi ad accompagnar dall'alto quella lettura con larghi gesti che significavano conferma e compiacimento. Non mi resulta che questo metodo audace abbia trovato degli imitatori; ma certo questo professore taciturno aveva genialmente trovato il vero mezzo per costringere gli studenti a lavorare sul serio!

Conseguenza diretta ed immediata del metodo cattedratico, fatto apposta per convincere gli studenti (quasi sempre dispostissimi a farsi convincere!) della inutilità di assistere alle lezioni, è il fenomeno, lamentatissimo del resto anche nelle Università germaniche, della sistematica diserzione degli studenti dalle aule universitarie. Contro questa diserzione in massa, poco sensibile nelle piccole Università dove l'esiguo numero degli studenti iscritti ai corsi permette al professore di conoscerli ad uno ad uno e di affezionarseli col trasformare la lezione in una conversazione agile ed attraente, ma ormai generalizzata nelle grandi Università dove, sì e no, il decimo degli iscritti si dà il cambio nel frequentare a turno le lezioni, i docenti potrebbero legalmente adottare una sanzione prevista dai regolamenti: quella di negare alla fine dell'anno, agli studenti che non abbiano frequentato le lezioni, la attestazione di frequenza necessaria per dare l'esame. Ma questo mezzo, il quale, per essere efficace, dovrebbe essere adottato senza eccezioni in tutte le Università e da tutti i docenti, può servire soltanto a riempire le aule di una folla inquieta e disattenta che, forzata ad assistere a una predica di cui nulla le importa, non può essere forzata ad ascoltarla con devozione. Lo studente fu giustamente definito « *animal quod non vult cogi sed persuaderi* »; per questo quasi tutti i docenti all'aver l'aula invasa dall'orda rumorosa di cento « condannati allo studio coatto », preferiscono aver l'aula semivuota con dieci ascoltatori raccolti e fedeli, e, alla fine dei corsi, sono disposti a dare la firma di frequenza a chiunque la richiegga, anche se la richiesta, invece che dal richiedente in persona, trattenuto per tutto l'anno

per i suoi affari a cento chilometri dalla sede universitaria, sia dignitosamente presentata al professore dal provvidenziale bidello. Del resto, anche tra gli studenti che sono assidui alle lezioni, molti vengono a scuola più per esser notati dal professore che per ascoltare l'insegnamento: è principio tradizionale di buona tattica universitaria che, se non importa andare a tutte le lezioni, è però utile mettersi in evidenza nella prima fila di banchi quelle poche volte in cui ci si va, affinchè il professore « se ne ricordi all'esame »: chi non conosce il tipo comunissimo dello « studente cometa », che non viene a lezione tutti i giorni, ma che pur ricompare con una certa regolarità ogni due o tre settimane, per farsi vedere senza nulla capire? E tutti coloro che sono stati studenti ricordano la farsa che giornalmente si svolgeva alla lezione di quei professori che avevano l'abitudine di fare « l'appello » dei presenti: mentre, al principio della lezione, l'aula era piena zeppa, al termine dell'appello una silenziosa fuga di gente, che, curva tra i banchi, riusciva a mettersi in salvo dalla porta di fondo, misteriosamente riduceva a poco a poco il numero degli ascoltatori, finchè restavan soltanto gli eterni sgobboni che, mentre i compagni si squagliavano, stavano imperterriti ad ascoltare il professore e a far di sì col capo, alla fine di ogni periodo...

Ma la diserzione dell'aule non è la sola conseguenza del metodo cattedratico: se, per ogni lezione di più che il professore faccia, cresce, come ho detto, un capitolo di più da preparare per gli esami, gli studenti, è chiaro, hanno interesse a che il docente faccia il minor numero possibile di lezioni; e per raggiungere questo scopo pongono in essere, con arte ormai tradizionale, una serie di stratagemmi destinati a tutelare la studentesca contro quelli sconsigliati professori che vorrebbero far lezione secondo il calendario ufficiale. Una quindicina di giorni prima dell'inizio delle vacanze ufficiali, natalizie, pasquali o estive, alla fine di una lezione, lo sconsigliato professore ode scoppiar su dai banchi insolitamente gremiti un frenetico applauso che dura qualche minuto: questo applauso significa che gli studenti « piglian le vacanze »; e i più incaloriti ad applaudire son proprio quelli studenti che, di solito non vengono mai a lezione, e che quindi anche se le lezioni continuassero qualche settimana di più, non ci rimetterebbero niente del proprio. Così, a forza di vacanze ufficiali e abusive, in molte Università si fa lezione quattro mesi su dodici. Se poi a qualche Ministro malaccorto viene in mente l'insano proposito di richiamar le studentesche alla disciplina, e di negar loro, puta caso, una sessione straordinaria di esami, tutte le Università, con una compattezza da fare invidia ai tramvieri, si mettono in isciopero, e le aule si chiudono così anche per i quattro mesi che restano...

25. - Gli esami.

Contro il sistema degli esami speciali, tuttora in vigore nelle nostre Università, se ne sono ormai dette tante, che tutti quanti siam d'accordo nel riconoscere l'urgenza di riformare profondamente questo sistema assurdo e ridicolo, il quale, spezzettando gli studî in una serie di staccati acrobatismi mnemonici, ha tolto alla istruzione superiore ogni virtù di coordinamento e di sintesi (14).

Ma l'assurdità del sistema appare, più che in ogni altra facoltà, nelle facoltà giuridiche, nelle quali l'esame speciale costituisce il naturale coronamento della predicazione cattedratica: allo studente che durante cinquanta lezioni è stato condannato alla più assoluta passività mentale, è giusto che alla fine del corso non si chieda niente più di una ripetizione pappagallesca di ciò che è stato detto dalla cattedra; prove di senso critico, di originalità di pensiero, di prontezza a risolvere questioni nuove non possono essere chieste a chi per tutto l'anno è stato assuefatto ad accettare senza discutere l'opinione altrui, a pensare senza fatica con la testa degli altri.

Quando penso alla via disseminata d'esami speciali che lo studente deve percorrere prima di arrivare alla laurea, mi vien fatto di ricordare il prode cavaliere della leggenda, che, per giungere fino al castello incantato dove la principessa era in catene, doveva, su per l'aspro sentiero, uccidere ad uno ad uno i più strani mostri che lo attendevano al varco: e ogni volta che ne aveva trafitto uno, il cavaliere traeva un sospirone e diceva: « Anche questo è morto, e non ci si pensa più »! Lo stesso per gli esami: ogni esame non è che un gradino verso la laurea; superato l'esame, quella po' di roba che in fretta s'era mandata a memoria non è ormai che la inutile spoglia del mostro vittoriosamente trafitto: e lo studente ha il diritto e il dovere di dimenticarla all'istante per mettersi a pensare agli altri mostri che più innanzi digrignano i denti. Così questo flagello degli esami speciali toglie anche agli studenti migliori ogni possibilità di studiare sul serio durante l'anno: lo studente non può frequentare con calma le lezioni di diritto romano perchè proprio in quel periodo si trova « sotto pressione » per prepararsi, puta caso, all'esame di economia politica; quando dà alla sessione di luglio l'esame di istituzioni di diritto civile ignora assolutamente le istituzioni di diritto romano, perchè questo secondo esame se l'è riservato per la sessione di ottobre; quando dà l'esame di diritto commerciale, non si ricorda più del diritto civile,

---

(14) Contro il sistema degli esami speciali, cfr. i pareri riportati nella Relazione Ceci, pag. 309 e segg.

dato ormai da un anno e regolarmente dimenticato. E se all'esame qualche professore, uscendo appena da qualche nozioncella scritta sulle dispense, tenta richiamar lo studente a qualche concetto istituzionale, si sente rispondere con ingenua naturalezza: « sono già tre anni che ho dato l'esame di istituzioni: come vuol che me ne ricordi, dopo tanto tempo? ». Così, dato il sistema, il professore è costretto ad esaminare lo studente attraverso una serie di domandine semplici, tipo catechismo, e a compiacersi quando l'esaminando ripete subito, con precisione meccanica, le quattro righe che su quell'argomento son scritte sulle dispense. Guai per quell'esaminatore incauto che voglia scoprire se il giovane sa ragionare da sè, se ha un'idea esatta del senso che lega tra loro tutte le discipline giuridiche, se è capace di risolvere *ex tempore* un quesito pratico! Questo esaminatore vedrà subito la sua vittima turbarsi, guardandosi intorno come colui che sull'orlo dell'abisso sente il terreno che gli manca sotto il piede, e lo udrà mormorare: « Signor professore, questo sulle dispense non c'è... ».

E tuttavia gli studenti sono promossi con grande facilità, sicchè la irrisoria percentuale dei riprovati potrebbe far credere a chi non conoscesse le vere condizioni delle nostre Università che quasi tutti gli studenti di legge siano da natura dotati di spiccatissima attitudine alle discipline giuridiche (15). Qual'è la causa di questa eccezionale indulgenza, che abbassa ancor di più, se è possibile, la dignità degli studî di legge? Forse è diffusa anche nei corpi accademici un po' di quella indolente bonarietà tutta italiana, che desidera sopra tutto di vivere e lasciar vivere: riprovare un esaminando è sempre un atto di energia, che costa un po' di fatica ed implica una certa responsabilità morale: l'approvazione invece, sia pur concessa con un misero *diciotto*, non costa fatica ed evita all'insegnante il nero rimorso di aver dato un dispiacere ad un buon ragazzo. Ma sopratutto la superlativa facilità degli esami è una conseguenza dell'intero ordinamento delle facoltà giuridiche: quel modo meccanico e convenzionale di esaminare me-

---

(15) Uno scrittore francese, in un suo studio sulla Università di Torino (nella « *Revue internationale de l'enseignement* », 1898, I, 338; richiamata a pag. 27 della già citata Relazione Fusinato sul disegno di legge Baccelli) si meravigliava che in quella Università la media delle riprovazioni fosse soltanto del 27% e osservava che « tali medie devono sorprendere un francese, e sembrano dinotare da parte dei professori una estrema indulgenza ». Orbene, da un calcolo da me fatto sulla *Statistica delle Università e degli Istituti superiori* per l'anno 1914-15 (supplemento al *Boll. Min. Ist. Pubbl.* del 23 marzo 1916) risulta che in quell'anno accademico, nelle 21 facoltà giuridiche la media dei riprovati fu di 5,9 per ogni 100 esami! Le facoltà nelle quali la percentuale dei riprovati si mantenne più bassa furono in quell'anno: Messina con 2,8; Pavia con 2,4; Parma con 2,3; Palermo con 1,5; Padova con 1,3; Sassari con 0 (134 promossi su 134 esaminati).

diante una serie di domande, a rispondere alle quali qualunque men che mediocre studente può, quando lo assista un po' di memoria, prepararsi in una settimana, è l'unica forma di esame che può essere logicamente adoprata da professori il cui insegnamento consiste principalmente nella monotona esposizione unilaterale di nozioni già preparate per essere mandate a mente dagli ascoltatori; affinchè l'insegnante potesse dare un giudizio sicuro sulla capacità di studiare, sull'organicità di pensiero e di cultura di ciascun discepolo, bisognerebbe che la lezione permettesse veramente al docente di conoscere ad uno ad uno i suoi studenti, di provarli e di indirizzarli ciascuno attraverso una serie di esercitazioni e di discussioni. Quando invece, specialmente nelle grandi Università, gli studenti che si presentano all'esame sono, per la maggior parte, ignoti agli esaminatori, come volete che questi possano onestamente allontanarsi dal solito sistema delle domande schematiche su un ristretto programma, e arrischiarsi a dare in dieci minuti un giudizio più generale e più profondo sulle attitudini intellettuali di uno sconosciuto? Nè bisogna trascurare che, in qualche Università, l'insegnante novellino che si proponesse di essere feroce agli esami rischierebbe di provocare qualche tumulto studentesco con relativa rottura di vetri, e magari si sentirebbe benignamente richiamare dai superiori accademici a « non disgustare i giovani con una eccessiva severità... »; come se le Università per attirare più numerosa studentesca dovessero farsi concorrenza al ribasso, gareggiando nell'offrire non tanto professori valenti agli studiosi, quanto professori indulgenti ai fannulloni!

Come coronamento degli esami speciali, il laureando in legge deve presentare una dissertazione scritta sopra una tesi da lui prescelta: e quando questo lavoro è fatto con serietà e con amore, sotto la diretta guida del professore della materia, esso è veramente, anche nelle facoltà di legge, la parte più utile e più viva di tutto l'insegnamento universitario, poichè solo per questo lavoro lo studente, dopo quattro anni di supina inerzia mentale, è invitato finalmente a tentare il coordinamento delle nozioni eterogenee finora alla rinfusa immagazzinate e a dar prova di saper studiare per suo conto un argomento e con chiarezza esporre le conclusioni del suo studio. Ma, se la dissertazione di laurea ha da riuscire veramente utile, bisogna che i laureandi siano, in ogni sessione, in numero relativamente limitato, sicchè ogni insegnante abbia non più di quattro o cinque allievi da consigliare e da assistere. Il lavoro per la « tesi » è assai volte quello che decide della carriera di un giovane; quello che finalmente gli dà il gusto di pensare colla propria testa e di misurare da sè le proprie forze: e il guidare gli studenti in questa prova conclusiva dei loro studi universitarî è, a mio avviso, la missione più preziosa e più delicata dell'insegnante.

quella che a lui stesso può dare le più pure gioie, la più viva sensazione della nobiltà del suo ufficio. Ma come questa amorosa collaborazione del maestro con il discepolo è possibile nelle grandi Università, dove ad ogni sessione i laureandi son qualche centinaio? Qui rare volte il giovane ha modo e voglia di consultare, prima di scegliere la tesi, il professore della materia: se anche si decide a consultarlo all'ultimo momento, magari due settimane prima della discussione, non può pretender da lui, in tanta ressa di laureandi, che qualche consiglio vago senza possibilità di più caldo interessamento. Sicchè, nella massima parte dei casi, anche la tesi si riduce ad essere una formalità ridicola e mendace: i giovani, invece di cercare argomenti di studio nuovi o poco sfruttati, i quali offrano campo a ricerche originali nella materia del professore che molto esige perchè sa molto, ricorrono ai soliti temi tradizionali che da cinquant'anni fanno la delizia di qualche professore ormai vicino ai limiti di età. E così di anno in anno ritornano in discussione, con una semplice variazione di copertina, le solite tesi *traslaticiae,* ormai passate per diverse prove del fuoco, sacro retaggio di solidarietà studentesca con cui da decennî i laureati aiutano i laureandi a gabbare i professori, o meglio a gabbare sè stessi: nè mancano, a render più perfetto il giuoco, i servigi di nobilissime case editrici, che, a prezzi di vero favore e spesso colla cointeressenza dei bidelli, si incaricano di compilare una tesi nuova di zecca per quei miseri laureandi, reietti dal destino, ai quali non è toccata la fortuna di una tesi in eredità! (16).

26. - I PROFESSORI.

« I professori universitarî non fanno il loro dovere »; questo è il luogo comune più o meno esplicitamente accolto anche da qualche relazione ufficiale, col quale si spiegano, nelle opinioni dei più, tutti i malanni della nostra istruzione superiore: i professori universitarî, specialmente quelli delle facoltà giuridiche, non fanno lezione quando dovrebbero; serbano per le lezioni solo i ritagli di tempo e i resti della loro intelligenza; invece di insegnare fanno gli avvocati e i deputati; e così via.

Ma queste accuse, che indubbiamente posano su qualche fondamento di verità, appaiono viziate da un doppio errore. In primo luogo è ingiusto, per il solo fatto che una esigua minoranza degli insegnanti

---

(16) Ecco un esempio di avviso economico pubblicato sul *Giornale d'Italia* del 18 agosto 1920: « *Monografie*, delucidazioni, tesi, ricerche, biblioteche, conferenze. Roma, Tre Cannelle 7. Enciclopedica ». Lo riporto per intero, perchè è bene che i benefattori dell'umanità sofferente siano conosciuti!!

universitari tradisce in modo più o meno palese i suoi doveri, estendere l'ombra del sospetto a tutta intera una categoria di studiosi, per i quali l'amore dell'indagine scientifica riesce ancora ad essere più forte — e si stenta a crederlo in quest'età di subiti guadagni! — dell'amore della ricchezza. In secondo luogo, anche se molti insegnanti non dedicano all'insegnamento tutte quell'energie che l'ufficio richiederebbe, può sembrare una petizione di principio considerare come causa del decadimento universitario quello che, se mai, dovrebbe considerarsene l'effetto.

Tutti sanno che la funzione dei professori universitarî è duplice: da una parte è produzione scientifica, dall'altra è divulgazione didattica. Che i professori italiani siano, in generale, pari al loro ufficio per ciò che si riferisce alla funzione scientifica, nessuno oserebbe seriamente negare; basta, anche nel campo della scienza giuridica, paragonare le condizioni odierne dell'alta cultura straniera, per potere affermare, senza iattanza ma con serena fierezza, che le Università italiane, nonostante che lo Stato abbia fatto il possibile per avvilirle e immiserirle, hanno saputo, in un cinquantennio di vita nazionale, tener fede nel Mondo alle grandi tradizioni del pensiero italiano.

I lamenti contro lo scarso rendimento dei professori italiani si fanno vivi però sopratutto in relazione alla loro attività didattica (17), i resultati della quale, se si pon mente al grado sempre più basso di preparazione che i giovani portano seco all'uscire dalle Università, sembrano sempre più sconfortanti. Ma qui si tratta appunto di vedere se proprio gli insegnanti siano i responsabili di questo progressivo decadimento, o se, piuttosto, non siano essi stessi le prime vittime di un ordinamento che par fatto a posta per dissuadere maestri e scolari dal prender le cose troppo sul serio. Quasi tutti i professori universitarî sono, per ciò che riguarda la parte didattica del loro ufficio, dei disingannati; dopo i primi anni di foga giovanile, durante i quali l'insegnante si è sforzato con ardore di neofita di far delle lezioni originali e lungamente meditate, sognando di dedicare all'insegnamento tutte le sue migliori energie e di vedersi compreso e compensato da una numerosa studentesca intelligente e fedele, egli si accorge a poco a poco che la lezione dalla cattedra, come oggi la impongono i regolamenti, serve soltanto a disgustare e ad allontanare i discepoli; che, mentre vige l'attuale sistema degli esami speciali, è perfettamente inutile chiedere ai giovani qualcosa di meno superficiale e convenzionale che non sia la preparazione pappagallesca di un dato numero di paginette; e che il reagire energicamente contro tutte le indulgenze e

---

(17) Cfr. Pascale, *La crisi nelle Università italiane*, (Napoli, 1912), pag. 11-15.

contro tutte le piccole viltà della nostra vita universitaria parrebbe, in mezzo all'indifferenza di tanti colleghi più anziani ormai rassegnati, una stolta presunzione. E così anche egli si acconcia a poco a poco a considerar la lezione come un perditempo, e gli esami come una formalità...

D'altra parte si deve ricordare che nel nostro ordinamento universitario l'insegnante non trova alcuna spinta a perfezionare e a mettere in valore le sue attitudini didattiche, a far dell'insegnamento la parte più curata e più significativa della sua attività. Nei concorsi per straordinario, le pubblicazioni sono il titolo di giudizio di gran lunga prevalente, se non l'unico (18); la capacità didattica può servire in qualche caso a integrare il giudizio, ma insomma essa è sempre considerata un elemento di importanza secondaria. Per la promozione da straordinario a ordinario, ciò che più conta sono, al solito, i nuovi lavori scientifici: e se nei tre anni di straordinariato occorre alla fine di ogni anno una conferma data dalla facoltà, la quale dovrebbe basare il suo giudizio principalmente sulle prove didattiche del nuovo insegnante, tutti sanno come le facoltà siano, su questo punto, di assai facile accontentatura... Una volta ottenuta la promozione a ordinario il professore ha ancor meno interesse di prima a occuparsi sul serio dell'insegnamento: « nell'insegnamento superiore — fu già più di venti anni addietro osservato (19) — conseguito il grado di professore ordinario, che può essere raggiunto in ancor giovane età, manca ogni ulteriore svolgimento della carriera. La cattedra, così, diventa luogo dove ogni speranza è morta, e l'unica via di miglioramento consiste nel diventar vecchi; una qualità che non dipende dal merito dei professori. Ond'è che lo scienziato illustre e l'ottimo insegnante vengono trattati nella stessa guisa come il professore ignaro e improduttivo; e manca ogni stimolo all'operosità, fuorchè, come dice Angelo Mosso, quello dell'ideale poetico della gloria; il quale fortunatamente può molto, e sovratutto in chi si dà alla scienza, ma su cui non è prudente di fare assegnamento esclusivo ». Le conseguenze di questo assurdo ordinamento della carriera universitaria, che par fatto apposta per inoculare nel sangue degli insegnanti la contemplativa apatia burocratica, si fanno sentire più sull'attività didattica che su quella scientifica dei professori; la produzione scientifica, insieme con la gioia che è sempre congiunta ad ogni creazione intellettuale, può dare allo scienziato largo premio di rinomanza e d'onori: e anche nella cerchia universitaria l'insegnante che aspiri ad essere chiamato a sedi di mag-

---

(18) Cfr. Pascale, op. cit., pag. 13; e Relazione Ceci, pag. 176.

(19) Citata Relazione Fusinato, pag. 10.

giore importanza non ha altra via per giungervi (se per fierezza di temperamento non sa piegarsi a quelle sottilissime arti di « coltivazione » dell'ambiente, sulle quali si fonda molta parte delle chiamate universitarie) che quello di confermare con nuovi lavori la sua fama di studioso. Ma dall'attività didattica che cosa può sperare, nell'ordinamento vigente, il professore? Non, come si è visto, grandi compensi spirituali, dalla disamorata studentesca; non compensi di altra natura, da un ordinamento basato sul principio bestiale che meriti diversi devon essere compensati ugualmente. La retribuzione di un professore universitario è, per principio, sempre la stessa, tanto se egli fa ottanta lezioni in un anno quanto se ne fa dieci; tanto se per preparar la lezione egli si logora in quell'oscura opera di assimilazione e di chiarificazione che è la fatica più snervante e meno apprezzata dei maestri coscienziosi, quanto se egli sale in cattedra per rileggere solennemente le sue dispense di venti anni fa... Gli insegnanti universitarî non trovano nella loro carriera nessuno stimolo a diventare dei grandi maestri, di quelli che attirano le studentesche, che danno fama e folla di frequentatori alla scuola: tra le Università italiane non v'è e non vi può essere una specie di nobile gara a contendersi i più celebrati maestri coll'offrir loro speciali retribuzioni adeguate ai loro meriti. Anzi, in questi tempi, l'esser chiamato da una piccola a una grande Università, posta in una sede dove la vita è assai più cara che in provincia, significa per l'insegnante universitario un disastro economico: e si potrebbe fare più di un nome di insegnanti, che, chiamati all'onore di una grande Università, hanno dovuto, dopo un anno di prova, tornare alla sede modesta d'onde erano partiti, per non morire di fame.

Ciò spiega anche perchè moltissimi professori delle facoltà giuridiche si dedicano all'esercizio dell'avvocatura. In verità esaminando il problema da un punto di vista obbiettivo non par desiderabile una netta separazione tra i teorici e i pratici del diritto; poichè la teoria deve servire alla pratica, niente è tanto utile allo studioso, per tenerlo lontano dalle assurde astrattezze metafisiche, quanto il giornaliero contatto colla realtà del diritto in azione. Ma, comunque si risolva il problema di massima, è certo che, nelle condizioni attuali delle Università italiane, l'esercizio dell'avvocatura rappresenta per i docenti delle facoltà giuridiche non solo l'unica via per cercar, fuor dell'ambiente accademico che ufficialmente tratta alla pari i mediocri e i sommi, un adeguato riconoscimento dei proprî meriti individuali, ma anche, oggi, l'unica via per sfuggire alla meglio alla povertà.

Che il professore universitario fosse condannato in Italia, madre degli studî, a uno stato cronico di « decorosa povertà », era comunemente risaputo; già se ne era accorto, un secolo fa, il Savigny, che

vedeva nella povertà degli onorarî la causa fondamentale della decadenza delle Università italiane (20). Ma oggi, in verità, c'è qualcosa di meglio: nella crisi economica che il mondo attraversa attualmente, la retribuzione ufficiale dei professori universitarî, posta in relazione con il mutato potere d'acquisto della moneta, appare siffattamente irrisoria, che in verità, nella frase tradizionale di « decorosa povertà », l'aggettivo ha ormai l'amaro sapore del sarcasmo. Nelle condizioni odierne, il professore universitario che non abbia beni di fortuna, è talmente sopraffatto dalla affannosa necessità di risolvere giorno per giorno problemi pratici di economia domestica, che non gli resta ormai più la serenità di spirito indispensabile per dedicarsi ai problemi teorici della sua scienza: la tirannia della vita materiale ha escluso ogni possibilità di vita intellettuale proprio in coloro che dovrebbero essere in condizioni di dare alle esigenze dell'intelletto la più larga soddisfazione. Perfino i libri, che sarebbero « i ferri del mestiere » dello scienziato, sono diventati oggi, per la gran maggioranza dei professori, un tesoro troppo superiore ad ogni possibilità finanziaria; anzi, proprio in questi tempi, si son visti scienziati, che, per andare avanti, hanno dovuto disfarsi di biblioteche amorosamente raccolte negli anni in cui si illudevano che in Italia ci fosse un posto al sole anche per chi pensa a studiare...

In tale condizione di cose mi pare che non ci sia bisogno di insistere sulle ragioni per cui molti professori delle facoltà giuridiche si dedicano all'esercizio dell'avvocatura; nè di meravigliarsi se la loro attività d'insegnanti si fa sempre più fiacca e scoraggiata. Certo, i giovani migliori non saranno da ora innanzi così stolti da dedicarsi alla carriera scientifica; ma per quelli che già ci sono, è ingiusto seguitare a ripetere che « non fanno il loro dovere », quando invece dovrebbe essere additato ad esempio questo silenzioso perseverare nel dovere di coloro che negli stessi ordinamenti universitarî trovano ogni giorno l'incitamento ufficiale a tradirlo.

27. - Gli effetti della guerra sulle Università.

Tutti i malanni che da tempo affliggono la nostra istruzione superiore si aggravarono durante il periodo bellico. Chiamati alle armi i nove decimi della scolaresca, e, nelle piccole Università dove il corpo insegnante è in prevalenza composto di giovani, restate vuote anche moltissime cattedre, le Università rimasero tuttavia aperte, menando in quegli anni di guerra una esistenza anche più grama, stentata e il-

---

(20) Cfr. Relazione Fusinato, pagg. 8-11.

lusoria di quella dell'anteguerra. Mentre alle truppe combattenti le studentesche fornivano con inesausta prodigalità gli eroici comandanti di plotone, nelle aule si continuava a far lezione per tre o quattro riformati, colla sensazione che l'anima del Paese non poteva essere tra quei banchi deserti, e che meglio sarebbe stato, come prova di serietà nazionale, chiudere le Università sino al giorno della vittoria. Ma poichè le Università non si chiusero e soprattutto non si chiusero durante la guerra le sessioni di esami, parve penetrare nei professori restati ad insegnare l'idea che l'unico segno con cui l'Università, quasi per purgarsi da quel sospetto di germanofilia che su di essa aveva gravato durante il periodo della neutralità, poteva dimostrare la sua gratitudine ai suoi giovani combattenti, fosse quello di promuoverli, di promuoverli tutti ad occhi chiusi. Assai più semplice sarebbe stato, se si entrava in quest'ordine di idee, promuoverli tutti senza esame per... decreto luogotenenziale; ma poichè questo sarebbe sembrato troppo sincero, il Comando Supremo inventò, d'accordo con il Ministro della pubblica istruzione, le cosidette « licenze per esami », fruendo delle quali i militari studenti potevano ogni tre o quattro mesi recarsi per otto giorni alla loro sede universitaria a dare gli esami. Così quei giovanotti, che in trincea, dove ogni ora poteva essere l'ultima, di tutto potevan curarsi men che delle « dispense » da imparare a memoria, sospiravano quella benedetta licenza di esami non per altro che per fare un breve volo nel dolce mondo dei vivi; e poichè, per giustificar la licenza, gli esami bisognava pur darli, dinanzi alle commissioni esaminatrici che sedevano in permanenza, questi esaminandi per burla, che ignoravan perfino qual'era la materia d'esame, si presentavano di nessun altro titolo forniti che della loro divisa di combattimento, e i professori li promovevano... per merito di guerra. Così doveva essere; nè, di questo andazzo, è lecito far carico ai professori o agli studenti; non a questi che, avendo in quegli anni qualcosa di più importante da fare che prepararsi agli esami, eran tratti a pensare che, se le Università continuavano a promuovere gli imboscati e i riformati che profittavano della guerra per fare indisturbati carriera, avevan ben diritto ad ogni facilitazione coloro che la guerra aveva portati bruscamente sulle trincee, lontani da ogni possibilità di studio. E neppure ai professori c'è da far rimprovero: durante una licenza invernale ho preso anche io parte a qualche seduta di esami; e ho sentito, come tutti i colleghi sentivano, quanto sarebbe stato inumano infliggere anche l'amarezza di una riprovazione a quei giovani che, venendo in licenza dalla linea nelle città piene ancora di gaudenti, già troppi indizî scorgevan d'intorno a sè di indifferenza e di ingratitudine.

Così, l'indulgenza, cronica nei periodi ordinarî, diventò acuta durante il periodo bellico. Per ricompensare le nobili fatiche della trin-

cea, le scuole regalarono ai combattenti certificati di maturità scientifica, che tutti sapevano falsi: e questa indulgenza menzognera, che poteva avere una eccezionale giustificazione psicologica di fronte ai veri combattenti, diventò la regola estesa a tutta la studentesca, per la impossibilità di distinguere i veri reduci della trincea dagli imboscati che di combattenti non avevano che la divisa: così per la via aperta passarono a frotte gli scansafatiche che con la guerra non avevano niente a che fare... Insieme con gli esami di guerra, ridicola formalità priva ormai anche di quella piccola parvenza di serietà che restava negli esami del periodo normale, furono introdotte, al posto delle dissertazioni scritte, le dissertazioni di laurea orali, le quali riuscirono quasi sempre delle chiacchierate poco concludenti su argomenti rubacchiati da qualche enciclopedia; e l'occasione fu così propizia che molti vecchi studenti, i quali prima della guerra erano restati arenati dinanzi al piccolo scoglio della tesi scritta, poterono entrare a gonfie vele, con quattro chiacchiere imparate a memoria, nel fido porto della laurea di guerra...

E tiriamo via, se questa specie di liquidazione universitaria fosse durata quanto la guerra; ma il male è stato che, quando con la pace è tornata nelle aule la folla degli studenti, i quali, non avendo potuto o voluto approfittare di tutte le facilitazioni concesse loro durante la guerra a scapito della loro coltura, desideravano ripigliare con raddoppiato fervore il tempo perduto, invece di chiamarli, come meritavano, a ricostruire con rinnovata disciplina la serietà degli studî, si è continuato ad accarezzarli con quella « benevolenza di guerra » che ai migliori di loro brucia come un'offesa (21).

Anche ora, passati due anni dalla vittoria, questa psicologia guerresca continua ad ispirare i giudizî di molte commissioni esaminatrici: e per chi ha creduto che la guerra potesse essere scuola di onestà nazionale in tutti i campi, è motivo di dolorosa sorpresa vedere che, come ironica ricompensa alle prove di virile serietà che questi nostri giovani hanno dato nelle trincee, lo Stato non sa fare altro che distribuir loro dei diplomi che non dicono il vero, inondando il mercato professionale di dottori senza scienza, povera carta moneta screditata che più non risponde al suo valore nominale!

---

(21) Cfr. *Gli esami per burla,* osservazioni di « uno studente di lettere » in *Unità,* 1920, pag. 122, (n. 29, del 15 luglio 1920). Purtroppo, però, se la parte più intelligente e più onesta degli studenti considera con nausea questo rilassamento di ogni disciplina che è invalso nelle Università durante la guerra, non mancano anche tra gli studenti gli urlatori fannulloni che vorrebbero perpetuarlo: auguriamoci che il Ministro Croce sappia energicamente resistere alle chiassate e agli scioperi di minoranze irrequiete, alle quali par che la guerra non abbia nulla insegnato.

28. - La sorte dei laureati in legge.

Da quanto abbiamo esposto finora si comprende come la cultura giuridica di quei quasi duemila cosiddetti dottori in legge che le Università riversano annualmente sul mercato professionale italiano non possa essere molto brillante; e basta aver presente gli scoraggianti resultati degli ultimi concorsi per la magistratura e i lamenti ormai periodicamente ripetuti dalle commissioni esaminatrici di questi concorsi, per comprendere a qual punto arrivi la impreparazione scientifica di una gran parte dei nostri laureati in giurisprudenza (22). Nessuno, intendiamoci, può rimproverare all'Università di concedere con troppa generosità la laurea a dei giovani i quali, appena addottorati, si dimostrano sforniti di quelle nozioni pratiche e specifiche che occorrono per esercitare una professione qualsiasi; gli studî di giurisprudenza nel nostro ordinamento universitario non hanno intento professionale, ma intento esclusivamente scientifico: e sarebbe una petizione di principio chiedere all'Università prima della laurea quella preparazione pratica che, secondo la legge sulle professioni legali, deve essere fornita da tutt'altri organi ai giovani già laureati (23). Ma i lamenti sulla sempre crescente inidoneità dei laureati si riferiscono più che altro proprio alla deficienza di quella generale preparazione scientifica che dell'insegnamento universitario dovrebbe essere la conseguenza caratteristica. Sarebbe assurdo cercare nei laureati quella padronanza specifica di tutti i rami del diritto positivo, che solo una lunga pratica, e forse neppure essa, può dare; ma in coloro che escono dall'Università ravvolti come in dignitoso paludamento in quel loro solenne titolo di «*doctores juris*», parrebbe ragionevole supporre almeno un modesto corredo di idee generali, buone a servir da punto di partenza per ulteriori studî speciali, una chiara coscienza del fenomeno giuridico e della sua importanza sociale, e sopratutto una mente bene inquadrata e padrona di sè, capace di sentire le proprie lacune culturali e di colmarle con metodo senza aver più bisogno di guida. Invece la deficienza che più spaventa in gran parte dei laureati in legge è proprio la povertà di idee fondamentali, la incapacità alla coordinazione e alla sintesi: trovate dei giovani che, magari, sanno a mente, in virtù di qualche corso monografico sul quale si son preparati, tutti gli articoli riguardanti un

---

(22) Cfr. per ultimo la Relazione al disegno Mortara, pag. 13: « Non devo tacere la dura verità che il diploma di laurea in giurisprudenza non offre garanzia di preparazione scientifica, colpa la facilità con cui è conceduto. E' questo un vecchio tema, ma perchè vecchio non ha perduto di verità; duole il dirlo: è anche più vero oggi di venti o trenta anni addietro... ».

(23) Cfr. su questo punto il già più volte citato discorso di Vittorio Scialoia

argomento specialissimo, e che poi non vi sanno dire in che consiste la differenza tra diritto subbiettivo e diritto obiettivo, o che, se chiedete loro una definizione dei diritti reali, son capaci di rispondervi, come una volta fu risposto a un esame (oh, preziosa antologia delle risposte celebri!), che sono quelli « competenti al re e alla reale famiglia! ».

E un'altra manchevolezza fondamentale si nota nella cultura giuridica di molti laureati; la inettitudine a scoprire sotto gli articoli scritti nei Codici il fenomeno sociale, a mettere a contatto le formule teoriche imparate a scuola colla realtà del diritto vivo che perpetuamente intorno a noi si trasforma e si rinnova.

In questa turba così numerosa di laureati in legge, la cui preparazione giuridica è assai volte, come si è detto, superficiale e vaga, un gruppo numericamente trascurabile è costituito da quei giovani che, forniti di beni di fortuna, non vogliono servirsi della laurea per fini professionali, e da quelli che, ottenuta la laurea, continuano per conto proprio gli studî teorici nell'intento di dedicarsi all'insegnamento: e anche in numero relativamente esiguo sono coloro che entrano nella carriera giudiziaria, non già perchè facciano difetto i laureandi che aspiran ad entrarvi, ma perchè, data la giusta severità degli esami di ammissione, pochissimi sono coloro che riescono a superare la prova. La gran maggioranza dei laureati in legge non ha dunque che due vie aperte dinanzi a sè: o i pubblici impieghi, o le professioni legali.

Poichè la laurea in legge è il titolo di studio che apre l'ingresso a quasi tutti gl'impieghi dell'amministrazione generale e di quelle locali, si può affermare senza esagerazione che questa enorme piovra della vita italiana ch'è ormai diventata la burocrazia, ha attinto fino ad ora dalle facoltà giuridiche la forza per ingigantirsi; e sopratutto le facoltà di giurisprudenza sono state fin ora le vere incubatrici del malanno burocratico che oggi ci soffoca: poichè principalmente tra i laureati di legge è stato reclutato « questo disgraziato proletariato intellettuale... che... ha esercitato, per quasi mezzo secolo, una pressione silenziosa, sotterranea ma irresistibile, sugli uomini politici e sui governanti, perchè si aprissero sempre nuovi concorsi ai pubblici impieghi, perchè si accrescesse e si estendesse il numero degli uffici, anche se della necessità di questi non si potesse dare una ragione plausibile » (24).

Negli ultimi tempi molti laureati in legge hanno cercato collocamento, più che nelle amministrazioni pubbliche, in quelle delle grandi aziende private, specialmente bancarie; ma, dopo i primi esperimenti,

---

(24) Lolini, *Burocrazia*, (Roma, 1919), pagg. 35 e 41.

quasi tutte le Banche sono ormai restie ad accettare tra i loro impiegati dei laureati in legge, poichè quelli reclutati fin ora si son dimostrati in generale più impreparati dei giovani usciti dagli Istituti superiori di commercio o addirittura dei semplici licenziati in ragioneria...

Così tutti coloro che, dopo aver battuto a cento porte in cerca del pane quotidiano, si trovano tuttavia disoccupati, rifluiscono sconsolatamente nel *mare magnum* delle professioni legali. Pochi, come già si è detto, sono quelli che all'avvocatura si dedicano per libera determinazione, senza esitare e senza prima tentare altre vie, avendo già nello studio paterno o nella coscienza del proprio valore una sicura garanzia di riuscire nella libera professione: e questi sono i migliori; i più sono invece dei mediocrissimi delusi che vengono all'avvocatura perchè tutte le altre vie sono chiuse per loro. Qualcuno può pensare che quella parte di laureati in legge che si dedicano alla professione libera siano fra tutti i meno scadenti, perchè sentono in sè le forze per affrontare il rischio delle lotte per la concorrenza professionale (25); ma la realtà è purtroppo tutt'altra: poichè molti di coloro che alla fine vengono a rifugiarsi nell'avvocatura, vi tornano costretti dalla necessità, dopo avere invano tentato di sfuggire proprio a quelle lotte della libera concorrenza per le quali sentivano di non avere forze bastanti.

29. - La via più corta per l'avvocatura.

In Italia, per esercitare di fatto l'avvocatura, non occorre essere avvocati: basta infatti, in quell'ibrido sistema che regge da noi le professioni legali, diventar procuratore, per poter esercitare nella propria circoscrizione giudiziaria quasi tutte le funzioni che sarebbero proprie dell'avvocato. Ciò non avverrebbe se le professioni di procuratore e di avvocato fossero da noi rigidamente separate, come sono in Francia e in Inghilterra, dove il divieto di cumulare l'esercizio delle due professioni in una sola persona fa sì che le funzioni proprie di ciascuna siano ormai nettamente definite e distinte. Da noi invece, poichè molte volte una stessa persona agisce in un processo contemporaneamente come procuratore e come avvocato, la linea di separazione tra le funzioni corrispondenti ai due uffici ha perduto a poco a poco ogni determinatezza, e molte funzioni che, strettamente considerate, dovrebbero essere riservate all'avvocato, sono diventate in pratica campo aperto anche ai semplici procuratori: perfino quella che sembrerebbe funzione tipicamente esclusiva degli avvocati, la difesa nei giudizî penali davanti alle Corti di Assise, è stata permessa ai semplici procuratori dalla stessa Legge professionale (26). Data questa confusione di

(25) Cfr. Relazione Mortara, pag. 13.

(26) Legge 8 giugno 1874, art. 55.

uffici, naturale conseguenza della cumulabilità delle due professioni in un solo professionista, si può dire che da noi per arrivare all'esercizio effettivo dell'avvocatura, esistono due vie: la via più lunga che dura sei anni, quanti occorrono per ottenere la iscrizione nell'albo degli avvocati dopo aver compiuto il quadriennio di studî universitari e il biennio di tirocinio pratico; la via più breve, che dura tre anni o anche meno di tre anni, quanti occorrono per ottenere la iscrizione nell'albo dei procuratori. Per diventar procuratori occorre, come già si accennò, una certa istruzione teorica e un certo tirocinio pratico. La istruzione teorica, per chi si iscriva dichiaratamente al corso per procuratore aperto presso tutte le facoltà di giurisprudenza, dura due anni; ma mentre gli iscritti a questo corso biennale, un tempo numerosi specialmente nel mezzogiorno d'Italia, vanno oggi sempre più diminuendo (27), si diffonde sempre più tra i giovani iscritti ai corsi ordinarî di giurisprudenza l'uso di dare l'esame di ammissione alla professione di procuratore (28) alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami speciali universitarî delle discipline fondamentali, e dopo aver compiuto il tirocinio pratico presso un procuratore esercente, *contemporaneamente agli ultimi due anni di studio*, come esplicitamente consente la legge professionale (29).

Così, dopo soli tre anni di studio lo studente non ancora laureato può mettersi a esercitare la professione di procuratore, che di fatto, come già si è detto, non ha contenuto molto diverso da quello di avvocato; passato ancora un anno, il leguleio giovinetto torna studente per qualche settimana e trionfalmente si laurea: e da questo momento egli si crede autorizzato a dimenticarsi di essere soltanto procuratore e dottore in legge, e ad assumere sul mercato professionale il titolo e la solennità di un avvocato vero. Se a qualche procuratore laureato in legge, che il giorno dopo la laurea si spaccia per avvocato, voi faceste osservare che questo titolo compete soltanto a coloro che, dopo due anni di tirocinio successivo alla laurea abbian superato un nuovo esame, e abbian conseguito così la iscrizione sull'albo degli avvocati, egli sorriderebbe della vostra miopia professionale e neppure sospetterebbe di commettere, facendosi chiamare avvocato, una vera e propria usurpazione di titolo penalmente perseguibile. D'altra parte in questa confusione d'idee lo indirizza la stessa legge professionale, la quale (art. 9) consente la iscrizione nell'albo degli avvocati anche ai « procuratori laureati in giurisprudenza dopo sei anni di esercizio ». A che dunque

---

(27) Cfr. i dati statistici a pag. 101 [in qusto volume, pag. 125], colonna terza della tabella.

(28) Cfr. MORTARA, *Commentario*, II, nota 1, a pag. 738.

(29) L. 1874, art. 39, n. 5.

il procuratore sedicente avvocato dovrebbe sprecare tempo e fatica per fare un ulteriore tirocinio o per superare un nuovo esame, quando il tempo gli assicura senza fatica lo stesso risultato? Così la via più breve e più facile per giungere all'avvocatura si riassume nelle seguenti tappe: dar l'esame di procuratore alla fine del terzo anno di legge; prender la laurea un anno dopo per autoproclamarsi avvocato e per esercitarne in fatto la funzione; attendere serenamente che la iscrizione nell'albo degli avvocati si maturi da sè e cada infine automaticamente, per merito di... anzianità!

30. - La ignobile farsa del tirocinio forense.

Qualcuno potrebbe pensare che, per compensare la già rilevata deficienza di preparazione teorica, gli aspiranti alle professioni legali avessero in cambio una seria ed efficace preparazione pratica. Ma costui si ingannerebbe grossolanamente: poichè il tirocinio pratico, la cosiddetta « pratica forense », costituisce la più nauseante finzione di tutto quel meccanismo di ufficiali turlupinature al quale si riduce l'ordinamento delle professioni legali in Italia.

Secondo il concetto del legislatore il perfezionamento pratico del laureato in legge dovrebbe compiersi mediante la frequenza assidua, continuata per due anni, del praticante nello studio di un professionista esercente: basato solidamente sulla sua preparazione scientifica, il praticante dovrebbe imparare a servirsi agilmente della teoria, assistendo per due anni a quel disordinato e impensato presentarsi dei casi concreti più disparati che sfilano giornalmente in uno studio legale; e l'avvocato provetto dovrebb'essere per il praticante come un vigile maestro, disposto a metter l'allievo al corrente di tutti i suoi affari, a spiegargli con cura paziente il significato di ogni atto e a servirsi di lui come un suo collaboratore sotto la sua direttiva. La nostra legge, come per il patrocinio gratuito, così per questa istruzione dei praticanti ha molto fidato sul senso di solidarietà professionale degli avvocati; non ha stabilito come in Inghilterra, che il praticante paghi al professionista un forte onorario, quale compenso dell'istruzione che costui gli impartisce; nè, come in Austria, che il praticante sia retribuito dal professionista per quell'opera di collaborazione che egli presta al suo principale. Da noi tutto è basato sul senso del dovere: onde, com'era purtroppo da prevedersi, praticanti e professionisti si sono tacitamente trovati d'accordo nel fare tutto il contrario di quel che il dovere imponeva.

Nell'intenzione della legge, il laureato, appena uscito dall'Università, dovrebbe trovare cordiale ospitalità nello Studio di un professionista, che mettesse a sua disposizione una stanza e una biblioteca,

e che lo accogliesse non solo come un allievo da istruire, ma anche come un volenteroso da sfruttare. Invece l'avvocato esercente considera il praticante soltanto sotto l'aspetto di un seccatore, che bisogna ingegnarsi di tener lontano più che si può; e, per le mansioni di ordine del suo Studio, preferisce cento volte servirsi di qualche suo vecchio commesso, mezzo analfabeta ma ormai pratico delle astuzie del mestiere, anzichè ricorrere all'aiuto del praticante, « un ragazzo che sarebbe capace di rovinare un affare ». Così è quasi inutile ormai che il giovane uscito dall'Università vada in cerca di uno Studio per iniziarvi sul serio il suo tirocinio forense: se non ha un parente o un amico che prenda a cuore la sua sorte e consenta ad ospitarlo nel suo Studio, egli, ad ogni porta che busserà si sentirà rispondere che i posti dei praticanti sono tutti occupati, che l'avvocato non può ricevere, e per poco non si vedrà ridere in faccia dai commessi e dagli scrivani ormai abituati a queste commedie... E se anche, alla fine, il praticante sarà accettato in qualche Studio più ospitale degli altri, l'avvocato nello stringergli la mano con aria di uomo che ha fretta, gli dirà bonariamente: « Sa, faccia pure il suo comodo... Non si dia pensiero di venire tutti i giorni qui allo Studio, a perder tempo... Tanto stia sicuro che di qui a due anni non le rifiuterò il certificato di diligenza... ».

In questo modo il praticante, se non è sordo, capisce a volo in che consiste la pratica forense, e si guarda bene dal farsi rivedere allo Studio del suo « principale » prima che i due anni siano trascorsi. Allo scader dei due anni ecco che l'avvocato si vede comparir dinanzi un giovinotto tutto vispo e sorridente. « Lei chi è? » — « Io sono il suo praticante, che da due anni, sotto la sua guida illuminata, mi perfeziono nei più riposti segreti dell'arte forense... ». — « Ah, ricordo, ricordo benissimo. Ella è un bravo giovane, una perfetta tempra di studioso... E che cosa le occorre ora? un certificato? Ah, niente altro che un certificato?... Ma si figuri!!! Ci ha un foglio di carta bollata? Dia qua... *Io sottoscritto dichiaro sul mio onore che il Dott. Tal dei Tali ha compiuto presso di me con assiduità e profitto...* »: e via, fino alla fine. E non si pensi che questa sia una caricatura: domandate a quanti avvocati conoscete in quale Studio hanno compiuto la loro pratica forense: giuoco che neppure metà si ricorda con precisione dell'indirizzo!

Ma le fatiche del povero praticante non sono finite qui. Come se non avesse abbastanza da fare presso l'avvocato che si è assunto l'incarico di illuminarlo, egli deve (L. 1874, art. 8, n. 3) assistere, durante i due anni di pratica, « alle udienze sia civili che penali delle Corti e Tribunali ». Per giustificare la frequenza all'udienza esiste nelle cancellerie delle Corti e Tribunali un registro, nel quale il praticante deve apporre la firma per ogni udienza alla quale assiste: ora se qualcuno avesse la curiosità di andare in qualche cancelleria a consultare

questo registro, si accorgerebbe con meraviglia che le firme del praticante sono scritte l'una sotto all'altra in colonna, tutte con lo stesso inchiostro, colla stessa penna, colla stessa calligrafia... Che bell'esempio di ordine e di precisione! Peccato che, in tutto ciò vi sia un piccolissimo inconveniente: che queste firme così regolari sono state scritte in dieci minuti tutte insieme, alla fine dei due anni, dal praticante che non ha mai assistito a un'udienza o anche, per maggior comodità, da un suo incaricato... Questo è ormai l'uso: tutti lo sanno, anche i Consigli dell'ordine, anche i Cancellieri: perfino in Senato ne fu parlato da Vittorio Scialoia molti anni fa (30); ma lo Stato continua tuttavia ad offrire ai praticanti i suoi registri di cancelleria, fatti apposta per dare riconoscimento ufficiale all'imbroglio.

In conclusione la pratica forense non è, come oggi vien fatta, che una triste farsa la quale sembra fatta apposta per insegnare al novellino, sulla soglia della professione, che tutto nell'avvocatura è raggiro. Gli effetti di questo inganno sistematico si fanno sentire non tanto sulla preparazione strettamente tecnica dei nuovi professionisti, i quali possono in breve, dopo le prime cause perdute, formarsi da sè quella esperienza pratica che il tirocinio non è valso a dar loro, quanto sulla loro moralità professionale: in altri Stati il periodo del tirocinio forense più che ad arricchire gli aspiranti all'avvocatura di quelle nozioni meramente formali che qualunque commesso di Studio possiede, serve a dar loro, attraverso l'amichevole contatto cogli anziani della professione, la coscienza di quei canoni di decoro e di correttezza, che non sono scritti in nessun codice, ma che dovrebbero essere insegnati ai nuovi professionisti come la tradizione più gelosa dell'avvocatura. Da noi il primo insegnamento che il praticante riceve dall'ordine che sta per accoglierlo tra i suoi componenti è questo: che le leggi sono state scritte per essere frodate. E non c'è da meravigliarsi se le nuove reclute dell'avvocatura sono sempre meglio all'altezza di questo insegnamento!

31. - Gli esami di ammissione all'esercizio professionale.

Quando penso a come si svolgono certi esami di ammissione alle professioni legali, mi torna in mente quella piacevolissima descrizione che Francesco Virgilio Barbacovi fa della grande facilità con cui, sul finire del secolo XVIII, potevano i giovani conseguir la laurea in alcune Università italiane: « ... Ivi non sostengono già essi alcun esame, nè dar devono alcuna prova del loro sapere; ma appena giunti ritro-

(30) Cfr. la citata conferenza di Vittorio Scialoia, pag. 2.

vano i cosidetti punti già preparati, cioè viene dato loro un foglio contenente alcune tesi che devono difendere: ed immediatamente dopo vengono gli argomenti, con cui quelle saranno impugnate; e, ciò ch'è più piacevole ancora, dietro all'argomenti vengono tosto le risposte con le quali il candidato deve scioglierli bravamente. Procura d'imparare a mente tutto questo, se può, e venuto il giorno assegnato alla comica funzione, tutti gli attori vi recitano gravemente la parte loro dal foglio che hanno innanzi agli occhi; e purchè il candidato sappia leggere, viene in seguito, con voti unanimi giudicato degnissimo della laurea dottorale... » (31).

Eppure questo così vivo quadretto barbacoviano è superato in comicità dalla narrazione di un mio collega, il quale così mi descrisse l'esame di ammissione a procuratore, da lui superato una diecina di anni fa. « Appena giunto nella città dove l'esame doveva aver luogo il giorno seguente — mi diceva il collega — cercai la sede del collegio dei procuratori, per ivi pagare regolarmente la tassa di ammissione agli esami che sapevo fissata in lire venti; ma quando all'impiegato che gravemente scrutavami da dietro al suo banco ebbi offerto la somma dovuta, costui, con un sorriso tra pietoso e sprezzante, mi avvertì: — « Guardi che ella dimentica di pagare, insieme con le venti lire della tassa, le cinque lire di *diritto fisso* per i custodi ». Stetti lì lì per chiedere spiegazioni su questo diritto fisso, di cui fin ora mi era ignota l'esistenza; ma, poichè l'uomo mi parlava con tono di tanta superiorità, non osai diminuirmi di più nella sua considerazione, e silenziosamente pagai. E allora quasi per compensarmi della mia mansuetudine, egli amichevolmente soggiunse: « Come si sente forte nella procedura civile? Ha bisogno di qualche consiglio pratico per l'esame orale? Oh, non bisogna impressionarsi, sa: le domande, ormai noi vecchi lo sappiamo, sono su per giù sempre quelle; e in un'ora che lei passi con me, imparerà per l'esame molto più di quanto abbia imparato in quattro anni di Università. Per esempio, se le domandano: — Quanti sono i mezzi d'impugnativa? — Lei deve rispondere a secco, senza impaurirsi: cinque! E così lei se la cava ». Il mio collega che era un giovane abbastanza studioso, non ebbe bisogno a quanto mi riferì, di profittare di tanto maestro: e il giorno dopo, fiducioso sulla sua preparazione, si recò all'esame scritto che precedeva l'orale: ed ecco come mi descrisse quella giornata:

---

(31) *Progetto d'un nuovo Codice giudiziario* (2ª Ediz., Trento, 1786), vol. II, pag. 254.

« Ci riunimmo verso le nove della mattina, in una trentina che eravamo, in una grande aula di Corte di appello, appositamente arredata per l'esame: i seggi dei giudici erano sempre al loro posto, su in alto solennemente profilati sulle verdi cortine del fondo; ma giù in basso, nell'emiciclo, dove nei giorni d'udienza stanno gli avvocati e il pubblico, tanti tavolinetti erano stati simmetricamente disposti, affinchè ad ognuno si sedesse un esaminando a lavorare per conto suo. Prendemmo posto in silenzio ai varî tavolini; e poichè questi erano in numero inferiore a quello dei candidati, qualcuno dei giovani ultimi arrivati dovè coraggiosamente salire, non senza risa dei compagni, fino alla poltrona del presidente ed ivi assidersi solennemente in attesa.

Allora comparve un venerando signore, il quale ci dettò due temi da svolgere: una citazione e un precetto mobiliare; quando ebbe finito di dettarli, sorrise, tossì, ci augurò « buon esame » e sparì. E allora, mentre mi aspettavo che tutti i candidati, preoccupati dai temi da svolgere, aprissero i codici e silenziosamente piegassero sulla mano la fronte onusta di meditazione, che cosa videro i miei occhi increduli? Videro che tutti gli esaminandi, con larghi gesti di gioia e con lieto giovanile schiamazzo, trassero a gara, di sotto alle vesti e di sotto ai tavolini, grossi involti fragranti di cucina, e brune e bionde bottiglie e perfino, di sotto al banco del presidente, (oh, meraviglia!), un panciuto fiasco toscano... A tre a quattro vidi io sedersi in circolo i candidati intorno alle mense imbandite, mettendo in comune non già le ambascie della imminente prova, ma i cibi e le bevande; e tutta l'aula severa risuonò d'un giocondo frastuono di taverna, fatto dalle bottiglie tintinnanti, dalle mascelle digrumanti, dalle arguzie dei commensali gareggianti in allegria col boccone in bocca. Il simposio durò due ore: e sui deschi si udiva passare, come sussurrata da un invisibile spirito, una frase di speranza « a mezzogiorno torneranno i custodi... ». Difatti a mezzogiorno puntualmente comparvero i custodi, quelli del *diritto fisso;* e su ogni tavolino, ormai sgombro del resto del banchetto, posarono con gravità un foglietto tirato a poligrafo sul quale provvidamente appariva lo svolgimento dei due temi dettati la mattina dal venerando signore... ». L'amico interruppe a questo punto la sua narrazione, tutto preso dalla nostalgica malinconia dei ricordi; e solo dopo un po' di silenzio aggiunse: « In verità io credetti di accorgermi che uno degli svolgimenti forniti dai custodi fosse sbagliato da capo a fondo; ma questo non contava: all'esame scritto fummo tutti promossi ».

Non bisogna credere, oh no, che tutti gli esami di ammissione alle professioni legali si svolgano ancora secondo il programma descritto dal mio amico; essi, per fortuna degli ordini forensi, si svolgono quasi sempre secondo criterî di maggior serietà e di maggior onestà; ma un

elemento assolutamente estraneo a questi esami è, anche quando le cose si fanno sul serio, la severità. Specialmente agli esami di ammissione all'avvocatura, ai quali si presentano dei laureati che già da due o tre anni esercitano di fatto la professione, gli esaminatori avvocati considerano come debito di colleganza chiudere un occhio, o tutti e due, sulle deficienze degli esaminandi: forse con alcuno di essi qualche esaminatore ha già avuto occasione di entrare in rapporti professionali, trattando affari in contraddittorio o in collaborazione con lui; altre volte, uno dei candidati è figlio o parente di qualche avvocato collega degli esaminatori...

D'altronde la stessa Legge professionale del 1874, la quale, come si è veduto (§ 29) dà al procuratore laureato il diritto all'iscrizione nell'albo degli avvocati dopo sei anni di esercizio, *senza bisogno di superare l'esame di ammissione all'avvocatura*, toglie *a priori* a questo esame ogni carattere di necessità e quindi di severità. Che razza d'esame è mai questo, che è facoltativo e che lascia aperta ai riprovati la strada per raggiungere senz'altra fatica lo stesso titolo del quale gli esaminatori li hanno dichiarati indegni? Vien fatto di pensare all'inutile zelo di un portiere che si affannasse a rimandare indietro la gente che si presenta all'entrata principale, e che poi non s'accorgesse della gran disinvoltura colla quale i respinti entrano bellamente dalla porticina di servizio. Nè c'è da credere che dalla porticina di servizio passi la minoranza. Ho voluto levarmi la curiosità di verificare quanti degli ultimi cento iscritti in un albo di avvocati di una città dell'Italia media abbiano superato l'esame di ammissione all'avvocatura: e ho veduto che, su 100, solo 17 erano stati i coraggiosi; gli altri 83 erano stati iscritti per anzianità! Così accade che, di fatto, la chiave di casa dell'albo degli avvocati è in mano al Consiglio di disciplina dei procuratori, che, approvando oggi un candidato all'esame di procuratore, gli firma contemporaneamente una cambiale con scadenza a sei anni per l'ammissione all'esercizio dell'avvocatura! Si intende perciò come sia diffusa nelle commissioni esaminatrici (delle quali forse si trovano a far parte come esaminatori avvocati che un tempo non hanno saputo superar quella prova come esaminandi!) l'idea che l'esame per l'avvocatura sia una mera formalità... « Il vero esame — dicevano i vecchi professionisti — lo fanno i clienti ». Ciò potrebbe essere giusto, se la professione dell'avvocato dovesse servire soltanto all'interesse dei clienti; ma il male è che questa indulgenza abituale rovescia sul mercato professionale una quantità di inetti, che, appunto perchè i clienti, facendo l'esame per conto loro, non vanno a cercarli, sono costretti a prostituire la professione e a porla a servizio di fini perfettamente contrarî a quelli cui essa dovrebbe onestamente servire!

32. - La psicologia dei Consigli forensi.

Il mendacio sistematicamente tollerato della « pratica forense » e la generosità colla quale negli esami di ammissione alle professioni forensi gli esaminatori spalancano la porta a qualunque mendico che bussa, fanno fortemente dubitare se il nostro legislatore, quando ha creduto che il mezzo più efficace per operare tra gli aspiranti all'avvocatura una rigorosa selezione sarebbe stato quello di affidare ai collegi professionali un potere di sindacato sui proprî componenti, non abbia fatto eccessivo affidamento sul senso di responsabilità e sullo spirito di disciplina degli stessi collegi.

So bene che a molti avvocati sembrerà una eresia rimettere in discussione il principio dell'ordine « *maître de son tableau et de sa discipline* ». Eppure, a chi voglia esaminare serenamente la cosa, senza lasciarsi impaurire dalle frasi fatte e con la ferma intenzione di dire a sè stesso e agli altri la verità anche se cruda, non può sfuggire la fondatezza di questa osservazione: che se ogni anno si riversano nelle professioni legali turbe di giovani impreparati e inferiori al loro ufficio, i primi responsabili di questo affollamento e di questa decadenza sono gli stessi ordini professionali, i quali da cinquant'anni tollerano che il tirocinio pratico sia compiuto in quel modo ridicolo che tutti conoscono e che non si sanno servire degli esami di ammissione come rigorosa barriera per chiuder la strada agli indegni. La prova più evidente di questa cronica inettitudine dei collegi forensi a servirsi degli esami di ammissione per tener alto il livello intellettuale della professione è data, d'altronde, dalla insistenza colla quale la maggioranza dei collegi chiedono la chiusura degli albi (§ 39), riconoscendo così che, fino a quando gli albi non saranno chiusi per legge, i loro custodi non si sentiranno capaci di vietarne l'entrata agli inetti. Che direste voi di una sentinella posta a vigilare l'entrata della caserma, la quale confessasse candidamente ai suoi superiori che il mezzo più sicuro per evitare che si introducano degli estranei è quello di... murare la porta?

La stessa rilassatezza tollerante, lo stesso comodo sistema del « *laissez faire, laissez passer* » si manifesta nel modo con cui certi Consigli professionali « vegliano alla conservazione del decoro... del collegio » (L. 8 giugno 1874, art. 24, n. 1), esercitando il sindacato sulla moralità dei componenti. Non si può dire veramente che la legge del 1874 si sia eccessivamente preoccupata di chiuder la porta delle professioni legali ai disonesti e di dare ai Consigli professionali armi molto efficaci per allontanarli. Mentre in Francia il periodo del tirocinio forense, lo *stage*, serve agli organi professionali per sottoporre lo *stagiaire* a minute e rigorose inchieste su tutta la sua vita presente e passata, al fine di accertare se egli possiede tutti quei requisiti di carattere e

di delicatezza che sono indispensabili ad un avvocato degno di questo nome (32); mentre in Inghilterra la iscrizione nell'albo può essere discrezionalmente rifiutata dai Consigli dell'ordine, per il solo motivo che l'aspirante non dia garanzia di essere un perfetto *gentleman* (33), e in Francia perfino perchè egli alloggi in camera ammobiliata, dimostrando così di non aver quella indipendenza economica che l'esercizio dell'avvocatura richiede (34), da noi per la Legge 8 giugno 1874, l'unico requisito di moralità che il praticante deve dimostrare per essere iscritto nell'albo dei procuratori o degli avvocati è quello di non essere incorso in talune condanne penali più gravi (art 8 e 39 della legge): dimostrata, mediante certificato penale, l'esistenza di questo requisito, il peggior farabutto ha diritto, quand'abbia gli altri requisiti di cultura, alla iscrizione nell'albo, e i professionisti esercenti, pur conoscendo i suoi « precedenti » morali, sono obbligati ad accoglierlo in mezzo a loro e a chiamarlo collega!

Ma, d'altra parte se la legge del 1874 è per questo verso manchevolissima, essa affida tuttavia ai Consigli professionali un potere disciplinare sui componenti del collegio, il quale, se fosse esercitato con energia potrebbe in qualche modo rimediare alle manchevolezze della legge; poichè in esso i Consigli avrebbero un'arma abbastanza efficace per reprimere, anche d'ufficio, tutte quelle indelicatezze di professionisti indegni, le quali senza toccare il Codice penale, ledono però profondamente il decoro di tutto l'ordine.

Invece chi ha un po' partecipato alla vita dei Consigli dell'ordine sa come essi, per consuetudine ormai inveterata, cerchino tutte le scuse e tutte le scappatoie per sottrarsi alla responsabilità di esercitare rigorosamente il loro potere disciplinare. Dall'inquisire d'ufficio sugli abusi dei componenti il collegio, si guardano bene; se un professionista presenta reclamo contro un collega, mirano ad accomodare le cose in famiglia, a non scontentar nessuno, meglio che a colpire le responsabilità dove sono; e quasi mostran di credere che il decoro dell'ordine difronte agli estranei si tuteli col mettere la sordina agli scandali meglio che col far coraggiosamente la luce sulle disonestà di qualche collega. Così avviene che, quantunque negli ambienti forensi corrano sulla bocca di tutti i nomi di quei pochi professionisti notoriamente « squalificati » per il poco scrupolo con cui indegnamente esercitano il loro ufficio, i Consigli dell'ordine, cui spetterebbe agire energicamente per ripulire i collegi da queste brutture, si guardino bene dal fare un passo per cacciar una esigua minoranza di avventurieri che basta a screditare nel pubblico anche la maggioranza dei professionisti onesti.

---

(32) Cresson, op. cit., vol. I, pag. 35.

(33) Cfr. Tiranti, *Introduzione allo studio della giustizia in Inghilterra*, n. 35.

(34) Cresson, *ibidem*, pag. 57 e segg.

Continuiamo dunque ad esaltarci all'idea dell'ordine « padrone del suo albo e della sua disciplina »; ma che razza di padrone è mai questo che non riesce a mettere alla porta i disturbatori e che accoglie con inchini i ladruncoli che vengono a svaligiare la casa? La verità è che, come in Germania (35), l'ordinamento corporativo degli ordini forensi si è dimostrato adatto piuttosto a difender gli interessi professionali dei componenti che a esercitare un controllo disciplinare su di essi; e che i Consigli dell'ordine, che il legislatore istituì sopratutto per mantenere il decoro e la probità nell'esercizio professionale, tendono sempre più ad agire come organi sindacali di classe, destinati a combattere soprattutto per il miglioramento economico dei consociati. Sembra che neppure i collegi forensi sappiano sfuggire alle turbinose correnti sindacaliste che agitano oggidì le grandi masse dei lavoratori del braccio; anche tra gli avvocati è ormai di moda parlare di « interessi di classe », di « rivendicazioni economiche », di « organizzazioni », di « sfruttatori » e di « sfruttati ». « Tra legali e clienti intercede, essi dicono, un vero e proprio contratto di lavoro: dunque di fronte ai clienti sfruttatori noi siamo i lavoratori sfruttati che hanno nell'organizzazione di classe l'unica arma per... infrangere le secolari catene ». Per molti decennî i Consigli dell'ordine sono stati organi atrofici, di cui la gran maggioranza dei professionisti si disinteressava, lasciando che a farne parte venissero tutti gli anni sistematicamente rieletti i consiglieri uscenti: lo spirito di rinnovamento scaturito dalla guerra ha rinnovato anche i Consigli forensi, portandovi nuovi elementi giovanili; ma il programma con il quale questi giovani sono stati eletti è stato sopratutto un programma di azione economica, non tanto volto a rialzare intellettualmente e moralmente il livello della professione, quanto ad ottenere miglioramenti nelle condizioni e nelle retribuzioni del lavoro professionale.

Lo spirito sindacale penetra ormai anche tra gli avvocati; c'è chi ha proposto di mettere in comune i guadagni per ripartirli a fin d'anno fra tutti gli iscritti nell'albo (36); la scalata alle casse dello Stato entra a poco a poco nei programmi di questi liberi professionisti; già in qualche città si è istituito anche tra i legali un « ufficio del lavoro », con tanto di « segretario propagandista » per distribuire gli affari tra i disoccupati, i quali, altrimenti, come i braccianti invadono le terre, invaderebbero fra poco le aule dei tribunali, reclamando dal governo

---

(35) SCHMIDT, *Prozessrecht und Staatsrecht*, pag. 66, nota 2.

(36) Nel recente Convegno giuridico forense di Firenze è stata discussa la istituzione di una « Cassa distrettuale forense », nella quale tutti i professionisti esercenti dovrebbero versare una percentuale dei loro guadagni, in modo da garantire a fin d'anno ad ogni iscritto nell'albo un dividendo non inferiore a L. 2000.

pane e clienti... Una gustosa espressione di questo spirito sindacale si trova nel recentissimo disegno di legge sull'ordinamento della professione di avvocato, preparato pochi mesi fa, per iniziativa del Ministro MORTARA, dai rappresentanti delle principali Curie italiane: negli art. 91-93 di questo disegno si trova niente di meno stabilito che le controversie nascenti tra avvocati e clienti sulla liquidazione degli onorarî da questi dovuti, non saranno più giudicate dall'Autorità giudiziaria ordinaria, come ora avviene, ma addirittura dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, i quali, naturalmente daranno sempre ragione ai... clienti. Ogni commento sarebbe inutile; basta riferire l'esempio, per comprendere come anche i giuristi smarriscono il senso della legalità quando si mettono a fare la lotta di classe! (37).

Fu già autorevolmente rilevato che « non sarebbe ritenuto confacente a quel decoro professionale che i consigli dei collegi degli avvocati debbono tutelare per legge un atteggiamento di lotta sindacale verso i clienti. La pratica del resto ci ammonisce che la frequenza di questi atteggiamenti di lotta è in proporzione inversa della intellettualità del lavoro » (38). Ma ormai non vale più osservare che la funzione essenzialmente pubblica degli avvocati e il carattere eminentemente individualistico dell'opera loro non consentono atteggiamenti propri di tutt'altre classi di lavoratori: i metodi nuovi trionfano: e il giorno in cui si minaccia di chiudere una Cassazione (stavo per dire una fabbrica!), anche i « custodi dei codici » posano i codici e proclamano lo sciopero a oltranza! (39).

33. - LO STATO CIARLATANO.

Le cause della pletora che affligge e corrompe le professioni forensi in Italia appaiono, mi sembra, ormai chiare da quanto si è detto. Di fronte a una borghesia ormai assuefatta a considerare gli studî come il mezzo per conseguir senza fatica la laurea e la laurea come il mezzo per assicurarsi senza fatica una « posizione », l'avvocatura si presenta come la professione ideale, alla quale porta una larga via senza asperità e senza svolte, che le Facoltà giuridiche e i Consigli

---

(37) Il Disegno FERA, di cui al § 40, ha temperato l'assurdità di queste disposizioni (art. 76, capoverso 1°).

(38) BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, (Milano, 1917), vol. II. pag. 68.

(39) Questa deviazione dell'attività dei Consigli forensi ha fatto diminuire, com'è facile intendere, la loro dignità: prova di tale diminuzione è il sistema, ormai invalso nella magistratura, di non tener quasi mai conto, nelle tassazioni delle notule, dei pareri dei Consigli dell'ordine che per legge devono precedere la tassazione: quasi si direbbe che i magistrati temono che i Consigli dell'ordine si facciano complici delle eccessive pretese di qualche collega.

dell'ordine a gara spianano e infiorano in onore delle gaie schiere di spensierati che si avventurano cantando; ma quando, alla fine del viaggio, i gaudenti giungono alla meta che la strada prometteva così amena, allora soltanto comprendono tutta la fallacia di quelle promesse, tutta la raffinata crudeltà di quelle lusinghe... In verità, gran parte dei giovani che lo Stato, con tanta indulgente generosità, accompagna sino alla soglia dell'avvocatura, non hanno altra via per vivere, quando si trovano senza guida e senza appoggi nella accanita lotta professionale, respinti dai colleghi più anziani e sprovvisti di mezzi per crearsi uno Studio, che quella di diventar disonesti: e il vero responsabile della decadenza morale e intellettuale della professione è così questo Stato ciarlatano, il quale, come se il Paese avesse gran bisogno di avvocati, continua a gridare, di sulla porta del baraccone alla folla che vuol divertirsi: « Avanti, avanti, chi vuol diventare avvocato? Entrino, o signori, chè la spesa è poca e il divertimento è grande! ».

Ultimo esempio di questa ciarlataneria è stato il trattamento che il Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577 ha fatto ai laureati in legge reduci dalla guerra. Se in favore di essi, che tornavano alle professioni privi anche di quella infarinatura teorica che danno gli studî universitarî e assolutamente digiuni di ogni pratica professionale, lo Stato avesse voluto fare qualcosa di serio, avrebbe dovuto metterli in grado di rinfrescare, al riparo delle incalzanti necessità economiche, la loro cultura, e aiutarli a rifarsi con calma quel corredo di nozioni professionali, senza le quali nella lotta per l'esistenza essi sarebbero inevitabilmente dei vinti. Invece, per spender meno e contentar tutti, lo Stato non ha fatto altro che applicare anche ai laureati quella amabilissima « benevolenza di guerra », di cui sì cospicui esempî abbiamo già apprezzati parlando degli esami universitarî; ha stabilito infatti che per i reduci dalla guerra il periodo di pratica, sì di procuratore che di avvocato, sia ridotto da due anni a tre mesi, e il periodo di esercizio professionale, che occorre agli avvocati per essere ammessi a patrocinare in Cassazione, sia da cinque anni ridotto a tre. Così a quei giovani, che dopo quattro anni di guerra avevano più degli altri bisogno di rimettersi a studiare e di attendere alla pratica sul serio, si è fatto il bel servizio di spalancare le porte della professione, mandandoli a gran velocità a difender cause con la testa ancor piena delle circolari sull'impiego della fanteria o sull'uso delle armi da trincea. Ma il colmo dell'ironia è stato quell'articolo che ammette i reduci a patrocinare con anticipo in Cassazione: sotto alla sua lettera, che suona gratitudine ai combattenti, par di leggere infatti il nascosto intendimento del legislatore, che mormora: « Diamo loro anche questa piccola soddisfazione: tanto non si troverà un solo cliente così stolto da affidare un ricorso in cassazione a questi ragazzi! ».

CAPITOLO TERZO

I RIMEDI CONTRO L'ECCESSO NUMERICO DEI PROFESSIONISTI

34. - LE PIÙ RECENTI PROPOSTE DI RIFORMA DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1874 SULLE PROFESSIONI LEGALI.

La necessità di riformare la legge attualmente in vigore, al fine di render più seria la preparazione dei nuovi professionisti e di frenarne il progressivo aumento numerico, è stata sentita dagli stessi ordini forensi, i quali, negli ultimi Congressi nazionali, si sono posti il problema e hanno discusso i mezzi più opportuni per risolverlo; due concreti disegni di riforma sono nati da questo movimento nell'ultimo decennio: uno del gennaio 1914, preparato da una commissione di deputati e di alti impiegati, nominata dal Ministro della Giustizia FINOCCHIARO APRILE l'11 marzo 1913; l'altro del 1° marzo 1920, preparato da una commissione dei rappresentanti delle principali Curie di Italia, nominata dal Ministro MORTARA il 21 ottobre 1919 (1). Il primo disegno, mentre lungamente si occupava di riordinare le tariffe e le disposizioni relative alla discussione degli onorarî, non si può dire che facesse proposte molto audaci per porre su nuove basi l'ordinamento professionale, poichè si limitava a chiedere la laurea anche per la professione di procuratore e a introdurre per i soli procuratori il sistema dell'albo chiuso. Più radicale il secondo disegno, mentre s'occupa anch'esso con molto amore degli interessi economici della classe (già ne abbiamo visto un esempio in quella proposta di dare ai Consigli dell'ordine poteri giurisdizionali sui clienti!) e mentre coordina i collegi professionali in una grande gerarchia accentrata in Roma, destinata a dare unità nazionale all'ordine ma adatta forse a rendere sempre più pigra e burocratica la vita già così rilassata delle corporazioni forensi, affronta il

---

(1) Sul Disegno FERA, presentato quando questo Volume era già in bozze, cfr. il § 40.

problema della pletora e della decadenza professionale con quattro proposte:

a) abolizione della professione di procuratore, come professione separata da quella di avvocato;

b) maggiore severità e più lunga durata (quattro anni seguenti alla laurea) del tirocinio pratico;

c) maggiore severità dell'esame di ammissione all'avvocatura;

d) introduzione del sistema dell'albo chiuso per gli avvocati.

Ciascuno di questi quattro punti merita un esame speciale; ma prima non è fuor di luogo fare qualche osservazione sulle tendenze generali che sembrano inspirare questi disegni di riforma preparati dagli stessi avvocati.

Anzitutto in queste proposte par di sentire preoccupante e soverchiante l'intento non tanto di migliorare nell'interesse dello Stato l'avvocatura dell'avvenire, quanto di migliorare nell'interesse della classe la condizione economica degli avvocati d'oggi. Quelle tendenze prettamente sindacali che già abbiamo avvertito nello spirito generale di tutto l'ordine, fanno molte volte capolino in queste proposte di riforma: onde, se qualcuno ha potuto argutamente augurarsi, argomentando dall'opera legislativa finora spiegata in Parlamento dagli avvocati, che le nuove leggi giudiziarie siano fatte non dagli avvocati ma dai clienti, c'è da temere che gli avvocati non siano i migliori riformatori di sè stessi, giacchè la prima condizione di una riforma efficace è una spietata coscienza dei difetti da eliminare, che non sempre possono essere messi in piena luce da coloro che in sostanza ne sono i più diretti responsabili. In secondo luogo un'altra fondamentale deficienza mi par di scorgere in queste proposte: che esse considerano possibile una riforma radicale dell'avvocatura disgiunta da una riforma radicale degli ordinamenti universitarî; quando invece, come si è visto, tutti i mali della nostra professione hanno la loro prima origine in un vizio di preparazione teorica e pratica.

E un ultimo dubbio nasce dalla lettura di queste proposte; se, per avventura, esse non si basino sulla illusione che col cambiare un testo di legge tutto sia miracolosamente rimediato, e che per far cessare i mali derivanti oggi principalmente dal fatto che le leggi esistenti non sono osservate, basti sostituirvi nuove leggi più rigorose, le quali tanto meno, per questo maggior rigore, saranno osservate domani...

35. - La riforma dell'ordinamento degli studi giuridici universitari.

La salute dell'avvocatura di domani sta, innanzi tutto, nella riforma delle scuole medie: se l'eccessivo affollamento delle Università italiane ha la sua prima origine nella condiscendenza con cui le scuole secondarie blandiscono la svogliatezza dei figli della borghesia, la corsa

alla laurea, che nelle facoltà di legge ha la sua manifestazione più tipica, potrebbe essere efficacemente rallentata quando nuovo sangue di disciplina e di serietà fosse infuso nella scuola media, prima complice dell'abbassamento morale dell'Italia di oggi. La riforma delle scuole medie è oggi nella coscienza della parte più sana della Nazione, la quale intende ormai che solo dalla scuola è lecito sperare di qui a qualche decennio quella illuminata ed onesta classe dirigente che il nostro popolo attende; e nella soluzione di questo grande problema centrale ed assorbente di tutta la vita italiana, troverà certamente definitiva soluzione anche il particolare problema dell'avvocatura.

Ma anche senza risalire tant'oltre, credo di aver dimostrato nel Capitolo precedente (§§ 22-27) quali sono le specifiche manchevolezze per le quali le Università, e in special modo le facoltà giuridiche, appaiono, anche per chi le consideri isolate da tutto l'organismo dell'istruzione media inferiore, inadeguate a quell'ufficio di insegnamento teorico che ad esse, nel pensiero del legislatore, dovrebbe essere riservato; e su queste manchevolezze appunto, le quali sono le cause immediate della decadenza delle professioni legali, vorrei ancora una volta richiamar l'attenzione dei lettori, poichè sono convinto che è perfettamente inutile discutere questioni di dettaglio (come, ad esempio, quella del numero delle materie obbligatorie) finchè non avremo coraggiosamente affrontato alcuni punti fondamentali che non riguardano tanto i programmi delle materie da studiare quanto *il modo di studiare seriamente qualunque materia.*

Non si creda ch'io presuma di trattar qui *ex professo* la ponderosa e complessa questione della riforma universitaria. Già, a mio modesto avviso, parlar di riforma universitaria in generale, come se il problema da risolvere fosse lo stesso per tutte le facoltà, è pericoloso, mentre è assai più razionale e più concludente cercar di risolvere i problemi inerenti all'ordinamento di una facoltà in sè considerata, in relazione alle speciali esigenze didattiche di un determinato ramo di discipline scientifiche (2). Nè d'altra parte intendo, sia pure limitando le mie osservazioni a quei soli studî su cui sono meno incompetente, mettere al mondo il mio bravo disegno di riforma, pronto per essere trasformato in legge, sul miglior ordinamento delle facoltà giuridiche: desideroso, più che di suggerir soluzioni, di proporre problemi concreti

---

(2) L'argomento della riforma universitaria è stato ultimamente rielaborato e riesaminato sotto tutti gli aspetti, sia nei problemi comuni a tutte le Facoltà, sia in quelli proprî a ciascun ramo di studî, dalla Commissione reale per il riordinamento degli studi superiori, la quale, dopo 4 anni di lavoro, ha pubblicato nel 1914 una Relazione generale (estesa dal prof. L. Ceci), in cui è largamente citata e riassunta tutta la legislazione e tutta la letteratura precedente in materia; e un volume di Relazioni e proposte speciali delle sottocommissioni di Facoltà.

da risolvere, mi limito ad affermare, basandomi sulla mia modesta esperienza di studente, di insegnante e di professionista, che il numero di coloro che si dedicano agli studî giuridici non sarà notevolmente ridotto, nè veramente efficace per gli studenti di legge sarà l'insegnamento universitario, se non in seguito ad una riforma che tenga nel dovuto conto i punti seguenti:

a) Se l'accorrere degli studenti agli studî di giurisprudenza è favorito dal fatto che le ventuna facoltà giuridiche (diciassette di Università regie e quattro di Università libere) generosamente disseminate per tutta la Penisola offrono ai giovani che aspirano ad una laurea purchessia il soddisfacimento della loro aspirazione col minimo dispendio di fatica e di denari, è chiaro che per limitare la pletora degli studenti di giurisprudenza bisogna cominciare *dal diminuire il numero delle facoltà giuridiche* (3). Per ottenere questa diminuzione di facoltà, ritengono alcuni che la via più spicciativa sia quella di ridurre senz'altro il numero delle Università; ma contro questo provvedimento eroico, cui vien fatto di pensar qualche volta come alla « *pregiudiziale necessaria per la riforma delle Università* » (4), potrebbe qualcuno obiettare che in verità (anche prescindendo dalle difficoltà pratiche che una siffatta riduzione incontrerebbe da parte dei centri interessati) non si vede come il mezzo più adatto per ravvivar nel Paese la fiamma dell'alta cultura sia proprio quello di cominciare a spengere anche quei focolari nei quali essa, sia pure vacillante, è stata fino ad oggi custodita. Nè questa obiezione di carattere generale, che pure anche recentemente è stata posta innanzi da chi poteva esaminare il problema spassionatamente (5), riesce a convincermi quanto una considerazione di carattere pratico: che, cioè, se la riduzione delle Università si facesse davvero, poichè naturalmente nessuno penserebbe a sopprimere le grandi Università nelle quali tutti i difetti dell'attuale ordinamento universitario appaiono ingigantiti (6), le vittime designate dalla riforma sarebbero unicamente le Università piccole, cioè proprio quelle che funzionano, come riconosce un insigne maestro dell'Università di Roma (7), meno peggio delle altre!

---

(3) Cfr. per ultimo, in questo senso, la bella relazione del professor Fragnito, sulle proposte di riforma universitaria (Ass. Naz. fra i professori universitari, Sezione di Siena, 4 marzo 1919).

(4) Cfr. « *Il Marzocco* » del 23 ottobre 1910.

(5) Cfr. Lugaro, *Nelle Università* in « *Unità* » del 5 aprile 1919.

(6) Cfr. l'articolo di Salvemini, *Cocò all'Università di Napoli o la scuola della malavita* (nella « *Voce* » del 3 gennaio 1909, pag. 9).

(7) Nel più volte citato discorso del 18 gennaio 1914 il professor V. Scialoja diceva: « Le grandi Università devono essere battute in breccia... La grande Università quale l'abbiamo in Italia, è la pessima dell'Università. Sono stato professore in tre Università, in una microscopica, in una media, in una grande, che

Ma per ridurre le facoltà eccessivamente numerose, non c'è bisogno di condannare a morte nessuna Università. Oggi va sempre più guadagnando terreno l'idea di trasformare talune Università, nelle quali la pluralità delle facoltà è stata finora tenacemente mantenuta solo in ossequio alla tradizione dell'Università *completa*, in Istituti specializzati « ciascuno dei quali sia, per il suo speciale indirizzo, unico per tutta Italia o almeno per vastissimi compartimenti » (8). Questa trasformazione di alcune Università permetterebbe di abolire in alcune sedi la facoltà giuridica, e di concentrare nelle sedi in cui l'insegnamento giuridico fosse conservato gli insegnanti e i mezzi di studio delle facoltà soppresse; con grandissimo vantaggio degli studenti, i quali, in questi centri di cultura giuridica, troverebbero la possibilità di giudicare e di scegliere tra diversi docenti della stessa materia (grande stimolo, l'emulazione e il timor dei confronti, per certi insegnanti che, conseguito l'ordinariato, amano riposarsi mentre il mondo continua a camminare!), e biblioteche abbondantemente fornite, e corsi speciali su argomenti che oggi restan per forza esclusi dai programmi ufficiali, e svariati raggruppamenti di discipline meglio adatti a soddisfare le vocazioni individuali di ciascuno (9).

b) Una riduzione anche notevole del numero delle facoltà giuridiche non basterebbe, da sè sola, a evitare l'eccessivo affollamento di studenti nelle facoltà giuridiche conservate. In Austria per evitare l'eccessivo affollamento dei giovani nelle facoltà di legge, qualcuno (10) ha proposto di iniziare nelle scuole medie una energica propaganda a base di statistiche, per far comprendere agli studenti, che hanno ancora da scegliere una carriera, che il Paese non ha bisogno di avvocati, e per ristabilire, attraverso una miglior conoscenza delle condizioni del

---

diventa sempre più grande, quella di Roma. Io posso assicurare che il mio insegnamento è andato sempre più peggiorando, si è fatto più inutile a misura che l'Università è diventata più grande. I miei studenti di Camerino erano miei amici, passeggiavano con me, discutendo di cose attinenti all'insegnamento; a Siena li conoscevo uno per uno, leggevo loro negli occhi; a Roma sarebbe difficile guardarli negli occhi perchè, mentre il professore insegna, lo studente sta a... Catanzaro ». V. anche la Relazione Ceci, pag. 17 e seguenti.

(8) Lombardo Radice, Ordine del giorno proposto al convegno di rinnovamento nazionale, giugno 1920.

(9) Gli stessi studenti di legge reclamano ora due tipi di lauree, una giuridica e una economico-sociale: cfr. la circolare degli studenti di legge dell'Università di Padova pubblicata nell'« *Educazione Nazionale* » del 15-31 luglio 1920, pag. 28. Una bipartizione degli studî giuridici universitari dopo il primo biennio è chiesta anche dalla Commissione reale per la riforma delle leggi penali, la quale vorrebbe che la laurea in diritto penale fosse distinta dalla laurea in diritto privato; cfr. Ferri, *La riforma della giustizia penale*, (Prolusione 9 dicembre 1919), pag. 30.

(10) Benedikt, op. cit., pag. 123 e segg.

mercato professionale, un miglior equilibrio tra la domanda e l'offerta di professionisti. Ma più che questi metodi a base di persuasione, che forse avrebbero poca presa su una scolaresca che sceglie la sua carriera più per forza d'inerzia che per raziocinio, crediamo che varrebbe a sfollare le facoltà giuridiche un sistema di misure restrittive intese a render meno agevole di quello che è oggi l'ammissione nelle Università. Queste potrebbero essere l'inalzamento delle tasse universitarie in grado assai maggiore di quello recentemente adottato (11), temperato colla istituzione in ogni Università di un adeguato numero di posti gratuiti da distribuirsi per concorso ai candidati poveri più meritevoli (12); un rigoroso esame di ammissione (13); e magari, se queste misure si ritenessero ancora troppo blande, il *numerus clausus* universitario, secondo il quale in ogni facoltà i nuovi iscritti dovrebbero essere ogni anno in numero non superiore a quello dei posti disponibili, che sarebbero messi a concorso per merito tra i vari aspiranti; questa limitazione avrebbe, come si vedrà, assai meno inconvenienti della chiusura dell'albo degli avvocati, che oggi si pensa di introdurre da noi.

c) A queste misure volte ad allontanare dalle Università gli studenti indegni dovrebbero essere accompagnate altre misure volte a restaurare, a profitto degli studenti meritevoli, la serietà degli studî.

Per ottener ciò bisognerebbe innanzi tutto trasformare l'attuale sistema di retribuzione dei professori universitarî, il quale fa sì, come si è visto, che il lato scientifico della loro funzione prevalga sul lato didattico: nessun sistema, io penso, spingerebbe il docente ad intensificare e a perfezionare la propria attività didattica, senza cercar guadagni fuori dell'Università, come quello, adottato in Germania, della retribuzione diretta del docente mediante le tasse pagate dagli studenti iscritti al suo corso (14). Ma questo sistema non potrebbe dare a pieno i suoi frutti se non quando fosse accompagnato dalla autonomia amministrativa delle Università, che permetterebbe ad esse di conten-

---

(11) Sulla questione delle contribuzioni scolastiche universitarie, sono tuttora di grande attualità le osservazioni contenute nella già citata Relazione Fusinato, pagg. 27-30; e Relazione Ceci, pag. 264 e seguenti.

(12) Chi negli aumenti delle tasse scolastiche scorge un provvedimento di carattere plutocratico, che danneggia sopratutto i figli delle famiglie povere, è bene che mediti sulle cifre, riportate in nota a pag. 29 della Relazione Fusinato, dalle quali risulta che assai spesso i posti di studio messi a concorso tra gli studenti poveri, non possono essere concessi per insufficienza di concorrenti!

(13) Contro gli esami di ammissione si pronunciò la Commissione reale: cfr. Relazione Ceci, pag. 269 e segg.; e, per la Facoltà giuridica, cfr. le Proposte della Sottocommissione, n. 2 (Relazioni speciali, pagina 12).

(14) Cfr. anche qui la Relazione Fusinato, pag. 8 e segg.; e la Relazione Ceci, pagg. 191-204.

dersi i maestri più reputati, aggiungendo alla retribuzione, derivante ad ogni docente dalle tasse di iscrizione, compensi individuali corrispondenti al diverso merito didattico e scientifico di ciascuno.

d) Ma il problema fondamentale che occorrerebbe risolvere per riportare nelle Università lo studio appassionato e fecondo sarebbe quello di trasformare radicalmente il metodo attuale di insegnamento, coll'abolir per sempre la solenne e vuota predicazione cattedratica, allo scopo di avvicinare l'insegnante ai discepoli in quella fervida collaborazione fraterna, che gli attuali ordinamenti delle facoltà giuridiche confinano nelle esercitazioni di seminario (15). La necessità di questa riforma è ormai così universalmente sentita, che nel richiederla si accordano uomini delle più disparate tendenze: da un romanista come Vittorio Scialoja, il quale dice che la predicazione nelle Università di materie scientifiche è « la cosa più ridicola che si possa immaginare » (16), a un pedagogista come Giuseppe Lombardo-Radice, il quale fa voti per un nuovo ordinamento universitario, in cui, tra molti insegnanti valorosi « i giovani possano suddividersi spontaneamente come collaboratori, piuttosto che come passivi ripetitori anzi rigurgitatori di *materie di esami* » (17), per giungere fino ad un autodidatta come Giovanni Papini, il quale, parafrasando il motto di Carlyle, che le Università sono istituti medievali per i quali non fu ancora scoperta l'arte della stampa, osserva che « l'uso della lezione orale, oratoria, cattedratica era legittimo e necessario nelle epoche in cui i libri erano rarissimi e carissimi e in cui il maestro era il più delle volte creatore originale di teorie veramente sue. Ma dopo l'invenzione della stampa... la lezione universitaria ha perso moltissimo della sua prima importanza e ben presto apparirà una sopravvivenza dell'epoca pregutemberghiana » (18). Questa trasformazione del metodo didattico richiederebbe nei docenti ben altra agilità di intelletto e sopratutto ben altra fiamma spirituale di quella che occorre oggi per imparare a mente una chiacchierata di tre quarti d'ora. L'attuale metodo cattedratico par fatto apposta per far sparire dalla scuola il « maestro »: oggi basta che un giovane a forza di lambiccarsi il cervello su tre libri tedeschi sia riuscito a mettere insieme un ricopiaticcio di trecento pagine, perchè egli si crede in diritto di aspirare ad una cattedra universitaria. Ma egli, anche se riuscirà a giungervi, sarà un seccatore, non un ani-

---

(15) Anche la Commissione reale intende la necessità di rinnovare il metodo didattico; ma non giunge a proporre la radicale abolizione della lezione cattedratica: cfr. Relaz. Ceci, pagg. 229-252.

(16) Discorso citato, pag. 7.

(17) Ordine del giorno cit.

(18) *Chiudiamo le scuole*, Firenze, 1920, pag. 46.

matore dei suoi studenti; poichè per insegnare occorre quel divino fuoco dell'anima che non si mette in formule e non si impara sulle enciclopedie (19). A riportare nella scuola questo fuoco che trasfonde da maestro a scolaro l'ardore dello studio disinteressato, deve più che a tutto mirar la riforma. L'Università, da noi, non educa più; meno che mai educa la facoltà di legge, la quale dovrebbe pur formare nei suoi studenti quella coscienza del giusto che è il più nobile patrimonio del giurista; ma come volete che si possa fare opera di educazione vera con il predicar da un pulpito a trenta pazienti che sonnecchiano?

Non vorrei, però che con la proposta di trasformare l'odierno insegnamento cattedratico in una più intima collaborazione tra maestri e discepoli, in cui questi ultimi non siano condannati alla passività di eterni ascoltatori, si confondesse la proposta, che qualcuno ha pur sostenuto, di togliere all'insegnamento universitario il suo carattere prevalentemente teorico per dare ad esso un contenuto pratico di preparazione professionale. In realtà si tratta di proposte ben distinte, la seconda delle quali deve essere, a mio avviso, nettamente respinta; all'insegnamento universitario e specialmente a quello giuridico, dal quale escono gli aspiranti a cinque o sei professioni che esigono ciascuna un separato tirocinio pratico, dev'essere conservato l'ufficio, che esso attualmente ha, di dare agli studenti, meglio che un corredo di cognizioni empiriche, un sistema di principî astratti, un metodo logico di indagine (20), del quale più tardi grandemente si gioveranno nella pratica gli stessi professionisti (21); il problema del tirocinio professionale deve essere dunque risolto fuori delle Università: ma anche conservando all'Università l'intento prettamente scientifico che essa ha attualmente, è lecito variare l'attuale metodo di insegnamento della teoria, in modo che gli studenti, invece di trovar comodamente riassunti sulle dispense quei principî teorici che sono spesso la conclusione di lunghe ricerche, provino anch'essi la pena e la gioia di lavorare alla ricerca del vero, e giungano così a considerare le conclusioni teoriche, cui le loro indagini li avranno condotti, come una preziosa conquista del loro intelletto.

Per questo, come indizio di una tendenza, merita di essere accolta

---

(19) Cfr. PASCALE, op. cit., pag. 13-15.

(20) Cfr. anche qui la conferenza di V. SCIALOJA, pag. 3-4, e la Relaz. CECI, pag. 103 e segg. E' istruttivo ciò che il NERINCX, op. cit., cap. XII, narra sulle disastrose condizioni delle scuole giuridiche americane, dove il diritto si insegna praticamente col metodo del *case-system*.

(21) Giustamente osservava il VIVANTE, nel discorso riportato nel « *Boll.* » del Circ. giur. di Roma, 1914, pag. 12, che « anche coll'impartire un mero insegnamento scientifico, l'Università compie una grande funzione professionale ».

con simpatia la istituzione, ultimamente riproposta (22) dal Consiglio Superiore della I. P. e attuata coll'anno accademico 1920-1921 dal R. D. 8 ottobre 1920 n. 1546, di esercitazioni obbligatorie, che anche gli studenti di giurisprudenza dovranno fare settimanalmente su temi o esperimenti loro assegnati dal professore. Queste esercitazioni sono il primo passo verso l'abolizione della lezione cattedratica, sostituita da un metodo didattico che permetterà all'Università di adempiere meglio di quanto ora non possa fare alla sua funzione di insegnamento teorico; e non hanno niente a che fare, dunque, con quelle assurde *cattedre di pratica forense,* colle quali una ventina di anni fa i Regolamenti Nasi tentarono di introdurre nelle facoltà giuridiche non so quale anticipazione di tirocinio professionale. Ma, se il principio che informa la istituzione di queste esercitazioni è buono, non c'è bisogno di essere indovini per prevedere che il resultato pratico di esse sarà, finchè dura l'attuale ordinamento universitario, men che meschino: finchè sull'attività di ogni studente continuerà ad incombere la mortifera ombra degli esami speciali, vano sarà sperare che la scolaresca s'affezioni per davvero allo studio. E poi, in questi corsi di esercitazioni obbligatorie, c'è un vizio d'origine; ch'essi, sotto colore di miglioramento didattico, sono stati in realtà escogitati come espediente per elargire alla chetichella una piccola elemosina ai professori... Un Ministro della Pubblica Istruzione, pieno del resto di buone intenzioni, così parlò ad una commissione che gli esponeva le tristissime condizioni economiche degli insegnanti universitarî: « Signori miei, nessuno più di me è convinto della necessità di aumentare gli stipendî ai professori universitarî. Ma questi son momenti in cui, se si può chiedere alla Camera un aumento di paga per i ferrovieri, si scatenerebbe il finimondo se uguale richiesta si facesse per i docenti d'Università. Perciò, allo scopo di contentare tutti, abbiam pensato di istituire per decreto queste esercitazioni pratiche, le quali permetteranno ai docenti di riscuotere ogni anno qualche centinaio di lire di più... Si intende, poi, che nessuno si occuperà di verificare se queste esercitazioni saranno fatte per davvero... ». Storico!

e) Diminuito il numero degli studenti, riportati nella scuola i

---

(22) Parere del Cons. Sup. I. P. su proposte di riforme degli ordinamenti universitarî vigenti, in *Bollettino Pubbl. Istruz.*, 24 aprile 1919, pag. 460. Anche la Commissione reale (cfr. Parte II, Relazioni e proposte speciali, pag. 10), riconobbe « l'importanza grandissima delle esercitazioni pratiche... le quali servono mirabilmente a rinvigorire la semplice lezione cattedratica » e la Sottocommissione per la Facoltà di giurisprudenza, fece in questo senso esplicita proposta (ivi pag. 13). Nelle facoltà giuridiche germaniche le esercitazioni pratiche hanno preso in questi ultimi anni un grande sviluppo: cfr. Ghiron, *Studi sull'ordinamento della facoltà giuridica,* (Roma, 1913), pag. 36 e seguenti.

maestri, e dato agli uni e agli altri il metodo adatto a insegnare e a imparare con gioia, occorrerebbe, per coronar la riforma, rinnovar dalle fondamenta l'attuale sistema d'esami. Qualcuno, partendo dalla formula « l'Università insegna e lo Stato esamina », pensa addirittura all'abolizione di ogni esame accademico; ma, anche se si pone a base della riforma universitaria il principio che l'abilitazione alle professioni può essere data soltanto fuori dall'Università in seguito ad esami di Stato dinanzi a commissioni di nomina governativa, non si esclude con ciò la utilità di riservare alle facoltà universitarie il diritto di assicurarsi, mediante esami di maturità scientifica, che gli studenti traggano un certo profitto dall'insegnamento teorico loro impartito.

Quale possa essere la forma più opportuna per mettere le Università in grado di misurare e di attestare la maturità scientifica dei propri studenti, non è facile stabilire *a priori*: esame unico, sintetico di tutto l'insegnamento universitario, posto alla fine del quadriennio come, per le facoltà di lettere, ha proposto recentemente il Pasquali? (23). Esami a gruppo per ogni ramo di discipline affini? Prove scritte su ogni materia? Semplici giudizî generali dati da ogni professore sulle attitudini dimostrate dallo studente nelle esercitazioni? Abolizione dell'esame di laurea, o sua trasformazione a fini prettamente scientifici? Non credo che si possa dare prima dell'esperienza una risposta definitiva: e credo che la soluzione più pratica sarebbe quella, già indicata nel 1898 dalla Relazione Fusinato, e riconfermata nel 1914 dalla Commissione reale (24) di lasciare ogni facoltà arbitra di adottare quel sistema di prove che più le sembrasse corrispondente alle esigenze didattiche dei propri studî; ma due punti mi sembrano sicuri: primo, che bisogna spazzar via quei pappagalleschi e avvilenti esami orali che abbiamo oggidì; secondo, che, anche quando si adotti il sistema dell'esame professionale di Stato, qualcosa bisogna pur mettere al posto degli attuali esami accademici, per dare modo alle facoltà di chiudere fin dai primi anni agli inetti e agli svogliati la via degli studî scientifici. Confesso, a rischio di parer codino, che ogni qualvolta qualcuno mi parla della necessità di introdurre nelle nostre Università una maggiore « libertà di studio », mi sento preso da un sacro istintivo terrore. Sì, riconosco anch'io che, per aver studenti appassionati che si diano al lavoro con entusiasmo, occorre limitare per quanto si può l'attuale sistema dei corsi obbligatorî, al quale oggi stanno rabbiosamente attaccati molti professori scadenti, consapevoli che se la studentesca potesse a piacer suo scegliere le materie di studio, i loro corsi andrebbero

---

(23) *Contro gli esami nella facoltà di lettere*, in « *Educazione Nazionale* » del 15 gennaio 1920, pag. 4.

(24) Cfr. Relazione Ceci, pag. 317.

deserti (25); ma dico che non si deve permettere a uno studente, che ha scelto secondo la sua vocazione i corsi di studio, di iscriversi ad essi per burla, coll'intenzione di non lavorare. Oh, ciò che manca ai nostri studenti non è la libertà, ma è soprattutto la disciplina: ed io penso che nessuna riforma universitaria, anche la più sapiente e la più audace, riuscirebbe, senza un sistema di rigorose misure contro gli indegni, a riportare nelle aule la disciplina e la serietà dello studio. La tradizione della « cuccagna universitaria » è ormai così penetrata nelle convinzioni della borghesia, che invano si spera di troncarla colle... buone maniere: nell'attuale ordinamento degli studî superiori la severità di un professore che faccia l'appello dei presenti alla lezione o che agli esami si metta a bocciare l'ottanta per cento dei candidati, può parere una balordaggine, quando gli stessi docenti riconoscono che ci si può benissimo preparare agli esami senza venire a lezione, e che negli esami, come ora son regolati, la memoria fa miglior figura della intelligenza; ma quando l'ordinamento degli studî apparisse razionale, sì da dare ad ogni insegnante la convinzione della utilità dell'opera sua, i rigori contro coloro che presumessero di compier gli studî universitarî come ora si usa, disertando le aule e preparandosi agli esami in ventiquattr'ore, non sarebbero mai troppi. Bisognerà una buona volta, quando si penserà sul serio a rialzare la dignità della scuola, dare ai giovani la sensazione precisa che non sarà più tollerato il sistema oggi in voga di tener chiuse le Università, a forza di vacanze abusive, otto mesi dell'anno su dodici, e che non si permetterà più agli sfaccendati di scegliere gli studî di giurisprudenza come deliziosa occasione di quadriennale baldoria. E allora nei docenti, malati oggi di indulgenza ereditaria, penetrerà la convinzione che il professore che non liberi spietatamente le Università dai fannulloni, commette a danno del Paese un reato paragonabile a quello di chi spaccia falsa moneta.

36. - La unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore.

Dopo aver visto i problemi che la riforma universitaria dovrebbe affrontare per far sì che attraverso gli studî giuridici si compiesse una prima selezione degli aspiranti alle professioni legali, passiamo ad esaminare i problemi di riforma strettamente professionale, secondo le proposte contenute nel Disegno presentato un anno fa al Ministro Mortara dai rappresentanti delle Curie italiane.

Cominciamo dal primo punto, cioè dalla proposta di unificare le due professioni legali finora disgiunte; e domandiamoci se questa unificazione possa in qualche modo concorrere, nelle presenti condizioni dell'avvocatura italiana, a rialzarne il livello intellettuale e morale.

---

(25) Cfr. Relazione Ceci, pagg. 277-308.

Ora io confesso che dei tre sistemi attualmente in vigore in diverse legislazioni contemporanee (sistema della separazione assoluta; sistema della unificazione assoluta; sistema intermedio della separazione con facoltà per il professionista di cumulare l'esercizio di ambedue le professioni) solo il primo vorrei veder francamente adottato, quando nello stabilire il nuovo ordinamento delle professioni legali si potesse interamente prescindere da quel che finora s'è fatto, e cominciar da capo. In verità, se diamo uno sguardo alle condizioni delle professioni forensi nei varî Stati, dobbiamo riconoscere che quelli in cui l'avvocatura è più stimata e più corrispondente in pratica ai suoi fini di pubblica utilità, sono proprio quei due in cui è applicato il sistema della separazione assoluta, cioè la Francia e l'Inghilterra; il sistema dell'assoluta separazione tra le funzioni di avvocato e quelle di procuratore, con relativo *numerus clausus* dei posti di procuratore (*avoué*), vien considerato dai Francesi come la difesa più efficace contro quella pletora di professionisti che si verifica nei Paesi dove vige il sistema della unificazione o, come da noi, un sistema intermedio (26); e, quantunque in Inghilterra si manifesti qualche tendenza a unificare le due professioni di *barrister* e di *solicitor* (27), non mancano nei Paesi dove vige il sistema dell'unificazione lamenti per l'abbassamento del livello intellettuale della professione che questo sistema ha portato con sè (28). La ragione per cui, in teoria, io credo che il sistema dell'assoluta separazione sia preferibile ad ogni altro, è un po' diversa da quelle che i fautori di questo sistema portano comunemente e che facilmente possono essere confutate: non penso, infatti, che la separazione delle due professioni sia giustificata da essenziali diversità di funzioni processuali, o che nel sistema della unificazione le preoccupazioni della procedura tolgano irrimediabilmente al professionista la possibilità di dedicarsi con calma allo studio delle questioni scientifiche, quando invece il sistema dell'unificazione non esclude che il professionista anziano affidi a dei principianti suoi sostituti il disbrigo delle attribuzioni d'ordine formale (29); ma penso che il sistema dell'assoluta separazione è

---

(26) Cfr. SELIGMAN, *La question des avocats* (in « *Revue pol. et parl.* », XII, [1897], pag. 315 e seguenti).

(27) Cfr. GERLAND, op. cit. II, pag. 46; STEIN, op. cit., pag. 70.

(28) Cfr. GUTTMANN, in « *Rhein. Zeitschr.* », V, pag. 147.

(29) Le ragioni a favore della separazione trovansi riassunte da NORSA, *Studio sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore* (in *Atti del* I *Congresso giuridico italiano*, Roma, 1872); contro le quali, per ultimo, cfr. CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile, proposta dalla Commissione per il dopo guerra* (Napoli, 1920), § 50 della Relazione, pag. 33; e MORTARA, Discorso pronunciato il 24 novembre 1919, aprendo i lavori della Commissione per la riforma della legge professionale.

l'unico che veramente assicuri una netta distinzione tra l'avvocato e l'affarista, tra il difensore che è il primo giudice del cliente e il mandatario che n'è il servitore (cfr. § 15).

Quelle rigorose regole di correttezza professionale le quali servono in Francia ad assicurar l'assoluta indipendenza dell'avvocato ed ad impedire che l'opera sua vada confusa con quella di un agente di affari (30), non sono applicabili in un Paese dove il cumulo delle funzioni di avvocato con quelle di procuratore rende impossibile una netta distinzione tra il professionista che difende il cliente e il professionista che conclude gli affari per lui; e giustamente è stato osservato che solo in un sistema come quello inglese, in cui il *solicitor* si assume tutto intero l'ufficio di trattar colla parte e di rappresentare il suo interesse privato, può il *barrister* servire unicamente il diritto e sentirsi rappresentante dell'interesse pubblico alla pronuncia di una sentenza giusta (31).

Il sistema della separazione assoluta è dunque, a mio avviso, quello che meglio serve a mantenere l'integrità morale dell'avvocatura. Ma anche questo sistema ha i suoi difetti, principale fra tutti quello di complicare il processo e di raddoppiare le spese per i clienti: « non è comodo — dicono gli avvocati americani criticando il sistema inglese — farsi insaponare in una bottega e farsi radere in un'altra» (32). Ora da noi il sistema intermedio adottato dalla Legge 8 giugno 1874 ha avuto la virtù di cumulare in sè questi difetti, proprî del sistema della separazione assoluta, senza per altro impedire quel decadimento morale dell'avvocatura, che nel sistema della unificazione deriva dalla fusione dei due uffici. Ormai, come si è visto, tra avvocati e affaristi non c'è più distinzione netta: e in realtà l'unificazione delle due professioni si va sempre più attuando in pratica, poichè le statistiche dimostrano che circa il 40 per cento dei professionisti legali esercitano contemporaneamente le due professioni, mentre la maggior parte degli iscritti nel solo albo dei procuratori è costituita dai giovani laureati che aspirano a diventare anche avvocati (33). In questo stato di cose l'unificazione delle due professioni, di cui già in Italia soffriamo gli inconvenienti senza goderne i vantaggi, si impone, anche se il sistema della separazione assoluta potrebbe, teoricamente, sembrare preferibile. Certo è che nessun miglioramento delle condizioni morali e in-

---

(30) Cfr. CRESSON, op. cit., vol. I, pag. 47 e seguenti.

(31) STEIN, op. cit., pag. 70.

(32) BRYCE, *The American Commonwealth*. Parte VI, cap. 101, nella traduz. tedesca in « *Rhein. Zeitschr.* », X, pag. 1 e segg., il quale, paragonando il sistema inglese della separazione col sistema americano dell'unificazione trova che quello è preferibile per la moralità dell'ordine, questo per la comodità dei clienti.

(33) Cfr. BENINI, scritto cit., e CHIOVENDA, op. cit., Relazione, pag. 34.

tellettuali dell'avvocatura deriverà da questa riforma; ma neppure, quando ormai le cose son giunte a questo punto, c'è da temer che ne venga un peggioramento. E se non altro l'unificazione forzerà d'ora innanzi gli aspiranti all'avvocatura a batter tutti quanti, senza ricorrere alle scorciatoie, la via più lunga! (34).

37. - L'ORDINAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE.

E' questo il problema fondamentale di tutta la riforma professionale: guardiamo come la recente proposta di riforma compilata dai rappresentanti delle Curie italiane l'abbia risolto. L'art. 40 del Disegno stabilisce che per essere iscritto nell'albo degli avvocati occorre, tra gli altri requisiti « *avere atteso lodevolmente e proficuamente per quattro anni alla pratica nello studio di avvocato e presso le Corti, i Tribunali e le Preture, e possibilmente presso gli uffici legali di enti amministrativi politici, aziende bancarie ed industriali. La pratica deve iniziarsi entro i primi quattro anni successivi al conseguimento della laurea. Essa deve essere espletata nelle materie civili, commerciali, penali ed amministrative. Per coloro che aspirano al patrocinio penale, con speciale annotazione nell'albo, la pratica deve espletarsi anche in esercitazioni di antropologia, psicologia e sociologia criminale, statistica e medicina legale* ».

E sta bene: belle idee in generale: sopra tutto quella di mettere a contatto il praticante con il mondo industriale e bancario di cui oggi molti avvocati non hanno neppure una pallida conoscenza e quella di dare diverso contenuto al tirocinio professionale, secondochè il praticante aspiri a diventare un avvocato civilista o penalista (35) (però per quest'ultima, si potrebbe domandare come quelle tali esercitazioni di antropologia etc., potranno aver luogo fuor dai centri universitarî, dove non esistono scuole di applicazione giuridico-criminale come quella di Roma). Ma, purtroppo, non si tratta che di idee: le quali, come giustamente osservava qualche anno fa il Prof. ASCOLI criticando proposte in parte analoghe avanzate dai Consigli forensi di Milano (36), « possono essere buone solo in quanto siano concretate in un modo pratico, diversamente minacciano di risolversi in una forma vuota ».

Ora, se questa riforma del tirocinio s'ha da fare sul serio, e non per il solo gusto corrente di aggiungere un'altra legge a quell'infinito esercito di leggi che i governi fabbricano a macchina nella certezza

---

(34) Anche il Disegno FERA, art. 3 propone la unificazione delle professioni legali.

(35) Cfr. FERRI, Prolusione cit., pag. 30.

(36) Nella « *Riv. di dir. civ.* », 1914, pag. 862.

che nessuno le osserverà, bisogna cominciare a domandarci quali garanzie porterà con sè la nuova legge professionale per assicurare che le pratiche si svolgano d'ora in avanti in modo più serio e più proficuo di quanto finora è avvenuto. Se il tirocinio pratico ha perduto ormai ogni carattere di serietà, non è tanto colpa della Legge del 1874, che coll'art. 8 ha creduto di imporre agli aspiranti all'avvocatura una pratica seria e proficua, quanto della noncuranza colla quale gli ordini forensi hanno tollerato che quella legge fosse praticamente annullata.

E chi vi dice che, se ieri non si è avuto nè coraggio nè voglia di imporre ai praticanti il serio adempimento di un tirocinio biennale, consistente nel frequentare uno Studio legale e nell'assistere a qualche udienza, riusciremo domani, cambiando di punto in bianco i nostri costumi professionali, a imporre ai praticanti un efficace tirocinio quadriennale, tanto più gravoso per la durata e per il contenuto? Non siamo riusciti per cinquant'anni a far eseguire una legge che impone uno, e vogliamo finger di credere che domani sapremo far osservare la nuova legge che richiede cinque? Ma insomma, signori miei, a chi vogliamo noi darla a bere?

Secondo il disegno compilato dai rappresentanti delle Curie, la pratica dovrebbe durare almeno quattro anni posteriori alla laurea, invece di due, quanti attualmente dura; il periodo può parere eccessivamente lungo specialmente quando si pensi che in altri Paesi (esclusa l'Austria in cui il periodo di pratica posteriore alla laurea dura sette anni) il tirocinio forense dura in media non più di un triennio; ma l'eccessiva durata potrebbe essere compensata da un più sicuro profitto, quando questi quattro anni fossero impiegati seriamente e metodicamente a perfezionare la istruzione professionale. Ma chi dice che, raddoppiando da noi la durata del tirocinio, si raddoppi veramente il periodo della istruzione, o non piuttosto si raddoppi il periodo del perditempo? Anche secondo la nuova legge la pratica dovrebbe svolgersi nello Studio di un avvocato: ma con quali garanzie e con quali controlli? Dovremmo ancora tollerare quella specie di associazione a delinquere tra professionista e praticante, nella quale il primo è pronto a rilasciare al secondo cento certificati di diligenza, purchè il secondo non lo disturbi coll'essere diligente sul serio? Nell'art. 31 del Disegno (art. 24 Dis. Fera) è demandato ai Consigli dell'ordine locali iscrivere in apposito registro i praticanti, e invigilare « *su tale pratica, rilasciandone il certificato di lodevole compimento* »; ma chi conosce un po' da vicino il funzionamento dei Consigli dell'ordine attuali può dire in coscienza se ci sarà mai da sperare che Consigli come questi vogliano e possano esercitare una vigilanza rigorosa ed efficace su ciascun praticante: naturalmente, anche quando l'art. 31 fosse in vigore, i Consigli dovrebbero limitarsi a credere alla parola dell'avvocato

presso il quale il praticante fosse iscritto per il tirocinio; e le cose seguiterebbero a correre, come ora, per la loro china.

Analoga obiezione suggerisce l'altra proposta, in sè teoricamente attraentissima, di dare varietà e vivacità al tirocinio, stabilendo che il praticante, invece di passar l'intero quadriennio in uno Studio di un professionista esercente, compia in questo periodo una specie di viaggio d'istruzione non solo attraverso gli organi giudiziarî, ma anche attraverso gli istituti più interessanti dell'amministrazione pubblica e della grande industria, e nell'interno di ciascuno si trattenga per qualche mese a rendersi conto da vicino del suo funzionamento e a provar nei più svariati uffici le proprie attitudini professionali. Questo sistema, già attuato dopo il decreto del 3 luglio 1912 in Germania, dove gli uffici e gli istituti hanno fatto a gara nell'accogliere con benevolenza i tirocinanti (37), può riuscire soltanto quando sia minutamente disciplinato in tutti i suoi particolari, e soprattutto quando sia basato sulla sincera cooperazione degli uffici pubblici e privati, dai quali i praticanti devono essere ospitati. Ma, da noi, c'è da fare affidamento su questo spirito di ospitalità burocratica? Ohimè, nella nostra burocrazia c'è di solito tanta congenita cortesia, tanto squisito sentimento del dovere e dell'interesse collettivo, tanta soavità di maniere per il pubblico, che non è difficile immaginare a quale accoglienza sarebbero condannati nei nostri uffici pubblici questi poveri pellegrini del tirocinio! « Dei certificati rilasciati da questi pubblici uffici — osservava Cesare Vivante a chi propugnava l'imitazione in Italia dell'esempio germanico (38) — succederà quel che succede oggi per i comuni certificati di presenza. Gli uffici per liberarsi di queste seccature rilasceranno dei certificati ingannevoli, e avremo creato con le più buone intenzioni una istituzione impacciosa e ingannevole ».

Io mi domando, poichè mi accorgo che, dove manca il senso del dovere, l'unica molla sulla quale si può fare sicuro affidamento è quella dell'interesse pecuniario, se non sarebbe più pratico e più onesto dare alle pratiche professionali un impulso e una sanzione di natura economica, che oggi ad esse interamente manca. Oggi, già si è detto, tanto il praticante quanto l'avvocato, presso cui le pratiche dovrebbero svolgersi, hanno un interesse parallelo a che il tirocinio si riduca a una vuota finzione; l'avvocato considera il praticante come un seccatore ingombrante che gli fa perder tempo e non gli fa guadagnar dena-

---

(37) Cfr. Ghiron, Discorso in « *Bollett.* » del Circ. giur. di Roma, 1914, pag. 9; *Studi sull'ordinamento della facoltà giuridica*, pagine 64-69; Relaz. Ceci, pag. 165 e seguenti.

(38) Discorso, in « *Bollett.* » citato, pag. 13.

ri; il praticante non desidera altro che star lontano da uno Studio dove il suo lavoro non viene apprezzato e non vien compensato.

In altri Paesi, invece, c'è il tornaconto economico che serve da sprone a maestri e a discepoli: in Inghilterra, dove l'istruzione professionale dei *solicitors* è quasi esclusivamente pratica, il praticante retribuisce, con un compenso di circa ottomila lire (39), il professionista che lo istruisce, in cambio dei preziosi insegnamenti che questi gli dà; si stringe così tra il tirocinante e l'istruttore un vero e proprio contratto per il quale il professionista resta obbligato ad impartire l'istruzione professionale, e il praticante, che ha pagato per questo, ha interesse a trarre dall'insegnamento il massimo profitto.

Anche nel sistema austriaco, pur così diverso dall'ordinamento inglese, la retribuzione concorre a dare serietà al tirocinio: il laureato, dopo essere stato per un anno presso una Corte occupato in mansioni di ordine, passa altri sei anni del tirocinio nello Studio di un avvocato, che lo retribuisce, e che considerandolo perciò come un suo dipendente lo adibisce al disbrigo di quelle pratiche meno importanti che i nostri avvocati affidano ai commessi. Non dico che il sistema austriaco sia l'ideale: anzi esso è stato criticato (40), perchè obbligando il praticante a restar immobile dalla mattina alla sera nello Studio del suo principale, sottoposto ad una continua vigilanza, gli chiude ogni possibilità di studiar per proprio conto e di allargare ad altri campi la propria sfera di attività; ma insomma il sistema austriaco, pecca, se mai, per eccessiva disciplina, per eccessiva serietà, per eccessiva sorveglianza: cioè per eccesso di tutte le qualità che mancano assolutamente al nostro.

Probabilmente l'introduzione di un ordinamento simile a quello austriaco, più vicino di quello inglese ai nostri costumi professionali, potrebbe dare anche da noi buoni frutti; se si riuscisse a render comune tra gli avvocati l'uso di tener nel proprio studio un praticante retribuito, servendosene come sostituto e collaboratore in luogo di quei commessi la cui invadente attività è oggi causa non ultima della decadenza dell'avvocatura, il problema del tirocinio forense sarebbe probabilmente risoluto. Ma, se a questo si crede di non poter riuscire, meglio vale dir francamente che la legge rinuncia a disciplinare il tirocinio poichè ritiene che la miglior scuola pratica sia la lotta per l'esistenza nell'esercizio profssionale: e finire, una buona volta, di perder tempo a preparare riforme sulla carta! Questa è, in fondo, la conclusione alla quale giunse, nella discussione svoltasi su questo argomen-

---

(39) Cfr. Franqueville, op. cit., I, pag. 472.

(40) Benedikt, op. cit., cap. XVIII.

to al Circolo giuridico di Roma nel 1914, il Prof. VIVANTE (41). E forse, quando si pensi che il tirocinio professionale sia unicamente destinato a dare al tirocinante quelle nozioni di carattere pratico, le quali meglio si acquistano col fare che col veder fare, c'è da ritenere che il senso di responsabilità e la iniziativa personale siano per il laureato messo alla professione i migliori maestri di pratica. Senonchè, nella mia opinione — desunta anche qui dal considerare l'esempio di altre legislazioni — il periodo del tirocinio forense non tanto dovrebbe servire a dare al praticante un corredo di nozioni meramente formali che qualunque commesso di studio è in grado di fornirgli, quanto dovrebbe servire a plasmare in lui la coscienza del valore morale della sua professione, mediante la consapevolezza di quei non scritti canoni di correttezza e di decoro professionale, che gli anziani dovrebbero additargli come tesoro più geloso di qualunque sapienza giuridica. Più che una scuola di tecnica professionale il tirocinio dovrebbe essere dunque una *scuola di morale professionale;* e anche, oltrechè una scuola, dovrebbe essere una prova: poichè di questo periodo dovrebbe profittare il Consiglio dell'ordine per accertare nel giovane praticante la esistenza di quelle qualità morali senza le quali l'ammissione all'esercizio professionale dovrebbe essergli rigorosamente rifiutata.

Sotto questo punto di vista il sistema che per consuetudine è praticato in Francia è indubbiamente il più perfetto. Il *licencié en droit* che voglia dedicarsi all'avvocatura, chiede di essere ammesso allo *stage;* e se, dopo una minuziosa e severa inchiesta compiuta dal Consiglio dell'ordine sulla sua moralità, la sua domanda è accolta, egli acquista senz'altro il titolo di *avocat* e può cominciare ad esercitare la professione, sotto la sorveglianza e sotto la guida dei colleghi anziani dell'ordine: lo *stage,* il quale deve durare almeno tre anni, è, oltrechè un periodo di istruzione, una specie di prolungato esame, in cui lo *stagiaire* deve dar prova ai colleghi delle sue attitudini a restar nell'avvocatura. Prima di iscriverlo definitivamente nell'albo degli avvocati, i suoi colleghi voglion vedere se egli ha quelle doti di onestà, di indipendenza, di puntualità, di amor proprio che son tradizione dell'ordine: durante questi tre anni lo *stagiaire* è obbligato a frequentar le udienze, a partecipare alle conferenze settimanali in cui gli stessi praticanti discutono a turno delle tesi giuridiche, e a intervenire alle riunioni delle *Colonnes,* in cui gli avvocati anziani spiegano e illustrano ai giovani quelle regole di delicatezza professionale che una copiosa giurisprudenza disciplinare ha un po' per volta fissato. L'obbligo di frequentare queste riunioni non è, come da noi, solamente scritto sulla carta: chi vi manca

---

(41) « *Bollettino* » citato, pag. 13.

è sottoposto a censura, e la negligenza consuetudinaria è uno dei motivi per cui lo *stagiaire* può essere obbligato a prolungare per un anno di più il tirocinio, o per cui addirittura può essergli definitivamente rifiutata la iscrizione nell'albo. Insomma questi tre anni di *stage*, in cui il novizio inizia la sua attività professionale sotto il diretto sindacato di tutto l'ordine, non servono tanto a integrare le cognizioni tecniche del candidato, quanto a sviluppare in lui il senso dell'onore professionale e a verificare se egli è moralmente degno di essere ammesso tra gli avvocati; allo stesso scopo in Inghilterra il candidato che aspira a diventare *barrister* deve per tre anni prender parte a un certo numero di pasti in comune, tenuti presso la sede della corporazione professionale (*Inn of Court*), che danno occasione a lui di trarre ammaestramento dalla conversazione dei *barristers* commensali, e a questi di giudicare l'indole e l'educazione del candidato (42).

Purtroppo da noi l'importanza che il tirocinio dovrebbe avere come scuola di morale professionale è stata, a quel che pare, del tutto dimenticata: nella Legge attuale i praticanti non sono neppure sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine!

Potremo rimediare domani a questa dimenticanza, dando anche noi al tirocinio questo nuovo nobilissimo ufficio? Ohimè, anche su questo punto io non ho troppa fede: poichè sarà vano tentar qualunque riforma in questo senso, finchè i Consigli dell'ordine continueranno ad essere, più che i custodi dell'onore professionale, i rappresentanti dell'interesse dei professionisti (43).

38. — L'ordinamento degli esami di ammissione all'esercizio professionale.

Se si potesse introdurre anche in Italia un ordinamento simile a quello dell'avvocatura francese, per il quale allo *stagiaire* l'iscrizione definitiva nell'albo è concessa solamente quando, dopo tre anni di prova, gli anziani sono sicuri ch'egli ne è degno, non ci sarebbe bisogno di esame: quando il tirocinio costituisce come una prova prolungata per diversi anni, si può fare a meno di quella prova meccanica e spesso fallace che è l'esame di un'ora, nel quale, del resto, è im-

---

(42) Cfr. Franqueville, I; Stein, op. cit., pag. 45; contro però Gerland, op. cit., I, pag. 398, il quale afferma che ormai questi pasti obbligatori hanno perduto il loro significato originario.

(43) Giustamente nella Relaz. Ceci, pag. 166, si lamenta che mentre in Germania le società degli avvocati cooperano fervidamente coi pubblici poteri a preparar la riforma della educazione dei giuristi, da noi i Consigli dell'ordine mostrano di non interessarsi di questioni così gravi.

possibile saggiar le qualità che più contano nel candidato, cioè le qualità morali.

Ma poichè l'ordinamento francese ha la sua base su tradizioni storiche che in Italia non esistono, così è necessario conservare da noi l'esame di ammissione alla professione per accertare al candidato almeno un sufficiente corredo di nozioni teorico-pratiche.

Ma si può continuare a lasciare questi esami di ammissione all'avvocatura in mano agli stessi Consigli dell'ordine? Io credo fermamente di no. Il Disegno di legge compilato dai rappresentanti delle Curie mantiene per gli esami di ammissione quasi intatto l'ordinamento attuale, stabilendo (art. 40 n. 8) che il praticante, compiuto il quadriennio di pratica, dia l'esame presso il competente Consiglio distrettuale, dinanzi a una commissione (art. 23) « *composta del presidente del Consiglio che la presiede, da quattro suoi componenti, e da due consiglieri di Corte di Appello* »: c'è soltanto qualche diversità non sostanziale nella composizione della commissione esaminatrice (che per l'art. 8 n. 4 della legge 1874 è composta di cinque membri, di cui tre avvocati e due magistrati, uno dei quali la presiede) e in un certo allargamento delle materie d'esame, che comprenderebbe anche il diritto amministrativo non contemplato dalla Legge vigente (cfr. art. 8 Dis. Fera).

Ma, insomma nessuna disposizione indica che si intenda cambiare i tradizionali metodi di indulgenza, e niente assicura che, anche se tale disposizione vi fosse, i nuovi Consigli sarebbero disposti a esercitare l'ufficio di esaminatori con maggiore rigore di quanto l'abbiano esercitato finora.

Sembra quindi che l'unico rimedio per ottenere che l'esame di ammissione all'avvocatura serva veramente ad eliminar dalla professione gli inetti, sia quello di trasformarlo in esame di Stato, come già fu proposto molti anni fa dal disegno Baccelli (44) e come più recentemente ha proposto la Commissione reale per il riordinamento degli studî superiori (45).

---

(44) Disegno di legge modificato dalla Commissione parlamentare, e presentato nella seduta del 28 gennaio 1899, art. 7: « Le Università... conferiscono il diploma di laurea che dà il diritto al titolo di dottore; lo Stato conferisce il diploma di libero esercizio... Sono aboliti gli esami attuali per l'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaio... Le Commissioni per gli esami di Stato, d'anno in anno nominate dal Ministero della Pubblica Istruzione, saranno composte di professori ufficiali in maggioranza, di privati docenti e di professionisti. I professori, ufficiali e privati, dovranno appartenere a Istituti diversi da quelli ai quali son destinate le Commissioni di cui formano parte ».

(45) Cfr. Relazione Ceci, pag. 331 e segg., e le proposte generali a pag. 420; per le speciali modalità dell'esame di Stato nelle materie giuridiche, cfr. Rela-

Oggi è di moda parlare di esami di Stato, quasichè questa formula magica sia il toccasana di tutti i malanni; ma in verità, se vi son dei mali che l'esame di Stato è certamente in grado di guarire, son per l'appunto quei difetti di cui soffrono oggi gli esami di ammissione dinanzi ai Consigli forensi. Già sappiamo quali sono le cause per cui gli esami di ammissione all'avvocatura non possono dare, nell'ordinamento attuale, garanzia di severità: sono esami fatti in famiglia quasi direi patriarcalmente, da esaminatori che considerano gli esaminandi come colleghi ai quali non è lecito fare uno sgarbo...

Ben diversamente andrebbero le cose quando si adottasse l'esame di Stato: questo, per non essere inutile duplicato delle prove di maturità scientifica date all'Università, dovrebbe aver luogo non immediatamente alla fine dei corsi universitarî, ma dopo il tirocinio pratico se questo fosse conservato (46), o, anche se il tirocinio pratico fosse ufficialmente abolito, dopo un periodo di due o tre anni, lasciato ai candidati per completare, nel modo che a ciascuno paresse più proficuo, la propria cultura giuridica, secondo i programmi stabiliti dallo Stato ai fini professionali; trascorso il periodo di preparazione, l'esame dovrebbe aver luogo dinanzi a una commissione di nomina governativa, unica per tutto lo Stato o per grandissime circoscrizioni, in modo che gli esaminatori, liberi da ogni influsso locale e da ogni riguardo personale, potessero essere veramente dei giudici severi. Le modalità pratiche di questo esame di Stato dovrebbero essere preordinate ad accertare nei candidati non tanto la prontezza meccanica della memoria quanto quella sicurezza di orientamento giuridico che è la prima qualità del professionista: si dovrebbe cercare perciò di porre l'esaminando nelle precise condizioni in cui domani sarà chiamato a lavorare nell'esercizio professionale, consentendogli nelle prove scritte l'uso di una biblioteca, e trasformando la prova orale, che ora consiste in una serie di piccole domande elementari, in una discussione su un tema prestabilito, nella quale il candidato, magari in contraddittorio con un altro esaminando, fosse chiamato a dar saggio della sua attitudine a esporre con chiarezza ed efficacia le proprie idee.

I temi d'esame, più che nella proposizione di questioni teoriche astratte, dovrebbero consistere nella riproduzione dinanzi al candidato di qualcuna di quelle difficoltà pratiche che si presentano ogni giorno al professionista esercente: da un'informativa frammentaria e disordinata ricostruire il caso giuridico, interrogare con garbo un teste

---

zione della Sottocomm., pag. 14; e su queste la critica di Ascoli, *Il riordinamento degli studi superiori e l'abilitazione alle professioni* in « *Riv. dir. civ.* », 1914, pag. 699 e segg.

(46) Cfr. Ascoli, scritto cit., pag. 703.

e valutarne con acume le risposte, compilare in relazione a uno scopo prestabilito un contratto o un testamento (47). L'ideale sarebbe, l'ho già detto, servirsi del periodo di tirocinio come di una prova continuata, e fare a meno, così, dell'esame finale di ammissione all'avvocatura; ma poichè per far ciò sarebbero necessarie negli ordini forensi qualità che da noi essi non hanno, bisogna contentarsi di rendere questo esame di ammissione meno meccanico che si può e rispondente quanto più è possibile ai suoi intenti professionali.

Non credo che sarebbe opportuno istituire, come è praticato in Germania, un esame di Stato unico per l'ammissione alla magistratura e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Ma, insomma, gli esami di Stato per l'ammissione alla carriera giudiziaria, come da noi sono stati fatti negli ultimi concorsi, bastano a far prevedere i resultati che il sistema dell'esame di Stato potrebbe dare quando fosse applicato anche all'avvocatura. Negli ultimi concorsi per uditore giudiziario, tra varie centinaia di concorrenti, le Commissioni esaminatrici non trovarono neppur tanti idonei da coprire i cento posti messi a concorso: ora, se a qualcuno venisse la curiosità di cercare qual'è stata, dopo la fallita prova, la sorte professionale di quelle varie centinaia di concorrenti riprovati, troverebbe senza dubbio che la massima parte di essi sono oggi avvocati esercenti: e capirebbe da sè, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, che differenza c'è tra un esame davanti a una Commissione governativa, e un esame davanti a un Consiglio dell'ordine...

39. — La chiusura dell'albo professionale.

Ed eccoci alla grande riforma, alla riforma risolutiva e radicale, alla riforma miracolosa, nella quale sembra che gli egregi compilatori del Disegno di legge credano con cieca fede di adoratori. Poichè finora il portiere ha lasciato passare, senza distinguere i buoni dai cattivi, questa folla eterogenea di professionisti che si urtano e si rubano l'aria, non c'è che un rimedio: chiuderci dentro, noi che siamo già entrati, e per gli altri, che ancora volessero entrare, un bel cartello sulla porta chiusa: « *numerus clausus* »: « serrata »!

Vi sono varî modi di attuare praticamente il sistema dell'albo chiuso: il numero massimo degli avvocati esercenti può essere stabilito complessivamente per tutto lo Stato, o, separatamente, per ciascuna circoscrizione giudiziaria; può essere stabilito una volta per sempre per legge, o di anno in anno dagli stessi collegi professionali; e i posti va-

---

(47) Cfr. Friedlaender, op. cit., pag. 23.

canti possono essere assegnati ai varî aspiranti secondo una graduatoria di merito o secondo la priorità delle domande. Secondo il recente disegno di riforma (art. 43) « *il numero degli avvocati presso ciascun collegio è limitato. Nel mese di novembre di ciascun anno, con deliberazione dei consigli locali, trasmessa per parere ai consigli distrettuali e approvata dal consiglio superiore* (!), *viene stabilito il numero di coloro che possono esservi ammessi nell'anno seguente. Tale numero sarà determinato in rapporto a quello degli iscritti, tenuto conto della popolazione e del complesso degli affari giudiziarî. Il concorso ai detti posti è per titoli, con preferenza, a parità di titoli, pei candidati discendenti da avvocati già iscritti nel Collegio e deceduti nel biennio...* ».

La relazione premessa al Disegno si limita ad avvertire che questo articolo, mentre respinge il sistema dell'albo chiuso, « eccessivamente duro ed illiberale ed in contrasto con l'uso sinora invalso tra noi », accoglie invece il sistema dell'albo « limitato », che secondo la relazione rappresenterebbe qualcosa di sostanzialmente diverso e di assai meno rigido; ma non si cura poi di far note le ragioni per cui si è ritenuto che questa cosiddetta limitazione (la quale in realtà, se le cose contan più delle parole, non è che una tra le diverse forme in cui la chiusura dell'albo può essere attuata) possa davvero servire a risolvere la crisi attuale dell'avvocatura, nè di confutare gli argomenti che sono stati portati contro l'introduzione di questo sistema dovunque se ne è discusso con profonda conoscenza del tema. Se si vuol esser sinceri, bisogna confessare che questo Disegno dà l'impressione che la proposta di chiudere l'albo non sia stata da noi preceduta da quello studio spassionato della questione, che sarebbe stato indispensabile per affrontare un problema di tanta gravità. Nel congresso degli avvocati tedeschi che ebbe luogo a Würzburg nel 1911 la questione fu trattata *ex professo* con ben altra compiutezza d'indagine: due avvocati ebbero in anticipo l'incarico di preparare sull'argomento due pareri a stampa, esponendo le ragioni a favore della chiusura dell'albo (Avv. Kassler di Halle) e le ragioni contrarie (Avv. Friedlaender di Monaco); e dopo lunga discussione, la chiusura fu respinta con 619 voti contro 244 (48).

---

(48) L'avv. Friedlaender, nella sua già citata memoria, dopo aver esaminato le varie forme di chiusura dell'albo proposte in Germania da diversi fautori di questa riforma (compresa la forma dell'albo « limitato » come ora si vorrebbe introdurre in Italia), porta i seguenti argomenti contro l'attuabilità pratica del sistema: 1° la impossibilità di calcolare con precisione qual'è il numero massimo degli avvocati occorrenti in un distretto, dato che un avvocato non vale l'altro e che i processi sono soltanto una parte minima dei cespiti di guadagno dei legali; 2° il decadimento morale e intellettuale dell'ordine che verrebbe da una limitazione posta a danno dei migliori e a tutto vantaggio dei mediocri; 3° l'allon-

Sarebbe sommamente utile che un sunto del parere che riportò la maggioranza fosse largamente diffuso anche tra i professionisti italiani; i quali apprenderebbero da esso quanto la questione sia delicata e complicata, e come il gran favore raccolto oggi tra le classi forensi dall'idea di limitare l'albo sia la conseguenza di una specie di infatuazione collettiva, simile a quella della gente ignara di leggi economiche che si illude di poter ristabilire il buon mercato a forza di calmieri.

Anche nel recentissimo Convegno giuridico-forense tenuto a Firenze nel novembre scorso, difronte a coloro che si dichiararono contrarî alla chiusura dell'albo (e furon tra questi il Prof. Chiovenda, e il rappresentante della Camera degli avvocati di Trieste, dove le delizie dell'albo chiuso furono un tempo esperimentate...) la gran maggioranza dei convenuti, favorevoli alla chiusura, non seppero opporre in sostanza altra ragione che questa: che la riforma si impone perchè ormai la maggioranza degli avvocati la vuole; e che viceversa la maggioranza degli avvocati la vuole, perchè ormai è dimostrato che questa riforma si impone...

Si sente ripetere da tutti che la chiusura dell'albo è un male, ma un male necessario per conseguire un miglioramento sensibile delle condizioni economiche delle professioni legali. Orbene, io sono certo che, ove la questione fosse stata meglio ponderata, anche i più accesi fautori dell'albo chiuso si sarebbero persuasi che, se questa riforma servirebbe indubbiamente a deprimere ancora di più il livello intellettuale e morale dei nuovi avvocati, essa di sicuro non varrebbe a produrre quella sensibile diminuzione del numero degli avvocati, che oggi i voti di tutti i professionisti legali reclamano.

Per raggiungere in Italia una diminuzione del numero degli avvocati esercenti che facesse sentire su tutto l'ordine il suo benefico contraccolpo economico, ossia, in altre parole, per ristabilire l'equilibrio tra gli avvocati e le cause da trattare, bisognerebbe, a dir poco, ridurre quei circa 25.000 legali che abbiamo attualmente a meno della metà: a 10.000, per esempio. Finchè non si fosse scesi a questo numero, il disagio economico di molti professionisti dovrebbe, necessariamente, perdurare: quindi, se oggi chiudessimo stabilmente gli albi e decidessimo che in Italia non sarà più ammesso neppur un nuovo avvocato finchè i professionisti esercenti non si siano ridotti a meno di 10.000, è facile prevedere, calcolando su una mortalità annua del 20 per mille, che non prima di un ventennio l'equilibrio potrebbe essere ristabili-

---

tanamento dall'avvocatura delle forze giovani; 4° il carattere plutocratico della riforma, che sarebbe a danno dei non abbienti; 5° la facilità con cui dalla chiusura dell'albo si arriverebbe alla abolizione della libertà dell'avvocatura (pagg. 10-18).

to (49). Sarebbe un provvedimento assurdo, che tra venti anni ci porterebbe ad avere un'avvocatura di vecchi; ma insomma sarebbe un provvedimento che porterebbe, bene o male, alla riduzione voluta. Invece, secondo il disegno di riforma l'ammissione di nuovi avvocati non è del tutto esclusa, ma tutti gli anni i Consigli dell'ordine devono stabilire il numero dei posti da mettere a concorso: evidentemente, se i Consigli volessero essere logici, dovrebbero per qualche decennio stabilire sistematicamente che di posti disponibili non ce n'è neanche uno; invece, poichè non si può così frustrare le aspettative dei giovani che continueranno a studiar legge nella speranza che qualche posto resti vacante, si dovranno annualmente mettere a concorso (chi non immagina le pressioni degli aspiranti sui Consigli compiacenti?) almeno i posti degli avvocati morti o ritirati dalla professione: e così non si aumenterà il numero, ma si perpetuerà l'attuale condizione pletorica... Dunque, quando si sente dire da qualcuno che la chiusura dell'albo è una misura antipatica, ma necessaria, perchè risolverà in poco tempo la questione economica, bisogna avvertirlo che in realtà l'albo chiuso, anche sotto l'aspetto economico, non risolve un bel nulla. Il *numerus clausus* è una misura che può servire a mantenere una condizione di *statu quo,* non a produrre uno sfollamento; talchè l'entusiasmo con cui i 25.000 avvocati italiani chiedono di serrare ermeticamente gli albi affinchè non entrino altri concorrenti ad aumentare il loro disagio, fa venire in mente la strana immagine di un Conte Ugolino coi suoi figliuoli, che, per scampare alla fame, si affanni a barricare accuratamente dalla parte di dentro la porta della sua prigione!

Ma più che per la sua inidoneità a raggiunger la diminuzione quantitativa, la riforma proposta sarebbe pericolosa perchè darebbe l'ultimo colpo alla decadenza qualitativa dell'ordine: essa opererebbe infatti tra gli aspiranti all'avvocatura una diligentissima selezione a rovescio, permettendo l'ingresso all'avvocatura ai giovani che meglio si distinguessero per deficienza di intelletto e di spirito d'iniziativa. Il disegno di riforma compilato dai rappresentanti delle Curie par che rivolga ai giovani in cerca di una carriera, un fervorino così concepito: « Ecco qua, d'ora innanzi gli studî di giurisprudenza continueranno ad essere, come e più di prima, una fiorita via, e la laurea *in utroque jure* verrà concessa, come vuole la buona usanza, a chiunque la chieda. Il tirocinio pratico sarà, come prima, una finzione e un perditempo, e anzi, per perder più tempo che mai, la sua durata sarà raddoppiata. Alla fine del tirocinio sarà posto, come mera formalità, il solito esamuccio all'acqua di rose; e superato questo, dopo una nuova rassegnata attesa di due o tre anni o dieci, il premio di un posto non potrà man-

(49) Cfr. Benedikt, op. cit., pagg. 116-118.

care. Noi, da te, o aspirante avvocato, non esigiamo nè intelligenza, nè cultura, nè attività; ma solamente e soprattutto una sconfinata pazienza. Non studiare all'Università, ma aspetta; non lavorare durante il tirocinio, ma aspetta; non ti affaticare per prepararti all'esame, ma aspetta; aspetta, aspetta, sempre, o paziente ulisside forense, e prima o poi, a trent'anni o a quaranta, avrai anche tu, quando un collega compiacente si scanserà, il tuo posto al sole! ». A questa allocuzione è facile comprendere quale risposta daranno i giovani più intelligenti e più volenterosi: e all'avvocatura resteranno soltanto coloro che nei dieci anni più produttivi della loro vita non saranno riusciti neppure a mettere su un commercio di lucido per le scarpe... Onde, dai padri meno fortunati, udremo ripetere con tono di rassegnata malinconia: « Ohimè, mio figlio è un perfetto cretino: sono stato costretto a fargli fare l'avvocato! » (50).

In verità, se questo dovrà essere il resultato della riforma — e non potrà essere che questo — essa avrà reso davvero un bel servizio alla avvocatura italiana!

No, contro questo miope e meccanico sistema dell'albo chiuso, che, nella illusione di tutelare gli interessi economici degli avvocati di oggi, prepara senz'avvedersene la rovina all'avvocatura di domani, contro questa mortificazione sistematica dell'intelligenza e della giovinezza, devono protestare tutti coloro che, desiderando davvero un'avvocatura migliore di quella d'oggi, sognano un ordinamento il quale, invece di trattare alla pari buoni e cattivi, tutti quanti condannando alla snervante attesa di un decennio, offra ai migliori la via per giunger celermente, e tolga subito, fin dai primi anni, ogni speranza di giungere agli inetti. La divisa di chi voglia radicalmente guarire l'avvocatura dai suoi mali odierni non dev'essere « cattivi purchè pochi », che è in sostanza il motto dei fautori dell'albo chiuso, ma dev'essere invece « pochi purchè buoni ». L'avvocatura non avrà la sua salute dall'albo chiuso che cura i sintomi, non le cause della malattia: anche se le nuove generazioni non sentiranno da sè il disgusto di questa « corsa alla laurea » che oggi popola le Università, e non troveranno altre più feconde strade alle loro energie (ricordiamoci che già negli anni precedenti alla guerra si notava nel numero degli iscritti alle facoltà di legge qualche accenno alla diminuzione, e che la guerra ha aperto nuovi orizzonti alle iniziative dei giovani), il vero mezzo per diminuire il numero degli avvocati, senza deprimerne, anzi con l'elevarne la scienza e la moralità, sarà quello di rinvigorire la serietà e la severità degli studî, sì da ottenere una rigorosa selezione dei migliori intelletti; sarà quello

---

(50) Anche i Tedeschi dicono scherzosamente: « *Mein Shon ist ein Dummkopf, ich lasse ihn studieren!* »: cfr. FRIEDLAENDER, op. cit., pag. 23.

di escludere dalla professione (per entrar nella quale oggi si richiede soltanto di non aver avuto a che fare con la questura!) tutti gli avventurieri in toga, sì da ottenere una selezione ancora più rigorosa delle migliori coscienze.

Alle ragioni che si posson portare in generale contro qualunque forma di chiusura dell'albo, altre non meno gravi si devono aggiungere contro questa infelicissima forma di albo limitato che il Disegno propone. Soprattutto mi par criticabile la disposizione che affida ai Consigli dell'ordine l'ufficio di stabilire annualmente il numero dei posti vacanti, « *tenendo conto delle nascite e del complesso degli affari* ». Vi immaginate la serietà con la quale ogni anno i Consigli si immergeranno nello studio dei registri di stato civile e delle statistiche giudiziarie, per poi gravemente sentenziare che « essendo nati nell'anno decorso trecento maschi in più dell'anno antecedente ed essendo state trattate in Pretura quindici cause più del consueto, la ammissione di tre nuovi avvocati si rende indispensabile al genere umano »? Altro gravissimo inconveniente mi sembra quella specie di concorso per titoli che gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dovrebbero superare, *dopo aver superato l'esame di abilitazione all'avvocatura.* Se prima condizione di serietà per ogni concorso è che l'organo giudicante sia uno solo e che la prova sia uguale per tutti i concorrenti, io mi domando come sarebbe possibile istituire una graduatoria che non fosse una burla o un arbitrio, fra concorrenti forniti di titoli eterogenei e abilitati alla professione da commissioni esaminatrici diverse. Se proprio (*quod dii avertant!*) la sciagura dell'albo chiuso è inevitabile, si pensi almeno, per la serietà e per la giustizia della riforma, a combinare la chiusura dell'albo col sistema dell'esame di Stato, in modo che a stabilire la graduatoria tra i diversi candidati serva unicamente la classificazione ottenuta nell'esame di Stato dinanzi ad una commissione unica.

40. — Cenni sul Disegno Fera.

Al momento di licenziare il Volume per la stampa, m'è dato scorrere alla lesta il *Disegno di legge sull'ordinamento della professione di avvocato* che il Ministro Fera ha presentato il 1° dicembre 1920 alla Camera dei deputati (51): il quale Disegno, lo dico subito con grande soddisfazione, segna, difronte al Disegno elaborato dai rappresentanti delle Curie (di cui è in molte parti una riproduzione fedele) un miglio-

---

(51) *Disegno di legge sull'Ordinamento della professione di avvocato* (Atti della Camera dei Deputati, Legisl. XXV, Sess. 1919-20, Doc. n. 1042) preceduto da una Relazione del Min. Fera.

ramente notevole, principalmente perchè respinge il sistema, a mio avviso esiziale, dell'albo chiuso o comunque limitato (cfr. § 39).

Ringraziamo il Ministro FERA, che ha saputo resistere alla tentazione di finir di rovinare l'avvocatura per far piacere agli avvocati: il fatto di un Ministro avvocato il quale, nell'accingersi a riformare l'ordinamento delle professioni legali, sente il coraggio di opporsi alla corrente che prevale fra i suoi colleghi, e rischia, per il solo gusto di pensar colla sua testa, di attirarsi contro le proteste e magari gli scioperi di tutte le Curie italiane, — è fenomeno così raro nel nostro costume parlamentare, che merita di esser notato *albo lapillo*.

Ma, se il Disegno FERA costituisce da questo punto di vista un progresso, o, per dir meglio, una tempestiva resipiscenza contro un minacciato regresso, non si può dire che esso proponga, in luogo del malaugurato albo chiuso, qualche mezzo più razionale e più efficace per risolvere un problema, che pure, in qualche modo, bisogna risolvere.

Come ho cercato di dimostrare, le due misure dinanzi alle quali non può esitare chi voglia sul serio risanare le condizioni dell'avvocatura, sono la riforma del tirocinio e la riforma degli esami di ammissione all'esercizio professionale; ma il Disegno FERA, di fronte a questi due punti fondamentali, si mantiene agnostico, poichè fissa la durata del tirocinio in due anni, com'è ora (mentre, l'abbiam visto, il Disegno delle Curie la prolunga a quattro), e lascia gli esami di ammissione in mano dei Consigli, senza molto variare il sistema che si segue attualmente (art. 8, nn. 7, 8). E allora? Rifuggire dalla chiusura dell'albo, sta bene; ma la pletora professionale resta, e bisogna pur trovare un rimedio per farla gradatamente scemare: non basta che una riforma si limiti a non peggiorar le cose, ma bisogna ch'essa valga a migliorarle, facendo cessare gli inconvenienti che si sono manifestati fin qui.

C'è, veramente, nel Disegno FERA una disposizione, la quale, con minor rigidezza del vero e proprio albo chiuso, parrebbe destinata a produrre un progressivo rallentamento nell'afflusso dei nuovi professionisti: la disposizione (art. 11) per la quale il Consiglio locale « *può anche limitare le iscrizioni, differendo per il termine massimo di due anni, la inclusione nell'albo di quel numero di aspiranti... che si riconosca opportuno in relazione al numero totale dei già iscritti, alla popolazione locale e al complesso degli affari giudiziari. In questo caso, per l'iscrizione dovranno essere preferiti coloro che avranno conseguito migliori votazioni nell'esame professionale... Alla scadenza del suddetto termine di differimento, coloro rispetto ai quali fu sospesa la iscrizione avranno diritto di essere iscritti a preferenza dei nuovi aspiranti...* » (52).

(52) La Relazione premessa al Disegno così giustifica, con molto ottimismo, questa disposizione: « Si tratta, in sostanza, di una sospensione dell'iscrizione, la

Quest'articolo consente dunque ai Consigli locali, anzichè la facoltà di chiudere brutalmente la porta in faccia agli aspiranti, la facoltà di invitarli educatamente ad accomodarsi in anticamera; ma si deve proprio credere che questa attesa biennale in anticamera darà frutti molto visibili? Poniamo che, andata in vigore questa disposizione, il Consiglio dell'ordine di un gran centro, nel quale ogni anno spuntano in media una cinquantina di candidati all'avvocatura, ritenga opportuno di limitare la iscrizione di nuovi professionisti nell'albo al numero annuo di dieci: il primo anno dieci soli fra gli aspiranti saranno iscritti e gli altri quaranta resteranno ad aspettare; il secondo anno, altri dieci di questi quaranta in attesa saranno ammessi, mentre, nel frattempo, cinquanta nuovi candidati si saranno aggiunti ai trenta rimasti fuori; ma il terzo anno questi trenta dovranno essere iscritti tutti quanti, perchè l'attesa non deve per nessuno superare i due anni; e il quarto anno dovranno per la stessa ragione essere iscritti tutti i cinquanta aspiranti messi in serbo il secondo anno, e così via. Il che dimostra, mi pare, che la misura proposta dal Disegno Fera, se potrebbe in qualche modo contenere la folla dei candidati *per i primi due anni*, rimetterebbe poi le cose nello stato preciso in cui sono ora...

Forse non sarebbe stato inutile anche su questo argomento aver tenuto presenti le ragioni per le quali in Germania è stata sempre respinta la proposta, analoga a questa del Disegno Fera, di interporre tra l'esame di abilitazione alla professione e l'effettiva ammissione all'esercizio professionale un periodo più o meno lungo di aspettativa obbligatoria (*Karenzzeit*) (53); anche là si è concluso, come credo si debba concludere da noi, che la vera strada per alleggerir l'avvocatura dalla pletora degli indegni non è quella di imporre agli aspiranti questa specie di *stagionatura*, come si fa per il legname che quanto più invecchia tanto più indurisce, ma è unicamente quella di rendere sempre più severa ed effettiva la selezione morale ed intellettuale degli aspiranti, mediante prove che non siano illusorie formalità.

Il Ministro Fera, che ha avuto il coraggio di respingere, contro la apparente unanimità delle Curie, la proposta dell'albo chiuso, si renderà veramente benemerito della rinascita della nostra professione, se avrà anche il coraggio di trasformare l'esame di ammissione all'avvocatura in esame di Stato, unica riforma veramente razionale e proficua.

---

quale tende ad arginare l'eccessivo afflusso, senza però costituire una compressione di attitudini e di tendenze, contraria a libertà; ed io confido che codesto temperamento, coordinato col maggior rigore (?) dei requisiti di ammissione, varrà a rialzare la classe forense dalle condizioni attuali di depressione morale e materiale » (pag. 7).

(53) Cfr. Friedlaender, scritto cit., pagg. 18-21.

41. — Conclusioni.

A conclusione di questo Capitolo e, in generale, di tutta la trattazione, riassumo qui alcune idee fondamentali, di cui mi sembra di aver dato giustificazione nel corso di questo lavoro.

1. La decadenza intellettuale e morale dell'avvocatura italiana sta in immediata connessione coll'eccessivo numero dei professionisti esercenti. « La pletora che affligge le Curie italiane degenera fatalmente la nobile professione forense in una forma di attività sociale parassitaria, da cui pullulano gli spostati e i bisognosi, talvolta perfino gli indegni » (54).

2. La morbosa affluenza dei figli della borghesia alle professioni forensi ha, come la elefantiasi burocratica, la sua prima origine in quel disorientamento morale, di cui, da qualche decennio, danno prova le cosiddette classi dirigenti italiane: anche il problema dell'avvocatura è dunque un problema di educazione, che va curato principalmente nella scuola.

3. Le cause immediate dell'attuale decadenza dell'avvocatura italiana sono da ricercarsi, oltrechè nel generale rilassamento della scuola media, nella eccessiva facilità colla quale i giovani usciti dalle scuole secondarie possono conseguire la laurea in giurisprudenza e quindi l'ammissione all'esercizio professionale: cioè in un difetto di serietà e di disciplina inerente prima all'ordinamento degli studî giuridici universitarî e poi all'ordinamento del tirocinio professionale.

4. Per riportare negli studî giuridici universitarî quella serietà e quella disciplina che oggi fanno difetto, occorre non solo diminuire il numero delle facoltà giuridiche e renderne più difficile l'accesso agli studenti, ma soprattutto riportare nelle aule il fervore dello studio col mettere in valore la funzione didattica degli insegnanti, coll'abolire l'attuale metodo di insegnamento cattedratico e di esami speciali, col provvedere a far cessare la tradizionale « cuccagna universitaria », che nelle facoltà giuridiche ha avuto fin ora la sua sede favorita.

5. Per rendere serietà ed efficacia al tirocinio professionale, occorre studiare un ordinamento di esso il quale garantisca che l'attuale sistema di menzogne ufficialmente tollerate sia per sempre abbandonato; altrimenti, se non si riesce ad ottenere che il tirocinio forense sia prima di tutto una scuola di moralità professionale, è miglior partito l'abolirlo.

6. L'esame di ammissione all'avvocatura non deve essere lasciato in mano ai Consigli dell'ordine, esaminatori sistematicamente indulgen-

---

(54) Mortara, *Discorso* pronunciato il 24 novembre 1919 nella seduta inaugurale dei lavori della Commissione forense.

ti, ma deve essere trasformato in severo esame di Stato, idoneo ad escludere dall'avvocatura tutti gli incapaci, e congegnato in modo tale da riuscire, meglio che una esercitazione di memoria, una prova ponderata di attitudine professionale.

7. Devono essere aumentate le garanzie di moralità degli aspiranti all'avvocatura e degli avvocati esercenti, ricordando che « *l'ordre des avocats est une institution où la vertu devrait trouver son dernier refuge, si elle était bannie du reste de la Société* » (55).

(55) Cfr. CRESSON, op. cit., II pag. 88 (parole scritte dal proc. generale Bellart il 9 settembre 1822).

V

GOVERNO E MAGISTRATURA (*)

1. — M'è avvenuto più d'una volta di sentirmi confidare da giovani usciti da qualcuna delle nostre Facoltà giuridiche la strana impressione di stupore e di disorientamento da essi provata, quando, movendo dalla scuola nella vita e accostandosi nella esperienza pratica agli istituti giuridici, finora conosciuti soltanto attraverso le teorie dei libri, hanno creduto di accorgersi che il diritto, quale faticosamente si attua nella combattuta realtà sociale, è cosa del tutto diversa da quelle ingegnose alchimie di concetti che la dottrina con ostinata pazienza continua a manipolare nel silenzio dei suoi laboratorî sbarrati alla luce del sole; e qualcuno anche mi ha sussurrato che la fatica di noi giuristi, affannati a sistemare entro schemi tradizionali una realtà viva che non si lascia comprimere in formule, gli è parsa, quando ha potuto considerarla da lungi, paragonabile alla eroica fede di certi inventori allucinati, che passano la loro vita chiusi in una soffitta a disegnare innumerevoli modelli di perfettissime macchine per volare, le quali purtroppo, nonostante i complicati ingranaggi così ben congegnati sulla carta, hanno questo fondamentale mancamento: che non riusciranno mai a volare nell'aperto cielo.

Orbene, o Signori, io credo che in queste accuse di dottrinarismo, che di frequente, e non solo in Italia (1), sono lanciate contro l'insegnamento giuridico universitario, vi sia una certa dose di incomprensione di quelle che sono le necessità metodologiche di ogni scienza e quindi anche della scienza del diritto, la quale, dovendo della realtà

(*) [Discorso inaugurale dell'Anno Accademico dell'Università di Siena, letto il 13 novembre 1921. Pubblicato in « Annuario accademico della R. Università degli Studi di Siena » 1921-22 (Siena, 1922), a pp. 13-44; ristampato in *Studi*, II, pp. 57-88. Tradotto in lingua spagnola da Julio López De La Cerda e Manuel Romero Sánchez in « Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia » (México), n. 23-24 (1944), pp. 397-426]. [*Bibliografia*, n. 67].

(1) Cfr., ad esempio, le accuse di astrattezza e di dottrinarismo lanciate recentemente dai pratici ai processualisti tedeschi nella polemica *Formalismus und Zivilprozess*, svoltasi sulla *Jur. Woch*, nel 1920 e nel 1921 (a partire dal 1° novembre 1920).

studiare solamente un aspetto, che è appunto l'aspetto giuridico, deve deliberatamente lasciare in seconda linea altri aspetti, forse esteriormente più appariscenti, della stessa realtà, quali potrebbero essere l'aspetto economico o sociologico o politico, che sono oggetto specifico di altre scienze, affini alla nostra, ma dalla nostra nettamente distinte. Ma credo altresì che queste accuse di dottrinarismo si debbano in parte considerar giustificate, di fronte alle esagerazioni cui sono giunti di recente anche in Italia certi seguaci intransigenti del metodo tecnico-giuridico, i quali, ritenendo estranea al campo del giurista ogni indagine che non miri alla astratta costruzione dogmatica degli istituti positivi, hanno rimpicciolito la nostra scienza ad una specie di giuoco cinese altrettanto ingegnoso quanto inconcludente, il quale per certo non ha servito a rafforzare nel pubblico profano la convinzione, ogni giorno più vacillante, della utilità sociale dei giuristi esclusivamente teorici.

Lungi da me la presunzione di negare le grandi benemerenze acquistate, specialmente nel campo del diritto pubblico, da quella tendenza, la quale, proclamando la necessità di tenere nettamente separato nei nostri studî il punto di vista giuridico dal punto di vista politico, ha portato precisione di metodo e chiarezza di concetti in molte dottrine precedentemente annebbiate dalla confusione dei più disparati criterî di indagine. Ma è certo d'altra parte che i più autorevoli rappresentanti di questo indirizzo non hanno mai inteso di negare che il giurista, dopo aver studiato da un punto di vista strettamente dogmatico gli istituti vigenti *in jure condito*, non possa e non debba poi, coscientemente ponendosi da un punto di vista politico, metter gli stessi istituti in relazione ai fini sociali che essi devon raggiungere, e, ricercando in che misura essi siano in pratica mezzi adeguati al raggiungimento di questi fini, farne la critica *in jure condendo*. La scienza del diritto, se rinuncia ad ogni valutazione critica delle istituzioni vigenti, senza la quale non è possibile progresso verso ordinamenti migliori, si condanna ad essere vuota accademia, tagliata fuori dalla vita che è perpetuo rinnovamento: e forse gli eccessi di questo accademismo, il quale dimentica che il diritto è fatto per la pratica, hanno anch'essi contribuito per la loro parte ad aggravare sempre più nelle aule universitarie il lamentato fenomeno dell'assenteismo dei giovani, i quali desiderosi, oggi più che in altri tempi, di portare nella vita del Paese le loro fresche energie, sperano invano che l'Università li aiuti a formarsi quel corredo di idee chiare intorno a problemi politici concreti, senza il quale la loro generosa febbre d'azione è condannata a restare infeconda.

Anche il diritto giudiziario, del quale mi onoro di essere insegnante in questa gloriosa Università, ha i suoi problemi politici, tanto

più fondamentali per l'avvenire del nostro Paese quanto più ignorati e negletti dai politicanti di professione. E appunto sovra un problema di politica giudiziaria io mi propongo oggi di intrattenervi, richiamando la vostra attenzione sulle relazioni che passano nel nostro ordinamento costituzionale tra la giustizia e il governo, e sulla condizione di profondo disagio morale nella quale, in conseguenza di tali relazioni, si trova attualmente la magistratura italiana. Non presumo di dirvi su questo doloroso argomento cose nuove; ma solo mi propongo di trattarlo con assoluta sincerità e semplicità, scevra da qualsiasi preconcetto dottrinario e da qualunque paludamento accademico.

I giovani che studiano legge nelle nostre facoltà giuridiche imparano che il nostro ordinamento costituzionale si basa sul principio della cosiddetta « separazione dei poteri »; e in quel saggio di acrobazia mnemonica che è presso di noi l'esame, giurano *in verba magistri* che, appunto in conseguenza di tale principio, il giudice si trova posto presso di noi in condizioni di assoluta indipendenza di fronte agli altri poteri dello Stato: così, tra le varie frasi fatte che i giovani portano seco nella vita quando escono dall'Università, fa bella mostra di sè anche questa affermazione assiomatica della « indipendenza politica del giudice ». Ma la cieca fede negli assiomi imparati a scuola non durerà a lungo: quando questi novizî, di null'altro armati che delle loro candide teorie, apprenderanno, al primo affacciarsi nell'arringo professionale, che talora a procacciar fortuna nell'avvocatura val meglio di ogni sapienza e di ogni studio un intrigo parlamentare; quando leggeranno nella stampa giornalmente denunciati casi di inframmettenza governativa nel regolare andamento della giustizia; quando udranno affermare dai partiti di minoranza che la magistratura com'è oggi ordinata non può non essere strumento docile della classe che è al potere, — allora questi giovani saranno tratti a domandarsi se la vantata indipendenza dei giudici non sia nel nostro ordinamento, meglio che una concreta realtà, una pia illusione di dottrinarî che vivono fuori del mondo. E se poi, al di sopra di tutte queste accuse, troppo partigiane per poter essere accettate senza critica, si alzerà la voce della stessa magistratura, a lamentare apertamente che gli ordinamenti attuali siano fatti apposta per mettere i giudici alla mercè del governo, allora questi giovani, ai quali noi teorici, tutti perduti nelle nostre costruzioni dogmatiche, abbiamo insegnato principî che i fatti così clamorosamente smentiscono, si crederanno autorizzati a gridare che la scienza scritta sui libri non è che vuota menzogna.

In verità, o Signori, per chi indaghi spassionatamente i problemi giudiziarî, il sintomo più allarmante è proprio questo: che le proteste più vivaci contro le illecite ingerenze della politica nella giustizia siano partite in questi ultimi tempi dagli stessi membri della

magistratura; il che, se da una parte dimostra la indistruttibile integrità morale di quest'ordine, che trova in sè stesso la forza per denunciare i tentativi di inquinamento di cui è continuamente oggetto, prova dall'altra che le minaccie alla indipendenza politica della funzione giudiziaria non esistono soltanto, come qualcuno ha detto, nella malsana fantasia degli scettici, pessimisti per partito preso (2). La nota dominante nell'ultimo Congresso dei magistrati italiani, al quale ebbi l'onore di assistere a Firenze nella scorsa primavera, fu il senso di profonda amarezza, prorompente talora in aperto sdegno, suscitato nei magistrati di veder giornalmente insidiata e ostacolata la loro opera dalle autorità politiche: e questo disagio morale che distrugge nei magistrati migliori l'amore per il loro ufficio, trovò la sua espressione più coraggiosa nella frase di un congressista, il quale con accento di profonda sincerità pronunciò, tra i plausi dell'assemblea, queste parole: « Sappiano gli onesti di tutti i partiti che la magistratura italiana non può fare il suo dovere fino in fondo, perchè il governo lo impedisce ».

Di fronte a questa amara confessione, la scienza, superiore a qualsiasi calcolo di partiti, ha il dovere di non restare indifferente. Raccogliamo, o giovani, questo monito così nobilmente sincero, che la magistratura spontaneamente ci invia: e se finora, esaminando da un punto di vista teorico la struttura dello Stato moderno basato sul principio della separazione dei poteri, abbiamo creduto che tra la funzione governativa e la funzione giudiziaria il nostro ordinamento abbia saputo erigere una muraglia senza porte e senza finestre, fermo confine tra due funzioni della sovranità, guardiamo oggi se per avventura sotto le fondamenta del baluardo non si insinuino oscure vie sotterranee, destinate a lasciar secretamente passare nel campo della giustizia le perniciose infiltrazioni della politica.

2. — Senza indipendenza dei giudici non è possibile giustizia: in verità, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, la storia dell'ordinamento giudiziario e, si potrebbe dire più in generale, la storia del processo civile e penale, si identifica, per chi ben la consideri, colla storia della indipendenza della magistratura. Dalla rozza ingenuità di certe leggi medievali, che, vietando la pronuncia delle sentenze nelle ore pomeridiane, miravano ad assicurare ai litiganti il giudizio mattutino di uomini digiuni e per questo più sereni, alle disposizioni dei codici processuali moderni che disciplinano con minuta casistica la ricusazione del giudice sospetto; dagli ordinamenti dei nostri Comuni, che per avere un giudice superiore alle fazioni locali chiamavano ad

---

(2) MANZINI, *Trattato di proc. pen. it.*, vol. I, pag. 402.

amministrare la giustizia cittadina un podestà forestiero, fino alle costituzioni moderne, nelle quali lo Stato stesso si assoggetta al diritto e alla autorità del magistrato che lo applica, è tutto un cammino faticoso ma ininterrotto verso istituti giudiziarî che sempre meglio si avvicinano all'ideale del giudice giusto, superiore alle parti ed ai partiti, libero nel decidere da qualsiasi considerazione di tornaconto personale, svincolato da simpatie, da timori, da speranze, da ossequî, desideroso soltanto di obbedire all'augusta voce della giustizia. La civiltà dei popoli, la forza degli Stati si misura così non tanto dalla bontà delle leggi che li reggono, quanto dal grado di indipendenza raggiunto dagli organi che queste leggi sono chiamati ad applicare: onde, con frase paradossale ma espressiva, fu detto che « esercito e armata, parlamento e finanze non esistono in Inghilterra che per assicurare la indipendenza dei giudici ».

Di indipendenza del giudice è lecito parlare da diversi punti di vista: così, se volessimo prendere come criterio di distinzione quello desunto dalle persone di fronte alle quali il giudice deve essere posto in condizione di indipendenza, potremmo parlare della indipendenza del giudice di fronte ai giudicabili ed ai loro difensori, o di fronte ai suoi superiori gerarchici, o di fronte agli altri poteri dello Stato, o anche di fronte ai partiti e all'opinione pubblica; come, se partissimo invece nella nostra analisi dalla diversa natura degli influssi perturbatori che possono far deviare il giudice dalla retta via, potremmo separatamente parlare di indipendenza economica, morale, intellettuale, politica, e così via. Ma su queste distinzioni io debbo per necessità sorvolare: e debbo limitarmi a trattare il problema dal solo punto di vista politico, cioè dal solo aspetto relativo alla indipendenza del giudice di fronte agli altri poteri dello Stato. E' questo certamente il punto più difficile e più delicato del problema: poichè, mentre è principio di assiomatica evidenza, buono per qualsiasi ordinamento giudiziario, che l'imparzialità del giudice non è garantita s'egli non è posto in condizione di assoluta indipendenza di fronte alle parti, la delimitazione dei rapporti che passano tra la funzione giudiziaria e le altre funzioni della sovranità dipende naturalmente dalla forma di governo vigente nello Stato in un certo momento storico, e varia col variare di questa. Bisogna d'altra parte considerare che, mentre contro i tentativi di corruzione derivanti dai privati interessati nel giudizio, è di solito scudo sufficiente la coscienza morale del giudice, che subito in questi tentativi sente la offesa fatta alla dignità della sua funzione ed è perciò pronto a reagire contro di essi, più raro è trovare un giudice che con altrettanta vivacità sappia ribellarsi alle pressioni esercitate su di lui dalle autorità politiche; e se egli non si sente la forza di respingerle, più scusabile è la sua debolezza, come sapeva già la legge dei

Visigoti, che esonerava il giudice dalla pena del mal giudicato, quando la sentenza ingiusta fosse stata da lui proferita non già per un tornaconto personale, ma « *regio metu vel jussu* » (3).

Nello Stato democratico, basato sulla separazione dei poteri, la indipendenza politica della magistratura è (o dovrebbe essere) garantita dal principio fondamentale della autonomia del potere giudiziario, in forza del quale la funzione giurisdizionale non è più, come nello Stato dispotico, una emanazione del potere esecutivo, ma è una funzione diretta dello Stato, che si svolge in condizione di coordinazione e di parallelismo accanto alle altre due funzioni della sovranità (4). Anche nel nostro ordinamento, quantunque si trovino nel nostro Statuto reminiscenze storiche di un periodo ormai sorpassato in cui la giustizia emanava veramente dal re, si potrebbe dunque ripetere quella formula, adottata dalla legge giudiziaria germanica, e passata oggi nella nuova costituzione repubblicana, secondo la quale « la giustizia è amministrata da giudici indipendenti, sottoposti soltanto alla legge » (5).

Questa formula, la quale sinteticamente esprime il principio dell'autonomia del potere giudiziario nello Stato democratico, significa in altre parole che « nello Stato democratico la giustizia è indipendente dalla politica ». Se infatti la politica è l'arte di conformare l'attività dello Stato ai bisogni della Società, è evidente che in un campo essenzialmente politico deve muoversi l'opera del legislatore, il quale, nel formulare le norme destinate a regolare i rapporti sociali, deve continuamente tener d'occhio i sentimenti e gli interessi che si agitano nella Società in mezzo alla quale questi rapporti si svolgono, e determinare il contenuto delle sue leggi secondo calcoli di opportunità in relazione ai bisogni ch'esse devon sodisfare: ugualmente ispirarsi alla politica può e deve l'opera dell'amministrazione, in quei campi in cui essa può determinarsi secondo un potere discrezionale. Tutto il contrario vale per il potere giudiziario, il quale, nel nostro ordinamento, si deve limitare ad applicare la legge qual'è stata formulata dagli organi competenti, senza curarsi di verificare da un punto di vista politico se essa corrisponda o no agli scopi per i quali è stata emanata. Altra è la posizione della funzione giurisdizionale là dove sia in vigore, invece del sistema della formulazione legislativa del diritto, il sistema della formulazione giudiziaria: se infatti il giudice fosse posto, come vorrebbero i fautori del diritto libero, in condizione di formulare di volta in volta il diritto da applicare al caso concreto,

---

(3) *Lex Visigothorum* a. 654, II, 1, 29; cfr. la mia *Cassazione civile*, I, n. 47.
(4) MORTARA, *Lo Stato moderno e la giustizia* (Torino, 1885) pag. 67 e segg.
(5) *G. V. G.* 20 maggio 1898, § 1.

dovrebbe esso stesso fare di volta in volta quei calcoli di convenienza, quel lavoro essenzialmente politico di diagnosi sociale che da noi fa *a priori* il legislatore; ma nel sistema costituzionale attuale la netta separazione tra potere giudiziario e potere legislativo non permette al giudice di regolare la sua attività secondo criterî politici. La pressione dei partiti, i continui urti delle classi che lottano per la loro elevazione, devono far leva nel nostro ordinamento costituzionale sul solo potere legislativo, che li registra e ne tien conto nelle leggi: il giudice non ha più davanti a sè un divenire politico in perpetua trasformazione, ma ha una formula statica, solidificata per così dire, di cui egli deve limitarsi a cogliere l'esatto significato; la sua opera non è dunque una appassionata valutazione politica di ciò che conviene fare per l'avvenire, *in jure condendo*, ma è una serena ricerca scientifica di un *jus conditum* che già esiste fisso nel passato (6). Qualcuno può pensare che questa posizione che il nostro ordinamento fa al giudice rimpicciolisca la importanza del suo ufficio: nè manca anche tra i nostri giovani magistrati qualche protesta contro questa cosiddetta tirannia della legge sul giudice (7). Ma forse, se il giudice resta così quasi appartato dai tumulti delle correnti politiche vive nel Paese, l'opera sua si inalza con questo sistema per dignità e per austerità. La funzione del giudice diventa così più augusta; egli è sereno e imparziale come lo scienziato nel suo gabinetto di lavoro. Certo, questo sistema della formulazione legislativa del diritto, proprio degli ordinamenti basati sul principio della separazione dei poteri, ha i suoi difetti: tra i quali è universalmente lamentato quello della lenta pesantezza con cui funziona la macchina formulatrice del diritto, onde assai volte le nuove leggi nascono decrepite e superate dai tempi. Ma d'altra parte non si può disconoscere che questo sistema, che il principio giuridico fissa *a priori*, per tutta una serie di casi futuri ipoteticamente ed astrattamente presupposti, riesce a garantire in modo perfetto quell'egual trattamento giuridico di tutti gli interessi simili, che invano si desidererebbe quando la formulazione del diritto avvenisse *a posteriori*, caso per caso, in base a criterî politici adottati di volta in volta dal giudice: e in ultima analisi la scuola del diritto libero, trasformando il giudice, da rigido interprete della legge, in uomo di parte schiavo delle tumultuose correnti politiche del momento, verrebbe a distruggere la giustizia, perchè giustizia e politica sono termini antitetici che non possono convivere in buon accordo.

---

(6) Cfr. lo scritto *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità* in *Studi*, II, pag. 1 segg.

(7) Maggiore, *Per i nostri diritti politici* in *La Magistratura* 1919, pagina 322.

La posizione costituzionale fatta al potere giudiziario nel nostro ordinamento è dunque preordinata in teoria a conseguire questa netta separazione tra giustizia e politica, i cui vantaggi abbiamo poco fa accennati. Ma in pratica la separazione non è poi così assoluta come la teoria vorrebbe: ed io mi propongo appunto di accennarvi ora i più usati varchi attraverso ai quali anche nel nostro ordinamento si verificano in fatto quelle perniciose commistioni tra due ordini di attività che nel retto funzionamento dello Stato moderno non dovrebbero mai andar confusi.

3. — Le tortuose vie che anche nel nostro ordinamento la politica segue per far sentire il suo influsso sull'amministrazione della giustizia, si possono schematicamente ridurre a quattro; esaminiamo con la massima brevità le caratteristiche di ciascuna di esse.

a) La prima forma, e la più nota, di ingerenza della politica nella giustizia è quella che potremmo chiamare ingerenza *preventiva,* consistente in ciò: che l'autorità governativa, sebbene si siano verificati in concreto i precisi presupposti di fatto che richiederebbero senz'altro, in virtù di una norma giuridica preesistente, l'intervento della autorità giudiziaria, impedisce o ritarda, per considerazioni essenzialmente politiche, l'entrata in azione di questa. Ciò non può avvenire nel campo della giustizia civile, in cui è rilasciato alla iniziativa dei privati l'ufficio di mettere in moto gli organi giurisdizionali; ma può avvenire, come tutti sanno, nel campo della giustizia penale, in cui l'azione è esercitata dallo Stato come titolare del diritto di punire, e per esso dal P. M., organo di natura essenzialmente amministrativa, posto nel nostro ordinamento alla dipendenza gerarchica del Ministro della giustizia. Non c'è bisogno davvero di essere esperti giuristi per comprendere che in un ordinamento giudiziario qual'è il nostro, in cui il giudice, sfornito di iniziativa propria, non può mettersi in moto se non lo richieda di ciò un funzionario dipendente dal potere esecutivo, questo potere viene, in ultima analisi, ad essere arbitro della giustizia fino ad annullarla di fatto. Dire da un lato che la giustizia è indipendente dalla politica, e dall'altro lasciare al governo la facoltà di decidere in base a considerazioni politiche se la giustizia debba o non debba seguire il suo corso; affermare da una parte che la legge è uguale per tutti, e dall'altra lasciare al potere esecutivo la possibilità di farla osservare soltanto nei casi in cui ciò non dispiace al partito che è al governo, è tale un controsenso, che non importa spendervi su molte parole per rilevarne tutta la enormità.

Vero è, o giovani, che se voi leggete i trattati di procedura penale, vi sarà facile apprendervi che nel nostro ordinamento il P. M. quantunque funzionario amministrativo, gerarchicamente subordinato al suo superiore, deve esplicare il suo ufficio di accusatore in base al

principio di legalità, che dovrebbe renderlo pienamente indipendente dal Ministro rispetto ad ogni obbligo funzionale direttamente impostogli dalla legge; ed anche vi sarà facile leggere sui libri che il Ministro, appunto in ossequio a questo principio di legalità, non ha facoltà di ordinare al P. M. di non procedere nel caso concreto, nè di arrestare o ritardare l'azione penale una volta promossa (8). Ma in realtà, purtroppo, questo è proprio uno di quei punti pei quali poco fa vi dicevo che ciò che s'insegna a scuola è ben diverso da quello che accade nella concreta realtà. Nonostante il *principio della legalità*, il P. M., il quale non essendo fornito neppure di quella garanzia di inamovibilità di cui godono i magistrati giudicanti, è dal punto di vista della carriera alla mercè del Ministro, non sempre si trova nella possibilità di fatto di ribellarsi alle istruzioni di lui, tutte le volte che questi non già gli ordini, chè gli uomini politici si guardano bene dal dare ordini in materia giudiziaria, ma dolcemente gli suggerisca e discretamente gli insinui di ritardare o addirittura di sospendere il corso dell'azione penale. Si verifica così, specialmente in relazione ai reati politici, quella deplorevole incertezza nell'opera accusatrice del P. M., che già quarant'anni fa Marco Minghetti denunciava come uno dei sintomi più caratteristici della ingerenza della politica nella giustizia (9), e che tanto più è stata visibile in questi ultimi anni fortunosi, così pieni di feroci cozzi di fazioni e di paurose incognite politiche: quella pavida incertezza, fedele specchio della malferma situazione parlamentare, la quale ha potuto talvolta dare la impressione (lo riconosce un chiaro penalista, che fu fino a poco tempo fa procuratore generale (10)) che la funzione della pubblica accusa non si svolgesse più secondo il criterio fermo e costante della legge superiore ai partiti e ai ministeri, ma procedesse a sbalzi, saltuariamente, ora chiudendo gli occhi dinanzi al notorio, ora dando corpo alle ombre, in ossequio ai vari criterî ai quali i Ministri, via via susseguitisi al potere, intendevano ciascuno ispirare la propria politica. E si deve notare altresì che l'ingerenza del potere esecutivo sulla giustizia attraverso il P. M. non si limita soltanto ad impedire talora l'esercizio iniziale dell'azione penale: essa può altresì, in forza di quella supremazia morale che il P. M. ha di fronte al giudice istruttore e di fronte alla stessa magistratura giudicante la cui carriera si svolge in buona parte sotto il vigile controllo di lui, giungere a turbare l'andamento nor-

---

(8) Manzini, *Trattato* cit. I, pag. 461.

(9) *I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione*, Bologna 1881.

(10) Massari, *Politica e giustizia penale* (estr. da *La Corte d'Appello* XXII, 1921, pag. 65 e segg.) specialmente § V.

male della giustizia, anche in un momento successivo all'inizio del procedimento. Non crediate che io sia pessimista: la cosa sembra ormai così naturale, che pochi mesi fa un Ministro della Giustizia precedente all'attuale non ha avuto ritegno a dichiarare in un comunicato ufficioso di aver telegrafato ai procuratori del re di Cremona e Crema perchè tutti i processi relativi alla vertenza agraria nel cremonese venissero sospesi (11): bell'esempio di sincerità politica, ne convengo, ma in pari tempo triste conferma del conto in cui i governanti tengono la indipendenza della magistratura!

4. — *b*) A questa forma di ingerenza della politica nella giustizia, che consiste nell'impedire preventivamente al potere giudiziario di intervenire nei casi in cui la legge lo richiederebbe, si può contrapporre, per amor dei contrasti, quella che consiste nel lasciare che la giustizia si metta in moto e segua il suo corso fino alla fine, per poi, quando la pronuncia giudiziaria deve essere praticamente eseguita, toglierle vigore mediante un atto di governo: questa seconda forma di ingerenza è anche più odiosa della prima e, si potrebbe dire, più feroce ai danni della dignità della magistratura: poichè, mentre nel primo caso il potere esecutivo si limita a impedire che la magistratura proceda agli atti del proprio ufficio, qui l'autorità politica par che meditatamente voglia che il magistrato compia fino alla perfezione l'opera sua, per poi avere il gusto di distruggerla appena perfetta.

Non intendo mettere qui in discussione il fondamento giuridico del diritto di grazia, inteso in senso lato e comprendente quindi anche le forme speciali dell'amnistia e dell'indulto, che il nostro Statuto riserba al sovrano in materia penale. Ma non posso esimermi dal rilevare come l'uso troppo largo e frequente di questa prerogativa sovrana concorra ad abbassare sempre più nella pubblica coscienza il prestigio della magistratura e dello Stato medesimo. Tutti ricordano, e più di tutti i giovani che hanno fatto la guerra, il doloroso esempio di una recente amnistia, la quale, passando sopra per ragioni di opportunità parlamentare al più santo e geloso orgoglio dei reduci, che è quello di aver fatto il proprio dovere senza nulla chiedere in cambio, lasciò negli spiriti onesti la penosa impressione che lo Stato desse ormai deliberatamente opera a finir di distruggere sè stesso (12): ma più che delle amnistie, le quali, data la loro efficacia collettiva, pos-

---

(11) Cfr. sul *Mon. trib.* di Milano, *La magistratura agli ordini del Guardasigilli* (1921, 320); e più recentemente, *La Magistratura riceve ordini?* (1922, pag. 192).

(12) Cfr. Lanzillo, *Lo Stato contro il Diritto*, in *Volontà*, 1919, n. 17; Coco, *Ancora lo Stato contro il Diritto, ibidem* n. 18.

sono apparire giustificate da qualche interesse di carattere generale, la autonomia della funzione giurisdizionale resta ferita dall'abuso delle grazie individuali, delle quali in questi ultimi anni il governo ha fatto larghissima distribuzione perfino in materia di reati annonarî (13): dando così al Paese il consolante spettacolo di un giudice che infligge oggi, allo speculatore colto colle mani nel sacco, la giusta condanna, unicamente allo scopo di dar domani all'onorevole amico del condannato la soddisfazione di ottenergli la grazia dal compiacente Ministro.

Ma lasciamo da parte la giustizia penale: il fenomeno più impressionante di questi ultimi anni è che anche nel campo della giustizia civile, più immune finora, dato il carattere privato degli interessi che in essa si fanno valere, da intromissioni politiche, si vada introducendo su scala sempre più vasta il sistema di concedere ad organi amministrativi la facoltà di toglier vigore nel periodo esecutivo alle sentenze passate in giudicato dell'autorità giudiziaria.

Un tempo i dotti formulavano tra i canoni fondamentali della nostra costituzione quello della insindacabilità degli atti del potere giudiziario per parte di organi appartenenti ad un potere diverso (14): oggi, invece, ecco che all'improvviso salta fuori tra le stranezze di questo agitato dopoguerra quel meraviglioso fenomeno vivente, mostro di tre nature in un sol corpo, un po' legislatore, un po' amministratore, un po' giudice, che si chiama il « Commissario per gli alloggi » il quale, come forse alcuni di voi sanno a proprie spese, ha tra gli svariati suoi taumaturgici poteri, anche quello di sospendere gli sfratti regolarmente ordinati con sentenza dell'autorità giudiziaria (15). Onde può darsi questo curioso caso: un padrone di casa ottiene dal Pretore lo sfratto di un inquilino che non paga il canone; l'inquilino appella, ma il Tribunale conferma la sentenza del Pretore; l'inquilino ricorre in Cassazione, ma la Cassazione rigetta il ricorso. Parrebbe dunque, dopo tre sentenze di tre organi giudiziarî sempre più autorevoli, che la questione sia stata sufficientemente ponderata e la pronuncia dia sufficiente garanzia di giustizia. Ma non è così: quando il padrone di casa, sicuro ormai del suo buon diritto consacrato nella sentenza, va per farla eseguire, ecco che gli si para dinanzi questo signor Commissario, persona indubbiamente degnissima, ma certo non provvista, di fronte ai giudici che si sono pronunziati tre volte, di altret-

---

(13) Cfr. l'articolo *Troppa grazia!* in *La Magistratura* del 26 maggio 1919, n. 21, pag. 169.

(14) Lessona C., *La legge, il regolamento e la sentenza rispetto alla loro riforma* in *Riv. dir. pubbl.* 1910, I (specialmente § III, pag. 397 e seguenti).

(15) R. decr. legge 16 gennaio 1921, n. 13, art. 11.

tanta indipendenza, e di altrettanta finezza giuridica e di altrettanta serenità, il quale, senza garanzie di contraddittorio, senza istruttoria, senz'altri argomenti che quelli derivanti da chi sa farsi meglio raccomandare o da chi sa meglio far corroborare le sue richieste dalla parata di qualche turba schiamazzatrice, è pronto in un batter d'occhio a ridurre in polvere la pronuncia giudiziaria lungamente meditata e ripetutamente riesaminata dai soli organi a ciò competenti. Non crediate, o Signori, ch'io voglia, dicendo questo, assumer la difesa dei padroni di casa: ormai tutti sanno che al professore universitario italiano assai meglio si addice la condizione di inquilino che quella di padrone di casa: e quindi io non sono sospettabile di interessata parzialità. Ma qui, o Signori miei, non sono in giuoco soltanto gli interessi degli inquilini e dei proprietarî di case: qui è in giuoco qualcosa di più essenziale, cioè la dignità della giustizia, alla quale non si sarebbe dovuto, neppure in una materia socialmente delicata e dolorante com'è oggi quella degli sfratti, infliggere così aperto sfregio.

Eppure chi volesse ricostruire episodio per episodio tutta la storia dei rapporti passati nel periodo bellico e postbellico tra l'autorità giudiziaria e l'autorità politica, si troverebbe di fronte a casi anche più gravi: come i magistrati hanno ripetutamente ma inutilmente denunziato nei loro fogli e nel loro ultimo congresso, qua si son visti prefetti che hanno emanato ordinanze per sospendere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e tale provvedimento hanno notificato ai procuratori del re, colla formula burocratica che s'usa cogli inferiori gerarchici « affinchè ne sia curata la regolare esecuzione »; altrove, e non molto lungi dalla nostra provincia, un prefetto ha dato ordine alla forza pubblica di non prestar man forte alla giustizia per la esecuzione delle sentenze di sfratto! (16).

Tristi episodî, in verità: di fronte ai quali vien fatto di pensare con profonda malinconia che quando ci meravigliamo della poca considerazione nella quale il nostro popolo tiene la giustizia, non c'è davvero bisogno di andare a cercar molto lontano le cause troppo evidenti di questo deplorevole discredito!

5. — *c*) Le due forme di inframmettenza politica nella giustizia che abbiamo finora descritte agiscono l'una prima che il giudizio si inizî, l'altra dopo che il giudizio si è già esaurito: esse non toccano dunque la indipendenza dei magistrati durante lo svolgimento della loro funzione giudicante. Guardiamo ora se non possa per avventura verificarsi nel nostro ordinamento anche una terza forma di infram-

---

(16) Alcuni esempî in *La Magistratura* del 1921, n. 20, pag. 114, nell'articolo *Dolciumi!* del giudice Zappulli.

mettenza, che tenda, sia pure per vie indirette e mediate, a far pressioni sui giudici nel momento in cui essi decidono.

Costituzionalmente, come si è detto, la funzione del giudice è indipendente da qualsiasi volontà a lui estranea, che non abbia forza di legge; e nessun giudice sarebbe giuridicamente tenuto a conformarsi alle istruzioni colle quali il potere esecutivo pretendesse prescrivergli il contenuto da dare alla sua sentenza. Ma se di diritto la funzione è indipendente, essa rischia di perder di fatto questo suo requisito, quando il governo, pur protestando tutto il suo rispetto per la intangibile santità della funzione, non ha tuttavia scrupolo di disporre a suo arbitrio della carriera del funzionario.

Orbene, a chi esamini serenamente le leggi che attualmente reggon da noi la carriera giudiziaria, non può sfuggire che questa (nonostante la Legge Orlando del 1908 che è stata un passo notevole sulla via della indipendenza della magistratura) continua in gran parte a svolgersi sotto la ingerenza più o meno larvata ma sempre vigile del potere esecutivo (17). Dico questo non tanto riferendomi al modo con cui avviene da noi l'ammissione in magistratura, che è per il nostro Statuto la nomina regia: in verità si può dire che l'ingerenza del potere esecutivo in questo momento iniziale della carriera dei magistrati abbia carattere meramente esterno, e non sia che la consacrazione formale di una selezione fatta da organi tecnici all'infuori di ogni criterio politico. Assai più di questa ingerenza governativa nella nomina dei magistrati, appare invece pericolosa quella ingerenza che il governo può esercitare sulla carriera giudiziaria nel periodo che segue alla nomina; poichè, proprio di questo potere sulla sorte del magistrato già entrato in carriera il governo può essere tratto a valersi per asservire alla politica la funzione giudiziaria.

La brevità del tempo mi impedisce anche qui di entrare in particolari. Ma tutti sanno, senza bisogno che io mi indugi a ricordarlo, che appunto per togliere ai governi quel micidiale strumento di asservimento della giustizia, che è l'intimidazione dei giudici, le costituzioni moderne hanno posto tra i canoni fondamentali dello Stato moderno la garanzia della inamovibilità dei magistrati, intesa non soltanto come diritto del magistrato a non esser remosso dall'ufficio, ma anche come diritto a non essere contro la sua volontà trasferito di sede fuor che nei casi rigorosamente contemplati dalle leggi organiche. Parrebbe a prima vista che questa garanzia, la quale, a partir dalla Legge Orlando, abbraccia anche da noi, insieme col diritto all'ufficio anche il

---

(17) Qualche altro passo verso l'affrancamento della carriera giudiziaria dalle ingerenze del potere esecutivo è stato ora compiuto col Decr. 14 dicembre 1921.

diritto alla sede, sia tale da porre la funzione giudiziaria interamente al coperto dalle ingerenze governative, poichè libera il giudice da ogni timor di rappresaglie politiche da parte del potere esecutivo. Senonchè chi con soverchio ottimismo ragionasse così, dimenticherebbe l'antica verità, — che due sono le vie per prender l'anima umana, la via del timore e la via della speranza: e che, se si vuol veramente porre su solide basi la indipendenza del giudice, non basta liberarlo dal timore che il suo atteggiamento di ribellione contro gli intrighi politici possa in qualche modo danneggiarlo, ma bisogna altresì togliergli ogni speranza che un atteggiamento servile ed inchinevole possa giovare alla sua carriera futura. « Se dall'arbitrio del governo dipendono i premî delle nomine, delle promozioni e dei tramutamenti, la inamovibilità non salva il giudice dalla soggezione », diceva GIUSEPPE ZANARDELLI (18); e oggi, dopo vent'anni da quelle parole, è necessario riaffermare ancora una volta che se il nostro ordinamento giudiziario riesce a proteggere il giudice contro le vendette, non riesce a proteggerlo contro un'arma assai più insidiosa e più penetrante, cioè contro i favori dei governanti.

Vedete, o Signori: la carriera dei magistrati nel nostro ordinamento, le promozioni di grado, il trasferimento da una sede peggiore a una migliore, il conferimento di incarichi speciali, non si svolgono automaticamente, secondo regole nettamente stabilite dalle leggi; dato che nella determinazione di questi movimenti burocratici, accanto al criterio dell'anzianità, si tien conto quasi sempre del criterio del merito personale, tutta la carriera giudiziaria è, nei suoi varî gradini, subordinata al potere discrezionale degli organi che tale merito debbono valutare. Niente di male, se questo potere discrezionale si esercitasse in base a criterî tecnici, unicamente allo scopo di mandare avanti i migliori; ma il male comincia invece quando si pensa che in sostanza, nell'esercizio di questo potere discrezionale, l'ultima parola spetta sempre al Ministro, organo non tecnico ma politico, il quale, anche quando, come avviene per le promozioni, non può agire senza aver udito il parere di speciali consigli giudiziarî creati nell'interno della magistratura, ha sempre modo di far prevalere, se vuole, le sue simpatie politiche, sia scegliendo a suo talento i membri di questi consigli che egli stesso nomina, sia allontanandosi dal loro avviso, che ha valore consultivo e non deliberativo (19).

---

(18) Relazione al Dis. di riforma ord. giud. presentato alla Camera dei Deputati il 12 febbraio 1902 (Legisl. XXI, 2ª Sess. 1902-03, Doc. numero 294, pag. 26).

(19) Cfr. però, ora, gli art. 117-120 del ricordato Decr. 14 dic. 1921.

Così questa magistratura, della cui indipendenza si fa un gran parlare, come diceva il MINGHETTI, specialmente « da coloro che in fatto la insidiano » (20), vede la sua carriera affidata al potere discrezionale del Ministro, il quale non può più, come poteva fino a pochi anni fa, sbalzar da oggi a domani un giudice che gli sia inviso dal Tribunale di Firenze a quello di Lanusei, ma può ancora, se vuole, giovare a un suo protetto trasportandolo di peso in senso inverso da Lanusei a Firenze, a dispetto di tutti i colleghi più anziani e più meritevoli che a quest'ultima sede aspiravan da anni; e può ancora sottrarre quando gli piaccia i suoi favoriti ai duri sacrifici dei gradi inferiori in sedi disagiate e remote, e affidar loro speciali missioni comode e ben retribuite; e può, se gli aggrada, divertirsi, come di recente è accaduto, a mandare in giro sulla carta pei tribunali di mezza Italia, con una serie di trasferimenti a ripetizione scritti sul bollettino a distanza di poche settimane l'uno dall'altro, un magistrato caro al suo cuore, per dargli modo di restarsene a Roma in attesa che si renda finalmente vacante quella sede centrale cui egli aspira; e può con una parola accelerare una promozione o variare di cento posti una graduatoria; e può altresì, poichè anche queste umane debolezze hanno, come l'Inghilterra ci insegna, il loro peso sulla giustizia, blandire ambizioni e coltivare speranze col largire o col promettere onorificenze a suo arbitrio, senza seguire l'ordine che sarebbe suggerito dalla gerarchia e dall'anzianità (21).

Con questo io non intendo certamente dire che in Italia l'opera del Ministro della Giustizia si riduca in sostanza a perpetrare dalla mattina alla sera ingiustizie a danno dei magistrati. Dico bensì che, se anche un sentimento di correttezza politica rattiene di fatto nella massima parte dei casi i Ministri dal valersi di questi poteri discrezionali sulla carriera dei magistrati che la legge loro consente, è pur sempre deplorevole che questi poteri non siano nettamente esclusi di diritto, sì da evitare ai Ministri anche la tentazione di farvi eccezionalmente ricorso. Si pensi poi che in questo modo la magistratura è posta di fatto, per ciò che concerne la sua carriera, non solo alla dipendenza del Ministro, ma, quel che è peggio, anche alla dipendenza del Sottosegretario, il cui gabinetto, a quanto dicono i competenti, è la *sedes materiae* più adatta per la incubazione dei favoritismi; e quel ch'è

---

(20) Op. cit. pag. 89.

(21) Lagnanze e denunzie documentate di favoritismi specialmente per ciò che concerne l'assegnazione delle sedi, si trovano numerose nel periodico *La Magistratura*: cfr. ad esempio: 1919, pag. 227, 243, 245; 1920, pag. 26, 36, 92, 125, 187; 1921, pag. 82, 109, etc. Cfr. però, ora, gli art. 106-109 del Decr. 14 dicembre 1921.

peggio ancora, alla dipendenza del Ministero, cioè di questa misteriosa macchina burocratica che continua a regnare mentre i Ministri precipitano ad uno ad uno e che, dai suoi arcani labirinti popolati di capidivisione, regola con invisibili fili le sorti di tutta la magistratura peregrinante per la Penisola.

Così anche nel centro dell'ordinamento giudiziario s'è assisa trionfalmente la burocrazia, il cui spirito « carrieristico » (brutta parola; ma la cosa è più brutta ancora) si spande e si insinua come un veleno giù giù per tutti i rami della magistratura.

Da questa struttura burocratica che ha assunto da noi, sull'esempio francese, l'amministrazione della giustizia, da questi mille valichi lasciati all'arbitrio del potere governativo nella carriera dei magistrati, è nata ed ha allignato anche nel mondo giudiziario quella mala pianta della vita politica italiana che è la « raccomandazione ». L'art. 10 della Legge 24 luglio 1908 sulle guarentigie della magistratura espressamente proibisce ai magistrati di « ricorrere a raccomandazioni per appoggiare o sollecitare interessi di carriera presso i membri del governo o presso le persone da cui tali interessi dipendono, ed è a loro vietato in ispecial modo di ricorrere per tale scopo a persone appartenenti all'ordine forense ». Il fatto stesso che si sia sentito il bisogno di ricordare con un apposito articolo di legge questa norma che dovrebbe essere suggerita dal sentimento di decoro e di delicatezza proprio di ciascun magistrato, par che costituisca la più eloquente confessione di un male, che non tanto è imputabile agli uomini quanto all'assurdo ordinamento di cui essi son vittime. Chi vive fuori dei Ministeri non può avere un'idea precisa dell'uso sistematico che anche nella carriera giudiziaria si fa, nonostante il ricordato divieto, delle raccomandazioni: in un numero recentissimo del periodico *La Magistratura*, organo non sospetto dell'associazione dei magistrati italiani, ho trovato questa notizia che non ha bisogno di commenti: « per ogni magistrato che chiede un trasloco in media arrivano al Ministero cinque o sei lettere di raccomandazione, e in un anno v'è una corrispondenza di circa ventimila lettere per stimolare i poteri discrezionali del Guardasigilli! » (22).

Quanto gravi siano per la giustizia i pericoli di questo odioso sistema delle raccomandazioni, al quale son costretti a ricorrere talora anche i magistrati più integri, perchè la dura esperienza li ha persuasi che, non già per mendicare un favore, ma financo per ottenere niente più che il soddisfacimento di un proprio diritto, altra via non v'è più sicura nel presente ordinamento, — non è chi non comprenda, quando rifletta che, onde il giuoco della raccomandazione possa funzionare,

---

(22) Nel n. del 23 settembre 1919, pag. 227.

non basta da una parte un magistrato che si faccia raccomandare e dall'altra un Ministro, o più spesso un funzionario del ministero, al quale la raccomandazione sia diretta; ma occorre altresì una terza persona intermedia, la quale benevolmente si presti a far da tramite fra le prime due. Ed ecco che a questo punto fa la sua comparsa anche nei dominî della giustizia quella misteriosa genìa di persone, alle quali l'opinione pubblica attribuisce occulti poteri come i contadini alla luna, e che si usa chiamare colla denominazione cabalistica, sussurrata in tono di profondo rispetto, di « persone influenti a Roma »; ecco che anche in mezzo alla magistratura si scatena (e adopro di proposito le parole di un magistrato, il SANTILLI) « quell'affannosa e degradante caccia al patrono, al protettore: il quale ultimo non può non essere se non un uomo politico » (23).

Naturalmente il *deus ex machina* di tutti questi intrighi, è, nel nostro regime parlamentare, il deputato: egli è, qualunque sia il partito a cui appartiene, persona di certo influente presso il Capo di gabinetto del Ministro, il quale non può negargli un favore, se è della maggioranza perchè concorre col suo voto (*do ut des*) a salvare le sorti del Ministero; se è della minoranza, perchè è buona arte di governo dir sempre di sì agli avversarî. Così, nell'ambiente parlamentare, si formano degli specialisti in materia: « in ogni centro giudiziario — osserva il solito periodico *La Magistratura* dal quale prendo a piene mani per non essere accusato di caricar le tinte — si costituiscono così dei protettori della magistratura; ed è notorio che in molte città per ottenere con sicurezza il favore desiderato, si deve ricorrere all'On. Tizio o all'On. Caio e all'Ex Eccellenza Talaltro. E' una vera clientela. E se l'Ex Eccellenza è tra quelli che hanno probabilità di divenire Guardasigilli e magari Presidente del Consiglio, si giuoca a colpo sicuro » (24). Si creano così a poco a poco vincoli di gratitudine tra giudice e deputato, che certo posson dar luogo a sospetti e che tanto più vi danno luogo quando, come il più delle volte accade, il deputato, il quale pieno di zelo si incarica di raccomandare al Ministro le sorti del magistrato, sia un avvocato esercente; perchè in tal caso nessuno potrà levar dalla opinione del pubblico l'idea, forse esagerata, che di questo debito di riconoscenza, che il deputato si è assicurato tra i giudici col sollecitare i loro interessi di carriera, egli possa a piacer suo prevalersi per sperare in cambio sentenze favorevoli nelle cause da lui patrocinate.

---

(23) Primo Congresso dei magistrati italiani, Roma 1911 - Atti ufficiali, Relazione sul I° tema, pag. 4.

(24) Nel n. del 23 settembre 1919 citato.

Come tutti possono intendere, questa forma di inframmettenza della politica nelle cose giudiziarie ha carattere assai diverso da quello delle altre forme precedentemente accennate; i motivi per i quali il Ministro della Giustizia, in un periodo di gravi perturbamenti sociali, crede opportuno premere sui funzionarî del P. M. per impedire che si proceda per tutta una serie di reati, o cancellarne con una generale amnistia le conseguenze penali, possono anche essere motivi di alta politica; qui invece, nel caso che esaminiamo ora, si tratta di politica di bassa lega: o meglio, anzichè di politica, si tratta, per dir la vera parola, di corruzione. Ma io non voglio in un discorso accademico usar parole grosse: solo vi esorto, o giovani che mi udite, a leggere e a meditare su questo argomento gli scritti, frutto di un quarantennio di studio e di esperienza, usciti dalla penna severa e sdegnosa di Lodovico Mortara, primo magistrato italiano (25): da essi apprenderete, meglio che dalla mia parola modesta, che nella nostra giustizia il più insidioso nemico dell'indipendenza del giudice è proprio il deputato avvocato, il quale, anche se non ha di fatto sui giudici (e il più delle volte non lo ha) quel miracoloso ascendente che la fama attribuisce alla medaglietta, si guarda però bene dallo smentir questa fama, e contribuisce così a gettare a piene mani il discredito sulla magistratura, tanto per non disingannar la clientela che continua a giurare a occhi chiusi sulle sue secrete virtù di taumaturgo delle camere di consiglio.

Ciò che dico si riferisce naturalmente a un tipo astratto di deputato avvocato; quello che, se non riesce ad esser corruttore dei giudici, diventa venditore di fumo per i clienti. Ciò non impedisce che nella realtà si abbiano molti integerrimi avvocati saliti in Parlamento per merito del loro ingegno, i quali rifuggono con sdegno da ogni forma di sfruttamento del loro prestigio parlamentare a fini professionali. Eppure, anche in questi casi, la forza delle cose è spesso superiore alla volontà degli uomini. Supponiamo che un magistrato, nella piena coscienza di aver diritto a esser tramutato a una sede migliore, abbia parlato di ciò al deputato locale, il quale è anche avvocato, e che questi gli abbia promesso in tutta buona fede di interessarsene: se il giorno dopo questo stesso deputato si trova per avventura a difendere una causa dinanzi a quel magistrato, credete voi che questi possa, anche volendo, esser sereno, e non lasciarsi in nessun modo, sia pure inconsciamente, suggestionare dalla speranza? « Purtroppo (è il Mortara che parla) vi sono mille sottili ed insidiosi legami, talvolta inavvertiti, che possono diminuire la libertà assoluta del giudizio e

---

(25) Cfr. oltre gli scritti citati in altre note, quello più recente *Intorno ai problemi dell'ordinamento giudiziario*, in *Giur. it.* 1917, IV. 58.

delle sue manifestazioni anche nell'uomo più integro e coraggioso. Il desiderio di non danneggiarsi la carriera, di affrettare, magari, la promozione, può agire con effetto perfino di autosuggestione in modo da scemare l'indipendenza del magistrato senza che nessuna azione esteriore attenti realmente ad essa » (26).

6. — *d*) Eppure, nonostante tutte queste inframmettenze politiche palesi ed occulte, a dispetto di questa intrigatissima rete entro la quale il Parlamento avviluppa la magistratura per ostacolarne, ritardarne, neutralizzarne o traviarne la funzione, essa continua a battersi strenuamente per la sua indipendenza: e i politicanti, i quali non son riusciti a distruggere in lei quel profondo senso di rettitudine e di correttezza che le è tradizionale, si accorgono a loro spese che la giustizia non è ancora ridotta a quel grado di docile arrendevolezza al quale essi la vorrebbero veder discesa. Ha origine da ciò quella quarta (ed ultima per fortuna della giustizia e dei benevoli ascoltatori) forma di ingerenza della politica nella giustizia, che è la sistematica moltiplicazione delle giurisdizioni speciali, intese a sottrarre sempre nuove categorie di controversie alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, sicchè sembra che questa qualifica di ordinaria assuma ogni giorno più un significato ironico. Il sistema non è nuovo: anche in Francia, prima della Rivoluzione, dove i giudici godevano di serie garanzie di indipendenza, che permettevano loro di assumere di fronte ai governanti atteggiamenti di aperta ribellione, il governo, anzichè tentar di vincere le loro riluttanze, trovava molto più semplice e più comodo sottrarre ai magistrati ordinarî, mediante il diritto sovrano di avocazione, i processi in cui fossero in giuoco interessi politici, e convocare lì per lì, per avere una decisione soddisfacente, una commissione straordinaria composta di persone ligie al governo. Qualcosa di simile sta avvenendo oggidì in Italia: dove, se alcune delle giurisdizioni speciali create in questi ultimi tempi rispondono a profonde necessità sociali che invano si tenterebbe negare, molte altre, e cioè quelle competenti a decidere controversie in cui è parte la stessa amministrazione, hanno in realtà la loro origine nella sistematica riluttanza della burocrazia a sottoporre il suo operato a controlli giurisdizionali efficaci e coscienziosi, nel desiderio evidente dell'amministrazione di sottrarre le sue controversie al giudizio di una magistratura che fa sul serio, per affidarle invece al benevolo discernimento di collegi compiacenti, che sappiano far per il meglio le cose in famiglia (27).

---

(26) *La Corte di Cassazione come è e come dovrebbe essere*, in *Riv. d'Italia* 1904, pag. 543.

(27) Cfr. Coco, *La sfiducia* (in *La Magistratura* 1918, pag. 327); *La buro-*

Il principio dell'unità della giurisdizione, che la vecchia Destra aveva consacrato nell'art. 2 della legge 25 marzo 1865, è stato così, attraverso un ostinato lavorìo di corrosione che da un cinquantennio non ha tregua, minato alle sue basi da quella specie di tarlo micidiale che è la burocrazia. Già a questo servì in parte, fin dal 1889, la istituzione di quella giustizia amministrativa, la quale, sorta nel lodevole intento di tutelare interessi che, non essendo veri e proprî diritti, non potevano sperare alcuna protezione dalla giustizia ordinaria, allargò a poco a poco il suo campo d'azione a un numero sempre più notevole di controversie intorno a veri diritti nelle quali fosse parte l'amministrazione, lieta così di sottrarsi al giudizio dei magistrati ordinarî e di farsi giudicare da organi speciali, come sarebbe il Consiglio di Stato, la cui composizione è interamente rimessa alla mercè del governo (28). Questa tendenza, la quale porta in realtà alla ricostituzione dell'abolito contenzioso amministrativo, ha poi avuto i suoi più clamorosi trionfi nel periodo recente della guerra e del dopoguerra: durante il quale, — quando non si son viste addirittura attribuzioni giurisdizionali espressamente conferite ai ministri o ai prefetti, o quando, peggio ancora, non si è tentato di creare organi giudiziarî straordinari, in aperto dispregio dell'art. 71 dello Statuto (29) — sono venute fuori, per tutte le controversie in cui fosse interessata l'amministrazione, innumerevoli giurisdizioni speciali, composte in maggioranza da funzionarî della stessa amministrazione attiva.

Così, per dare mani libere alla burocrazia, lo Stato lascia che la magistratura, messa in disparte come i vecchi arnesi che non servono più, vada fatalmente verso la sua decadenza. E gli avvocati politicanti, i cui intrighi sono il più delle volte sterili dinanzi ai tribunali ordinarî, trovano in queste giurisdizioni speciali create durante la guerra, buona parte delle quali si concentrano a Roma, il loro paradiso. Mi raccontava poche settimane fa un giovane professionista romano che, avendo assunto per un commerciante straniero la difesa di una causa dinanzi ad una delle molte commissioni arbitrali create nella Capitale durante la guerra, ebbe pochi giorni prima della discussione

---

crazia contro la giustizia (*ib.* 8 giugno 1918); LOLINI, *Giustizia ed amministrazione pubblica* in *Volontà* 1919 n. 5, pag. 8; MANDRIOLI, *L'amministrazione della giustizia* in *Riv. d'Italia* 1919, pag. 108-109.

(28) Cfr. D'AMELIO, *Sulla istituzione in Italia di un supremo tribunale amm.*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1912, I, 84.

(29) Si rilegga su questo argomento la discussione davvero memoranda svoltasi in Senato nelle sedute del 14 dicembre 1921 e successive, a proposito del disegno di legge relativo alle Commissioni parlamentari d'inchiesta (Atti del Senato, Legisl. XXVI, 1ª Sess. 1921, Discussioni XLVª tornata, pag. 1253 e seguenti).

l'amara sorpresa di ricevere dal suo cliente una lettera, nella quale questi, da vero uomo d'affari, lo pregava di associarsi nella difesa il deputato avvocato Tal dei Tali, essendo notorio anche all'estero che dinanzi a quella certa commissione arbitrale per esser sicuri di vincere le cause bisogna farsi difendere da lui...

7. — Ed ora, raccogliendo le fila di questo discorso che da troppo tempo mette a prova la vostra pazienza, ci è dato comprendere nei suoi aspetti più dolorosi la profonda crisi morale che la magistratura italiana attraversa nel momento presente.

Pensate, o Signori. Anche se alla magistratura il nostro ordinamento assicurasse, come pur troppo non assicura, condizioni atte a mantenere il prestigio e la indipendenza politica, mai come in questo periodo di crisi l'opera dei magistrati apparirebbe difficile e talvolta penosa, mai come in questo periodo il loro ufficio richiederebbe fermezza di fede e alto spirito di sacrificio. Interpreti di un diritto invecchiato e in buona parte non più rispondente alle mutate esigenze sociali, i giudici, pur comprendendo, poichè son uomini anch'essi, le manchevolezze delle leggi che son chiamati ad applicare, devono tuttavia, al di sopra dei sentimenti e delle idealità di partito, applicarle così come sono, anche se le credon cattive: e per questo loro ufficio, talora crudo ed ingrato a loro stessi, ma sempre austero e rettilineo, essi appaiono nella coscienza di coloro che aspirano a leggi diverse come i più diretti responsabili del diritto costituito e si trovan perciò senza lor colpa fatti bersaglio a tutte le accuse che dovrebbero casomai essere indirizzate alle leggi, ma che le fazioni preferiscono, per uno strano error di prospettiva, indirizzare a coloro che si limitano a farle eseguire. Ardua missione, quella del giudice, nel presente imperversare d'odii di parte: la quale ci appare tanto più ardua, quando noi pensiamo a quello che è la condizione di certi magistrati sperduti in piccole borgate fuori del mondo, dove le opinioni politiche si trasformano in velenosi odî personali e dove il giudice, anche se riuscirà a vivere nel più assoluto isolamento, affinchè perfino i semplici rapporti di cortesia non siano interpretati come sintomi di dedizione, non eviterà mai, il giorno in cui applicherà la legge senza guardare in faccia alla persona, i rancori e le minaccie di vendetta e magari le aperte persecuzioni dei tirannelli locali colpiti dalla sua pronuncia. Per esercitare con animo bastevole una sì difficoltosa missione occorre una grande serenità e una grande fiducia nell'idea di giustizia. Ma che cosa ha fatto, o Signori, lo Stato italiano in un cinquantennio di regno, per dare ai suoi magistrati questa serenità, per corroborare in essi questa fiducia? Non parliamo del trattamento economico fatto ai magistrati, il quale, irrisorio anche dopo gli ultimi provvedimenti FERA in confronto a esempî stranieri che vanno per tutte le bocche, è sul

bilancio l'esatta traduzione contabile del poco conto in cui lo Stato tiene la magistratura. Ma, quantunque questa svalutazione economica della funzione giudiziaria sia un fenomeno in sè così grave da costituire esso solo la bancarotta dello Stato, io penso che non questo sia il lato più doloroso della crisi attuale della giustizia, il cui aspetto più grave e più pauroso mi sembra la sistematica svalutazione morale della magistratura, a creare e ad aggravar la quale hanno dato opera assidua da cinquant'anni a questa parte burocrazia e parlamento. Se lo Stato avesse voluto preordinatamente distruggere a colpi di spillo il prestigio della magistratura di fronte al popolo e spegnere a poco a poco in lei stessa ogni fiducia nell'opera propria, avrebbe dovuto comportarsi verso di essa come si è comportato. Quando noi ci lagnamo che in Italia è sconosciuto il sentimento della legalità, che il popolo non rispetta l'autorità della legge, che i rappresentanti del diritto, siano essi magistrati eccelsi o umili carabinieri, sono odiati e derisi dalle folle e che ormai nei partiti è invalsa la convinzione che la prepotenza sia l'unica forma di vita politica, a quali origini dobbiamo risalire se non ai metodi di cinquant'anni di governo parlamentare, durante il quale ogni deputato ha dato la sua piccola spinta a scalzare nella magistratura il concetto della legalità e a mettere nel nostro popolo l'idea che il diritto e la giustizia sono belle parole fatte apposta per chiuder bene un discorso, ma che in realtà in Italia l'unica via per aver ragione è l'intrigo, la raccomandazione, l'oscuro giuoco delle aderenze occulte e delle inconfessabili compromissioni? Ed ecco: questi magistrati che sono la voce vivente della legge e la incarnata permanente riaffermazione della autorità dello Stato, si accorgono che lo Stato agisce talora come se fosse il loro più aperto nemico: sentono che, se vogliono seguitare a render giustizia, devono farlo, più che in nome dello Stato, a dispetto dello Stato, il quale, incarnato nel governo, fa di tutto per neutralizzare, per corrompere, per screditare, per rendere incerta e poco seria l'opera loro. Tra magistrati e Ministro della Giustizia si respira da un pezzo in qua un'atmosfera di reciproca ostilità, di mutuo sospetto: si sono avuti Guardasigilli che hanno pronunciato in piena Camera contro i magistrati frasi che, come fu osservato, un ministro inglese si guarderebbe dal pronunciare contro la più umile classe di lavoratori manuali. E d'altra parte il senso di risentimento e di disagio morale si fa ogni giorno più vivo tra i magistrati, i quali soli sanno, essi che giorno per giorno compiono l'oscura fatica di adeguare il diritto ai casi concreti, che forse gli ostacoli più temibili all'opera della magistratura, intenta ad applicar la legge senza distinzione di partito, vengono proprio da coloro che più altamente proclamano in questi tempi, nei loro discorsi parlamentari, la necessità di « restaurare a tutti i costi l'autorità della legge ».

E con tutto questo, la magistratura, la quale, bisogna riconoscerlo con profonda ammirazione, è ancora l'organismo più sano di tutto il nostro ordinamento statuale, continua a fare, a dispetto di tutti gli ostacoli, il suo dovere; e in mezzo a una congerie sempre più disordinata di leggi fabbricate a getto continuo, per le quali accade come per la carta moneta, che quante più lo Stato ne stampa, tanto costano meno, essa sola, la magistratura, continua a battersi quotidianamente per la legalità, simile a un eroico esercito di veterani fedeli, che mentre nel paese le congiure politiche depongono il vecchio sovrano, continuano lungo il confine, fronte al nemico, ad immolarsi in nome di un re che più non regna.

8. — La soluzione del problema della giustizia, il quale è per lo Stato problema di vita e di morte (poichè l'ordinamento giudiziario è come lo scheletro della compagine statuale, e le sue crisi si posson paragonare a certi terribili morbi del corpo umano che ne disfanno le ossa) potrebbe costituire da sè sola il programma di un partito di rinnovamento, e da sè sola far l'onore di una legislatura che riuscisse a portarla a compimento. Ma i partiti italiani, « in tutt'altre faccende affaccendati », sono agnostici in materia di giustizia; nessuno di essi mostra di avere un preciso disegno di politica giudiziaria: o trascurano senz'altro l'argomento, o lo trattano con quelle solite frasi approssimative, che rivelano la mancanza di ogni seria conoscenza del tema. Nè pare in verità che una solida preparazione in materia riveli il programma messo fuori per le ultime elezioni politiche dal partito socialista; il quale raccogliendo una vecchia idea cara ai partiti più avanzati della democrazia, propugna un ordinamento giudiziario basato sul sistema del giudice elettivo. Ohimè, non importa essere profondi conoscitori dei problemi della giustizia, per sapere che cosa significhi in pratica questa frase (e in verità non si tratta che di una bella frase) di « elezione popolare dei giudici », che nei manifesti elettorali può fare il paio coll'altra frase gemella di « giustizia gratuita »: e forse i resuscitatori di questa idea del giudice elettivo avrebbero avuto molto da imparare da quanto hanno fatto in Germania i loro compagni di fede, i quali, discutendosi la nuova costituzione repubblicana, hanno lealmente dovuto riconoscere, anche in base a serene inchieste compiute in Svizzera, terra classica del giudice elettivo (30), che l'adozione di questo sistema avrebbe significato, in una grande democrazia a regime parlamentare, il completo asservimento della giustizia alla

---

(30) Cfr. REICHEL, *Bestellung und Stellung der Richter in der Schweiz und in künftigen Deutschland* (Tübingen, 1919).

politica, ossia, in conclusione, la disastrosa dissoluzione, che nessun partito può sul serio desiderare, d'ogni garanzia di giustizia (31).

Per liberare la giustizia dalle inframmettenze politiche non importa, del resto, variare il sistema di nomina governativa dei giudici quale vige da noi; quello che importa invece è assicurare che all'infuori di ogni influsso governativo e parlamentare possa svolgersi, una volta avvenuta la nomina, la loro ulteriore carriera. E questo si otterrà (poichè l'assoluta abolizione di ogni carriera giudiziaria, di cui ci dà mirabile esempio l'ordinamento inglese, non può da noi essere considerata per ora che come un ideale) (32) applicando puramente e semplicemente quel sistema dell'*autogoverno della magistratura*, già ormai concretato dagli stessi magistrati nei loro congressi in tutti i più minuti particolari tecnici, il quale si ispira a trasferire i poteri discrezionali che attualmente al Ministro competono sulle promozioni, sull'assegnazioni delle sedi e degli incarichi speciali e sulla nomina agli uffici direttivi, in corpi deliberanti e non semplicemente consultivi, eletti dai magistrati, senz'ingerenza alcuna del governo, tra gli stessi componenti la magistratura. Non posso naturalmente entrare in particolari: ma dico che l'applicazione di questo sistema dell'autogoverno non porterebbe necessariamente seco, come qualcuno ha pensato con terrore, l'abolizione del Ministro della Giustizia, o una sua radicale trasformazione nel senso di farne un organo tecnico sottratto alla responsabilità politica. Non si impensieriscano gli astrologi del firmamento parlamentare, che spiano sull'orizzonte le fasi dei portafogli: i magistrati non si propongono di attraversar le loro speranze col diminuir di uno i seggi ministeriali; soltanto essi pensano che la responsabilità politica del Ministro della Giustizia sia sufficientemente salvaguardata mediante l'esercizio di quel generale potere di vigilanza disciplinare sulla magistratura, che le leggi vigenti gli attribuiscono, e non sia in alcun modo inseparabile dall'ingerenza che il Ministro e il suo seguito di burocrati hanno oggidì sulla carriera giudiziaria.

Ma per svincolare del tutto la giustizia dalla politica, non basterebbe da sè sola questa riforma: abbiamo visto che quattro vie il governo può oggi seguire per giungere a turbare il regolare esercizio

---

(31) KÜBEL, *Richterwahlen* in *Deutsche Richter-Zeitung* 1921, pag. 7 e segg.: cfr. MORTARA, *Lo Stato moderno* cit. pag. 163; SANTILLI, *Relaz.* cit. pagina 12; MANDRIOLI, scritto cit. pag. 103-104. Sul programma dei socialisti tedeschi in materia giudiziaria, cfr. le mie note in *Riv. dir. comm.* 1922, n. 3.

(32) MANDRIOLI, scritto cit. pag. 115. Cfr. anche LUCCHINI, Discorso per la inaugurazione dell'anno giudiziario 1918 alla R. Corte di Cass. di Firenze.

della funzione giurisdizionale; ebbene, ciascuna di esse dovrebbe essere sbarrata con singole adeguate riforme. E cioè si dovrebbe, a mio avviso:

1.° Estendere anche al P. M. la inamovibilità, senza la quale il principio della legalità dell'azione penale resta in pratica un pio desiderio. Il riconoscere, per amor di esattezza sistematica, che la funzione dell'accusa nel processo penale ha carattere essenzialmente amministrativo, non implica come conseguenza necessaria la subordinazione gerarchica del P. M. al Ministro della Giustizia; e se poi si vuol proprio ritenere che in certi casi di eccezionali perturbamenti collettivi non sia praticamente possibile nè politicamente utile escludere ogni ingerenza del governo dal campo della giustizia penale, si riconosca ciò apertamente, come di recente proponeva il MASSARI, con sinceri e non tortuosi correttivi del principio di legalità (33);

2.° Riaffermare che (all'infuori del diritto di grazia nel campo penale, sul quale del resto si è tanto discusso e si può discutere *in jure condendo*) nessun ostacolo può esser posto mai, per nessuna ragione, da organi amministrativi alla esecuzione delle sentenze passate in giudicato; e che anche quando, com'è attualmente per la crisi degli alloggi, sia utile che nel regolamento di certi conflitti si tenga conto, al disopra della stretta ragione giuridica, delle ragioni di umanità e di pace sociale, anche la valutazione di queste ultime deve esser rilasciata all'autorità giudiziaria, senza sovrapporre al sereno giudizio di questa l'arbitrio di organi amministrativi, partigiani e incompetenti;

3.° Ricostituire l'unità della giurisdizione, non già nel senso di abolire da oggi o domani tutte le giurisdizioni speciali, ma nel senso di attrarle tutte quante nell'ambito della magistratura ordinaria, sicchè tutti i loro componenti, a cominciare dai membri delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, siano per reclutamento, per trattamento, e per garanzie di indipendenza in tutto parificati ai magistrati ordinarî (34);

4.° Stabilire la incompatibilità tra l'ufficio di deputato e l'esercizio professionale dell'avvocatura. Questa proposta, lo so, fa sorridere per la sua ingenuità; ma pure essa è stata ripetutamente agitata in Francia e in Italia, in voti di convegni forensi e di singole curie (35); è stata discussa dalla Commissione nominata del Min. MORTARA per la riforma

---

(33) Scritto cit.

(34) Cfr. MANDRIOLI, scritto cit. pag. 110.

(35) MINGHETTI, op. cit. pag. 138-141; MORTARA, *Un pericolo sociale: la decadenza della magistratura in Italia* (in *Rif. sociale* 1894, 2, pag. 621); BERRINI, *La giustizia* (Milano 1921) pag. 8. Cfr. in *Riv. pen.* 1912 pag. 660 *Gli avvo-*

delle leggi professionali forensi, e non è entrata a far parte del progetto, unicamente perchè i commissarî, pur dichiarandosi in maggioranza favorevoli a tale incompatibilità, hanno ritenuto che essa, per la sua importanza politica, esorbitasse dalla loro competenza; ed ecco infine che proprio da due o tre giorni fa la stampa quotidiana ci ha portato la sorprendente notizia che gli avvocati deputati non esistono più in Bulgaria, perchè in questi ultimi mesi, in seguito a una vigorosa campagna condotta in nome della pubblica moralità, la incompatibilità tra avvocatura e deputazione vi è stata definitivamente approvata. Io non posso diffondermi sulle cento ragioni, d'indole morale, politica, professionale, che militerebbero anche da noi a favore di questa riforma; ma vi dico che essa non solo avrebbe la desiderata conseguenza di riportare in onore nei dibattiti giudiziarî la scienza giuridica, unica arma leale di un difensore che si rispetti, ma anche servirebbe a sfollare un po' la nostra Camera elettiva da quella cronica avvocatocrazia, la quale sta alla vedetta sul picco di Montecitorio per colare a fondo senza pietà qualsiasi progetto di riforma giudiziaria che metta in allarme i suoi interessi professionali.

Ma a questo punto sento qualcuno che mi sussurra: ma come è possibile che questa incompatibilità sia mai stabilita, se per stabilirla occorre proprio il voto di coloro che essa verrebbe a colpire? Ed io non ho che da piegare il capo di fronte a una obiezione così pratica. Ma pure, anche con ciò, lasciatemi credere che non sia inutile dire ai giovani, i quali, usciti da queste aule, saranno i magistrati e gli avvocati di domani, che l'avvocatura deve essere e può essere qualcosa di più alto e di più austero di una vilissima baratteria di favori, e che la maestà della giustizia, suprema fra tutte le funzioni dello Stato, chiede agli avvocati, come segno di rispetto, non servili esibizionismi di protezioni parlamentari, ma un omaggio assai più limpido e discreto: mani nette e pura coscienza.

Il problema della giustizia, del quale ho voluto oggi descrivervi fuggevolmente un aspetto, è un di quelli che non si potranno degnamente risolvere finchè i giovani che usciranno dalle Facoltà giuridiche non porteranno con sè l'orgoglio di esser chiamati nella società, come avvocati o come giudici, a una missione così alta com'è quella della applicazione della legge. Voi siete, o giovani, gli eredi di quella religione del giusto, che dal *Corpus juris* alla *Glossa*, da Beccaria a Mancini, è sacra tradizione dell'anima italiana. E qualunque sia il vostro

---

cati politici; e le discussioni sul tema svoltesi in occasione del IV Congresso Nazionale Forense (Palermo, 1914), *Resoconti ufficiali*, pag. 160 e segg.. Esempî di asservimento in *La Magistratura*, 1920, pag. 70.

partito, dovete sentire che vi è nello Stato una forza superiore ai partiti, che è la giustizia; e dev'esser per voi impegno d'onore impedire che le ire di parte la sfiorino, che gli intrighi di corridoio la corrompano, che le ambizioni dei politicanti l'avvelenino, e volere che coloro che l'amministrano siano nella scala sociale i più eletti e che tutti i dissidî si compongano dinanzi alle loro pronuncie, obbedendo alle quali si obbedisce a quella voce augusta della Patria che è la legge.

Grande parola, o giovani, è quella di giustizia: parola che varca d'assai le nostre aule, e vola alta pel mondo, a scuotere i cuori dei viventi e a risvegliare gli spiriti dei caduti. Io non riesco ormai, vedete, a mettermi a studiar con fervore qualcuno dei problemi politici che travagliano in questo momento la nostra vita nazionale, senza che su dalle pagine del libro il mio sguardo si svii verso un'altra visione più lontana e più vasta, senza che la chiusa stanza si slarghi e si dissolva come in un sogno e laggiù io scorga, ecco, al di là delle nostre risse e delle nostre miserie, su nevose cime o lungo riviere caliginose, una sconfinata distesa di croci... Oh, nello studio di tutti i problemi della Patria, anche in quelli che sembrano più aridamente tecnici, anche nella fredda solitudine delle biblioteche o nel susseguirsi monotono dell'umile vita di tutti i giorni, non dimentichiamo quei morti. Essi caddero per un grande sogno di giustizia: la parola che per tre anni li rianimò nella angosciosa veglia dinanzi alla feritoia fu questa — giustizia; l'ultimo augurio che lasciarono ai fratelli di trincea, quando la morte li inchiodò sui reticolati, fu questo — giustizia. Santa parola, pura e sventolante come una bandiera: e voi dovete, o giovani, fermamente volere ch'essa cominci a non essere irrisa e insidiata e barattata nelle stesse aule che ad essa ufficialmente s'intitolano. Lessi un giorno le malinconiche parole di un magistrato, il quale si lagnava che alla coscienza di un problema morale qual'è quello della giustizia l'Università restasse estranea (36): ebbene, io ho voluto dire oggi ai magistrati italiani che l'Università è con loro; e ad essi ho voluto mandare a nome vostro, o giovani, la parola fraterna della vostra volontà e della vostra fede.

---

(36) Coco in *La Magistratura* 1918, 43.

VI

L'UNIVERSITA' DI DOMANI (*)

A.

La Facoltà di Giurisprudenza

Invitato dall'amico prof. Pasquali, il quale in un mio libretto dedicato alla crisi dell'avvocatura in Italia (1) ha trovato singolare coincidenza fra le sue idee e le mie intorno ad alcuni fondamentali problemi della riforma universitaria, a collaborare con lui a un volume che esprimesse le nostre comuni opinioni, ho accettato di buon grado, sia perchè considero un onore lavorare insieme con uno studioso del valore del Pasquali, sia perchè nella massima parte delle critiche e delle proposte contenute nella Parte generale scritta da lui, pienamente concordo.

In questa Appendice, dedicata alla Facoltà di giurisprudenza, io debbo dunque, più che rimettere in discussione i punti fondamentali della riforma già esaurientemente trattati dal P., esaminare alcuni aspetti del problema universitario che più propriamente interessano la Facoltà giuridica, e qualcuna delle più caratteristiche applicazioni che si potrebbero fare agli studî giuridici delle idee esposte nella Parte generale. Questo mio scritto significa dunque, innanzi tutto, implicita adesione ai capisaldi della riforma che il P. vagheggia, e che può riassumersi nei seguenti: 1°) libertà di studio e conseguente abolizione dei corsi obbligatorî; 2°) abolizione degli esami speciali; 3°) prevalenza delle esercitazioni sulle lezioni cattedratiche; 4°) autonomia didattica delle Facoltà; 5°) trasformazione della laurea in titolo prettamente scientifico; 6°) esame di Stato agli effetti professionali.

Su un punto solo, di quelli trattati dal P. nella Parte generale,

---

(*) [Si ripubblicano qui le pagine da 247 a 338 del volume di Giorgio Pasquali e Piero Calamandrei, *L'Università di domani*, Foligno, F. Campitelli ed., 1923 (le pagine da 1 a 246 sono di G. Pasquali e consistono di una *Parte generale* e di una *Appendice I*). Le pagine di P. Calamandrei, suddivise in due ulteriori *Appendici*, sono state tradotte in lingua spagnola da Alberto S. Bianchi in P. Calamandrei, *La Universidad de mañana*, Buenos Aires, Ediciones Juridicas Europa-América, 1961]. [*Bibliografia*, n. 76].

(1) Cfr. *Troppi avvocati!*, Firenze, 1921, specialmente i §§ 20-27 e 35.

io mi trovo, se non in assoluto dissenso, certo non in condizioni di assoluto consenso colle sue opinioni; sul punto, cioè, in cui egli sostiene che per la nomina dei professori sia desiderabile sostituire al sistema dei concorsi il sistema della chiamata, che oggi vige da noi solo per i trasferimenti. E poichè le ragioni di questo mio diverso parere non sono limitate alla sola Facoltà di giurisprudenza, ma si riferiscono in generale a tutto l'ordinamento universitario, così ho creduto opportuno dedicare a questo argomento, esorbitante dai limiti di questa Appendice, una speciale trattazione (Cfr. questo scritto, *infra sub* B).

1. - Il problema dell'insegnamento istituzionale.

Nell'ordinamento delle Facoltà giuridiche tutti i problemi più importanti si presentano con un aspetto un po' diverso da quello con cui si presentano nelle altre Facoltà, per questa ragione caratteristica: che per gli studenti che si iscrivono, appena usciti dal Liceo, al primo anno di giurisprudenza, il diritto e l'economia costituiscono materie altrettanto nuove e inesplorate come potrebb'essere la lingua araba. E' risaputo che i giovani che affluiscono alle Facoltà giuridiche sono raramente guidati a scegliere quest'ordine di studî da impellente vocazione e da infrenabile amore; l'unica informazione elementare intorno allo studio del diritto ch'essi portano bene impressa dalle scuole medie è quella della sua tradizionale facilità: e niente più. La Facoltà giuridica si trova quindi di fronte ai suoi studenti in condizioni assai diverse da quelle in cui si trovano le altre Facoltà: alla Facoltà di Lettere o alle Facoltà di Scienze i giovani si presentano portando dal Liceo quelle nozioni letterarie e scientifiche elementari, che li metteranno in grado di seguire con frutto le lezioni del primo anno di Università: la grammatica italiana, latina e greca, le prime nozioni di matematica, di fisica, di zoologia apprese al Liceo costituiscono già l'*a-b-c* di quelle discipline che lo studente universitario dovrà approfondire, e che di fronte ai suoi nuovi maestri gli daranno fin dalle prime lezioni il modo, se non di leggere correntemente, almeno di compitare (2). Ma i matricolini di giurisprudenza sono, di fronte allo studio universitario, assoluti analfabeti: il linguaggio tecnico, questa terminologia così precisa senza la quale non è possibile alcuno studio giuridico, fa a questi novizî l'effetto di una lingua straniera, o di un bizzarro « parlar furfantino », intelligibile solo agli iniziati. Quanti studenti di primo anno, dopo aver ascoltato con aria trasognata le prime lezioni senza nulla avervi compreso, se ne allontanano

(2) Cfr. *Troppi avvocati!*, § 23; vedi anche Zitelmann, *L'educazione del giurista* (trad it. di M. Chiron) in « Riv. dir. civ. », 1912, p. 295.

già sazî, portando nella testa soltanto qualche strana parola di gergo, come potrebb'essere *usucapione* o *anatocismo* o *litisconsorzio,* che poi si sollazzano a ripetere tra loro ad alta voce sol per sentirne il ridicolo suono! Si può dire che le nostre Università seguono nell'insegnare il diritto il metodo Berlitz: fin dalla prima lezione l'insegnante parla dalla cattedra un linguaggio di cui l'uditorio non conosce parola.

Questa esigenza fondamentale degli studî giuridici, che consiste nel trovare i mezzi per far sì che giovani assolutamente digiuni di scienze giuridico-economiche siano messi in grado di seguire con frutto le lezioni di professori giuristi ed economisti, non è in alcun modo, nonchè sodisfatta, neppur considerata dai nostri ordinamenti universitarî. Non credo che il problema potrebbe esser risolto con l'introdurre nel Liceo, già sovraccarico di materie, anche l'insegnamento di nozioni giuridiche sul tipo di quelle che si dànno negli Istituti tecnici (confesso però che, insegnando temporaneamente il diritto commerciale a studenti dell'Istituto di Scienze Sociali in Firenze, ho esperimentato che s'interessavano al corso assai più i ragionieri usciti dall'Istituto tecnico, che non i licenziati liceali). Ritengo invece che l'Università debba risolvere da sè ed in sè questo problema.

Non starò a ripetere ciò che tante volte è stato malinconicamente osservato, e non in Italia soltanto, intorno a quella opprimente atmosfera di inerte tedio che par che gravi, là dove una tempra eccezionale di maestro non riscaldi col suo fuoco la materia sorda, nelle grigie aule dove insegnano i professori di giurisprudenza: delle quali anche in Germania fu detto che « ivi si trasmettono da maestri svogliati a scolari svogliati le nozioni necessarie per superare l'esame » (3). Il senso di vuoto e di freddo che assai volte regna in quelle aule, l'assenteismo, non soltanto materiale ma benanche intellettuale, della studentesca che dovrebbe frequentarle e non le frequenta perchè non le ama, ha la sua radice in varie cause. Su due di esse — il metodo cattedratico che rende la lezione inutile e noiosa; gli esami speciali, che allontanano lo studente, animale essenzialmente utilitario, da tutto ciò che non gli serve per figurare agli esami — non mi fermo per ora; qui mi limito ad indicarne una terza, che forse, logicamente, è quella preliminare, e che si riassume in una verità molto elementare: lo studente di legge non va a lezione perchè non ci si interessa, e non ci si interessa, perchè non la capisce. Giustamente l'amico Pasquali, prendendo come termine di paragone il sacro orrore che ogni persona sensata prova all'idea di dover ascoltare una conferenza, si chiede qual razza di sovrumano sacrificio noi esigiamo dai nostri studenti, quando, col nostro metodo cattedratico, li costringia-

(3) Zitelmann, *L'educazione del giur.*, cit., p. 299.

mo, o pretenderemmo di costringerli, a sorbirsi cinque o sei conferenze al giorno per quattro anni di seguito. Ma nella Facoltà di Legge succede assai spesso qualcosa di più crudele: che si vorrebbe costringere gli studenti ad ascoltare una serie di conferenze dette in una lingua che essi non intendono e non parlano; e che si grida contro di loro perchè mostrano di non divertircisi, con la stessa logica con cui quel missionario inglese, sbarcato in un'isola di selvaggi, li accusava di essere empî e crudeli solo perchè, mentr'egli spiegava loro in inglese la passione di Cristo, non si mettevano a piangere! Per rimediare alla assoluta mancanza di preparazione giuridica degli studenti che escono dai Licei, parrebbe che il primo anno o il primo biennio degli studî di giurisprudenza dovesse esser destinato principalmente a dare ai giovani gli elementi necessarî per poter passare negli anni successivi allo studio approfondito delle varie discipline. E prima di tutto (anche prima di dare un insegnamento istituzionale dei varî rami in cui la scienza giuridica si ripartisce: ad es. istituzioni di dir. civile, ist. di dir. pubblico, e così via) bisognerebbe dare al giovane un'idea generale del fenomeno giuridico, e fornirgli quei concetti elementari, che sono, per dir così, l'alfabeto della scienza. Questo insegnamento elementare dovrebbe, per necessità, essere generale, non monografico: avere, più che carattere formativo, carattere informativo. Nelle Facoltà giuridiche francesi di recente è stato istituito per il primo semestre un nuovo corso, chiamato *Introduction générale à l'étude du droit* (4); e in Germania da più di vent'anni lo ZITELMANN energicamente reclama la introduzione nel primo semestre di un corso di *Einführung in die Rechtswissenschaft* separato da quella così detta « Introduzione allo studio delle scienze giuridiche » che, come un tempo in Germania, così oggi è da noi riunita, almeno nei programmi, colle istituzioni di diritto civile (5). In realtà nell'attuale ordinamento dei nostri studî di giurisprudenza, questa introduzione premessa al corso di istituzioni è semplicemente una lustra: è infatti ridicolo pensare che in un anno, ossia in una sessantina al più di lezioni, si possa, sia pur in modo schematico, spiegare a giovani assolutamente digiuni di scienza giuridica i concetti comuni a tutti i rami del diritto (Stato, norma giuridica, diritto soggettivo, rapporto giuridico, negozio giuridico ecc.) — e poi tutte le istituzioni civili dalla cittadinanza alla prescrizione! Vero è che secondo alcuni questa funzione propedeutica dovrebbe esser svolta da noi dalla filosofia del diritto. Ma tutti sanno come tra gli stessi cultori di questa disciplina non regni molta concordia sui

(4) Cfr. MAY, *Un enseignement nouveau dans nos facultés de droit* (in « Revue int. de l'ens. », 1922, p. 138).

(5) Cfr. ZITELMANN, *Die Neugestaltung des Rechtsstudiums* (Berlin u. Leipzig, 1921) pagg. 22-23; cfr anche dello stesso, *L'educazione del giur.*, cit., p. 296.

limiti e sul contenuto della medesima; alcuni insegnanti la consigliano al quart'anno e in questo caso non si può dir davvero che essa funzioni da propedeutica; anche quando poi essa è consigliata al primo anno, c'è il pericolo, se l'insegnante fa davvero dell'alta filosofia ed è più scienziato che maestro, ch'essa serva a disorientare piuttosto che a indirizzare i principianti!

Si noti poi un altro assurdo controsenso dei nostri ordinamenti: se a giovani del tutto ignari di diritto è indispensabile fornire i primi rudimenti giuridici per metterli in grado di cominciare ad approfondire le varie discipline speciali, ragion vorrebbe che, fino a quando questi rudimenti non sono impartiti e assimilati, si risparmiasse ai giovani la tortura di sorbirsi per forza lezioni di indole superiore, alle quali non sono in grado di assistere, non dico con profitto, ma neppure con possibilità di intendere. Al contrario noi vediamo che, mentre i matricolini assistono alle lezioni di istituzioni di diritto civile o di filosofia del diritto, nelle quali, bene o male, il professore tenterà anche di spiegare i concetti elementari comuni a tutta la scienza giuridica, mentre cioè si appropriano dei primi strumenti necessarî per intender qualunque lezione approfondita, contemporaneamente, al primo anno, debbono frequentare varî corsi speciali monografici, come sarebbero quelli di diritto costituzionale o ecclesiastico, nei quali fin dal primo giorno il professore si esprime con quel difficile linguaggio con cui parlano tra loro i giuristi già provetti! Vi immaginate che cosa si direbbe di chi, non conoscendo una sillaba di tedesco, cominciasse nello stesso giorno a frequentare un corso in cui un insegnante italiano spiega le prime regole di pronuncia della lingua tedesca, e un altro corso in cui un tedesco autentico legge Goethe sull'originale e ne commenta in tedesco le bellezze?! Questo inconveniente che può sembrare, a chi esamina i programmi compilati dalle Facoltà, limitato necessariamente al primo anno, coinvolge in realtà anche gli anni successivi. In quasi tutti i corsi il professore non può svolgere seriamente l'insegnamento che gli è commesso, se non dà per conosciute dagli ascoltatori tutta una serie di nozioni propedeutiche o limitrofe, che sono necessariamente presupposte dalla sua disciplina. Ma ogni professore sa che questa è una finzione: basta che cerchi di rendersi conto, interrogando a caso uno dei suoi uditori, della loro preparazione, per convincersi che in realtà, in gran parte di essi, regna il buio più profondo. Gli studenti, è noto, non si ricordano di una materia se non nelle poche settimane che precedono l'esame; e poichè nessuno vieta a uno studente di dare tutt'e diciotto gli esami alla fine del quart'anno, può accadere, e accade di frequente, che uno studente frequenti le lezioni di un corso superiore senza aver dato l'esame della materia del corso logicamente anteriore, e quindi senza conoscerne una sillaba. Non

si può, per regolamento, dar l'esame di diritto civile senza aver dato prima l'esame di istituzioni; ma a chi non ha superato ancora l'esame di istituzioni e quindi non ha ancora incominciato a ingurgitar le relative dispense, nessun regolamento vieta di iscriversi al corso di diritto civile e di frequentarne le lezioni. Sicchè può uno studente, se ne ha la forza, seguire per due anni i corsi monografici di un civilista insigne senza ancora aver pensato a cacciarsi in testa quei concetti istituzionali senza i quali le lezioni approfondite non sono intelligibili. Lo stesso si dica del diritto commerciale, il quale in certe Università è consigliato al second'anno: immaginatevi uno studente che, dopo aver frequentato svogliatamente, con quel vigile sonnecchiare che uno scrittore disse proprio dei giudici e dei vetturini di piazza, ma che è comune anche ai frequentatori delle aule universitarie, un corso di istituzioni di diritto civile, riservandosi di studiarselo a memoria in tempi migliori, assista a un corso monografico di diritto commerciale; e sappiatemi dire che profitto potrà trarre dalle lezioni anche bellissime di un maestro anche insigne, che sottilmente discuta putacaso sulla natura giuridica del negozio cambiario o sul fallimento! Lo stesso si dica per il diritto processuale civile: un corso di diritto processuale appar monco e insignificante se non è integrato da frequenti richiami al diritto pubblico, costituzionale penale e amministrativo, e ravvivato continuamente da esempî pratici tratti dal diritto privato. Ma il richiamo manca al suo scopo, se anzichè a chiarir l'ignoto col già noto, serve soltanto, aggiungendo a enigma indovinello, a raddoppiar la confusione nelle teste degli ascoltatori; e l'esempio, anzichè un aiuto diventa un ingombro, se, destinato a illustrar la teoria, ha bisogno di essere illustrato esso stesso.

Insomma, nell'ordinamento dei nostri studî giuridici avviene sistematicamente quello che nel proverbio toscano si chiama mettere il carro innanzi ai buoi: i corsi si ammassano l'uno sull'altro alla rinfusa, senz'ordine e senza solidità; e poichè si pretende di tirar su le pareti e di coprire il tetto prima che siano neanche ammezzate le fondamenta, è naturale che tutto precipiti.

Credo che queste osservazioni siano sufficienti per far intendere la urgente necessità di rafforzare negli studî giuridici l'insegnamento propedeutico elementare. Il primo biennio dovrebbe esser riservato a corsi generali istituzionali (introduzione allo studio delle scienze giuridiche; diritto civile, biennale; diritto pubblico in genere; diritto commerciale; diritto processuale civile e penale, trattato elementarmente in un sol corso; nozioni elementari di scienze economiche), integrati dell'insegnamento delle materie storiche (6): lo scopo di questo primo

(6) La necessità di rafforzare nelle Facoltà giuridiche l'insegnamento ele-

biennio dovrebb'essere quello di mettere i giovani in grado di profittare nel secondo biennio degli insegnamenti specializzati e approfonditi, e a tale scopo bisognerebbe introdurre nell'ordinamento degli studî speciali cautele, delle quali parlerò tra poco, per impedire che si iscrivessero ai corsi approfonditi nel secondo biennio giovani che non avessero frequentato nel primo biennio i corrispondenti corsi elementari.

Questo moltiplicarsi di insegnamenti istituzionali non porterebbe con sè la necessità di aumentare il numero degli insegnanti. Il sistema, introdotto dalla recente legge, secondo il quale ogni professore tiene di regola due insegnamenti, potrebbe per alcune materie essere applicato nel senso che lo stesso professore tenesse della sua materia un corso generale istituzionale nel primo biennio e un corso speciale approfondito nel secondo biennio (7).

2. - Esercitazioni ed esami.

a) *Lezioni ed esercitazioni come sono oggi.*

Ma il problema didattico fondamentale degli studî giuridici è quello del metodo di insegnamento; la lezione cattedratica dev'essere abolita: questo è il *delenda Carthago* necessario a riportare nelle aule universitarie la vita e l'aria pura (8). Contro il metodo cattedratico, il quale nella peggiore ipotesi riduce la lezione a una scialba lettura fatta con voce monotona da foglietti ingialliti dal tempo, e nella migliore ipotesi a una bella chiacchierata sonante e vuota, buona a solleticare l'orecchio alle signorine invecchiate, sono state indirizzate, in questi ultimi decennî, critiche autorevoli e argute: eppure esso si

---

mentare non fu sufficientemente messa in luce dalla Commissione reale per il riordinamento degli studî superiori, probabilmente perchè essa, affermando il principio della autonomia didattica, intese di rilasciare alle varie Facoltà la soluzione del problema; fu energicamente affermata invece da V. Scialoja nella sua conferenza del 18 gennaio 1914 (« Bollettino », cit., p. 5) ed è oggi uno dei capisaldi del programma di riforme sostenuto in Germania dallo Zitelmann (*L'educazione del giur.*, cit., p. 305-307; e *Die Neugestaltung*, cit., p. 17 e segg.).

(7) In questo senso si pronunciò il Congresso Universitario dell'aprile 1912, il quale approvò un ordine del giorno Perozzi-Corbino sul doppio insegnamento, in cui, tra l'altro, era accolto il seguente principio « che i due corsi possono rappresentare tipi d'insegnamento diversi tra quelli di carattere generale propedeutico o pratico, quelli di carattere monografico o critico e quelli infine consistenti in esercitazioni o corsi di sommario » (in questo ordine del giorno mi sembra però inesatto l'aver messo su uno stesso piano come tre cose equivalenti i corsi propedeutici, i corsi monografici e le esercitazioni, mentre queste ultime sono un metodo di insegnamento che può essere adoprato così per i corsi propedeutici come per quelli monografici).

(8) Cfr. *Troppi avvocati!*, § 24.

mantiene, ostinato e tronfio, nelle nostre Università, e la futura riforma troverà in esso lo scoglio più difficile da superare. Le ragioni della sopravvivenza di questo metodo proprio d'altri tempi, sono varie: v'entra un po' l'ossequio alla tradizione, e un po' la pigrizia dell'insegnante, il quale sa che è assai minor fatica ripetere con belle inflessioni di voce una chiacchierata di tre quarti d'ora imparata a memoria da dieci anni, che non tener testa alla grandine di domande impreviste e inquietanti che, in una lezione fatta in forma di conversazione cogli studenti, possono mettere in gravi angustie l'apparente onniscenza del professore: v'entra altresì la tendenza italiana al bel parlare (stavo per dire al bel cantare), per cui qualche insegnante si compiace seco stesso del suo rotondo periodare e magari ama l'applauso e lo provoca con lo svolazzo retorico finale; e un po' anche la inconfessata gioia di esercitare, mediante la lezione cattedratica, un incontrastato dominio su una studentesca rassegnata e rispettosa che figura di stare a sentire senza protestare, e alla quale il docente ha il diritto di infliggere, senza timore di esser contraddetto, qualsiasi panzana che gli salga alle labbra. In molti italiani colti c'è innata la vocazione del conferenziere che cerca affannosamente un benevolo uditorio. Per appagar questa morbosa tendenza, quale strumento più adatto della lezione cattedratica, che mette in balìa del conferenziere un uditorio obbligato per regolamento a starlo a sentire?

Così, se nessuna missione può pensarsi più alta e più nobilmente umana di quella dell'insegnante che risveglia negli studenti le loro energie nascoste, che prodiga loro le sue forze per farli forti, che si adopra, non a fare il panegirico di se stesso, ma a insegnare agli studenti la via per affrancarsi dal maestro e per diventar migliori del maestro, nessuna tirannia più odiosa vi è di questa specie di protettorato intellettuale che l'insegnante vuole infliggere agli studenti, quando li costringe a stare per ore ed ore ad ascoltarlo senza fiatare, senza replicare, senza ribellarsi, imbevendosi passivamente come inerti spugne del suo pensiero, di questa crudele operazione di evirazione didattica che è la lezione solennemente recitata *ex cathedra*.

La necessità di riformare alla base questo metodo di insegnamento e di sostituire alla lezione cattedratica una forma di lezione meno solenne e meno inconcludente fu affermata, specialmente in relazione alle Facoltà giuridiche, da congressi universitarî e da Commissioni di riforme (9), e dai più insigni maestri a cominciare da Angelo Messedaglia fino a Vittorio Scialoja. Ma, nonostante tanta unanimità di

(9) Cfr. *Atti del Congresso Universitario* di Roma, 1912, p. 34; *Relazioni e proposte speciali delle Sottocommissioni di Facoltà della Comm. reale per il riord. degli studi superiori*, pag. 13, proposta 5; Parere del Cons. Sup. I. P. in « Boll. P. I. », 1919, p. 460.

ammonimenti, nell'ordinamento dei nostri studî giuridici il metodo cattedratico tenne, fino al R. Decreto 8 ottobre 1920, incontrastato il campo; e soltanto per iniziativa privata di qualche insegnante più volenteroso, alle lezioni *ex cathedra* dell'insegnamento ufficiale, si univano, come nelle Università germaniche verso il 1870 (10), corsi sporadici di esercitazioni di seminario, non obbligatorie nè per i docenti nè per gli studenti, alle quali la gran maggioranza degli studenti restava estranea, perchè ad esse convenivano soltanto quei giovani che già si sentivano inclinati alla carriera scientifica, e quei politici in erba che, per avere un miglior voto all'esame, ritenevano il seminario un buon mezzo per entrare nelle grazie del professore.

Il R. Decreto 8 ottobre 1920, n. 1546, introdusse ufficialmente, anche nelle Facoltà giuridiche, le esercitazioni obbligatorie; ma questo Decreto fu nella sua nascita macchiato da tali peccati, ch'esso non tardò a rivelarsi, dal punto di vista didattico, più dannoso che utile. E' noto che queste esercitazioni, sotto colore di volere ringiovanire il metodo d'insegnamento, servirono in realtà a una ragione meschinamente finanziaria: furono destinate a far credere che i professori universitarî lavorassero di più, per giustificare di fronte al Paese (!) l'elemosina di qualche centinaio di lire all'anno con cui esse venivano retribuite. La cosa fu confessata candidamente da un Ministro (11): ed è naturale che, introdotte con questa garanzia originaria di serietà e di probità, esse non abbiano dato dal punto di vista didattico alcun frutto. In questi due anni di esperimento, questo solo è certo: che le prescritte esercitazioni sono state regolarmente segnate sul registro giornaliero; ma che con altrettanta regolarità esse siano state, oltrechè segnate, anche effettuate, questo non potrei giurare. E anzi ho il vago sospetto che quei professori che già prima del Decreto facevano le esercitazioni di seminario abbiano continuato a farle come prima; ma che gli altri si siano molto spesso ricordati che queste esercitazioni erano soltanto un espediente finanziario.

Ma, anche senza questo vizio d'origine, io credo che le esercitazioni, come sono ora congegnate, non possano dare buoni frutti per motivi di natura strettamente didattica:

1°) In un ordinamento, come il nostro, che mantiene gli insegnamenti obbligatorî e considera la esercitazione non come forma unica o principale di insegnamento, ma come integrazione di un corso di lezioni cattedratiche, manca agli studenti il tempo materiale per seguire le esercitazioni, e, soprattutto, per seguirle con frutto (12):

---

(10) ZITELMANN, *Die Neugestaltung*, cit., p. 4.

(11) Cfr. *Troppi avvocati!*, p. 179.

(12) Cfr. R. MONDOLFO, *I corsi di esercitazioni delle Università* in « L'Educazione nazionale », 1921, p. 11; e il bellissimo discorso del Senatore VITELLI

di lezioni cattedratiche uno studente di stomaco robusto, può sorbirsene magari otto al giorno, poichè a lezione, in fondo, tutto si riduce a stare a sedere; ma alle esercitazioni bisogna andar preparati: ogni esercitazione presuppone negli studenti qualche ora e talvolta qualche giorno di lavoro preparatorio a casa o in biblioteca.

2°) I professori, specialmente i non più giovani, quelli ormai abbarbicati al metodo cattedratico e teneramente affezionati ai foglietti ingialliti, non sono sempre disposti ed idonei a far le esercitazioni: anche perchè nessuno sa bene a che cosa esse debbon servire: se alla preparazione scientifica o a quella professionale (13).

3°) Finalmente — e questo è l'inconveniente più grave e fondamentale — le esercitazioni non possono esser bene accette agli studenti finchè con esse coesisterà il sistema degli esami speciali quali oggi li abbiamo. Finchè lo studente sa che il vero scopo pratico dei suoi studî è l'esame, che interesse ha a imparare meno superficialmente di quanto la lezione cattedratica gli consenta? Che interesse ha a frequentare, nei corsi di esercitazioni, un insegnamento che gli richiede maggior fatica e che non lo aiuterà all'esame, in cui si giuoca di memoria e non di capacità? D'altra parte è facile osservare che per prender parte alle esercitazioni è indispensabile un corredo sia pure ristretto di nozioni teoriche, che servano come punto di partenza a chi si deve esercitare: io mi posso esercitare nel parlar la lingua tedesca, perchè ne conosco il meccanismo grammaticale, ma non mi posso esercitare nel cinese, di cui non conosco neppure un segno. Ora, nel sistema attuale, in cui le esercitazioni sono un complemento delle lezioni cattedratiche, può accadere che gli studenti comincino a frequentare le esercitazioni di una certa materia nello stesso anno in cui cominciano ad apprendere a lezione i primi rudimenti della materia medesima. Sicchè durante l'anno vi è un primo periodo in cui le esercitazioni non si possono fare con profitto, perchè gli studenti non possiedono le nozioni elementari su cui esercitarsi (che razza di esercitazioni può fare, ad esempio, un docente di diritto processuale con una studentesca alla quale manca ogni idea di giurisdizione, di azione, di processo?); e un secondo periodo in cui gli studenti, pur essendo in grado di esercitarsi sulle nozioni apprese (?) alle lezioni cattedratiche già udite nei mesi precedenti, hanno da prepararsi agli esami e non vogliono perder tempo in attività che

---

nella seduta del 15 luglio 1922 (Atti del Senato, Discussioni, Sess. 1921-1922 specialmente a pag. 3579) — Cfr. anche RADOUANT, *L'organisation des études juridiques dans les Universités italiennes* (in « Rev. int. de l'ens. », 1922, p. 205 e segg.), pagg. 209-210.

(13) MONDOLFO, scritto cit.

non cospirano a questa preparazione. Al primo inconveniente potrebbero anche ora rimediare le Facoltà nei loro regolamenti, ponendo come condizione per iscriversi a un corso d'esercitazioni l'aver frequentato nell'anno precedente le lezioni della stessa materia, e stabilendo per le materie dell'ultimo anno, per le quali ciò non sarebbe possibile, che i professori fossero tenuti a dedicare nei primi mesi dell'anno tutte intere le sei ore settimanali all'insegnamento teorico, e a raggruppar poi nell'ultima parte dell'anno tutte le esercitazioni. Ma al secondo inconveniente non si rimedia se non abolendo addirittura gli esami.

Questi inconvenienti, i quali fanno sì che le esercitazioni siano per ora un perditempo e null'altro, sono piuttosto aggravati che diminuiti dalla recente riforma; la quale a tutti i difetti surricordati aggiunge anche quello, su cui più avanti mi soffermerò, di allontanare dalle esercitazioni quei maestri che più di ogni altro sarebbero in grado di farle efficacemente.

b) *Le esercitazioni come dovrebbero essere.*

Perchè il sistema delle esercitazioni desse interi i suoi frutti, bisognerebbe innanzi tutto avere idee ben chiare su questo punto: che cosa sono le esercitazioni? a che cosa devono servire?

Occorre innanzi tutto guardarci dal confondere le esercitazioni universitarie col tirocinio professionale. Le prime sono un metodo per insegnare e per studiare scientificamente la teoria; il secondo è un metodo per apprendere a esercitare con arte e con dignità nelle sue manifestazioni pratiche una professione. Il sostituire la esercitazione alla lezione cattedratica non vorrebbe dire mutare l'oggetto e il fine dell'insegnamento universitario, che dovrebbe restare, come ora è, il diritto studiato scientificamente, cioè sistematicamente; vorrebbe dire sostituire a un metodo d'insegnamento che condanna gli scolari alla inerzia ed alla paralisi mentale un metodo che stimoli le loro iniziative, che dia loro il senso della indipendenza e della responsabilità nel lavoro. E' stato detto ripetutamente che l'Università insegna ad imparare; che non vuol fare dotti, ma capaci; che cioè, anche nelle materie giuridiche, l'Università non deve appiccicare in testa agli studenti le soluzioni già preparate degli infiniti casi che la pratica presenta, ma deve educare la loro mente ad affrontare da sè i problemi nuovi e a trovarne da sè la soluzione. L'insegnante universitario, insomma, non deve considerare gli studenti nè come fuchi poltroni, abituati a mangiare il miele già preparato dalle api, nè come vittime rassegnate, pronte a dir di sì al maestro e a lasciarsi plasmare a imagine e somiglianza di lui; deve considerarli come collaboratori che si fanno guidare ma non rimorchiare, che si scaldano al suo pensiero ma non vi si inceneriscono.

A un sistema di corsi in ognuno dei quali c'è un sapiente che parla sempre e un uditorio di ignoranti che sempre lo stanno a sentire a bocca aperta (ammirazione o sbadiglio?), bisogna sostituire un sistema di laboratorî, in ognuno dei quali una famiglia di volenterosi si adoperi a gara alla scoperta del vero (14). Con ciò non si muta lo scopo scientifico della Università, la quale deve preparare non già buoni avvocati o buoni giudici (a ciò servirà poi il tirocinio professionale), ma solo, più semplicemente, buoni giuristi; si dice soltanto che il miglior metodo per fabbricare buoni giuristi non è quello di costringere gli studenti ad alimentarsi per quattro anni di chiacchiere altrui, ma è quello di abituarli per quattro anni, attraverso l'esercizio del pensiero, a servirsi della propria testa.

Ma queste esercitazioni in che concretamente consisteranno? Opportunamente lo ZITELMANN osserva (15) che bisogna distinguere le esercitazioni di seminario, destinate ad approfondire nel lavoro scientifico pochi studenti scelti, dalle esercitazioni generali (*Allgemeinübungen*), destinate, come ora le lezioni cattedratiche a tutti gli studenti e quindi necessariamente meno elevate e meno complicate. Ma neppure è facile definire con una formula in che cosa concretamente queste esercitazioni generali, e quindi più semplici, debbono consistere, data la diversità delle materie e data la diversità di attitudini e di preferenze degli insegnanti. Ciascun professore creerà a modo suo la forma che più gli sembri adatta, e acquisterà in ciò una propria arte. L'essenziale è che la esercitazione, sia pur nelle forme più svariate, miri sempre a dare allo studente una parte attiva nella scuola; a trasformarlo da inerte ricevitore del pensiero altrui in appassionato conquistatore del pensiero proprio.

Ad esempio, la forma più semplice di esercitazione potrebbe essere il colloquio (16): alla lezione-monologo come ora per lo più si svolge, dovrebbe sostituirsi la lezione-dialogo, nella quale su un dato argomento fosse permesso e anzi imposto agli studenti di esporre il proprio avviso, di chiedere spiegazioni, di fare obiezioni, rimanendo riservato al professore l'ufficio non di schiacciare gli ascoltatori con lo sfoggio della sua superiorità, ma di aiutare gli interlocutori a intendersi e a farsi intendere, traendoli fuori dai punti morti della discussione, richiamandoli sui lati essenziali dei problemi discussi.

---

(14) Questa trasformazione da un sistema di corsi in un sistema di laboratorî è già prossima a compiersi nelle Università tedesche secondo ANDLER, *La rénovation présente des Universités allemandes et des Univ. françaises* (in « Rev. int. de l'ens. », 1919, p. 432 e segg.).

(15) *Neugestaltung*, cit., p. 7.

(16) Cfr. HOBOHM, *Das Kolloquium als akademische Unterrichtsform* (in « Preuss. Jahrbücher », 1917); sul quale ANDLER, scritto cit., p. 437.

Questi colloquî potrebbero avere per argomento questioni puramente teoriche (ad es., il concetto di giurisdizione, il concetto di azione): l'insegnante potrebbe indicare in precedenza a varî studenti libri di diversi autori che su un certo argomento teorico sostenessero opinioni disformi, e dare incarico a ciascuno di loro di riassumere oralmente in una lezione o in più lezioni successive le rispettive letture, per poi farne egli la critica e trarne le conclusioni. Ma meglio che su questioni teoriche, questi colloquî potrebbero avvenire intorno a casi pratici: noi non abbiamo ancora quelle raccolte stampate di casi controversi ai quali in Germania hanno dedicato le loro cure giuristi anche tra i più celebrati; ma da ottimo semenzaio di casi pratici possono da noi servire le raccolte periodiche di giurisprudenza giudiziaria, dalle quali l'insegnante accorto saprà estrarre a centinaia le questioni « eleganti », accompagnate da due o più decisioni contrapposte, che risolvano in senso contrario lo stesso problema giuridico e che perciò si prestino ad alimentare una discussione in iscuola (sfruttiamo almeno a scopo didattico il malanno della pluralità delle Cassazioni!). Nei corsi che ho avuto finora occasione di tenere e in cui ho cercato di esperimentare le più svariate forme di esercitazione, ho veduto che per gli studenti questa discussione di casi controversi, dai quali si risale alle regole, è la forma più amata e più interessante: e ho visto anche che, in una studentesca composta di una quindicina di giovani, riesce anche molto utile dare alla discussione la forma di un contraddittorio forense, in cui alcuni fanno da avvocati ed altri da giudici, non già allo scopo di costringerli a vivere essi stessi, quasi direi drammaticamente, le vicende di un processo (questo è ufficio del tirocinio professionale), ma allo scopo di far loro esperimentare, da diversi punti di vista, gli aspetti diversi con cui la stessa questione si presenta all'avvocato e al giudice e il giuoco di forze intellettuali che in ogni processo si appuntano su un unico problema giuridico. Un'altra forma utilissima sarebbe quella delle esercitazioni scritte; si potrebbe cominciare da lavori semplici e brevi, ricerche di giurisprudenza e di dottrina intorno a quesiti elementari, per poi salire a temi più vasti e complicati, che richiedessero qualche giorno o magari qualche settimana di lavoro in biblioteca. Moltissimi studenti di legge arrivano al quarto anno (me ne accorgo ogni anno alle tesi) senza sapersi orizzontare in una biblioteca: ignorando come si fa a consultare un catalogo, a rintracciare un autore o una sentenza, a trovare insomma il filo d'Arianna per non perdersi nella selva delle riviste e delle miscellanee. Nel metodo cattedratico, in cui il professore si limita ad enunciare apoditticamente la sua opinione come se al difuori della sua aula non esistesse altro mondo, lo studente ignora il nome dei più elementari manuali della sua materia, non sa quali sono i periodici, quali i repertorî. In realtà il secreto di

molti giuristi, anche non mediocri, è quello di saper fare le ricerche bibliografiche. Proprio questo le esercitazioni dovrebbero dare agli studenti: una biblioteca, e soprattutto la capacità di servirsene. Per tali considerazioni, ove non siano aboliti il metodo cattedratico e gli esami speciali, son recisamente contrario, nell'attuale ordinamento, alla abolizione della dissertazione scritta di laurea: dal moltiplicare questi saggi scritti che obbligherebbero lo studente alla ricerca scientifica, e che anche non essendo capolavori (allo studente non si chiedono contributi originali alla scienza, ma solo diligenti compilazioni), lo sveltirebbero nello stile giuridico e lo abituerebbero a trattare un tema in modo organico, deriverebbe a mio avviso un tal accrescimento di serietà degli studî giuridici, ch'io non esiterei, come dirò tra poco, a prescrivere che tra le varie condizioni di ammissione all'esame di Stato ogni studente dovesse dar la prova di aver compiuto, nelle esercitazioni del secondo biennio, un numero minimo di lavori scritti.

c) *Coordinamento delle esercitazioni colle lezioni cattedratiche.*

Ma qui si presenta un quesito: le esercitazioni debbono sostituire del tutto le lezioni cattedratiche? Debbono essere queste interamente abolite, in modo che d'ora innanzi l'insegnamento giuridico si svolga soltanto attraverso esercitazioni? E se così è, come faranno gli studenti ad appropriarsi le nozioni teoriche necessarie per potere intervenire con frutto alle esercitazioni?

La questione è stata posta anche dal P. nella parte generale e acutamente trattata anche in relazione alla Facoltà di giurisprudenza (pag. 87 segg) (°): intorno alla quale io mi limito qui ad aggiungere poche considerazioni, destinate a meglio chiarire il mio punto di vista su questo argomento.

Ho già rilevato come uno degli inconvenienti più gravi dell'attuale ordinamento degli studî giuridici consista in ciò: che gli studenti si iscrivono ai corsi senza essere in grado di capire ciò che il professore insegna. Questo inconveniente assumerebbe una gravità molto maggiore nel sistema delle esercitazioni: alla predica chiunque sia capace di stare un'ora seduto senza ribellarsi, può fare ottima figura (si narra di un professore incaricato che per tenere la sua lezione anche in mancanza di studenti, usava invitare a far da uditorio un bidello volenteroso; e pare che esso fosse un uditore modello). Ma nelle esercitazioni lo studente dev'essere, come si è detto, un collaboratore; come si fa a dargli le nozioni preliminari indispensabili per collaborare? Questa necessità di una istruzione teorica elementare senza la quale non è pensabile alcuna esercitazione, si fa sentire anche

(°) [I richiami si riferiscono al volume citato nella prima nota di questo articolo].

maggiormente per i principianti: e se uno dei capisaldi della riforma deve essere, come si è detto, quello di rafforzare l'insegnamento istituzionale nel primo biennio, dovremo ammettere che anche questo insegnamento propedeutico debba essere impartito soltanto mediante esercitazioni? E se, al contrario, riterremo che il novellino, uscito dal Liceo senza alcuna idea giuridica, non sia in grado di esercitarsi in discipline che egli assolutamente ignora, dovremo rassegnarci a riconoscere che la lezione espositiva, bandita nell'ultimo biennio per cedere il passo alle esercitazioni, deve tuttavia nel primo biennio continuare a tenere il campo per l'insegnamento istituzionale?

A proposito delle lezioni cattedratiche, credo anch'io che i difetti di questo metodo di insegnamento si mostrino in tutta evidenza piuttosto nei corsi generali che in quelli monografici. Il corso generale, nel quale il professore, con scarsa o addirittura con nessuna originalità di pensiero, si deve limitare a esporre in forma schematica i principî fondamentali di un'ampia materia, non ha e non può avere altro scopo che quello puramente informativo: ed è, appunto per questo, nient'altro che un perditempo, poichè quelle nozioni che il professore espone oralmente, in forma sempre affrettata e riassuntiva, talora anche disordinata e confusa, potrebbe ogni studente leggersele a casa sua, in forma più completa e più organica su un buon manuale. Nel corso monografico, invece, il professore, fermandosi su un determinato punto e approfondendolo, ha campo non soltanto di essere originale esponendo un modo tutto suo di impostare il problema giuridico quale forse non si trova ancora in alcun libro, ma ha soprattutto la possibilità di riprodurre dinanzi ai suoi studenti il laborioso processo mentale, pieno di pentimenti, di controprove e di incertezze, attraverso il quale egli è pervenuto alle sue conclusioni. Il corso generale può mirar soltanto a informare gli studenti su resultati già raggiunti: e a questo serve assai meglio il libro; il corso monografico può invece servire a dimostrare agli studenti in qual modo si può giungere a ottenere un certo resultato; può avere con ciò una efficacia formativa che il libro non può avere, perchè il libro, scritto in forma definitiva, non porta in sè che una parte del lavoro da cui è nato, non racconta gli errori e i dubbî dai quali il suo autore è passato prima di giungere a chiarire il suo pensiero, le ipotesi che prima lo hanno sedotto e che poi ha dovuto scartare. Se nella sua lezione il maestro fa quello che nel libro non può fare, riproducendo la storia intima del suo pensiero, svelando il suo metodo di lavoro, additando agli studenti le gioie e le pene della ricerca scientifica, si può dire che egli veramente apra ai discepoli la sua officina e mostri loro in qual modo si batte sull'incudine il ferro ancora rovente: e una siffatta lezione non può riuscire inutile. Se lezioni, nel senso in cui oggi le intendiamo, s'avessero da

conservare, non potrebbero dunque essere altro che lezioni monografiche: complemento o introduzione o sintesi delle esercitazioni, modello di quel lavoro mentale nel quale appunto gli studenti son chiamati a cimentarsi nelle esercitazioni, o magari conclusione fatta dal maestro di tutto un corso di esercitazioni per trarre da esse i principî. Ma d'altra parte — e torno con questo al problema poc'anzi posto — ogni insegnamento istituzionale dev'essere generale e per quanto si può completo: come si potrebbe conciliare da una parte la necessità di intensificare l'insegnamento istituzionale a scopo informativo, e dall'altra quella di riservar la lezione cattedratica soltanto a quei corsi monografici che possono veramente avere una funzione formativa?

Io credo che questa apparente contraddizione si potrebbe risolvere stabilendo che anche gl'insegnamenti istituzionali del primo biennio si dovessero svolgere in forma di esercitazioni; ma che per iscriversi a questi corsi si dovessero superare esami speciali di ammissione, vertenti sugli elementi di tutta la materia. Un mio intelligente compagno di studî, che oggi esercita con onore la professione forense, mi diceva, quando eravamo all'Università, che egli cominciava a sentire il desiderio e il gusto di frequentar le lezioni di certe materie, che mai aveva frequentato nell'anno in cui vi si era iscritto, dopochè ne aveva superato l'esame, perchè la infarinatura derivantegli dalla preparazione all'esame gli bastava per sentirsi attratto ad approfondir quella materia e ad ascoltar per suo profitto quelle lezioni che, quando sarebbe stato suo dovere frequentarle, gli sembravan tediose e incomprensibili: e da questa sua personale esperienza egli desumeva che si sarebbe dovuto addirittura capovolgere il sistema attuale degli esami alla fine dei corsi, introducendo invece il sistema dell'esame di ammissione all'inizio dei corsi. Questa idea, in parte giusta, credo che si potrebbe applicare appunto alle esercitazioni del primo biennio. Ogni studente che si volesse iscrivere a un corso di esercitazioni del primo biennio dovrebbe prepararsi da sè all'esame di ammissione a quel corso, servendosi di qualsiasi manuale, a scegliere il quale lo potrebbe aiutare la stessa Facoltà con suggerimenti pubblicati sul programma di studî. Un siffatto esame non avrebbe, come teme l'amico P. (pag. 91), gli stessi intollerabili difetti degli odierni esami speciali che noi vogliamo abolire; sia perchè, dovendo servire non già a recitar con fedeltà pappagallesca le lezioni del maestro, ma a dar prova di possedere un corredo di nozioni elementari, indispensabili per frequentare con profitto le esercitazioni del primo anno, sarebbe un esame sulla intera materia e non su un corso; sia perchè esso non rappresenterebbe, come oggi, la meta dello studio, ma solo l'avviamento al vero studio che si esplicherebbe poi nelle esercitazioni. Ad ogni modo, anche se questi esami di ammissione avessero qualche difetto, io credo che essi sa-

rebbero tuttavia indispensabili per render possibile, anche nel primo biennio, l'insegnamento mediante esercitazioni; e mentre i giovani più volenterosi potrebbero agevolmente prepararsi agli esami di ammissione stabiliti per i corsi del primo anno durante le vacanze estive tra la licenza liceale e l'apertura del nuovo anno accademico, questi esami potrebbero essere d'altra parte un efficace correttivo all'afflusso dei fannulloni alle Facoltà giuridiche, e potrebbero essere anche congegnati (ove, per frenare più efficacemente tale afflusso, e anche per render possibile l'insegnamento mediante esercitazioni che ha bisogno di studentesche poco numerose, si volesse introdurre nelle Facoltà di legge il *numerus clausus* accademico) in forma di concorso ai posti disponibili.

Le esercitazioni dei corsi istituzionali dovrebbero svolgersi prevalentemente in forma di colloquî, destinati a chiarire a integrare a vivificare attraverso la discussione quelle nozioni elementari slegate e grezze che i giovani avessero ritratto dalla preparazione agli esami. Tutto quel tempo che oggi i professori perdono e fanno perdere a informar gli studenti della esistenza dei principali istituti giuridici e ad enunciare una dietro l'altra le regole che li governano, sarebbe risparmiato; il professore potrebbe limitarsi ad enunciare in anticipo (secondo un programma organico destinato a far sì che tutti i punti principali della materia potessero durante il corso esser sottoposti a discussione) il tema della esercitazione seguente; e mentre ora, a una lezione di istituzioni di diritto civile in cui il professore dà per es. il concetto di diritto reale, tutti gli ascoltatori vengono a testa vuota, disposti a stare a sentire ma non sempre capaci di intendere e tanto meno di criticare, allora ognuno porterebbe con sè un suo modo di concepire l'argomento, magari sbagliato, ma, appunto perchè sbagliato, tale da dare al maestro occasione di correggerlo o di chiarirlo nella discussione.

Anche ai corsi approfonditi del secondo biennio dovrebb'essere applicato lo stesso principio di riserbare alla parola parlata del maestro solamente quella parte di insegnamento che non può essere impartita coi libri. E quindi anche nei corsi superiori, là dove si trattasse soltanto di esporre risultati, il professore si dovrebbe limitare a suggerire libri, che lo studente dovrebbe leggersi da sè e che nelle esercitazioni si darebbero per già letti.

In conclusione, io credo che tanto per i corsi propedeutici quanto per quelli approfonditi, il metodo di insegnamento *normale* dovrebbe essere quello della esercitazione: il cui efficace funzionamento sarebbe assicurato dal fatto che alle esercitazioni elementari parteciperebbero giovani già forniti di una cultura giuridica istituzionale in seguito agli esami di ammissione; e alle esercitazioni superiori parte-

ciperebbero giovani già passati attraverso le corrispondenti esercitazioni elementari. Con ciò non si nega che, *eccezionalmente,* anche in questo nuovo ordinamento potesse trovare il suo posto la lezione cattedratica come ora l'abbiamo; si dice soltanto che essa dovrebbe essere ammessa soltanto come preparazione o come complemento o come sintesi delle esercitazioni. Oggi, anche dopo l'ultima legge del luglio 1922, la quale al suo art. 28 *bis* dispone che i professori « hanno diritto (non dovere!) di impartire un secondo insegnamento », il quale « *può* essere costituito tanto da lezioni quanto da esercitazioni » mentre il primo *deve* sempre essere costituito da lezioni, ogni insegnante considera come suo ufficio principale il far lezione *ex cathedra* e le esercitazioni come un complemento accessorio delle lezioni, che si può anche non fare purchè si rinunci alla maggior retribuzione. Orbene, questa relazione tra lezioni ed esercitazioni dovrebbe essere invece invertita: la esercitazione dovrebbe esser la regola, la lezione *ex cathedra* l'eccezione. Anche qui, s'intende, dovrebbe esser lasciata alla Facoltà, e più al singolo maestro, ampia libertà nello stabilire la proporzione tra il numero delle esercitazioni e quello delle lezioni, e nel coordinare tra loro queste due forme d'insegnamento; ma non si dovrebbe mai dimenticare quella verità fondamentale, riaffermata di recente in Senato dall'autorità di Gerolamo Vitelli, che le esercitazioni « hanno un valore di molto superiore a quello della lezione » (17).

d) *Garanzie per l'efficacia delle esercitazioni. La libertà di studio.*

La riforma da noi propugnata del metodo di insegnamento richiederebbe agli studenti, che da passive comparse dormicolanti sui banchi si trasformerebbero nei veri protagonisti delle lezioni, un'attività molto più intensa e molto più assidua di quella attuale. Gli studenti dovrebbero prepararsi alle esercitazioni per essere in grado di prendervi parte: sarebbero perciò costretti a lavorare sul serio tutto l'anno e non, come ora, soltanto nelle ultime settimane. Questa forma di studio, per la quale gli studenti dovrebbero giornalmente render conto di studî preparatorî compiuti fuori di scuola e dar prova della loro intelligenza nelle discussioni e nei lavori scritti, porterebbe naturalmente alla abolizione degli esami speciali a fine d'anno: le stesse esercitazioni servirebbero mirabilmente al professore per valutare da vicino il valore e la preparazione degli studenti. In luogo degli esami a fin d'anno, acrobatismi mnemonici di un quarto d'ora contro i quali con tanta ragione si scaglia la critica del P. (pag. 1 segg.), l'intero anno scolastico sarebbe per ogni studente una prova continuata di capacità e di attitudine. Gli

(17) Discussioni del Senato, 15 luglio 1922, p. 3577.

unici esami, nel senso odierno della parola, che resterebbero nella Facoltà giuridica (esami su materie, e non su corsi) sarebbero gli esami di ammissione ai corsi istituzionali, resi necessarî, come si è detto, dall'assoluta mancanza di preparazione giuridico-economica degli studenti uscenti dal Liceo. All'infuori di questi, la giornaliera consuetudine che il professore avrebbe coi suoi allievi nelle esercitazioni, lo metterebbe in grado, senza bisogno di esami a giorno fisso, di misurare la loro maturità e il loro profitto: e il suo giudizio potrebbe essere espresso in una semplice dichiarazione di idoneità magari accompagnata da una valutazione di merito (*ottimo, buono, sufficiente*); condizione per raggiunger l'idoneità dovrebb'essere, almeno per le esercitazioni del secondo biennio, la presentazione di uno o più lavori scritti, secondo le modalità prescritte dalle diverse Facoltà (18).

Questo giudizio di idoneità avrebbe una doppia funzione: da una parte, quando fosse dato al termine di un corso istituzionale, dovrebbe servire come condizione di ammissione al corso superiore corrispondente (non si potrebbe, per esempio, iscriversi alle esercitazioni di diritto civile, senza avere raggiunto almeno la idoneità nelle esercitazioni di istituzioni di diritto civile); dall'altra, quando fosse dato al termine di un corso superiore, dovrebbe servire come condizione di ammissione all'esame di Stato. Quanto dico può parere in contraddizione col principio, fondamentale nella riforma vagheggiata dall'amico P., della massima libertà di studio lasciata agli studenti, con conseguente abolizione di ogni insegnamento obbligatorio; e in particolare coll'opinione da lui espressa (pag. 93) che la libertà di studio non s'abbia da diminuire neppur con l'esigere come condizione per iscriversi ai corsi superiori la precedente frequenza ai corsi istituzionali. Ma le speciali condizioni della Facoltà di legge, la quale, come si è detto, si trova di fronte a studenti assolutamente digiuni di materie giuridiche, mi fa ritenere che le esercitazioni del secondo biennio sarebbero grandemente ostacolate dall'ingombro degli incapaci, se non si stabilisse che gli studenti, liberi nel primo biennio di iscriversi a quelli tra i corsi elementari che preferissero, dovessero però, per iscriversi a un corso di esercitazioni del secondo biennio, presentare l'attestazione di profitto delle corrispondenti esercitazioni propedeutiche. Altra limitazione

(18) Questi lavori scritti non dovrebbero, secondo il mio pensiero, costituire essi soli vere e proprie prove d'esame, ma solo elementi, sia pur preponderanti, per quel giudizio complessivo sulla capacità dello studente, che ogni professore dovrebbe dare alla fine del corso di esercitazioni. E' certo però che, ove anche si ritenesse opportuno conservare alla fine di ogni anno veri e proprî esami speciali meno lontani dal sistema attuale, questi dovrebbero sempre consistere in prove scritte, come fu proposto dal Congresso Universitario del 1912 (ordine del giorno del 12 aprile, in *Atti*, p. 38) e come per le Facoltà giuridiche è stato stabilito in Francia dal recentissimo Decreto del 2 agosto 1922.

al principio della libertà di studio destinata a impedire che all'esame di Stato si presentassero per temeraria presunzione candidati sprovvisti d'ogni fondamento teorico, consisterebbe in ciò: che per essere ammessi all'esame di Stato bisognerebbe dar la prova di aver frequentato con profitto un numero minimo di corsi di esercitazioni (almeno otto, cioè due per anno, con quattro lavori scritti nei quattro corsi dell'ultimo biennio) (19). In questo anche il P. concorda: in quanto agli esami di ammissione alle esercitazioni del secondo biennio, non li riterrei utili se non nelle grandi Università, ove fosse necessario sfollare i corsi mediante una specie di concorso tra i varî richiedenti la iscrizione.

All'infuori di queste limitazioni, lo studente, pur avendo dinanzi un programma consigliato dalla Facoltà, sarebbe libero di regolare a suo piacere i proprî studî e di iscriversi soltanto a quei corsi che meglio rispondessero alla sua vocazione scientifica o alle sue intenzioni professionali; anche la iscrizione a un numero minimo di corsi, necessaria ai fini dell'esame di Stato, non sarebbe legalmente indispensabile per chi, volendo frequentare l'Università a scopo meramente scientifico, desiderasse seguire un numero di corsi inferiore a quel minimo. Questa libertà di studio produrrebbe automaticamente un maggiore amore dello studente ai corsi da lui liberamente eletti; l'attuale sciopero sistematico della studentesca deriva in gran parte dal fatto che gli studenti si trovano costretti a iscriversi a corsi di materie che non li attirano, o di insegnanti che essi non stimano. D'altra parte, quando uno studente si fosse iscritto a un corso di esercitazioni, egli sarebbe moralmente costretto a intervenirvi con assiduità, perchè solo attraverso una attiva e diligente cooperazione al lavoro di tutto l'anno gli sarebbe possibile ottenere dal professore il desiderato *accessit*.

Certo, questa riforma troverebbe grande ostilità da parte di molti insegnanti di materie strettamente teoriche, timorosi che, cessando di essere obbligatoria la loro materia, le iscrizioni al loro corso fossero per diminuire o per cessare del tutto a profitto di certe altre materie, che hanno carattere praticamente fondamentale per il giurista qualunque sia la professione cui aspira. Ma a questo timore si risponde innanzi tutto che i professori son fatti per gli studenti e non gli studenti per i professori; e che gli ordinamenti scolastici devono essere costituiti in modo da offrire pronto l'insegnamento a chi vuole liberamente im-

(19) Secondo la legge prussiana 6 maggio 1869 e successive modificazioni sull'ordinamento degli studî giuridici, lo studente ha piena libertà di studio, ma per presentarsi all'esame di Stato deve aver svolto nei primi tre semestri almeno un tema scritto in diritto civile, negli ultimi tre semestri almeno due temi scritti in diritto e procedura civile. Inoltre è tenuto a dare ai suoi studî un ordine razionale e sistematico (cfr. GHIRON in « Riv. dir. civile », 1912, p. 320).

parare, non in modo da garantire un uditorio coatto a chi vuole a tutti i costi insegnare. In secondo luogo non credo che la libertà di studio avrebbe l'effetto di produrre automaticamente il vuoto intorno a certe cattedre: il più delle volte non è la materia che richiama gli studenti, è il professore e il modo com'egli la insegna; d'altra parte il temuto inconveniente si potrebbe in parte evitare, stabilendo che gli esami di Stato non si limitassero alle sole materie immediatamente professionali, ma tenessero nel dovuto conto anche le materie strettamente scientifiche (20).

Questa libertà di studio concessa agli studenti, congiunta coll'autonomia didattica delle singole Facoltà, riuscirebbe finalmente a rompere quella piatta e mortifera uniformità burocratica di tutte le Università italiane, la quale fa sì che tutte le Facoltà giuridiche, da Catania a Torino, si somiglino e si equivalgano e, non potendo assumere una propria fisionomia, corrispondente a speciali tradizioni locali o a speciali indirizzi professionali o alle particolari inclinazioni degli uomini che le compongono, riescano soltanto a rendersi inutili a vicenda. Le Facoltà giuridiche, come sono ordinate oggidì, tutte dotate di quei tali corsi obbligatorî — nè uno di più, nè uno di meno — che conducono a quei soliti diciotto esami e sboccano finalmente, come tutte le strade portano a Roma, a quella solita laurea uniformemente screditata in tutta la Penisola, sono indubbiamente in numero eccessivo: qualcuna, se l'ordinamento degli studî continuerà a mantenersi rigido e uniforme come è oggi, bisognerà certo, prima o poi, abolirne. Ma la libertà di studio congiunta con l'autonomia didattica eviterebbe anche questa dolorosa operazione chirurgica che altrimenti, restando le cose come sono ora, si imporrebbe: aprendo a ogni Università e ad ogni Facoltà la strada per assumere nella Nazione una propria tipica funzione culturale e professionale, sparirebbe la necessità di recider via dall'ordinamento universitario tutti i doppioni malati di atrofia.

Le varie Facoltà giuridiche continuerebbero ad avere comune lo scopo pratico di preparare i giovani all'esame di Stato per le varie professioni forensi e amministrative; ma ciascuna di esse, nella gara che nascerebbe tra loro, studierebbe mezzi diversi per il raggiungimento dello stesso fine. Qualche insegnamento potrebbe esser tralasciato o ristretto in questa Facoltà, per assumere maggiore importanza in un'altra; nuovi insegnamenti che oggi, nel letto di Procuste delle materie obbligatorie, debbono essere completamente trascurati, potrebbero

(20) La Commissione reale (Sottocommissione per la Facoltà di giurisprudenza) propose infatti (vol. II, p. 14) che nell'esame di Stato per l'abilitazione all'avvocatura fossero inclusi, tra le materie di esame, anche il diritto romano e la storia del diritto italiano.

avere una propria cattedra. L'Università, come oggi è in Italia, par fatta apposta per mortificare nei professori le attitudini migliori, le più originali tendenze della individualità scientifica: invece di lasciar libero campo allo scienziato per crearsi la sua scienza, il nostro ordinamento universitario, quale specialmente si concreta nelle Facoltà giuridiche, obbliga il futuro scienziato a scegliere una delle materie iscritte nel casellario di quelle obbligatorie, senza possibilità di seguire, all'infuori di questa falsariga ufficiale, altre vie verso campi finora inesplorati. Tanti aspetti della vita sociale di questi ultimi anni, così importanti dal punto di vista giuridico ed economico, non trovano da noi cultori eminenti sol perchè la tirannia delle materie obbligatorie ostacola la istituzione di nuove cattedre dedicate ad altre materie non comprese tra quelle; per questo non esistono nelle nostre Università cattedre specializzate per certi rami del diritto commerciale che nella pratica appaiono fondamentali, come il diritto bancario e il diritto delle assicurazioni; mancano insegnamenti ufficiali di diritto industriale e di diritto del lavoro; il cosiddetto diritto internazionale privato, tanto importante oggi per l'applicazione dei Trattati di pace nei rapporti tra privati ex-belligeranti, non ha cultori proprî; lo stesso si può dire per il diritto coloniale: e si potrebbe continuar per un pezzo (21). In un ordinamento basato sulla libertà di studio e sull'autonomia didattica, ogni Facoltà, anche se volesse conservare gli insegnamenti fondamentali necessarî per la preparazione all'avvocatura e alla magistratura, potrebbe (specialmente nel secondo biennio) orientare i proprî insegnamenti verso la preparazione professionale degli aspiranti a determinate carriere: una darebbe maggiore sviluppo ai varî rami di diritto pubblico, per preparare i giovani agli impieghi amministrativi; un'altra si assumerebbe, sviluppando specialmente il diritto internazionale e le discipline affini, la preparazione dei futuri diplomatici; una terza, ampliando l'insegnamento delle materie economiche, dividendo tra più cattedre il diritto commerciale nei suoi varî rami, e istituendo cattedre di ragioneria e di altre materie oggi escluse dal *cliché* delle Facoltà giuridiche, curerebbe l'avviamento dei giovani al commercio e all'alta banca. Il fenomeno, con tanta precisione messo in luce dall'amico Valeri (22), del recente moltiplicarsi delle Scuole Superiori di commercio, le quali, proprio mentre da molte parti si invoca la riduzione delle Università, vengono a costituire una assurda « *organizzazione universitaria fuori della Università* », trova la sua prima causa nella rigidezza possiam dire arteriosclerotica degli attuali ordinamenti universitarî, i quali vietano alle Facoltà di plasmare i proprî insegna-

(21) Cfr. Zitelmann, *Neugestaltung*, cit., p. 18.

(22) *Per la soppressione delle scuole superiori di commercio* in « Riv. d'Italia », 1921, XI, p. 247.

menti secondo le nuove esigenze sociali. E' naturale che queste esigenze cerchino oggi il loro sodisfacimento fuori delle Università: domani, quando gli ordinamenti universitarî avessero tanta elasticità da rispondere a quei bisogni di cultura superiore per servire ai quali sono sorte da noi le Scuole Superiori di commercio ed altri istituti consimili, è prevedibile che nelle Università sarebbero riassorbite e inquadrate tutte queste superstrutture irregolari che oggi cercano l'aria dove la trovano. Nel nuovo ordinamento universitario ogni distinzione aprioristica tra materie fondamentali e complementari, obbligatorie e facoltative, dovrebbe essere abolita: tutte le materie avrebbero uguale importanza, quando rispondessero a quei fini scientifici e professionali che ogni Facoltà sarebbe libera di proporre ai suoi studî: insegnamenti oggi dichiarati per legge obbligatorî potrebbero mancare in qualche Facoltà, come potrebbero a una sola materia essere destinate più cattedre (23). Questa maggiore elasticità di ordinamento si ripercuoterebbe, naturalmente, anche sull'ordinamento della laurea ridotta a un titolo puramente scientifico (24): e non si parlerebbe più, come ora, di laurea « in giurisprudenza », ma di altrettante lauree quanti fossero i raggruppamenti di materie che le varie Facoltà, nei loro ordinamenti, ritenessero opportuno di distinguere a questo scopo. La Commissione reale propose per le Facoltà di giurisprudenza tre tipi di laurea: in scienze giuridiche; in scienze politico-amministrative; in scienze economico-finanziarie. Credo però che a questi tre tipi qualcun altro potrebbe essere aggiunto con vantaggio: ad esempio la laurea in diritto penale e discipline ausiliarie, secondo i voti espressi recentemente dalla Commissione per la riforma della legislazione penale.

e) *Le esercitazioni e i professori-avvocati.*

Le considerazioni pocanzi svolte sulla necessità di trasformare anche nelle Facoltà giuridiche il metodo di insegnamento, nel senso di

---

(23) Un primo passo piccolo ma significativo, verso questa specializzazione delle Facoltà è stato fatto dalla legge recentemente votata per la quale « potranno essere dichiarate obbligatorie, *limitatamente a talune sedi* singole materie che abbiano particolare importanza *in relazione alla sede e al carattere dell'Istituto* » (art. 15); « nel caso in cui il numero degli iscritti al corso sia rilevante, potranno essere nominati per uno stesso insegnamento obbligatorio due professori ordinarî o straordinarî » (art. 26). Sulla specializzazione delle Facoltà, cfr. Lombardo Radice, *Decentramento e autonomia educativa* (in « Nuovi saggi di propaganda pedagogica », Paravia, 1922, p. 105 e segg).

(24) Cfr. *Parte Generale* [di G. Pasquali], pag. 45 e segg. — Così anche la Commissione reale (Sottocommissione per la Facoltà di giurisprudenza) nelle sue proposte: « La laurea è titolo puramente scientifico, necessario per la docenza, ma non necessario per l'ammissione agli esami di Stato » (*Relazioni*, vol. II, p. 12, n. 1).

dare assoluta prevalenza alle esercitazioni sulle lezioni cattedratiche, mi dànno adito a trattare una questione che la recente legge del luglio 1922 ha rimesso in discussione: se sia opportuno, cioè, dal punto di vista scientifico e didattico, che ai professori titolari di cattedre in materie giuridiche sia consentito di esercitare contemporaneamente la libera avvocatura: la questione dell'opportunità di unire alla cattedra l'esercizio professionale si potrebbe fare più in genere per gli insegnanti di qualsiasi altra Facoltà; ma io mi limito, data la natura di questa Appendice, a trattarne soltanto in relazione alla Facoltà giuridica. Secondo l'art. 28 *bis* della legge recentemente votata, « i professori ordinarî e straordinarî hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario »; ma l'art. 28 *ter* aggiunge che « ai professori ordinarî e straordinarî che nei tre anni precedenti siano stati iscritti nei ruoli nominativi d'imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'art. 28 *bis* precedente, non potrà essere conferito un secondo insegnamento *retribuito* ecc. ».

Per quale arcana ragione, mentre la prima disposizione concede a tutti i professori un magrissimo miglioramento economico, a condizione ch'essi d'ora innanzi lavorino il doppio coll'impartire un secondo insegnamento, la seguente viene a escludere da tale miglioramento i professionisti, anche se essi si sentono disposti ad affrontare come i loro colleghi, questo raddoppiamento di fatica? Nella relazione Corbino al Senato (25) si legge che il diritto di assumere il secondo insegnamento « non viene conferito ai professori che, esercitando una professione libera con notevoli profitti debitamente accertati, *son da ritenere non strettamente bisognosi di questo maggiore assegno per un secondo insegnamento* ». La ragione dunque sarebbe essenzialmente finanziaria: e dovrebbe ricercarsi nelle ristrettezze in cui versa il bilancio dell'Istruzione: poichè l'erario italiano versa in condizioni critiche, esso non è in grado di dare un aumento di stipendio a tutti i professori universitarî, ma solo a quelli tra essi, che, non avendo altri redditi all'infuori dell'irrisorio stipendio finora percepito, possano documentare, con certificati di miserabilità regolarmente bollati e legalizzati, la loro accademica povertà. Agli affamati una razione supplementare di pane potrà esser concessa; ma se alcuno, spinto dal bisogno, ha già trovato qualche altra via per sfamarsi, non sia mai detto che lo Stato contribuisca ad accrescer la cuccagna di questo gozzovigliatore, e si applichi con severità il novissimo criterio che la retribuzione non

---

(25) Senato del Regno, Sess. 1921-22 — Doc. n. 488-A, p. 3.

dev'essere adeguata alla quantità del lavoro prestato o all'altezza dell'ufficio, ma al grado di appetito del funzionario e alla misura, certificata dal medico, del suo onesto e disciplinato deperimento organico per denutrizione! Senonchè questo criterio, che almeno avrebbe il vantaggio di far risparmiare allo Stato qualche migliaio di lire sulla pelle di chi guadagna più degli altri perchè lavora più degli altri, in realtà non è stato coerentemente applicato. Prima di tutto non è vero che, togliendo ai professori che esercitano l'avvocatura il diritto di fare un secondo corso, lo Stato realizzi un risparmio; infatti, se il secondo insegnamento non potrà essere assunto da un professore titolare perchè egli esercita l'avvocatura, l'incarico di quella materia o di quel corso di esercitazioni verrà conferito, secondo l'art. 29 *ter* della legge, a un altro professore, magari non di ruolo, la cui retribuzione per questo titolo graverà ugualmente sul bilancio dello Stato. In secondo luogo, se il criterio inspiratore dell'articolo fosse stato quello di limitare l'aumento solo a quei professori che ne hanno stretto bisogno, non si capisce perchè non si sia tenuto conto di redditi derivanti a qualche professore da cespiti diversi dall'esercizio professionale: si esclude dai miglioramenti il professore che, incalzato dal bisogno, magari spinto dalla sete di comprarsi i libri che oggi i professori non comprano più, riesce attraverso un soprallavoro logorante a trarre qualche guadagno dall'esercizio forense, e si dà l'aumento al multimilionario, il quale senza nessuna fatica riscuote semestralmente dal patrimonio avito redditi venti volte superiori al suo stipendio di professore! (26).

La verità è un'altra: che non da motivi finanziarî è stato dettato l'art. 28 *ter*, ma solo dall'intento sapientemente larvato di rivolgere una specie di tangibile ammonimento a una categoria di insegnanti che, dedicando all'esercizio della professione una parte del loro tempo, verrebbero con ciò a dare all'insegnamento meno di quello che dànno gli scienziati puri e meriterebbero perciò un trattamento economico meno... brillante; si è voluto, in altre parole, consacrare in un apposito articolo la opinione assai diffusa che gli insegnanti professionisti siano da considerare come insegnanti di seconda qualità (27).

---

(26) Osservazioni in questo senso furono fatte durante la discussione della legge, dall'on. Pellizzari alla Camera (Discussioni, 16 giugno 1922, p. 6284), e al Senato dai Senatori Scialoja (Discussioni, 15 luglio 1922, p. 3584) e Maragliano (id., p. 3572).

(27) Questa opinione nella discussione svoltasi dinanzi alla Camera dei deputati, è stata espressa con particolare chiarezza dall'on. Alessio, il quale ha detto che la disposizione che esclude dall'aumento i professori professionisti è « un primo colpo a quegli insegnanti che hanno troppo da fare per curarsi delle lezioni » (Discussioni, 14 giugno 1922, p. 6126); e che l'esercizio professionale « è in conflitto con lo sviluppo della scienza, perchè la scienza è un'amante che vuole tutti gli amplessi per sè » (Discussioni, 16 giugno 1922, p. 6285).

Orbene, io ritengo che questa opinione sia, almeno per gli insegnanti delle Facoltà giuridiche, quasi sempre erronea. E' proprio vero, infatti, che l'esercizio dell'avvocatura costituisca per i professori, dal punto di vista scientifico e didattico, un male? Bisogna innanzi tutto riconoscere che la spinta iniziale per la quale vige in Italia la consuetudine, quasi del tutto sconosciuta alle tradizioni accademiche di altri paesi, che i professori delle Facoltà giuridiche esercitino l'avvocatura, trae la sua origine da motivi economici: la retribuzione con la quale l'Italia compensa le fatiche dell'alta scienza è, specialmente dopo la guerra, così ridevole e meschina, che non è difficile comprendere perchè mai molti professori, quantunque per loro indole inclinati a chiudersi tutti nel lavoro scientifico spiritualmente più sereno e più confortante delle combattute fatiche professionali, siano stati poi costretti dalla necessità a ripartire il loro tempo fra l'Università e il foro. Senonchè io credo che in questo caso la originaria spinta economica, anzichè allontanare i professori dai doveri dell'insegnamento, abbia avuto in molti casi il benefico effetto di migliorare la loro produzione scientifica e di render più viva e più efficace la loro attività didattica.

Se nel 1828 il Savigny (28), dopo aver visitato le scuole giuridiche italiane, indicava come causa principale del loro decadimento l'esiguità degli stipendî, che obbligava i professori a cercare sostentamento in altre occupazioni (a Napoli un professore di legge faceva contemporaneamente il pedagogo dei principi reali, un altro aveva, oltre la cattedra, il posto di *Uditore del Camerlengo*), bisogna considerare che si trattava, allora, di occupazioni del tutto estranee alla giurisprudenza, che allontanavano i docenti dai loro studî, con immancabile danno scientifico e didattico; ma si può dire veramente che anche oggi, quando i professori universitarî esercitano l'avvocatura, si allontanino con ciò dai loro studî, e tradiscano con ciò la loro scienza, rubandole una parte del tempo che ad essa dovrebbe essere religiosamente consacrato?

Per rispondere a questa domanda mi vien fatto di pensare che la tradizionale eccellenza italiana negli studi giuridici — dai *prudentes* dell'antica Roma ai grandi dottori dell'età intermedia fino ai più insigni nostri giuristi contemporanei, eredi di quella equilibrata finezza giuridica che sa ugualmente tenersi lontana dalla piatta praticità di certa dottrina francese e dalle astruse astrattezze di certa dottrina tedesca — sia proprio derivata dal fatto che in Italia il « puro folle » delle teorie giuridiche, che costruisce per suo conto castelli in aria, igno-

(28) In *Vermischte Schriften*, IV (Berlino, 1850), p. 309-342: cfr. Rocco A., *La scienza del diritto privato in Italia*, in « Riv. dir. comm. », 1911, I, p. 285 e segg.

rando o disprezzando la pratica, non ha mai fatto fortuna. Il buon senso italiano ha sempre lucidamente compreso che nelle scienze giuridiche le teorie son fatte per la pratica, e che sulla pratica, non su solitarie astrazioni, devono basarsi le teorie per essere utili e feconde: onde è sorto da noi quel tipo perfetto di giureconsulto, che le conclusioni dei suoi studî teorici usa provare nelle battaglie forensi, e che nel formular le sue dottrine si pone continuamente, come pietra di paragone della loro bontà, il problema della loro applicazione al caso concreto (29).

A riprova di quanto dico, dobbiamo ricordare che in Germania, ove (principalmente per effetto del sistema di retribuzione degli insegnanti universitarî, che permetteva prima della guerra a certi professori di guadagnare col solo insegnamento più che da noi un avvocato principe) l'esercizio contemporaneo dell'insegnamento e dell'avvocatura non è ammesso, si sono fatte sempre più vivaci, specialmente in questi ultimi anni, le accuse di dogmatismo rivolte dagli avvocati contro i professori universitarî, ai quali si fa carico di non conoscere le esigenze sociali e il funzionamento pratico di quel diritto che essi insegnano soltanto teoricamente, e di affaticare i loro allievi con un fardello d'inutili costruzioni che del tutto prescindono dai bisogni della realtà. Le innumerevoli proposte, fatte in quest'ultimo ventennio in Germania, di riforma degli studî giuridici, mirano tutte quante, sia pur con mezzi diversi, a evitare che le Università continuino ad essere il regno delle pure teorie. Recentemente, su un autorevole periodico che è l'organo dell'Associazione degli avvocati tedeschi, si è svolta, sotto il titolo di « *Formalismo e processo civile* » una polemica tra professori e avvocati (30), nella quale questi ultimi, sostenendo la necessità di riformare il processo civile nel senso di liberarlo dai formalismi che lo affliggono, hanno dato la colpa di tutti i mali al bizantinismo di certi teorici, i quali nell'insegnare all'Università i principî scientifici del diritto processuale, ignorano le necessità pratiche alle quali il processo è destinato a servire.

Qualcuno in questa polemica ha ricordato le parole del Savigny il quale osservava che « se la separazione fra la teoria e la pratica diventa assoluta, sorge inevitabilmente il pericolo che la teoria degeneri in un giuoco vano, la pratica in mestiere manuale » (31), ed

---

(29) Cfr. Scialoja, *Diritto pratico e diritto teorico* in « Riv. dir. commerciale », 1911, p. 941.

(30) Sulla « Juristische Wochenschrift » del 1920-1921: cfr. specialmente gli scritti degli avvocati Breit (1920, p. 850; 1921, p. 700); Fuchs (1921, p. 697); Hahn (1921, p. 703).

(31) *System des heutigen röm. R. — Vorrede XX* (trad. V. Scialoja, vol. I, *Prefazione*, p. 10).

ha aggiunto che « non è tollerabile che il processo civile sia insegnato da uomini, che lo hanno appreso solamente dai libri. Si dovrebbe esigere che nessuno potesse diventare insegnante di diritto processuale civile, senza prima aver acquistato sufficiente esperienza pratica come giudice o come avvocato. Sarebbe inoltre desiderabile che il docente universitario conservasse il contatto con la pratica esercitando in via sussidiaria un ufficio giudiziario. D'altra parte l'insegnamento accademico si troverebbe straordinariamente ravvivato quando accanto ai professori vi interloquissero in numero maggiore di ora i pratici » (32). Questa necessità di rinfrescare e vivificare la teoria in un salutare bagno nella pratica giudiziaria è sentita, del resto, dagli stessi professori d'Università; mi confermava qualche mese fa un illustre docente dell'Università di Monaco, che tra i professori delle Facoltà giuridiche tedesche si va estendendo l'uso di assumere volontariamente un ufficio giudiziario, allo scopo di temprare, in questo contatto colla vita concreta del diritto, la tendenza alla astrazione che costituisce il più grave pericolo per il giurista puro.

Indubbiamente, anche nelle scienze giuridiche, vi sono certe materie, specialmente quelle di carattere storico, che non consentono allo studioso di dedicarsi, senza con ciò allontanarsi dalla sua scienza, all'avvocatura; pazienti ricerche in archivî, minuziose indagini di papirologia o di paleografia non si conciliano certamente coll'esercizio della professione forense, dal quale esse per certo non trarrebbero nuovo stimolo e nuova luce. Certi lavori giuridici di gran mole, che hanno richiesto ai loro autori l'abnegazione quasi ascetica di qualche decennio, non sarebbero probabilmente stati scritti se l'autore si fosse lasciato sedurre dall'avvocatura; ma, d'altra parte, si hanno materie nelle quali l'assoluto isolamento nella teoria produce un danno alla stessa produzione scientifica: nessuna scuola per lo studioso di certe discipline può pensarsi migliore della pratica viva quale si svolge nei tribunali, ove si presentano giornalmente casi talmente nuovi e complicati e problemi giuridici così eleganti e bizzarri, che la mente dello studioso è tratta per ciò solo a scoprire nuovi orizzonti e invogliata a indirizzare le sue indagini per vie finora intentate. Quello che per il patologo è la clinica, è per il civilista o per il commercialista la pratica giudiziaria: io mi domando se Cesare Vivante avrebbe potuto scrivere un'opera del valore del suo *Trattato* giustamente celebre, quan-

(32) Hahn, scritto cit. p. 706. Anche il Wach nel suo recente scritto sulla riforma degli studî giuridici (*Reform des Rechtsunterrichts-Vorbildung des Juristenstandes*, in « Handbuch der Politik », 3ª ed., vol. III, Berlin, 1921, p. 278 e segg.) osserva che « la necessità che il docente si eserciti praticamente, e se è possibile integri la sua attività di insegnante coll'assumer l'ufficio di giudice, non sarà mai affermata troppo energicamente » (p. 284, nota 6).

d'egli, prima di sistemare colla sintetica mente del teorico gli istituti del diritto commerciale, non avesse analizzato da vicino, con gli occhi del pratico, la loro destinazione economica e il loro funzionamento nella concreta realtà sociale; io mi domando anche se dalla mente di Giuseppe Chiovenda sarebbe scaturito quel disegno di riforma del procedimento civile così armonioso e sapiente, se alla profondità della dottrina egli non avesse unito la esperienza del professionista, attraverso la quale soltanto è possibile rendersi conto dei mali che travagliano da noi l'amministrazione della giustizia.

Non nego che l'esercizio professionale presenti qualche pericolo: primo, quello che lo studioso vi si lasci a poco a poco inconsciamente assorbire, fino a diventare quasi esclusivamente un pratico che, sedotto dai lauti guadagni e sopraffatto dall'affannoso lavorìo forense, si induce a mettere in seconda linea la produzione scientifica e l'insegnamento. Ma è lecito domandare se i casi, certamente eccezionali, in cui l'esercizio professionale sommerge e soffoca lo scienziato e l'insegnante (e per questi casi dovrebbero esser dati alle Facoltà larghi poteri disciplinari contro l'insegnante noncurante del suo primo dovere) debbono far dimenticare i casi, assai più numerosi, in cui il professore che esercita l'avvocatura non si fa servo della professione, ma della professione si serve per allargare e illuminare la sua attività scientifica e didattica, onestamente persuaso che il tempo dedicato alla professione è dedicato insieme alla scienza. Nè del resto è ancora dimostrato che tutti quei giuristi i quali non esercitano l'avvocatura, dedichino intero alla scienza e all'insegnamento il tempo che non dedicano all'esercizio professionale. E' vero che, tra gli insegnanti non professionisti, molti si astengono dall'esercitare la professione perchè la loro materia è tale che non può essere altrimenti coltivata che mediante il metodico lavoro di biblioteca; ma molti anche ve ne sono — bisogna lealmente riconoscerlo — che si mantengono fuori da ogni inquinamento professionale solamente perchè si sono accorti, dopo molti sfortunati tentativi, di non aver le qualità necessarie per riuscire nell'avvocatura; molti anche, che non esercitano l'avvocatura ma che intanto non producono scientificamente e non leggono più una rivista e si contentano di rifischiare agli studenti le dispense di dieci anni fa. Qui scienza pura significa soltanto torpore intellettuale e morale: e quando ci domandiamo se più giovano allo sviluppo dell'alta cultura questi teorici addormentati che non son buoni a fare nè gli avvocati nè i professori, o quegli studiosi viventi nella realtà, che ripartiscono la loro attività tra la cattedra e il foro, portando nella cattedra la vivacità e la concretezza delle dispute forensi e nel foro la dottrina e la serenità obiettiva della cattedra, la risposta non ci par dubbia!

Si deve d'altra parte notare che il motivo per il quale in Germania e in altri paesi non par dignitoso che un professore universitario eserciti l'avvocatura, non è tanto il timore che la professione distolga lo scienziato dal suo lavoro, quanto piuttosto il timore che egli, sentendosi interessato a far vincere le ragioni del cliente, perda la sua imparzialità di studioso e sia tratto così a sostenere per motivi puramente professionali tesi scientificamente non corrette, che screditano così l'autorità della dottrina.

Anche qui sarebbe ingenuo negare che il pericolo talora sussista; sulla venalità di certi giurisperiti, e sulla scarsa attendibilità di certi pareri pseudoscientifici dati per sostener le ragioni di una parte in giudizio, c'è tutta una letteratura satirica, in mezzo alla quale basta ricordar le argute parole dello Scaccia: « *Ego cuidam, contra cuius causam allegabatur consilium antiqui et valentis doctoris, dicebam: amice, si pars adversa, quae eo tempore litigabat, adivisset prius illum doctorem cum pecunia, tu nunc in causa tua haberes consilium illius pro te* »! Ma anche qui ci sarebbe da domandare se, nella massima parte dei casi, più che temere, da questa riunione dell'insegnamento e dell'esercizio professionale in una sola persona, una diminuzione della austerità della dottrina, non ci sia invece da sperare un elevamento non solo intellettuale ma anche morale della pratica, essendo presumibile che i professori avvocati, ai quali la cattedra dà, insieme coll'abitudine alla obiettività scientifica, un certo stato di indipendenza economica, sentiranno più degli avvocati mestieranti il dovere di rifiutare le cause cattive anche se lucrose, e contribuiranno così con la loro dottrina a purificare le consuetudini professionali.

In conclusione, questo mi par certo: che è un vero errore credere che quelli tra i professori universitarî che si dedicano all'esercizio della avvocatura si debbano per ciò solo considerare come dimentichi del loro ufficio di scienziati e di maestri; ed è doloroso che questo errore sia stato, proprio in Italia, dove per fortuna la pianta del giurista puramente teorico alligna meno che altrove, consacrato in una legge. Qualche mese fa Giuseppe Prezzolini in un articolo intitolato « La tragedia dei professori della Università italiana », osservava che l'alta cultura sarebbe nella opinione pubblica assai più considerata, se i professori partecipassero assai più di quanto ora fanno alla vita attiva del Paese; talchè si dovrebbe ringraziare l'attuale crisi economica di aver fatto scendere molti professori universitarî dalla torre d'avorio della loro cattedra e di averli costretti, nella necessità di dare alla loro attività un orientamento meno speculativo e più redditizio, ad entrare in contatto colle correnti vive della coscienza nazionale, dalle quali finora, per amor della scienza pura, si tenevano appartati.

Questa osservazione del Prezzolini (alla quale non mi sentirei dav-

vero di aderire se con essa si volesse augurare il totale tramonto della scienza pura, che sarebbe molte volte, insieme, il tramonto di ogni scienza) mi sembra giusta per certe materie giuridiche, i cui docenti, da un moderato e dignitoso esercizio professionale avrebbero tutto da guadagnare, non solo come scienziati (e ne ho già accennato la ragione), ma anche come maestri.

La radicale trasformazione del metodo di insegnamento da noi vagheggiata, che alla rigida anacronistica tediosa lezione cattedratica dovrebbe sostituire l'agile viva appassionante esercitazione agitatrice di intelletti, mira a portare nelle aule la realtà del fenomeno giuridico quale vive nella pratica giudiziaria, a liberare la scienza dal peso di solenni esteriorità ormai invecchiate, a far sì che i giovani, invece di una rappresentazione artificiosa e arbitraria degli istituti giuridici, che poi, quando entrano nella vita professionale, appare loro nel ricordo come un inutile giuoco cinese e che conferma in loro la persuasione del dissidio insanabile tra il diritto che si insegna e il diritto che si vive, si trovino dinanzi, fin dall'Università, la regola vivificata dal caso, la formula riempita dalla realtà; sicchè, quando dall'Università passeranno nella vita, possano non aver delusioni. Se a questo dovranno mirare le esercitazioni, è chiaro che nessuno sarà in grado di tenerle in modo più degno di quei professori che alla profondità della dottrina potranno unire la esperienza professionale. Anche oggi, mentre il signoreggiante metodo cattedratico impedisce ai maestri di applicare le loro migliori qualità, se domandate agli studenti quali sono tra gli insegnanti di materie giuridiche i più apprezzati e i più amati, assai volte vi sentirete rispondere il nome di giuristi che sono insieme grandi scienziati e grandi avvocati. Questo avviene non già perchè in chi esercita l'avvocatura siano più sviluppate le facoltà oratorie tutte esteriori, le quali a lungo andare lasciano fredda la studentesca, ma perchè proprio questi scienziati, che lasciano entrare nelle loro biblioteche l'aria dell'aperto mondo, possono meglio di altri (parlo specialmente delle materie che hanno immediata attinenza colla professione) corroborare il loro insegnamento teorico coll'esempio calzante tolto dalla realtà; sicchè quando essi affermano che i principî teorici sono indispensabili anche nella professione, immancabilmente questa loro affermazione trova credito presso i futuri avvocati e i futuri giudici, i quali, di fronte alla parola di un insegnante, che sappia essere anche nobilmente un pratico, non potranno ripetere quello che alla fine di una lezione tante volte gli studenti son tratti a mormorare: « Bellissime cose, ma nella pratica non servono a nulla! ».

Se quanto ho detto è esatto, sembra che dovremmo rallegrarci di avere numerosi nelle nostre Facoltà giuridiche i professori avvocati, i quali realizzano quel tipo di giureconsulto conscio dei bisogni della

pratica, che le Università tedesche si dolgono di non avere; e proprio in questi insegnanti professionisti il nostro legislatore avrebbe dovuto scorgere gli uomini meglio adatti a dare incremento alle esercitazioni e ad attivare con le necessarie attitudini questo metodo di insegnamento, che, almeno per le Facoltà giuridiche, costituisce una novità destinata a rimanere sterile se mancheranno i maestri capaci di farla fruttificare (33). Con logica stupefacente, il nostro legislatore ha invece accolto nell'art. 28 *ter* della recente riforma una disposizione fatta apposta per produrre nelle Facoltà giuridiche, senz'alcun risparmio per lo Stato, questo mirabile resultato didattico: che proprio gli insegnanti delle discipline fondamentali per la pratica, i quali, per la natura della loro scienza sono quasi sempre avvocati (per es. i docenti di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto penale, di diritto processuale, di diritto amministrativo) saranno sistematicamente esclusi dal tenere i corsi di esercitazioni; sicchè proprio in quelle materie in cui le esercitazioni hanno più importanza, saranno impediti dal farle coloro che sarebbero i più idonei, anzi i soli idonei! Vero è che molti insegnanti professionisti sentiranno il dovere morale di farle gratuitamente, per evitare ai loro studenti la iattura di un corso di esercitazioni tenute da un teorico puro di un'altra materia; ma se questo per fortuna avverrà, non si potrà tuttavia negare che il legislatore abbia fatto tutto quanto era in lui per evitare che avvenga!

Vale la pena di aggiungere che chi scrive queste righe non si trova nelle condizioni previste dall'art. 28 *ter*, e che quindi, quando denuncia la stoltezza di tale disposizione, non parla da *Cicero pro domo sua*?

3. - Il problema del tirocinio pratico professionale.

Nella Parte generale di questo volume sono largamente esposte le ragioni per le quali, nella riforma da noi vagheggiata, mentre la laurea universitaria si ridurrebbe a un titolo puramente scientifico, dovrebbero essere istituiti fuori dell'Università esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. Prima di trattare dell'esame di Stato e delle sue modalità in relazione alle varie professioni cui si può accedere dagli studî giuridici, dobbiamo fermarci su una questione preliminare, che per l'avvenire delle professioni legali ha capitale importanza e che pure non è stata finora nonché risolta, neppure superficialmente sfiorata dai varî disegni di riforma dell'avvocatura susseguitisi in questi ultimi anni: la questione del tirocinio professionale. Che cosa sia oggi la cosidetta « pratica forense », è noto:

(33) Cfr. in questo senso il discorso dell'on. Pellizzari alla Camera (Discussioni 16 giugno 1922, p. 6285).

quando si dice, per definirla, ch'essa è una ignobile farsa, si adopra un pietoso eufemismo (34); ma, ciò nonostante, non sembra che finora si sia neppur tentato di escogitare un rimedio non illusorio per trasformarla in qualcosa di meno sollazzevole. Nel disegno Fera-Rodinò sull'ordinamento della professione di avvocato, ultimamente discusso ed emendato dalla competente Commissione della Camera dei deputati (35), l'unica misura suggerita per render più serio il tirocinio forense è quella di aumentarne la durata da un biennio, com'è attualmente, a un triennio: come se il prodotto di zero per tre fosse maggiore di quello di zero per due! Anche la Commissione reale per il riordinamento degli studî superiori, che pur con tanta profondità seppe trattare i problemi dell'alta cultura, sembra che non avesse idee molto chiare sulle modalità concrete di quel necessario complemento della cultura universitaria che, ai fini dell'esame di Stato, è il tirocinio professionale; e la stessa sottocommissione per la Facoltà di giurisprudenza sorvolò sul problema (36).

Eppure, se vi è problema complicato e difficile, è proprio questo del tirocinio forense; il quale, quando si esamina più da vicino, si suddivide in numerose questioni minori, suscettibili ognuna di lungo dibattito. Si può infatti domandare: per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni forensi deve esser richiesto, come unica condizione, l'aver compiuto gli studî teorici universitarî, o si deve invece esigere altresì il compimento di un ulteriore periodo di tirocinio pratico? E, nel caso che il tirocinio pratico si ritenga necessario, in che momento questo dovrà svolgersi: prima, durante, o dopo lo studio teorico? prima o dopo l'esame di Stato? Dovrà il tirocinio svolgersi in comune per tutte le professioni alle quali dànno adito gli studî giuridici (o almeno per le due più importanti, l'avvocatura e la carriera giudiziaria), o dovrà per ogni professione esser regolato separatamente, secondo le diverse esigenze professionali? Con quali modalità, con quali garanzie di serietà, sotto la sorveglianza di chi questo tirocinio dovrà svolgersi?

Sulla prima domanda, non mi par che vi siano dissensi possibili. Se l'Università deve conservare una funzione essenzialmente scientifica e non immediatamente professionale; se l'esame di Stato, invece, deve servire essenzialmente a dar l'abilitazione all'esercizio di una professione, valutando non soltanto la cultura teorica che i candidati hanno ricevuto dallo studio universitario, ma altresì la loro abilità

---

(34) Cfr. *Troppi avvocati!*, § 30.

(35) *Relazione della Commissione di legislazione di diritto privato*, Affari di Giustizia e di Culto, Seduta del 21 giugno 1922 (Doc. 1921-22, n. 139-A).

(36) Cfr. *Relazioni*, vol. II, p. 11.

pratica nel servirsi di questa cultura ai fini professionali, è evidente la opportunità di integrare ai fini professionali il periodo dello studio universitario con un periodo destinato a dare ai futuri professionisti la immediata conoscenza empirica della professione quale concretamente si svolge nella realtà. Nè la necessità di questo periodo di tirocinio, in cui si tratta non più di *studiare*, ma di *fare* materialmente tutto ciò che fanno nella realtà pratica i professionisti, verrebbe a cessare quando nello studio universitario la esercitazione si fosse sostituita alla lezione cattedratica: già abbiamo detto, infatti, che le esercitazioni devon servire soltanto a porre i giovani in grado di meglio appropriarsi la conoscenza scientifica delle teorie, mentre il tirocinio deve servire soltanto a dare ai giovani la conoscenza sperimentale del caso concreto.

Non mi pare neanche che gravi difficoltà debbano sorgere per la soluzione del secondo problema, relativo al tempo in cui il tirocinio debba svolgersi; anche per gli studî giuridici, credo che il miglior partito sia quello di applicare la massima leonardesca: « Studia prima la scienza, poi sèguita la pratica, nata da essa scienza ». Non posso tuttavia esimermi dal ricordare qui come in Germania, dove finora vigeva il sistema di far susseguire a un triennio di studio teorico universitario, chiuso dal primo esame di Stato (*Referendarprüfung*), un triennio di tirocinio pratico chiuso dal secondo grande esame di Stato che abilita contemporaneamente alla magistratura e all'avvocatura, si stia preparando una riforma destinata a modificare e in parte a invertire questo tradizionale ordinamento. Il più noto e autorevole sostenitore di questa riforma, anzi addirittura il suo ideatore è stato lo Zitelmann, il quale, dopo essersene occupato in uno scritto edito nel 1909, vi è tornato di recente con una conferenza tenuta a Gottinga il 27 luglio 1920, nella quale insiste specialmente su questo punto: che il problema fondamentale dell'ordinamento degli studî giuridici è quello di regolare il rapporto di tempo tra l'insegnamento universitario e il tirocinio pratico. Lo Zitelmann parte dall'osservare che nel sistema attuale, in cui gli studenti sono chiamati a studiare teoricamente gli istituti prima di averne conosciuto il funzionamento pratico, l'insegnamento resta per i più degli ascoltatori lettera morta, perchè manca loro la concezione pratica degli oggetti ai quali si riferisce; talchè il fare, per esempio, la teoria del rapporto processuale a giovani che non hanno mai assistito ad un processo, equivale alla vana fatica di chi sulla asciutta terra presumesse di poter insegnare il nuoto mediante lezioni teoriche! Per rimediare a questo inconveniente, si potrebbe pensare di far precedere all'inizio degli studî universitarî un periodo preliminare di tirocinio pratico (*Vorpraxis*); ma forse, osserva lo Z., una cosiffatta pratica per giovani assolutamente digiuni di nozioni giuri-

diche sarebbe assai poco fruttuosa, se è vero l'antico detto che l'uomo vede soltanto ciò che già conosce. Per sciogliere questo che pare un insolubile giro vizioso, lo Z. propone di dividere lo studio teorico in due periodi intramezzati da un periodo di tirocinio pratico (il cosiddetto *tirocinio intermedio*: *Zwischenpraxis*). La durata complessiva dello studio giuridico, che è oggi in Germania, tra teoria e pratica, non meno di sei anni, non dovrebbe essere prolungata, ma solo diversamente ripartita: dovrebbe precedere un periodo di tre o quattro semestri di studio teorico *a carattere elementare* comune a tutti i principianti, qualunque fosse la loro futura professione, e terminato da un primo esame di Stato; lo studio universitario dovrebbe poi essere interrotto da un biennio di tirocinio pratico extrauniversitario, dopo il quale i giovani, messi ormai a contatto colla vita pratica del diritto e orientati sulle proprie tendenze professionali, dovrebbero tornare all'Università per due o tre semestri, a seguirvi non più corsi elementari comuni a tutti gli studenti, come quelli del primo biennio, ma corsi approfonditi in quelle sole materie che ciascuno, per ragioni scientifiche o professionali, ritenesse preferibili; dovrebbe integrare la preparazione un ultimo anno di pratica, al quale seguirebbe il grande esame di Stato per l'abilitazione all'avvocatura e alla magistratura.

Questo programma generale dello Z., quantunque abbia trovato in Germania, dal 1910 ad oggi, autorevoli confutazioni, sta forse per trasformarsi almeno parzialmente in realtà per iniziativa dell'attuale Ministro della Giustizia RADBRUCH (37). Sarà interessante vedere quali effetti deriveranno in Germania da questa audace riforma; ma non si può tacere che la sua attuabilità pratica appare *a priori* alquanto problematica principalmente perchè c'è da temere che i referendarî, dopo aver compiuto in condizione di autonomia i due anni di tirocinio pratico, non siano nè psicologicamente nè economicamente disposti a tornare sui banchi della scuola a far da studenti (38). Del resto l'incon-

---

(37) Cfr. il mio scritto *Il programma di politica giudiziaria dei socialisti tedeschi*, in « Riv. dir. comm. », 1922, I, p. 157. Secondo le proposte del Governo tedesco, le idee dello Z. verrebbero attuate con qualche modificazione, in quanto il primo periodo di studio universitario, che secondo lo Z. deve aver carattere elementare (*Elementarstudium*), diventerebbe invece il periodo più importante (*Hauptstudium*), della durata di tre anni, chiuso dalla *Referendarprüfung;* seguirebbero due anni di tirocinio pratico, seguìti a loro volta da un ultimo anno di studio approfondito (*Nachstudium*), alla fine del quale dovrebbe aver luogo il secondo esame di Stato. Critica di questo disegno di riforma in WACH, *Reform des Rechtsunterrichts*, cit. num. III e IV; *Die Neuordnung des Rechtsstudiums* (in « Der Zivilprozess », Bensheimer, 1922), p. 8 e segg.

(38) Cfr. WACH, *Die Neuordnung* cit., p. 12.

veniente, rilevato dallo Z., della mancanza negli studenti di una esatta concezione pratica degli istituti giuridici, sarebbe grandemente attenuato, nella riforma da noi vagheggiata, dagli esami di ammissione ai corsi del primo biennio, dal rafforzamento dello studio elementare e dal prevalere delle esercitazioni sul metodo cattedratico; e senza bisogno di pensare a introdurre anche in Italia le complicazioni e gli spezzettamenti del tirocinio « intermedio », l'unica riforma desiderabile da noi su questo punto sarebbe quella che, conservando il tirocinio com'è attualmente (39), riuscisse però a regolarne le modalità e le garanzie, sì da renderlo qualcosa di meglio di un nome vano senza alcun contenuto.

La specifica funzione dell'esame di Stato, che è quella di abilitare all'esercizio professionale, parrebbe anche logicamente richiedere che il tirocinio pratico si svolgesse in ogni caso *prima* dell'esame di Stato, giacchè appunto questo esame deve anche accertare nel candidato la esistenza di quella abilità pratica che solo il tirocinio può dare. Tuttavia in questo punto si manifestò una netta disparità di opinioni tra i varî componenti la Commissione reale per il riordinamento degli Studî Superiori (Sottocommissione per la Facoltà di giurisprudenza); mentre i Commissarî prof. Del Giudice e Riccobono « opinarono che la pratica di avvocato o di notaio della durata di un biennio non dovesse necessariamente precedere gli esami di Stato al fine di non protrarre questi per un intero biennio dopo il compimento dello studio universitario; il che renderebbe ancora più malagevole per il lungo intervallo trascorso il cimentarsi agli esami professionali », gli altri due Commissarî prof. Polacco e Chironi furono d'opinione « che all'esame di Stato destinato per sua natura ad abilitare all'esercizio professionale debba precedere di necessità un periodo di pratica, riducibile eventualmente ad un anno solo, purchè circondata da tutte le guarentigie che non la rendano quasi illusoria, come oggi purtroppo avviene » (40). Io seguo senza esitazioni questa seconda opinione, la quale si basa sulla funzione di abilitazione professionale che l'esame di Stato deve avere e che verrebbe a perdere quando dovesse essere un esame puramente teorico, com'è oggi la laurea. L'argomento portato dal primo gruppo di Commissarî, della eccessiva difficoltà che presenterebbe l'esame di Stato qualora un biennio di pratica lo separasse dalla fine dello studio

---

(39) La Sottocommissione per la Facoltà di giurisprudenza si limitò a proporre che « la pratica per avvocato, procuratore e notaio non possa farsi contemporaneamente agli anni di studio universitario » (vol. II, p. 13) — Cfr. Dis. Fera-Rodinò, art. 8, n. 7.

(40) *Relazioni*, vol. II, p. 11.

teorico, non mi par persuasivo: prima di tutto perchè negli studî giuridici, finora preferiti da tutti gli svogliati, credo che si debba salutar con gioia ogni innovazione che renda meno agevole la via; in secondo luogo perchè questa gran difficoltà sussisterebbe quando l'esame di Stato dovesse essere un esame mnemonico sul tipo degli attuali esami speciali, non quando fosse, come noi lo pensiamo, un esame di capacità nel quale la memoria avrebbe una parte trascurabile. Si potrebbe poi domandare ai sostenitori della prima opinione, come si farebbe nel loro sistema ad accertare che, dopo l'esame di Stato, la pratica fosse compiuta con frutto. Basterebbe il semplice decorso del tempo stabilito per il tirocinio ad abilitare all'esercizio professionale, o occorrerebbe un secondo esame di Stato, eminentemente pratico, com'è in Germania e com'è da noi per la carriera giudiziaria? (Decr. 14 dec. 1921, art. 29).

Per gli aspiranti all'esercizio di una professione libera (avvocato, procuratore, notaio) gli esami di Stato dovrebbero dunque indubbiamente seguire, non precedere, il tirocinio professionale; più difficile è la questione per coloro che aspirano ad un impiego pubblico o soprattutto alla magistratura: e qui il problema si complica con l'altra questione relativa alla opportunità di stabilire un tirocinio comune per i futuri avvocati e i futuri magistrati, com'è in Germania, o di lasciare invece che il tirocinio segua modalità diverse secondo le varie professioni e i varî ufficî.

I giovani che escono dagli studî giuridici universitarî si possono distinguere, secondo la professione cui aspirano, ed escludendo quelli che aspirano ad impiegarsi in aziende private (banche, industrie ecc.), in quattro categorie: 1°) aspiranti all'esercizio dell'avvocatura; 2°) aspiranti al notariato; 3°) aspiranti alla magistratura; 4°) aspiranti ai pubblici impieghi. Per ciascuna di queste categorie, la pratica professionale e l'abilitazione alla professione si compiono attualmente con regole diverse: per chi aspira all'avvocatura o al notariato, il tirocinio pratico deve esser compiuto prima di superare l'esame di abilitazione alla professione; per chi invece aspira a entrare in magistratura o negli impieghi pubblici, l'esame di ammissione precede il tirocinio, il quale per la magistratura si compie nel periodo che vien detto di *uditorato* ed è chiuso, alla fine, da un secondo esame prevalentemente pratico (41).

Ora, se anche per l'abilitazione alle professioni legali venisse introdotto l'esame di Stato, in forme molto simili a quelle che vigono anche da noi per l'ammissione alla magistratura, sarebbe utile unificare

---

(41) Cfr. Decr. 14 dicembre 1921, art. 25-29.

l'esame di Stato sul tipo germanico, sì da renderlo prova di abilitazione comune all'esercizio dell'avvocatura e della magistratura, e unificare di conseguenza anche il tirocinio pratico da svolgersi prima dell'esame? La possibilità di tale unificazione esisterebbe, naturalmente, solo per l'avvocatura e la magistratura: per il notariato rimarrebbe preferibile, date le numerose incombenze più d'ordine che di concetto di questa professione, un tirocinio separato sotto la guida di un professionista già esperto; ugualmente non si saprebbe pensare a un tirocinio unico e a un esame unico per i numerosi impieghi pubblici, ognuno dei quali richiede una speciale preparazione teorica su alcune materie e un tirocinio speciale dopo l'ammissione, sia pur provvisoria, nell'impiego. Ma per le due professioni principali, è indubbio che, dal punto di vista diciamo così didattico, i futuri giudici e i futuri avvocati non potrebbero che profittare da una pratica in comune. E' certo che il miglior modo per acquistare pratica in una professione è quello di esercitarla, di fare in realtà ciò che è ufficio specifico di essa: la pratica di avvocato non si può fare che col difender cause, come la pratica di giudice si fa essenzialmente col formular sentenze; ma d'altra parte sarebbe di grande utilità per il futuro avvocato, che dovrà domani persuadere il giudice, passar qualche tempo nell'esercizio pratico della funzione giudiziaria per conoscere meglio la psicologia di chi giudica e per imparare ad essere veramente un prezioso collaboratore, anzichè un rumoroso tormentatore, del magistrato; e viceversa per il giudice l'esercizio sia pur temporaneo dell'avvocatura gli servirebbe per prender contatto immediato colla vita pratica del diritto, che di solito arriva a lui filtrata e depurata attraverso l'opera di selezione compiuta dagli avvocati, e per apprezzar quanto merita l'opera chiarificatrice dei patrocinatori, senza i quali la funzione del giudice sarebbe cento volte più gravosa di quello che è. Due uffici, come quello del magistrato e quello dell'avvocato, fatti per integrarsi e per cooperare al buon andamento della giustizia, non potrebbero che avvantaggiarsi da una più intima reciproca conoscenza (42).

D'altra parte, questo tirocinio in comune potrebbe forse avere un'altra preziosa conseguenza sulla preparazione pratica degli aspiranti all'avvocatura: essendo presumibile che lo Stato, direttamente interessato ad avere buoni magistrati, disporrebbe severe misure per

---

(42) Cfr. su questo argomento la replica di V. Scialoja nella discussione che fu fatta il 24 gennaio 1914 al Circolo giuridico di Roma (in « Bollettino » cit., 1914, p. 15).

garantire la serietà del tirocinio, verrebbero a giovarsi (come appunto accade in Germania) della maggiore efficacia di esso anche quei praticanti che preferissero poi, alla fine del periodo di pratica, dedicarsi all'avvocatura.

Ma questa unificazione del tirocinio, sostenuta da VITTORIO SCIALOJA (43), e in parte accolta dai recenti disegni di riforma giudiziaria MORTARA e FERA (44), urterebbe irrimediabilmente in un ostacolo di natura finanziaria; se lo Stato, unificando il tirocinio o orientandolo in modo da preparare buoni magistrati, obbligasse i giovani usciti dagli studî teorici universitarî a prestar servizio per gran parte del tirocinio presso ufficî giudiziarî (come fanno oggi gli uditori dopo superato l'esame di ammissione alla magistratura), dovrebbe in qualche modo assicurare economicamente durante il periodo di pratica la loro esistenza. Oggi gli uditori giudiziarî, dopo superato l'esame, sono retribuiti a titolo di indennità (art. 24 R.D. 14 dic. 1921): domani, se il tirocinio giudiziario anzichè dopo l'esame di Stato, avvenisse prima, in forma di pratica comune cogli aspiranti all'avvocatura, lo Stato dovrebbe garantire a tutti indistintamente i praticanti quello che oggi garantisce agli uditori (45). E' vero che in Germania, fino a pochi anni fa, i referendarî, nel periodo del tirocinio, non avevano alcuna indennità; ma è vero altresì che in questo modo lo Stato tendeva a escludere dalla carriera giudiziaria coloro che non avessero proprî beni di fortuna e ad assicurarsi per ragioni politiche una magistratura reclutata fra le classi abbienti (46): il che non si potrebbe tollerare in uno Stato democratico com'è il nostro. Nell'ordinamento degli studî com'è oggi congegnato, un giovine che si senta disposto a entrare in magistratura, ma che abbia necessità di cominciare a gua-

---

(43) Nella replica sopra citata, p. 15.

(44) Il Disegno di Riforma Giudiziaria presentato dal Min. MORTARA il 16 dicembre 1919 alla Camera dei Deputati (Sess. 1919, Doc. n. 92) proponeva di reclutare i magistrati tra gli avvocati esercenti da un certo numero di anni, sicchè di regola, per questo Disegno, l'esercizio dell'avvocatura era l'unica forma di tirocinio giudiziario (art. 23 e 37: cfr. anche art. 28). Il Disegno presentato dal Min. FERA alla Camera dei Deputati il 1° dic. 1920 (Sess. 1919-20, Doc. n. 1041) proponeva che per presentarsi all'esame di ammissione alla magistratura fosse titolo equipollente l'aver compiuto due anni di tirocinio effettivo presso le autorità giudiziarie o due anni di pratica forense secondo la legge sull'avvocatura (art. 11).

(45) Anche nel Disegno FERA sopra citato, secondo il quale il tirocinio giudiziario si svolgeva prima dell'esame di ammissione alla magistratura (art. 8-10), i tirocinanti (uditori) dovevano esser retribuiti, sebbene non ancora magistrati, mediante una indennità (art. 10).

(46) Cfr. KUTTNER, *Warum versagt die Justiz?*, 1921, p. 16 e 17.

dagnare appena laureato, può subito, senz'alcun interposto periodo di tirocinio, presentarsi all'esame per l'ammissione alla carriera giudiziaria e, se riesce a superarlo, diventar subito uditore retribuito; quando invece si accogliesse il sistema del tirocinio comune, il futuro giudice dovrebbe, prima di presentarsi all'esame di Stato, vivere per due o tre anni a proprie spese, obbligato a prestar servizio presso gli ufficî giudiziarî dai quali resterebbe assorbito (si pensi che in Germania, dei tre anni di tirocinio, ventisei mesi sono dedicati al servizio presso i varî ufficî giudiziarî!) senza neppure aver la possibilità, che oggi hanno i praticanti appena laureati, di cominciare a far qualche guadagno coll'esercizio professionale.

Poichè sarebbe utopia solo il pensare che il pubblico erario possa assumersi il carico di assicurare a tutti i tirocinanti quel minimo necessario per l'esistenza che oggi assicura agli uditori giudiziarî, ritengo che l'ideale, ottimo dal punto di vista didattico e professionale, di un tirocinio unico, comune alle principali professioni cui dànno adito gli studî giuridici, non sia destinato, almeno per ora, a diventare realtà. E allora, supponendo che la carriera giudiziaria continui a svolgersi secondo la modalità con cui ora si svolge, limitiamoci a considerare, solamente in relazione all'avvocatura, l'ultimo problema, che è anche il più arduo, delle modalità con cui il tirocinio forense dovrebbe svolgersi per esser serio ed efficace come oggi non è.

Sulle vergognose condizioni in cui oggi si svolge il tirocinio forense, e intorno alle quali nessuna parola di deplorazione sarebbe troppo severa, è già stato detto abbastanza (47): e ormai tutti sanno che la premessa da cui mosse nel regolar la pratica forense il legislatore del 1874 (il quale candidamente suppose che i professionisti anziani avrebbero fatto a gara nell'assistere e nell'indirizzare i novellini, e che lo spirito di colleganza e di dignità professionale dell'ordine degli avvocati sarebbe stato il miglior regolatore del tirocinio!) si è dimostrata nel fatto illusoria ed ingenua fino alla dabbenaggine. La verità è che da noi, al contrario di quello che avviene per antica tradizione in Francia, gli avvocati esercenti non considerano tra i loro doveri professionali quello di assistere e di educare alla professione i praticanti; talchè questo periodo del tirocinio, che per i principianti dovrebbe esser non soltanto esperienza di cose, ma soprattutto scuola morale di correttezza professionale, esiste nella legge, ma nella realtà non esiste.

A rimediar questo sconcio, nel quale trova una delle sue cause

---

(47) Cfr. *Troppi avvocati!*, § 30.

l'odierno decadimento intellettuale e morale dell'avvocatura, nessuna misura efficace è proposta dal Disegno FERA-RODINÒ sull'«ordinamento della professione di avvocato» che da molti mesi aspetta di esser discusso dalla Camera: esso infatti, per ciò che si riferisce a questo spinoso argomento del tirocinio, si limita a proporre, come già ho accennato, di prolungare la durata da due a tre anni (art. 8 n. 7) e di affidare ai Consigli forensi locali l'ufficio di «invigilare su tale pratica, rilasciandone il certificato di lodevole compimento» (art. 24 lett. *o*). Secondo quanto si legge nella relazione del Ministro FERA, la garanzia di questa vigilanza affidata ai Consigli forensi sarebbe più che sufficiente per far sì che la pratica sia d'ora innanzi «reale e non fittizia» e «compiuta lodevolmente e proficuamente» (48): ma chi conosce un po' da vicino il funzionamento dei Consigli forensi, e sa come essi siano restii all'esercizio energico dei poteri disciplinari, sarà convinto, come io sono, che questa disposizione del Disegno FERA-RODINÒ lascerebbe le cose come stanno e non avrebbe più efficacia di una legge che facesse obbligo a tutti i cittadini di esser galantuomini o di non esser miopi! Si aggiunga che, quando il Disegno FERA-RODINÒ fosse approvato, ogni esercizio professionale, in conseguenza della unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore, verrebbe ad esser precluso ai praticanti prima di aver superato l'esame di abilitazione all'avvocatura: sicchè gran parte di essi si troverebbero in condizioni anche più desolate di quelle attuali. Quel po' di praticaccia che oggi gli aspiranti all'avvocatura riescono ad acquistare, deriva loro (quando non abbian la rara fortuna di entrare come sostituti in qualche studio accreditato) dal fatto, inverosimile ma vero, che oggi in Italia si può far l'avvocato anche senza essere avvocato, in quanto per esercitar molte funzioni proprie dell'avvocatura basta esser semplicemente procuratore; talchè il tirocinante che è già procuratore, può senz'altro mettersi a esercitar l'avvocatura non come praticante ma come già pratico, e far così l'esperienza in *corpore vili* sui disgraziati clienti che gli càpitano a tiro in questo periodo (49). Ma una volta abolita la professione di procuratore, i giovani usciti dall'Università non potranno più, durante il biennio di pratica, tentare di acquistare esperienza, come oggi fanno, sulla pelle dei clienti; ottima riforma, questa, che certo servirà a rialzare il livello intellettuale e morale dell'avvocatura: ma, d'altra parte, dove anderanno a

---

(48) Camera dei Deputati — Disegno di legge sull'ordinamento della professione di avvocato presentato dal Min. FERA (1° dic. 1920) Doc. n. 1042, p. 5.

(49) Cfr. *Troppi avvocati!*, § 29.

sbatter la testa in questo triennio quei praticanti (e saranno i più), che non riusciranno a trovare un professionista anziano disposto a farli lavorare sotto la sua guida e che non potranno più mettersi a lavorare professionalmente per proprio conto?

Questo è certo il problema più angoscioso dell'ordinamento della avvocatura: e la difficoltà di risolverlo è confermata dal fatto che in una discussione davvero memoranda tenuta su questo argomento nel gennaio 1914 al Circolo giuridico di Roma colla partecipazione di giuristi insigni come VITTORIO SCIALOJA e CESARE VIVANTE, si riconobbe, sì, concordemente la importanza della questione e la necessità di studiarne una soluzione sodisfacente, ma non si volle formulare nessuna proposta concreta, se si toglie forse quella, accennata dal VIVANTE, di rinunciare addirittura a regolare per legge il periodo di tirocinio e di lasciare che ogni principiante si valga per acquistarsi la pratica professionale dei mezzi che gli sembrano più adatti (50). In verità è molto facile sulla carta additare l'esempio di sistemi di tirocinio attuati in altri paesi, e invocarne la introduzione anche da noi (51); ma poi, quando si esamina il problema al lume del buon senso, si capisce che è perfettamente ozioso prendere a esempio ordinamenti stranieri, i quali sono la conseguenza, naturale e non riproducibile fuor dell'ambiente d'origine, di condizioni storiche che non esistono da noi. In Francia il tirocinio professionale (*stage*) si compie in modo sodisfacente sotto la continua vigilanza dei Consigli dell'ordine; ma per poter introdurre anche da noi tale sistema, bisognerebbe che i nostri Consigli professionali avessero le stesse tradizioni di rigore e di disciplina di quelli francesi. In Austria il praticante passa sei anni nello studio di un avvocato, come suo dipendente retribuito: ottimo sistema, il quale però richiede che il numero dei praticanti sia molto esiguo, e non può quindi essere attuato da noi, dove ogni avvocato esercente dovrebbe tener presso di sè e retribuire quattro o cinque praticanti a dir poco! Inconciliabile colle nostre consuetudini sarebbe anche il sistema inglese, in cui il praticante retribuisce con un notevole compenso il *solicitor* che lo istruisce; e lo stesso sistema tedesco nel quale lo svolgimento del tirocinio è minutamente disciplinato per legge ed è stabilito con gran precisione in qual modo il triennio di pratica dev'esser ripartito, non darebbe probabilmente buoni frutti presso di noi (ottimi, del resto, non li dà neppure in Germania!) sia perchè esso presuppone, come si è detto, il tirocinio unico per l'avvocatura e la magistratura, sia perchè richiede da parte dei varî ufficî giudiziarî

---

(50) « Bollettino del Circolo giur. di Roma », 1914, p. 1-15.

(51) Per più ampie notizie, cfr. *Troppi avvocati!*, § 37.

e amministrativi, presso i quali il tirocinante deve sostare nelle sue peregrinazioni, uno spirito di cooperazione e di benevolenza verso i praticanti che in Italia mi parrebbe audacia sperare (52).

In ogni modo, se proprio non si vuole arrivare al sistema... nichilista accennato dal VIVANTE, si potrebbe forse tentare nella prossima riforma della legge professionale di introdurre qualche disposizione, destinata a dare al tirocinio un contenuto più concreto e più preciso di quello che attualmente ha. Si potrebbe ad esempio stabilire che il triennio di pratica fosse così ripartito: un anno presso gli ufficî giudiziarî; un semestre presso un ufficio pubblico amministrativo o presso l'amministrazione di qualche banca o di qualche grande casa industriale; un anno e mezzo presso lo studio di un avvocato. I magistrati o i pubblici funzionarî presso i quali il praticante presterebbe servizio nei primi tre semestri, avrebbero il dovere d'ufficio di adoprarli come ausiliarî (senza alcuna retribuzione, si intende); forse si troverebbe qualche grande banca o qualche grande azienda (specialmente nelle piccole città sedi di Università) disposte ad aprire i proprî ufficî ad un certo numero di praticanti. E in quanto agli ultimi tre semestri, bisognerebbe stabilire per legge tra i doveri professionali degli avvocati anziani anche quello di dare assistenza e ospitalità nel proprio studio ai praticanti; in modo che quei giovani che non riuscissero da sè a trovare uno studio per farvi l'ultimo periodo del tirocinio, potessero rivolgersi al Consiglio dell'ordine per esser presentati a un professionista capace di aiutarli; e forse si potrebbe anche giungere a stabilire che tutti gli avvocati, raggiunta una certa anzianità e un certo reddito professionale legalmente accertato, fossero obbligati a tener presso di sè un praticante retribuito, e che, ove i praticanti fossero in numero superiore a quello degli avvocati anziani, dovessero esser preferiti per l'assegnazione di questi posti di praticante retribuito i giovani più indigenti.

Senonchè anche a queste proposte si potrebbe con ragione obiettare che la buona riuscita del tirocinio, basata essenzialmente sulla benevolenza e sulla reciproca fiducia tra il tirocinante e l'avvocato o il funzionario che deve guidarlo, non sarebbe certamente favorita da questo sistema di costrizioni e di imposizioni, per le quali il praticante verrebbe ad essere, anche più di oggi, considerato come un peso

---

(52) Sull'ordinamento del tirocinio forense in Germania, cfr. GHIRON, *Studi sull'ordinamento delle Facoltà giuridiche*, p. 64-69 e lo scritto in « Riv. dir. civ. », 1912, p. 321. — Cfr. anche il suo discorso in « Bollettino », cit., p. 9, e quello in confutazione del VIVANTE, *ivi*, p. 12.

che si tollera ma che non si desidera (53). E allora?... Allora non possiamo che riaffermare la grande difficoltà di trovare di questo problema una soluzione sodisfacente; ma nel riaffermare questa difficoltà, bisogna anche riconoscere che la via migliore per risolvere l'arduo problema non è certo quella, seguita finora da chi ha preparato gli ultimi disegni di riforma professionale, di limitarsi comodamente a ignorarlo!

4. - L'ordinamento dell'esame di Stato.

Un altro punto, nel quale appare sorprendente e deplorevole la mancanza di ogni coordinazione tra gli studî e le proposte formulate da tempo sulla riforma universitaria e i recenti disegni di riforma dell'avvocatura, è quello, sopra ogni altro essenziale, dell'esame di abilitazione alla professione. Tanto il Congresso universitario del 1912, quanto la Commissione reale per il riordinamento degli studî superiori, furono concordi nel proporre, anche per le professioni alle quali dànno adito gli studî giuridici, la introduzione dell'esame di Stato; e poichè la riforma dell'ordinamento professionale forense non è in realtà che un capitolo della riforma universitaria, il più elementare buon senso avrebbe richiesto che i preparatori della riforma dell'avvocatura avessero tenuto conto, per non costruir sulla sabbia, delle conclusioni a cui sull'esame di Stato erano giunti gli studî per la riforma universitaria. Al contrario, nel Disegno Fera-Rodinò gli esami di abilitazione all'avvocatura, restano, su per giù, come sono ora: delle proposte concernenti la introduzione dell'esame di Stato i compilatori di questo Disegno non si son ricordati, neppure per discuterle e confutarle!

I due caratteri più appariscenti dell'esame di Stato (sul quale cfr. la Parte generale, pag. 28 e segg.) — quello di essere una prova complessiva data a scopo professionale alla fine della preparazione teorico-pratica, e quello di aver luogo dinanzi a un organo dello Stato diverso dall'Università che insegna — si riscontrano, chi guardi esteriormente, anche negli esami di abilitazione all'avvocatura come sono regolati at-

---

(53) Anche in Germania, Adolfo Wach si lamenta nel suo scritto *Neuordnung des Rechtsstudiums*, cit., p. 12, che la questione del tirocinio pratico non sia stata ancora risoluta in modo soddisfacente. « Ma quasi più importante sarebbe il continuo miglioramento e approfondimento del tirocinio pratico. Di questo argomento tutti i critici ed i disegni di riforma tacciono quasi del tutto; specialmente dalla bocca dei pratici, che non cessano di far giudizî e proposte sull'istruzione universitaria, non esce su ciò neanche una parola. Questo, nonostante la tendenza a riformar tutto, resta come prima. Manca ancora una istruzione metodica sistematicamente ordinata. Ancora il referendario scambia, senza speciale riguardo alla efficacia formativa del lavoro, le tappe della giustizia civile e di quella pe-

tualmente. Anche essi si possono in un certo senso chiamare esami di Stato, perchè si svolgono dinanzi a una Commissione, composta di magistrati e di avvocati funzionante in nome dello Stato, e perchè servono a controllare quella abilità professionale che la laurea rilasciata dall'Università non basta ad attestare. Ma chi esamini le cose meno superficialmente vedrà che gli esami, come sono oggi, differiscono d'assai dall'esame di Stato com'è inteso dai suoi sostenitori, sia per la soverchia ristrettezza delle circoscrizioni d'esame, sia per la composizione delle Commissioni esaminatrici, sia soprattutto per la modalità e per l'oggetto delle prove. Ho avuto altra volta occasione di rilevare la mancanza di serietà degli attuali esami di abilitazione alle professioni legali, e di descrivere dal vero un memorando esame in cui i candidati, anzichè conturbati e commossi dalla solennità della prova imminente, apparivano fieramente agitati dal proposito di dar fondo a certe provviste di commestibili che avevan portato con sè nella sala della cerimonia (54). Qualcuno, leggendo quella descrizione, ha potuto crederla una caricatura; ma, in verità, assai volte le cose non vanno, neppure oggi, più seriamente. Ne ho una attestazione recentissima: dopo l'esame di procuratore dato in una grande città non più di un anno addietro, un giovane che era stato mio studente, sentì il bisogno, forse per scaricarsi la coscienza con una sincera confessione, di descrivermi per lettera le piacevoli vicende della prova scritta da lui superata. Candidamente egli mi raccontava di essersi messo preventivamente d'accordo con un avvocato suo amico, il quale gli aveva promesso che durante l'esame, a una ora convenuta, si sarebbe trovato nel corridoio attiguo alla sala per assisterlo caritatevolmente nello svolgimento del tema. Ecco che, la mattina della gran prova, appena ricevuto il tema da svolgere, il candidato, all'ora convenuta, esce con una scusa (sempre la solita scusa dei candidati...) nel corridoio. Ma il compare mancava all'appuntamento... Passò un'altra mezz'ora di vana attesa, e finalmente l'esaminando, indignato di questo tradimento e deciso a non lasciarsi turlupinare, prese una decisione eroica: uscì tranquillamente col suo cappello dalla sala d'esame (l'esame, si sa, si svolge in rigorosa clausura) e corse difilato allo studio di quel mancatore di

---

nale; tuttora resta più o meno affidato al caso se egli ha la fortuna di trovare nel suo giudice o nel suo *Staatsanwalt* un adatto maestro ». Lo stesso WACH ha trattato la questione del tirocinio pratico anche nell'altro suo scritto, già citato, *Reform des Rechtsunterrichts*, p. 282 e 284, proponendo che i referendarî, dopo una breve permanenza presso un *Amtsgericht*, siano riuniti in gran numero presso un *Landgericht* e siano ivi sottoposti a regolari corsi di istruzione pratica, tenuti da giudici e da avvocati retribuiti dallo Stato.

(54) Cfr. *Troppi avvocati!*, § 31.

fede; e siccome allo studio non lo trovò, lo inseguì per più di un'ora per remote vie della città e alla fine, essendo riuscito ad acciuffarlo alla Pretura, ove, immemore della promessa, stava discutendo una causa, lo costrinse a dettargli lo svolgimento del tema lì, nella sala d'udienza; dopodichè, recando con sè come un trofeo il lavoro conquistato con tanto valore, tornò trionfante, dopo due ore di assenza, alla rigorosa clausura, accolto dal giubilo dei compagni di prigionia.

Io son d'opinione, per questa e per altre ripetute personali esperienze, che le Commissioni esaminatrici, composte, come sono ora, di magistrati e di avvocati, non abbiano le attitudini necessarie per misurare esattamente il valore degli esaminandi: esse sono, di solito, sistematicamente inclinate all'indulgenza, e difettano di quella difficilissima tecnica dell'esaminatore, che soli possono avere, dopo lunga pratica, gli insegnanti. Negli esami orali ognuno dei membri della Commissione si limita infatti a far qualche domandina (magari leggendola da un foglietto dove l'aveva annotata in precedenza) sull'ultimo argomento che gli è avvenuto di studiare nella causa che ha difeso o giudicato il giorno prima: su quel punto egli si sente, oggi maestro; ma probabilmente a molte domande che al povero candidato rivolgono gli altri colleghi, egli stesso non saprebbe rispondere.

Questi difetti sparirebbero quando gli esami di Stato per l'abilitazione all'avvocatura fossero ordinati con modalità analoghe a quelle che si seguono oggi per gli esami di ammissione alla magistratura: essi dovrebbero aver luogo annualmente dinanzi a una Commissione unica per tutto lo Stato o per grandissime circoscrizioni (si potrebbe stabilire che essi si svolgessero contemporaneamente nelle cinque città sedi di Cassazione, con circoscrizione corrispondente) e la Commissione, nominata dal Ministro della P. I. o della Giustizia, dovrebb'esser composta in maggioranza da professori universitarî, sia pur coll'aggiunta di rappresentanti della magistratura e del foro (55). In occasione del Congresso universitario del 1912 fu osservato da Vittorio Scialoja che gli esami di Stato funzionano bene quando sono esami di concorso, non quando sono esami di semplice idoneità (56); e siccome l'esame di ammissione all'avvocatura dovrebb'essere (respinto il principio del *numerus clausus*) esame di semplice idoneità, ne deriverebbe che, anche dopo la riforma, questo esame non sarebbe più serio di quello che è oggi. Questa obiezione non avrebbe più ragion d'essere quando anche da noi si introducesse il sistema germanico dell'esame di Stato unico per l'avvocatura e per la magistratura; nel qual caso, pure restando que-

---

(55) Relazione Cecci, p. 420-421, N. XXX e XXXI. — Voto del Congresso universitario del 1912, in *Atti*, p. 24.

(56) *Atti* cit., p. 23.

sto un semplice esame di abilitazione, si potrebbe dargli contemporaneamente una parziale funzione di concorso, stabilendo che i varî esaminandi dichiarati idonei fossero graduati per ordine di merito e che ai primi della graduatoria (in numero da determinarsi di anno in anno dallo Stato secondo i vuoti da coprire nella magistratura) fosse lasciata la facoltà di entrare senza ulteriore esame nella carriera giudiziaria. Forse anche quando si conservasse, per le ragioni dette precedentemente, il sistema attuale degli esami di ammissione alla magistratura separati da quelli di abilitazione all'avvocatura, si potrebbe stabilire (seguendo quella tendenza a una parziale fusione iniziale tra la carriera giudiziaria e l'avvocatura che si mostra nei disegni di riforma giudiziaria presentati dai Ministri Mortara e Fera) che ai migliori classificati nell'esame di abilitazione all'avvocatura fosse dato il diritto di optare per la magistratura, col beneficio di aver ridotto a metà il periodo dell'uditorato, in conseguenza del tirocinio professionale già compiuto come praticanti avvocati; e, anche se questo abbinamento parziale di esami non fosse possibile, gli esami di Stato per l'abilitazione all'avvocatura, pur restando esami di idoneità e non di concorso, potrebbero acquistare in serietà quando fosse prescritto che l'esito dei medesimi fosse pubblicato in forma di graduatoria degli approvati e dei riprovati, con scritto accanto a ciascuno il nome della Università di origine (allo scopo anche di suscitare la concorrenza tra le varie Università). Ad ogni modo, anche se non fosse possibile introdurre nell'esame di abilitazione all'avvocatura qualche modalità che lo avvicinasse a un esame di concorso, certo è che l'esame di Stato, nella forma da noi sostenuta, sarebbe un gran progresso di fronte al sistema attuale, soprattutto in conseguenza della migliore scelta degli esaminatori, che esso renderebbe possibile.

Ma il problema fondamentale che bisognerà risolvere per ottenere dall'introduzione dell'esame di Stato gli sperati frutti, è quello di regolare le modalità delle varie prove di cui esso deve esser composto. Dal risolvere convenientemente questo problema dipende non soltanto il buon funzionamento dell'esame di Stato in sè considerato, ma dipende altresì la riuscita di tutto il sistema di studî costruito sulle basi della libertà accademica e dell'abolizione degli esami speciali. In verità, se per verificare gli effetti dell'esame di Stato sugli studî giuridici, guardassimo ciò che avviene nelle Università tedesche, ove questo sistema appunto vige, ci verrebbe fatto di dubitare fortemente che da questa riforma possa davvero derivare quel rinvigorimento degli studî, quel ripopolamento delle aule che se ne spera. Come da noi tutta la vita delle Facoltà giuridiche resta aduggiata e isterilita dall'incubo degli esami speciali che aspettano al varco lo studente alla fine di ogni corso, così in Germania, dove agli esami speciali alla fine di ogni corso

è sostituita la *Referendarprüfung* complessiva alla fine del triennio, tutto quanto lo studio giuridico appare dominato dall'ombra sinistra che questa prova finale proietta da lungi su professori e studenti. Invece di tante periodiche ricadute, in Germania si ha soltanto una crisi morbosa finale; ma il germe della malattia è lo stesso! Il pensiero di doversi preparare all'esame di Stato retroagisce su tutto il triennio: esso si riflette sul modo di far lezione, abbassandone il livello, poichè gli studenti, i quali sanno che l'esame di Stato verte sulla materia e non sul corso, esigono che ogni professore faccia un corso quanto più è possibile generale e completo, senza perder tempo ad approfondire argomenti che all'esame non servirebbero: sicchè le lezioni dei professori germanici, fatte allo scopo di dare alla studentesca un'idea superficiale di tutti i rami di ogni disciplina, hanno spesso, come essi stessi riconoscono, un andamento più elementare e schematico di quelle che si usa tenere nelle nostre Università. Nè l'abolizione degli esami speciali pare che aumenti l'amore degli studenti per le lezioni: è stato calcolato che in media prima della guerra solamente un quarto degli iscritti ai corsi di legge frequentavano le lezioni dal principio alla fine (57). E le cose son peggiorate dopo la guerra (58). Come nelle nostre Università i giovani, oziosi per molti mesi, si riducono ogni anno a studiare febbrilmente solo nelle settimane immediatamente precedenti gli esami speciali, così gli studenti tedeschi stanno oziosi nei primi semestri e si riducono a lavorare febbrilmente nei due o tre semestri che precedono l'esame di Stato. A qual causa, se non al sistema dell'esame di Stato, si può far risalire quel singolare fenomeno della vita universitaria germanica che sono i « ripetitori », questi fiorenti parassiti delle Facoltà giuridiche, il cui ufficio, paragonabile a quello degli ingrassatori di oche, consiste nel preparare gli studenti all'esame mediante il metodico ingurgitamento di scienza concentrata in pillole? (59). Sicchè, di fronte all'esempio della Germania, vien fatto di domandare se veramente metta conto abolire il nostro sistema di esami speciali per sostituirlo con un sistema basato sull'esame di Stato, quando è dimostrato che anche in questo secondo sistema gli studenti non hanno altra mèta, sia pure a più lunga scadenza, che quella di superar l'esame; quando anche in questo sistema la minaccia, lontana ma presente, dell'esame abbassa l'insegnamento a una vana rimasticazione di regolette elementari, scaccia dalle aule la maggior parte degli studenti, riduce lo studio

---

(57) Cfr. Ghiron, in « Riv. dir. civ. », 1912, p. 321.

(58) Zitelmann, *Die Neugestaltung*, p. 9.

(59) Cfr. Ghiron, in « Riv. dir. civ. », 1912, p. 322, e Zitelmann, *Die Neugestaltung*, p. 7-8.

ad una bestiale ingurgitazione di nozioni fatta con la premeditazione di rigurgitarle, alimenta l'industria dei ripetitori, simili a « dispense litografate » viventi, fatte apposta per sceverare nella scienza ciò che serve da ciò che non serve ai fini dell'esame!

Orbene, nonostante questo sconfortante esempio, io sono fermamente favorevole all'introduzione dell'esame di Stato: perchè penso che gran parte degli inconvenienti lamentati in Germania verrebbero *ipso facto* a cessare quando fossero assolutamente banditi dagli studî giuridici i corsi generali con scopo meramente informativo; quando la frequenza alle esercitazioni dovesse essere attestata con annotazioni di merito; e quando, soprattutto, gli esami di Stato venissero congegnati in modo da non richiedere una preparazione mnemonica, ma soltanto serie e sensate prove di capacità a ragionare giuridicamente. Nel risolvere tale problema, bisogna infatti partire da questa osservazione: che la massima parte degli studenti che ora si iscrivono a legge (analogo ragionamento potrebbe farsi per le altre Facoltà) non hanno di mira lo studio scientifico del diritto, ma nello studio delle leggi vedono unicamente il mezzo per raggiungere lo scopo pratico di esercitare una professione; cosicchè, se lo studio teorico di quattro anni sbocca a una prova di importanza professionale qual è l'esame di Stato, è naturale ed umano che la massima parte degli studenti orienti i proprî studî non già in modo da entrare più che si può profondamente nel cuore della scienza, ma in modo da figurare nel modo migliore e con la minor fatica possibile all'esame. Di questo calcolo edonistico, proprio degli studenti, bisogna tener conto nell'ordinare l'esame di Stato, se non si vuole andare incontro a disinganni: e cioè bisogna, poichè il pensiero dell'esame è nel corso di quattro anni la pietra di paragone su cui lo studente saggia le cognizioni teoriche che la Università gli offre, ordinare gli esami in modo che coloro che hanno una preparazione mentale profonda ed organica vi figurino più di coloro che sono in grado di sfoggiare tutto un brillante armamentario di nozioni appiccicate per l'occasione. Per questo io sono contrario al sistema del doppio esame di Stato, quale oggi vige in Germania, ove la *Referendarprüfung* chiude il triennio degli studî teorici, mentre il secondo grande esame di Stato chiude il triennio del tirocinio pratico: io credo anzi che la ragione per cui in Germania il sistema dell'esame di Stato serve, come ho accennato, piuttosto ad abbassare che a rialzare il livello degli studî giuridici, si debba proprio ricercare in quel primo esame posto alla fine del triennio universitario, il quale non può servire ad altro che a misurare cognizioni teoriche, non ancora assimilate e organizzate attraverso il tirocinio pratico. Secondo il mio concetto, invece, l'esame di Stato dovrebbe essere uno solo, posto alla fine del tirocinio, e dovrebbe avere carattere teorico-pratico; non esclusivamente teorico, per non in-

durre gli esaminandi allo psittacismo; ma neanche esclusivamente pratico, perchè, essendo questo il primo ed unico esame generale posto a conclusione di sette anni di preparazione teorico-pratica, esso dovrebbe servire, più che a misurare la conoscenza empirica del mestiere, a saggiare la profondità della cultura scientifica acquisita nei quattro anni universitarî, e sintetizzata e organizzata al contatto della pratica nei due o tre anni di tirocinio. L'esame di abilitazione all'avvocatura, per non riprodurre in grande stile tutti i difetti dei non mai abbastanza vituperati esami speciali odierni, dovrebbe chiedere all'aspirante avvocato (osservazioni analoghe si potrebbero ripetere per l'esame di ammissione alla magistratura) non più di quanto la professione chiede all'avvocato provetto, il quale, se non è un ciarlatano venditore di fumo, non risponde mai a una questione giuridica, anche la più semplice, senza avervi meditato su e senz'aver consultato la sua biblioteca. *Bartolus, rogatus hodie, respondebat mane!* E' facile denunziare le truffe, ormai abituali, cui dànno luogo gli attuali esami scritti, compiuti sempre, come sanno gli stessi esaminatori, coll'intervento di pietosi angeli custodi esterni; ma d'altra parte si può domandare in che modo i candidati agli esami di avvocatura potrebbero, colle prove come sono ordinate oggi, fare un lavoro non dico buono ma solamente passabile, quando non fosse loro consentito per consuetudine di ingegnarsi a copiarlo! Secondo il vigente ordinamento, i candidati devono superare anzitutto un esame scritto, consistente in due prove, vertenti per lo più su argomenti di diritto privato, le quali hanno indole differente: la prima è una dissertazione di carattere teorico su un tema di diritto positivo; l'altra è una consultazione su un caso pratico controverso. Ambedue questi lavori scritti (che presso alcune Corti si svolgono in un giorno solo; e magari c'entra anche, nello stesso giorno, la prova orale!) devono esser fatti dai candidati col solo aiuto dei Codici, con divieto di servirsi di libri giuridici e di consultare raccolte di giurisprudenza. Questa clausura intellettuale è un assurdo; e spesso mi son domandato se gli stessi signori della Commissione sarebbero in grado, in quelle condizioni di assoluto isolamento scientifico, di cavarsi d'impaccio in modo diverso da quello ormai tradizionalmente seguito dagli esaminandi. Autorevoli maestri hanno ripetuto cento volte (60) che al giurista non si chiede l'onniscienza imbussolata nel cervello, ma gli si chiede la capacità a costruire giuridicamente un caso pratico, sceverando, tra i varî elementi di cui in realtà si compone, quelli costituenti la chiave per qualificarlo e per risalire da questa qualifica alla norma da applicare. Ma per far ciò il giurista, anche se ha sviluppato

---

(60) Cfr. V. Scialoja, Conferenza cit., p. 5.

al massimo grado quell'intuito giuridico che gli permette di vedere a colpo il punto vitale di una questione, rare volte può farsi una opinione definitiva senza ricorrere ai materiali di consultazione. L'aforisma maccheronico « *si charta cadit, tota scientia galoppat* » si può applicare senza ironia anche a giuristi di valore; giacchè il valore del giurista non si misura dalle nozioni che ha catalogate in capo (guardatevi, o clienti, dall'avvocato che *pour épater le bourgeois*, snocciola a memoria tutti gli articoli del Codice!), ma dai libri di cui egli suole servirsi nel suo lavoro; quanto più ampia è la biblioteca che il giurista è in grado di consultare, tanto più grande è la sua capacità. Anche ai candidati all'esame di avvocatura deve dunque essere aperta, per le loro prove scritte, una biblioteca giuridica. Nè si obietti che in questo modo il lavoro se lo copieranno dai libri; tutto sta nel vedere se lo sapranno copiar bene, se sapranno trovare il libro più moderno e più attendibile, e scegliere tra le varie opinioni dei dotti quella più fondata. L'esame di avvocatura dev'essere in sostanza ordinato in guisa da far vedere con che frutto un giovane, messo nelle stesse condizioni in cui lavorano gli avvocati esperti, sappia servirsi dei ferri del mestiere, ossia dei libri che la sua biblioteca gli offre. Il costringere i candidati a svolgere i loro temi senza servirsi della biblioteca, mi pare un assurdo paragonabile, per riprendere un paragone portato dallo ZITELMANN, a quello di chi indicesse una gara di nuoto senza permettere ai concorrenti di immergersi nell'acqua. La biblioteca è per il giurista quello che per il nuotatore è l'acqua: quanto più l'acqua è fonda tanto meglio il nuotatore sta a galla. Ma per chi non sa nuotare, quanto più fonda è l'acqua, tanto maggiore è il pericolo d'affogare; lo stesso avverrebbe per i candidati inesperti: quanto più ricca fosse la biblioteca, tanto maggiore sarebbe la probabilità di vederceli annegar dentro! (61).

Le prove scritte dovrebbero dunque svolgersi in locali attigui a una biblioteca giuridica, chiusa agli estranei nei giorni di esame, alla quale i candidati avessero libero accesso; il pericolo dello scambio di aiuto tra i varî candidati sarebbe poco temibile, perchè (ove, come dirò, si assegnasse a ciascuno un tema diverso) ognuno dovrebbe necessariamente pensare a svolgere il suo lavoro. Non credo che sarebbe consigliabile la introduzione di lavori scritti di più lunga lena, da svolgersi a casa in un tempo determinato, come usa in Germania

---

(61) Un criterio assolutamente contrario segue il Decreto 2 agosto 1922 del Ministro della P. I. francese, che introduce gli esami scritti nelle Facoltà di giurisprudenza: l'art. 9 di questo decreto dispone che « *il est interdit aux candidats d'apporter dans la salle aucun livre, ni aucun feuille de papier, même ne portant aucune inscription. La Faculté leur fournit du papier à en tête qui peut seul être employé. Aucun recueil de textes n'est mis à leur disposition* ».

al primo esame di Stato (62): perchè essi, in novanta casi su cento, rappresenterebbero una prova non genuina. I lavori scritti dovrebbero invece essere sempre svolti in poche ore, sotto clausura e con serie misure di sorveglianza: e su temi differenti per ogni candidato. Su questo punto io non riesco a capire quanto sia opportuno l'emendamento al Disegno FERA-RODINÒ presentato dalla Commissione della Camera dei deputati, la quale propone (art. 8 *bis*) che « la prova scritta abbia luogo nello stesso giorno per tutti i distretti del Regno e si effettui mediante lo svolgimento di tre temi, *uguali per tutti gli esaminandi,* ecc. ». Questa dovrebb'essere, se ben intendo, una misura per impedire che qualche candidato possa, coll'aiuto di un commissario compiacente, venire all'esame conoscendo in anticipo il tema; ma questo pericolo, a onor del vero, è più fantastico che reale: alle Commissioni esaminatrici, composte di magistrati e di avvocati anziani ed autorevoli, si può fare, sì — ed io per il primo lo faccio — rimprovero di soverchia indulgenza, ma non certo di connivenza e di parzialità verso qualcuno dei candidati! Questa proposta, d'altra parte, porta con sè il pericolo ben più grave che i candidati, avendo un unico tema da svolgere, si mettano a lavorare in comune, o predispongano in comune i mezzi per far giungere di fuori da qualche benefattore esterno il lavoro da copiare. Questo pericolo sarebbe invece quasi del tutto eliminato quando a ciascun candidato si assegnasse un tema diverso: così sarebbe tolta ogni possibilità di reciproci aiuti fra esaminandi e ridotta d'assai quella di aiuti esteriori. Di questo sistema ha fatto di recente esperienza il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze, il quale ha disposto nel suo Regolamento interno del 1920 (art. 13) che i temi per gli esami scritti di avvocatura siano estratti a sorte da ciascun candidato tra numerosi temi imbussolati in precedenza dai commissarî, in modo che ciascun candidato abbia da svolgere argomenti diversi. Questa disposizione, la quale non contraddice alla legge vigente ma è soltanto una integrazione regolamentare che la sviluppa, ha avuto, nelle sessioni di esame in cui finora è stata applicata, lo sperato effetto di rendere impossibile la tradizionale copiatura e quindi molto più seria ed efficace la prova scritta: tantochè in seguito a questa misura si è avuto a Firenze il fenomeno, nuovo negli annali degli esami professionali, di una forte percentuale di riprovati. Naturalmente finchè vigono le disposizioni della legge 1874, la quale permette ad ogni aspirante di « sottrarsi, nell'esame professionale, alla Commissione che per ragioni di territorio ha

---

(62) Cfr. CHIRON, in « Riv. dir. civ. », 1912, p. 321.

la naturale competenza in suo confronto, per presentarsi invece ad altra dalla quale egli speri od abbia ragione di attendere una indulgenza non giustificata » (63), questa misura adottata da un solo Consiglio dell'ordine, non può dare resultati generali notevoli, perchè i candidati vi si sottraggono, recandosi a dar l'esame presso altri Consigli dell'ordine meno... crudeli: così è avvenuto che a Firenze il numero degli esaminandi è grandemente diminuito nell'ultima sessione; e, se le riprovazioni sono salite in tale sessione al 50%, bisogna anche confessare, per essere storici onesti, che i candidati presentatisi sono stati due, di cui uno solo promosso! Questa piccola riforma, molto semplice, risolverebbe dunque, se fosse adottata da tutti i Consigli, il problema di accrescere la serietà degli esami professionali; e proprio non si sa comprendere come nel Disegno Fera-Rodinò si proponga di introdurre un emendamento in un senso perfettamente contrario! Nè si obietti che il sistema dei temi diversi estratti a sorte, pone i candidati in condizioni di disparità: questa osservazione andrebbe bene se l'esame di avvocatura fosse un esame di concorso, in cui, per fare una graduatoria rigorosamente giusta, bisogna che il punto di partenza sia uguale per tutti; ma non ha valore di fronte a un esame di semplice idoneità, nel quale la Commissione può tener conto per ciascun candidato della diversa difficoltà del tema. Nè mi par che possa spaventare la difficoltà pratica di preparare ogni anno temi diversi in numero così rilevante; si può calcolare che, dividendo l'Italia in cinque grandi circoscrizioni di esami di Stato, ogni anno si presenterebbero non più di qualche diecina di candidati per circoscrizione (col sistema della pratica triennale e della assoluta esclusione dell'esercizio professionale prima dell'esame di Stato molti giovani si perderebbero per via): e non sarebbe davvero difficoltà insuperabile quella di preparare ogni anno un centinaio di temi!

Un ultimo punto che resterebbe da studiare, ove si introducesse l'esame di Stato per l'avvocatura, sarebbe quello delle materie d'esame. Attualmente, come è noto, i due lavori scritti si svolgono su temi di diritto privato, e l'esame orale sui Codici (escluse, di solito, le leggi speciali, nonchè i due Codici di procedura, sui quali verte principalmente l'esame di procuratore). Secondo l'ori-

---

(63) Relazione al Disegno Fera cit., p. 5: il Disegno Fera-Rodinò, art. 8, n. 8, cerca di rimediare a questo inconveniente col disporre che l'esame abbia luogo « presso il Consiglio distrettuale, avente giurisdizione nel luogo in cui l'aspirante ha avuto la sua residenza per un anno almeno prima dell'esame ». Se si adottasse il sistema dell'esame di Stato, l'esame dovrebbe aver luogo dinanzi alla Commissione stabilita per l'Università nella quale il candidato ha compiuto l'ultimo anno dei suoi studî teorici.

ginario disegno Fera art. 8, n. 8, l'esame scritto avrebbe dovuto consistere in « tre distinte prove sopra le seguenti materie: *a*) diritto civile e commerciale; *b*) diritto penale; *c*) diritto amministrativo », ma per un emendamento proposto dalla Commissione della Camera dei deputati (non so quanto lodevole, data l'importanza sempre crescente del diritto pubblico nella vita giuridica moderna) alla prova di diritto amministrativo sarebbe in ogni caso sostituita una prova di diritto commerciale. Ma queste disposizioni non possono servire di norma per l'esame di Stato, come noi lo pensiamo; occorre infatti ricordare che mentre l'esame di avvocatura, regolato dal Disegno Fera-Rodinò, presuppone immutato l'attuale ordinamento universitario, coi suoi esami speciali e coll'esame di laurea, di cui l'esame di abilitazione è soltanto un complemento ai fini professionali, l'esame di Stato dovrebb'essere una prova riassuntiva e sintetica di tutti i precedenti studî giuridici teorici (Università) e pratici (tirocinio), e dovrebbe avere quindi una estensione molto più ampia di quella data agli odierni esami di abilitazione.

Credo perciò che i lavori dovrebbero essere portati a quattro, da svolgersi in quattro giorni consecutivi: un lavoro di indole teorica, consistente in una dissertazione su un tema di diritto odierno paragonato col diritto romano (64); e tre lavori su questioni pratiche: il primo su tema di diritto privato (civile o commerciale); il secondo su tema di diritto pubblico (amministrativo o penale); il terzo su tema di diritto processuale (civile o penale).

Una certa libertà di scelta dovrebbe esser lasciata ai candidati, col fare loro estrarre a sorte ogni giorno non uno, ma due temi per ogni materia, in modo che ciascuno potesse scegliere quello a cui meglio si sentisse preparato; e nella terza e quarta prova scritta si dovrebbe dar facoltà ai candidati (in armonia col principio della libertà di studio all'Università) di preferire ai temi di diritto amministrativo o di procedura civile i temi di diritto penale o di procedura penale, per favorire così quella specializzazione degli avvocati penalisti, che esiste in realtà e che la Commissione per la riforma della legislazione penale crede bene favorire anche negli studî. In quanto all'ultimo esame, concernente il diritto processuale, è sorprendente che il Disegno Fera-Rodinò taccia assolutamente su questa materia; senza pensare che, unificato l'albo e abolito l'esame di procuratore,

---

(64) La possibilità di consultare i libri giuridici renderebbe meno aspra questa prova. Anche l'art. 23 del R. D. 14 dicembre 1921 prescrive per l'esame di ammissione alla magistratura tre lavori scritti, il primo dei quali può anche aver per tema un argomento di diritto romano.

il quale oggi verte esclusivamente intorno alle leggi processuali, spetterebbe proprio all'esame di avvocato accertare anche la conoscenza, fondamentale in ogni professionista legale, del funzionamento del processo!

Assai più numerose dovrebbero essere le materie per le prove orali, non limitate alle sole materie di diritto positivo, ma, in armonia col carattere di prova sintetica che dovrebbe avere l'esame di Stato, estese anche alle materie storiche o prevalentemente teoriche (65). Anche qui però mi parrebbe opportuno che le materie d'esame fossero divise in due gruppi (magari con qualche materia in comune), con facoltà ai candidati di scegliere l'un gruppo o l'altro secondo che aspirassero a diventare civilisti o penalisti, in corrispondenza coi corsi seguìti negli anni universitarî. Gli esami orali dovrebbero essere ordinati in modo da non ricadere nei difetti oggi lamentati, i quali sarebbero del resto in gran parte eliminati dal fatto che le prove orali dell'esame di Stato avrebbero per oggetto materie, non corsi, e dal fatto che il loro svolgimento contemporaneo allontanerebbe ogni possibilità di virtuosismi mnemonici sui dettagli a scapito della chiarezza sui concetti fondamentali. Le prove orali dovrebbero per ciò consistere principalmente in questioni su casi pratici suggeriti dagli esaminatori, destinate a saggiare non tanto le cognizioni « che si acquistano per l'esame e che dopo l'esame si dimenticano », quanto il senso giuridico dell'esaminando, la sua prontezza nel rendersi conto del punto essenziale di una controversia, la sua capacità di esprimersi con un linguaggio giuridicamente corretto (66). Anche per le materie storiche l'esaminatore non dovrebbe andare in cerca di notiziole e di date, ma dovrebbe accertarsi se il candidato sa inquadrare nella storia generale della civiltà umana e in ispecie della civiltà italiana alcune fondamentali idee giuridiche nel loro svolgimento dal diritto romano ad oggi. Mi parrebbe opportuno d'altra parte che, almeno a una parte di questi esami orali, si desse

---

(65) La Commissione reale per il riordinamento degli Studî superiori, Sottocommissione della Facoltà di legge, propose per l'esame di Stato per l'avvocatura le seguenti materie: dir. romano; dir. civile; dir. commerciale; dir. penale; procedura penale; procedura civile e ord. giudiziario; dir. pubblico interno; dir. finanziario; dir. internazionale; storia del dir. italiano; dir. ecclesiastico (*Relazioni* cit., vol. II, p. 14). — Nell'esame di ammissione alla magistratura l'esame verte sulle stesse materie, tolto il dir. finanziario e la storia del dir. italiano (R. D. 14 dic. 1921, art. 23).

(66) Cfr. le ottime istruzioni per gli esami di giurisprudenza, emanate in Austria col Decreto 23 settembre 1896, § 17, tradotte nella Relazione Ceci, pag. 336.

l'ufficio di accertare quelle speciali attitudini di ragionamento e di esposizione che devono esser proprie di un avvocato; far leggere al candidato un testamento con una clausola dubbia e domandargli il suo avviso sulla migliore interpretazione; presentargli una cambiale viziata dalla mancanza di qualche elemento essenziale e domandargli se egli si accorge del difetto; magari, per saggiare la prontezza e la facilità di eloquio, predisporre un giorno per l'altro una disputa orale fra coppie di candidati, dando incarico a ciascuno di essi di sostenere opposte opinioni su un punto controverso; o affidare a un candidato l'incartamento di un processo civile o penale contenente i verbali di prova, per udire da lui, dopo qualche ora di disamina, la esposizione orale del fatto della causa.

Non occorre fermarsi a dimostrare che la buona riuscita di queste prove dipenderebbe essenzialmente dall'arte degli esaminatori: i quali dovrebbero essere preferibilmente reclutati, per le ragioni già dette a proposito delle esercitazioni universitarie, tra i professori esercenti l'avvocatura.

B.

La nomina dei professori: Concorso o chiamata?

La critica che il P. fa del sistema dei concorsi è, indubbiamente, assai arguta e penetrante; e nessuno, che abbia una certa esperienza della nostra vita universitaria, potrebbe negare che qualche volta i concorsi si svolgano proprio come il P., con mordace umorismo, ce li descrive. Ma se da un lato la critica coglie nel segno (e solo le si potrebbe obiettare che il cattivo funzionamento del sistema dei concorsi in qualche caso non può far dimenticare i casi, indubbiamente più numerosi, in cui lo stesso sistema funziona a dovere), non altrettanto esauriente sembra la parte ricostruttiva: poichè, mentre il P. si dimostra quanto mai pessimista nel mettere in luce i pericoli del sistema vigente e nel denunciare spietatamente le disonestà alle quali esso lascia socchiuso qualche spiraglio, mi sembra poi che si culli in un soverchio ottimismo là dove mostra di credere che altrettali debolezze dell'umana natura non abbiano a manifestarsi in un sistema, come quello della chiamata, che non già qualche spiraglio, ma addirittura offre ad esse spalancato ed incontrastato l'accesso.

Io non intendo qui confutare punto per punto (nè, anche volendo, sempre saprei) quanto il P. scrive intorno ai concorsi e alle chiamate; ma poichè egli, nell'invitarmi amichevolmente a scriver queste pagine, mi ha lasciato facoltà di esprimere il mio eventuale

dissenso su qualche parte del suo programma, io voglio soltanto esprimere qui, con semplicità e direi quasi con... ingenuità, le ragioni per le quali ho l'impressione che il sistema della chiamata, se fosse introdotto da noi senza opportuni temperamenti, non farebbe altro che render legali, e si può dir fisiologici, quelli inconvenienti che nel sistema dei concorsi costituiscono soltanto la deviazione riprovevole, la degenerazione morbosa.

Il sistema della cooptazione, come il P. insegna (pag. 166), non è una novità nel nostro ordinamento universitario; poichè esso è in uso, se non per la prima nomina, per il trasferimento dei professori da una Università all'altra. Ora si può dire veramente che il modo con cui funzionano da noi le chiamate per trasferimento abbia dato resultati così felici e così lodevoli da desiderare di estendere questo sistema anche alla prima nomina? Se collo stesso accorgimento polemico usato dall'amico P. per criticare l'ordinamento dei concorsi, e consistente nel descrivere non già quello che di solito accade, ma quello che di peggio può accadere in un concorso universitario, si volesse far la caricatura di tutte le meschinità, di tutte le tortuosità, di tutte le vigliaccherie alle quali si è talvolta prestato il sistema della chiamata per trasferimento, credo che ne uscirebbe un quadro non meno sconfortante di quello che il P. fa dei concorsi. Le affannose vigilie degli aspiranti a una cattedra che sta per restare vacante, le complicate manovre di aggiramento messe in opera da qualcuno di loro per cattivarsi l'animo dei più autorevoli membri della Facoltà, l'intrecciarsi da Università a Università di una sottilissima rete di interessi tra coloro che dal trasferimento di un collega sperano alla loro volta il proprio trasferimento, gli intrighi di corridoio, la paziente e amorosa « coltivazione dell'ambiente » a lunga scadenza, tutto questo, ed altro ancora, potrebbe offrire materia abbondante di rappresentazione satirica. Io stesso, che pur della vita accademica non ho ancora una esperienza molto lunga, potrei narrare lo stupore da novizio da me provato in un giorno di caldura estiva, quando il mio sonno, nel quale verso le due pomeridiane smaltivo la fatica di una lunga mattinata d'esami e tempravo l'animo per una seduta di Facoltà che doveva aver luogo alle cinque, fu rotto di soprassalto da un collega di una lontana Università isolana, piovuto nella mia stanza come un bolide, il quale senza intender ragione, quantunque mai di persona ci fossimo conosciuti prima di allora, volle spietatamente leggermi un memoriale dattilografato di venti pagine, da cui resultava per quali ragioni la nostra Facoltà, nella imminente seduta, avrebbe dovuto chiamare lui a preferenza di un altro collega... Il maggior difetto del sistema della chiamata, il quale

perciò diventa in alcuni casi moralmente repugnante, è che esso presuppone, nel periodo che precede la deliberazione della Facoltà, una disgustosa fase di preparazione nella quale talvolta si combatte non più ad armi leali come nei concorsi, cioè a base di valore scientifico, ma si combatte a forza di raggiri, di astuzie, di raccomandazioni, di inframmettenze, con danno dei più onesti che sono anche i meno abili. Questa specie di lotta elettorale, nella quale chi ha scrupoli e ritegni rischia sempre di aver la peggio, comincia talvolta qualche mese o perfino qualche anno prima che la disputata cattedra resti scoperta. Quando ancora la prossima vacanza di una cattedra è ignorata dagli stessi membri della Facoltà, essi cominciano a ricevere epistole premonitrici, inspirate da una virtù profetica che ha veramente del misterioso. « *Caro collega, apprendo con profondo dolore che il vostro venerando collega X si trova in gravi condizioni di salute. Che grave perdita sarebbe per la scienza la sua immatura fine! Io mi auguro ch'egli sia conservato per lunghi anni ancora all'insegnamento; ma se, — quod dii avertant! — dovesse precipitar la catastrofe, ricordati, mio ottimo amico, che sarebbe per me un incommensurabile onore poter essere l'indegno successore di un tanto maestro...* ». Oppure: « *Caro collega, mi si dice che il collega Tizio sarà quanto prima chiamato a coprire la cattedra della Università di A.; in tal caso egli lascerebbe la cattedra scoperta all'Univ. di B., dove probabilmente andrebbe il collega Caio dell'Univ. C.; e siccome so che il collega Sempronio di cotesta Università aspira appunto ad esser trasferito a C., così ti comunico in tutta confidenza che in tale eventualità io mi sentirei onorato di esser chiamato a coprire il posto lasciato libero dal collega Sempronio* ». I calcoli che gli esperti riescono a fare in questo giuoco di trasferimenti, sono veramente mirabili; ogni spostamento di una pedina ha una ripercussione su tutta la scacchiera universitaria: c'è qualche giuocatore che da anni prepara una mossa... Si racconta di certi professori, pazienti come il ragno, che hanno passato metà della loro vita, non già a studiare nelle biblioteche, ma a tessere, filo per filo, l'agognato trasferimento... So di un collega di una piccola Università, il quale, aspirando ad essere trasferito per chiamata in una Università maggiore, ebbe per molti anni la costanza di recarsi a passare le vacanze natalizie e pasquali, anzichè al suo paese natìo, nella città da lui agognata, al solo scopo di « tenersi in contatto » coi professori di quella Facoltà e di cattivarsi l'animo del più autorevole membro di essa coll'accompagnarlo ogni sera fino alla porta di casa...

In questo modo, quando una Facoltà è convocata per deliberare intorno ad una cattedra vacante, tutti i partecipanti hanno *in pectore*

il loro preferito, per ragioni quasi sempre estranee ai meriti scientifici e didattici dei candidati: attraverso la comoda scusa della *Charakterprüfung*, agiscono senza ritegno motivi di amicizia per il preferito o di gelosia per i suoi competitori, di regione, di razza, di setta e così via. Uno preferirà un antico compagno di scuola, perchè « sì... non è un'aquila, ma è tanto un buon ragazzo ». Un altro si farà paladino di un suo conterraneo, perchè, quantunque tutti sappiano che da vent'anni non scrive più una riga e che fa lezione leggendo le dispense scritte dieci anni or sono da un suo scolaro, tuttavia... « io son Sordello — della tua terra; e l'un l'altro abbracciava ». Un terzo si opporrà alla chiamata di un valent'uomo, sol perchè ha idee politiche che non gli vanno a genio... E non mancherà il professore esercente l'avvocatura che si opporrà alla chiamata di chi potrebbe essere un suo concorrente sulla « piazza », e l'aspirante a diventar rettore, che preferirà a un collega di valore il collega notoriamente inetto, per primeggiare con più facilità...

Dovremo da questo concludere che tutte le chiamate dànno luogo a questi scandalosi abusi? No certo: anch'io, come il P. nel far la critica del sistema dei concorsi, ho indubbiamente caricato le tinte: o, a dir meglio, ho riunito in un unico quadro, sì da presentarli tutti insieme, gli inconvenienti che nella realtà si presentano isolati. In realtà i trasferimenti per chiamata, nella maggioranza dei casi, non dànno motivo a lagnanze: sia perchè, presentandosi un aspirante meritevole, tutti gli altri aspiranti più giovani di lui ritirano volontariamente le proprie candidature; sia perchè, anche se molti aspiranti restano in lizza, la Facoltà usa fermarsi su quello che ha maggiore anzianità o migliore classificazione nei concorsi precedenti.

Attraverso la poca esperienza che io ho del funzionamento delle chiamate per trasferimento, ho sempre visto che, almeno nelle Facoltà giuridiche, naturalmente portate all'ossequio della legalità formale, il criterio più onesto e più semplice per scegliere tra i diversi aspiranti al trasferimento è ritenuto quello di rispettare le graduatorie dei concorsi precedenti. Se aspirano alla stessa cattedra due insegnanti, dei quali nello stesso concorso uno fu classificato primo e l'altro secondo in terna, non pare onesto e serio, a coloro che non si lasciano traviare da simpatie e da raccomandazioni, arrogarsi il potere di rivedere il giudizio dato da una Commissione di competenti: e a questo criterio ho sempre visto ispirarsi nelle chiamate colleghi universalmente stimati per la loro dirittura e per la loro correttezza.

In conclusione, dunque, il sistema della chiamata funziona senza grandi inconvenienti tutte le volte (e sono le più) in cui le Fa-

coltà, invece di valersi senza ritegno di quel potere di scelta che la legge dà loro, si rimettono al parere dei competenti consacrato in una relazione di concorso: ossia tutte le volte in cui nel sistema della chiamata si fa rientrare indirettamente il sistema dei concorsi. Tantochè spesso mi son domandato se, ad eliminare il pericolo, sempre aperto col sistema della chiamata, che un docente scientificamente screditato, ma largamente provvisto di quella scaltrezza che è sempre in ragione inversa del valore intellettuale e morale, riesca a passare avanti a un valoroso scienziato che ha la virtù della modestia e della riservatezza, non sarebbe opportuno temperare in qualche modo la onnipotenza che hanno ora le Facoltà in materia di trasferimento, disponendo che quando una Facoltà, tra diversi aspiranti al trasferimento, si sia pronunciata a favore di chi non ha la migliore classifica nei precedenti concorsi, competa agli aspiranti meglio classificati il diritto di far aprire il concorso anche contro il parere della Facoltà. Sotto questo aspetto mi par che sia da approvare come un progresso l'art. 19 *bis* delle Variazioni al testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore recentemente approvate (legge 25 luglio 1922, n. 1147) secondo il quale i concorsi possono essere aperti anche « per iniziativa del Ministro, previo parere del Consiglio Superiore di P. I. ».

Orbene, se tutti siamo d'accordo nel ritenere preferibile quel sistema di nomina dei professori che meglio serva a mandare avanti il merito e a chiudere il varco alla mediocrità procacciante, non mi pare che si possa esitare a preferire, pur con tutti i suoi inevitabili difetti, il sistema del concorso, il quale, almeno di diritto, è congegnato in modo da far prevalere quelli tra i concorrenti che sono scientificamente i migliori, mentre il sistema della chiamata è non solo di fatto, ma anche di diritto, congegnato in modo da far prevalere non il migliore, ma il più gradito; non il più alto nella scala dei valori intellettuali, ma il più simpatico ai membri della Facoltà; non il più degno maestro per gli studenti, ma il più comodo collega per i professori.

Nel sistema dei concorsi l'unico criterio di cui i commissarî devono tener conto, è il criterio del merito, scientifico e didattico: quel commissario che tenesse conto di altre qualità del candidato (e non è detto che, purtroppo, talora non se ne tenga conto!) farebbe cosa non solo immorale, ma anche illegale. Nel sistema della chiamata, invece, per il quale la Facoltà è arbitra di chiamare chi vuole senza dire le ragioni per le quali preferisce il chiamato ad altri forse più meritevoli di lui, nessuna legge prescrive ai membri della Facoltà i criterî di preferenza che devono essere seguìti nella scelta: e se

qualcuno di essi si lascierà guidare da motivi ben diversi dall'ossequio al valore scientifico, farà magari cosa moralmente condannabile, ma giuridicamente più che legittima. Recentemente, mentre una Facoltà si preparava a coprire mediante chiamata una cattedra rimasta vacante, è apparsa in una rivista molto diffusa una nota di redazione, contenente severi apprezzamenti sulle idee politiche di uno degli aspiranti al trasferimento e un esplicito invito alla Facoltà di preferirgli altro aspirante meno eterodosso. Una raccomandazione siffatta, rivolta a commissarî di un concorso, avrebbe suscitato l'indignazione generale: rivolta invece ai membri di una Facoltà, è sembrata a gran parte dei lettori (tanto i criterî in base ai quali si fanno le chiamate sono elastici) più che naturale: e non è escluso che essa possa avere avuto sul voto della Facoltà una efficacia decisiva! Non mi pare poi che, anche in relazione alla competenza tecnica di coloro che devono giudicare sul valore degli aspiranti, il sistema del concorso si possa ritenere, non dico inferiore, ma neppure equivalente a quello della chiamata. Quando una Facoltà chiama un professore a coprir la cattedra di una certa materia, vuol dire — eccettuato il caso, reso possibile ora dall'art. 26 delle recenti variazioni, della coesistenza di due professori ordinarî per la stessa materia — che in quella Facoltà manca per l'appunto il titolare di quella materia, cioè l'unico specificamente capace di valutare il merito comparativo dei varî cultori della sua scienza. E' vero che in condizioni di giudicare i varî aspiranti si trovano anche i cultori di discipline affini, e specialmente di quelle materie che formano tutt'un gruppo con quella messa a concorso (per es. in una Università dove nessuna delle cattedre di discipline romanistiche fosse data per incarico, si avrebbero sempre due romanisti per giudicare sul merito degli aspiranti alla terza cattedra); ma è vero in ogni caso che, anche nella migliore ipotesi, una Facoltà non contiene mai un numero così rilevante di giudici competenti come una Commissione di concorso, composta di quattro cultori della materia e di uno della materia affine. L'osservazione che fa l'amico P., il quale par che consideri la vantata competenza delle Commissioni di concorso come una illusione, dal momento che le Commissioni stesse sono elette da una maggioranza di incompetenti, è più arguta che persuasiva. Tutti sappiamo, infatti, che le Facoltà, quantunque composte in maggioranza di cultori di discipline diverse da quella messa a concorso, sogliono riversare i loro voti, quando le cose vanno onestamente, su quelli tra i cultori della materia messa a concorso che abbiano raggiunto maggior fama tra i cultori in genere delle scienze giuridiche; cosicchè le votazioni, quando si svolgono senza inframmettenze, rie-

scono a scegliere, tra coloro che si reputano specificamente competenti nella materia messa a concorso, coloro che sono più stimati anche fuori della ristretta cerchia dei loro studî speciali. Sì, è vero che quando si fanno le elezioni per le Commissioni, ognuno dei votanti riceve da colleghi di altre Facoltà raccomandazioni di votare una certa lista piuttosto di un'altra; e si raccontano gesta di concorrenti che, qualche giorno prima della votazione, si munirono di biglietto circolare per tutta l'Italia e andarono pellegrini da Università a Università tra l'Alpi e le Isole, per assicurare la riuscita della lista da cui speravano aver la vittoria. Ma ormai questa pioggia di raccomandazioni elettorali è talmente entrata nella consuetudine, che quasi non fa più male. Le raccomandazioni fanno paura quando pochi ci ricorrono, ma, quando esse entrano nell'uso generale, si eliminano a vicenda: e niente serve a garantire la serenità e la imparzialità del votante come l'aver ricevuto e con uguale benevolenza letto e poi regolarmente cestinato tante letterine di raccomandazione quante sono le liste in conflitto. La esperienza del resto dimostra che, nonostante queste schermaglie elettorali, l'attuale sistema di elezione delle Commissioni giudicatrici (sistema che ancora (67) è suscettibile di essere notevolmente migliorato) fa sì che in esse vengono quasi sempre a trovarsi inclusi nomi di maestri superiori ad ogni dissenso non tanto per il loro valore di scienziati, quanto per la loro dirittura di uomini onesti, la cui presenza rappresenta per i concorrenti una garanzia di correttezza e di giustizia quale nel sistema della cooptazione non sarebbe possibile escogitare. Il funzionamento dei concorsi, come lo stesso P. riconosce, non dà luogo a grandi lagnanze nelle materie giuridiche. Certo, coloro che non sono inclusi in terna o che hanno in terna una classificazione inferiore a quella sperata, non si rassegneranno mai a riconoscere che gli altri concorrenti avevano maggior merito e che la Commissione ha rettamente giudicato, come colui che soccombe in una lite giudiziaria non si rassegna ad aver torto finchè restano appelli e ricorsi contro la sentenza. Ma il funzionamento dei concorsi dev'esser valutato dal di fuori, da osservatori spassionati; e, almeno nelle materie giuridiche, mi pare che esso ci offra confortevoli riprove della serenità con cui le Commissioni sanno giudicare, riuscendo ad esser severe anche quando tra i concorrenti vi siano magari stretti congiunti di influenti colleghi, e portando in prima linea, quando c'è il merito vero, giovani fino a quel giorno oscuri, che su nulla hanno

---

(67) Si può continuare, in verità, a dir così anche dopo il R. D. 10 novembre 1922, n. 1561!

contato fuor che sul lavoro modesto e silenzioso. E poi, se è vero che la giustizia, oltre che essere, anche deve parere giusta per guadagnarsi la fiducia dei giudicabili, io credo che il sistema dei concorsi dia, a chi si dedica alla carriera universitaria, altra sicurezza e altra serenità nel lavoro di quella che darebbe il sistema della chiamata: lunghi anni di assiduo lavoro in gabinetti o in biblioteche saranno con gioia affrontati da un giovane, quando egli sappia che alla fine del suo noviziato lo attende una prova che cerca e premia negli aspiranti soltanto il valore scientifico, mentre le nature più nobili e più schive di studiosi si ritrarrebbero scoraggiate e nauseate dalla via intrapresa quando sapessero che la nomina a professore universitario fosse rimessa, più che al valore degli aspiranti, alla loro abilità nel cattivarsi le simpatie di una Facoltà, attraverso quelle arti alle quali soltanto le mezze coscienze sanno piegarsi. Assai meno amaro è, per il giovane che aspira a una cattedra, esser dichiarato immaturo da una Commissione di competenti, i quali alla luce del sole indicano nella relazione le manchevolezze della sua opera scientifica e magari gli consigliano la via per emendarle, di quanto non sarebbe nel sistema della chiamata vedersi in malo modo sbatter la porta in faccia da una Facoltà, i cui componenti non conoscono una pagina dei vostri libri, e che tuttavia senza darne la ragione vi preferiscono un qualsiasi intrigante scientificamente screditato, sol perchè egli è della loro stessa regione o delle loro stesse idee politiche!

Sintomatico è del resto questo indizio: che in Germania, dove pure esiste il sistema della cooptazione come il P. vorrebbe introdurlo anche in Italia, si propongono cautele per temperare la onnipotenza delle Facoltà (68). Credo anch'io che la pace in Facoltà sia un gran bene, e che anche nell'Università sia un male entrare in paradiso a dispetto dei santi; ma non so rassegnarmi a pensare che si debba lasciare arbitra una Facoltà di rifiutare l'insegnamento di uno studioso di valore indubbio, solo perchè egli è antipatico, o perchè porta occhiali a stanghetta, o perchè non è regolarmente iscritto a quel circolo o a quella loggia!

L'unico difetto vero dei concorsi, come altra volta ho avuto occasione di accennare (69), e come l'amico P. benissimo mette in luce (pag. 160), è quest'altro: che la classificazione dei concorrenti si fa quasi esclusivamente sulla loro produzione scientifica, cioè in base

---

(68) Cosack, *Universitätsreform* (Jena, 1921) p. 11 e segg.

(69) Cfr. *Troppi avvocati!*, p. 131.

a titoli scritti, senza esigere da loro alcuna prova di attitudine didattica. Ma a questo inconveniente si potrebbe rimediare anche senza abolire il sistema dei concorsi: sia perchè, nel sistema vagheggiato dal P., la privata docenza tornerebbe ad avere una funzione vitale e potrebbe veramente costituire un periodo di preparazione e di esperienza didattica per i futuri professori (si dovrebbe prescrivere come obbligatorio per i concorrenti un periodo di esercizio effettivo di privata docenza?); sia perchè quella lezione di prova alla quale nel sistema vigente possono essere eccezionalmente chiamati i candidati, potrebbe con opportune modificazioni essere resa obbligatoria o trasformata magari in una serie di lezioni su temi suggeriti dallo stesso candidato (70).

Mi domando finalmente se, come mostra di credere il PASQUALI (pag. 170), il sistema del concorso sia veramente inconciliabile coll'autonomia universitaria da lui propugnata; e a rispondere in senso negativo mi induce non solo il considerare che nel nostro diritto pubblico sono frequenti i casi di enti autarchici ai quali una legge dello Stato vieta di reclutare i proprî impiegati per altra via che per concorso; ma il considerare altresì che il disegno Baccelli nonchè le proposte della Commissione reale accoglievano per la Università il principio della autonomia didattica e amministrativa, senza repudiare per questo il sistema dei concorsi. Certo, una maggiore libertà e una maggiore ampiezza di poteri nella nomina dei professori dovrà essere consentita alle Facoltà, come complemento dell'autonomia didattica e della conseguente specializzazione degli studî, la quale porterà facilmente alla creazione di nuovi insegnamenti caratteristici di ciascuna Facoltà e alla istituzione di cattedre *ad hominem;* in previsione di queste eventualità, io credo che tutt'al più, anzichè abolire radicalmente il sistema dei concorsi, si potrebbe studiare un contemperamento di questo col sistema della cooptazione, nel senso di concedere alle Facoltà il potere di nominare mediante chiamata un nuovo professore, a condizione che non venisse presentata da qualche altro aspirante alla stessa cattedra tempestiva domanda di apertura di concorso.

(70) Cfr. *Parte Generale* [di G. PASQUALI], p. 160-163.

VII

RIDUZIONE DI FACOLTA' O RIDUZIONE DI STUDENTI? (*)

Coll'avvicinarsi della riforma universitaria si addensa sopra le piccole Università, e specialmente sopra le piccole Facoltà giuridiche, la minacciosa nube, profilata sull'orizzonte fin da quando è salito al potere il ministro GENTILE, delle riduzioni e delle soppressioni.

TROPPE FACOLTÀ GIURIDICHE!

Che in Italia le Facoltà giuridiche siano troppe, è opinione comune: troppe, dico, non già in relazione al numero degli studenti che le frequentano, i quali anzi, se fossero equamente distribuiti fra le varie università, raggiungerebbero in ognuna un numero non superiore a quello che la serietà degli studi comporterebbe; ma troppe proprio per una ragione opposta, in quanto esse, come osservò il FERRARIS, « con la loro vicinanza allettano gli abitanti agli studi superiori » e invogliano quindi a laurearsi in legge assai più giovani di quelli normalmente utilizzabili sul mercato professionale. Cosicchè, quando si guardi il problema universitario sotto l'aspetto, che non è il meno importante, della preparazione alle professioni, e si ritenga che lo Stato non debba tenere in vita più facoltà giuridiche di quante bastano a preparare, sia pur con una certa ragionevole eccedenza, laureati in numero sufficiente per i bisogni delle libere professioni forensi e dei pubblici impieghi, la conclusione più facile e più semplice può sembrar questa: che per ostacolare questa superproduzione di giuristi, che finora ha alimentato la ipertrofia burocratica e la pletora dell'avvocatura, bisogna inesorabilmente sopprimere qualcuna

---

(*) [Pubblicato in « Levana », Rassegna bimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica (Firenze), a. II (1923), pp. 218-222]. [*Bibliografia*, n. 85].

delle facoltà giuridiche oggi esistenti. E sinceramente confesso che anch'io ho pensato più volte che l'abolizione di qualche facoltà giuridica sia indispensabile, come una *extrema ratio* per diminuire il numero degli studenti di legge e quindi, a lunga scadenza, per diminuire quello degli avvocati e degli impiegati.

La specializzazione delle facoltà giuridiche esuberanti

Come *extrema ratio,* ho detto; perchè, prima di pensare sul serio a questa misura radicale che troncherebbe tante gloriose tradizioni locali, bisogna cercare se lo stesso intento di diminuire il numero degli studenti di legge non si possa raggiungere per avventura in qualche altro modo, politicamente meno brusco e didatticamente più proficuo. Una soluzione di questo problema si potrebbe intanto trovare nel sistema, che a quanto si dice dovrebb'essere uno dei capisaldi della riforma Gentile, della *specializzazione regionale degli studi universitarî.* Tale specializzazione potrebbe essere attuata, penso, in due modi diversi: o in un modo rigido e formalistico (il quale porterebbe ad abolire d'un colpo, senza tener conto delle Università libere, sei delle attuali facoltà giuridiche) consistente nel conservare in ogni regione non più di una facoltà di un certo ordine di studi, e di ripartire le Facoltà così conservate tra le varie sedi universitarie della stessa regione, in modo che ogni Università, amputata di qualche organo meno vitale, potrebbe dedicarsi con maggiore intensità allo sviluppo delle facoltà in essa conservate; oppure in un modo più elastico e a mio parere anche didatticamente più utile, consistente nel mantenere in vita, sia pur con duplicati in una stessa regione, tutte le facoltà attualmente esistenti, a condizione che ciascuna di esse, servendosi dell'autonomia didattica congiunta colla libertà di studio per dare ai propri ordinamenti una impronta originale, riuscisse ad assumere, di fronte alle altre facoltà dello stesso ordine di studî esistenti nella regione, una fisionomia ed una funzione propria. Oggi le facoltà giuridiche, tutte dotate di quei tali corsi obbligatorî che concorrono a quei soliti diciotto esami e sboccano finalmente, come tutte le strade portano a Roma, a quella solita laurea uniformemente screditata in tutta la penisola, si equivalgono nella loro tradizionale industria di produzione di avvocati e impiegati in serie; domani, con lievi ritocchi, potrebbero in gara tra loro e in armonia coi bisogni e colle possibilità locali, assumer ciascuna una speciale funzione, dedicandosi di preferenza alla preparazione professionale di aspiranti a determinate carriere. Una facoltà giuridica potrebbe dare maggiore sviluppo ai vari rami di diritto pubblico, per preparare i giovani agli impieghi amministrativi; un'altra si assumerebbe, sviluppando special-

mente il diritto internazionale e le discipline affini, la preparazione dei futuri diplomatici; una terza, ampliando l'insegnamento delle materie economiche, dividendo tra più cattedre il diritto commerciale nelle sue varie branche e istituendo cattedre di ragioneria e di altre materie oggi escluse dal *cliché* regolamentare, curerebbe l'avviamento dei giovani al commercio e all'alta banca. Sarebbe infatti una manifesta contraddizione sopprimere da un lato le facoltà giuridiche esuberanti e permetter dall'altro che continuassero a moltiplicarsi gli Istituti Superiori di Commercio: mentre apparirebbe economico e razionale render meno rigido e meno uniforme l'ordinamento interno di tutte le facoltà giuridiche oggi esistenti, sì da ridurre alcune di esse idonee a dare ai giovani, con maggior profondità e con miglior tradizione di serietà scientifica, quella stessa preparazione professionale che oggi danno gli improvvisati Istituti di Commercio, giustamente definiti dal prof. Valeri come « una organizzazione universitaria fuori delle Università ».

Grandi Università e piccole Università

La specializzazione universitaria in questo secondo senso costituirebbe già un notevole rimedio contro la eccessiva produzione di laureati in legge. Ma anche più efficacemente la desiderata riduzione si otterrebbe quando si adottasse una misura, ottima non soltanto come calmiere professionale preventivo, ma anche come garanzia del buon funzionamento didattico delle Università: la limitazione cioè, del numero delle iscrizioni ai corsi universitari. Quando si comincia a parlare di abolizione di facoltà universitarie, il discorso va sempre a cadere, come su vittime naturalmente designate, sulle piccole Università di provincia raccolte e silenziose, che non hanno la fortuna di essere frequentate da clamorose orde studentesche fracassatrici di vetri; ma nessuno osserva che, se l'abolizione dovesse colpire a preferenza, come parrebbe giusto, quelle facoltà dove si studia meno, bisognerebbe cominciare proprio dalle grandi Università. « Le grandi Università debbono esser battute in breccia. La grande Università quale l'abbiamo in Italia è la pessima delle Università » diceva nel 1914 un maestro insigne ed equanime, Vittorio Scialoja; e in verità tutti i difetti più noti del nostro insegnamento universitario (metodo cattedratico; sistematico assenteismo degli studenti; mancanza di affiatamento tra docente e discenti) si manifestano in forma acuta proprio nelle grandi Università, ed hanno come loro prima causa l'eccessivo numero degli studenti iscritti ai corsi di queste. Nelle piccole Università, dove gli studenti iscritti ad ogni corso non superano a dir molto la trentina, il professore conosce uno per uno i suoi allievi, è loro amico più che

loro insegnante, li guida e li invoglia al lavoro autonomo passando con loro intere giornate nella tranquilla biblioteca di qualche serena cittadina che par fatta apposta per meditare: la stessa lezione cattedratica si trasforma nelle piccole Università in una viva discussione suscitatrice di idee; l'Università è qui veramente, più che una mortifera accademia, un fecondo e giocondo laboratorio. Il contrario succede nelle grandi Università, dove un uditorio che s'avvicina al centinaio fa naturalmente degenerar la lezione, se non addirittura in un tumultuoso baccanale, in una solenne predica recitata dall'alto a un pubblico anonimo ed annoiato; perfino il metodico assenteismo degli studenti che più si lamenta nelle grandi Università (dove assai volte assiste alle lezioni un numero di studenti non solo relativamente ma anche assolutamente inferiore a quello degli studenti che frequentano le lezioni della stessa materia nelle piccole Università!) ha la sua origine — sembra un paradosso ma non è — nell'eccessivo numero degli iscritti, che impedisce ogni contatto personale fra maestro e scolari e allontana dalla scuola i migliori, sommersi e confusi nella massa.

Orbene, se si dovesse adottare il provvedimento radicale di abolire le facoltà giuridiche nelle Università più piccole, si arriverebbe a questo strano resultato: di distruggere quelle Facoltà che oggi didatticamente funzionano meglio, e di aggravare di nuovi studenti le grandi Università, che già oggi, proprio a causa della studentesca troppo numerosa, funzionano male! Questo controsenso apparirà tanto più evidente se la riforma GENTILE, istituendo un regime di esami meno assurdo, meno ridicolo e meno ingombrante di quello attuale, darà modo alle facoltà di sostituire, in misura sempre più ampia ed efficace, le esercitazioni alle lezioni cattedratiche: se, infatti, è facile prevedere che le esercitazioni potranno esser fatte in modo proficuo solo a condizione che vi prendan parte non più di quaranta o al massimo di cinquanta studenti per corso, ne vien di conseguenza che l'insegnamento mediante esercitazioni potrà essere attuato solamente nelle facoltà che si vorrebbero condannare a morte!

LA LIMITAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI CORSI UNIVERSITARI

La adozione del *numerus clausus* eviterebbe anche nelle grandi Università quella congestione di iscritti non frequentanti o frequentanti saltuariamente, che va a tutto danno del profitto e della serietà dell'insegnamento: diminuirebbe notevolmente, in confronto ad oggi, il numero complessivo dei giovani che in Italia si danno agli studi giuridici, perchè molti, non trovando posto nelle Università più vicine, all'emigrare in sedi lontane preferirebbero il cambiar carriera; e rista-

bilirebbe l'equilibrio tra grandi e piccole Università, perchè una parte della studentesca delle grandi Università (nelle quali anche se si costituissero due o tre corsi paralleli per ogni materia, il numero dei posti disponibili sarebbe certo inferiore al numero degli studenti attualmente iscritti) dovrebbe trasferirsi alle Università oggi meno frequentate, che si troverebbero così automaticamente rinsanguate e rafforzate.

Questo provvedimento non sarebbe altro, in sostanza, che la estensione alle Università del principio fondamentale, adottato dall'art. 28 del recente decreto GENTILE sulla scuola media, il quale dispone che « nessuna classe può avere più di trentacinque alunni »; d'altra parte il *numerus clausus* universitario potrebbe essere messo facilmente in armonia con l'esame di *maturità* per l'accesso ai corsi universitarî, come è ordinato dagli artt. 71 capoverso ultimo e 91 del surricordato decreto Gentile. L'esame di maturità potrebbe infatti costituire, tra i vari aspiranti a frequentare una stessa Università, una specie di concorso, nel senso che dovessero esser preferiti per la iscrizione i meglio classificati nelle prove d'esame: talchè le Università più reputate, alle quali gli studenti accorressero in maggior numero, avrebbero anche, attraverso questa selezione, il vantaggio di una studentesca qualitativamente migliore.

VIII

IDEE SULLA RIFORMA PROFESSIONALE (*)

A

L'AVVOCATURA E LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO

Il problema centrale.

Tutti sappiamo che la riforma dell'avvocatura, intorno alla quale in quest'ultimo lustro s'è accelerato il ritmo degli ordini del giorno e dei disegni di legge destinati a breve esistenza come i ministri proponenti, presenta, in mezzo a una quantità di problemi periferici di secondaria importanza, un problema centrale e fondamentale: che è quello di porre un freno al fenomeno, ormai analizzato nelle sue complesse cause sociali e più nei suoi tristi effetti professionali, della pletora degli avvocati, la quale, come sinteticamente si espresse Lodovico Mortara in un discorso del 24 novembre 1919, « degenera fatalmente la nobile professione in una forma di attività sociale parassitaria, da cui pullulano gli spostati e i bisognosi, talvolta perfino gli indegni ».

I disegni di riforma Fera e Rodinò.

Sulla miglior soluzione da dare alle questioni laterali (quella, per esempio, relativa alla convenienza, ormai ammessa concordemente, di fondere in una le professioni di avvocato e di procuratore, oggi distinte di nome, ma di fatto interferenti) mi sembra che si sia giunti a

---

(*) [Sono le tre parti di uno scritto sulla riforma delle professioni forensi, pubblicato in « Diritto italico. Politico giudiziario settimanale », a. II, nn. 28, 30, 32 (11 luglio, 25 luglio e 8 agosto 1923)]. [*Bibliografia*, nn. 86, 87, 88].

quella maturità di consensi che rende superflua ogni discussione ulteriore; ma sulla soluzione del problema più importante, non mi pare per certo che l'ultima parola sia stata detta. In verità non si può affermare che gli ultimi disegni di riforma professionale (alludo specialmente a quello Fera del 1° dicembre 1920 e a quello, poco dissimile, ripresentato dal ministro Rodinò ed emendato dalla Commissione di legislazione di diritto privato, in data 21 giugno 1922) abbiano suggerito su questo punto misure non illusorie: prolungar di qualche anno la pratica senza curar di garantirne la serietà, o aumentar le materie dell'esame di abilitazione lasciando immutato l'organo esaminatore, significa contentarsi di fare una riforma apparente, sfornita di qualsiasi efficacia risolutiva. D'altra parte, però, se si vuol esser giusti, non si può negare che qualche merito anche questi più recenti disegni di riforma l'abbiano avuto: primo, quello di aver resistito alla infatuazione di molti convinti sostenitori della chiusura degli albi, la quale, se mai fosse stata attuata, avrebbe da una parte tradito le aspettative dei suoi stessi illusi fautori, paragonabili ai buoni padri di famiglia che aspettano la fine del caro-viveri dai calmieri, mentre dall'altra avrebbe sicuramente contribuito per l'avvenire ad abbassare ancor più il livello intellettuale e morale dell'avvocatura, incoraggiando i giovani migliori a battere vie professionali meno anguste e meno ingrate alle iniziative individuali; secondo, quello di aver perduto molto tempo per via senza concludere, il che ha fatto evitare, sia pur senza volerlo, l'errore anche più grave di una riforma professionale attuata prima e indipendentemente dalla riforma degli ordinamenti scolastici, medii e superiori.

Le premesse fondamentali della riforma.

Due sono, infatti, a mio vedere, le premesse fondamentali dalle quali deve necessariamente muovere una riforma professionale che non voglia essere una lustra o un regresso.

La prima premessa è questa: che, se scopo principale della riforma dev'esser quello di conseguire gradualmente una diminuzione quantitativa degli avvocati, questa diminuzione di quantità non deve mai andare a scapito della qualità dei professionisti di domani: anche se certi miopi fautori dell'albo chiuso sarebbero disposti, pur di restare in pochi oggi, a reclutare per l'avvocatura di domani gli scarti del mercato professionale mediante una sistematica selezione a rovescio, il programma del legislatore, il quale ha il dovere di guardar l'avvenire, non può essere che questo: « pochi, purchè buoni ».

In secondo luogo è necessario tener presente che la riforma dell'avvocatura non è, per gran parte, che un capitolo della riforma dell'ordinamento scolastico. Credere che le sole restrizioni portate da una legge professionale possano esser diga sufficiente a contenere quel

tumultuoso rigurgito di laureati in giurisprudenza che sbocca fuori ogni anno dalle nostre Università, è un'utopia; il lavoro di arginamento deve cominciare vicino alla sorgente, durante il corso degli studî medî e superiori, prima che il torrente sia sfociato dalla scuola nella vita. L'ufficio di preparare la riforma dell'avvocatura non appartiene, dunque, soltanto al ministro della Giustizia, ma anche al ministro dell'Istruzione: finora i due ministri, quasi separati da una muraglia senza porte e senza finestre, procedevano ognuno per conto suo; auguriamoci che sia virtù dell'attuale Governo saper coordinar anche in questo campo le iniziative dei due dicasteri verso l'unico fine.

La riforma della scuola media.

Per chi si fermi a considerare l'origine prossima della pletora degli avvocati, la colpa di questo malanno sembra invece gravare sulle Facoltà giuridiche, le quali finora hanno scaricato a getto continuo sul mercato professionale una superproduzione di laureati in legge. Ma le Facoltà giuridiche non hanno mai creato i laureati dal nulla: esse, infatti, sono state finora il naturale smaltitoio della parte più numerosa (non dico più laboriosa) dei licenziati liceali; sicchè la vera causa originaria della crisi attuale dell'avvocatura si deve ricercare, meglio che nelle Università, nel difettoso ordinamento della istruzione media, la quale, per rilassatezza di disciplina e per soverchia uniformità di tipi di scuole, ha lasciato che la massima parte dei figli della media borghesia si incanalasse nella scuola classica e si riversasse di lì negli studî giuridici. Il decadimento dell'avvocatura italiana è stato dunque preparato, prima che altrove, nelle affollate aule dei ginnasi.

La prima riforma dell'avvocatura (riforma operante a lunga scadenza, sì; ma soltanto i ciarlatani vendono gli specifici che risanano da oggi a domani) va dunque cercata nella riforma della scuola media; e, pur senza entrare in minuziosi particolari tecnici, ho l'impressione che la recentissima riforma Gentile, indirizzata a dare maggior varietà e multiformità ai vari tipi di scuole, nonchè a limitare il numero degli istituti di istruzione pubblica e il numero degli studenti iscritti in ciascuna classe, avrà sicuramente nei prossimi anni l'effetto di sfollare i corsi del liceo classico, dal quale soltanto sarà aperta la via agli studi letterari e giuridici. Le Facoltà giuridiche si troveranno quindi ad essere a poco a poco *decongestionate;* ma quello che perderanno in quantità di iscritti, lo guadagneranno in qualità, perchè d'ora innanzi gli studenti usciti dal liceo classico dovranno rappresentare veramente il risultato di una rigorosa selezione, in forza della quale sarà destinato agli studi giuridici (per usare una terminologia da fiera campionaria) il materiale di prima scelta, eliminando il materiale di scarto.

La riforma universitaria.

Ma a questa opera di rigorosa selezione iniziata nella scuola media dovrebbero corrispondere analoghe restrizioni nell'ordinamento universitario: e pare che la imminente riforma della istruzione superiore, se son vere le voci che corrono sulle intenzioni del ministro Gentile, sarà appunto inspirata a questi principî. Qualcuno ha pensato, e non interamente a sproposito, che una tra le cause della pletora degli avvocati e insieme della inflazione burocratica sia da ricercarsi in Italia nell'eccessivo numero delle Facoltà giuridiche generosamente disseminate per tutta la Penisola; le quali, colla loro comoda e invitante vicinanza costituirebbero per i figli della piccola borghesia una specie di « istigazione a delinquere », ossia, per dirlo in termini più rispettosi, un irresistibile incitamento alla facile conquista della laurea in legge: sicchè il vero rimedio per diminuire il numero degli avvocati sarebbe quello di sopprimere un terzo o una metà delle Facoltà giuridiche oggi esistenti. Ma questa operazione chirurgica, tra molti inconvenienti di importanza locale, ne avrebbe uno di importanza nazionale: che, cioè, la invocata soppressione andrebbe certamente a colpire soltanto le piccole Università, le quali, com'è risaputo e riconosciuto perfino da un maestro insigne e non sospetto qual'è Vittorio Scialoja, sono quelle in cui, per la possibilità di amichevole collaborazione tra il docente e gli studenti poco numerosi e per questo più assidui e meglio da lui conosciuti, più amorevolmente si insegna e più efficacemente si impara; sicchè la riforma avrebbe soltanto l'effetto di aumentare l'affollamento delle grandi Università e di soffocarne sempre più il respiro, già così faticoso ed asmatico.

La riduzione del numero degli studenti di legge si potrebbe in maniera più efficace e meno brusca conseguire attraverso altre due vie: 1°) mediante la *specializzazione degli studi universitari*, la quale permetterebbe ad ogni Facoltà, fornita di autonomia didattica e non più immobilizzata nello schema stereotipato delle materie obbligatorie, di dare all'ordinamento dei propri corsi una fisionomia originale, corrispondente alle esigenze di una speciale professione o di una speciale carriera amministrativa: per effetto di questa riforma le Facoltà giuridiche cesserebbero di farsi la concorrenza al ribasso nella produzione uniforme dei laureati in legge, e potrebbero dedicarsi ciascuna a una sua propria funzione scientifica e professionale (alta banca, commercio, diplomazia, studi coloniali, scienze politiche ecc.), sì da attrarre i giovani fuori dalla via troppo battuta della carriera forense; 2°) mediante la *limitazione del numero delle iscrizioni* ai corsi universitari: questa misura, che si trova già nell'art. 28 del decreto Gentile sulle scuole medie, sarebbe specialmente provvida nelle grandi Università ingombrate oggi dall'eccessivo numero degli iscritti, e

diventerebbe addirittura indispensabile quando, com'è da augurarsi, all'insegnamento basato sul metodo cattedratico, che è un residuo di età anteriori alla invenzione della stampa, si introducesse sul serio anche negli studi giuridici il metodo vivificatore delle esercitazioni, che richiede pochi studenti disposti a lavorare con gioia sotto la guida incitatrice del maestro (1).

IL COMPITO DELLA RIFORMA PROFESSIONALE.

La introduzione negli ordinamenti universitari di queste due riforme, che ridurrebbero l'attuale disquilibrio numerico tra gli studenti iscritti nelle Università grandi e quelli iscritti nelle Università piccole, e che di ogni Facoltà farebbe un vivace focolaio di studi specializzati, in cui i discepoli dedicatisi ad essi per vocazione e non per forza d'inerzia lavorerebbero in fraterna gara coi loro professori, produrrebbe un fondamentale risanamento e rinvigorimento delle Facoltà giuridiche: sicchè, quando un siffatto passo preliminare fosse compiuto, la riforma dell'ordinamento dell'avvocatura, che quasi costituirebbe il coronamento di un edificio già saldo nelle sue basi, si presenterebbe per il legislatore assai più agevole; poichè tutta la riforma dovrebbe inspirarsi a completare e a sviluppare, sia nella disciplina del tirocinio pratico, sia nella struttura dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i pregi di un ordinamento scolastico inspirato tutto quanto a fare una rigorosa scelta degli aspiranti più adatti, e a dare ad essi, anzichè un carico ingombrante di regolette da mandare meccanicamente a memoria, la capacità di ragionare giuridicamente e di orientarsi con sicuro intuito nel labirinto degli innumerevoli e sempre nuovi casi del diritto pratico.

B

IL PROBLEMA DEL TIROCINIO

La rinascita intellettuale e morale dell'avvocatura, preparata dal nuovo ordinamento degli studî medî e superiori, potrà essere conse-

(1) Più ampi svolgimenti di questo punto si trovano non soltanto nei miei volumi *Troppi avvocati!*, § 35 [in questo volume, *supra*] e *L'Università di domani*, pag. 256 e seguenti [in questo volume, *supra*]; ma anche nell'articolo « *Riduzione di Facoltà o riduzione di studenti?* », che sarà pubblicato nel prossimo numero della *Educazione nazionale* [vedilo in « *Levana* », Rassegna bimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica (Firenze), a. II, n. 3, maggio-giugno 1923, pp. 218-222; e in questo volume, *supra*].

guita dalla imminente riforma della legge professionale, soltanto a patto ch'essa riesca a risolvere in modo soddisfacente due problemi a mio avviso fondamentali: quello del tirocinio pratico e quello dell'esame di abilitazione all'esercizio forense. Riassumerò qui qualche idea intorno al primo problema, riferendomi per più ampi svolgimenti ad altri miei scritti sull'argomento (1).

Anche se nel prossimo avvenire gli studî giuridici universitarî vedranno in misura sempre più ampia prevalere sull'antiquato metodo cattedratico l'insegnamento a base di esercitazioni, non per questo verrà a diminuire per la preparazione dei professionisti l'importanza fondamentale del tirocinio pratico extrauniversitario. L'Università avrà domani, come oggi ha, ufficio prettamente scientifico: il variar metodo di insegnamento, nel senso di sostituire alla lezione predicatoria che condanna gli studenti alla paralisi intellettuale l'agile esercitazione che li rende attivi conquistatori del loro sapere, non vorrebbe dire cambiar l'oggetto dell'insegnamento, che dovrebbe continuare ad essere il diritto sistematicamente insegnato, cioè teoria. L'Università, insomma, non dovrebbe fabbricare buoni avvocati o buoni giudici o buoni banchieri o buoni funzionarî amministrativi; ma dovrebbe limitarsi, come fa oggi, a fabbricar dei giuristi, i quali, per diventar professionisti specializzati, avrebbero bisogno di integrare il loro sapere teorico attraverso un periodo di tirocinio pratico corrispondente alle speciali esigenze della professione prescelta. Anche se venisse attuato il sistema della *specializzazione universitaria*, nel quale alcune Facoltà giuridiche orienterebbero i loro programmi di insegnamento alla preparazione di determinate professioni, esse si limiterebbero sempre alla preparazione scientifica, che non potrebbe mai fare a meno di un ulteriore periodo di pratica.

Ogni professione, infatti, se si basa necessariamente sopra un fondamento di scienza, ha però nel suo esercizio tutti i caratteri e tutte le esigenze di un'arte, che si apprende non collo studiare ma *col fare*. Per arrivare ad essere un professionista esperto non basta imparar sui libri ciò che il professionista deve sapere, ma occorre cominciare a fare, sia pure attraverso gli errori e le incertezze dei principianti, ciò che il professionista è chiamato a fare nella realtà dell'esercizio professionale. Nel caso dell'avvocatura il periodo del tirocinio pratico dovrebbe poi avere un'importanza formativa assai più grande che in altre professioni: il tirocinio dovrebbe infatti servire a plasmare nel praticante la coscienza del valore morale della sua professione, mediante l'apprendimento di quei non scritti canoni di correttezza e di decoro forense che

(1) Cfr. *Troppi avvocati!*, §§ 30 e 37; *L'Università di domani*, pag. 292-308.

gli anziani dovrebbero additargli come tesoro più geloso di qualunque sapienza giuridica. Oltrechè una *scuola di tecnica professionale* il tirocinio dovrebbe dunque essere per i futuri avvocati una *scuola di morale professionale.*

QUANDO DEVE SVOLGERSI IL TIROCINIO?

Non mi pare che il sistema attuale, in quanto stabilisce che il periodo di pratica forense si svolga *dopo* il compimento degli studî teorici, abbia bisogno di esser modificato. In Germania si è andato accentuando in questi ultimi anni un serio movimento, capeggiato dallo ZITELMANN, tendente a far precedere agli studi teorici universitari un periodo di pratica *preliminare* (*Vorpraxis*) o a dividere gli studî teorici in due bienni, intramezzati da un biennio di tirocinio *intermedio* (*Zwischenpraxis*); ma all'argomento capitale portato dai fautori di questa riforma, i quali osservano che per appassionarsi allo studio teorico di un istituto giuridico è indispensabile aver visto prima come esso funziona nella realtà, si può rispondere (a parte i mille inconvenienti pratici derivanti dal capovolgere in siffatta guisa l'ordine tradizionale degli studî) che la pratica può essere fruttuosa solamente per chi sa la teoria, se è vero l'antico detto che l'uomo vede soltanto ciò che già conosce; e che miglior partito è attenersi anche in questo campo ai suggerimenti del buon senso, il quale, attraverso la parola di LEONARDO, ci ammonisce così: « Studia prima la scienza, poi seguita la pratica, nata da essa scienza ».

E neppure mi sembra che sarebbe prudente portar variazioni all'ordinamento attuale, nel senso, sostenuto una diecina di anni fa da qualche autorevole membro della Commissione reale per il riordinamento degli studî superiori (RICCOBONO e DEL GIUDICE), di posporre il compimento della pratica all'esame di Stato, o nel senso di unificare, sull'esempio germanico, il tirocinio per l'avvocatura con quello per la magistratura; se l'esame di Stato deve essere un esame di abilitazione all'esercizio professionale, è intuitivo che il tirocinio, il quale deve servire appunto a rendere il tirocinante abile ad esercitar la professione, deve preceder l'esame. Vero è che, nella carriera giudiziaria, il tirocinio si svolge, col nome di *uditorato,* successivamente all'esame di ammissione in magistratura; ma questa inversione è qui consigliata dall'interesse che ha lo Stato a controllare direttamente la preparazione pratica dei futuri magistrati e ad assicurare economicamente la loro esistenza fin dal periodo del tirocinio; ed è d'altra parte coordinata con un secondo esame (decr. 14 dic. 1921, art. 29) che l'uditore deve superare alla fine del tirocinio. Estendere anche agli aspiranti avvocati questo più complicato ordinamento, giustificato da ragioni che valgono per i pubblici

impieghi ma non per le professioni libere, sarebbe illogico ed antieconomico; e basta questa considerazione per far comprendere come la completa unificazione del tirocinio a tipo germanico, quantunque didatticamente vantaggiosa, sia da noi praticamente inattuabile sopra tutto per ragioni finanziarie.

Sistema di tirocinio libero?

Lasciando dunque da parte la carriera giudiziaria e limitandoci a esaminare il problema del tirocinio soltanto in relazione all'avvocatura, noi dobbiamo sopra tutto sforzarci di trovare delle misure che, lasciando all'incirca immutato l'ordinamento attuale del tirocinio per quanto attiene *al tempo*, valgano a rinvigorire e a trasformare il modo in cui questo tirocinio si svolge. Oggi la pratica forense è, nella massima parte dei casi, allegra menzogna, formalità senza contenuto: come potrebbe domani lo Stato restituirle quella serietà e quella efficacia che oggi quasi interamente le mancano?

Qualcuno potrebbe qui domandarsi, come accennò Cesare Vivante in una discussione svoltasi su questo argomento al Circolo giuridico di Roma nel 1914, se non sarebbe preferibile dir francamente che il legislatore rinuncia a disciplinare il tirocinio, perchè ritiene che la miglior scuola pratica sia la lotta per l'esistenza nel libero esercizio professionale: e che pertanto lo Stato, il quale da una parte offre ai futuri avvocati le Facoltà giuridiche per apprendervi la teoria e dall'altra si riserva di concedere l'abilitazione professionale solo a chi sia in grado di superare una complessa prova di idoneità teorico-pratica (esame di Stato), lascia ai candidati la massima libertà di movimenti nel periodo intercorrente tra il compimento degli studi teorici e l'esame di abilitazione, e affida alla volenterosa iniziativa di ciascuno la scelta dei mezzi meglio idonei ad acquisire prima dell'esame la necessaria pratica professionale.

Senonchè in questo modo si rischia di impigliarsi nella rete di una petizione di principio: se requisito indispensabile per ottener l'abilitazione all'esercizio professionale è quello di aver compiuto la pratica, e se d'altra parte l'unico modo per compiere la pratica è, come si è visto, quello di esercitare effettivamente la professione, come potrebbe il candidato, con tutta la sua buona volontà, cercare nell'esercizio effettivo della professione l'esperienza pratica richiesta per superare l'esame, quando inversamente l'aver superato questo esame fosse condizione necessaria per poter iniziare qualsiasi esercizio professionale? Si noti poi che, avvenuta la unificazione delle professioni di avvocato e di procuratore, questo ferreo cerchio si chiuderebbe intorno al tirocinante in modo assai più rigido di quanto avviene nell'ordinamento at-

tuale. Quel po' di praticaccia che oggi gli aspiranti all'avvocatura riescono ad acquistar colle loro forze, deriva loro (quando non abbian la rara fortuna di entrare come sostituti in qualche studio accreditato) dal fatto, inverosimile ma vero, che oggi in Italia si può far l'avvocato anche senza essere avvocato, in quanto per esercitar molte funzioni proprie dell'avvocatura basta esser semplicemente procuratore; talchè il tirocinante che è già procuratore, può senz'altro mettersi a esercitar l'avvocatura non come praticante ma come già pratico, e far così l'esperienza *in corpore vili* sui disgraziati clienti, che gli capitano a tiro in questo periodo. Ma, una volta abolita la professione di procuratore, i giovani usciti dall'Università non potranno più, durante il triennio di pratica, tentar di acquistare esperienza, come oggi fanno, sulla pelle dei clienti; e dove anderanno allora a sbatter la testa questi poveri praticanti senza pratica, malinconici e desolati come studenti di anatomia che vedano vuoto innanzi a sè il marmo della sala anatomica?

IL TIROCINIO DEVE SVOLGERSI SOTTO LA GUIDA DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO.

Mi par di poter concludere dalle cose dette finora che lo Stato non può lasciar senza disciplina e senza controllo il tirocinio forense: l'ordinamento professionale deve offrire ai giovani che escono dagli studî universitari il modo di compier la pratica esercitando *di fatto* la professione prima di esser professionisti *di diritto*: il che si può ottenere soltanto coll'affidare il tirocinante alle cure di un professionista già esercente, che sappia insegnargli coll'esempio come si fa l'avvocato e che, affidandogli sotto la sua responsabilità incarichi sempre più difficili, lo faccia lavorare da avvocato sotto la sua guida. Respingo con ciò la proposta, fatta di recente in Germania dal WACH, di istituire per i tirocinanti veri e proprî corsi di lezioni pratiche, tenute da liberi avvocati e da magistrati: il tirocinio si fa mediante la giornaliera consuetudine di lavoro tra il principiante e l'anziano, mediante la conversazione amichevole e confidenziale, non attraverso solenni lezioni tenute dinanzi a un numeroso uditorio!

Ma se in questo modo il problema del tirocinio forense sembrerebbe esser già risolto, esso è in realtà, anzichè risolto, solamente spostato: anche la legge attuale prescrive, adottando il sistema teoricamente ottimo, che il tirocinante, appena uscito dagli studî teorici, sia affidato alle amorevoli cure di un professionista esperto, il quale dovrebbe stradarlo e renderlo padrone dell'arte forense e consapevole della nobiltà dell'ufficio. Ma dove si trova, nella realtà, questo paterno maestro d'arte disposto ad affezionarsi ai suoi allievi e a considerar come una gioia ed una gloria sua propria i loro progressi nel campo professionale? Assai facile è prescrivere minutamente in articoli di legge

le modalità del tirocinio; ma in un campo in cui ogni resultato si deve sperare dal volenteroso spirito di collaborazione col quale il professionista accoglie il tirocinante, come si fa a trasformare in obbligo legale ciò che dipende dall'indole, dalle attitudini, dalla reciproca simpatia che corre fra l'avvocato anziano e il novellino affidato alle sue cure?

Disegni di riforma e legislazioni straniere.

Il problema si presenta dunque di difficilissima soluzione. Ma non si può dire davvero che qualche misura atta non dico a superare, ma almeno a diminuire la difficoltà sia stata proposta dai recenti disegni di riforma professionale: per fermarci all'ultimo, cioè a quello Fera-Rodinò emendato dalla Commissione di legislazione nel giugno 1922, vediamo che esso, per render più serio ed efficace il tirocinio si limita a proporre che la sua durata, attualmente di un biennio, venga prolungata a tre anni: come se il prodotto di zero per tre fosse maggiore di quello di zero per due!

D'altra parte bisogna andar cauti nell'invocare l'introduzione anche in Italia di sistemi di tirocinio che danno buoni resultati in altri paesi.

Quando si esamina il problema al lume del buon senso si capisce che è perfettamente ozioso prendere a esempio ordinamenti stranieri, i quali sono la conseguenza, naturale e non riproducibile fuor dell'ambiente di origine, di condizioni storiche che non esistono da noi. In Francia, ad esempio, il tirocinio professionale (*stage*) si compie in modo soddisfacente sotto la continua vigilanza dei consigli dell'Ordine; ma per poter introdurre anche da noi tale sistema, bisognerebbe che i nostri consigli professionali avessero le stesse tradizioni di rigore e di disciplina di quelli francesi. In Austria il praticante passa sei anni nello studio di un avvocato, come suo dipendente retribuito: ottimo sistema, il quale però richiede che il numero dei praticanti sia molto esiguo, e non può quindi essere attuato da noi, dove nelle grandi Città qualche avvocato esercente dovrebbe tener presso di sè e retribuire due o tre praticanti a dir poco! Inconciliabile con le nostre consuetudini sarebbe anche il sistema inglese in cui il praticante retribuisce con un notevole compenso il *solicitor* che lo istruisce; e lo stesso sistema tedesco, nel quale lo svolgimento del tirocinio è minutamente disciplinato per legge ed è stabilito con gran precisione in qual modo il triennio di pratica debba esser ripartito, non darebbe probabilmente buoni frutti presso di noi sia perchè esso presuppone, come si è detto, il tirocinio unico per l'avvocatura e la magistratura, sia perchè richiede da parte dei varî uffici giudiziari e amministrativi, presso i quali il tirocinante deve so-

stare nelle sue peregrinazioni, uno spirito di cooperazione e di benevolenza verso i praticanti che in Italia mi parrebbe audacia sperare.

QUALCHE PROPOSTA CONCRETA.

Tuttavia, se il problema è di difficile soluzione, penso che non sarebbe impossibile introdurre nella imminente riforma professionale un sistema di misure atte ad elevare la serietà e la efficacia del tirocinio forense a un livello assai superiore di quello attuale. Vediamone qualcuna.

1. — Ammesso che il tirocinio avesse la durata di un triennio, il primo anno dovrebbe esser dedicato alla pratica presso gli uffici giudiziarî: la quale non dovrebbe consistere, come oggi accade, nell'apporre tutte in una volta una cinquantina di firme sull'apposito registro, destinato ad attestare, con un falso sistematicamente tollerato dai compiacenti cancellieri, l'assidua frequenza alle udienze, ma dovrebbe effettuarsi col prestar servizio per un anno intero (magari con una piccola retribuzione a titolo di indennità, ma in ogni modo con obbligo di orario e con tutti gli altri obblighi dei veri impiegati) presso la cancelleria di un Tribunale o di una Corte. Presso la Cancelleria, ho detto, e non presso il Collegio giudicante: chè il passar qualche tempo ad osservar da vicino, fin nelle minuzie burocratiche, il funzionamento formale dei congegni giudiziarî e a compiere mansioni molto umili, più adatte al copista che al giurista, come potrebb'essere il tenere in ordine i registri d'udienza, sarebbe per i praticanti non soltanto un ammaestramento tecnico, ma soprattutto una preziosa scuola morale. La virtù che oggi bisogna prima di ogni altra insegnare ai giovani che escono dagli studî giuridici universitari, colla persuasione che basti un po' di parlantina e un po' di audacia a diventare in un mese un principe del foro, è l'umiltà: bisogna far intender loro, col forzarli a questa ginnastica di pazienza che è l'esercizio continuato di mansioni « da commessi di studio », di quante oscure fatiche, di quanta dura disciplina, di quanta minuziosa esattezza è fatta la via che conduce ai fastigi della professione.

2. — Fu proposto che il tirocinio si svolga per qualche mese (magari un semestre su un triennio, riducendo a un solo semestre la pratica presso i Tribunali) presso gli uffici di qualche banca o di qualche grande azienda industriale o di qualche pubblica amministrazione. Ottima proposta, che, se realizzata, darebbe ai praticanti la diretta conoscenza di organismi economico-giuridici così importanti nella vita sociale moderna. Ma si troverebbero banche e aziende disposte a ospitare e ad

aiutare i praticanti? La proposta merita tuttavia di essere attentamente studiata.

3. — Ma il periodo veramente formativo del tirocinio dovrebbe svolgersi, per non meno di un triennio, nello studio di un avvocato esercente. La serietà e la efficacia di questo periodo, destinato principalmente a plasmare il carattere del futuro professionista, potrebbe esser garantita colle seguenti disposizioni:

a) tra i doveri professionali degli avvocati, la legge dovrebbe esplicitamente menzionare quello di dare assistenza e ospitalità nel proprio studio ai praticanti, in modo che quei giovani, che non riuscissero da sè a trovare uno studio per compiervi l'ultimo biennio del tirocinio, potessero rivolgersi al Consiglio dell'Ordine per esser presentati a un professionista capace di aiutarli, con facoltà di preferire, secondo il ramo professionale in cui ciascuno di essi intendesse specializzarsi, un avvocato civilista o un penalista.

b) per combattere quella sistematica ostilità ad ospitare i praticanti che oggi dimostrano nella massima parte dei casi i professionisti, si potrebbe arrivare a stabilire che tutti gli avvocati, raggiunta una certa anzianità e un certo reddito professionale legalmente accertato, fossero obbligati a tener presso di sè un praticante retribuito; e che, ove i praticanti fossero in numero superiore a quello degli avvocati anziani, dovrebbero esser preferiti, per l'assegnazione di questi posti di praticante retribuito, i giovani più indigenti o più meritevoli.

c) se poi si ritenesse (e probabilmente non a torto) che la buona riuscita del tirocinio, basata essenzialmente sulla benevolenza e sulla reciproca fiducia, non sarebbe per certo favorita da questo sistema di costrizioni e di imposizioni, unico ripiego per conciliare l'interesse dei professionisti esercenti con quello dei praticanti sarebbe quello di far sì che l'ospitare un praticante costituisse anche per l'avvocato una utilità. Senza giungere al sistema inglese, secondo il quale il praticante è tenuto a retribuir largamente il *solicitor* che lo guida nel tirocinio, lo scopo desiderato si potrebbe conseguire da noi stabilendo che il praticante fosse abilitato, anche prima di aver superato l'esame di avvocatura, a esercitare, *in qualità di sostituto dell'avvocato nel cui studio fosse iscritto e sotto la responsabilità di lui*, tutte le funzioni processuali che oggi esercitano i procuratori: una disposizione siffatta, mentre da una parte permetterebbe al praticante di cominciare a esercitar di fatto l'avvocatura prima di essere avvocato di diritto, darebbe d'altra parte al professionista il notevole vantaggio di poter utilizzare il praticante come suo aiuto nelle mansioni d'ordine, che oggi i migliori avvocati lasciano al procuratore;

d) alla fine del tirocinio il professionista dovrebbe trasmettere al Consiglio dell'Ordine una dettagliata relazione sul profitto e sulle attitudini del tirocinante, non solo dal punto di vista intellettuale ma anche, e soprattutto, dal punto di vista morale. Questa relazione dovrebb'essere titolo indispensabile per l'ammissione del praticante all'esame di avvocatura: e quando il giudizio in essa contenuto fosse sfavorevole, il Consiglio dell'Ordine dovrebbe aver facoltà di rifiutare per questo solo motivo l'ammissione all'esame.

Conclusione.

Con queste proposte non pretendo di aver risolto il difficile problema del tirocinio forense; anzi sono io il primo a scorgere i lati manchevoli che esse presentano, e a preveder le possibili critiche. Ma sarei pago se con queste mie note fossi riuscito almeno a fare intendere che la questione del tirocinio è per l'avvenire dell'avvocatura una questione vitale, la quale merita nella imminente riforma cure assai più energiche e più profonde di quelle proposte finora. Del resto tutti gli avvocati che amano la dignità della loro professione (e per fortuna il Ministro che deve preparar la riforma è appunto un avvocato di valore e di coscienza) sanno che molta colpa della decadenza morale e intellettuale dell'avvocatura ricade proprio su quella scuola di menzogna legalizzata, di poltroneria e di disonestà che ai giovani usciti dagli studi teorici è stata offerta finora, proprio sulla soglia dell'esercizio professionale, dalla scandalosa farsa del tirocinio!

C

L'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

L'unificazione delle professioni, oggi distinte, di procuratore e di avvocato porterà senza dubbio il vantaggio di fare sparire quella comoda forma di abilitazione all'esercizio dell'avvocatura *per merito di anzianità*, che dà oggi senza fatica il passaggio a tutti i poltroni; e l'unica porta per la quale gli aspiranti potranno passare, escluse tutte le entrate di favore degli scrocconi, resterà così, d'ora in avanti, l'esame. Ma quest'esame nel quale principalmente si concentrerà l'ufficio, proprio di tutta la riforma, di ridurre il numero degli avvocati mediante una selezione dei migliori, dovrà, per poter raggiungere questo suo scopo, essere serio e rigoroso: ossia in tutto diverso da come è nell'ordinamento attuale.

La più convincente riprova, la più aperta confessione della assoluta inidoneità degli esami, come sono ordinati oggi, a conseguir questo

fine di selezione, è costituita dall'ardore con cui negli ultimi anni la apparente maggioranza degli avvocati esercenti ha invocato come toccasana della professione forense la chiusura degli albi. Tutti lamentavano a gran voce che nell'avvocatura affluissero in misura sempre più rilevante gli incapaci e gli indegni; ma non si accorgevano che lo strumento per disciplinare e per contenere questo afflusso era già nelle mani dei consigli professionali, i quali, se non avessero tollerato che gli esami di abilitazione si riducessero per cronica indulgenza a una ridevole commedia, avrebbero potuto per mezzo di essi efficacemente opporsi alla crescente pletora degli avvocati; e non si accorgevano nemmeno, gli Ordini forensi, che invocando con fatalistica devozione l'intervento dello Stato per la chiusura degli albi, denunciavano con ciò la propria inettitudine a esercitare quel rigoroso sindacato che ad essi la legge del 1874 volle affidare!

I difetti degli esami come sono ordinati attualmente.

Bisogna dunque riformare *ab imis* l'attuale ordinamento degli esami di abilitazione: chè se questi esami dovessero, anche dopo la riforma della legge professionale, continuare a svolgersi così come ora si svolgono presso molte Corti d'appello, miglior partito sarebbe addirittura l'abolirli. Questi esami sono oggi svalutati *a priori* dalla possibilità, ammessa dalla legge, di conseguire il titolo di avvocato per anzianità: ormai son pochi quelli che fanno il piccolo sforzo di salire all'avvocatura per la porta centrale, quando è così comodo arrivarci alla chetichella per la porticina di servizio! Ma, anche lasciando da parte questo vizio fondamentale, che si eliminerà, come ho già detto, colla unificazione delle professioni, varî altri malanni cronici hanno contribuito finora a togliere ogni parvenza di serietà agli esami di abilitazione all'avvocatura: la sistematica bonarietà e direi quasi la pigrizia degli esaminatori, inclini a considerar gli esaminandi (di solito già procuratori e quindi, come tali, già esercenti) come colleghi giovani ai quali non è lecito dare il dispiacere di una bocciatura; la deficienza nei componenti le commissioni esaminatrici di quella tecnica dell'esaminatore, che si forma solo in chi abbia una lunga esperienza dell'insegnamento; l'assoluta mancanza d'ogni controllo nelle prove scritte, occasioni ormai classiche, data la unicità del tema per tutti i candidati e la condiscendenza tradizionale dei sorveglianti, per organizzare plagi in grande stile...

L'esame di Stato: l'organo esaminatore.

Per restituire all'esame di abilitazione all'avvocatura quell'ufficio di rigorosa selezione che oggi di fatto non ha, bisogna cominciare dal

rinnovar l'organo esaminatore. L'esame di abilitazione all'avvocatura sarà domani, secondo i concetti fondamentali ormai noti della riforma universitaria GENTILE, un esame di Stato: nel senso che l'abilitazione all'esercizio professionale sarà conferita non dalle Università ma da commissioni esterne, nominate dallo Stato coll'ufficio di saggiare negli esaminandi non solo le conoscenze teoriche acquistate nel periodo degli studi universitarî, ma anche l'abilità pratica acquistata nel periodo del tirocinio.

« Esame di Stato » è però una formula che può esser riempita col più diverso contenuto: anche oggi, formalmente, gli esami di abilitazione all'avvocatura sono esami di Stato, perchè le commissioni esaminatrici, composte di magistrati e di avvocati, sono organi extrauniversitari che abilitano in nome dello Stato. Quello che conta più della formula sono, invece, le modalità secondo le quali l'esame verrà ordinato: esse, per ciò che attiene alla costituzione dell'organo esaminatore, potrebbero essere le seguenti.

Invece di due volte all'anno presso ogni Corte di appello, gli esami di abilitazione all'avvocatura dovrebbero aver luogo una volta all'anno di fronte a una commissione unica per tutto lo Stato o per grandissime circoscrizioni (magari nelle cinque città già sedi di Cassazione, con circoscrizione all'incirca corrispondente); le commissioni esaminatrici dovrebbero esser nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione d'accordo col Ministro della Giustizia, e la maggioranza di esse, insieme con magistrati e rappresentanti degli Ordini forensi, dovrebb'essere costituita da professori delle facoltà giuridiche che contemporaneamente esercitassero l'avvocatura. In questo modo si conseguirebbero due vantaggi: 1°. si sottrarrebbero gli esami agli influssi locali e alle inevitabili indulgenze derivanti da precedente conoscenza tra esaminatori ed esaminandi; 2°. si avrebbero esaminatori forniti della necessaria tecnica specifica, e idonei, per la loro doppia qualità di scienziati e di pratici, a far dell'esame di Stato, in corrispondenza colla funzione caratteristica di questo, una prova sintetica di teoria e di pratica.

MATERIE D'ESAME.

La determinazione delle materie e delle modalità dell'esame di Stato è problema essenziale non solo per il buon esito della riforma dell'avvocatura, ma altresì per la riuscita di tutta la riforma universitaria. Si sa che il ritmo degli studi è in funzione degli esami ai quali essi studi conducono: quanto più facile è l'esame, tanto più s'abbassa il livello dell'insegnamento; quanto più l'esame si riduce a una serie frammentaria e disorganica di domandine misurate sul tipo del catechismo, tanto più lo studio si riduce a un acrobatismo di memo-

ria che non penetra nello spirito dell'esaminando. Ordinate gli esami in modo che in essi primeggi il più intelligente e non il più sgobbone, e avrete automaticamente rialzato il tono di tutto l'insegnamento.

Ciò premesso, se l'esame di Stato per l'abilitazione alla avvocatura dovrà costituire il coronamento di tutto lo studio giuridico, nelle sue due fasi di teoria universitaria e di tirocinio professionale, esso dovrà essere prova non soltanto di pratica ma anche di scienza: e però oggetto di questo esame non dovranno essere le sole materie di carattere immediatamente professionale, ma anche quelle discipline storiche e dogmatiche che esercitano sulla mente del giurista una efficacia veramente formativa. Su questo punto mi pare che siano da accogliere integralmente le proposte fatte dieci anni fa dalla Commissione reale per il riordinamento degli studî superiori (sottocommissione della Facoltà di legge) la quale opinò che l'esame di Stato per l'avvocatura dovesse vertere sulle seguenti materie: diritto romano; storia del diritto italiano; diritto civile; diritto commerciale; diritto penale; diritto pubblico interno; diritto finanziario; diritto ecclesiastico; diritto internazionale; procedura civile e ordinamento giudiziario; procedura penale. Naturalmente non tutte queste materie avrebbero nelle prove d'esame la stessa importanza; esse dovrebbero esser variamente distribuite tra le prove scritte e le prove orali e distinte in gruppi con facoltà di scelta per gli esaminandi, come tra poco dirò.

Modalità degli esami scritti: numero delle prove.

Anche nel nuovo ordinamento l'esame di abilitazione all'avvocatura dovrebbe comprendere, come avviene nell'ordinamento attuale, prove scritte e prove orali; ma ben diverse dovrebbero essere le modalità pratiche di queste prove. Attualmente, com'è noto, le prove scritte sono due (che dovrebbero svolgersi in due giorni diversi, ma che presso qualche Corte d'appello si costuma concentrare in un sol giorno, in cui si fa rientrare perfino l'esame orale!): una dissertazione su un tema teorico e una consultazione su un quesito pratico, ambedue su argomenti di diritto privato. Secondo l'originario disegno Fera, art. 8, n. 8, l'esame scritto avrebbe dovuto consistere in « tre distinte prove sopra le seguenti materie: *a*) diritto civile e commerciale; *b*) diritto penale; *c*) diritto amministrativo »; ma per un emendamento proposto dalla Commissione della Camera dei deputati (non so quanto lodevole, data la importanza sempre crescente del diritto pubblico nella vita giuridica moderna) alla prova di diritto amministrativo sarebbe in ogni caso sostituita una prova di diritto commerciale.

Ma queste disposizioni non possono servire di norma per l'esame di Stato come noi lo pensiamo; occorre infatti ricordare che, mentre

l'esame di avvocatura, regolato dal disegno Fera-Rodinò, presuppone immutato l'attuale ordinamento universitario, coi suoi esami speciali e coll'esame di laurea, di cui l'esame di abilitazione è soltanto un complemento ai fini professionali, l'esame di Stato, dato il suo carattere riassuntivo di tutta la precedente preparazione teorico-pratica, dovrebbe avere una estensione molto più ampia di quella data agli odierni esami di abilitazione. Credo perciò che i lavori dovrebbero essere portati a quattro, da svolgersi in quattro giorni consecutivi: un lavoro di indole teorica, consistente in una dissertazione su un tema di diritto odierno paragonato col diritto romano; e tre lavori su questioni pratiche: il primo su tema di diritto privato (civile o commerciale); il secondo su tema di diritto pubblico (amministrativo o penale); il terzo su tema di diritto processuale (civile o penale). A proposito di quest'ultimo lavoro, concernente il diritto processuale, è inesplicabile il silenzio che su tale materia serba il disegno Fera-Rodinò; par che i suoi compilatori non abbian pensato che, unificato l'albo e abolito l'esame di procuratore, il quale oggi verte esclusivamente intorno alle leggi processuali, spetterebbe proprio all'esame di avvocato accertare anche la conoscenza, fondamentale in ogni professionista legale, del funzionamento del processo!

Profonde innovazioni dovrebbero essere introdotte per garantire la sincerità degli esami scritti ed evitare le frodi oggi sistematicamente tollerate. A tale scopo io suggerirei due misure: 1.) l'assegnazione a sorte di un tema differente a ciascun candidato per ogni prova; 2.) il permesso ai candidati di consultare, durante le prove scritte, i libri di una biblioteca giuridica contigua alla sala dell'esame.

Temi differenti per ogni candidato.

In quanto al primo punto, non riesco a capire quanto sia opportuno l'emendamento al disegno Fera-Rodinò presentato dalla Commissione parlamentare, la quale propone (art. 8 *bis*) che « la prova scritta abbia luogo nello stesso giorno per tutti i distretti del Regno e si effettui mediante lo svolgimento di tre temi, *uguali per tutti gli esaminandi* ». Questa misura, se da una parte mira a impedire il pericolo dei temi preparati... in famiglia, porta con sè il pericolo ben più grave che i candidati, avendo un unico tema da svolgere, si mettano a lavorare in comune o predispongano in comune i mezzi per far giungere di fuori da qualche benefattore esterno il lavoro da copiare. Questo pericolo sarebbe invece quasi del tutto eliminato quando a ciascun candidato (come da qualche anno si pratica, con resultati ottimi, presso il Consiglio dell'Ordine di Firenze) si assegnasse un tema diverso: così sarebbe tolta ogni possibilità di reciproci aiuti fra esaminandi e ridotta

d'assai quella di aiuti esteriori. Nè si obietti che il sistema dei temi diversi estratti a sorte pone i candidati in condizione di disparità: questa osservazione andrebbe bene se l'esame di avvocatura fosse un esame di concorso, in cui, per fare una graduatoria rigorosamente giusta, bisogna che il punto di partenza sia uguale per tutti; ma non ha valore di fronte a un esame di semplice idoneità, nel quale la commissione può tener conto per ciascun candidato della diversa difficoltà del tema.

PERMESSO AI CANDIDATI DI CONSULTARE LIBRI GIURIDICI.

Ma la genuinità dei lavori scritti si otterrebbe sopra tutto, a mio avviso, (sembra una contraddizione, ma non è) col consentire ai candidati di aiutarsi nello svolgimento dei temi mediante la consultazione di libri giuridici. Che gli esami scritti si svolgano in clausura materiale, va bene; ma la clausura intellettuale è un assurdo: e mi son domandato se gli stessi signori esaminatori sarebbero in grado, in quelle condizioni di assoluto isolamento scientifico in cui oggi si svolgon le prove, di cavarsi d'impaccio in modo diverso da quello ormai tradizionalmente seguito dagli esaminandi. Autorevoli maestri hanno ripetuto cento volte che al giurista non si chiede l'onniscienza imbussolata nel cervello, ma gli si chiede la capacità a vedere giuridicamente un caso pratico, sceverando, tra i varî elementi di cui in realtà si compone, quelli costituenti i sintomi caratteristici per la diagnosi giuridica. Ma per far ciò il giurista, anche se ha educato al massimo grado quell'intuito che gli permette di vedere a colpo il punto vitale di una questione, rare volte può farsi una opinione sicura senza ricorrere ai materiali di consultazione. L'aforisma maccheronico « *si charta cadit, tota scientia galoppat* » si può applicare senza ironia anche a giuristi di valore; giacchè il valore del giurista non si misura dalle nozioni che ha catalogate in capo (guardatevi, o clienti, dall'avvocato che *pour épater le bourgeois,* snocciola a memoria tutti gli articoli del Codice!), ma dai libri di cui egli suole servirsi nel suo lavoro; quanto più ampia è la biblioteca che il giurista è in grado di consultare, tanto più grande è la sua capacità.

Anche ai candidati all'esame di avvocatura deve dunque essere aperta, per le prove scritte, una biblioteca giuridica, riservata interamente a loro nei giorni d'esame. Nè si obietti che in questo modo il lavoro se lo copieranno dai libri; tutto sta nel vedere se sapranno scegliere il libro più moderno e più attendibile, e orientarsi nei repertorî della giurisprudenza, e scegliere tra le varie opinioni della dottrina quella meglio adeguata al caso; e, d'altra parte, gli esaminatori, se saranno degni di questo ufficio, non stenteranno molto a fiutare i plagi.

L'esame di abilitazione all'avvocatura dev'essere insomma ordinato in guisa da far vedere con che frutto un giovane, *messo nelle stesse condizioni in cui lavorano gli avvocati esperti,* sappia servirsi dei ferri del mestiere, ossia dei libri che la biblioteca gli offre.

MODALITÀ DEGLI ESAMI ORALI.

Gli esami orali, su tutte le materie indicate dalla Commissione reale per il riordinamento degli studi superiori, dovrebbero svolgersi « a gruppo »: non dovrebbe esservi, cioè, per ciascuna materia una prova separata consistente in un colloquio tra il candidato e un solo esaminatore, ma di tutte le materie d'esame dovrebbe senza ordine apparente dissertare l'esaminando secondochè piacesse ai membri della commissione esaminatrice, ognuno dei quali potrebbe e dovrebbe interloquire spaziando in tutto il campo dello scibile giuridico, sì da saggiare nel candidato, meglio che la precisione del dato mnemonico, la facoltà di sintetizzare e di scorgere i sottili legami che uniscono tra loro i varî rami del diritto.

Gli esami orali dovrebbero essere ordinati in modo da non ricadere nei difetti proprî degli attuali esami speciali universitari; i quali difetti sarebbero del resto in gran parte eliminati dal fatto che le prove orali degli esami di Stato avrebbero per oggetto « materie, non corsi », e dal fatto che il loro svolgimento contemporaneo allontanerebbe ogni possibilità di virtuosismi mnemonici sui dettagli a scapito della chiarezza sui concetti fondamentali. Le prove orali dovrebbero perciò consistere principalmente in questioni su casi pratici suggeriti dagli esaminatori, destinate a saggiare il senso giuridico dell'esaminando, la sua prontezza nel rendersi conto del punto essenziale di una controversia, la sua capacità di esprimersi con un linguaggio giuridicamente corretto.

Mi parrebbe poi opportuno che, almeno a una parte di questi esami si desse l'ufficio di accertare quelle speciali attitudini al ragionamento e all'esposizione che devono esser proprie di un avvocato: far leggere al candidato un testamento con una clausola dubbia e domandargli il suo avviso sulla migliore interpretazione; presentargli una cambiale viziata dalla mancanza di qualche elemento essenziale e domandargli se si accorge del difetto; magari, per saggiare la prontezza e la facilità di eloquio, predisporre un giorno per l'altro una disputa orale tra coppie di candidati, dando incarico a ciascuno di essi di sostenere opposte opinioni su un punto controverso; o affidare a un candidato l'incartamento di un processo civile o penale contenente i verbali di prova, per udire da lui, dopo qualche ora di disamina, la esposizione orale del fatto della causa.

Facoltà di scelta tra le materie d'esame.

Una certa libertà di scelta dovrebbe esser lasciata ai candidati negli esami scritti, col far loro estrarre a sorte ogni giorno non uno, ma due temi per ogni materia, in modo che ciascuno potesse scegliere quello a cui meglio si sentisse preparato; e nella terza e quarta prova scritta si dovrebbe dar facoltà ai candidati (in armonia col principio della libertà di studio all'Università) di preferire ai temi di diritto amministrativo o di procedura civile i temi di diritto penale, per favorire così quella specializzazione degli avvocati penalisti, che esiste in realtà e che la Commissione per la riforma della legislazione penale ha suggerito di favorire anche negli studi.

Anche nelle prove orali mi parrebbe opportuno che le materie d'esame fossero divise in due gruppi (magari con qualche materia in comune), con facoltà ai candidati di scegliere l'un gruppo o l'altro secondo che aspirassero a diventare civilisti o penalisti, in corrispondenza coi corsi speciali seguiti all'Università.

Il controllo sulla moralità dei candidati.

Colle modalità stabilite per far dell'esame di abilitazione all'avvocatura un efficace strumento di selezione intellettuale dei candidati, stimo che dovrebbero esser coordinate opportune misure per operare contemporaneamente una selezione analoga dal punto di vista della moralità. Mentre in Francia il periodo dello *stage* serve agli organi professionali per sottoporre lo *stagiaire* a minute e rigorose inchieste su tutta la sua vita presente e passata, al fine di accertare se egli possiede tutti quei requisiti di carattere e di delicatezza che sono indispensabili a un avvocato degno di questo nome; mentre in Inghilterra la iscrizione nell'albo può essere discrezionalmente rifiutata dai Consigli dell'Ordine, per il solo motivo che l'aspirante non dia garanzia di essere un perfetto « gentleman », da noi per la legge 8 giugno 1874, l'unico requisito di moralità che il praticante deve dimostrare per essere iscritto nell'albo è quello di non essere incorso in talune condanne penali più gravi (artt. 8 e 39 della legge): dimostrata, mediante certificato penale, l'esistenza di questo requisito, il peggior avventuriero ha diritto alla iscrizione nell'albo, e i professionisti esercenti, pur conoscendo i suoi precedenti morali, sono obbligati ad accoglierlo in mezzo a loro e a chiamarlo collega!

Contro questa deplorevole indulgenza, o per meglio dir negligenza, della legge vigente la riforma dovrebbe energicamente reagire: dall'ammissione all'esame di Stato dovrebbero infatti essere esclusi non soltanto i... delinquenti comuni, ma tutti coloro che nel periodo del

tirocinio avessero dimostrato di non possedere le qualità morali indispensabili per esercitare con decoro e con dignità una professione come l'avvocatura, nella quale fu detto che « *la vertu devrait trouver son dernier refuge, si elle était bannie du reste de la Société* ». Praticamente l'ammissione all'esame di avvocatura dovrebbe essere rifiutata a chi, fra i vari documenti comprovanti gli studî compiuti, non portasse anche un certificato di idoneità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine del luogo d'origine, sulle informazioni provenienti dal professionista nel cui studio si è svolto il tirocinio e su dirette inchieste compiute dallo stesso Consiglio. Non mi nascondo che siffatta misura rischierebbe, dato il sistema invalso in molti Consigli dell'Ordine di sfuggire per amor di quieto vivere alle proprie responsabilità, di trasformarsi in breve in vana formalità; ma se i Consigli fossero disposti a fare il loro dovere, questo controllo affidato ad essi sulla idoneità morale degli aspiranti sarebbe un mezzo sicuro per chiuder d'ora innanzi la porta in faccia a tutti quei giovani ciarlatani senza scrupoli, i quali in questi ultimi anni, mascherando la loro ignoranza d'ogni più elementare principio giuridico con una buona dose di presunzione e di arrivismo, hanno trasformato l'avvocatura, specialmente in materia penale, in un vero e proprio brigantaggio professionale, in cui di frequente, dietro lo schermo di nobili colori politici ostentati per richiamar la folla, si nasconde il ricatto e la caccia indecorosa al cliente.

Conclusione.

Dalle idee esposte non soltanto nel presente articolo, ma anche negli altri due pubblicati precedentemente su questo periodico intorno al tema della riforma professionale, mi sembra lecito concludere che il problema centrale della riforma (*diminuire la quantità degli avvocati, migliorandone la qualità*) troverebbe adeguata e definitiva soluzione:

a) col riordinare gli studi giuridici universitari, nel senso di limitare il numero degli studenti e di sostituire alla vieta lezione cattedratica un metodo di insegnamento più vivo e moderno, basato sulla continua collaborazione degli studenti col maestro;

b) col riformare profondamente le modalità del tirocinio, sicchè esso si svolga in parte presso la cancelleria di un ufficio giudiziario e in parte sotto la responsabilità diretta ed effettiva di un professionista esercente;

c) col trasformare l'esame di abilitazione all'avvocatura in esame di Stato, ordinato in modo da garantire la sincerità e la serietà delle prove;

d) col rafforzare i controlli sulla idoneità morale degli aspiranti all'avvocatura.

Realizzare il primo punto di questo programma spetta al Ministro dell'Istruzione: e, ormai, la riforma universitaria è questione di giorni. La soluzione degli altri tre punti spetta invece al Ministro della Giustizia: il quale, da avvocato principe qual'è, sa che sarebbe inutile dare all'Italia di domani la invocata riforma del processo, se prima non si provvedesse ad assicurarle una classe di avvocati che siano cooperatori e non mistificatori della giustizia.

IX

L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO PROCESSUALE NEI NUOVI STATUTI UNIVERSITARI (*)

Il sistema dell'autonomia didattica, introdotto nell'insegnamento superiore dalla riforma GENTILE, ha permesso alle Facoltà universitarie di riordinare i propri studi nel modo meglio rispondente agli speciali fini scientifico-professionali che ciascuna vorrà d'ora in avanti proporsi. Rotta così quella monotonia di ordinamenti che faceva finora di tutte le Facoltà universitarie una copia stereotipata di un unico invariabile modello, è prevedibile che in ogni Università, secondo le attitudini degli insegnanti e secondo le esigenze delle specializzazioni locali saranno create nuove cattedre per materie finora neglette e sarà dato sviluppo adeguato a materie finora ristrette nel letto di Procuste dei corsi obbligatorî. Da una rapida inchiesta compiuta nelle Università italiane, per conoscere in quali punti i nuovi statuti delle Facoltà giuridiche abbiano modificato il metodo finora vigente per l'insegnamento del diritto processuale, abbiamo raccolto le seguenti notizie.

Secondo le risposte finora pervenuteci, il corso tradizionale di « procedura civile e ordinamento giudiziario », annuale ed obbligatorio, è rimasto invariato in molte grandi Università (Roma, Napoli, ecc.) ed è stato adottato dalla nuova Facoltà giuridica di Milano; a Torino il vecchio titolo del corso è stato cambiato in quello, più moderno, di « diritto processuale civile », coll'intendimento di consacrare in questa nuova denominazione il carattere schiettamente scientifico della disciplina, e in omaggio anche alle tradizioni della facoltà torinese, la quale — per adoprar le parole scritteci dal prof. ANTONIO CASTELLARI — « precorrendo le altre nel riconoscere la necessità assoluta di una

---

(*) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. I (1924), parte I, pp. 363-365]. [*Bibliografia*, n. 110].

trattazione scientifica delle materie attinenti ai giudizî, aveva impartito fino da tempo remoto (1848), sotto il titolo di *diritto giudiziario*, un insegnamento delle materie predette improntato severamente a caratteri e fini teorici: insegnamento che fu illustrato, con esatta fedeltà a tali intenti, da un insigne maestro, il PESCATORE ».

In qualche facoltà (Palermo, Catania) l'insegnamento del diritto processuale civile da annuale è stato reso biennale, per dar modo al docente di svolgere più ampio programma e di integrare le lezioni teoriche con opportune esercitazioni pratiche. Discussa, ma non adottata, è stata dalla facoltà sassarese la proposta di trasferire dal commercialista al processualista l'insegnamento del diritto fallimentare; ma sopra tutto è stata dibattuta l'idea di staccare dal diritto penale sostanziale la procedura penale, allo scopo di istituire una cattedra autonoma di diritto processuale penale, da affidarsi eventualmente, secondo le attitudini dei docenti, o all'insegnante di diritto processuale civile o al penalista (proposta del prof. M. T. ZANZUCCHI a Pavia), ovvero allo scopo di fondere la procedura penale con quella civile in un insegnamento unico, biennale, di « diritto processuale » (proposta del prof. CARNELUTTI a Padova). Ma queste proposte non hanno portato, per ora, a risultati pratici.

Più radicali innovazioni si trovano nello statuto della nuova Facoltà giuridica fiorentina, redatto da una commissione composta dei professori G. BRUNETTI, CAMMEO, VALERI e P. CALAMANDREI, alle cui idee di riforma universitaria — già espresse in *Troppi avvocati!* e nell'appendice a *L'Università di domani* di G. PASQUALI — la commissione ha voluto in molti punti dare attuazione. Secondo questo statuto, gli studî giuridici son divisi in due biennî, con caratteri e fini nettamente distinti: il primo, che ha scopo prevalentemente informativo, è composto di corsi propedeutici, obbligatorî per tutti gli studenti e destinati a dar loro un orientamento, istituzionale ma generale, sulle più importanti discipline giuridico-economiche; il secondo, che ha scopo formativo, è composto di corsi monografici destinati a render padroni gli studenti del metodo scientifico attraverso lo studio approfondito di materie da essi liberamente scelte. In questo secondo biennio è abolita ogni distinzione tra materie obbligatorie e materie facoltative — non avendo lo studente altro obbligo che quello di iscriversi nel secondo biennio a un minimo di dieci corsi, i quali possono variare a seconda del raggruppamento di materie che lo studente preferisce —; ed è abolita del pari ogni distinzione fra materie annuali e biennali, essendo obbligati tutti i docenti a variare almeno per tre anni di seguito gli argomenti dei loro corsi, sicchè ogni studente può, senza dover ascoltare lo stesso programma, frequentare per un biennio, o anche, in certi casi, per un triennio, le materie che preferisce. In questo quadro didattico il di-

ritto processuale trova posto nel primo biennio come insegnamento propedeutico obbligatorio di « Istituzioni di diritto processuale » (comprendente gli elementi di diritto processuale civile, penale e amministrativo, e l'ordinamento giudiziario), e nel secondo biennio come insegnamento approfondito di « Diritto processuale civile »: questi due corsi vengono impartiti dallo stesso professore, mentre nel secondo biennio l'insegnamento approfondito della procedura penale è affidato per ora al penalista (salvo, in seguito, separar le cattedre) e l'insegnamento approfondito della giustizia amministrativa al docente di diritto amministrativo. Negli esami a gruppo del primo biennio le istituzioni di diritto processuale fanno gruppo colle istituzioni di diritto pubblico e con quelle di diritto penale. La cooperazione attiva degli studenti all'insegnamento è assicurata dalla norma che per i corsi istituzionali prescrive i colloqui in classe e per i corsi del secondo biennio prescrive che almeno un terzo delle lezioni sia dedicato a esercitazioni pratiche orali e scrifte.

Molti punti di contatto collo statuto fiorentino hanno, in relazione all'insegnamento del diritto processuale, lo statuto di Bologna e quello di Siena: anche lo statuto dell'Università cattolica di Milano comprende un corso generale di istituzioni di diritto processuale e due corsi autonomi di diritto processuale civile e di diritto processuale penale.

X

DIE RECHTSANWALTSCHAFT IN ITALIEN (°)

A

1. — Die Verhältnisse der Rechtsanwaltschaft in Italien (1) sind durch das Gesetz über die Advokatur und Prokuratur vom 8. Juni 1874 und die AusfVO. v. 26. Juli 1874 Nr. 1938 geregelt. Jedoch dürfte diesem veralteten Gesetz, das den in einem halben Jahrhundert so veränderten Anforderungen des Lebens nicht mehr entspricht, nur noch kurze Lebenszeit beschieden sein. Hat man doch seit langer Zeit auf allen juristischen Kongressen eine Reform verlangt, so dass es in den letzten Jahren wohl keine Justizminister gegeben hat — den jetzigen, Prof. ALFREDO ROCCO, einbegriffen —, der nicht bei Übernahme seines Amtes feierlich versprochen hätte, dem Parlament den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verhältnisse der Anwaltschaft vorzulegen. Bis jetzt ist freilich das Gesetz von 1874 nur in den Teilen geändert worden, welche sich auf die Examina beziehen: In Ausführung der Universitätsreform GENTILES, die in Italien das Staatsexamen für alle Berufe eingeführt hat (Kgl. Vo. v. 30. Sept. 1923 Nr. 2102 und 31. Dez. 1923

(°) [Si ristampano qui due articoli pubblicati soltanto in lingua tedesca, il primo in *Die Rechtsanwaltschaft*, Schriftenreihe des deutschen Anwaltvereins, Herausgegeben von Julius MAGNUS, Berlin, 1929, pp. 134-147, e il secondo in Julius MAGNUS, *Die Rechtsanwaltschaft*, Moeser Buchhandlung, Leipzig, 1929, pp. 501-520]. [*Bibliografia*, nn. 115, 159].

(1) Vgl. FRANKENSTEIN, *Die Vorbildung der Juristen in Italien*, JW. 1911, 675; derselbe, *Der Krieg und die italienische Anwaltschaft*, JW. 1915, 567; CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, Besprochen von FRANKENSTEIN, JW. 1924, 386. Anm. d. Übers.

Nr. 2909 (2)), ist durch Kgl. Vo. v. 15. Jan. 1925 Nr. 27 die « Ausführungsverordnung für die Staatsexamina zwecks Zulassung zur Ausübung der Berufe des Advokaten, Prokurators und Notars » genehmigt worden; wir werden im folgenden Gelegenheit haben, auf ihre wichtigsten Bestimmungen einzugehen.

Ich musste diese Bemerkungen voranschicken, weil es angesichts der bevorstehenden Änderung des Gesetzes von 1874 nicht ausgeschlossen ist, dass wenige Wochen nach Niederschrift dieser Zeilen (Februar 1925) eine grundlegende Änderung der Gesetzgebung manche der hier gemachten Angaben hinfällig macht. Auch daran sei erinnert, dass die Bestimmungen des Gesetzes von 1874 nich für die neuen Provinzen gelten, in denen zum grossen Teil noch die österreichische Gesetzgebung aufrecht erhalten ist.

2. — Das Gesetz von 1874 unterscheidet, wie wir noch genauer sehen werden, zwei Berufe, den des Anwalts und den des Prokurators (von dem des Notars, der durch Gesetz vom 16. Febr. 1913 Nr. 89 geregelt ist, rede ich nicht). Um zur Ausübung eines der beiden Berufe zugelassen zu werden, bedarf es a) eines theoretischen Studiums, b) einer praktischen Vorbereitungszeit, c) der Ablegung eines theoretisch-praktischen Examens am Schlusse der beiden Perioden. Aber die Zulassung zur Prokuratur hat weniger strenge Voraussetzungen als die zur Advokatur. Um Prokurator zu werden, bedarf es nicht unbedingt der Erlangung der juristischen Doktorwürde (sie wird nach Art. 6 der VO. v. 31. Dez. 1923 Nr. 2909 erst von 1926 ab verlangt); es genügt, die von den Universitäten für das Studium des Zivil- und Strafrechts vorgeschriebenen Vorlesungen gehoert und die Universitätsexamina abgelegt zu haben, d.h. die sogenannte Examina « über die fünf Gesetzbücher » (3). Ausserdem muss man mindestens zwei Jahre — was aber gleichzeitig mit den letzten Jahren des Universitätsstudiums geschehen kann — die Praxis bei einem Prokurator ausgeübt haben (Gesetz von 1874 Art. 39 Nr. 4 und 5). Schliesslich hat man das Staatsexamen abzulegen, das in drei schriftlichen Arbeiten über « die für die Einleitung und Durchführung der Prozesse vorgeschriebenen hauptsächlichsten Akte, sowie über die Vollstreckung von Urteilen und

---

(2) Die VO. v. 30. Sept. 1923 ist ein umfangreiches Gesetz von 167 Artikeln, das den gesamten hoeheren Unterricht neu ordnet, die VO. v. 31. Dez. 1923 dagegen nur eine kurze AusführungsVO. Anm. d. Übers.

(3) In Italien werden für jede einzelne Disziplin am Schlusse des Studien jahres Examina abgelegt, die bisher jedoch nicht allzu ernst genommen wurden. Die fünf Gesetzbücher sind: BGB., HGB., StGB., ZPO., StPO. Anm. d. Übers.

über die besonderen Verfahrensarten » sowie in einer mündlichen Prüfung über den Zivil- und Strafprozess und das materielle Zivil-, Handels- und Strafrecht besteht (Artikel 29 der VO. v. 15 Jan. 1925).

Um Advokat zu werden, ist dagegen erforderlich: Erlangung der juristischen Doktorwürde; Ausübung der Praxis im Büro eines Advokaten zwei Jahre lang nach dem Doktorexamen (Gesetz von 1874 Art. 8 Ziff. 2 und 3); schliesslich Ablegung des Staatsexamens für die Zulassung zur Advokatur, das in vier schriftlichen Arbeiten über Fragen aus dem Zivilrecht, Zivilprozessrecht, Handelsrecht, Strafrecht und -prozess und Verwaltungsrecht und in einer mündlichen Prüfung über das gesamte positive Recht besteht (Art. 28 der VO. v. 15. Jan. 1925).

Daraus folgt, dass für die Zulassung zur Prokuratur eine dreijährige Vorbereitung genügt, da drei Jahre Universitätsstudium für die Ablegung der Examina über die fünf Gesetzbücher nötig sind, die praktische Vorbereitung aber gleichzeitig mit den letzten zwei Studienjahren erfolgen kann, während für die Zulassung zur Advokatur mindestens sechs Jahre nötig sind, nämlich vier Jahre Universitätsstudium und zwei Jahre praktische Vorbereitungszeit nach dem Doktorexamen. Ausserdem müssen jedoch ohne praktische Vorbereitung und ohne Examen zur Advokatur zugelassen werden: 1. Richter, die nach mindestens zweijähriger richterlicher Tätigkeit aus der Richterlaufbahn ausscheiden; 2. die Professoren der juristischen Fakultäten nach fünfjähriger Unterrichtszeit; 3. die Prokuratoren, welche die juristische Doktorwürde bekleiden, nach sechsjähriger Berufstätigkeit (Gesetz von 1874 Art. 9).

3. — Die VO. v. 15. Jan. 1925, welche die Zulassungsprüfungen neu geordnet hat, stellt in gewisser Hinsicht einen erheblichen Fortschritt über das Gesetz von 1874 dar. Die Zulassungsprüfungen fanden bisher zweimal jährlich am Sitze eines jeden Apellhofs (OLG.) vor Kommissionen statt, die aus zwei Richtern und drei Advokaten bestanden. Die Nachsicht dieser Prüfungskommissionen und der mangelnde Ernst der Prüfungen waren sprichwoertlich. Die VO. v. 15. Jan. 1925 hat diesem Übelstande zum groessten Teile abgeholfen; denn wenn auch die Prüfungen wie bisher am Sitze jedes Apellhofs stattfinden, so hat man doch bestimmt, dass die Prüfungskommissionen jetzt nach Wahl des Justizministers aus einem Richter, vier Universitätsprofessoren und zwei Advokaten bestehen (4), und

---

(4) Der Richter muss mindestens den Rang eines Rates am Kassationshof haben, die Anwälte dem Vorstande der Anwaltskammer am Appellhof angehoe-

dass das Verfahren bei den schriftlichen Arbeiten, deren Themata gleichlautend für alle Kommissionen in versiegelten Umschlägen vom Justizminister übersandt werden, die nötige Gewähr für Ernsthaftigkeit und Unparteilichkeit bietet (5).

Es ist zu hoffen, dass künftig das Staatsexamen — dessen Regelung mir übrigens durchaus nicht frei von Bedenken erscheint, wie ich z.B. die Beschränkung der Prüfung auf die blossen Berufsfächer unter Ausschluss des römischen Rechts missbillige — ein festes Wehr bildet, das Ungeeigneten und Unwürdigen den Zugang zur Advokatur verschliesst. Freilich lässt sich diese Hoffnung nicht voll verwirklichen, solange die schon erwähnte Bestimmung des Gesetzes von 1874 in Kraft bleibt, welche den im Besitze der Doktorwürde befindlichen Prokuratoren ermoeglicht, die Zulassung zur Advokatur durch das Dienstalter anstatt durch ein Examen zu erhalten. Diese Bestimmung, welche beseitigt werden kann, wenn die Vereinheitlichung beider Berufe erfolgt, bildet ein bequemes Mittel für alle diejenigen, denen es nicht gelungen ist, durch den Haupteingang zur Advokatur zu gelangen, und die sich deshalb damit begnügen müssen, um Advokat zu werden, den Nebeneingang zu benutzen.

4. — Aber schwieriger und noch gänzlich ungelöst ist ein anderes Problem der Berufsvorbildung: die praktische Vorbereitungszeit. Denn nach dem Gesetz von 1874 ist sie vollkommen der Kontrolle des praktizierenden Advokaten anvertraut, in dessen Büro der junge Anwärter vor dem Examen zwei Jahre als Praktikant zu wirken hat. Dieses System beruht auf dem theoretisch richtigen Gedanken, dass die beste Art, einen Beruf zu erlernen, die ist, ihn von einem erfahrenen Praktiker ausgeübt zu sehen; nur dass die praktische Anwendung die denkbar schlechtesten Ergebnisse gezeitigt hat. Kann man doch sagen, dass diese Vorbereitungszeit, von Ausnahmefällen abgesehen, zu einer blos-

---

ren (Art. 6); es müssen mindestens drei Mitglieder anwesend und alle drei Kategorien vertreten sein. Anm. d. Übers.

(5) Man hat sehr weitgehende Massnahmen getroffen, um Unregelmässigkeiten zu verhindern. Die Themata werden dem Chefpräsidenten des Appellhofs versiegelt übersandt. Dieser darf sie erst am Prüfungstage dem Präsidenten der Kommission übermitteln. Es ist protokollarisch festzustellen, dass die Siegel unversehrt sind (Art. 10). Die Arbeiten sind in verschlossenen Umschlägen ohne Namen abzugeben. Ein zweites Kuvert mit Namen und Adresse ist verschlossen in das erste einzulegen. Die Kuverts sind vom Präsidenten zu versiegeln (Art. 14). Wer sich erkennbar macht, ist ohne weiteres von der Prüfung auszuschliessen (Art. 15[5]). Anm. d. Übers.

sen Förmlichkeit geworden ist, weil der berufstätige Advokat es als Last empfindet, dem bei ihm eingetreten Praktikanten als Lehrer zur Seite zu stehen, und deshalb die Bescheinigung über die Vorbereitungszeit gewöhnlich leichthin ausstellt, ohne sich irgendwie zu vergewissern, dass der Praktikant wirklich Nutzen aus der Ausbildung gezogen hat. Man hat zur Behebung dieses Übelstandes verschiedene Mittel vorgeschlagen. Bei der bevorstehenden Reform soll anscheinend vorgeschrieben werden, dass der Praktikant einen Teil der Vorbereitungszeit, die nicht mehr zwei, sondern vier Jahre nach dem Doktorexamen dauern soll, bei Gerichtsbehoerden, Verwaltungsbehoerden und auch bei den grossen Bankinstituten zu verbringen hat. Auf dem letzten Juristenkongress, der im September 1924 in Turin stattfand, wurde vorgeschlagen, besondere Vorbildungsschulen für die Vorbereitung zur Advokatur zu errichten. Das Statut der neuen juristischen Fakultät der Universität Florenz sieht schon für das nächste Jahr die Errichtung einer « Schule der Gerichtspraxis » vor, in welcher die jungen Doktoren zum Staatsexamen vorbereitet werden, und zwar durch Übungen in praktischen Fächern, welche von solchen Professoren abgehalten werden, welche zugleich ausübende Advokaten sind. Aber damit wird das Problem nur zur Hälfte gelöst. Denn die Vorbereitungszeit soll dem Praktikanten nicht nur das mechanische Rüstzeug für die Praxis liefern, sondern für ihn vor allem *eine Schule beruflicher Korrektheit* bedeuten. Dieses Ziel, das vielleicht noch wesentlicher und wichtiger für die moralische Ausbildung des Praktikers ist, kann nur erreicht werden, wenn die Vorbereitung sich in der Form freundschaftlicher Gewöhnung des täglichen Zusammenlebens zwischen dem erprobten Praktiker und dem Praktikanten abspielt; es ist auch nicht abzusehen, wie es in anderer Form erreicht werden sollte.

Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, dass sich die Vorbereitung der künftigen Advokaten und Prokuratoren nach italienischem Recht im ganzen getrennt von der des künftigen Richters abspielt. Nach den geltenden Bestimmungen (Neufassung (6) der Bestimmungen über die Gerichtsverfassung vom 30. Dez. 1923 Nr. 2786) bedarf es zum Eintritt in die Richterlaufbahn des Bestehens eines Prüfungswettbe-

---

(6) Die italienische Gesetzgebungstechnik bezeichnet die neue Fassung eines Gesetzes, in welcher die bisherigen Abänderungen verarbeitet sind, als « *Testo Unico* » mit der abgekürzten Zitierweise T.U. Bei der Flut der Novellengesetzgebung, die sich seit Jahren über Deutschland ergiesst, wäre die Einführung eines ähnlichen Brauches sehr zu wünschen. Anm. d. Übers.

werbs (7) theoretischen Charakters über die wichtigsten juristischen Materien (Art. 101 des Gesetzes). Zu dieser Zulassungsprüfung, welche in Rom in urregelmässigen Abständen je nach den Bedürfnissen der Justizverwaltung ausgeschrieben wird, hat jeder *Doctor juris* ohne weitere Vorbereitung Zutritt. Die praktische Vorbereitung folgt der Zulassungsprüfung. Diejenigen, welche im Wettbewerb obgesiegt haben, werden zu Gerichtsauditoren (*uditori giudiziari*) ernannt. Wenn sie in dieser Eigenschaft zwei Jahre bei den Präturen (Amtsgerichten) Dienst getan und ein weiteres praktisches Examen, das in der Abfassung eines Urteils besteht, abgelegt haben, können sie zu Hilfsrichtern (*giudici aggiunti* (8)) ernannt werden (Art. 108 des Gesetzes).

Hauptgrund für diese vollständige Trennung der Vorbereitung zur Advokatur und zur Richterlaufbahn, welche übrigens nach dem Gesetzentwurf des Ministers Fera vom 1. Dez. 1920 abgeschwächt werden sollte, besteht vor allem in der Notwendigkeit, dem Auditor in der Vorbereitungszeit eine feste Vergütung anzuweisen, welche der Staat nicht auch denjenigen Praktikanten zuweisen könnte, welche Advokaten werden wollen.

Auch für die Verwaltungslaufbahn, für welche das einfache Doktorexamen und das Bestehen einer Wettbewerbsprüfung erforderlich ist, spielt die praktische Vorbereitung sich nach der Zulassung ab.

5. — Wie schon eingangs erwähnt, kennt das Gesetz von 1874 zwei Arten der Anwaltschaft: die Prokuratur und die Advokatur. Der Unterschied zwischen beiden entspricht im Grunde der französischen zwischen *avoué* und *avocat* und der englischen zwischen *solicitor* und *barrister*. Der Prokurator hat die Partei zu vertreten und im Prozess für sie zu handeln, der Advokat nur zu beraten und die Parteirechte zu schützen (9). Aber diese Trennung der Funktionen, welche bei stren-

---

(7) Die Zahl der Posten ist gesetzlich beschränkt. Sie werden nur nach Bedarf besetzt und nur mit denjenigen, welche die besten Prüfungsergebnisse aufweisen. Es handelt sich also nicht um ein Examen im deutschen Sinne, sondern um einen Wettbewerb (*concorso*) um ausgeschriebene Posten. Übrigens werden auf ähnliche Weise auch sonst viele Stellen in Italien besetzt, z.B. auch die Professuren an den Universitäten. Anm. d. Übers.

(8) Der *uditore* entspricht etwa dem deutschen Referendar, der *giudice aggiunto* dem deutschen Assessor. Anm. d. Übers.

(9) Aufgabe des Advokaten ist hiernach lediglich die juristische Beratung, die Abfassung der Schriftsätze und das Plädoyer; alle Formalakte, Ladungen, Zustellungen, Terminsanberaumung, Vertagung, Wahrung von Fristen usw. ist Sache des Prokurators. Anm. d. Übers.

ger Handhabung zu einer wirksamen Zusammenarbeit führen und das geistige und moralische Niveau der Advokaten wie in England und Frankreich heben müsste, da es sie von der gefährlichen Berührung mit der Klientel fernhält und sie von der lästigen prozessualen Verantwortung befreit, hat in Italien mehr Schaden als Nutzen gestiftet. Denn das Gesetz von 1874, das weder die absolute Trennung, noch die absolute Vereinigung beider Funktionen einzuführen gewagt hat, hat sich für einen Mittelweg entschieden, bei welchem zwar die beiden Berufe getrennt sind, aber gleichzeitig von denjenigen ausgeübt werden können, welche den vom Gesetz für beide aufgestellten Bedingungen entsprechen und die beiden auferlegten Pflichten erfüllen (Art. 2). Dieses hybride System hat zu einer vollkommenen Verwirrung der Aufgaben beider Berufe und allgemein zu einem fühlbaren Niedergang der Advokatur geführt. Tatsächlich gibt es heute in Italien drei Arten von Anwälten: die einfachen Prokuratoren ohne Doktorexamen, welche, wenn auch nicht sehr zahlreich, vor allem in Süden leben; diejenigen, welche gleichzeitig beide Funktionen ausüben und die überwältigende Mehrheit bilden; endlich eine kleine Anzahl blosser Advokaten, welche sich ausschliesslich der Beratung und dem Rechtsschutz im Prozess widmen und die geistige und moralische Elite bilden. Das Zahlenverhältnis zwischen diesen drei Kategorien ist schwer festzustellen. Die Trennung der Funktionen ist häufiger in bestimmten Provinzen, besonders des Nordens; andererseits behalten viele hervorragende Advokaten, welche die Bearbeitung aller den Prokuratoren obliegenden Angelegenheiten ihren Hilfsarbeitern (10) überlassen, trotzdem die Eintragung im Verzeichnis der Prokuratoren bei, so dass es nicht möglich ist, aus den Verzeichnissen statistische Daten zu gewinnen. Aber viel schwerer wiegt, dass, da es heute an einer klaren Scheidung zwischen den beiden Berufen fehlt, praktisch die einfachen Prokuratoren sich als Advokaten bezeichnen und tatsächlich in ihrem Zulassungsbezirk auch die Aufgaben erfüllen, welche den Advokaten vorbehalten bleiben sollten, die Rechtsberatung und den Rechtsschutz im Prozess. Man kann also sagen, dass heute zur Ausü-

---

(10) Der italienische Anwalt arbeitet mit geringem Büropersonal, weil die äusserst formalen und verwickelten Bestimmungen der italienischen Zivilprozessordnung persönliche Bearbeitung auch der einfachsten Prozesshandlungen, wie z.B. Ladungen usw., durch einen Juristen erforderlich machen. Ein gutbeschäftigter Anwalt stellt daher gewoehnlich einen oder mehrere junge Anwälte an, die selten Sozien, im Regelfall vielmehr festbesoldete Hilfsarbeiter in unserem Sinne sind. Die Zahl der Juristen in einem italienischen Anwaltsbüro ist manchmal hoeher als die des Büropersonals. Anm. d. Übers.

bung der Advokatur in Italien *rein tatsächlich* die Zulassung zur Prokuratur genügt, die, wie wir sahen, auch den Nichtpromovierten offensteht — nich zum Vorteil der Advokatur, wie man ohne weiteres begreift.

Bei diesem Stande der Dinge gibt es, wie es scheint, zwei Hilfsmittel: entweder die vollständige Trennung nach franzoesischem und englischem Muster oder die vollständige Vereinigung nach deutschem Muster. Es scheint, dass diese letztere Massnahme, die schon von allen in den letzten Jahren vorgelegten Gesetzentwürfen vorgesehen war, den Vorzug erhalten wird. Ich glaube zwar nicht, dass die Vereinigung der beiden Funktionen das gegebene Mittel ist, um die Anwaltschaft zu heben und zu verhindern, dass der Anwalt nur etwas mehr als ein besserer Vermittler ist; aber andererseits lässt sich die vollständige Trennung, obwohl der Idee nach vorzuziehen, bei uns nicht verwirklichen, ohne sich auf das stärkste an einem Stande der Dinge zu stossen, der sich nun schon seit 50 Jahren konsolidiert hat, und ohne Verwirrung in die neuen Provinzen zu tragen, in denen das oesterreichische System des einheitlichen Berufes gilt. Im übrigen bietet auch diese Reform ihre Vorteile. Dient sie doch zum mindesten dazu, die Anwaltschaft von den Elementen « zweiter Klasse » zu befreien, welche heute die einfachen Prokuratoren sind.

Nach dem Gesetz von 1874 gilt der Grundsatz der Lokalisierung für die Prokuratoren, welche ihren Beruf nur bei dem Gerichtshof oder dem Tribunal (Landgericht) des Ortes ausüben können, an dem sie ihren Amtssitz haben (Art. 37), nicht dagegen für die Advokaten, welche zwar in ein örtliches Verzeichnis der Advokaten eingetragen sein müssen, aber die Befugnis haben, ihren Beruf vor allen Gerichten des Landes auszuüben (Art. 14). Zur Vertretung vor dem Kassationshof oder den rechtsprechenden Senaten des Staatsrats sind nur diejenigen Anwälte (nicht die einfachen Prokuratoren) zugelassen, welche schon seit fünf Jahren ihren Beruf vor den Gerichtshöfen und Tribunalen ausüben oder Professoren der Rechte an den Universitäten sind (Art. 15 des Gesetzes von 1874); diese Advokaten werden in ein besonderes einheitliches Verzeichnis für das ganze Land eingetragen (VO. v. 24. März 1923 Nr. 602 Art. 27). In Prozessen, an denen der Fiskus beteiligt ist, steht seine Vertretung einer besonderen Klasse von Beamten zu (Fiskalanwaltschaft, VO. v. 30. Dez. 1923 Nr. 2828).

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass bei den unteren Instanzen (Schiedsmann mit Zuständigkeit bis 400 Lire, Amtsrichter mit Zuständigkeit bis 5000 Lire) zur Vertretung und zum Plädoyer auch die sogenannten Rechtsbeistände zugelassen werden, welche ohne besondere Erfordernisse juristischer Vorbereitung aus verschiedenen Kategorien (Abiturienten von Mittelschulen, ehemaligen Beamten der Ge-

richtsschreibereien usw., Ges. v. 7. Juli 1901 Nr. 283) entnommen werden.

6. — Über die wirtschaftliche Lage der italienischen Anwaltschaft lässt sich schwer etwas sagen, was allgemein zuträfe; die Verhältnisse wechseln von Provinz zu Provinz, von Stadt zu Stadt und von einem zum anderen Anwalt. Geht man von der Gesamtzahl der italienischen Advokaten und Prokuratoren aus, die heute nach oberflächlicher Schätzung die beträchtliche Zahl von 35.000 erreichen mag, so leidet die italienische Anwaltschaft unter einer schweren Überfüllung, einer Quelle wirtschaftlicher Schwierigkeiten und erbittertster Konkurrenz zwischen den Anwälten, denen es nicht gelingt, sich über das Mittelmass hervorzutun. So ist vor allem in den südlichen Provinzen und in den grössten Städten (Rom und Neapel) ein wahres Anwaltsproletariat vorhanden, das sich aus kleinen Anwälten zusammensetzt, die von der Hand in den Mund leben und im Kampfe um die Existenz gelegentlich gegen die traditionellen Grundsätze der Korrektheit und Würde unseres Standes verstossen. Der Titel eines von mir 1921 geschriebenen Buches « *Troppi Avvocati!* » (vgl. JW. 1924, 386) trifft heute bei uns das Grundproblem der Anwaltschaft und dieses findet sicherlich seine Lösung nicht in der hartnäckig von den juristischen Kongressen geforderten Einführung des *numerus clausus*, der nur dazu dienen würde, das geistige und moralische Niveau der Anwaltschaft noch weiter herabzusetzen; es ist vielmehr nur durch die Annahme von Bestimmungen zu lösen, die während der theoretisch-praktischen Vorbereitungszeit eine immer strengere Auswahl derjenigen, gewährleisten, welche Advokaten werden wollen. Unter diesem Gesichtspunkt bezeichnet die VO. v. 15 Jan. 1925 über die Zulassungsprüfungen einen erheblichen Fortschritt; aber die entscheidende Hilfe wird erst die Verbesserung des Mittelschul- und Universitätsunterrichts bringen, welche mit der Reform Gentile in die Wege geleitet, wenn auch noch nicht vollendet ist.

Abgesehen von diesem Anwaltsproletariat, dessen Einkünfte nicht sehr glanzvoll sein können, ist die wirtschaftliche Lage der guten Anwälte sicherlich besser, als die der Festbesoldeten. Ein Jahreseinkommen von 50.000 Lire ist heute normal; steigt man dann zu den grossen Anwälten, den berühmten Strafverteidigern und den namhaftesten Zivilrechtlern, welche ihre Tätigkeit fast ausschliesslich auf die Vertretung vor dem Kassationshof und dem Staatsrat beschränken, so hört man nicht selten von Jahresverdiensten von 200.000 bis 300.000 Lire sprechen (11).

(11) Diese Ziffern darf man allerdings nicht einfach in Goldmark umrechnen, da die innere Kaufkraft der Lira hoeher als ihr Goldwert ist. Anm. d. Übers.

Zu diesen beträchtlichen Ziffern gelangen die besseren Advokaten dank dem bei uns geltenden Honorarsystem. Denn während die Leistungen der Prokuratoren auf Grund einer sehr genauen gesetzlichen Gebührenordnung abgegolten werden, wird das Honorar für Beratung und Rechtsschutz von Fall zu Fall nach dem Werte und der Schwierigkeit der Sache und dem Rufe des Advokaten festgesetzt. Im allgemeinen werden auch für die Honorare der Advokaten Grundsätze von den einzelnen Anwaltskammern festgesetzt, welche noetigenfalls ihr Gutachten über die den Advokaten zustehenden Honorare abzugeben haben; aber auch diese allgemeinen Grundsätze werden nur angewandt, wenn der Advokat der obsiegenden Partei sich die Kosten des Prozesses von der unterlegenen Partei erstatten lässt; in den Beziehungen zwischen Advokaten und Klienten ist dagegen alles der freien Vereinbarung überlassen (12).

7. — Die gesellschaftliche Stellung der Advokaten in Italien ist recht angesehen; das öffentliche Leben ist zu einem grossen Teil in ihren Händen. Wem es Vergnügen macht, sich mit Parlamentsstatistik zu beschäftigen, weiss, dass in der Deputiertenkammer die Anwaltschaft stets eine Zahl von Vertretern gehabt hat, die der aller anderen Berufe überlegen war; waren doch in manchen Legislaturperioden mehr als die Hälfte der Deputierten Anwälte! Auch in der jetzigen Kammer sitzen mehr als 100 Anwälte, obwohl sie nach ganz anderen Grundsätzen und einem anderen System zusammengesetzt ist als unter dem üblichen parlamentarischen Regime. Dasselbe gilt für die Wahlkörperschaften der Lokalverwaltung.

Die Advokaten können kein oeffentliches Amt übernehmen, ohne ihre Stellung als freie Anwälte zu verlieren, weil nach Art. 13 des Gesetzes von 1874 die Advokatur mit jedem nicht ehrenamtlichen oeffentlichen Amte unvereinbar ist. Eine Ausnahme gilt kraft gesetzlicher Vorschrift für die juristischen Professuren an den Universitäten; man kann geradezu sagen, dass die bedeutendsten und gesuchtesten Advokaten in Italien gerade diejenigen sind, welche gleichzeitig mit der Anwaltschaft juristische Professuren ausüben. Dieses System foerdert einerseits die Anwaltschaft, der die besten Universitätslehrer so ihren

---

(12) Das bedeutet praktisch, dass auch im Falle vollständigen Obsiegens nur ein Teil der Kosten von der unterlegenen Partei zu erstatten sind, da die Gerichte erfahrungsgemäss nur einen mehr oder weniger grossen Bruchteil des Honorars, das der Advokat liquidiert, für erstattungsfähig erklären. Anm. d. Übers.

wissenschaftlichen Beitrag bringen; es fördert andererseits auch den Universitätsunterricht, der durch die praktische Erfahrung der Universitätslehrer den praktischen Bedürfnissen des Rechtslebens angepasst wird, ohne dass die Gefahr allzu theoretischer Abstraktionen bestände. Wenn man fragt, wer in Italien die angesehensten und einflussreichsten Anwälte vor dem Kassationshof und Staatsrat sind, so wird man sofort, um nur einige zu erwähnen, die Namen von Antonio Salandra, Vittorio Emanuele Orlando und Vittorio Scialoja nennen — glänzende Anwälte und gleichzeitig Meister der Rechtswissenschaft (13). Es genügt aber auch, diese Namen zu nennen, um zu zeigen, dass aus der Anwaltschaft manche unserer hervorragendsten Staatsmänner hervorgehen.

Jene berufliche Gleichstellung, welche in England zwischen Anwaltschaft und Richterstand besteht und kraft deren die bedeutendsten Barrister den Ehrgeiz haben, zu den hoechsten richterlichen Würden berufen zu werden, besteht in Italien nicht. Das Gerichtsverfassungsgesetz gestattet die Berufung von Anwälten und Professoren mit einem Berufsalter von wenigstens 10 Jahren zu den höchsten richterlichen Würden (Neufassung Art. 115), aber dieses System wird praktisch nur ganz ausnahmsweise angewandt. Das bezeichnendste Beispiel unmittelbarer Ernennung gibt der hervorragende Jurist Lodovico Mortara, der, während er Anwalt und Professor des Zivilprozesses an der Universität Neapel war, in die Richterlaufbahn übernommen wurde, wo er in kurzer Zeit die höchste Stellung als Chefpräsident des Kassationshofs Rom erreichte; nachdem er jetzt kürzlich aus politischen Gründen von der gegenwärtigen Regierung seines Amtes enthoben worden ist, ist er mit grösstem Erfolge zur Anwaltschaft zurückgekehrt. Aber dies ist ein Ausnahmefall. Ein Gesetzentwurf, den Mortara selbst 1921 als Justizminister vorgelegt hatte, und der vorsah, dass die Richter im allgemeinen sich aus der Zahl der Anwälte rekrutieren sollten, so dass die Ausübung des Anwaltsberufes die notwendige Vorbereitung für die Richterlaufbahn dargestellt hätte, kam

---

(13) Prof. Salandra ist der hervorragendste Vertreter des Verwaltungsrechts, Führer der Rechtsliberalen der Deputiertenkammer, Ministerpräsident während des Krieges; Prof. Orlando gilt als der erste Staatsrechtler Italiens, war 1908 Justizminister, am Ende des Krieges Ministerpräsident und als solcher einer der « grossen Vier » in Versailles; Prof. Scialoja, vielleicht der gefeiertste Jurist Italiens, ist Lehrer des roemischen Rechts, war wiederholt Minister, im letzten Teil des Krieges Aussenminister. Alle drei sind Professoren der Universität Rom. Anm. d. Übers.

infolge der Sturzes des Ministeriums nicht zur Beratung; ich glaube aber auch, dass er praktisch undurchführbar gewesen wäre, weil angesichts der niedrigen Richtergehälter sich in Italien nur diejenigen Anwälte zum Übergang in die Richterlaufbahn bereitfinden würden, welche als Anwälte keinen Erfolg hatten, so dass die Richterlaufbahn die Zuflucht der im Anwaltsberuf Verunglückten geworden wäre!

8. — Nach dem Gesetz von 1874 sind die Anwälte und die Prokuratoren zu « Kollegien » (Kammern) vereinigt, die bei jedem Appellhof und bei jedem Tribunal gebildet werden; alle Mitglieder des Kollegiums sind in einem besonderen Verzeichnis (« Album ») eingetragen; die Eintragung im Verzeichnis ist unerlässliche Bedingung für die Ausübung des Berufes (Art. 4 ff.). Die Mitglieder jedes Kollegiums wählen jährlich aus der Zahl der im Verzeichnis Eingetragenen einen Rat (Vorstand der Anwaltskammer), der für die Kollegien der Advokaten « *Consiglio dell'Ordine* » und für die Kollegien der Prokuratoren « *Consiglio di disciplina* » heisst. Er hat die Aufgabe, über die Aufrechterhaltung der Würde und der Unabhängigkeit der Kammer zu wachen und das berufliche Verhalten aller Mitglieder zu kontrollieren. Zu diesem Zweck hat der Vorstand eine Disziplinargerichtsbarkeit, kraft deren er gegen die Mitglieder Strafen aussprechen kann, die von der einfachen Benachrichtigung bis zur Streichung aus der Liste der Anwälte gehen können (Art. 26 des Gesetzes von 1874). Im allgemeinen wird verlangt, dass bei der bevorstehenden Reform den Vorständen noch ausgedehntere und energischere Disziplinarbefugnisse als nach dem geltenden Gesetz verliehen werden. Ich habe jedoch den Eindruck, dass die Vorstände in der Vergangenheit nur allzu oft sich nicht einmal der beschränkten Disziplinarbefugnisse bedient haben, welche ihnen nach den heutigen Bestimmungen zustehen. Die Vorstände üben noch andere Funktionen aus; sie geben Gutachten und erledigen Streitigkeiten in Honorarfragen; sie fördern die juristische Bildung der Mitglieder durch Bibliotheken, Vorträge, Eroerterungen über Gesetzentwürfe. Eine Gesetzes VO. v. 7. Juni 1923 Nr. 1282 ermächtigt die Kammern, Versicherungskassen zugunsten ihrer Mitglieder zu errichten.

Diese gesetzliche Organisation hat nur lokalen Charakter; es fehlt eine Vereinigung der örtlichen Kammern zu einer einheitlichen, das ganze Land umfassenden Organisation. Gesamtorganisationen bilden vielmehr einige private Vereinigungen, die von der Anwaltschaft gebildet worden sind, vor allem zum Schutze der moralischen und wirtschaftlichen Interessen der Anwaltschaft. In den letzten Monaten ist die « *Associazione nazionale forense* » (italienischer Anwaltsverein) mit Sitz in Rom gegründet worden, welche vor allem den Zweck hat,

die Unabhängigkeit der Anwaltschaft und der Rechtsprechung in dieser eigenartigen Periode der italienischen Geschichte zu verteidigen (14).

[Frei übersetzt von Rechtsanwalt Dr. Ernst Frankenstein].

---

(14) Zwischen der Niederschrift dieses Artikels und der Durchsicht der mir vorliegenden Übersetzung des Kollegen FRANKENSTEIN hat der jetzige Justizminister ALFREDO ROCCO Erklärungen abgegeben, nach denen man annehmen muss, dass er bei der bevorstehenden Reform Neuerungen einzuführen beabsichtigt, die allem widersprechen, was seine Vorgänger bisher vorgeschlagen haben, nämlich den *numerus clausus* und die vollkommene Trennung der beiden Berufe (Calamandrei).

B

Die Geschichte des italienischen Rechts zeigt seit der statutarischen Gesetzgebung eine allmähliche Entwicklung der forensischen Berufe von der ursprünglichen Vereinigung von Richtern, Rechtsanwälten und Doctores juris im allgemeinen zu einer immer klarer hervortretenden Scheidung zwischen dem Amt des Notars, des Advokaten und des Prokurators. Im allgemeinen kann man sagen, dass der Beruf des Prokurators, der mit der Vertretung im Prozess betraut war, nicht in besonders hohem Ansehen stand, während der Beruf des Advokaten, der den Weg zu den öffentlichen Ämtern öffnete, grosse soziale Achtung genoss. Bei der grossen Kompliziertheit der italienischen Gesetzgebung von der statutarischen Periode bis zu der der Kodifikationen ist es nicht möglich, auf geschichtliche Einzelheiten einzugehen. Erwähnt sei nur, dass für die Ausübung der beiden Berufe im allgemeinen die Einschreibung in die Matrikel des Kollegiums erforderlich war, dass die beiden Berufe des Anwalts und des Prokurators voneinander verschieden waren, und dass besonders seit dem 16. Jahrundert die Missbräuche bei den forensischen Berufen, die aus der sehr grossen Zahl der Berufstätigen (zumal aus Neapel) herrührten, von den Regierungen strenge Massnahmen gegen die unehrlichen Advokaten sowie Beschränkungen der Zahl der Anwälte und der den Verteidigern für ihre Plaidoyers im Prozess zugestandenen Zeit forderten (1).

Vor der Einigung Italiens kann man in den Gesetzgebungen der verschiedenen Staaten Italiens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 3 verschiedene Typen der Anwaltstätigkeit feststellen: den der absoluten Trennung der beiden Berufe, bei dem die Ausübung der Advokatur als unverträglich mit den Funktionen des

---

(1) Vgl. Einzelheiten und Bibliographie bei SALVIOLI, *Geschichte des Zivil- und Strafprozesses*, Mailand 1927, Bd. III, S. 216 ff.

Prokurators erklärt wurde (Piemont, Kirchenstaat); den der Verschmelzung aller forensischen Funktionen in dem einzigen Beruf des Advokaten (so in der Lombardei unter der österreichischen Herrschaft) und den einer Vereinigung der beiden Berufe insofern, als sie zwar objektiv getrennt waren, zeitweilig jedoch von ein und derselben Person ausgeübt werden konnten (Toskana, Neapel).

Dieses letztere, gemischte System trug in der Gesetzgebung des geeinigten Italiens den Sieg davon. Es lag dem Gesetz vom 8. Juni 1874, Nr. 1938 und der Ausführungsvorschrift vom 26. Juli 1874, Nr. 2012 zugrunde, die mehr als 50 Jahre in Kraft blieben, bis zur jüngsten Reform im Jahre 1926 durch den gegenwärtigen Justizminister Prof. Alfredo Rocco.

Die Hauptpunkte des Gesetzes vom Jahre 1874 waren die folgenden: Trennung der beiden Ämter, mit gesonderten Listen, aber mit der Möglichkeit kumulativer Ausübung; Lokalisierung der blossen Prokuratoren, Gruppierung beider Anwaltsklassen in Kollegien, die bei jedem Gerichtshof aus allen in die Listen Eingeschriebenen gebildet werden; Nachweis der beruflichen Befähigung durch Examina vor lokalen Kommissionen, kein *numerus clausus;* die juristische Doktorwürde als Erfordernis für die Ausübung des Advokatenberufes, aber nicht für die des Prokurators (für letztere genügt die Ablegung des Universitätsexamens, der « cinque codici »); die Möglichkeit, durch sechsjährige Ausübung des Prokuratorberufs ohne Examen Advokat zu werden, disziplinare und direktive Funktionen, ausgeübt in jedem Kollegium von Räten (Advokatenrat bzw. Disziplinarrat der Prokuratoren), die aus dem Kolleg ausgewählt waren und volle Autonomie besassen.

Schon in meinem Buch von 1921 betitelt: « Troppi avvocati! » (besprochen von Frankenstein in der *Juristischen Wochenschrift* 1924, S. 386) wurden die Gründe der Überfüllung und die Ursachen der kritischen Lage der italienischen Anwaltschaft beleuchtet sowie die Mängel des Gesetzes von 1874, die vor allem in der zu grossen Leichtigkeit der Erlangung der Berufsqualifikation lagen. Die in der ersten Auflage der vorliegenden Schrift (1925) angekündigte Reform ist heute eine vollendete Tatsache, so dass ich auf die Wiedergabe meiner damaligen Reformvorschläge verzichten kann. Die jetzt vollzogene Reform wird vermutlich bis auf weiteres nicht wieder angegriffen werden. Die Anwaltsberufe sind heute in Italien durch das Gesetz vom 25. März 1926, Nr. 453 « über die Ordnung der Berufe der Advokaten und der Prokuratoren » geordnet, sowie durch das Ausführungsreglement vom 26. August 1926, Nr. 1683, die das abgeschaffte Gesetz vom 26. Juli 1874 und das betr. Reglement ersetzt

haben, schliesslich durch das Kgl. Dekret vom 6. Mai 1926, Nr. 747 und das Kgl. Dekret vom 22. November 1928, Nr. 258, welche die forensischen Berufe in die heute in Italien gültige berufsständische (syndikalistische) Ordnung einordnen.

Die Reform der Advokaturordnung, die der gegenwärtige Justizminister ALFREDO ROCCO somit zum Abschluss gebracht hat, hat einer Reihe von Forderungen, einerseits technischen und beruflichen, andererseits staatsrechtlichen und politischen Charakters, Rechnung getragen. Vom rein technischen und beruflichen Standpunkt hat das Gesetz vom 25. März 1926 nichts weiter getan, als die seit vielen Jahren begonnene Reformbewegung zum Abschluss zu bringen; es hat eine Anzahl von Problemen gelöst, die gerade seit vielen Jahren in Kongressen und in der Presse besprochen wurden (z. B. das der Vereinigung oder Trennung der forensischen Berufe, das des *numerus clausus*, der Examina, der Probezeit usw.), ohne sich dabei von der durch das Gesetz von 1874 vorgeschriebenen traditionellen Linie in bezug auf kollegiale Ordnung und die Autonomie der forensischen Berufe zu entfernen.

Der königliche Erlass vom 6. Mai 1926 und vom 22. November 1928 wurde dagegen dem italienischen Gesetzgeber nicht aus beruflich-technischen, sondern vorwiegend aus politischen Erwägungen eingegeben; denn damit wollte man die Ordnung der Advokatur mit den tiefen Veränderungen in Einklang bringen, die in den letzten Jahren im öffentlichen italienischen Recht vorgegangen sind, und das Eingriffsrecht des Staates in die Ausübung der Berufe, das eine Folge des heutigen syndikalen Regimes ist, regeln.

Um die gegenwärtige Ordnung der italienischen Advokatur möglichst klar darzustellen, will ich versuchen, die beiden Seiten der Reform: die technische und die politische zu unterscheiden (2).

Das erste Problem, das der italienische Gesetzgeber in der jüngsten Reform lösen wollte, war das des *numerus clausus*, dessen Einführung seit vielen Jahren von der Mehrzahl der Berufskollegen energisch gefordert wurde; sie vermeinten, mit diesem Gewaltmittel, das die Symptome, aber nicht die Ursachen des Übels heilt, die Flut eindämmen zu können. In weiser Überlegung hat der Justizminister Rocco, wie schon seine Vorgänger, bezüglich des Advokatenberufs diesen protektionistischen Forderungen widerstanden. Er hat eingesehen, dass die beste Art, die Zahl der Advokaten zu vermindern,

---

(2) Die ohne andere Angabe zitierten Artikel beziehen sich auf das Gesetz vom 25. März 1926.

ohne dadurch die besseren zu beseitigen, darin besteht, die Zulassungsprüfungen schwerer und wirksamer zu machen.

Für die Prokuratoren ist dagegen der *numerus clausus* eingeführt worden; dieser Beruf (wie der des Notars, für den der *numerus clausus* durch das Gesetz vom 16. Februar 1913, Nr. 89 gilt) eignet sich besser zur numerischen Beschränkung, in Hinblick auf die vorwiegend formale Natur seiner Tätigkeit und das System der Lokalisation. Die Beschränkung hat lokalen (nach Appellationsgerichtsbezirken), nicht nationalen Charakter, und ist von Jahr zu Jahr veränderlich. Jedes Jahr geben die einzelnen Berufskommissionen (Commissioni forensi dell'ordine dei procuratori) der Prokuratoren, « unter Berücksichtigung der Anzahl der Eingeschriebenen und der Gesamtheit der gerichtlichen Vorgänge, dem Justizministerium die Zahl derjenigen an, die zum Kollegium des folgenden Jahres zugelassen werden können. Der Minister stellt auf Grund dieser Angaben die Höchstzahl der neuen Prokuratoren auf, die nächstes Jahr in die Listen der Kollegien insgesamt im Bezirk jedes Berufsgerichts eingetragen werden Können, und ihre Verteilung auf die einzelnen Listen (Art. 21). Das Prokuratorenexamen ist demgemäss lokal; es hat den Charakter eines Wettbewerbs um die vakanten Stellen (s. *infra*). Die Sieger können sich in irgendeiner der Listen innerhalb des Bezirks des Gerichtes, in dem sie das Examen abgelegt haben, einschreiben lassen (Art. 23).

Für Übertragungen ist die Zahl nicht beschränkt.

Trotz dieser bemerkenswerten Unterscheidung zwischen den beiden Berufen — Begrenzung der Zahl der Prokuratoren, nicht der Advokaten — hat das Gesetz doch nicht jene klare Scheidung zwischen den beiden Berufen erreicht, die dem französischen und englischen Recht eigen ist. Gegenüber der Meinung der Mehrzahl, die die beiden Berufe auch dem Namen nach gleichmachen und die Verschmelzung legalisieren wollten, und der Gegenmeinung, die in der klaren Trennung, mit absolutem Verbot der Ausübung beider Berufe, zugleich einen Weg zur Veredelung der Advokatur sieht, da den Prokuratoren alle Funktionen rein formaler Natur reserviert bleiben würden, hat das Gesetz von 1926 das frühere System aufrecht erhalten. Danach sind « die Berufe des Advokaten und des Prokurators verschieden; um sie vereinigt auszuüben, ist die Einschreibung in beide Listen notwendig » (Art. 2).

Die beiden Berufe unterscheiden sich also in der Weise, dass die Kollegien und die Listen der Advokaten von denen der Prokuratoren verschieden sind, dass zur Ausübung jedes Berufes die Einschreibung in die jeweiligen Listen erforderlich ist, dass zur Einschrei-

bung in jede Liste besondere Erfordernisse bestehen, die nur zum Teil gemeinsam sind. Aber sie sind vereinbar insofern, als dasselbe Individuum zeitweilig in eine Advokaten- und in eine Prokuratorenliste eingetragen werden und zeitweilig die Funktionen des einen und des anderen Berufs zugleich ausüben kann.

Es gibt also in Wirklichkeit in Italien, auch nach der Reform von 1926, drei Arten von Rechtsanwälten (abgesehen von den Notaren, von denen hier nicht die Rede ist): die « Nur - Advokaten », die « Nur-Prokuratoren » und diejenigen, die zeitweilig beide Berufe ausüben. Die bei weitem zahlreichste Gruppe ist die dritte; aber es ist nicht leicht, statistische Ziffern zu geben, schon weil die Gebräuche von Ort zu Ort wechseln. Man kann übrigens sagen, dass die besten Advokaten, auch wenn sie in die Liste der Prokuratoren eingeschrieben sind, sich darauf beschränken, die Verteidigung zu übernehmen und die Funktionen des Prokurators von seinem Stellvertreter ausüben lassen.

Auch soweit die beiden Berufe nicht in ein und derselben Person vereinigt sind, ist in unserer Gesetzgebung die Scheidung zwischen ihnen nicht klar. So kann man sagen, dass dem Advokaten das Plädoyer (difesa) und dem Prokurator die Vertretung obliegt; aber ausserdem gibt es viele Fälle, wo der Prokurator Funktionen des Plädierenden und der Advokat die des Vertreters ausübt. In den Zivilprozessen vor den Gerichten und Gerichtshöfen kann man nur mit Hilfe eines gesetzlichen Prokurators auftreten, der an dem Ort, wo die Sache verhandelt wird (Art. 156 Cod. proc. civ.) zugelassen ist; aber der Prokurator kann, wenn er will, auch die Gründe seines Klienten schriftlich oder mündlich vorbringen und somit die Rolle des Advokaten spielen. So bei den Sondergerichten (Art. 7.) In Handelssachen, bei denen, nach Cod. proc. civ. (Art. 156), die Partei persönlich erscheinen konnte, hat das Gesetz von 1926 den gerichtlichen Beistand (nicht die Vertretung) eines Gesetzeskundigen obligatorish gemacht; diese Funktion kann entweder ein Prokurator oder ein Advokat ausüben.

Nur vor einigen höheren Gerichten (Art. 4), wie dem Kassationshof und dem Staatsrat, können weder Vertretung noch Verteidigung von einem Prokurator übernommen werden, auch nicht von einem einfachen Advokaten, sondern nur von einem Advokaten, der in die spezielle Liste eingeschrieben ist, von der der Art. 17 des Gesetzes (vgl. ausserdem *infra*) handelt.

Diese Verwirrung der Funktionen zwischen Advokaten und Prokuratoren verschwindet nicht einmal im Strafprozess; während nämlich dem Advokaten der Schutz des Angeklagten im Strafverfahren

vor dem erstinstanzlichen Gericht, dem Appellationsgericht und dem Schwurgericht zufällt, können die Prokuratoren die Zivilpartei in der gleichen Sache vertreten und für sie plädieren. Der Angeklagte kann nicht mehr als zwei Verteidiger haben, die Zivilpartei nur einen (Cod. proc. pen. Art. 73).

Der einzige, wirklich fühlbare Unterschied zwischen den beiden Berufen besteht in der Frage der Lokalisierung. Während die in einer Liste eingeschriebenen Advokaten vor allen Gerichten, Tribunalen und Präfekturen des Reiches (Art. 4) auftreten können, können die Prokuratoren ihren Beruf nur vor dem Gericht ausüben, dem sie zugeteilt sind, und vor den dazugehörigen Präfekturen, sowie vor dem Appellationsgericht, das seinen Sitz in derselben Stadt hat, wie das erstinstanzliche Gericht (Art. 6).

Das Patrozinium vor den Präfekturen und vor den Friedensgerichten ist durch spezielle Verordnungen (Gesetz vom 7. Juli 1901 Nr. 283 und Reglement vom 19. Dezember 1901 Nr. 546, Kgl. Dekret vom 13. August 1926 Nr. 1459 und Gesetz vom 28. Juni 1928 Nr. 1415) geregelt: die Parteien können vor diesen Behörden stets persönlich erscheinen (Art. 156 Cod. proc. civ.), wenn sie aber vertreten und verteidigt sein wollen, kann die Vertretung und der Beistand, ausser von ausübenden Advokaten und Prokuratoren, auch von Notaren, Rechtsdoktoren und von solchen Personen wahrgenommen werden, die das Universitätsexamen der « cinque codici » bestanden haben. Nur ausnahmsweise hat der Präsident des Gerichts, zu dem die Präfektur gehört, wenn er es für nötig hält, die Befugnis, mit Rücksicht auf die Zahl der Gerichtsfälle und auf die der Anwälte, die bei derselben Präfektur tätig sind, für jede Präfektur die Zulassung zur Prozessvertretung einer gewissen Zahl von « legalen Fürsprechern » (patrocinatori legali) zu gewähren, die unter den im Art. 7 des Gesetzes vom 7. Juli 1901 bezeichneten Personen ausgewählt sind (Personen im Besitz von Lizenzen oder Diplomen eines höheren Instituts oder früheren Kanzleibeamten). Diese Personen (die in besonderen Listen eingetragen und der Aufsicht der Justizbehörden unterstellt sind) können die Vertretung und die Verteidigung auch vor den Friedensgerichten, juristischen Organen zur Aburteilung von Streitsachen geringeren Werts (bis zu 400 Lire), übernehmen.

Gegenwärtig gibt es in Italien keine Organe der Rechtsprechung, vor denen das Auftreten von Rechtsanwälten verboten ist. Bis vor kurzem noch bestand ein solches Verbot für die industriellen Vertrauensmänner, aber heute, nach der Reform der Arbeitsgerichte (Gesetz vom 3. April 1926 Nr. 563 über die juristische Disziplin der kollektiven Arbeitsgerichte; Kgl. Erlass vom 26. Februar 1928 Nr. 471 über individuelle Arbeitsstreitigkeiten), können

auch bei den Arbeitsstreitigkeiten die Parteien persönlich erscheinen oder von Prokuratoren oder Advokaten vertreten und verteidigt werden, mit dem einzigen Unterschied, dass bei den individuellen Arbeitsprozessen die Vertretung und die Verteidigung auch von den Syndikats-Sekretären übernommen werden können (Kgl. Erlass vom 26. Februar 1928 Nr. 471, Art. 6). Die Vertretung des Staates bei den Zivil- und Verwaltungsprozessen wird von besonderen Beamten übernommen, welche die fiskalische Advokatur bilden (Kgl. Erlass vom 30. Dezember 1923 Nr. 2828).

Um den Beruf des Advokaten oder Prokurators auszuüben, ist die Eintragung in die Listen nötig (Art. 1); um in die Listen eingetragen zu werden, bedarf es ausser dem italienischen Bürgerrecht vollem Besitz der bürgerlichen Rechte, guter moralischer und politischer Führung einer theoretisch-praktischen Vorbereitung, dokumentiert durch das juristische Doktordiplom (4 Jahre Universitätsstudium) und der Absolvierung einer gewissen Probezeit, sowie der durch das Staatsexamen erlangten Habilitation. Das Gesetz von 1926 fordert den juristischen Doktorgrad auch für die Eintragung in die Listen der Prokuratoren, es hat damit die Kategorie der Prokuratoren ohne Doktorgrad abgeschafft, die nach dem Gesetz von 1874 zugelassen waren und lediglich die Examina der « fünf Codici » abzulegen brauchten. Das Gesetz von 1926 hat auf diese Weise die ausserordentliche Weitherzigkeit des vorhergehenden Gesetzes verlassen und dadurch auch den Beruf des Prokurators erhoben. Hinsichtlich der praktischen Probezeit und des Befähigungsexamens bestehen bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Prokuratoren und den Advokaten.

Die Probezeit, die nach dem Doktorat eintritt, dauert 2 Jahre für die Prokuratoren und 5 Jahre für die Advokaten (Art. 20 u. 12) und besteht in der Tätigkeit in der Praxis eines Prokurators bzw. eines Advokaten unter deren Aufsicht und in der Teilnahme an den Verhandlungen in Zivil- und Strafsachen der Appellhöfe und Tribunale. Das Reglement vom 25. März zu den Art. 3, 8 gibt die praktischen Ausführungsbestimmungen für die Erfüllung der Probezeit; der Praktikant hat am Ende jedes Übungsjahres der Kommission einen Bericht über seine Tätigkeit während des Jahres einzureichen. Für den Advokatenanwärter kann an die Stelle der Arbeit im Bureau eines Advokaten der Dienst bei einem richterlichen Beamten treten, oder auch für eine Zeit von nicht mehr als 2 Jahren der Besuch eines Seminars oder eines anderen Institutes der Kgl. Universität (3).

(3) Die Vorbereitung für die forensischen Berufe ist nach den gegenwärtigen Gesetzen durchaus verschieden von denen für die Zulassung zum Richteramt. Auch die vom Minister Rocco vorbereitete Gerichtsreform scheint eine Änderung hierin nicht zu beabsichtigen.

Was die Prüfungen betrifft, so haben die des Prokurators, wie bereits gesagt, den Charakter des Wettbewerbs. Sie gehen jährlich an dem Sitz jedes Appellationsgerichts vor sich, und zwar vor Prüfungskommissionen, die vom Justizminister ernannt werden und die aus 5 Mitgliedern bestehen: einem Appellationsrat, einem Universitätsprofessor und 3 Prokuratoren (Art. 22 d. G. und 33ff. d. Reglements). Die Prüfungen, wovon zwei schriftlich sind (eine über Zivil-, Handels- und Verwaltungsrecht, die andere über Zivil- und Strafprozess) und eine mündliche (Zivil-, Handels-, Straf-, Verwaltungs-, Finanzrecht, Zivil- und Strafprozess) haben vorwiegend praktischen Charakter. Das Examen für die Befähigung zum Advokatenberuf ist dagegen einheitlich für das ganze Königreich und findet jährlich zu Rom statt, vor einer vom Justizminister ernannten Kommission die aus 7 Mitgliedern besteht: 1 Kassationsrat, 2 Universitätsprofessoren und 4 Advokaten. Das Examen umfasst vier schriftliche Prüfungen (Zivilrecht und Zivilprozess, Handelsrecht, Strafprozessrecht und Verwaltungsrecht); die mündliche Prüfung umfasst folgende Materien: Römisches Recht, bürgerliches, Handels-, Straf-, Verfassungs-, Kirchen-Verwaltungsrecht, Zivil- und Strafprozess (Art. 15 des G. und Art. 9ff. des Reglements). Einige Kategorien von Personen haben das Recht auf Einschreibung in die Advokatenliste, ohne die Prüfung abgelegt zu haben: dies sind richterliche Beamte, oder die fiskalischen Advokaten (avvocati erariali) nach 15 jähriger Dienstzeit, die Staatsräte und die Präfekten des Reiches nach 3 jähriger Amtstätigkeit, die Professoren der juristischen Fakultät nach 5 jähriger Lehrtätigkeit.

Auch die verlängerte Ausübung des Advokatenberufs gibt kein Recht zur Eintragung in die Liste der Prokuratoren oder umgekehrt.

Mit Recht hat das Gesetz von 1926 die Vorschriften des Gesetzes von 1874 abgeschafft, wonach die den Doktortitel führenden Prokuratoren, nach 6 jähriger Ausübung ihres Berufes, das Recht zur Eintragung in die Advokatenliste hatten.

Das Gesetz von 1926 hat die Gründe der Unverträglichkeit strenger gestaltet, indem es von der Eintragung in die Liste diejenigen ausschloss, die andere Berufe ausübten. Art. 3 des Gesetzes bestimmt, dass die Ausübung des Advokaten- und des Prokuratorberufs unverträglich ist mit dem Beruf des Notars, mit der Ausübung eines Handelsgewerbes im eigenen oder im Namen anderer und mit der Eigenschaft des Ministers irgendeines Ressorts, eines Bankdirektors, Vermittlers, Wechselagenten, Maklers, Lotteriekollekteurs, Pächters einer öffentlichen Einrichtung, Steuererhebers. Ferner ist sie unvereinbar mit irgendeinem Amt, das durch eine Geldleistung des Staates, der Provinzen oder der Gemeinden oder sonst einer

öffentlichen Verwaltung abgegolten wird. Von diesem Verbot sind nur die Professoren der Universitäten ausgenommen, welche den Beruf des Advokaten und des Prokurators frei ausüben können. Dieses Eingreifen der Universitätsprofessoren in die Berufssphäre, das dazu dient, den Lehrstuhl an die Rechtspraxis anzunähern, ist sogar eine Besonderheit der italienischen Advokatur. Ferner sind davon ausgenommen die bei öffentlichen Behörden tätigen Advokaten und Prokuratoren; diese sind jedoch nur für die Prozesse zugelassen, die mit ihrer amtlichen Tätigkeit zusammenhängen, und können mithin den Beruf im Interesse Privater nicht frei ausüben.

Die Berufsausübung ist auch unverträglich mit irgendeinem bezahlten privaten Amt, welches nicht wissenschaftlicher, literarischer oder journalistischer Art ist. Zur Begründung solcher Unverträglichkeit genügt übrigens nicht die von vielen Banken und Versicherungsgesellschaften geübte Praxis, die ihre eigenen Rechtsanwälte fest bezahlen, wenn auch ohne hierarchische Abhängigkeit (Art. 106 des Reglements, abgeändert durch Kgl. Erlass vom 6. Mai 1929, Nr. 819).

Die Advokaten und die Prokuratoren sind in Kollegien vereinigt. Bei jedem Appellationsgericht und bei jedem Zivil- und Strafgericht befindet sich ein Advokaten- und ein Prokuratorenkollegium. Bei dem Appellationshof und dem Gericht, die den Sitz in derselben Stadt haben, gibt es nur ein einziges Kollegium jeder Art. Wo die Zahl der ausübenden Advokaten und Prokuratoren die Dreissig nicht erreicht, werden sie in die Liste des Nachbarkollegiums eingetragen (Art. 16 des Gesetzes). Jedes Kollegium hat eine eigene Liste.

Nach dem Gesetz von 1926, welches darin das traditionelle System des Gesetzes von 1874 respektierte, hatte jedes Kollegium, als vertretungsberechtigtes und leitendes Organ, einen Rat (consiglio dell'ordine), den die Versammlung des Kollegiums wählte (Art. 28 des Gesetzes); aber, wie unten näher darzulegen ist, sind diese Räte allmählich abgeschafft worden, und heute gibt es an ihrer Stelle für jedes Kollegium vom Minister ernannte forensische Kommissionen.

Das Gesetz von 1926 hat, um die Organisation der forensischen Berufe zu vereinheitlichen, einen Obersten Anwaltsrat geschaffen (Consiglio Superiore Forense). Er hat seinen Sitz in Rom und bestand ursprünglich nach dem Gesetz von 1926 (Art. 41 ff.) aus 32 Mitgliedern, von denen 16 von den Kollegien gewählt und 16 vom Justizminister ernannt wurden. Später aber (vgl. übrigens *infra*) wurde die Zahl auf 24 vermindert, die alle von der Regierung ernannt waren, und zwar aus der besonderen Liste der beim Kassationshof eingetragenen Advokaten.

Die lokalen Anwaltskommissionen haben folgende Haupttätigkei-

ten: finanzielle Leitung des Kollegiums, Aufsicht über die Wahrung des Ansehens des Kollegiums und seiner Mitglieder und über die sorgfältige Erfüllung der amtlichen Vertretungspflichten (unentgeltlicher Schutz der Armen, vgl. unten), Überwachung der Ausübung der Anwaltspraxis, Gutachten über die Zahlung der Honorare, Eingreifen in Streitigkeiten zwischen Anwälten und Klienten oder auch zwischen den Anwälten selbst; Disziplinarrechtsprechung über die Angehörigen des Kollegiums. Die Disziplinarstrafen können von einem einfachen Verweis bis zur Löschung aus der Liste gehen und können über die Anwälte verhängt werden, die sich Missbräuche oder berufliche Mängel zu Schulden kommen lassen oder sonstige Handlungen begehen, die nicht in vollem Einklang mit der Würde und dem Dekorum der Kollegialmitglieder stehen (Art. 33). Gegen die Entscheidungen im Disziplinarverfahren gibt es Berufung an den obersten Anwaltsrat. Das Reglement stellt in den Artikeln 76—83 die Normen für das Disziplinarverfahren fest.

Eine weitere sehr wichtige Funktion der Kommissionen ist die der jährlichen Revision der betreffenden Listen. Jeder Advokat und jeder Prokurator, der in einer bestimmten Liste eingetragen ist, kann Beschwerde beim obersten Anwaltsrat gegen die Eintragung in die gleiche Liste einlegen, in der sich Advokaten und Prokuratoren befinden, die einer Unwürdigkeit beschuldigt werden. Dieselbe Befugnis steht dem Generalstaatsanwalt (procuratore generale) beim Appellationshof und den Syndikatsgesellschaften zu, über die unten noch näher zu handeln sein wird.

Der oberste Anwaltsrat nimmt, ausser seinen Entscheidungen über die erwähnten Beschwerden, jährlich die Revision und Veröffentlichung der speziellen Liste der Advokaten vor, die zum Auftreten vor dem Kassationshof zugelassen sind (diese Möglichkeit haben die Advokaten, die ihren Beruf mehr als 10 Jahre ausgeübt haben, die höheren richterlichen Beamten, die Universitätsprofessoren nach 10 jähriger Lehrtätigkeit, Art. 17, 18 des Gesetzes). Er begutachtet die Bilanzen der Kollegien und entscheidet über Kompetenzkonflikte zwischen den lokalen Räten.

Das Gesetz von 1926 enthält einen ganzen Abschnitt, der die Honorare der Advokaten und Prokuratoren regelt (Art. 56—65). Die Art der Entschädigung der Berufsarbeit ist verschieden bei den Advokaten und Prokuratoren. Für diese ist die Entschädigung durch gesetzlichen Tarif festgelegt (Erlass vom 27. Oktober 1918, Nr. 1774, abgeändert durch Kgl. Erlass vom 22. November 1921, Nr. 1887), der die einzelnen Akte des Verfahrens berücksichtigt und für jeden von ihnen ein bestimmtes Honorar festsetzt, je nach dem Wert der behandelten Sache. Für die Advokaten besteht kein fester Tarif,

aber Art. 56 des Gesetzes von 1926 bestimmt, dass jede Kommission und der Oberste Rat alle 3 Jahre die Normen für die Advokatenhonorare festsetzen, und zwar unter Berücksichtigung des Streitwerts und des Grades der Autorität (Art. 57).

Diese Normen sind jedoch im allgemeinen ziemlich elastisch und setzen nur annäherungsweise das Gesamthonorar jedes Falles fest. Für die Honorarforderung macht es übrigens einen Unterschied, ob die Zahlung von der im Prozesse unterliegenden Partei zu leisten ist, die zur Zahlung des Honorars an den gegnerischen Advokaten verurteilt ist, oder ob sie vom Klienten an den eigenen Advokaten erfolgt. Im ersten Falle ist die Bestimmung des Honorars an strengere Voraussetzungen geknüpft: sie wird vom Richter vorgenommen (Taxation), der erst die Ansicht der Kommission hören muss (Art. 60) und der nicht Rücksicht nehmen darf auf das besondere berufliche Ansehen des Advokaten, sondern nur auf den objektiven Wert der Sache, als wäre sie von einem Anwalt mittleren Wertes geleistet worden — gegenüber dem Klienten ist indessen auch auf die besonderen Qualitäten des Anwalts Rücksicht zu nehmen (Art. 57). Um von den eigenen Klienten Zahlung der Honorare zu erlangen, steht den Anwälten ein besonderes Mahnverfahren zur Verfügung.

Das *pactum de quota litis* ist juristisch nichtig (Art. 1458 cod. civ., letzter Absatz) und beruflich unkorrekt; aber die weniger bedenklichen Anwälte scheuen sich dennoch nicht, darauf zurückzugreifen.

Die Höhe des Gesamthonorars wechselt im übrigen von Bezirk zu Bezirk, von Sache zu Sache, von Person zu Person.

In den grossen Zentren, wo es viele Anwälte gibt, ist die Rabattkonkurrenz häufig; aber normalerweise kann ein Zivilprozess von mittlerer Bedeutung in jeder Instanz zu einem Honorar von 2000 bis 5000 Lire führen. Das Honorar erhöht sich für die Spezialisten oder für die besseren Redner und kann bei Prozessen von grosser Wichtigkeit recht hohe Summen erreichen. Vor einigen Jahren erregte in ganz Italien der Fall eines bekannten Advokaten Aufsehen, der in einem Bankerottprozess vor dem Senat am Hohen Gerichtshof einen Exdirektor einer fallierten Bank verteidigt hatte und ihm dafür eine Rechnung von über 2 Millionen Lire überreichte. Diese Liquidation wurde vom Gericht auf etwa die Hälfte reduziert!

Wie ich schon in der vorigen Auflage dieser Schrift bemerkte, kann das jährliche Einkommen eines guten Advokaten sich heute auf etwa 50000 Lire belaufen. Aber es gibt auch nicht wenige Anwälte, die bedeutend weniger verdienen, und in jeder Stadt gibt es Hauptadvokaten, die mehr verdienen. Die grössten Verdienste erzielen jedoch nicht jene, die sich darauf beschränken, den Streitgegenstand zivil- oder strafrechtlich zu bearbeiten, sondern jene,

die sich mit den « affari » befassen, d.h. mit aussergerichtlichen Vorgängen (Gründungen von Gesellschaften usw.). Alle Advokaten und Prokuratoren sind verpflichtet, den Armen in Zivil- und Strafsachen unentgeltlich Hilfe zu leisten, nach den durch das Gesetz vom 30. Dezember 1923, Nr. 3282 festgesetzten Richtlinien.

Die bisher besprochenen Bestimmungen kann man, insoweit sie eine Abänderung des Gesetzes von 1874 darstellen, als eine Vervollkommnung des Systems dieses Gesetzes und als Ergebnis der jahrzehntelangen Reformbestrebungen ansehen. Wir wenden uns jetzt dem Teil der jüngsten Reform zu, der als eine Folge der Umbildung der Verfassungsordnung durch das faschistische Regime in Italien zu betrachten ist. Dieser Teil der Reform, die mehr auf politischen als streng technischen Motiven beruht, ist besonders in dem Erlass vom 6. Mai 1926, Nr. 747 und in dem Kgl. Erlass vom 22. November 1928, Nr. 2580 enthalten. Kraft dieser Erlasse sind für die Zulassung zum Beruf noch besondere Erfordernisse politischer Tauglichkeit hinzugekommen; man hat die Autonomie der forensischen Berufe durch Verstärkung des Einmischungsrechts seitens der Regierung beschränkt; man hat die Beziehungen zwischen den forensischen Ordnungen und den Syndikaten der Advokaten und Prokuratoren (sindacati professionali di avvocati e procuratori) auf Grund des Gesetzes vom 3. April 1926 geregelt.

Nach dem Gesetz von 1926 (Art. 12 Nr. 3 und Art. 20 Nr. 1) war zur Eintragung in die Listen « eine in jeder Beziehung makellose und unbescholtene Führung » notwendig. Durch den Kgl. Erlass vom 6. Mai 1926 ist zu der guten moralischen Führung das Erfordernis der guten politischen Führung hinzugekommen (Art. 1): « Es kann nicht in die Listen der Advokaten und der Prokuratoren eingeschrieben werden, bzw. ist daraus zu streichen, wer eine öffentliche Tätigkeit ausgeübt hat, die im Widerspruch mit den Interessen der Nation steht ». Übereinstimmend mit diesem Erfordernis ist die Formel des Eides abgeändert worden, die Advokaten und die Prokuratoren bei der Zulassung zum Beruf zu leisten haben (Art. 10). Während nach dem Gesetz die Advokaten und Prokuratoren schwören mussten « ihre Berufspflichten treu, ehrenwert und fleissig im Dienst der höchsten Ziele der Gerechtigkeit zu erfüllen », müssen sie nach dem Erlass vom 6. Mai 1926 auch noch schwören, « für die höchsten Interessen der Nation zu wirken ».

Um eine « ausserordentliche Revision » der Listen durchzuführen, zwecks Streichung derer, die nicht die Erfordernisse laut Gesetz von 1926 und Erlass vom 6. Mai 1926 besitzen, bestimmt der Art. 7 desselben, dass innerhalb eines Monats durch Kgl. Erlass die Räte der Anwaltschaften aufzulösen und vom Justizminister für jedes

Kollegium eine ausserordentliche Kgl. Kommission zu ernennen ist, aus Anwälten, die dem Kollegium angehören. Ebenso sollte an Stelle des obersten Anwaltsrats eine ausserordentliche Kgl. Oberkommission zu ernennen sein. Solche ausserordentliche Kommissionen wurden an Stelle der aufgelösten Räte Ende des Jahres 1926 eingerichtet, eine ausserordentliche Revision wurde vorgenommen, durch die die ungeeigneten oder unwürdigen Anwälte aus den Listen gestrichen wurden. Es kamen auch Streichungen aus politischen Gründen vor, aber nicht oft.

Bereits Art. 38 des Gesetzes von 1926 hatte eine bemerkenswerte Beschränkung des traditionellen Prinzips der Autonomie der Anwaltsberufe insofern eingeführt, als die Räte durch Kgl. Erlass auf Vorschlag des Justizministers « aufgelöst werden könnten, falls sie, wenn sie trotz Ermahnung zur Beobachtung des Gesetzes in dessen Verletzung fortfahren ». Gegen diese Bestimmung hatte sich die Anwaltschaft gewehrt, bevor der Entwurf Gesetz wurde, da dadurch eine Einmischung politischer Natur in die traditionell gewährleistete Unabhängigkeit der Anwaltschaft eintreten könnte. Aber die Bestimmung wurde aufrechterhalten, mit der Garantie einer Berufung an den Staatsrat.

Ein weiterer Schritt zur Beschränkung der Autonomie wurde durch den Erlass vom 6. Mai 1926 getan, der unter Aufrechterhaltung des Grundsatzes, dass die Mitglieder der Räte von Kollegialmitgliedern zu erwählen seien, festsetzte (Art. 6), dass der Präsident des Rates durch Kgl. Erlass aus den Mitgliedern des Rates selbst ernannt werden könnte. Der entscheidende Schritt in dieser Richtung ist in dem Kgl. Erlass vom 22. November 1928 getan. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen des faschistischen Regimes, nach denen entgegen dem Wahlsystem die Leiter der anwaltlichen Berufsvereinigungen von oben her ernannt werden sollten, schafft es die Anwaltsräte (Consigli dell'ordine) ab und richtet auch in jedem Kollegium von Advokaten und Prokuratoren eine ständige « Commissione forense » ein (an Stelle der ausserordentlichen Kommission lt. Erlass vom 6. Mai 1926), die durch Kgl. Erlass auf Vorschlag des Justizministers und zwar aus den vom Kollegium gewählten Personen, ernannt wird. Ein Teil der Mitglieder (weniger als die Hälfte) werden vom Minister aus den Syndikatsvereinigungen (Associazioni sindacali) ausgewählt, die anderen werden frei vom Minister selbst vorgeschlagen (Art. 1). Die Mitglieder der Kommissionen bleiben 4 Jahre im Amt und können wieder gewählt werden (Art. 2). Der Justizminister kann aus schwerwiegenden Gründen die Kommission auflösen und deren Vollmachten einem ausserordentlichen Kommissar übergeben oder die Ernennung einiger Mitglieder widerrufen (Art. 3).

Durch Kgl. Erlass wird auch der Oberste Anwaltsrat (Consiglio Superiore forense) im ganzen ernannt (Art. 4) (4). — Die Generalversammlungen der Kollegien sind abgeschafft (Art. 6); nach dem Gesetz von 1926 gab es ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlungen; die ersteren wurden zur Erneuerung des Rates und zur Begutachtung des Haushalts berufen, die letzteren, « um über Gegenstände zu beraten, die das Kollegium unmittelbar angehen ». Heute nimmt der Oberste Anwaltsrat die Begutachtung des Haushalts vor. So ist die Autonomie des Anwaltstandes abgeschafft, dem Kollegium ist die Macht genommen, zu Besprechungen und Beratungen zusammenzutreten und ihre eigenen Leiter zu erwählen; in beschränkter Form ist ihnen allerdings das Aufsichtsrecht und die Disziplinarrechtsprechung erhalten geblieben.

Ein anderes Problem politischer Natur, das die jüngste Reform brachte, war das der Beziehungen zwischen den Berufsvereinigungen der Advokaten und Prokuratoren und den Syndikatsgesellschaften derselben Berufe, anerkannt auf Grund des Gesetzes vom 3. April 1926, Nr. 563. Dieses Gesetz, welches zur Regelung der kollektiven Arbeitsbeziehungen, die juristische Anerkennung der Syndikatsgesellschaften von Arbeitern und Arbeitgebern angenommen hat, hat andererseits bestimmt, dass auch die Syndikatsgesellschaften der freien Berufe (künstlerische und professionelle) anerkannt werden können (Art. 2). Daher wurde denn auch bei jedem Advokaten- und Prokuratorenkollegium eine Anzahl von Syndikatsvereinigungen aus den Anwälten selbst gebildet, verschieden von den Kollegien, aber mit teilweise gemeinsamen Zwecken und Funktionen. Bei dem Nebeneinander von Berufskollegien und Berufssyndikaten hatte der Gesetzgeber die Wahl unter 3 Wegen: entweder die Kollegien bestehen zu lassen und ihnen auch rein syndikale Funktion zu verleihen oder den Syndikaten alle Funktionen der Kollegien zu übergeben, oder diese beiden Einrichtungen zu koordinieren. Dieser dritte Weg ist vom Art. 2 des Gesetzes vom 3. April 1926 gewählt worden; die gesetzlich anerkannten Berufsvereinigungen und -kollegien der freien Berufe nach Massgabe der Gesetze und sonst gültigen Bestimmungen bestehen zu lassen, jedoch mit dem Vorbehalt späterer Beiordnung anderer Organe. Die Beiordnung zwischen den Kollegien und den Syndikatsgesellschaften, welche zum Unterschied von den Berufskollegien Advokaten und Prokuratoren in sich zusammenfassen, ist von dem schon genannten Kgl. Erlass vom 6. Mai 1926, Nr. 747

---

(4) Der gegenwärtig amtierende Oberste Anwaltsrat, ernannt durch Erlass vom 31. Januar 1929, hat zum Präsidenten den Senator Prof. Vittorio Scialoja.

geschaffen worden, und zwar in dem Sinne: Während den Berufskollegien, die bei den Kollegien eingerichtet sind, die Führung der Liste obliegt, ferner die Disziplinarrechtsprechung über die Mitglieder, die gutachtliche Äusserung über Honorare sowie über Streitigkeiten zwischen Anwälten und Klienten, ist Aufgabe der Syndikate der Schutz der Interessen der forensischen Berufe und insbesondere ihre Unterstützung und Erziehung nach Vorschrift des Gesetzes, das Recht, « Vertreter (rappresentanti) für die politischen administrativen und technischen Körperschaften des Staates und andere öffentliche Behörden zu ernennen » (Art. 3); die Befugnis, Disziplinarverfahren gegen Advokaten und Prokuratoren vor den zuständigen Anwaltskommissionen zu betreiben (Art. 4, vgl. Art. 84 bis 92 des Reglements vom 26. August 1926); die Befugnis, einen Teil der Mitglieder der Kgl. Kommissionen in doppelter Zahl zu bezeichnen (Art. 1 des Kgl. Erlasses vom 22. November 1928, Nr. 2580).

Bei der Syndikats-Gesellschaft, die am Sitz jedes Gerichtshofs (Tribunale) besteht, können diejenigen eingeschrieben werden, die die durch Art. 1 des königlichen Erlasses vom 1. Juli 1926 Nr. 1130 erforderten Eigenschaften besitzen. Die Eintragung in die Syndikats-Gesellschaft ist also keine juristische Bedingung für die Ausübung des Berufs, ebensowenig gewährt umgekehrt die Einschreibung in die Listen des Kollegiums ein Recht auf Einschreibung bei den Syndikaten. In Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen den Voraussetzungen zur Einschreibung in die Listen und die zur Einschreibung in die Syndikats-Vereinigungen politischer Natur. In die Listen des Kollegiums kann eingetragen werden, wer politisch die negative Bedingung erfüllt, keine öffentliche Tätigkeit ausgeübt zu haben, die in Widerspruch mit den « Interessen der Nation » steht. Dagegen genügt zur Eintragung in die Syndikate das positive Erfordernis, zur faschistischen Partei zugehörig oder mit ihren Grundsätzen nach Ansicht der Leiter der Vereinigungen übereinzustimmen (5).

---

(5) Der Sekretär der faschistischen Partei Turati hat in einem Rundschreiben Anfang des Jahres 1929 einige Richtlinien über die berufliche Tätigkeit der Advokaten, die bei faschistischen Syndikaten eingetragen sind, gegeben. Darin wird gesagt, dass « ein faschistischer Advokat nicht die Verteidigung in einem Prozess von ausgesprochenem politischen Charakter eines Antifaschisten gegen einen kämpfenden und wohlverdienten Faschisten übernehmen kann; dass er nicht die Verteidigung gewagter Prozesse übernehmen kann, die nur aus Streitsucht hervorgegangen sind und auf dem Gebiete des Strafrechts solche Individuen, die sich nachweislich abstossender Verbrechen schuldig gemacht haben und solcher, die für die soziale und politische Ordnung des Staates gefährlich sind ».

Die Syndikate haben jedoch das Recht, auch den nicht bei den Syndikaten eingetragenen Anwälten einen individuell bemessenen jährlichen Beitrag aufzuerlegen (Art. 5).

Aus diesem Nebeneinanderbestehen und dem vielfach dabei auftauchenden Problemen der Über- und Unterordnung zwischen mehreren beruflichen Organen ergeben sich nicht wenige Übelstände; es ist daher schon vorgeschlagen worden, die Kollegien völlig abzuschaffen und den Syndikaten auch die Führung der Listen und die Disziplinar-Rechtsprechung zu übertragen (6).

Es ist so kurze Zeit nach dem Inkrafttreten der Reform nicht möglich, ein Urteil über ihre Auswirkungen abzugeben: dass der Zustand der Überfülle von Rechtsanwälten und deren schlechte ökonomische Lage, die mir im Jahre 1921 den Titel zu meinem Buche eingab « Troppi Avvocati! », heute überwunden wäre, kann man nicht sagen. Es bleibe dahingestellt, ob dies darauf beruht, dass das Gesetz von 1926 seit zu kurzer Zeit in Kraft ist, oder ob die Übergangsbestimmungen vor Ablauf einiger Jahre eine fühlbare Beschränkungswirkung verhindern.

Unzweifelhaft lobenswert bei der Reform sind die durch den (bereits in der 1. Aufl. erwähnten) Kgl. Erlass vom 15. Januar 1925 Nr. 27 eingeführten Anordnungen, welche die Prüfungen für Prokuratoren und Advokaten schwieriger und strenger gestalten. Dies ist wirklich der Hauptweg, auf dem es in Zukunft möglich sein wird, eine Auswahl neuer Advokaten zu treffen, besonders wenn nicht mehr die Übergangsbestimmung in Kraft ist, welche den Sachwaltern, die mehr als 6 Jahre tätig sind, ohne Examen die Eintragung in die Listen der Advokaten gestattet (Art. 68). Zweifellos haben in den ersten Jahren der Anwendung dieses Gesetzes die Examina für Prokuratoren und besonders die für Advokaten einen strengeren Charakter angenommen als bisher und dadurch auch die Zahl der Kandidaten ausserordentlich beschränkt. Für die letzten Advokatenexamina haben sich in ganz Italien 22 Kandidaten gemeldet, von denen nur 11 approbiert wurden.

Die Wirkungen der Beschränkung der Prokuratorenlisten sind noch nicht zu übersehen, weil noch immer Übergangsbestimmungen zugunsten derjenigen in Kraft sind, die schon vor der Reform wohlerworbene Rechte besassen. Aber trotz der grösseren Strenge des neuen Gesetzes, demzufolge das Recht auf Ausübung der Advokatur

---

(6) Siehe den Bericht von Giuseppe Morelli an den ersten Kongress der faschistischen nationalen Syndikate der Advokaten und Prokuratoren (Legge professionale e suoi sviluppi, Bologna, Oktober 1927).

nicht vor 9 Jahren zu erreichen ist (4 Jahre Universitätsstudium und 5 Jahre Probezeit) und der Beruf eines Prokurators nur bei eintretender Vakanz ausgeübt werden kann, kann man doch nicht sagen, dass heute die juristischen Fakultäten der Universitäten weniger besucht seien als in früheren Jahren.

Sicher ist das Problem, das nach meiner Ansicht schwieriger zu lösen ist, nämlich die praktische Probezeit, auch nach dem neuen Gesetz noch nicht gelöst. Auch heute gründet sich die Probezeit auf den guten Willen des Anwalts, in dessen Büro die jungen Anwälte die Praxis absolvieren; die natürlichen Nachteile dieses Systems sind nicht beseitigt, das zu sehr auf die didaktischen Talente des Anwalts vertraut, bei dem die praktische Zeit formell zu verbringen ist und das den Praktikanten dazu verurteilt, viele Jahre lang ohne irgendwelche Entschädigung zu arbeiten. Diesem zweiten Übelstande hat man dadurch abzuhelfen versucht, dass man den einfachen Rechtsdoktoren die Prozessvertretung in den Präfekturen eröffnete.

Was die soziale Stellung der Anwaltschaft in Italien betrifft, so kann ich nur darauf verweisen, was ich schon früher über diesen Gegenstand geschrieben habe. Wenn auch heute noch die Advokatur oft als das Tor zur politischen Karriere betrachtet wird und umgekehrt die politische Laufbahn als ein Mittel, sein berufliches Ansehen zu erhöhen, so ist doch die grosse Vormachtstellung der Advokaten im öffentlichen Leben, auch in parlamentarischen Kreisen, bei dem gegenwärtigen Regime etwas abgeschwächt. Man kann im Gegenteil sogar sagen, dass gegen die Missbräuche (abusi) der Advokaten das gegenwärtige Regime nicht allzu grosse Nachsicht übt; dies geht aus den beschränkenden Bestimmungen über die Verteidigung hervor, die sich in dem Vorentwurf der kürzlich vom Justizministerium vorgelegten Strafprozessordnung finden.

[Übersetzt von Referendar Wolfgang Friedmann, Berlin, und W. A. Kastner, Leipzig].

XI

NOTE SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA (°)

I. — Osservazioni sul decreto 15 gennaio 1925.

Dobbiamo salutare il r. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, che approva « il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro » come un sicuro progresso verso una più rigorosa selezione degli aspiranti alla avvocatura e di conseguenza verso una graduale ascesa del livello intellettuale e morale degli ordini forensi. Tutte le volte in cui, da qualche anno a questa parte, nei congressi forensi e sui periodici « di classe », gli avvocati e i procuratori hanno invocato dallo Stato la chiusura degli albi come unico creduto rimedio alla sempre crescente pletora professionale, sono venuti con questo a riconoscere la assoluta inidoneità dei loro ordini a difendersi da sè, coll'arma fornita dalla legge del 1874, contro l'afflusso dei cattivi professionisti: quest'arma, che sarebbe stata efficacissima se fosse stata adoprata con serietà, era l'esame di abilitazione professionale, mediante il quale gli avvocati e i procuratori avrebbero potuto chiuder la porta in faccia, senza tanto sbracciarsi a reclamar la protezione dello Stato, a tutti gli inetti che hanno trovato comodo rifugio nella nostra professione. Ma è ormai risaputo che gli avvocati sono dei pessimi esaminatori: per eccesso di buon cuore, assai volte, e spesso anche per difetto di scienza superiore a quella degli esaminandi: sicchè togliere dalle loro mani questo congegno delicato e pericoloso che era ed è l'esame d'abilitazione, si imponeva ormai (fin dal 1921 ero fautore di questa riforma in *Troppi avvocati!*) come una assoluta necessità. Dura necessità, invero, poichè il decreto 15 gennaio 1925 suona di fronte alla legge del 1874 come

---

(°) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. II (1925), parte I, pp. 161-169]. [*Bibliografia*, n. 121].

una menomazione dell'autonomia degli ordini forensi; ma, d'altra parte, quando gli avvocati italiani, in un cinquantennio di esperimento, hanno dimostrato di non essere buoni a difendere da sè contro la invasione dei meno degni l'accesso dei loro collegi, ben fa lo Stato a metterli sotto tutela e a toglier loro, come si usa coi giovani scapestrati, la chiave di casa, per affidarla a commissioni esaminatrici capaci di operare tra gli aspiranti all'avvocatura una rigorosa selezione che non si riduca ad essere una ridicola formalità.

Il modo con cui, secondo le norme del decreto 15 gennaio 1925, le commissioni esaminatrici saranno d'ora in avanti composte, le materie d'esame e le norme rigorose prescritte per lo svolgimento delle prove, danno affidamento che gli esami di abilitazione alle professioni legali saranno per l'avvenire una cosa seria; in tale speranza, mi limito a fare qualche osservazione su alcune disposizioni del decreto, le quali, a mio avviso, sarebbero suscettibili di perfezionamento.

* * *

L'art. 25 del decreto stabilisce che gli esami scritti ed orali per l'esame di abilitazione all'avvocatura si svolgano su queste sei materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile, procedura penale; cioè soltanto sulle materie immediatamente *professionali*. Questa limitazione dell'esame di abilitazione mi pare che ne abbassi il livello e ne alteri la funzione, costituendo altresì un grave pericolo per l'insegnamento delle materie esclusivamente scientifiche nelle Facoltà di giurisprudenza. L'esame di Stato di abilitazione all'avvocatura non può e non deve essere un esame esclusivamente pratico, perchè colla sola conoscenza pratica del diritto non si forma un buon avvocato, ma dev'essere (come è stato sempre concepito dai suoi fautori) un esame sintetico di pratica e di teoria, che saggi nei candidati la preparazione scientifica conseguita negli studi universitarî integrata dalle esperienze pratiche fatte durante il tirocinio. A questa funzione di riepilogo e di sintesi, che dovrebb'esser propria dell'esame di Stato, contraddice la esclusione dal novero delle materie d'esame di tutte quelle discipline, che senza avere un interesse immediatamente professionale, contribuiscono però più delle altre ad allargare la mente del giurista, a renderlo pienamente padrone del metodo giuridico e a fargli intendere che egli è chiamato nella società ad essere qualcosa di più e di meglio che un meticoloso pesatore di articoli: alludo specialmente al diritto romano, alla storia del diritto romano e del diritto italiano e al diritto costituzionale. So anch'io che son rare le cause in cui giovi riempir le comparse con erudite disquisizioni storiche, e che il ritmo febbrile della vita giudiziaria moderna non

consente più agli avvocati di dare alle loro arringhe la forma di *recitationes solemnes* sulle fonti romane. Ma, ciò nonostante, io non so concepire in Italia un avvocato degno di questo nome che ignori la parentela del diritto vigente col *Corpus juris* e che non sia capace di ritemprarsi ogni tanto in quella salutare ginnastica mentale che è, per un giurista, il ritorno a Gaio e ad Ulpiano; nè so capire come possa essere un buon interprete di leggi moderne chi non sappia vedere anche nelle più umili questioni d'ermeneutica il problema storico, o chi non sappia inquadrare la funzione del diritto nello sfondo dello Stato costituzionale moderno. Per queste considerazioni, io ritengo che l'esame di abilitazione all'avvocatura avrebbe dovuto essere ordinato in modo da dar posto, almeno nell'esame orale, da una parte al diritto costituzionale, come sintesi e riassunto della funzione giuridica nello Stato, e dall'altro al diritto romano e a qualche disciplina storica: se nell'esame di concorso per l'ammissione alla magistratura la prova orale verte anche sul diritto costituzionale e sul diritto romano (T. U. 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 104), non si intende perchè queste materie non siano comprese anche nell'esame di abilitazione all'avvocatura; ho sempre pensato che sia più difficile far discretamente l'avvocato che far bene il giudice: come è dunque lecito pensare che l'avvocatura possa fare a meno di quella base romanistica e di quella inquadratura di diritto pubblico che si ritiene necessaria alla magistratura?

Si consideri, d'altra parte, che questa limitazione dell'esame di Stato alle materie immediatamente professionali rischia di fare a poco a poco inaridire nelle Università gli insegnamenti di quelle altre materie, la cui importanza professionale non sia altrettanto immediata ed evidente. Dobbiamo ricordarci, infatti, che la riforma Gentile ha introdotto nelle nostre Università il principio della *libertà di studio*, in forza del quale gli studenti per conseguir la laurea non possono essere obbligati a frequentare tutte le materie insegnate nella Facoltà alla quale sono iscritti, ma son tenuti soltanto a frequentare un certo numero di materie non prestabilite, ch'essi hanno libertà di scegliere secondo le loro attitudini e le loro preferenze; sicchè ciascuno studente può, entro certi limiti, formarsi un curriculo di studî rispondente alle sue tendenze intellettuali. Questo sistema, che in qualcuno degli statuti universitarî entrati in vigore quest'anno è stato applicato anche alle Facoltà giuridiche, presenta, fra i suoi numerosi vantaggi, un non lieve pericolo: che gli studenti, nello scegliere le materie del proprio curriculo di studî, si lascino guidare soltanto da un criterio grettamente professionale e mettano da parte tutte quelle discipline storiche e filosofiche, che, quantunque abbiano anche agli effetti professionali un fondamentale carattere formativo, non appaiano però comprese tra le materie dell'esame di Stato. Contro questo inconveniente, che, se di-

ventasse generale, corromperebbe in breve la funzione scientifica delle Università e le farebbe discendere al livello di grandi scuole professionali, non vedo altro rimedio all'infuori di quello che consiste nel dare all'esame di Stato una funzione di prova sintetica teorico-pratica, vertente non solo sulle discipline cosiddette professionali, ma anche su quelle più propriamente scientifiche, che gli studenti, animali essenzialmente utilitarî, sarebbero spesso disposti a metter da parte.

Non si comprenderà mai abbastanza con quanta energia reagisca su tutta l'istruzione superiore l'ordinamento degli esami, in funzione dei quali i professori son naturalmente tratti a uniformare il livello e i metodi del loro insegnamento: ciò rischia tanto più di verificarsi in un sistema basato sulla libertà di studio, nel quale — come è già avvenuto in Germania (1) — l'ombra imperiosa dell'esame di Stato si profila su tutto l'insegnamento universitario, incitando professori e studenti a trasformare la disinteressata ricerca scientifica in una gretta e superficiale preparazione alle prove di abilitazione professionale. Già qualche anno addietro, auspicando il sistema della libertà di studio che poi è stato introdotto dalla legge GENTILE, chi scrive queste righe avvertiva che la riuscita di un sistema cosiffatto era condizionata alla necessità di stabilire in modo largo e non rigidamente professionale le materie dell'esame di Stato (2): chi ha redatto il decreto 15 gennaio 1925 mostra purtroppo di non aver inteso questa necessità e di non aver compreso lo spirito della riforma GENTILE in quel principio della libertà di studio che mi sembra uno dei suoi capisaldi più degni d'esser difesi.

* * *

Secondo il decreto 15 gennaio 1925 per le prove scritte « il Ministro per la giustizia invia in busta chiusa e suggellata al primo presidente della Corte di appello temi identici per tutte le sedi » (art. 10). L'intento di questa disposizione è certo lodevole, poichè essa mira evidentemente a dare maggior serietà e maggior sincerità agli esami; ma dubito assai — come ebbi a dire, quando questa innovazione fu proposta per la prima volta nel progetto FERA-RODINÒ (3) — ch'essa corrisponda all'intento per cui è stata dettata.

Chi ha un po' di pratica di esami, sa a quali tragicomiche sorprese abbia dato luogo nelle scuole medie il sistema, da tempo praticato negli esami di licenza, del tema unico spedito dal Ministero: tutti ri-

---

(1) Cfr. PASQUALI e CALAMANDREI, *L'Università di domani*, Foligno, 1923, pag. 313 e segg.

(2) Op. e loc. cit.

(3) Op. cit., pag. 319 e segg.

cordano tra i fasti degli esami di licenza liceale certi temi di componimento italiano che, quando furon tratti fuori dal fatale piego giunto da Roma, provocarono negli stessi esaminatori quel nervoso corrugar della fronte che normalmente si verifica dinanzi a un inesplicabile enigma. Il pericolo di questi temi disadatti o incomprensibili, quali possono venire fuori dal cervello burocratico di un capodivisione, è tanto più da temersi per gli esami d'abilitazione all'avvocatura, i quali non potranno svolgersi efficacemente se non quando i temi d'esame siano scelti da chi abbia lunga esperienza professionale e conseguente capacità di distinguere quali sono le doti che più contano nel professionista, e delle quali specialmente l'esame di abilitazione deve servire a dar saggio. Se ordinamento ideale di ogni esame di abilitazione professionale è quello che consente al candidato di dar prova del suo sapere nelle stesse condizioni in cui sarà chiamato a esercitar la professione nella vita, è evidente che i migliori temi per gli esami di abilitazione all'avvocatura sarebbero quelli tratti dalla giornaliera pratica giudiziaria, consistenti non già nella enunciazione di astratte questioni teoriche, ma nella fedele riproduzione dinanzi all'esaminando di uno di quei casi complicati e difficili che ogni giorno si presentano dinanzi al professionista, come sarebbe l'esame di una sentenza di appello per vedere se c'è motivo per denunciarla in cassazione, o l'interpretazione di un testamento ambiguo, o la ricostruzione di un reato attraverso la lettura ed il confronto dei verbali testimoniali (4).

Come volete che a questi requisiti di praticità possa corrispondere il tema « unico » spedito da Roma? Anche quando, come avviene nel momento in cui scrivo, il Ministro della Giustizia è un giurista esimio, non sembra verosimile che egli abbia tempo — a questi lumi di luna! — di mettersi a preparare personalmente i temi per gli esami professionali: i temi saranno quindi preparati da qualche egregio funzionario del Ministero della Giustizia, che in vita sua non avrà mai difeso una causa nè messo piede in un'aula giudiziaria... Per vedere tutta l'assurdità di questo sistema bisogna pensarlo applicato agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medicina, nei quali, se si volesse seguir l'esempio del decreto 15 gennaio 1925, bisognerebbe sostituire all'unica prova veramente efficace consistente nell'esame e nella diagnosi di un caso clinico, il componimentino scritto su qualche quesito teorico mandato in busta chiusa da Roma!

Si aggiunga, d'altra parte, che nemmeno la genuinità dell'esame sembra seriamente assicurata dal sistema del tema unico stabilito dall'art. 10. Chi conosce come si svolgevano nel passato gli esami di abi-

---

(4) Op. cit., pag. 324.

litazione all'avvocatura, sa che il pericolo di frodi non derivava tanto dalla remota possibilità che gli esaminandi ricevessero notizia anticipata dei temi dagli esaminatori compiacenti (supporre questa possibilità è fare un'ingiuria gratuita alle commissioni esaminatrici), quanto dalla facilità con cui, essendo i temi delle prove scritte uguali per tutti gli esaminandi, questi riuscivano a procacciarsi l'aiuto di qualche esterno nume tutelare, che faceva il lavoro per tutti, o, nella peggiore ipotesi, a svolgere il tema in cooperativa, copiandosi sistematicamente fra di loro. Contro questi inconvenienti il sistema del tema unico mandato da Roma non offre alcuna difesa: unico rimedio efficace per evitare l'intervento di aiuti esterni e il lavoro in comune dei candidati, è quello di dare per ogni prova scritta un tema diverso a ciascun candidato, in seguito a sorteggio. Questo sistema, adottato negli ultimi anni dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze, ha dato resultati eccellenti: gli esami di avvocatura erano diventati a Firenze, in questo modo, una prova veramente seria, tantochè vi si presentavano soltanto i giovani sicuri della loro preparazione, mentre quelli che si sentivano più deboli emigravano sistematicamente verso Consigli dell'ordine meno rigorosi.

Nè varrebbe obiettare in favore del tema unico che la diversa difficoltà dei temi estratti a sorte può dar luogo a disparità di trattamento tra i candidati; questa obiezione sarebbe importante se l'esame di abilitazione alla avvocatura fosse un esame di concorso, nel quale, per veder chi arriva prima, bisogna, come alle gare di corsa, avere allineato tutti i partenti allo stesso canapo. Ma l'esame di abilitazione alla avvocatura è un esame di idoneità, non di concorso: e l'idoneità di ciascun candidato può essere giudicata dai commissarî in relazione alla difficoltà del tema svolto.

* * *

Non posso neanche approvare la disposizione dell'art. 14, secondo la quale « gli aspiranti non possono portare seco nè appunti, nè libri, nè opuscoli di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare, su testi preventivamente verificati dalla Commissione, i codici, le leggi e i decreti dello Stato; e saranno esclusi dall'esame qualora siano sorpresi a consultare libri di altro genere o scritti di cui siano comunque in possesso ». Questa disposizione, scritta anch'essa nel lodevole intento di rendere impossibili le frodi, mi sembra non solo praticamente inefficace, ma anche inquinata da un granellino di ipocrisia... Ch'essa debba riuscire in pratica inefficace lo capirà, senza bisogno di lunga spiegazione, chiunque abbia un po' di esperienza del modo con cui si svolgono le prove scritte nei concorsi per i pubblici impieghi: nonostante il di-

vieto, tutti i candidati porteranno regolarmente sotto il panciotto una corazza di manualetti istituzionali delle più disparate materie: e durante l'esame riusciranno sempre, a dispetto d'ogni vigilanza, a estrarre da questa bibliotechina intima aderente al torace il testo da cui si può strappare la paginetta adatta per la circostanza... D'altra parte, anche quando si riuscisse, con una minuziosa visita personale dei candidati, a far depositare nell'anticamera tutto il contrabbando scientifico, sarebbe veramente giusto e normale costringere così dei principianti a lavorare senza il sussidio di quei libri giuridici, di cui ogni professionista anziano ed esperto non può fare a meno? Avvocati che faccian le loro memorie col solo aiuto dei cinque codici, non ne conosco: o se ne conosco, li considero come mestieranti da dozzina, che non sentono il bisogno di consultare i libri unicamente perchè non sono in grado di capir quello che sui libri è scritto. Una buona biblioteca è, per un avvocato che si rispetti, uno strumento indispensabile di lavoro: l'abilità dell'avvocato, specialmente in materia civile, si misura anzi dalla celerità e dalla agilità con cui sa orientarsi nella letteratura giuridica, e servirsi, a sussidio delle sue tesi defensionali, della dottrina più accreditata e della più recente giurisprudenza. Dunque, se l'esame di abilitazione professionale deve svolgersi — come ho detto più sopra — in condizioni analoghe a quelle in cui il professionista lavora nella realtà, è un grave controsenso e una mancanza di sincerità vietare l'uso dei libri agli esaminandi, quando è certo che ciascuno degli esaminatori, interrogato da un cliente su un quesito simile a quello dato per tema d'esame, comincerebbe dal buttar giù mezza biblioteca per consultare diecine di autori e di repertorî!

Anzichè vietar rigorosamente ai candidati l'uso di qualsiasi libro giuridico, più razionale e più onesto sarebbe permetter loro, esplicitamente, l'uso di una piccola biblioteca — composta di poche raccolte di giurisprudenza e di pochi autori bene scelti —, tenuta a loro disposizione nella stessa sala d'esame (5). Apparirebbe così come ciascuno di essi fosse esperto — che non è cosa da tutti — nel servirsi dei libri: e se vi fosse tra loro qualcuno che se ne servisse soltanto per copiare pedestremente, gli esaminatori dovrebbero accorgersene e tenerne ben conto nel loro giudizio. Se poi l'art. 14 parte dalla supposizione che, lasciando ai candidati la facoltà di consultare i libri giuridici, gli esaminatori non sarebbero più in grado di distinguere il lavoro originale da quello plagiato, allora non ci resta altro che accettare l'articolo com'è e... far le condoglianze ai futuri esaminatori!

---

(5) Op. cit. pag. 318-319.

* * *

Un'ultima osservazione — di mera forma, questa — sull'art. 29 del decreto: si tratta veramente di un « per finire ». Il capoverso di questo articolo, il quale stabilisce le materie su cui verte l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore, dispone testualmente così: « l'esame orale versa, oltre che sui punti sui quali si svolgono le prove scritte e in genere sulle norme riguardanti la procedura dei giudizî, *anche sulla cognizione del diritto positivo* [*sic!*] (diritto civile, diritto commerciale, diritto penale) ». Se si dovesse prendere alla lettera questa disposizione, nella quale le « norme riguardanti la procedura dei giudizî », cioè il diritto processuale civile e penale si trovano contrapposte al « diritto *positivo* », si sarebbe autorizzati a concluderne che il diritto processuale non è diritto positivo: e poichè alla fine del decreto in cui questa disposizione è contenuta si legge la firma di un insigne processualista, autore di quel saggio magistrale che è « *La sentenza civile* », si sarebbe tratti a ritenere che, dunque, anche secondo la più reputata dottrina, il diritto giudiziario italiano è ormai confinato nel campo, alquanto nebuloso e metafisico, del diritto naturale...

A parte gli scherzi, è evidente che il funzionario incaricato di rediger materialmente gli articoli, scrisse per disattenzione « positivo » invece di « sostantivo »: sicchè da un mero *lapsus calami* è venuto fuori, proprio in quel decreto che nelle nuove modalità degli esami vuol perfezionare gli strumenti per colpire senza pietà la impreparazione degli aspiranti avvocati, tale uno svarione che, se fosse stato scritto da un esaminando, ne avrebbe segnata irremissibilmente la condanna!

II. — Per la sincerità delle deliberazioni dei collegi professionali.

Giacchè sono a parlare dell'ordinamento dell'avvocatura, credo opportuno richiamar l'attenzione di coloro ai quali spetta redigere — dopo tanti sfortunati disegni di legge caduti prima d'esser discussi — il testo definitivo della riforma professionale, sulla necessità di introdurre nella nuova legge una disposizione categorica, la quale ponga come condizione per poter partecipare alle deliberazioni dei collegi degli avvocati l'esercizio *effettivo* dell'avvocatura.

Spiego il mio pensiero. Il titolo di avvocato non può esser considerato alla stregua di un qualsiasi titolo onorifico o accademico, fatto soltanto — come potrebb'esser quello di *doctor juris* — per attestare in chi ne è insignito il compimento di un certo ordine di studî e il conseguimento di una certa dignità nel campo dei medesimi: la qua-

lità di avvocato, oltrechè nel campo culturale, ha una sua speciale rilevanza anche nel campo economico, poichè attesta in chi ne è rivestito l'appartenenza a una determinata categoria di professionisti, i quali hanno in comune una certa somma di interessi, concernenti la tutela morale e materiale della loro attività professionale. Per la difesa di questi interessi professionali gli avvocati, come altre categorie di professionisti, sono ordinati in vere e proprie corporazioni, i cui organi esecutivi, i Consigli dell'ordine, hanno tra le altre funzioni anche quella (che con frase di moda potremmo dir *sindacale*) di « vegliare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del collegio » (art. 24 n. 1 della legge 8 giugno 1874). Nell'esercizio di questa importantissima attribuzione, i collegi degli avvocati e i Consigli che ne sono i rappresentanti, si trovano spesso a dover risolvere questioni attinenti alla dignità ed alla correttezza professionale sulle quali non può consapevolmente pronunciarsi chi non abbia una diretta esperienza personale di quelli che sono le esigenze e i doveri dell'avvocatura. Questi doveri soltanto in minima parte si trovano scritti sui codici: per la maggior parte si apprendono soltanto attraverso le infinite difficoltà che l'avvocato deve risolvere nella pratica giornaliera, attraverso le penose incertezze dei « casi di coscienza », attraverso la coraggiosa assunzione di responsabilità spesso angosciose. Se questo è vero, come può con serietà prender parte alla risoluzione di questioni professionali di indole così delicata, chi non ha appreso attraverso l'esercizio effettivo dell'avvocatura i canoni in base ai quali tali questioni devono esser risolte?

Contro questo inconveniente molto potrà fare la nuova legge sull'avvocatura, aumentando il numero dei casi di incompatibilità e stabilendo norme rigorose per colpirli inesorabilmente. Ma credo che una semplice enumerazione casistica di uffici o professioni incompatibili con quella di avvocato non raggiungerà pienamente lo scopo, se non si studierà una norma di carattere generale la quale stabilisca come condizione per prender parte alle deliberazioni dei collegi degli avvocati un certo periodo di esercizio effettivo dell'avvocatura, attestato o dal pagamento della imposta di ricchezza mobile per reddito professionale o da altre circostanze valutabili caso per caso dal Consiglio dell'ordine. L'iscrizione sull'albo — la quale non può esser negata, secondo le leggi vigenti, a chi abbia superato l'esame di abilitazione o abbia altri titoli equipollenti — significa soltanto, nel nostro ordinamento, che l'iscritto ha diritto, *se vuole*, di esercitar l'avvocatura; ma per prender parte alla vita corporativa del collegio, per poter col proprio voto influir sulle sue deliberazioni, dalle quali dipendono spesso l'onorabilità e la fortuna professionale degli avvocati esercenti, dovrebbe esser richiesto qualcosa di più di un biglietto da visita col titolo d'avvocato: ci vorrebbe, cioè, la mentalità e la sensibilità dell'avvocato, che può esser acquistata

soltanto da chi, difensore o consulente, abbia veramente vissuto tutte le ansie e provato tutte le gioie e sentito tutta la bellezza del patrocinio. Per discuter di disciplina militare bisogna aver portato lo zaino; per discuter di guerra bisogna esser stati in trincea: ora, anche nell'avvocatura, gli imboscati non dovrebbero aver voce in capitolo!

XII

L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE NELLE UNIVERSITÀ SPAGNUOLE (*)

Con vivo compiacimento pubblichiamo in questo stesso fascicolo della *Rivista* (a pag. 148) un articolo sul processo civile spagnolo del prof. José Xirau dell'Università di Siviglia, il quale è da qualche mese in missione in Italia per studiare da vicino non solo le nostre istituzioni giudiziarie e le più recenti affermazioni della nostra scienza processualistica, ma anche i nuovi ordinamenti didattici delle Facoltà giuridiche, introdotti nelle nostre Università in seguito alla riforma Gentile. Con quanto interessamento si segua in Ispagna ciò che si fa in Italia in questo campo, e da qual fervore di rinnovamento dei metodi di insegnamento siano animati i più giovani universitarî spagnoli, ci vien confermato da un libro uscito in questi giorni a Madrid, a cura del prof. Francesco Beceña Gonzalez, docente di diritto processuale all'Università di Valenza. Questo volume, che contiene una raccolta di « casi di diritto processuale civile ad uso degli studenti » (1), è preceduto da una interessante introduzione (pag. 5-36), nella quale l'Autore, compiutamente informato di quanto è stato scritto in questi ultimi anni in Europa e in America intorno ai problemi concernenti l'insegnamento universitario del diritto, si dimostra pienamente consapevole della grande efficacia che possono avere per plasmare la mente dei giovani al metodo giuridico le esercitazioni su casi pratici, come integrazione e commento dell'insegnamento teorico. Dopo avere esaminato le caratteristiche del *case system* usato nelle Università americane, ed aver

---

(*) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. II (1925), parte I, pp. 170-171]. [*Bibliografia*, n. 122].

(1) Francisco Beceña Gonzales (catedràtico de procedimientos judiciales y pràctica forense en la Universidad de Valencia) - *Casos de derecho procesal civil para uso de los estudiantes*, Madrid, Suàrez ed., 1925.

riassunto le tappe di quel movimento metodologico, partito dalla Germania ed ora sempre più diffuso in Italia e in Francia, che tende anche nelle Facoltà giuridiche a svalutare la lezione cattedratica a vantaggio dei colloquî e delle esercitazioni di seminario, l'A. esamina qual'è attualmente il metodo didattico seguito dalle Università spagnole in relazione specialmente al diritto processuale. L'insegnamento di questa materia ha nelle Università spagnole il titolo ufficiale di « *procedimientos judiciales y pràctica forense* »; ma non pare che finora sia stato chiaramente ed uniformemente inteso dai docenti quale debba essere il contenuto proprio di questa seconda parte del corso che è indicata colla denominazione di « *pràctica forense* ». V'ha, a quanto ci dice il prof. Beceña, qualcuno che concepisce questa pratica come lo studio, evidentemente privo di ogni valore scientifico e formativo, delle formule usuali delle scritture giudiziarie; altri ha inteso che essa debba consistere nell'assistenza dei giovani alle udienze dei tribunali, o nella riproduzione in classe di finti processi, in cui gli stessi allievi assumano le parti di giudici e di avvocati; e non mancano professori i quali tra il corso di « *procedimientos* » e quello di « *pràctica* » repartiscono l'insegnamento scientifico di diverse parti del diritto processuale, stabilendo così tra questi due corsi una differenza di materia, non di metodo didattico. Il prof. Beceña crede che per dare al corso di « *pràctica forense* » una propria funzione didattica non disdicevole al carattere prettamente scientifico dell'insegnamento universitario, non vi sia altra via che quella di far servire questo corso alla discussione di una serie di casi giurisprudenziali ben scelti, che permettano al professore di mettere in luce l'aspetto più interessante e difficile di ogni questione, addestrando così gli allievi ad applicare alle fattispecie concrete i principî appresi nel corso teorico e contribuendo così a formare in essi un proprio criterio giuridico. Allo scopo di fornire ai docenti di diritto processuale un materiale giurisprudenziale scelto e sistematicamente ordinato è appunto destinata questa raccolta compilata dal prof. Beceña, la quale comprende 144 casi tratti dalla pratica giudiziaria, raggruppati per materia (I, *Azione e parti;* II, *Competenza;* III, *Domanda e contestazione;* ecc.), sul tipo del *Civilprozessspraktikum* di Hellwig o dei *Zivilprozessualische Rechtsaufgaben* di Kohler.

L'utilità di siffatte raccolte, come sussidio e direi quasi come pietra di paragone dell'insegnamento teorico, è indiscutibile: forse, quando il professore di diritto processuale civile riesce ad essere anche — come può avvenire in Italia — un esperto avvocato, il miglior semenzaio di casi interessanti da servire come temi di discussione nelle esercitazioni universitarie è costituito per lui dalla viva pratica giornaliera, suscitatrice di problemi sempre diversi e sempre più suggestivi di quelli schematizzati nei modelli scolastici. Ma quando il docente non è anche un

avvocato esercente, queste raccolte di « casi clinici » sono indispensabili per avviar gli studenti ad essere attivi collaboratori del maestro; e il fatto che il prof. Beceña abbia sentito il bisogno di pubblicar questo libro, dimostra che anche in Ispagna l'insegnamento giuridico universitario si orienta verso quello che è il nostro ideale: sostituire alla mortifera noia della predica solenne la appassionata e fresca cooperazione del laboratorio.

XIII

L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATURA NELLA REPUBBLICA ARGENTINA (*)

In un volumetto pubblicato a cura del collegio degli avvocati di Rosario (capoluogo della provincia argentina di Santa Fé), l'avvocato I. M. Gonzàlez Sabathié (1) rende conto del modo con cui è ordinato in Argentina l'esercizio dell'avvocatura e di un singolare conflitto che si è svolto tra l'assemblea legislativa provinciale di Santa Fé e il potere esecutivo, a proposito di una proposta di riforma professionale recentemente approvata da quell'assemblea. Nella Repubblica Argentina non esistono, come da noi, collegi di avvocati costituiti per legge coll'ufficio di controllare la iscrizione nell'albo professionale e di esercitare il potere disciplinare sopra gli iscritti: tali funzioni sono esercitate esclusivamente dall'autorità giudiziaria, la quale si limita ad accertare che i nuovi avvocati siano forniti del richiesto diploma, e, in quanto alla vigilanza sulla correttezza professionale, non d'altro si cura che di reprimere le intemperanze di linguaggio commesse dagli avvocati in udienza. Per reagire contro la mancanza di quel vigoroso ordinamento corporativo, in virtù del quale in Francia e in altri Paesi del Continente europeo l'ordine degli avvocati riesce ad essere « *maître de son tableau* », gli avvocati argentini si sono volontariamente riuniti in libere associazioni professionali, costituite a partire dal 1910 nei più importanti centri giudiziarî; ma l'azione di questi sodalizi privati, mancanti di ogni riconoscimento ufficiale e quindi di ogni efficace potere contro gli avvocati indegni, non ha potuto svolgersi molto energicamente. Si è sentita perciò la necessità di dare a queste associazioni, sorte per un

---

(*) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. II (1925), parte I, pp. 172-173]. [*Bibliografia*, n. 123].

(1) *La Ley sobre Colegios de Abogados en Santa Fé*, « pubblicacion del Colegio de Abogados de Rosario » (La Casa del Libro, Editorial Rosarina, 1924).

movimento spontaneo degli stessi professionisti, i mezzi legali necessarî per esercitare sulla classe un'efficace opera di selezione e di sorveglianza disciplinare; e, dopo una serie di studî e di proposte, è stato finalmente presentato alla assemblea legislativa provinciale di Santa Fé un disegno di legge per la costituzione obbligatoria in ogni circoscrizione provinciale della provincia di « *Colegios de Abogados* », con funzioni all'incirca analoghe a quelle che i collegi degli avvocati hanno anche da noi in forza della legge del 1874. La proposta è stata approvata dall'assemblea il 20 giugno 1924; ma il Governo della Repubblica ha posto il *veto* alla legge, ritenendo che alcune disposizioni della medesima, e in ispecie l'art. 7, il quale stabilisce che nella Provincia l'avvocatura potrà essere esercitata soltanto dagli iscritti nei rispettivi collegi, siano inconciliabili coll'art. 14 della Costituzione la quale consacra la libertà di lavoro e di industria.

I precedenti e i termini di questo conflitto tra l'assemblea legislativa provinciale e il governo centrale della Repubblica sono chiaramente riassunti in questo interessante volume, il quale con ampî richiami alle leggi professionali vigenti nei principali Stati europei, vuol essere una apologia della riforma e una confutazione delle ragioni che hanno indotto il governo a impedirne l'attuazione. Il testo della legge approvata dall'assemblea di Santa Fé e la motivazione del *veto* governativo son riportati in appendice.

XIV

INTRODUZIONE A: ANGELO OSSORIO, L'ANIMA DELLA TOGA (*)

L'avv. AMEDEO FINAMORE, traducendo questo libro scritto da uno tra i più illustri avvocati della Spagna contemporanea, ha fatto non soltanto opera letterariamente pregevole per la spigliatezza con cui ha saputo rendere nella nostra lingua lo stile semplice e fresco dell'originale, ma ha fatto anche opera utile per l'educazione dell'avvocatura italiana, la quale in queste pagine dettate per attestare, sia pure attraverso la critica, la nobiltà della professione forense, potrà così, nella descrizione dei vizi come in quella delle virtù, riconoscere al vivo sè stessa.

L'autore di questo libro, che è un avvocato principe ed era nel Parlamento spagnuolo, prima che la Dittatura militare facesse il silenzio sui Partiti, deputato e ministro di parte liberale, avrebbe potuto scrivere, attraverso la ricca esperienza di un trentennio di lotte professionali e politiche, un libro sull'avvocatura spagnola a base di dati statistici e di gravi considerazioni tecniche, col commento delle Leggi che ne disciplinano l'ordinamento e con infine belli e preparati gli articoli di un disegno di riforma. Ma l'*Anima della Toga*, il cui titolo ben si conviene al contenuto, non vuol essere nè un'ardita esegesi di regolamenti, nè un formulario per principianti, nè un manuale di tecnica forense: questo libro è lo sfogo di un innamorato, la sintesi di un'esistenza dedicata ad una missione, la confessione appassionata di chi, giunto al vertice della sua vita professionale, sente il bisogno di esprimere, in un istante di sosta, tutta l'affettuosa gratitudine che lo lega alla sua opera giornaliera, piena di amarezze e di ansie, ma anche di vittorie e di gioie, anzi, a tirar le somme, più di gioie che di amarezze. Chi voglia aver precise notizie sull'ordinamento esteriore della professione forense nella Spagna d'oggi, non deve cercarle qui: le cerchi piuttosto nel recente scritto del RAUCHHAUPT, *Die Advokatur*

(*) [E' l'introduzione di P. CALAMANDREI alla edizione italiana del volume di Angelo OSSORIO, *L'anima della toga*, tradotto dallo spagnuolo da Amedeo FINAMORE, Casa editrice Vecchioni, Aquila, 1926]. [*Bibliografia*, n. 129].

in Spanien, compreso nel volume *Die Rechtsanwaltschaft*, in cui pochi mesi fa la « Juristische Wochenschrift » di Berlino ha raccolto le risposte date da avvocati di tutti i paesi a una sua inchiesta internazionale sulle condizioni dell'avvocatura. Qui, in questo libro dell'Ossorio, troverà qualcosa di meno ma anche qualcosa di più: non uno studio sistematico sull'ordinamento tecnico della professione, ma la secreta filosofia che l'autore ha tratto dal trovarsi per decenni a contatto coi più intimi dolori umani, il consiglio amorevole dato ai giovani trepidanti da un anziano che la lunga esperienza ha reso saggio ma non scettico, con il sereno e pacato ottimismo di chi, pur attraverso le battaglie di un trentennio di lotte professionali, è riuscito a mantenersi nel cuore giovanilmente fresca la fede nella giustizia e la coscienza della nobiltà sociale dell'avvocatura.

Libro di fede è, sopra tutto, questo, ed io vorrei che nel cuore di ogni giovane che entra nuovo nella professione forense fossero impressi molti aurei insegnamenti che si leggono in queste pagine: primo, tra gli altri, il seguente: « Senza entusiasmo e senza fede si può « essere commessi di negozio, suonatori d'orchestra, magari cancellie- « ri e segretari negli impieghi giudiziari, in tutte quelle professioni « infine che danno da vivere qualunque sia l'anima con la quale si « esercitano; ma nell'avvocatura no. O si è avvocati con passione o « non si è avvocati ». Così, mentre nella opinione corrente è uso rappresentar l'avvocato come un cinico che specula sulle risse e sugli imbrogli e la giustizia come un gioco di dadi e la Legge come una donna di facili costumi che si volta al primo tintinnar di speroni, è una piacevole sorpresa trovare in queste pagine la parola rasserenante di un uomo paternamente bonario, il quale, pur essendosi non di rado imbattuto in giudici che si lascian comprare e in avvocati che pur di guadagnare son pronti a commettere le peggiori furfanterie, crede tuttavia nel Diritto e attesta ai giovani che la via migliore per raggiungere le vette è, anche nell'avvocatura, la via rettilinea dell'onestà e del dovere.

Si trovano in questo libro, là dove eloquentemente esalta la dignità dell'esercizio forense, echi dei celebri discorsi di Giuseppe Zanardelli sull'avvocatura; e qua e là, nelle pagine in cui con gustoso umorismo si insegue il professionista dietro le quinte, spogliato dai paludamenti della toga, spunti tratti dal non meno celebre libro del Giuriati. Ma in questo volume dell'Ossorio, c'è, se non m'inganno, più intimità e più personalità di poesia. Le trepidazioni di certi casi di coscienza in cui l'avvocato si trova ogni giorno, nel contrasto tra la giustizia, e l'interesse del cliente; la delicatezza, direi quasi il pudore, con cui al disopra di ogni preziosità ermeneutica, l'avvocato deve saper

trattare ed interpretare la sostanza umana che ogni processo gli rivela e gli affida, la indipendenza di carattere, la signorile cordialità di modi, la chiarezza e la brevità di eloquio senza le quali l'avvocato non è pari al suo ufficio, la necessità che egli sia una persona nel senso più vasto ed umanistico della parola, e che nella sua biblioteca, accanto ai libri giuridici abbiano posto i libri di arte e di poesia, tutto questo è detto in altrettanti capitoli pieni di spontaneità e di grazia, che sembrano usciti dal cuore dell'autore in un periodo di riposata contentezza, forse in un periodo di ferie giudiziarie, mentre egli, libero per qualche tempo dal febbrile lavoro professionale, non sapeva riposarsi in altro modo che tornando col pensiero alla sua professione per scriverne l'elogio.

Con quanta tenerezza, infatti, l'Ossorio parla del suo lavoro, del metodo che bisogna seguire nel lavorare, delle ore mattutine in cui è più facile « lavorare con gioia! ». Attraverso queste pagine noi siamo tratti ad affezionarci a questo avvocato che ama la sua fatica, e ad immaginarcelo mentre nel suo studio, fra i suoi libri, vicino alla sua famiglia, ascolta con paziente attenzione i casi di un cliente, nei quali egli scorge, prima che un'occasione di guadagno, prima che un elegante problema di tecnica giuridica, una vicenda umana degna di commiserazione e di conforto. Vicino alla sua famiglia, ho detto; poichè in questo volume c'è anche un capitolo su « Le donne nella professione », nel quale si parla, con grande dolcezza, della moglie dell'avvocato e si esortano i giovani avvocati ad ammogliarsi presto, anche per essere corazzati contro quel gran pericolo che per il giovane professionista è costituito da certe clienti...

Ma non è tutta bella — neanche in Ispagna! — l'avvocatura; nè l'Ossorio trascura di descrivere, con grande sincerità, gli aspetti più oscuri e di additarne le più pericolose cause di decadenza; come, per dirne alcuna, l'insufficienza e la superficialità dell'insegnamento giuridico universitario, la scarsa serietà del tirocinio pratico dei principianti; il poco soddisfacente funzionamento del gratuito patrocinio; e, sopra tutto, l'asservimento della professione alla Politica, in forza del quale l'ultimo degli azzeccagarbugli, se acciuffa un posto di consigliere comunale diventa un avvocato di grido, e addirittura un giureconsulto insigne se lo eleggono deputato. Anche i capitoli che trattano questi dolorosi argomenti possono esser letti con utilità in Italia; perchè i mali che affliggono l'avvocatura spagnola sono in gran parte i mali di cui soffre, sia pure allo stadio meno acuto, la nostra avvocatura, sicchè in certe pagine dell'Ossorio par di scorgere la vita forense italiana riprodotta in uno specchio che ingrandisca e in parte accentui i caratteri peggiori. Quel che fu detto da un inglese amico dell'Italia, che da noi ci sono « troppi avvocati, ma poca giustizia », è ripetuto per la Spagna

in uno degli ultimi capitoli di questo volume, in cui l'autore cerca di rendersi conto delle cause storiche per le quali si è potuto qualificare il popolo spagnuolo come una « nazione ingiusta », cioè mancante di quell'istintivo culto della legalità, di quel profondo sentimento della giustizia che è preziosa conquista dei popoli abituati da secoli alla libertà.

Specialmente interessante per i confronti con le cose nostre è il capitolo che tratta delle relazioni tra avvocatura e Politica. Si sbaglia — dice l'Ossorio, e la sua opinione merita di esser presa in maggior considerazione per la lunga esperienza parlamentare su cui si appoggia — quando si accusano gli avvocati di aver corrotto la Politica militante, alla quale son preparati meglio di ogni altra classe sociale (l'inchiesta della « Juristische Wochenschrift » fornisce a questo proposito preziose notizie sui servigi che nei regimi democratici gli avvocati hanno sempre reso alla cosa pubblica); è invece pericoloso e riprovevole che i giovani avvocati vedano nella Politica lo strumento più acconcio per allargare la clientela e rialzare la tariffa dei loro onorari. « Vergogna simile — osserva l'Ossorio — non si trova tra gli altri lavoratori intellettuali; un architetto le cui fabbriche precipitino appena innalzate non avrà mai clienti, neanche se sarà fatto senatore, e un medico ignorante non sarà chiamato da nessuno neppure se sia stato venti volte presidente del Consiglio ». Per gli avvocati, invece, la posizione politica è assai volte ambita soltanto perchè può tradursi in pingui parcelle, che nessun merito tecnico giustificherebbe. Quali le cause di questa « abiezione »? L'acquiescenza dello stesso Foro — risponde l'autore —, tra i cui componenti si combatte senza tregua un vero e proprio pugilato per poter arrivare ai primi posti della vita politica, ma, sopra tutto, la umiliante situazione di asservimento in cui la magistratura spagnola si trova di fronte al Governo e quindi di fronte agli uomini politici che sono o non ritenuti più « influenti ».

Cose di Spagna... E a chi domandasse se qualcosa di simile si può dir per l'Italia, dove gli avvocati migliori, gli avvocati *veri*, quelli che non si curano di far fortuna in un anno e che son disposti, pur di non tradire la loro dignità, ad affrontare serenamente un lungo noviziato di fatiche oscure e mal rimunerate, assistono senza invidia ogni giorno a certe rapidissime ascese professionali che, ad alcuni profani, potrebbero sembrare miracolose, io risponderei che non mette conto amareggiarsi con siffatte malinconie, specialmente quando si ha davanti un libro come questo dell'Ossorio, nel quale con tanta avvincente cordialità, con tanta delicatezza di tocchi, con tanto calor di bontà si insegna ai giovani che per far fortuna nel Foro non è indispensabile esser dei procaccianti o degli avventurieri.

XV

GLI AVVOCATI NEL MONDO (*)

In questi ultimi anni la Germania, accortasi forse che una delle cause della sua sconfitta è stato il cieco isolamento imperialistico in cui il pensiero tedesco si era superbamente appartato prima della guerra, ha intensificato in tutti i campi, e sopra tutto in quello della legislazione comparata, gli studî volti a conoscere lo spirito e le istituzioni degli altri popoli. Tale movimento scientifico non ha lasciato da parte il processo, e già negli anni scorsi, sulle pagine di questa *Rivista* (1), fu dato conto dei primi due volumi di una collezione di monografie che dovranno esporre il diritto processuale dei varî Stati del mondo. Oggi, in un volumetto piccolo di mole ma denso di contenuto, edito a cura del dott. MAGNUS, presidente dell'Unione degli avvocati tedeschi e direttore della *Juristische Wochenschrift*, si pubblica col titolo « *L'avvocatura* » (2) una raccolta di articoli, scritti, in seguito ad una inchiesta promossa dallo stesso MAGNUS, da giuristi dei principali Stati del mondo sulle condizioni delle professioni legali nei rispettivi loro paesi.

Mentre in Italia va in vigore la nuova legge sulle professioni legali dovuta all'iniziativa del ministro Rocco, assume da noi un sapore, come si dice, di « attualità » questo volume che porta come motto il distico di Schiller:

« Se vuoi conoscer te stesso, osserva come agiscono gli altri,
Se vuoi comprendere gli altri, guarda dentro il tuo cuore ».

Esso infatti non solo ci dà precisa notizia delle leggi che disciplinano le professioni forensi nei principali Stati europei e in qualcuno di America, ma — in corrispondenza ai quesiti posti dal MAGNUS a

---

(*) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. III (1926), parte I, pp. 323-327]. [*Bibliografia*, n. 138].

(1) Cfr. I, 1, pag. 350; II, 1, pag. 240.

(2) *Die Rechtsanwaltschaft*, herausg. v. Justizrat dr. Julius Magnus, Berlin, 1925.

coloro che hanno collaborato al volume — offre interessanti osservazioni sulle condizioni economiche degli avvocati nel dopoguerra, sulla considerazione sociale in cui son tenuti, sull'influsso da essi esercitato nella vita politica dei loro paesi. Ciascuno dei suoi capitoli è perciò, meglio che un arido riassunto di articoli di legge, un quadro, appena schizzato ma colorito e vivo, dell'avvocatura in questa travagliata società europea uscita dalla grande guerra, con tutti i suoi sconvolgimenti e con tutte le sue miserie.

All'inchiesta del dott. MAGNUS, il quale apre il volume con un articolo introduttivo sull'avvocatura germanica, hanno risposto i seguenti giuristi: BENEDIKT per l'Austria; I. POLLAK per l'Ungheria; FUCHS e WIEN-CLAUDI per la Cecoslovacchia; KELLER-HUGUENIN per la Svizzera; WILLIAMS e SUTTON per l'Inghilterra; PRUD'HON per la Francia; WEIL per l'Alsazia-Lorena; NORDEN per il Belgio; NAUTA per l'Olanda, FORSSNER per la Svezia; LUND per la Norvegia; OPPENHEJM per la Danimarca; GERSCHUN e FISCHMANN per la Russia; SUNDSTRÖM per la Finlandia; MINTZ per la Lettonia; PODISCO per la Estonia; PERITSCH per la Jugoslavia; KISSELITZA per la Romania; GANEFF per la Bulgaria; RAUCHHAUPT per la Spagna; SARACHAGA per l'Argentina; l'articolo riguardante l'Italia è stato redatto da chi scrive queste righe. Una nota del raccoglitore, posta in fine al volume, avverte che in un supplemento saranno in seguito pubblicate le relazioni concernenti quegli Stati che finora non hanno risposto all'inchiesta.

* * *

Impossibile riassumere capitolo per capitolo una raccolta, come questa, di scritti eterogenei ed aventi già un carattere necessariamente conciso e compendioso, attraverso i quali sfilano dinanzi agli occhi del lettore i più disparati ordinamenti, che vanno dall'asservimento burocratico dell'avvocatura allo Stato, qual'è attuato in Russia, alla più sconfinata libertà d'esercizio professionale, quale vige in certi Stati scandinavi (3) o sudamericani (4), ove per far l'avvocato non si esige neppure una speciale preparazione tecnica ed ogni ufficio selettivo è affidato al naturale influsso della libera concorrenza. E' notevole però che, tra questi due estremi, i paesi nei quali l'avvocatura è più fiorente e meglio rispondente ai suoi fini sociali sembrano quelli in cui è in vigore un sistema intermedio consistente in un rigoroso autogoverno

(3) Sull'avvocatura in Svezia e Norvegia, cfr. anche in *Rivista di diritto processuale civile*, a. II, I, pag. 243.

(4) Sull'avvocatura nell'Argentina, cfr. anche il recente volume di PALACIOS, *La Universidad nueva* (Buenos Aires, 1925), cap. IV.

degli stessi ordini forensi, che, liberi da ogni ingerenza politica dello Stato, sono i migliori custodi della propria dignità e della propria disciplina. Degno di nota è altresì il fatto che nei paesi in cui manca un ordinamento legislativo delle professioni legali, l'ufficio disciplinare viene in breve assunto dagli stessi avvocati, i quali, unendosi in libere corporazioni professionali, mirano ad inalzare le qualità morali e tecniche dell'ordine e ad espellerne i meno degni (5).

Dalla lettura di questo volume così interessante e così vario si può trarre qualche prudente conclusione generale. Credo innanzi tutto di poter rilevare che l'avvocatura sia moralmente più pura, socialmente più onorata, economicamente più florida in quei paesi dove è praticata una assoluta separazione tra le funzioni di avvocato e quelle di procuratore (Inghilterra, Francia, Belgio), la quale permette all'avvocato di mantenersi, nei suoi uffici di consulente e di difensore, un *vir bonus juris et dicendi peritus,* che non si abbassa a far l'agente di affari o il sensale. E' certo che negli Stati in cui esiste una sola professione legale, come in Germania, lo *stile* professionale degli avvocati appar deviato ed annebbiato da tutta una serie di attribuzioni accessorie, che a poco a poco giungono a cancellare la originaria figura dell'avvocato giurista: una conferma di ciò si può trovare nelle pagine, che sono tra le più interessanti del volume, in cui il dott. Magnus si sofferma sulle difficili condizioni economiche che l'avvocatura ha dovuto affrontare in Germania nella crisi del dopoguerra, e ci descrive gli avvocati tedeschi costretti — tra la diffidenza delle classi operaie, la diminuzione del lavoro giudiziario e la impossibilità di alzar le tariffe in misura corrispondente all'aumentato costo della vita — a cercare fuor del processo nuove forme di attività e nuove fonti di guadagno.

Sui metodi di preparazione scientifica e tecnica dei nuovi avvocati e soprattutto sull'ordinamento del tirocinio — che è indubbiamente il problema centrale della nostra professione — non son riuscito a trovare in questo volume la descrizione di un sistema più sicuro di quello che affida agli stessi ordini forensi l'ufficio di indirizzare e di « formare » i praticanti, attraverso quei suggerimenti dell'esperienza che soltanto i professionisti esercenti da molti anni sono in grado di dare. L'eccessivo rigore legislativo, la minuziosa regolamentazione del tirocinio non sembra che siano i mezzi migliori per produrre buoni avvocati, là dove manchi ai giovani la guida e l'esempio degli avvocati anziani, e dove manchi in questi il senso di dignità e di responsabilità

---

(5) Cfr. in *Rivista di diritto processuale civile*, a. II, pag. 172, la mia nota sull'*Ordinamento professionale dell'avvocatura nella repubblica Argentina* [in questo volume, *supra*].

che solo l'indipendenza dell'ordine può generare. In nessun Stato del mondo il tirocinio per l'avvocatura è regolato più rigorosamente e più minuziosamente che in Austria; ma non mi sembra che da questa inchiesta rifulga l'eccellenza dell'avvocatura austriaca, mentre l'esempio più tipico di una seria selezione degli aspiranti e di un rigoroso controllo sulle incompatibilità professionali ci è dato dal Belgio, ove l'esercizio dell'autogoverno ha dato i suoi frutti migliori. Giova anche rilevare come in nessun paese del mondo — o almeno in nessuno di quelli rappresentati in questo volume — si sia adottato come rimedio contro l'eccessivo numero degli avvocati il sistema del *numerus clausus*.

Quasi tutti gli scrittori mettono in luce la grande parte presa dagli avvocati nella vita pubblica dei loro paesi e in generale considerano come benefica allo Stato questa partecipazione: ciò avviene in special modo presso quei popoli che si reggono secondo il sistema parlamentare, nei quali — se da una parte alligna lo spregevole tipo dell'avvocato politicante per fini professionali — dall'altra sembra che l'avvocatura meglio riesca ad acquistar coscienza della sua funzione sociale e a produrre i suoi migliori campioni. L'avvocatura, insomma, intristisce e decade là dove rischia di trasformarsi in servile burocrazia: la miglior riprova di ciò è data dalle vicende degli avvocati nella Russia comunista.

* * *

Il capitolo che racconta le vicende dell'avvocatura russa dopo la rivoluzione bolscevica è forse il più interessante e il più significativo di tutto il volume: poichè esso ci mostra in azione, condotto fino alle conseguenze estreme, quell'odio contro gli avvocati e in genere contro i giuristi che ogni rivoluzione politica porta fatalmente con sè, e ci insegna coi fatti che il voler togliere all'avvocatura il carattere di professione libera equivale a distruggerla.

Giova riassumer brevemente queste pagine scritte da due avvocati russi oggi esercenti a Berlino, anche perchè esse narrano avvenimenti non ancora esattamente noti da noi.

Subito dopo il trionfo della rivoluzione, il nuovo regime mosse guerra all'avvocatura, ordinata fino a quel tempo secondo un sistema molto simile a quello francese. Un decreto del Consiglio dei commissari del popolo del 24 novembre 1917 dichiarò sciolto l'ordine degli avvocati; si abolirono in blocco tutte le leggi del precedente regime, si sostituirono ai tribunali di giuristi i *tribunali del popolo*, che dovevano giudicare soltanto secondo criterî politici, come strumenti di persecuzione contro la borghesia e di difesa della rivoluzione. Nei primi tempi, nonostante che l'esercizio professionale dinanzi a questi tribu-

nali fosse libero, i vecchi avvocati si astennero dal comparirvi in segno di protesta; quando poi, nell'estate del 1918, il consolidamento del regime comunista indusse molti avvocati a tornare alla professione, un nuovo decreto proibì agli avvocati di farsi in qualsiasi modo retribuire dai clienti e prescrisse rigorose cautele per l'osservanza di tale divieto. Fu questo il colpo mortale dato all'avvocatura come libera professione.

Distrutta l'avvocatura del precedente regime, il governo rivoluzionario cercò di creare al posto di essa un ordine di funzionarî che si inquadrassero nella macchinosa burocrazia del nuovo Stato: e istituì dei collegi di *difensori ufficiali* (*Provosastupnichi*), per esser ammessi ai quali non occorrevano requisiti tecnici, ma bastava soltanto « lealtà » politica, accertata dalla Commissione esecutiva del Consiglio degli operai e dei soldati. Questi *difensori ufficiali* erano veri e proprî impiegati dello Stato, da questo retribuiti e dipendenti. Pochissimi dei vecchi avvocati furono tollerati in questa organizzazione: a Pietrogrado, su 400 domande ne furono accolte appena 20; sicchè quasi tutti gli avvocati del regime distrutto dovettero rassegnarsi, per non morire di fame, ad accettare altre occupazioni assai spesso umilissime, o ad emigrare. La condizione di questi *difensori ufficiali* era delle più tristi: « naturalmente — scrivono i due relatori a pag. 106 del volume — non si può parlare in questo periodo di indipendenza dell'avvocatura. Vi furono casi di avvocati messi sotto processo per il contenuto delle loro arringhe defensionali. L'attività degli avvocati perse ogni carattere giuridico a causa della inesistenza di leggi e della impreparazione del nuovo personale giudiziario. Il talento personale non fu più elemento di riuscita: la riuscita si otteneva nella migliore ipotesi con arringhe demagogiche, nella peggiore ipotesi con influssi estragiudiziali ». Questo sistema di « burocratizzazione » dell'avvocatura non dette però buoni frutti: il divieto di farsi retribuir dalle parti era assai volte trasgredito. Accusato appunto di aver trasgredito a tale decreto, il collegio di Pietrogrado fu messo *in corpore* sotto processo (1920), e il giudizio finì con due condanne a morte e colla condanna di quasi tutti gli altri imputati alla reclusione o all'internamento.

Fallito questo esperimento, il governo comunista, con un decreto dell'ottobre 1920, abolì i collegi dei *difensori ufficiali* e tentò di ordinare la difesa giudiziaria come un servizio obbligatorio e gratuito, da prestarsi da tutti i cittadini aventi certi requisiti: i difensori dovevano di volta in volta essere estratti da apposite liste, con gravi pene per chi tentasse di sottrarsi a questa prestazione di carattere pubblico.

Ma anche questo tentativo non dette buoni resultati; e, quando, nel 1921 e 1922, in quel parziale ravvicinamento al regime capitalistico che è conosciuto col nome di « nuova politica economica », si tornò alla codificazione e ai tribunali stabili, si provvide anche a riorganizza-

re l'avvocatura su basi in parte simili a quelle che aveva prima della rivoluzione. I collegi professionali furono ricostituiti, e si ammise che gli avvocati — tolti i casi in cui le parti godessero del gratuito patrocinio o avessero diritto, come operai o pubblici impiegati, a una speciale tariffa di favore — potessero farsi retribuire dai clienti secondo una libera pattuizione di onorarî. Ma non per questo l'avvocatura russa è oggi, in questa sua parziale rinascita, meno schiava della politica: nei collegi professionali, infatti, possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano prestato opera per più di due anni presso i tribunali comunisti o coloro che, dopo aver superato una prova assai elementare di cultura generale, siano ritenuti idonei dalla Commissione esecutiva del Soviet locale. La disciplina degli avvocati, la nomina delle cariche direttive, le deliberazioni dei collegi sono minutamente controllate dagli organi politici locali e centrali. Si torna così verso l'avvocatura concepita, non più come pubblico impiego, ma come professione privata: tuttavia « dell'avvocatura nella forma presente si può dire quello che si è detto per i *difensori ufficiali*: anche ora gli avvocati non sono indipendenti e sono costretti alle umilianti raccomandazioni stragiudiziali e alla difesa dinanzi a giudici privi di cultura giuridica e anche di cultura generale. Nelle arringhe uno degli argomenti più solidi e più frequentemente invocati a favore dell'attore o del convenuto è la esaltazione della « coscienza proletaria » del patrocinato o l'invettiva contro lo « spirito borghese » dell'avversario. Nell'attuale avvocatura è significativo che in generale possono esercitare la professione con buon esito solo quegli scaltriti faccendieri, che si fanno valere come favoriti dei circoli ufficiali. Tutti gli altri avvocati debbono combattere colla miseria. Ove mancano le più elementari libertà civili, si intende come non possa esistere l'avvocatura » (pag. 111-112).

Alla stessa malinconica conclusione — fatta per confermare che gli estremi si toccano e per ricordare che la sorte dell'avvocatura nella Russia comunista richiama stranamente, su un più cupo sfondo di tragedia rivoluzionaria, il trattamento usato agli avvocati dall'autocratismo prussiano di Federigo il Grande — giunge l'avvocato I. Pollak di Budapest, il quale, dopo aver descritto la tristissima condizione morale ed economica degli avvocati ungheresi nel regime reazionario successo al breve trionfo bolscevico di Bela Kun, osserva che « l'esito sfortunato della guerra ha messo in pericolo il liberalismo e con esso anche la funzione dirigente dell'avvocatura. Altri ceti sono prevalsi ed altre concezioni, alle quali l'avvocatura, come naturale rappresentante della libertà e della cultura, non può sentirsi amica » (pag. 34).

XVI

LIBRI SUGLI AVVOCATI (*)

A cura del benemerito presidente dell'Unione degli avvocati tedeschi, dott. JULIUS MAGNUS, è stata ripubblicata in nuova veste (1), celebrandosi il cinquantenario della istituzione della libera avvocatura in Germania (1879-1929), quella raccolta di articoli sull'ordinamento delle professioni legali nei varî Stati del mondo, che già, nella prima edizione del 1925, fu da me recensita su queste colonne (2). Più che di una nuova edizione, si tratta di un fondamentale rifacimento, in cui, invariata restando l'originaria idea ispiratrice (offrire allo studioso un quadro esatto delle condizioni dell'avvocatura nel Mondo, attraverso relazioni scritte, su un unico questionario, da autorevoli avvocati di ogni Paese), l'attuazione della medesima ha potuto essere compiuta in modo definitivo: tanto che il modesto fascicolo di 160 pagine, composto di 22 relazioni, di cui 21 riguardanti Stati europei, è diventato un lussuoso volume di 536 pagine, che comprende rendiconti sull'avvocatura di 48 Stati o territorî, di cui 29 europei, 8 americani, 6 asiatici, 4 africani, 1 australiano. A complemento di queste trattazioni, che descrivono lo stato presente delle professioni legali secondo le varie leggi ora vigenti, due capitoli sono dedicati al passato, cioè all'avvocatura nel diritto romano (WENGER) e nell'antico diritto germanico (SCHWERIN); e due sono dedicati all'avvenire, cioè all'avvocatura femminile (3) e all'avvocatura internazionale. Chiude il volume un indice bibliografico diviso per Stati, e una tabella statistica dalla quale appare che, quantunque l'Italia sia tra i Paesi in cui il numero degli avvocati è

(*) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. VII (1930), parte I, pp. 348-355]. [*Bibliografia*, n. 168].

(1) MAGNUS, *Die Rechtsanwaltschaft* (Moeser, Leipzig, 1929).

(2) Cfr. *Gli avvocati nel mondo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1926, I, pag. 323 e segg [in questo volume, *supra*].

(3) Nel capitolo dedicato all'avvocatura femminile, scritto da due avvocatesse, leggo con una certa meraviglia (pag. 480) che « *wie in Frankreich, ist der Beruf der avvocata* (sic) *in Italien sehr gesucht* ».

relativamente più alto, vi sono diversi Stati (Bulgaria, Grecia, Norvegia, Ungheria, Stati Uniti d'America), in cui l'affollamento professionale è più intenso che da noi: sicchè possiamo consolarci, noi italiani, pensando alle più gravi sciagure altrui.

I pregi di questa raccolta, che la cura coordinatrice del MAGNUS ha saputo rendere completa ed omogenea nonostante che ad essa abbiano collaborato, da tutte le parti del Mondo, una cinquantina di scrittori, sono nella seconda edizione evidenti e definitivi: essa dà, con sicurezza di informazioni attinte alle fonti più attendibili e aggiornate alle più recenti riforme, un quadro esatto dell'avvocatura non soltanto considerata sotto l'aspetto giuridico, ma altresì considerata nei suoi aspetti economici e sociali (4), e nei suoi rapporti colla cultura e colla vita politica dei varî popoli. A chi si sentisse la forza di accingersi a quella storia dell'avvocatura, che aspetta ancora, e non soltanto in Italia, il suo scrittore (e la impresa sarebbe tale da premiar la spesa: chè la storia dell'avvocatura è la storia del processo, e la storia del processo è la storia della civiltà nella sua faticosa ascesa dalla barbarie della violenza privata verso forme sempre più perfette e più larghe di giustizia collettiva), questo libro del MAGNUS fornirebbe i primi sicuri orientamenti, e una preziosa riserva di materiali da elaborare. In sostanza, nonostante il numero più che raddoppiato dei capitoli, e nonostante che molti di quelli aggiunti in questa seconda edizione riguardino paesi non europei, nei quali si potrebbe immaginare che l'avvocatura sia ordinata in base a concetti molto lontani da quelli nostri, è facile rilevare che l'ordinamento delle professioni legali è nelle varie parti del Mondo assai meno disforme di quello che si potrebbe pensare: per quanto si viaggi da Continente a Continente, i punti di divario tra i diversi ordinamenti sono sempre gli stessi: distinzione tra avvocato e procuratore, o professione unica; intervento obbligatorio dell'avvocato (*Anwaltszwang*) o intervento facoltativo; avvocatura concepita come libera professione o avvocatura concepita come ufficio di Stato. In fondo, in quest'ultimo dilemma si riassume il passato e l'avvenire dell'avvocatura: trovare il punto di equilibrio tra la libertà di difendere l'interesse del cliente, e il dovere di non tradire l'interesse della giustizia, — questo è il problema centrale intorno al quale tutte le legislazioni si sono affaticate, con ripetuti tentativi di riforme, le cui oscillazioni, che concernono specialmente il regime più o meno rigoroso di ingerenza dello Stato nell'avvocatura, si possono agevolmente seguire

---

(4) Sulle condizioni economiche degli avvocati tedeschi è interessantissimo il fascicolo pubblicato per festeggiare il primo decennio di vita dell'Ufficio del lavoro degli avvocati tedeschi (*Denkschrift anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Arbeitsamtes der deutschen Rechtsanwaltschaft*, 1918-1928).

sulle pagine di questo libro. Tra tutti interessante è, sotto questo aspetto, l'ampio capitolo sull'avvocatura russa, scritto dall'avv. GERSCHUN (pagg. 216-249), già componente del consiglio dell'ordine di Pietrogrado: anche nella prima edizione la relazione del GERSCHUN, che narrava le vicende degli avvocati russi dal 1917 al 1922 (5), era tra le più significative, perchè mostrava come gli stessi comunisti, dopo avere in un primo tempo ridotto l'avvocatura a funzione di Stato, avessero successivamente dovuto adattarsi a un timido ristabilimento del suo carattere professionale; ma in questa seconda edizione il GERSCHUN, dopo aver mostrato come si possa parlare solo nominalmente di avvocati in un regime in cui manca ai difensori la libertà di parola e la indipendenza politica, prevede imminenti nuove trasformazioni, probabilmente nel senso della completa abolizione degli avvocati, reclamata da chi logicamente non può concepire che la dittatura tolleri l'esistenza di un ordine di professionisti disposti a difendere anche gli imputati di reati politici, cioè i presunti nemici del governo.

In verità, a chi consideri l'avvocato isolato, sembra che la utilità della sua funzione possa esser facilmente negata con un dilemma: o l'avvocato serve l'interesse del cliente anche a danno dell'interesse della giustizia, e allora dev'essere abolito perchè danneggia lo Stato; o l'avvocato serve l'interesse della giustizia anche a danno dell'interesse del cliente, e allora dev'esser soppresso come un superfluo duplicato del giudice. Per superare questo dilemma, bisogna considerare che l'avvocato, quando esplica la sua funzione, non è mai isolato: l'avvocato civilista ha sempre, come suo contraddittore, un altro avvocato che confuta le sue affermazioni; il difensore nel processo penale trova sempre, di fronte a sè, l'accusatore. Per giudicare dell'utilità pubblica dell'avvocato bisogna dunque considerarlo in ogni caso come componente di questa coppia di forze contrapposte, dall'urto delle quali la giustizia attende che scaturisca la scintilla della verità: non si deve domandare se l'avvocato che difende il suo cliente è utile alla giustizia, ma si deve domandare se siano tali i due avvocati che, dinanzi al giudice imparziale, sostengono ciascuno l'interesse della propria parte. Nel meccanismo del processo non esiste « un avvocato » come non esiste « una parte »: esistono i *due avvocati*, espressione vivente del contraddittorio, il quale tanto meglio serve ad illuminar la giustizia quanto più netto e rettilineo è il contrasto dei due interessi che vi cozzano (6). Al giudice si chiede la imparzialità e la serenità: all'avvocato

---

(5) Cfr. il mio scritto *Gli avvocati nel mondo*, cit., pagg. 326-27 [in questo volume, *supra*].

(6) Non si dimentichino le bellissime pagine scritte in proposito dal CARNELUTTI, *Studi*, II, pag. 26-27.

si chiede la parzialità e la passione, perchè questa è destinata a temperarsi e a combinarsi contro un'altra parzialità contrapposta. Il giuoco della famosa bilancia della giustizia è tutto qui: bisogna che ciascuna parte prema con tutte le forze sul suo piatto, affinchè l'ago segni il giusto mezzo. Da qual punto questa necessaria parzialità dell'avvocato, che deve vedere soltanto quella parte del giusto che giova alla sua tesi, si trasformi in malafede e in *chicane*, non può essere fissato dalle leggi con formula assoluta; ma le leggi, se non vogliono, come in Russia, distruggere l'avvocatura in ciò ch'essa ha di più eroico e di più socialmente utile, non devono dimenticare che è stata sempre non solo gloria ma altresì ragion d'essere degli avvocati, sotto tutti i regimi anche i più ferrei, il trovarsi accanto agli imputati di tutti i reati, anche di quelli più gravi, anche di quelli politici: poichè gli avvocati, nell'interesse stesso della giustizia, sono chiamati a sostener l'innocenza contro l'accusa, e l'innocenza non ha partito. Pensare che vi siano certe categorie di reati, dei quali, nell'interesse pubblico, è desiderabile che gli avvocati non assumano la difesa, è come pensare che vi siano certe categorie di reati, dei quali, nell'interesse pubblico, è desiderabile che gli imputati... non siano innocenti! Il GERSCHUN riferisce, nel suo capitolo sull'avvocatura russa (pag. 249), un episodio significativo: nel processo contro il clero, tenuto recentemente a Leningrado, il difensore del metropolita Beniamino, avvocato Gurowitsch (già appartenente all'ordine degli avvocati del periodo czarista) fu apostrofato dal pubblico accusatore, il quale gli domandò ironicamente dove erano gli avvocati prima della rivoluzione, quando i primi assertori dell'idea rivoluzionaria erano perseguitati e processati dalla polizia degli czar: e Gurowitsch rispose senza scomporsi: « Gli avvocati erano accanto a voi a difendervi, come oggi sono accanto ai perseguitati da voi! ».

* * *

Alla letteratura sugli avvocati, che è elencata alla fine di questo volume del MAGNUS, devono essere aggiunti due libri usciti ultimamente in Francia, i quali, quantunque scritti a scopo letterario e destinati al gran pubblico, danno dell'avvocatura francese contemporanea un quadro così colorito e verista che può utilmente integrare la trattazione tecnica un po' schematica e scarna, scritta, nel volume del MAGNUS, dagli avvocati francesi PRUD'HON e APPLETON: alludo al libro del BÉNAZET, *Dix ans chez les avocats* (Paris, Montaigne, 1929) e a quello del ROUBAUD, *La chose judiciaire* (Paris, Grasset, 1930). Più amaro, corrosivo e feroce il primo nello svelare soltanto le miserie, le corruzioni e gli inganni delle professioni legali (tanto che si può supporre che chi l'ha scritto abbia contro gli avvocati un fatto personale), più sereno ed

equilibrato il secondo nello scoprirne, con curiosità da *reporter* che esplora un mondo nuovo, anche gli aspetti più nobili e più puri, — ambedue questi libri servono a darci dell'avvocatura francese un'idea assai diversa da quella che potrebbe farsene da lontano chi ingenuamente prendesse sul serio quelle celebri antiche regole di correttezza e di disinteresse quasi sacerdotale, delle quali gli avvocati francesi si proclamano tuttora rigidi custodi.

« L'eloquenza non si vende. Un dono non è una mercede: chi vuol esprimere la sua gratitudine non paga, onora.

« Non è decoroso offrire il proprio patrocinio. Si concede a chi viene a invocarlo, se ne è degno.

« Il denaro, anche affidato per essere trasmesso, brucia le dita. Non essere mandatario, non accettare una procura. Questa mansione servile è riservata all'*avoué*.

« Non ingerirti in lavori redditizî, non partecipare a imprese industriali o a speculazioni commerciali.

« Abita in una casa severa, e bandisci dal tuo studio i mobili frivoli.

« Non fare conti. Non si possono registrare i regali su un libro di cassa, nè la gratitudine può figurare su una colonna di ricevute.

« E' proibito di svelare il segreto di questi regali e di questa gratitudine alla curiosità impudica degli agenti delle tasse » (7).

Tali sono le sante leggi degli avvocati francesi; ma questi due libri ci rivelano con spietata franchezza che esse sono soltanto, ormai, mistificazione ed ipocrisia. Nella realtà, il *racolage*, cioè l'adescamento del cliente, è praticato in larghissima scala; ma non si tratta di quella miserevole caccia spicciola, alla quale da noi si dedicano i reietti della professione, tanto per sbarcare il lunario, sulle porte delle preture urbane: si tratta al contrario di tutta una organizzazione in grande stile, che specialmente a Parigi affratella con diversità di metodi ma con identità di scopi tutti gli avvocati, dai più modesti ai sommi, da quelli che coltivano le amicizie colle guardie carcerarie e cogli agenti di pubblica sicurezza, a quelli che per attirare nella rete i clienti assoldano una schiera di colleghi più giovani coll'ufficio di battitori, o sfruttano a fini professionali la loro posizione parlamentare. Specialmente nel libro del Bénazet, che è un vero e proprio *pamphlet* contro gli avvocati, i retroscena del *racolage* sono svelati con tal precisione di particolari tecnici da far capire che chi li descrive così crudamente ha certo vissuto per molto tempo in mezzo ad essi. Nè il *racolage* è la sola piaga dell'avvocatura francese: in questi libri si denuncia la poca serietà del

(7) Cfr. Roubaud, op. cit., pagg. 98-99.

tirocinio professionale, la difettosa organizzazione dei consigli dell'ordine, ai quali nelle questioni di correttezza e di decoro sta a cuore più la forma che la sostanza, gli inconvenienti a cui dà luogo la separazione tra *avocat* e *avoué*; neanche certi avvocati principi, celebri anche fuori di Francia, si salvano dalla spietata requisitoria del BÉNAZET; nè miglior sorte hanno le avvocatesse, alla quali egli dedica un capitolo scritto senza abusi di galanteria... Insomma, a chi avesse creduto finora che in Francia si trovi il modello della perfetta avvocatura, questi libri tolgono bruscamente ogni illusione: e si resta sorpresi nel sentir riconoscere da uno scrittore francese che il migliore ordinamento è quello della professione unica a tipo tedesco (8), e che se in Francia si abolisse la distinzione tra *avocat* ed *avoué*, e insieme si vietasse ai deputati in carica l'esercizio professionale, gran parte degli inconvenienti attuali potrebbero dirsi eliminati.

Questi due volumi non sono, e non vogliono essere, opere tecniche di diritto processuale o di politica giudiziaria. Ma è certo che essi possono essere letti con interesse e con frutto anche dal processualista; poichè, se essi nel funzionamento della giustizia vanno sopra tutto in cerca di spunti letterarî, riescono spesso a descrivere con sì vivo senso di verità i più tipici aspetti della vita giudiziaria, che certe loro colorite pagine potrebbero servire da illustrazione e da spiegazione alle pagine dei trattati che gli stessi aspetti descrivono col monotono gergo dei giuristi. L'abuso dei rinvii, la esasperante lentezza del processo scritto, la superfluità della discussione orale in un giudizio in cui la sentenza vien pronunciata qualche mese dopo l'udienza, trovano nel libro del ROUBAUD un commento spiritoso e sensato: i problemi dell'oralità e della scrittura, della immediatezza e della concentrazione processuale sono studiati qui, senza il cabalistico frasario tecnico di cui ci serviamo noi iniziati, ma con una vivacità di rappresentazione umana che serve a richiamar su di essi l'attenzione dei profani.

Non conosco critica più impressionante del nostro procedimento civile di quel capitolo di ROUBAUD che si intitola *le plaideur fou*: vi si racconta la storia vera di un povero pensionato che, dopo aver ingenuamente affidato tutti i suoi risparmi a uno scaltro truffatore, è costretto a ricorrere ai tribunali per farseli restituire; per cinque anni egli tribola attraverso interlocutorie ed appelli; finchè, quando si accorge che con questa esasperante guerriglia processuale non è riuscito ad altro che a consumare in avvocati e in carta da bollo le ultime sue riserve, il giorno in cui non ha più un centesimo per comprarsi il pane, si fa giustizia da sè, uccidendo il suo debitore; e così va a finire i suoi giorni in prigione.

---

(8) BÉNAZET, op. cit., cap. XXIV.

Libri come questi rivelano che in Francia i problemi concernenti la giustizia, se nel campo giuridico non hanno avuto ancora una elaborazione scientifica pari a quella raggiunta in altri Paesi dagli studî di diritto processuale, sono tuttavia capaci di destare larghissimo interesse nel gran pubblico, il quale comprende la fondamentale importanza sociale della *chose judiciaire*, e sente gli angosciosi dubbî che si ricollegano alla tremenda funzione del giudicare. I problemi giudiziarî sono trattati con minor rigore scientifico, ma trovano assai più larga curiosità e simpatia nelle persone colte: da noi un libro che tratti di questi problemi in forma accessibile anche ai non giuristi, avrà un gran successo se raggiungerà le mille copie; in Francia il libro del ROUBAUD è, in pochi mesi, alla 12ª edizione. Nella letteratura romanzesca di questi ultimi anni, in Francia ed anche in Germania (si pensi al celebre libro dello ZWEIG, *Il caso del sergente Grischa*) il problema psicologico del giudice e del giudicabile è preso assai spesso come materia di romanzo, nella quale il caso individuale suscita risonanze sociali vaste e profonde. Qualche mese fa a Parigi, in un circolo di studî letterarî e filosofici (9), si svolse, come esercitazione giudiziaria per i praticanti avvocati, un processo contro una imputata immaginaria, Teresa Desqueyroux, protagonista del noto romanzo di Francesco Mauriac: il romanzo del Mauriac si apre al momento in cui Teresa è assolta in istruttoria dall'accusa di tentato avvelenamento del marito; ma il seguito mostra che essa ha veramente tentato il veneficio e ne mette in luce gli oscuri moventi. A questa creatura di romanzo è stato rifatto il processo, coll'intervento del *bâtonnier* e di alti magistrati parigini. Giuoco letterario? Può essere; ma è in ogni caso un giuoco letterario che dimostra quanta importanza si dia in Francia, anche fuor dalla cerchia degli specialisti, ai problemi della giustizia, e come si intenda, assai più che da noi, qual dolorante sostanza umana si nasconde sotto le forme processuali.

Qualche anno fa ANDRÉ GIDE pubblicava nei suoi *Souvenirs de la Cour d'Assises* (Paris, N. R. F., 1924) acutissime osservazioni sul funzionamento della giuria, desunte da personale esperienza, che possono anche oggi dare preziosi suggerimenti per la riforma dei giudizî penali: ora egli inizia la pubblicazione di una collezione che si intitola *Ne jugez pas* (Paris, Gallimard, 1930), nella quale saranno raccolti i casi giudiziarî più singolari e strani, non già le « cause celebri » o i « bei delitti », ma bensì quei casi, penali o civili, « i cui motivi restano mi- « steriosi, sfuggono alle regole della psicologia tradizionale, e disorien-

(9) Cfr. *François Mauriac au Palais*, in *Nouvelles littéraires* del 24 maggio 1930.

« tano la giustizia umana » (10). Due volumi della collezione sono già usciti (11): è bene che li meditiamo noi giuristi, che dopo aver costruito nitidissime teorie, precise e congegnate come giuochi di pazienza, ci dimentichiamo assai spesso di domandarci se in virtù di esse la giustizia sia diventata meno fallace e cieca: e crediamo che il nostro ufficio sia finito lì.

(10) Così dice il GIDE, nella prefazione del primo volume, pag. 7.
(11) I: *L'affaire Redureau;* II: *La sequestrée de Poitiers.*

XVII

LIMITI DI RESPONSABILITA' DEL LEGALE NEGLIGENTE (*)

Ecco una decisione che farà piacere agli avvocati e ai procuratori, specialmente agli avvocati e procuratori giovani: a quelli cioè sui quali più spesso ricade, negli studî in cui intorno a un professionista anziano si raggruppano in sottordine i principianti, la fastidiosa vigilanza sulle scadenze dei termini processuali, croce e delizia d'ogni procuratore novellino, da quelli delle prove testimoniali, a quelli della perenzione e delle impugnative.

La Cassazione, in sostanza, ha detto questo: che se l'appello, interposto per dimenticanza del procuratore il trentunesimo giorno, è costato tra carta bollata e diritti di notificazione cinquanta lire, è giusto che, almeno queste, ce le rimetta il procuratore; che se il cliente, per le prime spese della causa d'appello, gli aveva anticipato cinquecento lire, è giusto che il procuratore gliele restituisca. Ma più di questo il cliente non può pretendere: per il resto, per le speranze di vittoria, anche se fondatissime, che riponeva nel secondo grado, per gli interessi, anche se gravissimi, che la negligenza del professionista ha definitivamente compromessi, nulla è dovuto dall'avvocato o dal procuratore negligente: perchè nessuno può con sicurezza affermare che cosa sarebbe successo se l'appello fosse stato interposto tempestivamente, come nessuno può dire qual corso avrebbe avuto la storia del mondo se il naso di Cleopatra fosse stato più lungo o meno lungo di quello che fu...

Secondo la Suprema Corte l'avvocato o il procuratore può dunque, con poche centinaia, forse con poche diecine di lire, pagarsi il lusso di qualsiasi crassa e balorda dimenticanza, anche se questa mandi in malora il cliente: il che, se può apparire come una buona notizia per qualche legale poco amante della puntua-

---

(*) [Pubblicato, in nota alla sentenza della Corte di Cassazione, 10 febbraio 1931, in « Rivista di diritto processuale civile », a. VIII (1931), parte II, pp. 260-268. Ristampato in *Studi*, III, pp. 121-130]. [*Bibliografia*, n. 178].

lità, costituisce però una pericolosa smentita a un antico canone di diligenza professionale, il quale insegnava che nella pratica della avvocatura non si risponde di fronte al cliente per una difesa sbagliata nel merito (e chi può dire se una difesa è sbagliata? e chi oserebbe affermare che le difese sbagliate facciano perdere le cause?), ma si pagano cari gli errori di procedura. Ai nostri tempi, la prima raccomandazione che ci sentivamo fare nei vecchi studî dove s'entrava novellini, era quella di stare attenti ai termini; quasi ci facevano credere che l'onore dei legali principianti avesse la sua sede specifica nei termini: lasciar decadere un termine, voleva dire perdere la illibatezza. E ci narravano storie paurose di professionisti incauti o smemorati, che per aver lasciato trascorrere il giorno fatale senza compiere una certa formalità, avevan dovuto risarcire al cliente un intero patrimonio, lavorando poi per dieci anni prima di rimettere insieme, coi guadagni di un decennio, il costo di quella sola dimenticanza.

Ora la Corte Suprema viene, colla sua autorità, a sfatare quelle leggende; ma io vorrei che quella sua decisione, anche se giuridicamente ineccepibile, non cadesse sotto gli occhi dei professionisti principianti. Se avessi intorno a me dei praticanti, forse mi darei cura di togliere di circolazione il numero del *Foro italiano* in cui quella sentenza è stata già pubblicata (1), con quello stesso spirito provvido con cui i buoni padri di famiglia nascondono certi libri audaci, la cui lettura potrebbe turbare il candore delle pulzelle di casa...

* * *

La sentenza è stata pubblicata sul *Foro italiano* con una nota del suo stesso estensore, il consigliere Alberto Parrella, un di quegli spiriti alacri ed aperti, prezioso lievito della nostra magistratura, per i quali la funzione del giudice non s'esaurisce in camera di consiglio, ma si allarga, attraverso la meditazione e la discussione dei problemi teorici che la pratica inesauribilmente suscita, in una appassionata collaborazione al progresso degli studî giuridici. Il consigliere Parrella, colla abituale eloquente scioltezza di stile, ha cercato di illustrare nella sua nota la sobria motivazione della sentenza; ma ho l'impressione che l'annotatore nell'illustrar la sentenza, così come l'estensore nel redigerla, non sia riuscito a far tacere in se stesso un certo senso di scontentezza e di insoddisfazione: il senso che certe

(1) *Foro it.*, 1931. I. col. 628, con nota di A. Parrella, *Colpa del procuratore e stima preventiva della lite.*

decisioni, anche logicamente impeccabili all'apparenza, lasciano in chi dalla pratica forense ha attinto quel sagace intuito giuridico che quasi sempre precede e indirizza il ragionamento.

In verità, nel caso qui deciso, non si può negare che il cliente abbia potuto risentire, dalla colposa omissione del suo legale, un danno gravissimo, incomparabilmente superiore all'ammontare delle spese anticipate per l'appello; è vero che in primo grado egli era già soccombente, e che la mancata interposizione tempestiva dell'appello non ha fatto altro che rendere irrevocabile una soccombenza già pronunciata: ma è anche vero che fino a quando l'appello era ammissibile, c'era anche la possibilità e la speranza di modificare la situazione creatasi in primo grado. Il cliente sperava, attraverso l'appello, di capovolgere a suo favore le sorti della lite: dall'esito della seconda istanza si attendeva un miglioramento della sua situazione, ossia, per adoprar la terminologia dell'art. 1227 cod. civ. in tema di risarcimento di danni, un « guadagno »: perchè mai il procuratore dovrebb'essere esonerato, contrariamente al disposto di quell'articolo, dal risarcire al cliente i danni corrispondenti al « guadagno di cui fu privato »?

La Corte ha risposto col richiamarsi implicitamente all'articolo 1229 cod. civ.: anche se danno c'è stato, si tratta di danno non risarcibile, perchè manca in questo danno « l'estremo della certezza e « della immediatezza. Anche a voler dare a tali parole un significato « relativo, nel senso che non occorra l'assoluta certezza fisica ed im- « mediatezza materiale, è fuor di dubbio che tale estremo non possa « raggiungersi attraverso una stima preventiva del prodotto del feno- « meno giudiziale ». Così all'incirca aveva ragionato la Cassazione di Torino in un caso analogo (2): negando, cioè, che il danno prodotto dalla soccombenza potesse dirsi una conseguenza diretta ed immediata della omissione colposa del legale.

* * *

Questo ragionamento non mi persuade, per gli argomenti che tra poco dirò. Ma, prima di indicare tali argomenti, mi pare opportuno rilevare che il problema potrebbe essere considerato anche sotto un aspetto un po' diverso da quello preso in esame dalla Corte.

E' noto che il danno, per essere risarcibile, dev'essere ingiusto, cioè *iniuria datum*: ora come si può qualificare ingiusto il danno prodotto da una soccombenza in giudizio, quando questa soccombenza è consacrata in un giudicato che, per definizione, *facit ius inter partes*, cioè

(2) Cass. Torino, 6 luglio 1881, in *Mon. trib.*, 1881, pag. 49.

stabilisce irrevocabilmente ciò che in una determinata controversia deve valere per sempre come giusto? Danno, come lesione di interesse, sì certo, perchè le cause si fanno per vincerle e non per perderle; ma danno *giusto*, perchè quando una sentenza è passata in giudicato, non è più lecito andare a ricercare per qual motivo la preclusione si è prodotta a carico del soccombente: e quand'anche il motivo s'abbia da ricercare nell'incuria del procuratore, non per questo resta giuridicamente meno fermo che, in conformità del giudicato, il soccombente ha torto e il vincitore ha ragione. La negligenza del procuratore, che ha lasciato decorrere il termine per appellare, non si può dire dunque, per chi la consideri *a posteriori*, che abbia prodotto un danno ingiusto, dato che la omissione del tempestivo appello non ha fatto altro che spianar la strada alla giustizia e distruggere ufficialmente ogni termine di paragone, che possa servire a negar la giustizia della sentenza passata in giudicato.

E' in sostanza la stessa singolare situazione che si riproduce tutte le volte in cui il giudicato si considera come fatto dannoso e si cerca di richiedere in giudizio il risarcimento del danno da esso prodotto. O che si tratti dell'azione civile proposta dal soccombente contro il giudice corrotto in base all'art. 783, n. 1 cod. proc. civ. (3), o che si cerchino le basi giuridiche di una supposta responsabilità dello Stato di fronte alle vittime degli errori giudiziarî (4), o che si discuta se il condannato per reato di spergiuro sia tenuto a risarcire i danni prodotti al soccombente dalla sentenza civile basata sul giuramento falso (5), in tutti questi casi (6) sembra che il diritto al risarcimento trovi un ostacolo insormontabile nella cosa giudicata, e che di risarcimento non possa parlarsi se non si trova prima la via per toglier di mezzo quel giudicato, il quale, finchè resta in vigore, accerta che la soccombenza del danneggiato è conforme al diritto e che quindi il danno della soccombenza è giusto e non risarcibile (7).

Senonchè, nel nostro caso, bisogna andar cauti prima di affermare risolutamente che il danno, prodotto al cliente dalla negligenza del procuratore, non è un danno ingiusto. Ingiusto è il danno, quando è

---

(3) Chiovenda, *Principii*, pag. 482.

(4) Rocco Art., *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari* (Napoli, 1906), pag. 229 e segg.

(5) Cfr. Levi, *La parte civile* (Torino, 1925), pagg. 106-107.

(6) Cfr. anche, per un caso analogo, il mio *Procedimento monitorio*, pag. 125.

(7) Chiovenda, op. cit., pag. 482: « ... la sentenza è dichiarazione di diritto: « quindi la cosa giudicata in *sè* non può considerarsi come un fatto dannoso ingiusto ».

prodotto da un atto illecito: e qui l'illecito c'è, perchè il procuratore, quando ha omesso di interporre appello nel termine, si è reso inadempiente a un obbligo derivante dal mandato. Il danno del cliente è dunque un danno derivante da inadempienza contrattuale: ossia un danno ingiusto, perchè prodotto attraverso la violazione di un obbligo.

Per spiegare la apparente contraddizione tra questa conclusione, e quella a cui son giunto poco fa, quando ho affermato che il danno derivante dal giudicato non si può mai considerare *contra jus*, bisogna tornare a porre il problema sotto l'aspetto da cui l'ha considerato la Cassazione, cioè sotto l'aspetto del nesso di causalità tra l'illecito e il danno. Quando si dice che il danno nascente dal giudicato non può considerarsi come ingiusto, perchè la cosa giudicata è necessariamente giusta, si viene a dire, in sostanza, che tra la inadempienza del procuratore e la soccombenza consacrata nel giudicato non si può stabilire un nesso di causalità che permetta di considerare la soccombenza come un effetto diretto ed immediato dell'atto illecito. L'atto illecito c'è stato, e nessuno oserebbe affermare che il procuratore, quando si è dimenticato di appellare in tempo, abbia agito legittimamente; ma, tra le conseguenze della sua colpa, non si può, agli effetti del risarcimento, annoverare la soccombenza, perchè, data la irretrattabilità e indiscutibilità del giudicato, esso appare ormai come la unica e necessaria espressione della realtà giuridica.

Col passaggio in giudicato la sentenza del giudice si purifica da tutte le scorie lasciatevi dalla sua formazione, si libera da tutti i legami colle cause contingenti che hanno concorso alla sua nascita, e resta, quasi *sub specie aeterni*, distaccata dalle vicende concrete del processo. Ne è più lecito indagare se essa sentenza è effetto della corruzione del giudice o della negligenza del procuratore: la sentenza è così perchè è sentenza; *judicatum quia judicatum*.

Parrebbe dunque che si dovesse giungere a dar ragione alla Suprema Corte: la quale, se pur non s'è indugiata in disquisizioni teoriche sulla natura del giudicato, che non si presta, come proclamazione indiscutibile di diritto proveniente da una autorità dello Stato, ad esser considerato quale effetto di una negligenza individuale, è arrivata alla stessa conclusione attraverso più accessibili argomenti di comune buon senso, mettendo sopratutto in evidenza la impossibilità pratica di ricostruire in un processo diverso, quello instaurato dal cliente contro il legale negligente, lo svolgimento e l'esito che la causa del cliente avrebbe avuto in appello, se il procuratore non avesse lasciato decadere il termine per proporlo. Ogni sentenza, ha detto la Corte, è il prodotto di una quantità di fattori imponderabili, molti dei quali sono irriproducibili fuor dell'ambiente in cui la sentenza è pronunciata: solo chi vive estraneo alla pratica forense ed osserva

il fenomeno giudiziario *in vitro*, può credere che i giudici siano automi forniti tutti dello stesso congegno, che fanno sempre di sì quando si tocca la stessa molla, in modo che la stessa causa, portata dinanzi a dieci giudici diversi, debba dar luogo necessariamente a dieci sentenze uguali, simili a dieci positive di una negativa sola. In realtà ogni processo ha la speciale sua atmosfera, resultante dalla combinazione dei più svariati elementi: l'abilità degli avvocati, la intelligenza dei giudici, l'opinione pubblica, il clima... Può accadere perfino che lo stesso giudice, posto in momenti diversi, magari in diverse ore della stessa giornata, dinanzi alla stessa questione, sia disposto a deciderla in modo diverso, secondo lo stato della sua salute o secondo il suo umore. Non per niente certi statuti medioevali prescrivevano che i giudici dovessero sentenziare sempre nelle ore mattutine, prima di pranzo!

La Corte Suprema ha lasciato intendere tutto questo, appena dissimulando sotto la forbita motivazione un sorriso di amabile scetticismo: un sorriso, quasi direi, di saggio relativismo giudiziario. Nè sarò io a scandalizzarmi di questa confessione di relatività che viene da tanta altezza, nè a gridare che in questo modo, se proprio all'esito delle liti non presiedono altro che i « *sua sidera* » del detto proverbiale ricordato dalla Suprema Corte, lo studio del diritto viene necessariamente ad avere qualche punto di contatto coll'astrologia. In realtà, quantunque la dottrina processuale ancora prevalente costruisca il cosiddetto diritto alla tutela giuridica come un diritto al provvedimento favorevole spettante a colui che ha ragione, il quale potrebbe quindi, prima o fuori del processo, contare con tranquilla sicurezza sulla vittoria, non mancano nella più recente letteratura (8) orientamenti più realistici, i quali rappresentano il processo come una serie di situazioni da sfruttare e di momenti da cogliere, e la vittoria non come l'immancabile e commovente trionfo del bene sul male, ma come il sudato premio di cui si incorona, alla fine di quella specie di *pentathlon* al quale si riduce il giudizio, l'atleta che si è mostrato più destro nell'afferrare per i capelli la mutevole fortuna.

D'altra parte l'avvocato discreto e coscienzioso, che l'opinione pubblica considera un dappoco, perchè, anche se la causa affidatagli è buona, non usa garantire *a priori* la vittoria, può trovare un motivo di compiacimento nel leggere, consacrata in così autorevole responso, la incertezza e la imprevedibilità dei giudizî, e consolarsi della poca clientela pensando che se i giudici e gli avvocati possono con pura coscienza adoprarsi per far trionfare ciò che a ciascuno, dal suo punto

---

(8) Alludo sopra tutto al celebre libro del Goldschmidt, *Prozess als Rechtslage*.

di vista, si presenta caso per caso coll'apparenza del giusto, tutti però, dall'avvocato più modesto al più alto magistrato, si trovano affratellati e solidali in quella umana fallibilità dei giudizî, per la quale la giustizia è destinata a restare, più che una riposante realtà, una appassionata e inappagabile aspirazione.

* * *

Tutto questo sta bene; ma, per ritornare al caso nostro, ho l'impressione che quando la Corte Suprema, partendo da queste osservazioni inspirate al buon senso, giunge ad esonerare il procuratore negligente da ogni responsabilità per la soccombenza del cliente, vada troppo lontano, e tragga, da premesse esatte, conseguenze eccessive, che si presterebbero a pericolose analogie in altri casi in cui la impossibilità di ricostruire con sicurezza ciò che sarebbe avvenuto se il fatto dannoso non si fosse prodotto, non ha mai impedito alla giurisprudenza di affermare la responsabilità e di stabilirne caso per caso una misura approssimativa.

Un medico cura un malato, che si trova in condizioni gravi ma non disperate: invece di fargli un'iniezione di sostanza eccitante, che dovrebbe aiutarlo a superare la crisi, gli fa per errore un'iniezione di sostanza deprimente, che istantaneamente lo uccide; potrà il medico essere esonerato da ogni responsabilità, sotto il riflesso che, una volta morto il paziente, non è più possibile ricostruire come la malattia si sarebbe svolta se l'iniezione letale non fosse stata fatta, e non si può escludere quindi che di lì a pochi minuti la morte si sarebbe prodotta ugualmente a causa della malattia? Oppure: un padre di famiglia muore per un investimento automobilistico, e i figli minorenni, che vivevano a suo carico, chiedono all'investitore il risarcimento del danno corrispondente alla perdita del sostentamento paterno, su cui essi avrebbero potuto contare ancora per molti anni. Potrà l'autore dell'investimento liberarsi da ogni responsabilità coll'addurre che, se la disgrazia non fosse avvenuta, forse di lì a poco il padre sarebbe morto di morte naturale, oppure sarebbe stato colpito da una infermità che lo avrebbe reso incapace al lavoro e quindi per molti anni lo avrebbe tenuto a carico della famiglia?

Di casi come questi, la pratica ne presenta ogni giorno: e in tutti questi casi i giudici, anzichè negare la responsabilità, la determinano in base a un calcolo approssimativo di probabilità, che, coll'aiuto della statistica, è sempre possibile. Se il medico non avesse sbagliato la sostanza della iniezione, non si può affermare che il malato sarebbe guarito, ma si può calcolare che avrebbe avuto, tenuto conto della percentuale di mortalità che di solito quella malattia presenta, un certo

numero di probabilità di guarigione; se il padre di famiglia non fosse stato investito dall'automobile, non si può affermare che avrebbe vissuto altri cinquant'anni in salute o che per cinquant'anni avrebbe guadagnato sempre la stessa misura, ma, tenuto calcolo della durata media della vita umana e del rendimento normale di certe professioni, si può valutare quali erano le probabilità di vita e di guadagno di cui la morte improvvisa lo ha privato. Non si può, in tutti questi casi, dire con sicurezza quale sarebbe stato il corso degli eventi se il fatto dannoso non fosse avvenuto; ma si può con sicurezza calcolare quali sono, in base alle osservazioni statistiche fatte sui grandi numeri, le probabilità favorevoli che l'evento dannoso ha bruscamente distrutto.

Orbene, perchè mai questo stesso procedimento, basato sul calcolo statistico delle probabilità, non si dovrebbe applicare al caso del procuratore negligente? Non per nulla esiste la statistica giudiziaria, la quale registra, tra gli altri, i dati concernenti il numero delle sentenze riformate in appello, ed offre quindi gli elementi per calcolare quali probabilità di essere accolto ha un appello regolarmente interposto. Se non è possibile (su questo sono pienamente d'accordo colla Corte Suprema) ricostruire *in concreto* in un processo diverso quel « clima » irriproducibile in cui il giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi, e la cui ricostruzione non può d'altronde essere tentata senza violare il giudicato, è però sempre possibile calcolare quali sono *in astratto* le probabilità che un appellante — un appellante qualsiasi, non quel determinato appellante! — ha, secondo la statistica giudiziaria, di vedere accolto il suo appello. Facciamo, ad esempio, la ipotesi che la causa, nella quale il procuratore ha lasciato decadere l'appello, avesse per il cliente il valore di 100.000 lire. Se la statistica giudiziaria (e per esser più esatti si potrebbe prendere la statistica concernente la circoscrizione a cui la causa apparteneva, e magari la statistica di quello stesso anno in cui l'appello avrebbe dovuto esser trattato) ci dice, per esempio, che su cento appelli interposti, 40 sono in media accolti, si può ritenere che l'appellante (considerato non come appellante *in quella causa*, ma preso astrattamente, come unità statistica) avrebbe avuto 40 probabilità su 100 di vincere la causa; sicchè il danno che egli ha immediatamente risentito per la colpa del procuratore, che gli ha fatto perdere 40 probabilità di vittoria, può essere ragguagliato non al valore intero della causa, ma ai 40/100 di esso, pari a 40.000 lire. E il calcolo si potrebbe anche perfezionare, volendo, con raffinati virtuosismi statistici: si potrebbe, ad esempio, considerare che le cause non finiscono in appello e che essendovi in cassazione 25 su 100 probabilità di accoglimento del ricorso, le probabilità di vittoria dell'appellante dovrebbero ancora esser diminuite

di un quarto, riducendosi così il risarcimento a 3/4 di 40.000 lire, cioè, in definitiva, a 30.000...

Questo modo di calcolare il danno, se può sembrare, a prima vista, meccanico ed artificiale, è, se non erro, l'unico che salvi insieme le ragioni del diritto, del buon senso e dell'equità. Il diritto è salvo, perchè così non si rimette in discussione il giudicato concreto, ma si valutano soltanto, indipendentemente dall'esito della singola causa, astratte probabilità favorevoli desunte da calcoli su grandi numeri, e perchè, se un nesso di causalità immediata e diretta non può stabilirsi tra la colpa del procuratore e la soccombenza al 100 per 100, tale nesso esiste indubbiamente tra la colpa del procuratore e la immediata perdita delle probabilità favorevoli, al 30 o al 40 per 100, statisticamente esistenti per ogni appello; il buon senso è salvo del pari, perchè in questo modo, calcolando il danno risarcibile in base a dati oggettivi resultanti da statistiche ufficiali, si evita ai giudici, chiamati a valutare quel danno, quella specie di chiromanzia retrospettiva che essi dovrebbero compiere per ricostruire in concreto il probabile esito del processo già chiuso dal giudicato; e sopratutto è salva l'equità, la quale si ribella al pensiero che il legale colpevole di aver rovinato colla sua incuria il cliente, si tragga d'impaccio così a buon mercato, solo col restituirgli la spesa della carta bollata...

Debbo dichiarare, anzi, che alla mia sensibilità di avvocato proprio quest'ultima considerazione di equità appare decisiva: e se lo dice un avvocato, è proprio questo il caso in cui la Corte Eccellentissima, una volta tanto, ci può credere!

XVIII

GIUDICI E AVVOCATI (°)

Di questo libro, del quale il favore dei lettori ha esaurito in poco più di un anno la prima edizione, anche ai critici più benevoli non è andato a genio il titolo: « un po' pesante » è sembrato a PIETRO PANCRAZI; « alquanto soggettivo » l'ha giudicato MARIANO D'AMELIO. E di molti altri lettori so che, al primo sguardo sulla copertina, si sono messi in diffidenza: credendo alcuni (specialmente se erano magistrati) di indovinare in quel titolo un certo sottinteso ironico, di reminiscenza bernesca o erasmiana; sospettando altri (specialmente se erano avvocati) di trovarsi di fronte all'espediente professionale di un collega lungimirante, il quale, pur di ipotecare a vantaggio dei proprî clienti la simpatia dei giudici, non aveva esitato a presentarsi dinanzi a loro sotto la veste inchinevole del panegirista.

L'autore sente perciò il dovere di spiegare qual'è stato il motivo che l'ha indotto a preferire quel titolo: e sarà pago se riuscirà a dimostrare che, anche se non è stato scelto bene, è stato scelto tuttavia con intenzioni pure.

Nella parola « elogio » l'autore non ha voluto nascondere alcun pungiglione satirico, come dimostra l'onesta reverenza colla quale nel libro si parla del giudicare; ma neppure ha voluto nascondervi lo stucchevole miele di una sperata *captatio benevolentiae*, com'è attestato dalla libera sincerità colla quale nello stesso libro si parla dei giudici. L'autore, nello scegliere quella parola già un tempo adoprata per indicare un genere di esercitazioni oratorie oggi cadute in disuso, l'ha preferita proprio per una certa sua patina antiquata e libresca, ch'essa ha as-

---

(°) Prefazione alla seconda edizione dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Casa editrice Le Monnier, Firenze, 1938. [Pubblicata in « Il Foro italiano », LXIII (1938), parte IV, coll. 79-85]. [*Bibliografia*, n. 212].

sunto nella tradizione; sembrandogli che proprio per questo essa potesse esattamente esprimere che, pur nel lodare i giudici, l'autore non si è proposto scopi praticamente professionali, ma ha voluto conservare una certa sua sorridente e distaccata serenità letteraria e si potrebbe dire umanistica, la quale gli ha permesso (se egli non si è illuso) di serbar le distanze e la dignità, lodando con discrezione e senza servilismo, e sorridendo senza offesa e con indulgenza sulle debolezze umane: con simpatia e si potrebbe dir con poesia, se non paresse presunzione scomodar la poesia per queste faccende di giudici e di avvocati.

Ma, subito dopo avere scelto per le ragioni suddette il titolo di « elogio », che, a lasciarlo così solo, poteva far pensare a un mero svago letterario, l'autore ha creduto opportuno aggiungere che quell'elogio dei giudici era stato scritto da un avvocato, perchè gli è sembrato che proprio per questo il libro potesse presentarsi ai lettori con una certa attendibilità di documento, in quanto proveniente da una di quelle persone che, per aver quotidiana esperienza dei rigori dei giudici e per essere naturalmente portate alla polemica e all'invettiva, tanto più hanno diritto di esser credute quando affermano che nei magistrati le virtù son di gran lunga prevalenti sui difetti. Insomma, con quell'aggiunta al titolo, l'autore ha voluto discretamente rassicurare il lettore, così: — Io dico bene dei giudici, pur essendo avvocato: dunque, se te lo dico io, ci puoi credere ! —

Argomento del libro non è dunque soltanto il giudice; ma il giudice in quanto è visto dall'avvocato: ossia, si potrebbe anche dire, l'avvocato in quanto, frenando per un istante i suoi naturali istinti critici, si metta a contemplare con equanime serenità (come non sempre gli riesce) il quotidiano interlocutore della sua professione, che è il giudice. In questo dialogo tra il giudice e l'avvocato, non direi che il giudice sia il protagonista: quello che conta è il binomio costituito da questi due termini inscindibili, la relazione di reciprocità che passa tra queste due forze, nell'equilibrio delle quali si riassumono tutti i problemi, giuridici e morali, della amministrazione della giustizia.

L'autore, in molti anni di esercizio della professione forense, si è convinto che qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, la inesorabile complementarietà, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni: solo se i giudici e gli avvocati saranno disposti ad accorgersi della stretta comunanza delle loro sorti, che li costringe, uniti ad uno stesso dovere, ad innalzarsi o ad avvilirsi insieme, potranno collaborare tra loro con quello spirito di comprensione e di estimazione che attutisce gli urti del dibattito, e snoda, sotto il calore della indulgenza umana, gli incagli dei peggiori formalismi.

Le virtù e i difetti dei giudici non possono dunque essere serenamente apprezzati se non quando si pensi che essi sono in realtà la riproduzione su un diverso piano, e quasi si potrebbe dire l'ombra deformata dalle distanze, delle corrispondenti virtù e manchevolezze degli avvocati. Questo è lo stato d'animo da cui è nato il libro presente: esame di coscienza di un avvocato, che per arrivare a comprendere l'umanità dei giudici, ha creduto indispensabile considerare la loro condotta, per quella legge di reciprocità di cui poco fa si è discorso, come una serie di risposte e di reazioni dialettiche alla condotta degli avvocati.

* * *

Ma un uguale sforzo di comprensione l'autore umilmente si augura che anche i giudici voglian compiere a favore degli avvocati: perchè pensa che la missione umana e sociale dell'avvocatura non potrà essere giustamente valutata nella pubblica opinione, se non saranno i magistrati a dar l'esempio di voler rendere giustizia, prima che ai patrocinati, ai patrocinatori.

In verità, per chi volesse giudicare dai segni esterni, l'avvocatura come libera professione potrebbe sembrar vicina al tramonto. I soliti luoghi comuni contro i vizî degli avvocati, che da secoli hanno fornito materia spassosa agli innocui raccoglitori di facezie, hanno ceduto il campo in questi ultimi anni, e non in Italia soltanto, a una ragionata ostilità contro l'avvocatura; nella quale, considerata come la più tipica fra le professioni cosiddette liberali, alcuno ha creduto di scorgere una specie di residuo fossile del declinante individualismo, che sarebbe inconciliabile col prevalere dei principî autoritarî, e che tra breve, anche essa, dovrebbe esser del tutto eliminata dalla trasformazione, che si afferma inevitabile, delle libere professioni in pubblici impieghi. Nè si può dire che da qualche venatura di questo spirito sia del tutto immune il recentissimo *Progetto preliminare di riforma del processo civile*, il quale, pur rispettando l'avvocatura come libera professione, ed anzi esplicitamente riconoscendo che il mantenimento dell'autonomia professionale è per essa un'esigenza di pubblico interesse, contiene peraltro contro le temute mariolerie degli avvocati un tale armamentario di rigorose sanzioni, da far pensare che il problema più urgente della riforma del processo civile sia oggi quello di difendere i poveri giudici contro le male arti degli avvocati, considerati, a quanto pare, non come i loro collaboratori più fidi, ma come i loro più pericolosi insidiatori.

Ora io credo che di questo stato d'animo, oggi più che mai diffuso, siano più che tutti responsabili i magistrati: i quali, vivendo a quotidiano contatto con gli avvocati e conoscendo quindi per esperienza propria alcune degenerazioni inevitabili di questa professione, sono

naturalmente portati, come nel giornaliero attrito accade anche tra persone che in fondo si vogliono bene, a sentire piuttosto il fastidio dei difetti che il compiacimento delle virtù: dei difetti che sono soltanto di una esigua minoranza, mentre della grande maggioranza sono le virtù.

Osservate in udienza, mentre un avvocato da pochi istanti bravamente giostra in quell'eroico corpo a corpo oratorio che è il farsi ascoltare da un collegio che ha già sentito suonare mezzogiorno, l'atteggiamento di quel giudice che attentamente esamina il proprio orologio e lo rigira e lo scruta dalla parte della mostra e da quella della calotta, quasi sperando che quel luccichio di vetro e di metallo abbacini e riduca al silenzio l'oratore. Non occorre esser dotati di virtù divinatrici per leggere in quell'atteggiamento, come su un libro stampato, il pensiero del giudice: « Ecco che anche oggi questo seccatore ci manda a casa in ritardo: anche oggi si troverà il pranzo freddo per colpa sua... ». E poi, da queste malinconie domestiche, il pensiero, mentre quello sconsigliato si ostina a parlare, assurge ad assiomi di ordine sociale: « Gli avvocati parlano e scrivono troppo: parlano e scrivono non per fare l'interesse del cliente, ma per darsi delle arie di fronte ai giudici, e per ingrossar le parcelle. Una causetta da nulla, che si sbrigherebbe in cinque minuti, si gonfia, se è affidata al fiato degli avvocati, peggio di un pallon volante. Se non ci fossero gli avvocati, ci sarebbero meno cause: anzi, probabilmente, non ce ne sarebbe più neanche una. Perchè i processi li mettono su gli avvocati: coi loro cavilli e le loro bugie. Se non ci fossero gli avvocati, i litiganti direbbero sempre la verità: anzi non avrebbero neanche bisogno di dirla, perchè si abbraccerebbero fraternamente prima di averla detta. E non ci sarebbero più, nel processo, le sottigliezze escogitate dai legulei: non ci sarebbero più questioni di competenza, nè appelli, nè ricorsi in cassazione. Se non ci fossero gli avvocati, la giustizia si svolgerebbe alla buona, con spirito paterno e patriarcale... ». E così di seguito, fino a che l'incauto oratore non si decide a concludere.

Ma poi, se il giudice che così ragionava sotto lo stimolo dell'ora meridiana (*male suada fames*), torna a meditare su questi problemi nella riposata serenità del tardo pomeriggio, egli stesso non stenta a comprendere che tutto quanto ha pensato in un momento di malumore a carico degli avvocati, era offensivo ed ingiusto in prima linea contro gli stessi magistrati; poichè come ciascuno può rilevare considerando la celebre serie di disegni che il Daumier dedicò alle *gens de justice*, non si mettono in caricatura gli avvocati senza che i giudici siano coinvolti nella stessa beffa. Avvocati e giudici giuocano nel meccanismo della giustizia come in pittura i colori complementari: che, proprio perchè opposti, meglio brillano nel ravvicinamento. Le virtù

che più si onorano nei magistrati, la imparzialità, la resistenza a tutte le seduzioni del sentimento, e quella serena indifferenza quasi sacerdotale che i più torbidi casi della vita purifica e ricompone sotto la rigida formula della legge, non brillerebbero come brillano, se accanto ad esse, a dar loro maggior risalto, non potessero affermarsi in contrasto le opposte virtù degli avvocati, che sono la passione della generosa lotta per il giusto, la ribellione ad ogni soperchieria, e la tendenza, inversa a quella dei giudici, ad ammollire sotto la fiamma del sentimento il duro metallo delle leggi, per meglio formarle sulla viva realtà umana.

Proprio per questo dovrebbero i giudici essere i più strenui difensori dell'avvocatura; poichè solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l'avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile e angosciosa la loro missione di giustizia.

Non conosco maggiore aberrazione di quella che vuol vedere nella contrapposizione tra giudici e avvocati una espressione tipica della antitesi tra interesse pubblico e interesse privato, tra autorità e individualismo. In realtà l'avvocatura risponde, anche nello Stato autoritario, a un interesse essenzialmente pubblico, altrettanto importante quanto quello a cui risponde la magistratura: giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione. Certe mansioni dinamiche del processo, le mansioni di impulso e di iniziativa, non si potrebbero demandare al giudice senza distruggere quella posizione psicologica di iniziale indifferenza, in cui egli deve trovarsi per conservare intatta fino al momento della sentenza la sua imparzialità: e sono per l'appunto gli avvocati, che, assumendo a proprio conto gli urti e le polemiche, permettono al giudice di rimanere indisturbato sul suo soglio, al disopra delle passioni e delle risse. Ma questo carattere pubblicistico che hanno gli avvocati, intesi come organi complementari dei giudici, non importa necessariamente che essi debbano essere trasformati in funzionarî, come nella Prussia di Federico il Grande o in altre più recenti esperienze altrettanto significative.

Se prima condizione dello Stato forte è la fiducia del popolo nella giustizia e se coll'accrescersi dell'autorità dello Stato si accresce di pari passo l'esigenza di avvicinare la giustizia al popolo, non si può dimenticare che il tramite necessario attraverso il quale la giustizia viene a contatto col popolo, è prima che il giudice, l'avvocato. Solo nella libera professione, che ha come pernio la scelta e la fiducia personale del cliente nel suo difensore, l'avvocato può trovare l'autorità morale necessaria per esercitare in mezzo al popolo quella funzione di araldo

della giustizia, che è, in sostanza, una quotidiana esaltazione dello Stato.

Il giudice dev'esser distaccato da ogni legame umano, superiore ad ogni simpatia e ad ogni amicizia: ed è bene che i giudicabili lo sentano lontano ed estraneo, inaccessibile come una divinità nel suo empireo. Quando si parla di avvicinare la giustizia al popolo non si vuol dunque far discendere i giudici dal loro seggio e mandarli in giro tra la gente, come pellegrini annunziatori del diritto. Questa funzione è invece essenzialmente riservata agli avvocati: il popolo può non conoscere il suo giudice, ma deve conoscere il suo avvocato e aver fede in lui, come in un amico liberamente scelto. E chi volesse trasformar l'avvocato in burocrate imposto d'ufficio ai giudicabili, con ciò non chiuderebbe soltanto il varco alla comprensione umana che segue la libera elezione delle amicizie, ma chiuderebbe altresì la sola porta attraverso la quale può passare la fiducia del popolo nella giustizia dello Stato.

Ma soprattutto si deve gelosamente conservare e incoraggiare, in questo tempo in cui gli ordinamenti pubblici si vanno sempre meglio orientando verso ideali di più vasta solidarietà sociale, questa vocazione fraterna che illumina dal di dentro la vita dell'avvocato. Egli porta nelle impassibili aule della giustizia l'irrequieto fervore della carità. Al giudice è vietato di esser caritatevole; ma l'avvocato deve essere per il suo cliente, in certi momenti in cui ogni calcolo di mestiere si scioglie e si purifica nella commozione, il fratello e il confessore, che può dargli, più che la sua dottrina e la sua eloquenza, il conforto di tenergli compagnia nel dolore. Non si dimentichi che l'avvocatura è la sola professione nelle cui regole è scritto che, per i suoi seguaci, « il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ». E' facile far dell'ironia sull'altruismo degli avvocati; ma chi crede che la missione di carità oggi adempiuta dai liberi avvocati possa domani essere esercitata collo stesso spirito da un corpo di funzionarî tenuti soltanto alla scrupolosa osservanza dell'orario d'ufficio, non ha pensato che non si può stabilire in anticipo quali sono le ore in cui il dolore batte alla porta dell'avvocato, nel cui studio anche nelle ore notturne rimane accesa la lampada rossa, a indicare nel buio il « pronto soccorso » delle ambascie umane.

* * *

Ma sopra tutto i giudici, se vogliono comprendere ed amare come merita questa professione di carità che vive accanto a loro e riscalda le loro aule, non devono far confusione tra l'avvocatura e l'oratoria: la quale, se dal lato estetico è qualcosa di più, è qualcosa di meno dal lato morale e sociale.

Tra le numerose voci di consenso che hanno accompagnato la prima edizione di questo *Elogio*, qualche avvocato gli ha mosso il rimprovero di aver parlato con poco rispetto della eloquenza forense, tradizione nobilissima della avvocatura italiana. Ma l'autore crede di non aver meritato questi rimproveri; perchè, se nessuno più di lui può sentire il fascino di quel miracolo che è la vera eloquenza, tanto più sorprendente quanto più rara, egli ritiene peraltro d'essere nel giusto quando pensa che, proprio perchè si tratta di un dono eccezionale che solo è dato a pochissimi privilegiati, non può il processo, che serve alla vita di tutti i giorni, esser costituito per mettere in bella mostra gli oratori di eccezione, nè può dal declinare di quella grande eloquenza, o dal minor campo ad essa oggi lasciato nelle aule giudiziarie, trarsi la conseguenza che sia oggi in declino la funzione sociale della avvocatura e che nel processo la statura dell'avvocatura sia oggi meno alta che un tempo. In realtà, come tutti sanno, anche l'auspicata introduzione della oralità nel processo civile non significherà che le porte del processo civile siano spalancate alla grande oratoria: poichè oralità vorrà dire soprattutto discreto dialogo quotidiano tra avvocato e giudice, reciproca comprensione alimentata dal conversare senz'alzar la voce. Il giudice che ascolta rapito il grande oratore, lo ammira troppo per non sentirlo lontano da sè; ma tra giudice e avvocato non occorre ammirazione, occorre confidenza: sentirsi servitori dello stesso dovere, membri della stessa famiglia. Ben venga, se per eccezione è presente nell'aula, la grande eloquenza; ma se, invece della fiorita oratoria, c'è nel processo la parola disadorna e semplice di chi vuole esporre al giudice cose e non parole, sia benedetta anche così, senza vani paludamenti, l'avvocatura: senza stile di studiata rettorica, ma con stile di vita onesta; senza apostrofi e senza invettive, ma col coraggio di dir fino in fondo, con dignità e fermezza, tutto quello che occorre per far trionfare la giustizia.

Tra i giudizî espressi sulla prima edizione di questo *Elogio*, l'autore non può dimenticare quello espresso da un grande maestro di scienza giuridica, che è anche dotato come nessun altro del divino dono dell'eloquenza: il giudizio di Francesco Carnelutti, il quale ha detto che la visione espressa nell'*Elogio* gli sembrava « un poco malinconica », « per causa forse del temperamento dell'autore... e certo del periodo che l'avvocatura attraversa ».

In quanto al temperamento malinconico dell'autore, è cosa che non interessa i lettori (ma tuttavia si potrebbe osservare che, se un altro autorevolissimo critico ha creduto di trovare nel libro la espressione di un ragionato ottimismo, vuol dire che l'autore non è poi tanto malinconico quanto si dice, poichè gli ottimisti sono gente, se non proprio allegra, serena). Ma in quanto alla malinconia del periodo che

l'avvocatura attraversa, l'autore pensa che non sia il caso di fissarcisi troppo. Sì, non si può negarlo, il diminuire della litigiosità ha sempre più aggravato la crisi economica, e quindi il disagio morale, di molti professionisti; sì, nei dibattimenti penali, i difensori non hanno più quella prevalenza (alquanto ingombrante) che vi avevano un tempo; e la libertà di difesa dev'essere praticata, oggi, con molto maggior tatto e con molto più rispetto del galateo... Ma, insomma, bisogna che anche gli avvocati si abituino ad accorgersi che il mondo si trasforma: che certi gesti teatrali della loro professione sono passati di moda, che certe intemperanze di un individualismo di maniera devono disciplinarsi e fondersi in una più precisa coscienza dei doveri pubblici del loro ordine. E tuttavia, se le forme esteriori si evolvono, la sostanza umana dell'avvocatura è ben viva:

se schiavi, se lacrime
ancora rinserra,
è giovin la terra.

Se ci sono ancora innocenti da difendere, se ci sono ancora soprusi da denunciare, se ci sono ancora dolori prodotti dall'ingiustizia e leggi dettate per guarirli, l'avvocatura è ancor giovine: e la gioventù non è mai malinconica, perchè ha dinanzi a sè l'avvenire.

* * *

A questo punto qualcuno potrebbe rimproverare all'autore che, nel dettar la prefazione a un libro che si presenta come un elogio dei giudici, egli si sia diffuso ad elogiare gli avvocati; e che proprio a parlar degli avvocati egli abbia dedicato i due nuovi capitoli aggiunti a questa seconda edizione. Ma l'autore risponderebbe che, parlando degli avvocati, egli sapeva di esser sempre in tema; perchè, in fondo, avvocati e giudici (è questa una sua fissazione, che deve essergli perdonata) non sono che due aspetti di una stessa realtà. Il più alto magistrato d'Italia, scrivendo benevolmente di questo *Elogio dei giudici,* si domandava: « A quando l'*elogio degli avvocati scritto da un giudice?* ». La domanda, finora, non ha avuto risposta; ma se mai accadrà che la risposta venga, gli avvocati, leggendo le loro lodi scritte dalla penna di un giudice, si accorgeranno che per dir bene degli avvocati non si può far altro che ripetere quasi alla lettera quello che si può dire per lodare i giudici: e allora questo reciproco e coincidente riconoscimento di meriti, scambiato tra persone che ogni giorno lavorano insieme per lo stesso ideale, apparirà più profondo e più significativo di quanto potrebbe essere uno scambio di cortesie tra buoni vicini: più che l'elogio dei giudici o degli avvocati, sarà l'elogio della giustizia e degli uomini di buona volontà, che, sotto la toga del giudice o sotto quella dell'avvocato, hanno dedicato la loro vita a servirla.

XIX

LA CRISI DEGLI AVVOCATI A VENEZIA DOPO LA SCOPERTA DELL'AMERICA (*)

Debbo esser grato all'avvocato Mario Supino di Pisa per avermi posto sotto gli occhi ed avermi lasciato consultare a mio agio un prezioso volumetto della sua biblioteca, stampato a Venezia nel 1559, che è non soltanto una rarità bibliografica, ma costituisce anche una fonte di curiose informazioni per la storia del processo e dell'avvocatura. Si intitola: *L'avocato* || *dialogo, nel* || *quale si discorre* || *tutta l'auttorità* || *che hanno i Magistrati di Venetia.* || *Con la pratica* || *delle cose giudiziali del Palazzo* (in Venetia, appresso Francesco Rampazetto, MDLIX; in 32°, di pag. 110, numerato solo sul *recto*). L'autore, del quale figurano soltanto, alla fine di una prefazione dedicatoria « al « molto magnifico et nobiliss. mio sign. et compare M. Pandolfo Atta« vanti gentilhuomo fiorentino », le iniziali F. S., è identificato, nel *Dizionario di opere anonime o pseudoanonime* del Melzi, in Francesco Sansovino (1521-1583), figlio del celebre scultore ed architetto Iacopo, che dopo aver studiato leggi a Padova e a Bologna, visse in Venezia, dedicandosi, più che all'avvocatura, a scriver opere di varia letteratura e di erudizione, alcune delle quali pubblicò sotto il nome di Giovanni Tatti, dal casato di quella famiglia toscana dei Tatti da cui era uscito il padre Iacopo, che, com'è noto, aveva preso il soprannome di Sansovino in onore del suo maestro Andrea Cantucci, nato nella terra toscana di Monte a S. Savino. Questo libretto, diviso in cinque libri (i

---

(8) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. XV (1938), parte I, pp. 256-260. Il libretto di F. Sansovino, di cui si parla in questo scritto, è stato pubblicato a cura e con prefazione di P. Calamandrei, per i tipi della Casa ed. Felice Le Monnier, Firenze, 1942, nella « Collezione in ventiquattresimo » diretta da Pietro Pancrazi]. *[Bibliografia,* nn. 218 e 259].

primi due dedicati agli avvocati, il terzo alla descrizione delle magistrature venete, gli ultimi due ad una elementare pratica civile sull' « ordine che s'osserva nel Palazzo Veneto in guidar una causa giu« diziariamente ») rivela nello stile e nel contenuto più il letterato che il giurista; ma dovè tuttavia aver fortuna tra i pratici, se in pochi anni se ne ebbe una seconda edizione, com'è questa del 1559, seguita alla prima del 1554.

Di maggiore interesse, e scritti con molto maggior ornamento sono i primi due libri: i quali, redatti, secondo il gusto del tempo, in forma di « ragionamento » dialogizzato fra tre avvocati veneziani (m. Lorenzo « huomo veramente di buon intelletto ma non molto conosciuto nel« la città » e due suoi amici che vanno a tenergli compagnia mentre è ammalato, m. Marino « giovane assai discreto e desideroso molto d'es« ser conosciuto et messo in opera per le sue buone e belle qualità, « et che di nuovo s'era dato alle cose del nostro palazzo » e m. Felice « vecchio nell'esercitio dello Avocato, ma più fortunato che dotto ») contengono sul modo di diventare avvocati e di esercitare l'avvocatura una serie di gustosi ammaestramenti, ai quali già si potrebbe dare quel titolo di *galateo degli avvocati*, che quasi tre secoli dopo fu ripreso dall'avvocato napoletano Vincenzio Moreno per quel suo codice del costume forense (testè ripubblicato dalle Edizioni *La Toga*, Napoli, 1938), ch'è ancor oggi meritevole di amorosa considerazione.

In questo dialogo di Francesco Sansovino è trattato come preminente, in termini che con pochi ritocchi potrebbero adattarsi alla avvocatura odierna, il problema del tirocinio professionale. Di fronte a coloro che reputano che a fare il buon avvocato basti, a chi abbia un po' di naturale scaltrezza, la sola pratica scompagnata da qualsiasi scienza (« come si vede per prova di molti, che essendo avvocati non sanno pur leggere »), Lorenzo, che nel dialogo difende le ragioni ideali dell'avvocatura, dimostra la necessità che chi vi si dedica abbia non soltanto la vocazione morale per questo ufficio (« se questo ch'io dico « fosse messo in consideratione delle persone, molti che sono nati atti « alla guerra o alla galea, non verrebbero a conturbar quella cosa, alla « quale essi atti non sono »), ma altresì una preparazione letteraria e filosofica, senza la quale non si può diventar degni di esercitare con dignità e umanità il patrocinio.

E' gustosissima, come contrapposto dialettico a quell'ideale superiore di avvocato probo e colto che m. Lorenzo vagheggia, la lezione che al principiante dà il causidico di pochi scrupoli, ignorante e venditor di fumo, del quale in questo dialogo sono argutamente colti alcuni tratti significativi, sufficienti a fissar la caricatura del leguleio di tutti i tempi. A sentir costui, il primo canone per mettersi alla professione è « che tu non sappia cosa veruna, non al modo di Socrate, ma che tu

« sia veramente ignorante di tutto ». Bisogna curarsi, invece che di studiare, di vestir con grande sfarzo, perchè « le genti, vedendoti tale, « giudicano che tu guadagni un tesoro e in conseguenza che tu sia « tra gli avvocati eccellenti »; e per la strada ostentatamente fermarsi a parlar con persone altolocate, e con molto seguito: « quando tu esci « di casa per andar a Palazzo ingegnati sempre di farti accompagnare « da molte persone, e dal tuo ragazzo, il quale abbia sotto la cappa « una sacca piena di scritture e di libri »; e nel dialogo saper distinguere l'interlocutore dotto, col quale bisogna « salvarsi con parole ge- « nerali », da quello ignorante, al quale si può dare a bere qualunque fanfaluca, purchè ciò sia fatto « mischiando le parole latine colle vol- « gari ». Ma il passo con cui si insegna i modi da tener in udienza è così divertente e così vero che non posso esimermi dal riportarlo per intero: « Hor giunto che tu sarai a Palazzo, saluta ciascuno che ti si « para dinanzi, e con volto ridente e con gravità inchinati al tribunale « ove sono i Giudici, e famigliarmente parlando, e burlando con loro « dimostra alle Genti che sono all'intorno che i Giudici son teco intrin- « seci molto. Venuto poi alla Renga abbia preparato tutte quelle for- « mule usate, che tutto dì sono in bocca al Palazzo, come sarebbe a « dire: *Signori, se voi trovarete un altro caso come questo, fate che « questo sia il secondo*; o veramente: *El vuol struccolar cevolle negli « occhi alla giustizia; E' tapina la vita mia; Latet anguis in herba,* e « simili altre parole; del rimanente non aver cura di quel che tu dica; « ma favella a ventura. Grida più che tu puoi; suda e scaldati assai: « perciò che quante goccie ti cascano dalla fronte, tanti scudi ti pio- « vono in borsa... ».

Ma il tipo di avvocato che vagheggia Lorenzo è tutt'altro: egli descrive la lunga preparazione che fin dall'adolescenza deve compiere chi vuol dedicarsi all'arrengo forense: lo studio delle lettere, delle scienze e delle leggi; il tirocinio accanto a un avvocato anziano (e qui si fa un bel ritratto della bontà e amorevolezza colla quale i giovani praticanti erano guidati dal grande avvocato veneziano Dionisi Contarini); il modo di studiar le cause, di preparar le difese, di condurre il dibattimento; ma sopratutto m. Lorenzo insiste su quei canoni di morale professionale, che formano anche oggi la sostanza più preziosa dell'avvocatura: « Difendete l'innocenza del povero contro l'insolenza del « ricco; mettendo ov'è guerra e discordia, pace ed amore... Innanzi che « accettiate le cause, considerate se le dovete accettare, dopo questo, « havendole accettate, non pretermettete ciò che a quelle s'aspetta... « Guardatevi dall'avaritia come dal foco... Avvertite di non ricever cau- « sa ingiusta o per preghiera di uomo potente o avidità di denaro... Se « i poveri non hanno, non resti per questo la vostra difesa... Non vi la- « sciate far violenza dalle promesse o dalle minaccie degli uomini gran-

« di; ma vi sia a cuore la giustizia e la verità delle cose: e se bene sa-
« rete da grandi pregato, non assentite se non all'honesto... L'avvocato
« vuol esser fedele, sincero, libero ».

Fedele, sincero, libero: parole che hanno quattro secoli, ma che potrebbero ancor oggi esser prese come divisa dell'avvocato; che dimostrano quali tradizioni di onesta fierezza abbia avuto nei secoli l'avvocatura italiana, e come siano di tutti i tempi le ragioni di solidarietà e di carità che hanno reso e renderanno sempre nobile e insopprimibile il ministero forense.

Di quanto fosse onorata l'avvocatura a Venezia nei tempi del suo maggior fiore, è preziosa testimonianza questo libretto: « Di grandis-
« sima riputatione è sempre stata l'arte dell'Avocare in questa nobilis-
« sima et bene ordinata Repubblica, e sempre gli eccellenti huomini
« furono abbracciati e havuti cari universalmente da tutti... riputando-
« lo nobilissimo esercitio (e per il vero io non so che più nobil cosa si
« truovi che difender i bisognosi nel conspetto dei pubblici magistra-
« ti...) ». Ma in esso è anche la testimonianza, che si presta a significativi raffronti, di una di quelle periodiche crisi di sovrabbondanza numerica degli avvocati, che, come oggi accade in tutto il mondo (1), colpì l'avvocatura veneta nella prima metà del secolo XVI in seguito alla scoperta dell'America: « Già i nostri vecchi che furono in fama e
« di molto valore, trovarono un altro tempo e diverso dal nostro. Gli
« huomini allora attendevano per la maggior parte alle cose del Mare
« ch'erano in grandissimo pregio: e i cittadini dalla prima infantia si
« mandavano in Levante, là dove fatti ricchi vivevano la vecchiezza lo-
« ro in santissima pace, et di qui procedeva che avendo i giovani essito
« fuori, gli Avocati erano in poco numero, e quei pochi avevan da fare
« assai, perchè le liti per le molte mercature eran molte, là onde es-
« sendo gli Avocati in gran riputatione guadagnavano assai, e le pa-
« ghe nelle larghe faccende eran larghe. Ma oggi è in gran parte tutto il
« contrario, perciò che dappoi che prima Christoforo Colombo e poi i
« Portoghesi hanno trovato le nuove navigationi per le quali le merca-
« ture son venute a meno in Venetia, la gioventù non havendo che tra-
« ficare s'è messa al Palazzo, e credendo che le faccende vi sieno in
« quel medesimo termine che nei tempi passati, sono accresciuti in
« tanto numero che nulla più, senza avedersi i padri che mancate le
« mercature e accresciuti gli Avocati, ne tocca poca parte per uno. E
« da questo nasce che ricordandosi i vecchi de' tempi passati, et veduto

---

(1) Cfr. in proposito l'articolo del prof. MESTRE, della facoltà giuridica di Parigi, in *Nouvelles littéraires* del 23 luglio 1938; anche il MORENO, nel suo *Galateo* (ed. cit., pag. 33) tratta « del molto numero degli avvocati ».

« il numero grande degli Avocati giovani, ristretti in loro medesimi, non « vogliono che quello che essi hanno acquistato con lunghezza di tem- « po sia lor tolto dai giovani, dando loro aiuto o favore. Oltra questo « pochi anni adietro era nato un altro accidente, che essendosi dati « molti a questo esercitio i quali non erano nati atti a ciò, e volendo « per honore stare in quella cosa nella quale gli haveva messi la pro- « suntione, per necessità trattavano male i Clienti... ».

Ma, nonostante le difficoltà causate dalla crisi, non per questo m. Lorenzo distoglieva il giovane discepolo dal continuar sulla via intrapresa: soltanto lo avvertiva che per farsi « grande in riputatione et in ricchezze », bisognava non aver fretta, e non credere di poter, appena entrati nella professione, subito mettersi a patrocinare dinanzi ai tribunali supremi. Di tutti gli insegnamenti che il buon Lorenzo rivolge ai giovani che si dedicano all'avvocatura in tempi di crisi, il più saggio mi sembra esser questo: « Bene ha da avertire questo tale che « si contenti per uno spatio di tempo dei giudicii da basso, che quan- « do s'aspirasse alle Quarantie senz'altro mezzo, sarebbe mal fatto. « E' di bisogno star contento nell'esser suo: e sperar bene nell'avveni- « re: così fecero i grandi. Quando l'huomo possa aspettare conseguи- « sce il suo fine. Non accade ch'io vi racconti quanti sono stati coloro « che dopo lo spatio di 15 o 20 anni son venuti a quel grado ch'essi « hanno voluto... ».

XX

GLI AVVOCATI E IL DUELLO (*)

Un bravo collega, che si ricordava di aver letto molti anni fa un mio saggio sulle relazioni che passano tra l'ordinamento giuridico e le regole cavalleresche (1), mi ha chiesto un parere, come se io fossi particolarmente versato in questioni di cavalleria, su questo suo caso: nel difendere una causa egli ha dovuto sostenere, come naturalmente capita a tutti gli avvocati in tutte le cause, una tesi favorevole al suo cliente, che non andava perfettamente a genio al litigante avversario: il quale, a quanto pare, si trovava ad avere, per dono di natura, un carattere piuttosto effervescente. Un bel giorno questo avvocato, mentre lavorava tranquillamente nel suo studio, si sente chiamare al telefono e ode la voce perentoria di quell'energumeno che dopo essersi qualificato col proprio nome e cognome lo investe con un diluvio di parolacce, di quelle che, secondo il codice cavalleresco, darebbero diritto all'offeso di chiedere, come si dice, « soddisfazione ». L'avvocato gli risponde per le rime, e riattacca sdegnato il ricevitore: ma poi, mentre tenta invano di riprendere il filo del suo lavoro nel quale quello screanzato è venuto a disturbarlo, gli si presentano assillanti problemi di ordine cavalleresco: — Che cosa devo fare? devo mandargli, come si dice, « i padrini »? devo dargli querela? o devo più semplicemente lasciarlo perdere? — E se poi, come con questi tipi dinamici c'è sempre da aspettarsi, sarà l'offensore che per sovrappiù manderà i padrini all'offeso, che dovrà fare l'avvocato? Mettere alla porta quei due signori che in sostanza, venendo da lui in quella veste, commettono un reato

---

(*) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. XVIII (1941), parte I, pp. 362-363]. [*Bibliografia*, n. 256].

(1) Cfr. i miei *Studi sul processo civile*, vol. III, pag. 1 e segg. [in queste *Opere*, vol. I, n. 11].

previsto dal codice penale, oppure prender sul serio la cosa e dedicarsi così per qualche settimana, invece che a tirar avanti alla meglio la non facile vita professionale, alle alchimie dei giurì d'onore e alle bellicose ginnastiche delle sale di scherma?

Ho risposto al collega che io non mi intendo di cavalleria, e che quindi non potevo servirlo nel dargli il parere richiesto; ma gli ho anche aggiunto che, se avessi dovuto rispondergli secondo il buon senso, gli avrei detto che l'avvocato ha altro da fare che mettersi a tirare di scherma con tutti gli sfaccendati ai quali la sua opera di coraggiosa e pacata fermezza non è personalmente gradita: e che l'avvocato che si battesse a duello con chi lo ha ingiuriato per ragioni attinenti al suo ufficio, tradirebbe la sua funzione al modo stesso del giudice che, vilipeso dal condannato, si prestasse a instaurare con lui una « vertenza cavalleresca ».

Non so come il caso prospettatomi dal collega sia stato risolto: probabilmente con un giurì d'onore, il quale gli avrà dichiarato che in base alle stesse « leggi dell'onore » l'avvocato, ingiuriato per ragioni professionali, non è tenuto a seguire contro l'offensore le vie cavalleresche. Ma io (poichè casi come questi sono assai più frequenti di quanto non si creda) vorrei che si stabilisse, come norma fondamentale del costume forense, qualcosa di più: che cioè in casi simili, non solo l'avvocato è esonerato dal seguire le vie cavalleresche, ma è tenuto, *per dovere di correttezza e di dignità professionale*, ad astenersi dal ricorrervi, e a respingere senz'altro ogni tentativo che il suo avversario potesse fare per trascinare nel campo cavalleresco una questione che dev'essere mantenuta strettamente sul terreno giudiziario. Forse su questo punto una parola che scendesse autorevole dagli organi sindacali potrebbe essere decisiva: io so di professionisti che, pur essendo umiliati e nauseati di dover perder tempo in queste schermaglie (e specialmente in questi momenti in cui tanti di noi, e per doveri ben più alti, affrontano la morte sul serio!), non hanno però il coraggio, quando si presentano casi come quello sopra riferito, di proclamare apertamente che la toga è qualcosa di più alto della cavalleria. Molto più sicuri si sentirebbero in questa linea di condotta, se questa fosse loro segnata come un preciso dovere: se fosse proclamato anche dagli organi ai quali spetta vigilare sulla condotta del nostro ordine, che l' « onore professionale » di noi avvocati, servitori delle leggi, non può consistere nel prestarsi a quelle procedure cavalleresche attraverso le quali la categoria dei « gentiluomini » continua a credere di poter essere superiore alle leggi.

XXI

RELAZIONI DI BUON VICINATO TRA GIUDICI E DIFENSORI (*)

Quantunque si tratti di due decisioni non recentissime, una delle sezioni unite della cassazione e l'altra del consiglio superiore forense, ritengo che esse siano ora più che mai di attualità (senza dire che un certo ritardo nel pubblicarle può giovare a purificare i due casi da ogni infiltrazione di momentanea acrimonia) perchè mostrano due esempi tipici, tolti dalla realtà, di quegli attriti che la pratica giudiziaria inevitabilmente produce tra avvocati e magistrati, e che si risolvono (o si dovrebbero risolvere), quando l'urto transitorio è superato, in un aumento di reciproca stima.

Il nuovo codice, com'è risaputo, ha messo in più stretto contatto, nel periodo dell'istruzione, i giudici e i difensori: le loro relazioni, che nel vecchio processo si svolgevano a distanza, attraverso la solennità dell'udienza dove gli umori personali rimanevano mortificati sotto la compassata uniformità della toga, oggi si sono ravvicinate fino a diventare una conversazione a tu per tu, che lascia riaffiorare gli estri e le sorprese del discorso vivo. Naturalmente non sta al codice dettar le regole di questo dialogo, e segnare i limiti che non si debbono varcare affinchè la confidenza e la sincerità non sacrifichino la discrezione ed il reciproco rispetto: queste sono questioni di buona creanza, non di procedura.

E tuttavia anche qui bisognerà che si formi, con questa nuova tecnica processuale scritta nel codice, un nuovo costume giudiziario,

---

(*) [Pubblicato in « Rivista di diritto processuale civile », a. XX (1943), parte II, pp. 3-16, in nota alle decisioni 11 aprile 1940 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, e 20 novembre 1941 del consiglio Superiore Forense. Ristampato in *Studi*, V. pp. 267-276]. [*Bibliografia*, n. 277].

vigile nelle coscienze degli avvocati e dei magistrati. Il meccanismo del nuovo processo non darà i suoi frutti (a condizione, si intende, che ci siano i giudici e cancellerie e locali in numero sufficiente: in mancanza di che è inutile discorrere!) se non si riuscirà a trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra l'autorità del giudice e l'indipendenza e la libertà del difensore, tra il giudice tiranno ed arcigno, tutto compreso della sua superiorità, come lo temono gli avvocati, e l'avvocato scaltro ed agguerrito, pronto a stordire il giudice colla sua loquela, come lo temono i magistrati.

Proprio per dimostrare come sia indispensabile, quanto più si fanno strette le relazioni tra difensori e giudici, una costante consapevolezza, negli uni e negli altri, dei propri doveri più che dei propri poteri, possono servire i due casi pratici risolti dalle due decisioni qui annotate.

* * *

Il primo di essi, quello deciso dalle sezioni unite, si riassume in questi termini di fatto. Un avvocato, uno dei più anziani ed autorevoli professionisti della regione, difende dinanzi ad una corte d'appello un suo cliente in una causa civile: la corte gli dà ragione in pieno sul merito; ma poichè egli nelle comparse si era espresso in tono fieramente polemico contro la malefede dell'avversario, la corte, invece di ordinare semplicemente la cancellazione delle frasi che le sono apparse troppo vivaci, preferisce aggiungere nella motivazione della sentenza un biasimo di carattere generale a carico del professionista: « deplora nel modo più reciso ed energico » (così si legge nella sentenza) la « non buona abitudine e il deplorevolissimo sistema », che afferma consueto ad esso censurato, di scendere nelle argomentazioni defensionali a personalismi e ad espressioni troppo risentite; e gli minaccia per l'avvenire più gravi provvedimenti, con queste testuali parole: « poichè non è la prima volta che questa corte è indotta a fare analoga deplorazione, le è giuocoforza avvertire, che ripetendosi il fatto, dovrà prendere contro detto avvocato le misure di rigore consentite dalla legge ».

L'avvocato, colpito in pieno da questo così grave biasimo, ricorre in proprio alle sezioni unite. Che cos'è (egli si domanda) questa « deplorazione » contenuta nella motivazione della sentenza? Evidentemente, se un cosiffatto rimprovero fosse stato pronunciato nelle debite forme dai competenti organi sindacali, esso avrebbe potuto costituire la sostanza di uno di quei provvedimenti disciplinari previsti a carico dei professionisti legali dalla legge forense, che si denominano « avvertimento » o « censura »; anzi il verbo « deplo-

ra » adoprato ripetutamente dalla corte, fa pensare, invece che al semplice avvertimento, a quel provvedimento più grave che è la censura, posto che il verbo « deplorare » è, secondo l'uso, di significato molto più grave del verbo « censurare », se si deve credere al Panzini, il quale osserva che « questo verbo oggi è molto usato con valore nuovo e racchiude un curioso senso di eufemismo o di compatimento, così che spesso è usato invece di *biasimare, condannare,* verbi troppo recisi e crudi. Spesso ciò che si *condanna* in un uomo di condizione comune, in un personaggio qualificato si *deplora...* ».

Nè, per togliere a questa « deplorazione » pronunciata dalla corte la sostanza di un provvedimento disciplinare, varrebbe obiettare che qui, nel nostro caso, mancava nelle frasi deplorative inserite nella sentenza quella finalità sanzionatoria che è propria dei provvedimenti disciplinari, nei quali l'avvertimento o la censura, inflitti ad un professionista indisciplinato, sono fine a sè stessi; mentre qui, nel nostro caso, avrebbero avuto un carattere meramente strumentale, in quanto volte unicamente a giustificare il provvedimento di *cancellazione* delle frasi ritenute offensive, ossia a motivare un provvedimento contenuto nel dispositivo. In realtà qui la sentenza non si è in alcun modo indugiata a dimostrare che le frasi da cancellare fossero oltraggiose, ma si è invece diffusa a deplorare « l'abitudine » e « il sistema » imputabile all'autore di quelle frasi, e a dare giudizi di carattere personale sulla condotta di quel professionista, considerata non soltanto in quel singolo processo in cui la corte era chiamata a pronunciarsi, ma considerata *in generale,* in relazione a tutti gli altri processi in cui la corte è stata (essa ha detto) « indotta a fare analoga deplorazione ». E' evidente dunque che qui la motivazione non è stata contenuta nei limiti in cui essa poteva logicamente servire come premessa del provvedimento inserito nel dispositivo (ordine di cancellazione); ma è stata estesa *a fini diversi,* cioè allo scopo di dare un giudizio di ordine generale sul comportamento professionale di quell'avvocato, considerato non più come difensore in quel processo, ma come professionista continuativamente esercente nella pratica giudiziaria di quella Corte. Si trattava dunque di un provvedimento distinto e distinguibile dal resto della sentenza e censurabile come un provvedimento a sè, nonostante che, invece di esser apertamente collocato nel dispositivo, fosse stato dissimulato nella motivazione: una specie di *excursus* o digressione, a cui la corte si è lasciata andare prendendo occasione da quel processo, nel desiderio di sfogare un risentimento messo in serbo da tempo e di esercitare un'azione censoria anche al di là della causa decisa, e con intenti

di controllo disciplinare su un avvocato non in quanto biasimevole in un certo processo, ma in quanto abituato, a opinione della corte, a tenere costantemente, in tutti i processi, una condotta professionale degna di biasimo e di correzione.

Ma allora (continua il ricorrente) se questa escrescenza dialettica inserita nella motivazione della sentenza eccede sostanzialmente le esigenze del caso singolo, vuol dire che la corte si è illegittimamente attribuita così un potere di controllo disciplinare sulla condotta di un professionista legale che la legge non demanda all'autorità giudiziaria, ma affida, in maniera esclusiva, ai competenti organi sindacali ai quali spetta la custodia dell'albo.

L'art. 46 della legge 25 marzo 1926, n. 453 proclamava che « salvo quanto è stabilito dagli articoli 78, 79, 80 cod. proc. pen. e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati e i procuratori, nell'esercizio del loro ministero, sono sottoposti *esclusivamente* al potere disciplinare dei consigli dell'ordine »; e l'art. 38 della l. 22 gennaio 1934, n. 36 (r. decr. l. 27 novembre 1933, n. 1578) affida ai direttorî dei sindacati il potere disciplinare sui professionisti legali, intendendo che questa competenza di carattere sindacale sia *esclusiva*, « salvo quanto è stabilito negli articoli 130, 131, 132 cod. proc. pen. e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze ». Non v'ha dubbio che nel nostro caso non si verificano le ipotesi degli articoli 130, 131, 132 cod. proc. pen.; come non v'ha dubbio che tra i provvedimenti che i giudici civili possono prendere in esplicazione della polizia delle udienze (articoli 354, 355 cod. proc. civ. 1865, articoli 127-129 nuovo cod. proc. civ.) non rientra quello di censurare nella motivazione di una sentenza civile il difensore di una delle parti, per il modo con cui *abitualmente* esercita la professione forense. Tale provvedimento non può essere dato neppure quando l'autorità giudiziaria ordini in una causa civile (art. 63 cod. proc. civ. 1865; art. 89 nuovo cod. proc. civ.) la soppressione o cancellazione delle scritture oltraggiose: anche qui il giudice non può prender direttamente provvedimenti disciplinari contro il difensore autore di quelle scritture, ma può soltanto (come ora stabilisce in generale il secondo comma dell'art. 88 del nuovo cod. proc. civ.) « riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi ».

Premesso questo, l'avvocato colpito dalla « deplorazione » della corte ha presentato ricorso alle sezioni unite chiedendo che la sentenza, in quella parte in cui aveva creduto di poter esercitare un controllo disciplinare che dalla legge è esclusivamente demandato ai competenti organi sindacali forensi, fosse cassata per eccesso di potere (per difetto di giurisdizione, si direbbe oggi, art. 37 cod. proc. civ.) in quanto costituente esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi sindacali.

Le sezioni unite hanno dichiarato improponibile il ricorso, per mancanza nel ricorrente della qualità di parte; ma non hanno potuto astenersi dall'entrare, sia pur di straforo, nel merito. E nel merito, pur avendo l'aria di dar torto all'avvocato, hanno finito col dargli ragione.

Sull'improponibilità del ricorso, per mancanza di legittimazione a ricorrere, ho qualche dubbio. E' vero che non è legittimato a ricorrere in cassazione chi non è stato parte nel giudizio di merito; è vero che il difensore non è parte nella causa del suo cliente. Ma se il giudice di merito, erroneamente ed illegittimamente sia pure, considera il difensore come parte in causa e prende personalmente e direttamente contro di lui un provvedimento che non soltanto lo pregiudica, ma apertamente *lo giudica in proprio,* quale altro rimedio si può dare a questo difensore, al quale il giudice di merito ha attribuito a sproposito la posizione di parte, se non quello di ricorrere in cassazione come possono fare le vere parti? Il quale interrogativo poi si risolve in questo principio: che quando il giudice di merito ha erroneamente considerato come parte in causa una persona che in realtà non aveva tale qualità, questa è legittimata a ricorrere come parte all'effetto di impugnare quel capo della sentenza che erroneamente l'ha considerata tale. Non si può insomma infliggere al difensore la qualità di parte per costringerlo ad essere soggetto passivo del provvedimento di censura, e negargliela per impedirgli di essere soggetto attivo dell'impugnazione di quel provvedimento! Nè si dica che per questi casi c'è l'opposizione di terzo: la quale è fatta per dare al terzo il modo di impugnare, quando tema un indiretto pregiudizio dei suoi diritti, una sentenza pronunciata *inter alios,* ma non per impugnare una sentenza, o quella porzione di essa, che, senza contestazione di addebiti, senza contraddittorio, senza difesa e senza prove, pronuncia direttamente *contro di lui, considerato non come terzo ma come imputato!*

Nel merito le sezioni unite hanno osservato che il biasimo sulla condotta del difensore contenuto in una sentenza civile costituisce un apprezzamento morale e un'esplicazione di libera critica, ma non un provvedimento giuridicamente rilevante. Anche sull'esattezza di questa affermazione ho dubbi non pochi. Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici per decidere casi giuridici e non per servirsi di quella autorevolissima cattedra per fare apprezzamenti morali che eccedano i limiti della controversia da decidere: nè è facile distinguere nella motivazione di una sentenza ciò che si deve attribuire al giudice come organo della giustizia e rispettare come comando ufficiale, e ciò che si deve considerare invece come sfogo personale da non prendersi sul serio! Riconosciamo anche

noi (e di che cuore!) l'utilità di quel « generale e multiforme processo di coazione morale » che « si esprime ed opera con la legittima critica »; ma qui si tratta di vedere se ai giudici, quando vogliono esprimere, *uti cives*, questa legittima critica su argomenti non aventi necessaria connessione con una controversia, possa essere consentito il privilegio di inserirla nella motivazione delle sentenze, e di dare così a questa specie di *censura morum* sulla condotta degli avvocati il colore e il prestigio di un provvedimento d'autorità. Facciamo il caso inverso: se un avvocato nell'impugnare una sentenza dinanzi al giudice superiore, invece di limitarsi a denunciare gli errori che viziano quella sentenza, si permettesse di inserire nell'atto d'appello una generale « deplorazione » contro le cattive abitudini del giudice che l'ha redatta (lamentando che questi, per sistema, non studi le cause, non venga puntuale alle istruttorie, non stia sveglio in udienza, e così via...), che cosa succederebbe a questo critico imprudente? Non ci vuol molta fantasia a immaginare che egli si vedrebbe di lì a poco cader sulla testa, a richiesta dell'autorità giudiziaria, un grave (e meritato) provvedimento del direttorio da cui dipende, il quale giustamente lo ammonirebbe che per quanto legittimi possano essere questi sfoghi critici, le scritture difensionali non sono la sede adatta per queste divagazioni... Sento qualcuno che interrompe: — Già, ma qui si tratterebbe di un avvocato che pretenderebbe di criticar la condotta di un giudice; mentre nel caso deciso dalle sezioni unite si trattava di un giudice che criticava la condotta di un avvocato. Il caso era dunque diverso... — Perchè diverso? Giudici e avvocati sono ordini altrettanto essenziali, di pari importanza e dignità, per il buon funzionamento della giustizia: il rispetto dovuto dagli uni agli altri è scambievole e sullo stesso livello; e prima condizione dell'armonia e dell'intesa tra loro è la reciproca indipendenza e il rispetto reciproco dei confini segnati dalla legge a ciascuno di essi. L'ossequio che gli avvocati devono avere ed hanno quasi sempre per i giudici degni, dev'essere un sincero ossequio di uomini liberi, e non un'ipocrisia di cortigiani timorosi della ferula; e questo si può ottenere soltanto coll'escludere in modo ben chiaro ogni dipendenza disciplinare degli avvocati dai giudici.

Di questo del resto credo che le stesse sezioni unite, nel pronunciar la sentenza che qui si annota, fossero ben convinte: com'è dimostrato dal periodo finale di essa, in cui si osserva: « Del resto si potrebbe aggiungere che non si saprebbe ravvisare nei rilievi della sentenza denunciata un apprezzamento oggettivamente idoneo, o diretto intenzionalmente a menomare nella sua rispettabilità professionale il ricorrente avv. M., del quale la corte ha appreso, at-

traverso la parola elevata ed incisiva del suo difensore, le benemerenze che lo additano a particolare estimazione ». Ecco, io amo credere che proprio in quest'ultimo periodo le sezioni unite abbian voluto esprimere il fondo del loro pensiero: e che proprio in questa conclusione si debba vedere il *punctum saliens* della sentenza. Improponibilità del ricorso, mancanza di un provvedimento giuridicamente rilevante... sta bene; ma insomma (hanno pensato le sezioni unite) qui bisogna provveder noi, col dar all'avvocato censurato una pubblica attestazione di stima proveniente da un seggio tanto più alto di quello da cui è partita la censura, a cancellar l'eco di quelle disgraziate frasi inserite nella sentenza denunciata. Così la « deplorazione » è stata a sua volta, di fatto se non di diritto, deplorata: e par di capire che il supremo collegio abbia voluto lasciar intendere a tutti i giudici inferiori che in siffatte deplorevoli deplorazioni sarà meglio, per l'avvenire, non ricadere mai più.

* * *

Il secondo caso, quello deciso dal consiglio superiore forense, è il rovescio della medaglia: qui si trattava di un avvocato accusato di aver inserito nelle scritture defensionali d'appello apprezzamenti offensivi per il giudice di primo grado.

Il fatto è stato occasionato da una causa successoria, in cui da una parte c'erano i ricchi eredi di un vistoso patrimonio e dall'altra due povere donne di servizio, a cui gli eredi contendevano il pagamento di un legato di duemila lire (non di più!), lasciato ad esse dal vecchio padrone, assistito da loro durante l'ultima infermità. Durante lo svolgimento di una prova testimoniale, che doveva essere raccolta per delega dal pretore del piccolo paese in cui la famiglia degli eredi era potentissima, il difensore ufficioso delle due povere donne ammesse al gratuito patrocinio si convinse senza molti sforzi che un'ordinanza del pretore, che le aveva dichiarate decadute dalla prova contraria, era inspirata a favorire contro giustizia la parte abbiente; appellò contro di essa al competente tribunale, e nelle sue scritture defensionali la qualificò francamente come viziata da « mancanza di serenità nel decidere », da « parzialità » e da « favoritismo ». Il tribunale gli dette ragione, e revocò l'ordinanza: segno, dunque, che le accuse dell'avvocato erano giuste, e che egli aveva fatto, a favore di quelle povere disgraziate, nobilmente e disinteressatamente il suo dovere. Ma a questo punto si inserisce nella vicenda quella che si potrebbe chiamare elegantemente la realtà romanzesca: il direttorio degli avvocati, in cui spadroneggiava uno degli eredi avversari delle due umili legatarie, si

affrettò non a votare un plauso al fiero e coraggioso collega, ma a... metterlo sotto procedimento disciplinare per « espressioni ingiuriose alla dignità del giudice »; e, non potendo condannarlo alla fucilazione, lo condannò alla « sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione » per aver commesso, coll'esprimersi in quel modo nelle comparse defensionali, « un fatto non conforme alla dignità e al decoro professionale ». Riferisco questa che non è una favola inventata, e non entro nei particolari che suggerirebbero riflessioni troppo dolorose sul livello morale di certi ambienti professionali.

Naturalmente il consiglio superiore forense ha rimediato, con pronta energia, a questo sconcio: e nel revocare il folle provvedimento disciplinare con una motivazione che costituisce un titolo di onore per il professionista così stolidamente colpito, ha tratto occasione da questo episodio per rivendicare ai difensori non solo il diritto, ma il sacrosanto dovere, di reagir fieramente, senza inutili intemperanze verbali ma con proprietà e sincerità di epiteti, all'ingiustizia dei giudici, ovunque la incontrino. La funzione dell'avvocato, quello che dà ad essa tutto il suo significato morale, sta nella fierezza e nella pronta sensibilità polemica. Degno di pietà più che di disprezzo sarebbe quell'avvocato che non riuscisse più a indignarsi di fronte all'ingiustizia: e se questa si annida in una sentenza, ufficio dell'avvocato è di attaccar la sentenza colle armi che la legge gli offre e di qualificarla francamente col nome che le conviene. Ci sono apposta nel codice di procedura i mezzi di impugnazione; i quali, come rivela la stessa etimologia della loro denominazione, servono a mettere in pugno al difensore la spada per aggredir le sentenze che hanno tradito la giustizia. I mezzi di impugnazione sono oggi diretti contro il provvedimento oggettivamente considerato, e non contro la persona del giudice: l'appello, per nostra fortuna, non porta più come altri tempi a un corpo a corpo tra la parte appellante e il giudice appellato; ma l'oggettività non deve essere spinta fino al punto di vietare all'avvocato di biasimar la sentenza per non dare un dispiacere al giudice che l'ha pronunciata, quasi che le sentenze, poichè sono atti di autorità, fossero diventate oracoli che non si possono discutere senza commetter sacrilegio. Anche qui, si intende, è questione di misura e di educazione: bisognerà saper scegliere le parole, e non dimenticare il « *fortiter in re, suaviter in modis* ». Ma, insomma, bisognerà pure chiamar bianco il bianco, e nero il nero.

Il rafforzamento dell'autorità del giudice-ufficio (bisogna ancora una volta ripeterlo, affinchè non si formino leggende sul nuovo codice di procedura civile) non significa infallibilità del giudice

uomo. Il giudice, anche coi poteri rafforzati, rimane una creatura umana, colle sue debolezze e i suoi difetti; e quando questi difetti si sono trasfusi nella sentenza, l'avvocato ha il dovere di rilevarli e di denunciarli senza esitazione. Il rispetto dell'autorità qui non c'entra. Fra un giudice che commette un favoritismo, e un avvocato che lo denuncia, — è l'avvocato, non il giudice, che merita rispetto: e anche nel nuovo processo l'avvocato che reclama giustizia non ha bisogno di mettersi in ginocchio dinanzi al giudice che è tenuto a dargliela.

Mi viene in mente a questo proposito un aneddoto raccontato da Lodovico Guicciardini: « Il re Francesco I, quello il quale i Francesi oggidì chiamano Magno, fu molto laudabile nelle sue azioni e specialmente ne' casi di giustizia. Venne a lui una gentildonna e, inginocchiataselì davanti, addomandava giustizia contro d'un gentiluomo, che gli avea ucciso il figlio. Imperò il re, fattala subito levare, disse: — Madama, *non bisogna inginocchiarsi per domandare giustizia,* perchè io la debbo a tutti; ma sì bene per domandare misericordia, quantunque ancor questo si convenga a Dio e non agli uomini ».

XXII

GLI AVVOCATI DELLO STATO E L'INAMOVIBILITA' (*)

L'applicazione della l. 23 maggio 1940 n. 587, la quale ha stabilito che, in caso di dispensa dal servizio per motivi cosiddetti « razziali », sia fatto speciale trattamento di quiescenza ai « dipendenti delle amministrazioni dello Stato per i quali è prevista l'inamovibilità », ha posto agli interpreti un problema elegante ed appassionante: quali siano, nel nostro ordinamento pubblico, i dipenpenti dello Stato che si possono considerare « inamovibili ». Per i magistrati giudicanti il problema non sorge, perchè apposite disposizioni provvedono a dichiararli tali (articolo 69 dello Statuto, articolo 127 ord. giud.); ma, in mancanza di una siffatta espressa dichiarazione, si può ritenere che l'inamovibilità possa esser riconosciuta ad altre categorie di funzionari? E quali sono i caratteri da cui essa può logicamente desumersi?

Il problema, sorto in concreto per i professori universitari, è stato risolto da una memorabile decisione del Consiglio di Stato, in data 24 settembre 1941, (giustamente lodata da Vittorio Emanuele Orlando in *Foro it.*, 1942, III, 97 e segg.) colla enunciazione di alcuni criteri generali che possono servire da guida discriminatrice in tutti i casi di specie. Il concetto di inamovibilità, ha detto la IV sezione, risulta dal concorso di due elementi: uno di carattere formale, consistente in uno speciale stato giuridico che a certe categorie di pubblici impiegati assicura garanzie di permanenza nell'ufficio maggiori di quelle attribuite agli altri dipendenti muniti di stabilità; ed uno di carattere sostanziale, consistente nella speciale natura della fun-

---

(*) [Pubblicato in « Il Foro italiano », LXVIII (1943), parte III, coll. 33-37. Ristampato in *Studi*, V, pp. 277-284]. [*Bibliografia*, n. 287].

zione, la quale esige, per poter raggiungere le proprie finalità, che il funzionario possa esercitarla in condizioni di libertà e di indipendenza. Dalla coordinazione di questi due elementi in relazione di mezzo a scopo, vien fuori il concetto di inamovibilità: la quale si ha quando le speciali garanzie di permanenza nell'ufficio appaiono come il mezzo giuridico preordinato ad assicurare la indipendenza della funzione.

Una siffatta coordinazione di elementi si riscontra certamente nello stato giuridico dei professori universitari: la cui stabilità nell'ufficio costituisce il necessario complemento della dichiarazione contenuta nell'art. 85 del t. u. sull'istruzione superiore, secondo il quale « ai professori è garantita libertà di insegnamento ». Benissimo ha detto in proposito la ricordata decisione 24 settembre 1941 del Consiglio di Stato: « l'insegnamento impartito da una pubblica cattedra tradirebbe la sua stessa essenza e le finalità alle quali è destinato ove non fosse libera manifestazione dell'intelletto e della scienza individuale del docente ». In verità la subordinazione gerarchica, come repugna alla funzione del giudice, così è inconciliabile con quella dello scienziato. Tutti intendono che non potrebbe esservi giustizia là dove il giudice fosse obbligato, mentre decide, a uniformarsi, invece che alla legge e alla sua coscienza, alle particolari preferenze delle superiori autorità; ma tutti intendono del pari che ogni serietà di insegnamento sarebbe morta, là dove il professore nel far lezione dovesse prender sul serio le istruzioni impartitegli da superiori gerarchici, che pretendessero di imporgli di non menzionare, verbigrazia, la teoria della relatività di Einstein o di proclamar dalla cattedra che, nella gerarchia dei poeti, Marinetti sta un gradino più su di Dante Alighieri.

Analogo problema è sorto ora per gli avvocati dello Stato: e questa volta la IV Sezione, applicando a questo nuovo caso gli stessi criteri generali già da essa posti nella sua precedente decisione, è arrivata a conclusioni opposte. Gli avvocati dello Stato, essa ha detto, hanno, sì, garanzie di stabilità maggiori di quelle attribuite alla generalità degli impiegati, sicchè si potrebbe anche nel loro stato giuridico rintracciare l'elemento formale della inamovibilità; ma manca per essi l'elemento funzionale, perchè il loro ufficio è tale che può svolgersi, senza danno, in regime di subordinazione gerarchica.

E' proprio vero?

* * *

Gli avvocati dello Stato, pur prestando l'opera loro come pubblici impiegati e non come liberi professionisti, esercitano nel pro-

cesso e fuori del processo tutte e soltanto le attribuzioni che corrispondono alle qualificazioni professionali di « avvocato » e di « procuratore ».

Le differenze che passano tra essi e i liberi professionisti attengono non alla natura esterna delle loro funzioni, di fronte al giudice, ma a quella del rapporto interno di prestazione d'opera, di fronte al cliente: mentre i professionisti assumono la difesa di numerosi clienti occasionali, con incarichi liberamente conferiti ed accettati e con onorario stabilito caso per caso in proporzione all'opera prestata, gli avvocati dello Stato lavorano per un solo cliente fisso, che li retribuisce a stipendio con vincolo impiegatizio. Ma queste differenze, che riguardano la disciplina giuridico-economica del lavoro professionale, non hanno alcuna ripercussione esterna sulle funzioni del difensore, che, per gli avvocati dello Stato come per i liberi professionisti, sono determinate in stretta coordinazione coi fini pubblici della giustizia. Come la pubblica amministrazione, quando sta in giudizio, non ha una posizione privilegiata e diversa da quella delle parti private, così i suoi difensori, anche se fuori del processo sono impiegati e non professionisti, non indossano dinanzi ai giudici altra toga che quella riservata ai patrocinatori dei privati litiganti: anche gli avvocati dello Stato sono, nel processo, difensori di parte, niente meno e niente più.

E' noto che l'ordinamento professionale dell'avvocatura, qual'è con differenze non molto profonde, attuato in quasi tutti gli Stati civili, mira a garantire che l'opera del difensore possa svolgersi, nell'interesse della giustizia, in regime di indipendenza tecnica e politica (1). La tradizionale autonomia degli ordini forensi, che, nei suoi caratteri essenziali, è riconosciuta anche nel vigente ordinamento sindacale italiano, è la conclusione di un'esperienza millenaria, la quale ha dimostrato che la miglior garanzia della imparzialità dei giudici è costituita dalla indipendenza dei difensori; e che là dove questa indipendenza degli ordini forensi vacilla, ivi, quasi per simpatia patologica tra organi complementari, anche la magistratura declina.

Questa indipendenza dell'avvocatura (che non deve esser considerata come un privilegio professionale anacronistico e inconciliabile cogli scopi pubblici della giustizia, ma anzi come una esigenza essenziale posta proprio per garantire il raggiungimento di questi scopi) si intende in due sensi: di fronte alle pubbliche autorità e di fronte ai clienti.

---

(1) Su questo argomento, cfr. le mie *Istituzioni*, vol. II, § 119, IV.

Di fronte alle pubbliche autorità l'avvocato si trova, quando esercita le sue funzioni di difensore, nella stessa posizione del giudice quando giudica: deve obbedire soltanto alle leggi e alla propria coscienza, e non curarsi d'altro. La formula nella quale la legge sul gratuito patrocinio (art. 32) riassume i doveri dei difensori d'ufficio, che « devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza » potrebb'essere adottata per definire la posizione di tutti i difensori: i quali nel modo di esplicare il loro ufficio sono sottoposti soltanto al sindacato disciplinare degli ordini a cui appartengono, ma non sono tenuti a eseguire istruzioni di autorità che tendessero a menomare o a limitare la libertà e il modo della loro difesa, ed anche nei confronti dell'autorità giudiziaria, presso la quale patrocinano, hanno livello e dignità di collaboratori coordinati e non di subordinati dipendenti. Le disposizioni in cui affiora questa istituzionale indipendenza del difensore sono a tutti note, e non è il caso di insistervi qui: esse servono a mantenere vivo negli avvocati quel coraggio civile, quel senso di umana solidarietà e quella spregiudicatezza polemica che sono indispensabili in chi debba assumere la difesa del debole contro il forte e che indubbiamente si perderebbero quando l'avvocatura diventasse una burocrazia funzionante in regime di subordinazione gerarchica.

Ma l'indipendenza del difensore va con pari energia affermata nei confronti del cliente: di cui l'avvocato dev'essere il *dominus*, non il servo. La libertà professionale dell'avvocato nei confronti del cliente significa, praticamente, questo: che egli è libero di accettare o di rifiutare, secondo quello che la coscienza gli detta, i clienti che sollecitano il suo patrocinio e le cause che gli sono offerte; e che quando ha accettato una difesa, la sola volontà che conta sul modo di condurla è la sua, senza che egli sia tenuto a uniformarsi in proposito alle istruzioni del patrocinato, il quale può, se l'opera sua non lo sodisfa, revocargli il mandato, ma non dargli istruzioni imperative sul modo di esplicarlo. La teoria recentemente enunciata dal Carnelutti, il quale riduce la figura del difensore a quella di un *nuncius* della volontà della parte (2), mi pare che trascuri proprio questo, che è l'aspetto politicamente più importante e più nobile dell'avvocato: di fronte al quale la volontà della parte è rilevante nel conferirgli l'incarico nel patrocinio, ma non nell'imporgli i modi di esplicarlo, che solo la legge disciplina. Il pericolo più grave nel quale rischia di cadere, degene-

---

(2) *Figura giuridica del difensore*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1940, I, pag. 65 e segg.

rando, il sistema della libera avvocatura è proprio questo: che il patrocinatore, per quella specie di concorrenza al ribasso che è una naturale conseguenza dell'eccessivo affollamento delle professioni forensi, smarrisca il senso di questa distanza che egli deve serbare nei confronti del cliente, e si adatti, per non perderlo, a compiacerlo in ogni suo capriccio giudiziario; la sorte dell'avvocatura come libera professione dipende proprio dal modo con cui si riuscirà a mantenere e a rafforzare negli avvocati questo spirito di autonomia critica nei confronti del cliente, in virtù del quale, nonostante il pregiudizio letterario che li considera come istigatori della litigiosità, essi possono esserne in realtà i più preziosi moderatori.

* * *

Il patrocinio forense appare dunque in maniera tipica come una di quelle funzioni che, per servire agli scopi pubblici ai quali sono preordinate, è necessario si svolgano in regime di indipendenza. Ma se questo è vero per il patrocinio esercitato dai liberi professionisti, *si può ammettere che questo non sia più vero quando il patrocinio è esercitato dagli avvocati dello Stato?* L'indipendenza del difensore è sentita come un'esigenza di ordine pubblico posta, anche se in contrasto coll'interesse del cliente, nell'interesse della giustizia; si deve ritenere che questo interesse della giustizia non conti più quando parte in causa è la pubblica amministrazione, e che in tal caso la giustizia non si accorga più che l'asservimento del difensore si risolve sempre in una minaccia per la indipendenza del giudice?

Che gli avvocati dello Stato siano forniti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni che essi rappresentano in giudizio, della stessa indipendenza di cui gode l'avvocato libero professionista nei confronti del privato suo cliente, mi pare sicuro. E' stato giustamente rilevato che proprio per garantire tale indipendenza gli avvocati dello Stato sono stati organizzati come un corpo a sè, anzichè come uffici interni delle varie amministrazioni che possono avere necessità di servirsi dell'opera loro (3). Evidentemente gli avvocati dello Stato, nel dare alle pubbliche amministrazioni il loro parere sulle questioni in cui esse li consultano, o nel difenderle in giudizio, non hanno altro obbligo che di uniformarsi alle leggi e alla loro coscienza. L'avvocatura dello Stato non è istituita per dare

---

(3) Cfr. MENESTRINA, *L'avvocatura dello Stato in Italia e all'estero*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, I, pag. 201 e segg., specialmente pagg. 229-230.

pareri favorevoli a tutti i costi alla pubblica amministrazione che li richiede, nè per sostenere che lo Stato ha sempre ragione. Se fra l'avvocatura e gli uffici amministrativi sorgono divergenze sulla soluzione di una questione o sul modo di trattare una causa, l'ultima parola in proposito spetta all'avvocato generale, il quale naturalmente risolverà il dissenso secondo la propria scienza e coscienza, e non necessariamente secondo i desideri della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, per quanto attiene alla indipendenza nei confronti del cliente, mi par che l'equiparazione tra avvocati dello Stato e liberi professionisti sia perfetta.

Ma la IV Sezione, nel dettar la decisione qui annotata, ha dato peso, più che ai rapporti esterni tra l'avvocatura dello Stato e la pubblica amministrazione, ai rapporti gerarchici interni che corrono tra i funzionari appartenenti ai varî gradi dell'avvocatura. « ... I sostituti avvocati dello Stato e i vice avvocati dello Stato nel redigere le loro difese e nel preparare i pareri sono sottoposti alle direttive dell'avvocatura distrettuale; lo stesso avvocato distrettuale può ricevere direttive dell'avvocatura generale; l'avvocato generale sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali disposizioni e speciali norme direttive... ». Dunque, ha detto il Consiglio di Stato, questo dimostra che il funzionario dell'avvocatura dello Stato non ha « il potere di rimanere fermo al proprio avviso », come l'hanno invece i giudici e i professori universitari.

Il ragionamento non mi persuade. Intanto, anche accettandolo in pieno, esso servirebbe a dimostrare, se non erro, che la indipendenza funzionale sussiste almeno, se non per gli altri funzionari dell'avvocatura, per l'avvocato generale: al quale dunque, non avendo al di sopra di sè superiori gerarchici che possano sovrapporsi al suo avviso, la inamovibilità dovrebbe essere senz'altro riconosciuta.

Ma anche per i funzionari dei gradi inferiori non mi pare che la argomentazione seguita dalla IV Sezione sia del tutto esauriente. Il punto da risolvere è questo: se l'avvocato dello Stato sia tenuto, per dovere di subordinazione verso i suoi superiori gerarchici, a dare un parere contro coscienza o a sostenere in giudizio una causa che egli ritiene ingiusta; e se, qualora si rifiuti di fronte all'ordine del superiore gerarchico di dare un parere o di sostenere una causa contro la sua coscienza, questo rifiuto costituisca una mancanza disciplinare di insubordinazione *o costituisca soltanto una diversità di opinione su cui la disciplina non ha niente a che vedere.* Non v'ha dubbio che se una disparità di vedute intorno al modo di condurre una causa sorge tra un sostituto avvocato dello Stato e l'av-

vocato distrettuale da cui egli dipende, l'opinione del superiore gerarchico debba prevalere su quella dell'inferiore. Ma questo avviene perchè, nei confronti della pubblica amministrazione che è parte in causa, la responsabilità della difesa spetta all'ufficio e non al singolo, ed è quindi naturale che l'avvocato distrettuale, capo dell'ufficio, avochi a sè le cause che preferisce trattare personalmente, come il libero professionista capo di uno studio, che risponde del patrocinio nei confronti dei clienti, tratta da sè le cause in cui la linea di difesa predisposta dai suoi sostituti non lo sodisfa. Ma questo non ha niente a che vedere, mi sembra, colla indipendenza della funzione: la quale rimane intatta proprio perchè quando sorge uno di questi dissensi di opinione tra l'inferiore e il superiore, questi non può costringere l'inferiore a sostenere una tesi che repugna alla sua coscienza, e per eliminare il dissenso non ha altro mezzo che quello di assumere su di sè, o di affidare a un altro funzionario, la trattazione di quell'affare.

Il punto è quanto mai delicato; ma la stima e la colleganza che noi liberi professionisti proviamo per i funzionari dell'Avvocatura dello Stato sono così alte, che proprio non riusciamo a credere che nella esplicazione del patrocinio sia negato ad essi quel diritto che noi sentiamo come forza animatrice del nostro ministero: il diritto di non compiere mai, nell'esercizio del nostro patrocinio, atti che siano in contrasto colla nostra coscienza. Per esercitare in modo socialmente utile certi uffici non basta la preparazione tecnica: occorre la convinzione morale, la intima fede negli scopi a cui si serve. Ciò è vero per i giudici e per gli insegnanti; ma non è meno vero per gli avvocati. Per questo la parola del difensore irradia spesso, quando difende una causa giusta, tanto calore d'intorno a sè: perchè vi si sente vibrare l'umanità di uno spirito convinto.

Questo dev'essere vero anche per gli avvocati dello Stato, *se sono avvocati.* Nelle molte occasioni che ho avuto di trovarmi in relazioni professionali con essi, come contraddittore o come alleato, ho avuto modo di ammirarli non solo per la serietà della loro dottrina, ma anche per la calda combattività con cui essi sostengono dinanzi ai giudici le tesi da loro difese.

Questo calore polemico mi sembra rivelatore di una libertà di opinione, che mai si concilia colla subordinazione gerarchica; dall'impegno con cui gli avvocati dello Stato usano difendere le cause ad essi affidate non mi sono mai accorto che traspaia la scorata ed inerte indifferenza burocratica propria di coloro (degni di commiserazione) che sono costretti per dovere d'ufficio a sostenere idee in contrasto colla loro coscienza.

XXIII

GLI AVVOCATI E LA LIBERTA' (*)

Di tutti gli Ordini professionali, quello che più ha sofferto nel profondo l'oltraggio di questa goffa e umiliante tirannia durata venti anni, è stato il nostro, l'Ordine degli avvocati: perchè noi, a differenza di tante altre professioni, non abbiamo mai trovato nel nostro quotidiano lavoro il pretesto per distrarci dalla realtà politica che ci attorniava e per rasserenarci in altri cieli (quante volte abbiamo invidiato il letterato che anche in tempi di oppressione può passar le giornate a conversar col suo Ariosto, o l'astronomo che viaggia tra le costellazioni dove non comandano i gerarchi di questo mondo!), ma abbiamo incontrato ogni giorno, anzi dieci volte al giorno, nel maneggio delle leggi che costituisce la nostra quotidiana fatica, la conferma esasperante della nostra vergogna, il « memento » implacabile, scaturente da ogni atto del nostro ministero, dell'avvilimento in cui eravamo caduti. Noi soli, insieme con la magistratura, abbiamo vissuto questo tormento delle leggi che si sbriciolavano, come cartapesta tarlata, tra le mani di chi voleva servirsene: e se qualcuno ha potuto sorridere della scherzosa formula con cui il fascismo fu definito come un « regime rigidamente autoritario temperato da una totalitaria indisciplina », questa frase sapeva d'amaro per noi avvocati, ai quali la giornaliera esperienza insegnava che, se il rigido autoritarismo aveva abolito la libertà, la totalitaria indisciplina aveva posto al luogo di essa l'arbitrio individuale e la corruzione ufficialmente tollerata, e la trista beffa delle leggi illusorie, alle quali non credeva neanche il legislatore.

Proprio per questa particolare sensibilità professionale con cui

---

(*) [Pubblicato in « Corriere della sera » (Milano), 25 agosto 1943]. [*Bibliografia*, n. 283 *a*].

gli avvocati sono pronti a reagire contro l'ingiustizia ed a considerare la ribellione alla illegalità come il più elementare dei loro doveri, essi sono stati in questo ventennio, nella grande loro maggioranza, i meno rassegnati ed i meno proni. L'esercizio dell'avvocatura in tempi di servitù e di illegalismo, richiede spesso, anche se chi sta fuori non se ne accorge, una resistenza che in certi casi può arrivare all'eroico. Chi ha considerato l'avvocatura come un'arte di giuochi dialettici, come un torneo di quella vuota rettorica pacchiana di cui in questi due decenni gli esempi più memorandi non sono venuti dagli avvocati, non deve dimenticare che, specialmente negli anni immediatamente seguenti all'avvento del « regime », l'esercizio del patrocinio forense è stato un duro tirocinio di coraggio civile e di abnegazione spinta talvolta fino al sacrificio della vita. Assommano a centinaia i processi penali in cui gli avvocati sapevano in anticipo che, se avessero parlato in difesa della libertà, all'uscita dall'aula avrebbero trovato i bastonatori comandati, pronti a sfogarsi in dieci contro il difensore inerme: eppure quegli avvocati parlarono come dettava la loro coscienza, senza tremar per le minacce, e sfidarono le percosse e pagarono col loro sangue. E non si deve dimenticare il fenomeno, ignoto a tutte le altre professioni, delle sistematiche devastazioni degli studi legali: ci fu un periodo in cui, in tutte le città italiane, venne di moda, tra i condottieri di spedizioni punitive, dar l'assalto agli studi degli avvocati e incendiarli; e i casi furono così numerosi che si potrebbe fare un lungo albo d'onore di legali, tutti scelti tra i più probi e valorosi, che, dopo aver visto distrutti dalle fiamme il loro archivio e la loro biblioteca, dovettero andarsene in esilio a ricominciare in povertà il loro lavoro. I saccheggiatori credevano in questo modo di bruciare per sempre la libertà e la giustizia: e non si accorgevano, sciagurati, che riuscivano soltanto a ridurre in cenere un mucchio di carte stracce! E non minore è stata l'abnegazione degli avvocati che in tempi più recenti, hanno esercitato, incuranti dei sospetti e dello spionaggio, il patrocinio dinanzi al Tribunale speciale, sfidando l'odio di qualche inquisitore (il cui nome sarà trasmesso ai posteri) che li guardava dal suo banco con cupidi occhi di aguzzino. A un difensore ch'io conosco, un di questi cosiddetti giudici non potè trattenersi dal ringhiare un giorno: « Avvocato, quando potrò vedere anche voi dentro quella gabbia? ». E infatti, prima di esser travolto con tutto il sinistro suo consesso, gli riuscì di trascinarvelo.

E' naturale dunque che su questa professione, la quale per tradizione e per vocazione è stata sempre più fermamente di ogni altra attaccata alla libertà, si sia cercato in questo ventennio di avvolgere bavagli sempre più stretti per asservirla: il potere disciplinare trasformato in spionaggio di eterodossia politica; la iscrizione al « parti-

to » imposta ai nuovi professionisti come condizione di esercizio professionale; e sopra tutto la ingerenza governativa penetrata nella tradizionale autonomia dell'ordine attraverso i « direttorî » dei sindacati forensi, che anzichè liberamente eletti dalla maggioranza con votazioni fatte sul serio, erano imposti dall'alto e approvati sempre « per acclamazione ». Il risultato di siffatta scelta dall'alto è stato questo: che a far parte degli organi disciplinari dei sindacati forensi, specialmente di quelli alla periferia, sono stati assai spesso chiamati, anzichè i professionisti più stimati per la loro probità e per la loro dottrina, i piccoli avventurieri della professione che facevano della intimidazione politica uno specchietto per attirare i clienti.

Proprio in questa mancanza di libertà e in questa conseguente degenerazione degli organi disciplinari, incapaci di colpire con energia il malcostume ovunque affiorasse, si deve forse ricercare la principale causa di un curioso fenomeno, dilagato in questi venti anni, che si potrebbe chiamare il « nepotismo professionale ». Lo storico che tra qualche decennio volesse prendersi il gusto di scorrere i ruoli delle cause discusse dinanzi alla Corte di Cassazione, dai quali appaiono anche i nomi dei difensori, si accorgerebbe con sorpresa che mentre il nome di certi difensori vi ricorreva con ritmo costante, che indicava la estimazione da essi raggiunta e meritatamente mantenuta nei decenni, ogni tanto scappavan fuori all'improvviso come meteore, per star sull'orizzonte un anno o due e poi subito spegnersi, nomi di avvocati fino a ieri ignoti, intorno ai quali sembrava che da un giorno all'altro i clienti avessero fatto ressa con implacabile frenesia, per affidare ad essi, proprio ad essi e non ad altri, ogni processo di qualche importanza. Lo storico non riuscirebbe a spiegare da sè queste repentine illuminazioni; ma per aiutarlo fin d'ora nel suo lavoro di interpretazione dello strano fenomeno, è dato a noi contemporanei svelargli la ragione di questo arcano. Si trattava, semplicemente, di sacri affetti familiari: sì, avvocati che fino a ieri erano poveri diavoli in cerca del primo cliente, salivano di balzo in subitanea fama da quando capitava che un loro stretto congiunto si svegliasse una mattina ministro della giustizia o di qualche altra cosa. Fratelli, cognati, cugini, figli, nipoti del gerarca: tutti diventavano miracolosamente da oggi a domani giureconsulti per ragioni di famiglia, ricercati dagli affannati clienti che, pur di averli, non guardavano a spese. Da loro non si esigeva molto: bastava che mettessero una firma in una comparsa redatta da altri, o che venissero gravemente in udienza a fare ai giudici il saluto romano, senza parlare (perchè se parlavano c'era il pericolo che i giudici si mettessero a ridere). E si è verificato il caso che ad alcuno di questi avvocati, distinto dal bel casato autorevole, sia stata affidata anche, per far cosa grata al gerarca congiunto, la consulenza

fissa di qualche grande istituto, accompagnata però dal discreto avvertimento che si godesse in pace la lauta prebenda, ma, in quanto ai consulti, si astenesse quando più poteva dal darne: contratto professionale di nuovo tipo in cui il fortunato professionista si assumeva, in cambio del compenso cospicuo, un obbligo di non fare.

Lo scherzo oggi sembra facile, ma quale umiliazione, per avvocati all'antica, abituati a credere che il miglior modo per vincere le cause sia quello di aver ragione e di saperla esporre con dottrina e con semplicità, l'accorgersi che il cliente, allucinato da questo maledetto machiavellismo che è la peste del nostro carattere deteriore, non si sentisse abbastanza furbo se non associava alla sua difesa uno di questi analfabeti della professione, la cui presenza, secondo lui, doveva bastare ad atterrire e ad asservire il collegio giudicante! Anche questo sconcio nepotismo professionale ha ormai finito il suo ciclo: anche per gli ordini forensi comincia, più austera per questo sentimento di angoscia che oggi ci tortura, l'opera di purificazione che vuol dire prima di tutto ritorno alla libertà: libertà di elezione, libertà di critica, libertà di censurare e di allontanare gli indegni, i simoniaci, i delatori, gli avventurieri; ritorno a quelle tradizioni secolari secondo le quali l'ordine degli avvocati è stato sempre e tornerà ad essere padrone del proprio albo e solo custode del proprio costume.

L'opera di ricostruzione si è iniziata colla nomina di commissari provvisori, che dovranno per qualche mese tenere il posto dei disciolti organi sindacali e affrettare il giorno in cui potranno restituire all'ordine le chiavi di casa sua. Può parere una contraddizione in termini che il ritorno alla libertà si inauguri con altre nomine dall'alto; ma questo è un espediente transitorio, indispensabile per poter prima di tutto ricostruire gli albi, cioè il corpo elettorale che non potrebbe con libertà procedere alla scelta dei suoi rappresentanti se prima non fossero state cancellate tutte le esclusioni basate su ragioni politiche, e tutte le altre distinzioni che non si possono ricordare, tanto repugnano alla nostra umanità, senza arrossirne.

Questi tragici giorni che viviamo sono, mentre la prova è così dura, giorni di ritorni e di ritrovamenti: si riscoprono tra le macerie le idee eterne di bontà e di dignità che per vent'anni sono state irrise, si ritrovano per la strada, incanutiti e segnati nel volto, ma intatti nella coscienza, i vecchi amici appena tornati dalla prigionia o dal confino: e insieme con questi reduci che si possono riabbracciare con le lacrime agli occhi, tornano in mente oggi, con più pungente dolore, le immagini degli altri che per non piegare hanno dato la vita in questo ventennio, abbattuti dalla violenza o consumati dall'attesa.

Chi dice che gli italiani non hanno saputo far nulla in questi venti anni per essere degni della libertà? Basta questo martirologio di Ca-

duti, di reclusi e di confinati politici, per costituire la nuova nobiltà civile del popolo italiano: insieme coi Caduti e i reduci dalla guerra, essi hanno attestato nel nostro popolo questa volontà di dedizione al dovere, che è sicura garanzia di rinascita morale. In questa folla, accanto agli studenti e agli operai, gli avvocati sono stati in prima fila nel sacrificio: essi sono il vanto e l'onore del nostro Ordine, perchè hanno attestato, con questa loro esemplare coerenza tra la parola e l'azione, che l'esercizio dell'avvocatura è scuola di libertà e di dignità, dove l'amore della giustizia vale, più che come stimolo di eloquenza, come regola di vita.

XXIV

PER L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA (*)

Eccellenze, signori magistrati, permettetemi che, a nome del Consiglio Nazionale Forense e quindi a nome di tutte le Curie d'Italia, esprima qui non l'augurio ma la certezza che da questo vostro Congresso, che si apre in un periodo così pieno di trepidazione per la sorte del nostro Paese e dell'Europa e del mondo, usciranno delle deliberazioni serene e solenni, tali da rafforzare la fiducia nella giustizia risanatrice e pacificatrice e da riaffermare la santità della Costituzione democratica. Tutti i vostri problemi, ma specialmente quelli che si agitano in questo Congresso, non sono problemi che possono rimanere chiusi nella cerchia del vostro ordine: la Giustizia è un bene comune, il più prezioso dei beni comuni. E le ansie che lo concernono sono ansie di tutti i cittadini: questo vale maggiormente per noi avvocati, che anche se talvolta nell'attrito del combattimento ci troviamo con voi in momentaneo contrasto, sentiamo però che il nostro destino è legato al vostro da un vincolo di necessaria reciprocità.

Magistratura e avvocatura sono nello Stato libero due istituzioni complementari e congenite, che nel mondo giuridico presentano gli stessi fenomeni, che nel mondo biologico sono tipici dei fratelli gemelli, che, anche quando fatti adulti seguono ciascuno la propria via e si differenziano per propri caratteri, sono dissimili e pur si somigliano e senza saperlo si cercano e si limitano e per misteriose simpatie appena uno si ammala, anche l'altro sente in pericolo la sua salute.

Questa è la ragione per la quale oggi è presente la fraterna soli-

---

(*) [Discorso tenuto il 4 novembre 1950 al V Congresso nazionale dei magistrati italiani svoltosi a Napoli. Pubblicato in « La Magistratura », Organo dell'Associazione nazionale Magistrati (Roma), a. V, n. 12, novembre 1950, pp. 2-3, e in « La Toga » (Roma), 1° dicembre 1950]. [*Bibliografia*, nn. 560 e 568].

darietà dell'avvocatura italiana, in questo Congresso che si potrebbe chiamare per voi magistrati l'ultima guerra per l'indipendenza (*vivissimi prolungati applausi*): frase di buon augurio, di squillo risorgimentale e speriamo che sia davvero l'ultima, quella che si chiuderà con la vittoria: questa indipendenza compiuta e garantita cui voi aspirate, è anche per noi avvocati esigenza vitale.

Noi abbiamo bisogno di essa, di credere in essa, per poter svolgere con serenità la nostra non facile missione; ove questa fiducia venga meno, l'avvocatura si corrompe e si avvilisce in intrigo di corridoi (*applausi*).

Forse ricorderete che nel Congresso di Firenze qualcuno auspicò che nel nuovo ordinamento giudiziario, immaginato con similitudine architettonica come un grande palazzo, si trovasse un ingegnere capace di risolvere questo problema: che si entrasse nelle aule senza passare per i corridoi (*applausi*).

Oggi, a distanza di due anni, i lavori sono sempre in corso; non so se l'ingegnere adatto si sia trovato: se devo giudicare dal valore personale del mio amico Sottosegretario Tosato, dovrei dire di sì; ma se guardiamo le piante dei progetti, degli appartamenti ancora in fabbricazione, si ha l'impressione che qualche corridoio ci sia rimasto ancora (*applausi*).

In verità, signori Magistrati, giacchè siamo in tema di paragoni edilizi, il lavoro al quale voi attendete in questo Congresso è veramente un lavoro di architetti: voi cooperate col vostro consiglio a portare a compimento l'augusto edificio costituzionale che la Costituente lasciò necessariamente incompiuto. Ha detto un giurista che dei due tipi di Costituzione che finora la dottrina conosceva, le Costituzioni rigide e le Costituzioni flessibili, la Costituzione italiana a tre anni di distanza dalla sua entrata in vigore è diventata il campione di un terzo tipo finora ignoto agli studiosi, che si potrebbe chiamare delle Costituzioni liquide. Delle Costituzioni, cioè, a cui mancano ancora quei collegamenti di angolo e quei coronamenti supremi che dovrebbero essere non solo il simbolo visibile, ma proprio la garanzia interna della stabile coesione.

Di queste supreme garanzie di stabilità la più importante, quasi la chiave di volta, è la indipendenza della Magistratura impersonata nel Consiglio Superiore che la Costituzione ha voluto porre sotto l'alta presidenza del Capo dello Stato. E voi oggi battendovi perchè questa indipendenza diventi una realtà, vi battete per il consolidamento e il compimento della Repubblica. Voi ricordate con questo vostro Congresso agli immemori e ai tepidi che non si può mantenere più a lungo questo Stato di liquidità costituzionale, se non si vuole che si trasformi in pericolosa deliquescenza (*prolungati applausi*).

Nessuno come noi avvocati intende ed apprezza, o amici magistrati, gli sforzi eroici che voi avete sempre fatto, anche in tempi di oppressione, per mantenervi politicamente indipendenti. Qualcuno protesta, io smetto! (*l'Assemblea grida di no*). Ma questa indipendenza, che in periodi di servaggio civile voi avete dovuto difendere, giorno per giorno, caso per caso, a prezzo di lotte oscure e di ignorati sacrifici individuali, oggi è norma scritta a lettere d'oro nella Costituzione e bisogna che diventi, da epigrafe figurativa, viva ed operosa realtà. La sorte dei magistrati, la loro carriera, come si dice, non deve più dipendere da meriti o sospetti politici; i trasferimenti, le promozioni, le nomine agli uffici direttivi, anche supremi, non devono più dipendere dalla simpatia o dal biasimo di organi ministeriali, i quali per forza, anche senza volerlo, anche senza accorgersene, sono tratti a orientare le loro preferenze su considerazioni di opportunità governativa.

Ora, finchè non sarà in funzione il Consiglio Superiore, come è voluto dalla Costituzione, nessuno potrà credere sul serio che questo auspicato ideale sia realtà. Vi sono anche oggi, vi sono anche così, e per fortuna sono la grande maggioranza, i magistrati che anche nel decidere le questioni più delicate, quelle in cui tenterebbe di infiltrarsi per mille vie la insidiosa politica, sanno obbedire soltanto alla legge e alla loro coscienza e non alle preferenze del partito che è al governo; ma è sintomatico che questi casi di inflessibile dirittura morale siano ancora additati quasi con ammirazione, quasi come esempi edificanti da ricordare nei libri di testo: il raccontino commovente del magistrato onesto che ebbe il coraggio di decidere secondo giustizia, ma in questo modo si giocò la promozione!

Discorsi di questo genere si sentono ancora fare in giro, ma se si dovesse credervi (io non vi credo) bisognerebbe dunque ritenere che ancora oggi un magistrato, al momento di giudicare su certe questioni su cui possono essere impegnate le preferenze politiche del Governo, debba fare uno sforzo eroico per cacciare via da sè, costi quel che costi, il pensiero angoscioso e mortificante che forse dal modo ortodosso o eterodosso con cui deciderà quella causa, dipenderà il suo avvenire (*applausi*).

Nobile e santa è la vostra battaglia, perchè questo non accada più. Ma certo il raggiungere e garantire questa indipendenza non è problema di facile soluzione. Se i Ministri, che si sono susseguiti in questi anni, hanno esitato ed esitano ad attuare la piena indipendenza della magistratura, quale è voluta dalla Costituzione, non si deve credere, e qui il mio collega sarà contento, che questo sia derivato da ragioni di opportunità e si direbbe di comodità governativa. Vi sono stati e vi sono altri motivi assai più plausibili di perplessità. Intanto vi

e da risolvere una specie di rompicapo costituzionale: come si fa a mettere insieme l'autonomia della magistratura e insieme il principio della irresponsabilità del Presidente della Repubblica, con la responsabilità parlamentare del Guardasigilli?

Questo problema non ci sarebbe più o sarebbe molto meno arduo, se la Costituente avesse avuto il coraggio, come qualcuno propose, di sopprimere... la funzione, si capisce, del Guardasigilli (*applausi*). Ma siccome questa cura radicale non si ebbe il coraggio di farla, il problema tecnico e politico rimane delicato e spinoso. Ma poi vi sono anche altre ragioni di dubbio, meno tecniche e più profonde. In questi ultimi anni anche coloro che sono sempre stati fautori convinti dell'autogoverno della magistratura, si sono fermati perplessi di fronte a certe sentenze, che hanno turbato e rattristato anche chi pensa che sia dovere di inchinarsi sempre, senza discutere, dinanzi ai responsi della giustizia.

E' sembrato talvolta, gli stessi magistrati lo hanno riconosciuto, che certe sentenze non si fossero accorte di quello che è accaduto in questi ultimi dieci anni e avessero voluto rifare la storia per conto loro, ignorando le leggi che sono uscite da questo tragico travaglio di popolo. E allora, di fronte a queste sentenze *extravagantes*, qualcuno si è domandato: se questo può accadere oggi, mentre la Magistratura è ancora, almeno nei suoi gradi supremi, sotto la vigilanza del governo, che cosa potrà fare domani quando sarà sciolta da ogni vincolo e da ogni estraneo controllo? Eppure, nonostante questi dubbi onesti e seri, io sono per l'assoluta autonomia della Magistratura; anche qui *malo periculosam libertatem*, perchè solo la libertà può dare agli uomini ed anche ai magistrati il pieno senso della loro responsabilità. Solamente da una magistratura pienamente padrona di sè e delle sue fortune, c'è da attendersi questa sensibile consapevolezza storica, questa comprensione quasi direi affettuosa delle leggi che è chiamata a custodire, questo orgoglio di esprimere in forma di sentenze la coscienza sociale di tutto un popolo.

Io sono sicuro che certe sentenze, che hanno disorientato l'opinione pubblica, che tanto confida nei suoi magistrati e tanto attende da essi, sono state proprio la espressione, direi meglio la protesta di questo stato di disagio, di mortificazione, talvolta di esasperazione di una magistratura a cui i governi non sono stati capaci di assicurare finora la dignità che la Costituzione gli ha promesso. Quando la magistratura sarà libera e padrona del proprio destino saprà fare da sè l'esame di coscienza e liberare da tutte le scorie il proprio cammino.

Di questo senso di responsabilità, che è la più alta virtù del magistrato, come l'indifferenza e l'apatia è il più grave difetto, di questo desiderio della magistratura di assumere su di sè, apertamente e co-

raggiosamente, tutte le responsabilità costituzionali della propria funzione, è prova questo Congresso, nel quale si discute niente di meno che l'avvenire e la sorte della democrazia.

Voi sentite, o magistrati, che proprio nella giustizia è la dignità e la santità della Repubblica e di questo sentimento tutto il popolo italiano e non solo gli avvocati, tutto il popolo italiano, i vivi e i morti, debbono ringraziarvi. Questa Costituzione Repubblicana, che è costata tanto dolore e tanto sangue, anche voi, o magistrati, siete chiamati col vostro austero quotidiano sforzo a farla vivere e a difenderla per coloro che sono morti per ridare libertà e dignità all'Italia: e tra essi numerosi sono stati anche magistrati che per questa causa hanno affrontato prigionie, torture e patiboli. La più alta parola pronunciata nel morire è stata quella che è la vostra insegna e la vostra consegna: *Giustizia!* Morendo essi hanno sperato che questa parola fosse il motto della nuova Costituzione Repubblicana. Essi hanno sognato una democrazia libera e pacifica, che per vivere dovesse contare non sulla forza di urto della polizia, ma soltanto sulla serena e ragionevole garanzia, insieme inflessibile ed umana, di una Magistratura incorrotta, indipendente e sovrana! (*Vivissimi prolungati entusiastici applausi*).

XXV

PREFAZIONE AGLI ATTI DEL CONGRESSO FORENSE (Napoli, aprile 1949) (*)

Il grande onore che i colleghi napoletani hanno voluto farmi (non alla mia persona, ma al presidente del Consiglio Nazionale Forense) di invitarmi a dettar questa prefazione per gli Atti Ufficiali del Congresso Forense tenuto a Napoli nell'aprile del 1949, mi dà nuova occasione di esprimere la gratitudine, non attenuata dal tempo, di tutti gli avvocati italiani, per l'accoglienza fatta dal Foro partenopeo a noi che avemmo la fortuna di partecipare a quel Congresso: che fu accoglienza insieme solenne e fraterna, fastosa e familiare, pubblica celebrazione della dignità collettiva dell'Ordine e privata dimostrazione di premurosa ospitalità a ciascun degli intervenuti.

Se altri doveri improrogabili non mi avessero impedito di assistere alla seduta di chiusura di quel Congresso, avrei voluto confidare ai colleghi napoletani, nel salutarli, questo senso, più che di ammirazione, di dedizione sentimentale, da cui l'ospite si sente vinto di fronte alla inconsapevole, e per questo irresistibile, prodigalità di Napoli: che in ogni sua espressione, da quelle della natura a quelle degli uomini, viene incontro con la multiforme generosità dei suoi doni, offerti tutti insieme con tanta naturale bontà e con tale spontaneità, che altro non rimane che arrendersi ed abbandonarsi a quella festosa effusione.

Ogni contatto con Napoli, in uno qualunque dei suoi mille aspetti fisici o morali (l'apparizione del golfo al primo affacciarsi ad un balcone o un frammento rutilante d'affresco pompeiano; la calda elo-

---

(*) [E' la Prefazione dettata da P. CALAMANDREI per gli *Atti del 2° Congresso Nazionale Giuridico-Forense* (Napoli, 20-23 aprile 1949), editi a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Napoli (Napoli, Industria Tipografica Meridionale, 1951)]. [*Bibliografia*, n. 573].

quenza di un oratore o il cantante tumulto di una festa all'aperto), mi ha sempre dato l'impressione quasi visiva di una incontenibile cascata di doni naturali, traboccanti, per la delizia dell'ospite, dall'apertura di una cornucopia: una tale dovizia di esuberante umanità e di espansiva vitalità, che ti investe e ti saluta con fraterna confidenza da ogni volto, anche da quelli della gente ignota che incontri per la via, sui quali ti potrà avvenire di leggere i segni della miseria, ma non mai quelli della durezza e dell'odio. Soltanto a Napoli è possibile che una cerimonia celebrativa sia solenne senza cessare di essere familiare, e che sia festosa senza diventare sguaiata; com'è avvenuto nelle giornate del Congresso Forense, nelle quali lo stesso accento di sincerità ospitale riusciva a vibrare nelle predisposte accoglienze ufficiali e insieme nella improvvisata premura personale con cui ogni collega, diventato dopo cinque minuti un vecchio amico, ti prendeva sotto braccio per distrarti dalle accalorate discussioni del Congresso, e ti rapiva con sè fuori del Palazzo per farti da guida dinanzi a un di quei panorami sbalorditivi, ai quali a Napoli conduce ogni sbocco di strada.

Di questa umana e comunicativa generosità è fatta l'avvocatura napoletana, e la dottrina ingegnosa e l'eloquenza affascinante dei suoi oratori migliori. Quella oratoria immaginosa e musicale, che fuori di quel clima rischierebbe di parere retorica, qui, a casa sua, si sente che è naturale espansione di una ricchezza di vita che vien dal profondo e armonico ritmo che vien dall'antico. Tra la eloquenza e la conversazione non c'è distacco: spontanea è l'oratoria, e la conversazione è eloquente. In quei giorni io ebbi la fortuna di poter ascoltare più volte, nelle orazioni ufficiali e nella conversazione amichevole, il discorso di Giovanni Porzio: loquela colorita e generosa, che sa esser signorile pur restando semplice ed umana, che sa essere adorna senza cadere nel luogo comune, che può essere pungente o sottilmente dialettica senza per questo perdere il calore di commozione: oratoria intensa, oratoria prodiga, senza risparmio di bellezza e senza risparmio di bontà.

Ma gli avvocati napoletani non sono soltanto facili e scintillanti oratori: e Napoli non è soltanto fulgida bellezza ed accogliente bontà. Se fossi stato presente alla seduta di chiusura, avrei voluto ricordare che un oratore politico, abituato a cercar negli uomini più i difetti che le virtù (1), parlando una volta dell'avvocatura napoletana e di quella folla di causidici che il Colletta chiamò « la peste del reame di

---

(1) F. S. Nitti, *La trasformazione sociale*, nel volume di conferenze « *La vita italiana durante la Rivoluzione francese e l'Impero* », pag. 265.

Napoli », non potè non ricordare che nella rivoluzione del 1799, la quale dimostrò « che gli italiani non avevano disappreso l'arte di saper morire », dei novantanove giustiziati napoletani, quattordici erano nobili, quindici ecclesiastici *e ben venti appartenevano all'ordine forense*: Francesco Mario Pagano e Nicolò Carlomagno, Vincenzo Russo e Giorgio Pigliacelli e gli altri, i quali mostrarono con l'esempio che la difesa del diritto non era per loro arte retorica, ma coscienza civile e impegno della vita fino al martirio.

A distanza di un secolo e mezzo gli Italiani sono stati chiamati ancora una volta a mostrare coi fatti di non aver disappreso l'arte di saper morire: e, tra quelli che hanno risposto sui campi di battaglia e nella insurrezione contro l'invasore, ancora una volta sono stati presenti gli avvocati napoletani, i cui nomi generosi sono eternati nelle epigrafi marmoree scoperte a Castelcapuano nella solenne seduta di apertura di quel Congresso: nella quale fu degnamente ricordato che proprio da Napoli, nelle giornate di settembre, la Resistenza cominciò ad essere aperta insurrezione di popolo per le vie cittadine.

Ma soprattutto non si deve dimenticare, ora che la voce del popolo è tornata ad essere, come avviene nei regimi liberi, non più urlo di ribellione, ma placata parola di leggi, come da Napoli comincia la traduzione dell'idea repubblicana in ordinamento giuridico. Se durante un ventennio di tenebre, Napoli fu, per virtù di un filosofo, il faro luminoso nella caligine, al quale si volgevano ansiosi tutti i fedeli della libertà (finchè a Napoli c'era Benedetto Croce, sentivamo che non tutto era perduto), da Napoli si è iniziato il difficile passaggio dal disordine eroico alla ordinata legalità: il ritorno dalla rivoluzione al diritto, dalla Resistenza alla Costituzione. E si è iniziato per virtù di un grande avvocato napoletano, Enrico De Nicola.

Il Foro napoletano ha avuto il grande vanto, che rimane scritto nella storia, di dare alla Repubblica Italiana il suo primo presidente, nel periodo più fortunoso e più delicato, quello della Costituente, in cui il nuovo ordine era ancora soltanto una irrequieta speranza, e per superare quei difficili anni di transizione poteva valere soltanto, in luogo delle leggi che ancora non c'erano, la natìa saggezza e quel senso di umana giustizia, che solo i grandi spiriti ereditano da una lunga esperienza di civiltà. Per assolvere questo difficile compito un felice destino scelse Enrico De Nicola; che potrebbe essere additato come la dimostrazione esemplare di quell'equilibrio armonico di virtù che millennî di civiltà hanno saputo portare a perfezione nei napoletani migliori: nei quali la prontezza sentimentale è contenuta dalla profondità del pensiero, e la naturale facilità dell'ingegno è vigilata dalla scrupolosa dottrina, e una punta amabile di avvertito scetticismo tempera in un sorriso le esuberanze dell'emozione.

La Costituzione italiana è nata sotto la vigilanza equilibratrice di questo grande avvocato. Questa è una ragione di più, perchè gli avvocati debbano affezionarsi alla Costituzione: affezionarsi in quell'unico modo in cui gli avvocati possono affezionarsi alle leggi, cioè discutendole, criticandole, tormentandole, facendole vivere con l'interrogarle e con l'interpretarle; in tutti i modi, fuor che con l'ignorarle.

Alla fine del Congresso Forense di Napoli, durante il quale furono dibattuti più che altro problemi interessanti direttamente la professione forense, avrei voluto sottoporre agli avvocati la proposta di dedicare il prossimo Congresso soprattutto ai problemi giuridici attinenti alla Costituzione. Un nuovo supremo consesso, dinanzi al quale gli avvocati saranno chiamati a vestire la toga, sta per entrare in esercizio: la Corte Costituzionale; essa sarà quale la sapranno creare gli avvocati. Dipenderà da loro se essa sarà un ingombro inerte ovvero uno strumento vivo di libertà e di progresso democratico. Per arrivare a mettere in moto il giudizio di quest'organo, la questione di illegittimità costituzionale dovrà essere sollevata nel processo ordinario: e chi dovrà prendere questa iniziativa saranno soprattutto gli avvocati, con il loro senso di legalità acuito dal dovere della difesa.

Ad essi così sarà affidato nell'avvenire l'ufficio delicatissimo di scoprire e denunciare le leggi contrarie alla Costituzione e di difendere in questo modo la volontà del popolo contro tutti i tradimenti.

Per questo ufficio occorrerà che si diano la mano la ponderazione conservatrice della dottrina giuridica e lo stimolo innovatore della istanza sociale: sensibilità umana temprata dalla ragione. Sono le doti che si trovano riunite nei migliori giuristi napoletani: di quel tipo di giuristi di cui Enrico De Nicola è stato la più eletta, e forse non superabile, incarnazione. Si muove da lui, nella Repubblica Italiana, l'opera degli avvocati indirizzata a rendere feconda la Costituzione, a rendere vitale la Repubblica. Ancora una volta l'Ordine Forense è chiamato, con la forza della legalità, a difendere la libertà e ad affrettare il progresso civile.

XXVI

SUL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (*)

Mi induco a parlare perchè l'amico Redenti mi ha iscritto, diciamo così « d'ufficio », fra i relatori, ed anche perchè ho ascoltato, negli interventi dei precedenti oratori, accenni (non sempre benevoli) all'opera dell'Assemblea costituente, della quale ebbi anch'io l'onore di far parte, e alle inadempienze degli attuali organi legislativi, che avrebbero avuto il dovere di porre subito in attuazione gli istituti voluti dalla Costituzione.

Vi confesso che nel problema dell'istituendo Consiglio superiore della magistratura non posso non dare un gran peso proprio a questo dovere che i componenti del Parlamento attuale avrebbero dovuto sentire, di fronte al mandato ad essi affidato dalla Costituente di portare senza indugio a compimento le parti non finite della Costituzione. Questo incarico avrebbe dovuto essere adempiuto fedelmente, senza mettersi a discutere, prima di attuarle, se le disposizioni della Costituzione fossero buone o cattive. Io ho sempre pensato che il primo impegno di questo Parlamento era quello di dare esecuzione alla volontà della Costituente, consacrata nella Costituzione: solo quando questa fosse compiuta ed attuata in ogni sua parte, in modo da vederla in funzione, sarebbe stato possibile rendersi conto delle sue deficienze e modificarla a ragion veduta negli istituti difettosi.

Al contrario, il Parlamento attuale sta commettendo qualche cosa

---

(*) [E' l'intervento di P. CALAMANDREI nella discussione svoltasi al Convegno della Associazione fra gli studiosi del processo civile, tenutosi a Bologna il 3-4 novembre 1952 sul tema « Il Consiglio superiore della Magistratura ». Pubblicato in Quaderni dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile, *Sul Consiglio Superiore della Magistratura*, Milano, Giuffrè, 1953, a pp. 38-47].]*Bibliografia*, n. 677].

che è peggio di un infanticidio della Costituzione, perchè l'infanticidio sarebbe l'uccisione di un infante già nato: qui si tratterebbe piuttosto, come fu già detto, di una specie di procurato aborto costituzionale, con cui si cerca di sopprimere la Costituzione prima che abbia finito di nascere, prima che siano venuti alla luce alcuni suoi organi essenziali (Corte costituzionale, referendum, Consiglio superiore della magistratura, ordinamento regionale), senza i quali non si può dire che sia già nata quella Costituzione che fu concepita dall'Assemblea costituente. Per questo, in quelle poche osservazioni che sto per fare, io porto un senso di disagio che non è soltanto la preoccupazione dell'avvocato e dello studioso di problemi giudiziari, ma che è soprattutto il rammarico di chi ha la coscienza di trovarsi, come deputato, in condizioni di inadempienza di fronte a un dovere parlamentare. In verità, la Camera attuale nei confronti della Costituzione è, potremmo dire nel nostro linguaggio d'avvocati, in istato di cessazione di pagamenti; e non è piacevole sentirsi coinvolto, anche se senza colpa, in questo dissesto costituzionale!

Io parto dunque da questa premessa: che prima di tutto la Costituzione va rispettata; quello che deve contare, prima e al disopra di ogni considerazione di opportunità politica, è la fedeltà costituzionale. Il Consiglio superiore della magistratura è uno degli organi voluti dalla Costituzione: e quindi per prima cosa dev'essere attuato come la Costituzione l'ha voluto. Tutte le critiche che sono state fatte a questo istituto, come quelle acute e sensate che ho sentito fare dal consigliere Bianchi d'Espinosa, si spuntano, secondo me, di fronte al principio di ortodossia costituzionale che impone, prima di tutto, di fare la Costituzione. « Chi fa ben fa, sol chi non fa fa male ».

Questo è il primo punto. Ma, in secondo luogo, io mi trovo d'accordo con tutti gli oratori che mi hanno preceduto, nel ritenere che anche quando ci sarà il Consiglio superiore della magistratura, il problema dell'indipendenza del magistrato all'incirca resterà quello che è. L'indipendenza ci sarà, se nei magistrati ci sarà la forza morale, il senso di responsabilità, l'autonomia spirituale necessaria per farla vivere; non ci sarà, se queste premesse morali della coscienza mancheranno: e se queste mancheranno, non sarà il Consiglio superiore della magistratura a farla vivere.

La mia esperienza di avvocato, datami da un quarantennio di esercizio professionale, mi avverte che ciò che il difensore ha più da temere nel magistrato non è tanto la mancanza di indipendenza, quanto la mancanza di sensibilità: quel senso di sfiduciata assuefazione burocratica al proprio ufficio, che produce la indifferenza. La giustizia è in pericolo quando il magistrato (qualcuno ce n'è) considera il giudicare come un affare di ordinaria amministrazione, e non si accorge,

o non si accorge più, che dentro i fascicoli dei processi non ci sono soltanto carte avvocatesche, ma ci sono imprigionate creature umane che soffrono e che attendono dal giudice il conforto al loro dolore.

Se questa sensibilità non c'è, non sarà il Consiglio superiore che potrà suscitarla; nè saranno le inframmettenze del Ministero che potranno farla tacere se c'è. E' qualcosa che non sta nelle leggi, ma sta nelle coscienze. Non è un problema che riguardi l'ordinamento giudiziario, è un problema di costume, un problema di educazione civica e di solidarietà sociale.

Queste considerazioni mi portano a pensare che il problema dell'indipendenza dalle inframmettenze politiche, che pure ha la sua importanza, non sia il problema essenziale della magistratura. Si vuole che il magistrato sia indipendente: indipendente da che? indipendente da chi? Se indipendenza volesse dire indifferenza, io non saprei che farmi di questa indipendenza. Certo io voglio che il giudice sia al riparo dalle seduzioni individuali del difensore politicamente « influente » che gli fa balenare davanti agli occhi la speranza di un trasferimento gradito, o di un incarico direttivo da tempo atteso (questa è la configurazione tradizionale, e un po' letteraria, con cui si suol rappresentare la inframmettenza politica che attenta all'indipendenza del giudice); ma quello che soprattutto desidero è che il giudice non sia sordo alle esigenze umane della sua missione, alle ragioni sociali del diritto di cui egli deve essere la voce viva.

Questo è stato accennato benissimo, con discrezione signorile, dalla relazione del consigliere Torrente. In realtà, non è vero che il giudice debba essere e possa essere un automa insensibile, chiamato a fabbricar sentenze col solo ingranaggio delle sue rotelline logiche. Il giudice è chiamato ad animare la legge, a ricrearla volta per volta nel suo spirito; la vera legge valida è quella che il giudice fa rivivere nella sua sentenza. Ma perchè il giudice possa fare questo, bisogna che egli sia partecipe di quello stesso spirito da cui la legge è sorta, che respiri quella stessa atmosfera, quello stesso clima politico di cui la legge è espressione.

Se noi ci ostiniamo a fare applicare le leggi corrispondenti al clima in cui viviamo, da magistrati che inevitabilmente, per la loro formazione, per la loro età, per la loro onesta tradizione, sono affezionati ad un altro clima politico, la nostra legge evidentemente non sarà fedelmente applicata e non troverà nel giudice quella sensibilità, quella consonanza di interpretazione che, secondo me, è essenziale perchè il diritto si attui e progredisca. Qualunque sia l'ordinamento che si adotterà per garantire l'indipendenza della magistratura, non si potrà mai impedire al giudice non dico di ricordarsi consapevolmente, ma di portare con sè nel suo subcosciente gli elementi inconsapevoli ma pre-

senti della sua formazione spirituale, del ceto sociale da cui è uscito, della sua cultura, delle sue opinioni politiche (che sempre agiranno nella coscienza anche se sarà vietata l'iscrizione a un partito): e saranno tutti questi fattori spirituali che lo porteranno ad una sua propria concezione del mondo, e quindi ad una visione concreta del caso da giudicare diversa da quella che sembrerà giusta a un altro giudice che abbia avuto una formazione spirituale diversa.

Voi sapete, colleghi avvocati, come sia difficile per il difensore, anche scrupoloso e convinto, prevedere l'esito di una causa. Perchè? Perchè anche se possiamo esser sicuri di trovare per giudicarla giudici egualmente indipendenti, egualmente preparati, egualmente onesti, sappiamo però che ciascuno di essi allo stesso problema giuridico reagisce in modo diverso, secondo quelli che sono gli elementi costitutivi della sua psicologia, della sua morale.

Con tutto questo il Consiglio superiore della magistratura non ha nulla a che vedere: il problema del Consiglio superiore della magistratura è per me soltanto un problema di fedeltà costituzionale, che si deve senz'altro indugio risolvere in conformità della Costituzione: di tutti gli altri problemi psicologici e morali, della formazione della magistratura in modo che corrisponda alle esigenze della società di cui deve essere interprete, si parlerà poi.

Ora quali sono le ragioni della mancata attuazione del Consiglio superiore della magistratura, di questo perdurante inadempimento del Governo ad un preciso obbligo costituzionale?

Debbo dirvi francamente (e spero che la mia parola non possa esser sospettata di conformismo politico) che questo ritardo frapposto dal Governo a dare attuazione al Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che ormai tale attuazione dovrà essere rimandata alla prossima legislatura, è dipeso secondo me solo in parte da scarso entusiasmo del Governo per questo istituto costituzionale; ma soprattutto è dipeso dalla difficoltà tecnica di risolvere certi problemi di attuazione e di coordinamento che la Costituzione ha affidato insoluti al legislatore ordinario, e che costituiscono veri e propri indovinelli costituzionali, per risolvere i quali occorrono lunghe meditazioni e ripetuti tentativi di conciliare in maniera giuridicamente plausibile esigenze contraddittorie della stessa Costituzione.

Ho avuto l'onore di fare parte di quella commissione, presieduta dal primo presidente della Cassazione Ferrara, che fu istituita dal Ministro Grassi per preparare il nuovo ordinamento giudiziario: e che, dopo un lavoro assiduo di parecchi mesi, preparò uno schema di disegno di legge, di ben 128 articoli, che fu consegnato al Ministro.

Poi ho preso parte a qualche riunione di quel « Centro per la riforma giudiziaria » che è una libera associazione di avvocati e di ma-

gistrati, di studiosi e di uomini politici interessati ai problemi della giustizia, che si son messi al lavoro per riesaminare gli aspetti più delicati e più discutibili dell'ordinamento da dare al Consiglio superiore, e preparare a loro volta uno schema di disegno di legge. Ma nessuna delle due proposte è sembrata del tutto soddisfacente all'attuale Guardasigilli on. Zoli, il quale ha più volte annunciato come imminente la presentazione di un disegno curato dal suo Ministero, che dovrebbe andare in discussione dinanzi alla nuova Camera.

Ora il primo scoglio tecnico che incontra chi voglia tradurre in pratica attuazione il principio dell'autogoverno della magistratura scritto nella Costituzione, è proprio l'esistenza del Ministro della giustizia, cioè di un organo di governo che deve rispondere nei confronti del Parlamento del buon andamento della giustizia. Autogoverno della magistratura e responsabilità del Ministro della giustizia difronte al Parlamento sembrano due termini tra loro inconciliabili. Infatti in un paese come l'Inghilterra, dove la indipendenza dei giudici più che da precisi congegni costituzionali è garantita dal costume, il Ministro della giustizia non c'è.

Questo sarebbe un sistema logico: e infatti io che vi parlo, durante i lavori dell'Assemblea costituente, avevo proposto la soppressione del Ministro della giustizia.

Ma naturalmente la proposta non fu approvata, come non fu approvata l'altra mia proposta di stabilire la incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio professionale dell'avvocatura. Ambedue le proposte, messe in votazione, ebbero un solo voto: quello del proponente. Dunque il Ministro della giustizia, non essendo stato abolito, deve fare qualcosa. Che cosa fa questo Ministro? Fa quello che fanno tutti i Ministri, cioè risponde del buon andamento dell'amministrazione della giustizia nei confronti del Parlamento; ha, come gli altri Ministri, responsabilità politiche che possono portare a un voto di sfiducia contro di lui, e di conseguenza alle sue dimissioni, che possono trascinare con sè, in certi casi, quelle di tutto il Governo. Ma allora se il Ministro della giustizia deve rispondere del buon andamento della sua amministrazione, bisogna che abbia certi poteri per far sì che questa amministrazione vada bene: in modo che difronte al Parlamento egli possa spiegare le ragioni degli inconvenienti che gli si rimproverano e dimostrare quello che ha fatto o che si propone di fare per porvi rimedio.

Ma se, nel nuovo ordinamento giudiziario, tutta la ingerenza del Ministro della giustizia si dovesse ridurre (come potrebbe far pensare l'art. 110 della Costituzione, letteralmente inteso) a sovrintendere ai « servizi » attinenti all'amministrazione della giustizia, quali sarebbero la manutenzione e la pulizia dei locali o l'acquisto delle penne e

dell'inchiostro, non si saprebbe come parlare sul serio, limitando a questo le sue funzioni, di un Ministro della giustizia!

Questo è il primo problema: il quale si riconnette all'altro, lungamente discusso durante i lavori della commissione nominata dal Ministro Grassi, di un potere di « vigilanza » sulla magistratura, che dovrebbe essere riconosciuto al Ministro, se egli deve riferire al Parlamento sul buon andamento di essa, e quindi essere informato in ogni momento del modo con cui essa funziona.

L'art. 107 della Costituzione espressamente riconosce al Ministro la « facoltà di promuovere l'azione disciplinare » contro i magistrati: sarà il Ministro che, ove creda che contro un magistrato si debba procedere disciplinarmente, promuoverà dinanzi alla apposita sezione del Consiglio superiore il giudizio disciplinare, per mezzo del pubblico ministero. Ma il pubblico ministero dovrà in ogni caso procedere se il Ministro lo richiede, o potrà rifiutarsi? E come farà il Ministro a sapere se un magistrato si comporta in modo tale da meritar che si agisca contro di lui in via disciplinare?

Ricordo che su questo tema si discusse lungamente. I fautori dell'autonomia ad oltranza del Consiglio superiore della magistratura dicevano: « Il Ministro chieda informazioni al Consiglio superiore della magistratura ». Gli altri sostenevano invece che il Ministro deve avere il potere di controllare direttamente la condotta dei magistrati. Questo è un punto sul quale non sarà difficile trovare una soluzione intermedia, stabilendo presso il Consiglio superiore un ufficio di ispettorato, composto di magistrati, i quali siano tenuti a dare al Ministro tutte le informazioni necessarie per metterlo in grado di esercitare con frutto l'azione disciplinare.

Qualcuno però osserva che l'azione disciplinare del Ministro riguarda casi individuali: il Ministro è informato che un magistrato ha commesso un'infrazione disciplinare e invita il Consiglio superiore a procedere contro di lui. Ma potrebbero, in teoria, verificarsi casi di ordine collettivo, manifestazioni concordi di tutta la magistratura che, come corpo, si rifiutasse, per esempio, di applicare nelle sue sentenze una certa legge votata dal Parlamento. Sono esempi fuori dalla realtà d'oggi, ma nella storia casi simili si sono verificati, come avvenne in Francia sotto l'*ancien régime*, nel famoso conflitto tra la monarchia e le Corti di appello (parlamenti) che si arrogavano il potere di riesaminare le ordinanze regie e di non applicarle se non le approvavano.

In casi come questo, se mai si verificassero, quale responsabilità potrebbe avere il Ministro difronte al Parlamento? Dovrebbe limitarsi a dire: « Qui non posso limitarmi a provocare un'azione disciplinare contro qualche magistrato; qui vedo una direttiva generale di tutta la magistratura, condivisa dallo stesso Consiglio superiore. Si trat-

ta di un conflitto pericoloso per la compagine dello Stato; ma io non ho il potere di risolverlo o di impedirlo ».

In previsione di casi come questo (ove non si pensi che a sciogliere il conflitto tra poteri sia qui competente la Corte costituzionale) può essere sensata la proposta di dare al Presidente della Repubblica la facoltà di sciogliere il Consiglio superiore della magistratura, che egli stesso presiede.

Il Ministro della giustizia, in casi come questi, non potrebbe fare altro che rivolgersi al Presidente della Repubblica, per fargli presente la opportunità di sciogliere il Consiglio superiore della magistratura. Ma se il Presidente opinasse diversamente? Anche questo, come si vede, è un problema di estrema delicatezza costituzionale.

Un altro problema, sul quale il relatore ha richiamato la nostra attenzione, è quello della tutela giurisdizionale del singolo magistrato contro gli atti amministrativi o disciplinari del Consiglio superiore.

Se ho ben capito, il relatore pensa che, quando il Consiglio superiore della magistratura emana un provvedimento, sostanzialmente amministrativo, concernente la carriera del singolo magistrato, questo provvedimento non possa rimanere senza una tutela giurisdizionale contro l'illegittimità da cui è viziato. Altrimenti, si dice, il magistrato avrebbe minori guarentige giurisdizionali di quelle che hanno tutti i cittadini, a favore dei quali l'art. 113 della Costituzione stabilisce in ogni caso una via di ricorso giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

Ora, se l'organo al quale i magistrati potessero ricorrere contro gli atti del Consiglio superiore dovesse essere, come si propone, il Consiglio di Stato, non mi pare che questo intreccio di competenze potrebbe stabilirsi senza gravi inconvenienti. Del Consiglio superiore della magistratura fanno parte i magistrati di più alto grado, a cominciare dal primo presidente della Corte di cassazione, cioè da colui che presiede le sezioni unite alle quali si può ricorrere per difetto di giurisdizione contro le decisioni del Consiglio di Stato: sarebbe strano che proprio al Consiglio di Stato si affidasse il controllo di legittimità sui provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura!

A proposito del Consiglio di Stato, del resto, ci sarebbe molto da dire. Mentre l'opinione pubblica segue con tanto interesse il problema della indipendenza dei magistrati ordinari e si allarma per tutte le inframmettenze politiche che possono venire a turbarli, è strano che uno stesso interesse non vi sia per il Consiglio di Stato, il quale è la magistratura davanti alla quale si portano le controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione, cioè quelle controversie in cui le inframmettenze della pubblica amministrazione, che è parte in causa, sono particolarmente pericolose e in cui quindi il problema dell'indi-

pendenza dei giudici dovrebbe apparire per lo meno altrettanto importante quanto per i giudici ordinari (proprio per questo proporrei fin d'ora, per una prossima riunione della nostra Associazione, questo tema di studio: ordinamento e funzionamento del Consiglio di Stato).

Ma, per tornare al Consiglio superiore della magistratura, io penso che la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi emanati da esso, debba essere organizzata nel suo interno, con un ricorso di legittimità alle sezioni unite dello stesso Consiglio.

Il Consiglio superiore della magistratura dovrà infatti avere, per poter sbrigare tutte le funzioni che la Costituzione gli affida, più sezioni: sarà necessariamente un organo mastodontico, una specie di ministero, coi suoi burocrati, coi suoi scrivani, coi suoi archivi, coi suoi corridoi... Ho sentito parlare da qualcuno anche di un palazzo apposito, da entrare in gara, per grandiosità di architettura, con quello del Ministero della giustizia; ma anche se non si darà sfogo a queste fantasie architettoniche, è certo che i componenti del Consiglio superiore dovranno in ogni caso essere molto numerosi, quaranta o cinquanta; per due terzi magistrati, e per un terzo professori o avvocati, nominati dal Parlamento: tra i quali ultimi dovrà essere nominato il vicepresidente. Questa è una delle disposizioni più singolari (art. 104, comma 5), entrata nella Costituzione quasi di sorpresa: sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, si sarebbe naturalmente pensato che vicepresidente del Consiglio superiore dovesse essere un magistrato, ossia il supremo di essi, il primo presidente della Corte di cassazione; invece la Costituzione ha imposto in ogni caso un vice presidente diciamo così di minoranza. Ma anche per questa incongruenza si troverà, nella legge sull'ordinamento giudiziario, qualche rimedio.

In ogni modo sarà necessario che il Consiglio superiore si divida in sezioni con diverse funzioni: e non ci sarà niente di strano (come nel Consiglio di Stato si hanno accanto alle sezioni consultive quelle giurisdizionali) se alcune di queste sezioni avranno funzioni amministrative ed una avrà funzioni disciplinari, e se al disopra di esse potrà convocarsi una formazione a sezioni unite, per esercitare il controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti delle sezioni amministrative e disciplinare.

Con questo sarebbe assicurata ai singoli magistrati la tutela giurisdizionale, senza uscire dall'ambito della magistratura ordinaria, e senza sottoporre la magistratura ordinaria al controllo di legittimità di una giurisdizione speciale, qual è il Consiglio di Stato.

D'altra parte non credo che contro i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura si potrebbe pensare a un ricorso di legittimità alla Corte costituzionale; perchè a questa spetta, secondo la Co-

stituzione, il controllo di legittimità costituzionale sulle leggi, ma non il controllo di semplice legittimità sui provvedimenti amministrativi: e questa nuova attribuzione non potrebbe esserle data senza modificare la Costituzione e senza snaturare i compiti di garanzia costituzionale proprî di questo supremo consesso.

XXVII

ELOGIO DEI GIUDICI

(Brani scelti) (*)

Un aforisma consolatore

A distanza di quasi vent'anni, l'età mi ammonisce che, quando supposi che l'inventore del motto *habent sua sidera lites* sia stato « un causidico senza scrupoli e senza passione », forse mi ingannai: è più probabile che l'inventore sia stato un vecchio saggio avvocato, esperto del mondo giudiziario, il quale abbia voluto suggerire con questa massima il farmaco per calmare amarezze e delusioni, che altrimenti parrebbero insopportabili.

La rassegnazione pacificatrice, che è racchiusa in questo aforisma,

---

(*) [In questo secondo volume delle « Opere giuridiche » di P. Calamandrei, non sono incluse alcune opere che, pur avendo per oggetto il mondo dei giudici e degli avvocati, hanno tuttavia carattere prevalentemente letterario e non giuridico. Tra queste opere, oltre al volumetto *Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati* (Le Monnier, Firenze, 1941) — due dialoghi, nei quali si vuol far emergere il nuovo rapporto umano che, almeno nelle speranze di P. Calamandrei, avrebbe dovuto instaurarsi nel processo civile fra i giudici e gli avvocati —, è importante soprattutto il volume *Elogio dei giudici scritto da un avvocato,* che è arrivato alla sua quarta edizione in Italia (Firenze, Le Monnier, 1959), e che è stato tradotto in lingua spagnola, francese, olandese, portoghese, slovena, inglese, e dopo la morte dell'Autore anche in lingua tedesca e araba. Si ripubblicano qui pochi brani di quest'opera, scelti da P. Calamandrei per essere pubblicati sul settimanale « Il Mondo » (Roma), a. VII (11 gennaio 1955) come primizia della « terza edizione raddoppiata » che l'editore Le Monnier stava per dare alle stampe]. [*Bibliografia*, n. 772].

può infatti servire ad evitare che in certi momenti di più grave delusione il difensore appassionato perda le staffe e prorompa in improperi non solo contro l'ingiustizia, ma ancor peggio (anche questo potrebbe accadere) contro il giudice che l'ha commessa: quando sa che l'ingiustizia non è mai effetto della incomprensione o della cattiva volontà del giudicante, ma del maligno influsso delle costellazioni, l'avvocato può sfogarsi a lanciar maledizioni contro gli astri, senza mancar di rispetto al magistrato.

Il motto ha dunque una sua utile funzione, non preventiva, ma curativa. Finchè il giudizio è in corso, il difensore dev'essere convinto che l'esito della causa dipende soltanto da lui, dalla sua bravura, dal calore della sua parola: le stelle non c'entrano, e affidarsi alle stelle sarebbe un tradimento, la fuga di uno sfiduciato poltrone che non si sente capace di conquistar la vittoria colle sue forze. Ma quando la sentenza è stata pronunciata e l'innocente è stato condannato ingiustamente (come accade), allora l'avvocato, che sa di aver fatto quanto era in lui per salvarlo, non può far altro, per non lasciarsi divorare il cuore dalla disperazione, che cercare tranquillità in questo motto: le stelle; la colpa è tutta delle fatali e inesorabili stelle.

Adoprato prima della sentenza, questo dettato è deprimente, perchè indebolisce la tua fede nella giustizia, il sacro fuoco che può trasformarti da difensore in eroe; ma dopo la sentenza ingiusta, è un provvidenziale calmante, che ti aiuta a ritrovare il sonno.

La giustizia bisogna che ci sia

Sento una voce ironica che mi commisera:

— Oh, uomo semplice, che dopo quarant'anni di avvocatura non hai cessato di creder nella giustizia: e non ti sei accorto ancora che nella sorte dei viventi, sui quali pende senza discernimento il dolore e la morte, è fatale che tutto sia ingiusto! Ti par giusto che nel passare per il sentiero il mio piede schiacci questo formicaio, e lasci intatto quello che s'apre nella zolla accanto? E ti par giusto che questo vegliardo scheletrito continui a trascinarsi al sole, e che il buio inghiotta questo fanciullo, falciato in boccio da una nottata di febbre? Sia opera cieca del caso o misterioso disegno della Provvidenza, nessun guardasigilli potrà mai garantire che da queste aule, solo perchè si intitolano ufficialmente alla giustizia, sia bandita la universale ingiustizia, che è regola eterna di tutta la vita.

— Chi osa distrarmi con simili querimonie mentre vesto la toga? Queste tristi parole di scoramento le ripeterò forse tra me questa sera, solo nel mio studio, se non mi sarà riuscito di strappare alla galera

l'innocente che oggi difendo. Ma ora che egli è nella gabbia e mi guarda, ora che mi alzo per parlare ai suoi giudici... via via, questi pensieri di viltà! La giustizia c'è, bisogna che ci sia, voglio che ci sia. Voi, giudici, dovete ascoltarmi. Lasciamo gli astri nel loro cielo: aiutiamoci tra noi, qui in terra, a raddolcire da vicino, con un po' di giustizia umana, la ingiustizia lontana ed impassibile delle stelle.

Esaminandi e esaminatori

Da quarant'anni faccio l'avvocato, eppure non saprei andare in udienza per una discussione senza essermi preparato, scrivendo una traccia sommaria di quel che dirò, abbastanza elastica per modificarla all'occorrenza, ma abbastanza compiuta per mantenere al discorso ordine e chiarezza. E ogni volta che devo discutere, ringiovanisco: perchè prima di cominciare provo allo stomaco quello struggimento che provavo da studente prima di entrare nella stanza dell'esame, e poi, appena ho cominciato, quella specie di eccitazione inebriante che anche allora provavo dinanzi agli esaminatori.

Ma i giudici dovrebbero rendersi conto di questo cuore da esaminandi, che gli avvocati, anche se non lo dimostrano, si ritrovano dinanzi a loro. Pessimo esaminatore è colui che spaventa lo studente guardandolo con occhi burberi, o che lo scoraggia mostrando di non stare attento a ciò che dice: anche i giudici dovrebbero cercar di essere sempre pazienti e gentili esaminatori.

Fiori d'arancio

Accade spesso, in cassazione, che l'ora dell'apertura dell'udienza sia passata da un pezzo, e tuttavia il portone dell'aula rimanga a lungo sbarrato. Allora gli avvocati in toga, in attesa di discutere i loro ricorsi, si raggruppano intorno all'usciere immantellato di rosso che custodisce l'entrata, e gli domandano il perchè di quel ritardo: e l'usciere risponde (non si sa se scherzi o dica sul serio): — Fanno la camera di consiglio per decidere i ricorsi che lor signori tra poco dovranno discutere. — E strizza l'occhio coll'aria di chi la sa lunga.

La camera di consiglio prima della discussione? Speriamo che non sia vero: sarebbe una beffa per gli avvocati. Ma è certo che qualche volta la discussione in cassazione ha quell'aria un po' impacciata di certi matrimoni che si celebrano col consueto cerimoniale, quantunque si sappia che l'irreparabile è già avvenuto in anticipo. Magari a guardar bene sotto i candidi veli della sposa, si intravede dal suo portamento che quel suo abito virginale è un anacronismo; ma in-

somma, per rispetto delle buone usanze, i fiori di arancio li porta lo stesso.

Atterraggio difficile

Un magistrato mio amico, che durante le ferie ha fatto per la prima volta un viaggio aereo, mi raccontava le sue impressioni di volo:

— Un incanto, un sogno, quello scivolare sulla luce immacolata, come su una pista di diamante, lasciando sotto di sè gli uragani. Pareva di essere in un altro mondo. Soltanto ho ritrovato una impressione sgradevole, altre volte provata su questa terra: quando si comincia a discendere e ci si accorge che il campo d'atterraggio è coperto dalle nubi. Allora l'aeroplano si mette a roteare penosamente al di sopra di quel campo di nuvolaglia in cerca di uno strappo per infilarcisi: e non gli riesce di trovarlo, e continua a girare; a un tratto par che l'abbia trovato e s'abbassa, ma poi subito si rialza incerto, e ricomincia a vagare tra le nuvole. Allora ti prende una angoscia: e quasi ti vien voglia di rivolgerti al pilota per domandargli se lo puoi aiutare in qualche modo anche tu a trovare la strada per tornare in terra.

Ma questa sensazione non m'era nuova: l'ho provata tante volte in udienza, quando certi oratori, dopo aver detto tutto quello che avevano da dire, non riescono più a trovare il verso di finire: e girano e rigirano ronzando sempre sugli stessi argomenti, in cerca di una bella perorazione; ma quando par che finalmente l'abbiano infilata, ecco che si rialzano impennandosi nel vuoto delle frasi, perchè non avevano calcolato bene la misura dell'ultimo periodo.

Allora il povero giudice prova la voglia di interloquire: — Avvocato, se non le riesce di atterrare, le do io una mano: ecco, dica così...

Non esagerare

Difendi le cause con zelo; ma non esagerare. La troppa dottrina, l'eccezionale sfoggio di citazioni di autori, il raffinato virtuosismo dialettico stancano il giudice. Se scrivi troppo, non legge; se parli troppo, non ascolta; se sei oscuro, non ha tempo per cercar di capirti. Per vincer le cause, bisogna portare argomenti mediocri e semplici: che offrano al giudice la facile strada della minor resistenza.

Disse, sospirando, quell'avvocato, quando ebbe la notizia di aver perduto una causa alla quale aveva dedicato sei mesi di zelantissime fatiche:

— Non l'ho difesa abbastanza male per meritare di vincerla.

Dolcezza del rinvio

Il rinvio, simbolo della vita italiana: non fare mai oggi quello che potresti far domani. Tutti i difetti, e forse tutte le virtù, del costume italiano si riassumono nella istituzione del rinvio: ripensarci, non compromettersi, rimandare la scelta; tenere il piede in due staffe, il doppio giuoco, il tempo rimedia a tutto, tira a campà.

L'esperienza della vita parlamentare m'ha dimostrato che quasi sempre, specialmente in fine di seduta, l'unica via per metter d'accordo maggioranza e opposizione è quella di proporre la « sospensiva ». Quando qualcuno propone di rimandar la discussione a un'altra volta (e per oggi, intanto, andare a pranzo), non si guarda al partito del proponente: e tutti si trovano d'accordo nell'alzar la mano.

Lo stesso nei processi. Prima che cominci l'udienza (specialmente quando si prevede che la discussione sarà lunga e faticosa), avvocati e giudici si trovano nello stesso stato d'animo di chi s'affaccia nella sala d'aspetto del dentista: e spera che la infermiera gli dica che quel giorno il dottore non riceve.

Fare un'arringa o ascoltarla è sempre una molesta prospettiva; se si può rimandare il trapano a un'altra volta, si tira un sospiro di sollievo; e per oggi si scende in strada coll'illusione che il dente non dolga più.

La milizia timida

Ho conosciuto un vecchio presidente napoletano, trasandato nel vestire e solitario, che sotto quell'apparenza dimessa e scontrosa aveva conservato senza compromessi, attraverso il ventennio fascista, la fierezza del suo carattere e il coraggio del sarcasmo.

Una volta presiedeva un processo penale contro un centurione della milizia e contro un milite suo complice, imputati di essersi appropriati di grosse somme di denaro ad essi affidate per ragioni del loro ufficio.

Il centurione era difeso da un avvocato fascista, il quale non aveva saputo trovare altra scusante per lui che la sua timidezza. Il vero responsabile (diceva) era stato il suo complice, il milite suo dipendente, che lo aveva spinto al mal fare: perchè lui, il centurione, era un brav'uomo, col solo difetto di essere molto suggestionabile.

Furono sentiti i testimoni indotti dalla difesa; tutti erano concordi nell'attestare la verità:

— E' un timido...

— E' veramente molto timido...

— E' straordinariamente timido...

Il presidente, che pareva distratto e sonnacchioso, si limitava soltanto, alla fine di ogni deposizione, a borbottare nel suo napoletano:

— E 'va 'buono...

Finite le testimonianze il presidente, che era gran fumatore, disse:

— L'udienza è sospesa per cinque minuti! — e nell'alzarsi si toccava le labbra colle due dita, per far capire ai difensori che andava a fumare una sigaretta.

Ma quando fu sulla soglia dell'uscita, si fermò, si voltò indietro di scatto, e volgendosi all'avvocato fascista (come se gli fosse venuta una idea improvvisa) lo interpellò:

— Avvocato, ma se questa milizia è timida, dico io, come facciamo, avvocato, a salvare la patria?

Utilita' del pensare

In un processo penale dinanzi al tribunale di Firenze, Giovanni Rosadi aveva come avversario un giovane appena laureato, diventato celebre per le sue gesta di squadrista, ma assolutamente digiuno di qualsiasi preparazione professionale.

Prima parlò il Rosadi per la parte civile: poi, in difesa dell'imputato fascista, si alzò il giovane gerarca che cominciò così, baldamente:

— Signori del tribunale! Io penso... Io penso... Io penso...

Ma restava lì, con pause sempre più lunghe. Si fermò qualche istante, e poi ripetè:

— Signori del tribunale! Io penso...

Allora il presidente, per aiutarlo a rompere quel disagio, gli disse:

— Ci dica, ci dica, avvocato, che cosa pensa...

Ma il Rosadi, alzandosi, intervenne con ironica serietà:

— Signor presidente, non lo interrompa: lo lasci pensare! Ha diritto di pensare.

E poi, rivolto verso di lui con aria paterna lo incoraggiava:

— Pensi, bravo giovine, continui a pensare: continui più che può. Le farà un gran bene...

Ad armi uguali

Un presidente di tribunale fu eletto senatore, ma anche dopo la elezione, continuò a tenere il suo ufficio di magistrato. Andava al senato dal martedì al venerdì, e il sabato e il lunedì presiedeva l'udienza.

Allora, in una causa pendente dinanzi a quel tribunale, uno dei

litiganti pensò bene di farsi difendere da un avvocato, eletto senatore anche lui nella stessa lista del presidente.

L'altro litigante, che fino a quel momento si era fidato del suo avvocato, bravo ed onesto ma non politicante, andò a trovarlo con aria imbarazzata, e gli disse:

— Caro avvocato, non è per mancanza di fiducia, ma bisogna che anch'io mi cerchi come difensore un altro senatore dello stesso partito. Non se n'abbia a male: la giustizia è uguale per tutti.

Farfallina incauta

Accade spesso al bibliofilo, che si diverte a sfogliare religiosamente le pagine ingiallite di qualche prezioso incunabulo, di trovarvi tra pagina e pagina, appiccicata e quasi assorbita dalla carta, la spoglia diventata trasparente di una farfallina incauta, che qualche secolo fa, in cerca di sole, si posò viva su quel libro aperto, e quando il lettore all'improvviso lo richiuse, vi restò schiacciata e disseccata per sempre.

Questa immagine mi viene in mente quando sfoglio gli incartamenti di qualche vecchio processo, civile o penale, che dura da diecine d'anni. I giudici, che tengono con indifferenza quegli incartamenti in attesa sul loro tavolino, sembra che non si ricordino che tra quelle pagine si trovano, schiacciati e inariditi, i resti di tanti poveri insettucci umani, rimasti presi dentro il pesante libro della giustizia.

Un giudice da tener d'occhio

Il figlio del miliardario, che guidava a velocità pazzesca la sua macchina da corsa, ha preso male una curva e ha sfracellato contro il muro un passante che andava per i fatti suoi sul marciapiede.

Il padre corre dal primo avvocato della città: l'essenziale è che il figliuolo, che è « un po' vivace, ma in fondo un buon ragazzo », non vada in prigione.

— Avvocato, si ricordi: noi non guardiamo a spese.

Infatti l'avvocato si dà da fare per tacitare con un forte indennizzo la famiglia dell'ucciso; e ci riesce. Ma c'è quel fastidio dell'istruttoria penale che continua ad andare avanti per conto suo.

Allora il miliardario redarguisce severamente il difensore: — Avvocato, gliel'ho già detto: questa istruttoria che continua è uno sconcio. Glielo faccia intendere al giudice istruttore: la nostra famiglia non guarda a spese.

L'avvocato non sa come spiegargli, che la giustizia non è una merce in vendita: quel giudice istruttore è una persona perbene...

Allora il cliente salta su sdegnato: — Ho capito, ho capito, lei non me lo vuol confessare: abbiamo avuto la sfortuna di cadere in mano di un giudice criptocomunista.

Difficile equilibrio

Difficile è per il giudice trovare il giusto punto di equilibrio tra lo spirito di indipendenza verso gli altri e lo spirito di umiltà verso se stesso: essere fiero senza arrivare ad essere orgoglioso, e insieme umile senza esser servile: aver tanta stima di sè da saper difendere la propria opinione contro l'autorità dei potenti o contro le insidie dialettiche dei causidici, e insieme aver tanta consapevolezza della fallibilità umana, da esser sempre disposto a valutare attentamente le opinioni altrui fino al punto di riconoscere apertamente il proprio errore, senza domandarsi se il riconoscerlo possa apparire una menomazione del suo prestigio. Per il giudice la verità deve contare più dell'altrui prepotenza, ma anche più del suo amor proprio.

Camera di consiglio

Quando vedo con quale spreco di inutili ambulacri e di pesanti ingombri decorativi e con quale ignoranza delle più indispensabili esigenze della tecnica giudiziaria il costruttore del palazzo di giustizia di Roma dimenticò di costruire, contigua ad ogni aula, una appartata camera di consiglio, mi vien fatto di paragonare questa fastosa imprevidenza colla modesta saggezza di quel vecchio pretore, che, ammalato di paralisi alle gambe, teneva udienza in camera sua, seduto sul letto: e quando gli avvocati avevano finito di esporre le loro ragioni, consapevole della necessità che ha ogni giudice di raccogliersi in solitudine prima di giudicare, annunziava gravemente:

— Il pretore si ritira per deliberare!

E cacciava la testa sotto le lenzuola.

Il filo del discorso

Ho sentito dire che qualcuno, per rimediare alla acustica difettosa di certe aule giudiziarie troppo grandi, proporrebbe di dotare il banco degli avvocati di appositi microfoni, come si usano in Parla-

mento, in modo che la loro voce, risuonante dagli altoparlanti, arrivasse a scuotere i sordi e a ridestare i dormienti.

Rabbrividisco di orrore all'idea di introdurre nei dibattiti giudiziari, in cui l'oratoria dovrebb'essere un animato dialogo, questa avvilente deturpazione ortopedica della parola viva che è l'altoparlante: ordigno sterilizzante, fatto per togliere alla parola ogni comunicativa umana.

Ho visto coi miei occhi a quale degradante giuoco mimico sia ridotta dagli altoparlanti la oratoria parlamentare. Il deputato che vuol parlare deve spostarsi dal suo banco e prender posto dinanzi a uno di quelli in cui è fissata, all'altezza della bocca, la scatoletta del microfono: e lì, senza curarsi dell'uditorio, attento a non muoversi per non uscir dalla zona sonora, cercar di sputare esattamente il suo discorso nell'apertura del trasmettitore, come si usa nei gabinetti dei dentisti. Ma la sua voce, versata in quell'imbuto (simile a quello che la provvida *hostess* porge in aeroplano a chi soffre di nausea) va a uscire decuplicata da un altoparlante collocato in alto proprio sotto le tribune, distante forse cinquanta metri dall'oratore che parla. Sicchè chi ascolta il suo discorso, e ode quel vocione gracidante discendere dall'alto, non riesce più ad associarlo coll'omino che laggiù gesticola per conto suo: e ha l'impressione che questi sia una marionetta muta, condannata a accompagnare con gesti comandati una voce non sua, appartenente all'invisibile burattinaio che tira i fili dall'alto.

Se anche nelle corti si introdurrà l'altoparlante, a questo saranno ridotti anche gli avvocati: e ogni illusione di colloquio personale e spontaneo tra giudici e difensori sarà per sempre distrutta dalla spietata meccanica.

In tal caso non rimarrà altro che introdurre nelle udienze anche quell'apparecchio magnetico che serve a registrare i discorsi sul filo, e non disturbare i magistrati col costringerli a assistere alle udienze: soltanto, per simbolo, le loro immagini potranno esser dipinte, a grandezza naturale, in fondo all'aula. Gli avvocati, rivolgendosi a quelle immagini, verseranno i loro discorsi nell'apparecchio registratore e alla fine il cancelliere ritirerà il filo inciso, ne farà una matassina bollata e registrata, e la collocherà al suo posto nel fascicolo.

Non si sentirà più l'avvocato lamentarsi perchè il presidente, colle sue interruzioni, gli abbia fatto perdere il filo del discorso: il filo non si perderà mai perchè sarà ormai acquisito agli atti e conservato sotto fascia in cancelleria: e se ai magistrati verrà vaghezza di udirne la riproduzione in camera di consiglio, potranno limitarsi a sentirne alcuni metri, per poi fermare l'apparecchio a metà, senza danno di alcuno.

Come faceva Bartolo

Una volta a Firenze venne a fare una conferenza su un argomento di diritto americano un giudice di una corte di New York. Si era all'inizio dell'estate: la sala, al primo piano, pareva un forno: e il conferenziere, nel salire ansimando le scale, dimostrava di soffrire il caldo.

Dopo la conferenza, alla quale assistè un pubblico di avvocati e magistrati, mi accadde di ascoltare un dialogo amichevole tra il giudice americano e un suo collega italiano.

Domandava il giudice americano:

— Avete nelle vostre aule l'aria condizionata?

— Non abbiamo aria condizionata.

— Avete l'ascensore?

— Non abbiamo ascensore.

— Avete un segretario particolare?

— Non abbiamo segretario particolare.

— Avete però una stenodattilografa?

— Non abbiamo stenodattilografa.

— Allora, un dittàfono?

— Nessun dittàfono.

— Ma almeno una macchina da scrivere?

— Niente macchina da scrivere.

— E come fate, dunque, a render giustizia?

Qui l'interlocutore italiano non gli disse che molti giudici italiani non hanno nè una stanza appartata per sè, nè un cancelliere disponibile, e talvolta neanche un tavolino: gli rispose con serena naturalezza:

— Io ho il mio ufficio in un vecchio casamento, che prima era un convento, all'ultimo piano. Tutte le mattine salgo centodue scalini: è una ginnastica che serve a sollevare lo spirito verso i cieli della giustizia. Lassù in estate si trova refrigerio nella nostra fredda logica: nell'inverno ci si riscalda al fervore della nostra coscienza. E le sentenze si scrivono da noi, colla penna d'oca: è una fatica, ma faceva così anche Bartolo.

(Avrei voluto abbracciarlo).

Amore del cliente

Un grande civilista romano mi raccontava che una volta, invitato da un cliente a discutere una causa alla corte d'appello di una città insulare arrivò per mare due giorni prima della discussione, colla spe-

ranza di potersi concedere (come di rado gli accadeva) una giornata di solitudine e di riposo: ed anche (poichè s'era d'estate) un po' di refrigerio sulla spiaggia.

Ma allo sbarco, vestito di nero e grave in volto, il cliente inesorabile lo attendeva, per ospitarlo a casa sua. L'avvocato dovè durare molta fatica per spiegargli che aveva già fissato la camera all'albergo e che, per ristudiarsi in pace la causa, aveva bisogno di essere lasciato solo. Alla fine, molto contrariato, il cliente si rassegnò ad accompagnarlo all'albergo; ma rimase di guardia, seduto accanto al portone. E ogni volta che l'avvocato si affacciava dalle scale, vedeva, giù in anticamera, quell'ombra nera che si alzava e gli faceva un inchino.

Verso il tramonto l'avvocato uscì dall'albergo per andare a fare il bagno alla spiaggia vicina alla città. Il cliente intuì il suo proposito, lo scongiurò di non farlo, lo seguì per la via: gli spiegò concitatamente che era una spiaggia pericolosa, battuta dal vento, piena di insidiose correnti. L'avvocato salì su una automobile di piazza: il cliente, senza chiedergli il permesso, gli si mise accanto.

Arrivati allo stabilimento, l'avvocato si infilò in una cabina e vi si barricò: e all'improvviso fece una sortita in mutandine, correndo velocemente verso la spiaggia.

Quello, implacabilmente nerovestito, lo rincorse fino sull'orlo delle onde.

— Avvocato, signoria, eccellenza... Per carità, non faccia pazzie. Non si spinga, non si allontani. Attento alle correnti, attento alle buche. Forse non ha digerito bene... Attento alle congestioni. Non si tuffi.

L'avvocato si tuffò, cominciò a nuotare verso il largo.

Allora l'uomo nero perse la testa: cominciò a agitare le braccia e a chiamar gente:

— Aiuto, aiuto! Affoga! E' affogato! E' perduto! Povero me! Aiuto, sono perduto! Aiuto, la mia causa è perduta...

Pareva una madre alla disperazione per la sua creatura in pericolo. Corsero i bagnini. L'avvocato seccatissimo, uscì dall'acqua, si rivestì, tornò all'albergo, si chiuse in camera.

E il cliente vestito di nero, asciugandosi il sudore in portineria, pensava:

— Pagato sei per discutere, non per fare il bagno: prima discuti, e poi affoga.

XXVIII

GLI AVVOCATI A TRIESTE (*)

Dal 21 al 26 settembre si svolgerà a Trieste il Congresso nazionale degli avvocati e procuratori d'Italia, il terzo dopo il ritorno dell'Italia alla libertà; il primo fu tenuto a Firenze nel 1948, il secondo a Napoli nel 1950. Esso avrà grande solennità e importanza, sia per la sede che gli Ordini hanno scelto per acclamazione in omaggio alla città finalmente ricongiunta alla patria; sia per i temi all'ordine del giorno; sia infine per il metodo di rappresentanza democratica adottato per le votazioni, al fine di garantire che i voti del congresso siano veramente espressione della maggioranza degli avvocati e procuratori d'Italia.

I temi posti all'ordine del giorno, in corrispondenza con le sezioni, in cui il congresso si dividerà per i suoi lavori, sono quattro: la riforma della legge professionale; le relazioni fra professionisti e organi tributari; la legislazione processuale penale; la legislazione processuale civile.

E' facile prevedere che il tema di maggior rilievo e di maggior interesse sarà quello affidato alla prima sezione, che sarà presieduta dal prof. Enrico Redenti. Non soltanto perchè è il tema che più direttamente tocca l'esercizio della professione, ma anche perchè le discussioni su di esso potranno svolgersi sul terreno concreto di uno schema di legge in 148 articoli, preparati da una commissione forense a tale scopo costituita, la quale il 12 settembre scorso è stata ricevuta dal Ministro guardasigilli per presentargli il testo illustrato da una relazione, che potrà servire di guida alle discussioni del prossimo congresso.

(*) [Pubblicato in « La Stampa » (Torino), 18 settembre 1955, in previsione del Congresso degli avvocati svoltosi a Trieste nei giorni 21-26 settembre 1955 per la riforma della legge professionale]. [*Bibliografia*, n. 800].

L'ordinamento delle professioni legali oggi in vigore risale alla legge del 1933, la quale, secondo i principî autoritari di quel tempo, aveva distrutto la tradizionale autonomia degli Ordini forensi, sottoponendoli alla sorveglianza del potere esecutivo, che poteva arrivare, in certi casi, fino allo scioglimento dei Consigli. I ritocchi parziali in senso liberale, introdotti nell'Ordinamento forense in questi ultimi anni, non sono bastati a cancellare il vizio d'origine. Ora, con questa riforma radicale di cui si era fatto propugnatore il compianto avvocato Edoardo Majno, fino a pochi mesi fa presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, l'Ordine forense reclama il ripristino della sua autonomia, rivendicando ai propri Consigli, senza alcuna ingerenza governativa, la conservazione degli albi e il sindacato disciplinare sui propri iscritti. E' un sistema di vero e proprio autogoverno forense, quello che la riforma propone. Gli Ordini costituiti presso ogni Tribunale e presso ogni Corte d'Appello avranno personalità giuridica e rappresentanza esclusiva degli interessi professionali dei propri iscritti; per i problemi professionali di portata nazionale, gli Ordini locali si costituiranno in unico Ordine nazionale di tipo federale, che avrà personalità giuridica e sarà rappresentato dal Consiglio nazionale forense. Lo schema mette in evidenza il carattere di pubblica funzione proprio degli avvocati, necessari collaboratori dei magistrati nell'amministrazione della giustizia. Di fronte all'autogoverno della Magistratura, che la Costituzione ha promesso ai magistrati, l'autogoverno dei professionisti legali deve costituire l'altro pilastro su cui deve poggiare, in una libera democrazia, l'arco della giustizia: l'Ordine giudiziario e l'Ordine forense devono essere posti sullo stesso piano, in condizioni di reciproca rispettosa comprensione.

A quest'accrescimento di autonomia dell'Ordine dovrà corrispondere in esso un accrescimento di responsabilità, che si concreta in un rafforzamento del sindacato disciplinare sugli iscritti e in un maggior rigore nelle incompatibilità.

Su questo punto delle incompatibilità è prevedibile che si svolgeranno nel Congresso animate discussioni. Secondo lo schema predisposto dalla Commissione, devono essere esclusi dagli albi gli ex-magistrati e gli ex-funzionari (ex-prefetti ed ex-questori), messi a riposo con diritto a pensione: in modo che non vi sarà più in avvenire la possibilità data oggi ad ex-magistrati (senza che la dignità della giustizia ne sia accresciuta!) di mettersi ad esercitare il patrocinio dinanzi alla stessa Corte che sino a ieri hanno presieduto. Darà luogo certamente a discussioni anche l'incompatibilità assoluta che è stata proposta nello schema tra la professione forense e la carica di consigliere di amministrazione o di sindaco di società commerciali: disposizione con

la quale si è mirato a conservare agli avvocati piena indipendenza professionale.

Ma la questione che prevedibilmente darà luogo a maggiori discussioni è quella della limitazione degli albi. La pletora degli avvocati è da noi una specie di flagello nazionale: l'Italia è il paese del mondo dove, in proporzione con gli abitanti, il numero degli avvocati è il più elevato. Quando, più di trent'anni fa, pubblicai il mio libretto intitolato *Troppi avvocati!*, eravamo giunti a 20 mila: oggi stiamo per superare i 30 mila! Gli avvocati iscritti all'albo « speciale » per la Cassazione, che in altri paesi sono una *élite* che non superano il centinaio, stanno per toccare i novemila: tra poco bisognerà fare l'albo speciale di quelli che non vi sono iscritti.

Ma, anche se il Congresso si dichiarasse favorevole alla limitazione dell'albo dei procuratori, è certo che questa misura, in sè troppo meccanica per essere radicale, lascerebbe egualmente aperto il problema fondamentale dell'avvocatura. Il disagio di cui soffre oggi la professione forense, per il progressivo accrescersi del numero degli iscritti negli albi e per il contemporaneo declinare delle qualità professionali che fatalmente ne consegue, non ha le sue radici in cause che si possano eliminare con una riforma limitata al solo ordinamento forense. Le cause di questo disagio risalgono più lontano: non solo all'ordinamento degli studi universitari, ma probabilmente all'ordinamento degli studi secondari, e forse anche a cause sociali più profonde.

Nel nostro ordinamento universitario e forense mancano, dopo la laurea, istituti destinati a mettere i giovani aspiranti all'avvocatura in condizione di superare quegli anni più difficili che devono necessariamente passare, prima che il praticante sia riuscito a formarsi onestamente una esperienza ed una clientela. Dato il numero sempre crescente dei laureati, pochi sono, e sempre meno saranno in avvenire, i fortunati che potranno trovare ospitalità e guida presso un capostudio disposto ad aiutarli durante il tirocinio, non solo col suo consiglio ma anche con un adeguato compenso.

Questo è, a mio avviso, il problema centrale della professione forense che il Congresso di Trieste dovrà affrontare: ed è un problema che non può esser risolto dalla riforma della sola legge forense. Occorre una più vasta riforma dell'ordinamento della scuola, che operi tra gli studenti, prima che arrivino alle Università, una severa scelta qualitativa: e che, per quelli degni di continuare gli studi universitari, li aiuti anche economicamente non solo fino alla laurea, ma anche negli anni del tirocinio professionale. Vogliamo conservare all'avvocatura il carattere insostituibile di una libera professione, in cui i migliori siano tra loro in concorrenza; ma bisogna trovare il modo per far sì che alla professione arrivino soltanto i migliori. Anche il problema

della professione forense è per questo un problema di ordine economico e sociale.

Forse l'opinione pubblica che spesso vede negli avvocati soltanto i professionisti del cavillo, non si rende conto abbastanza dell'importanza che l'avvocatura ha in un regime democratico, nel quale l'alto livello culturale e morale degli avvocati è una garanzia essenziale per la difesa delle pubbliche libertà. Il funzionamento della giustizia, più che sulle leggi, è fondato sugli uomini: giudici e avvocati, in stretta collaborazione fra loro, sono gli artefici viventi della legalità. E poichè oggi, dato il carattere programmatico della nostra Costituzione, lotta per la legalità vuol dire lotta per il progresso sociale, è facile intendere come ai magistrati e agli avvocati sia riservato l'ufficio alto e delicato di servire le leggi non per conservare i privilegi, ma per cooperare senza bruschi trapassi a quel miglioramento sociale al quale anche il nostro popolo è incamminato.

XXIX

SULLA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE: RELAZIONE AL MINISTRO GUARDASIGILLI (*)

On. sig. Ministro,

Lo schema di riforma dell'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, che, come presidente della commissione incaricata di redigerlo, ho l'onore di presentarLe, è il frutto di una lunga elaborazione, della quale questo testo rappresenta il punto d'arrivo.

Sulla urgente necessità di una fondamentale rielaborazione dell'Ordinamento professionale forense, allo scopo di porre un unico testo legislativo, organico e rispondente allo spirito della Costituzione, al posto delle disposizioni oggi disperse in una molteplicità di leggi emanate a distanza di decenni e dettate da concezioni politiche oggi superate, si sono più volte espressi gli Ordini forensi, nei voti approvati in proposito nei congressi nazionali di Firenze e di Napoli.

Per corrispondere a questi voti, fu nominata con decreto 17 marzo 1950 del Ministro di Grazia e Giustizia on. Grassi una commissione mista, composta di avvocati e di magistrati e presieduta dal sottosegretario on. Tosato, « con l'incarico di studiare e proporre modificazioni all'Ordinamento forense ». Questa commissione, dopo aver fissato le linee programmatiche dei propri lavori, incaricò alcuni dei suoi

---

(*) [E' la relazione, dettata da PIERO CALAMANDREI quale Presidente della Commissione, sullo « Schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » redatto dalla Commissione ministeriale per la riforma della legge forense. Pubblicata in COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DELLA LEGGE FORENSE, *Schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*, Roma, settembre 1955, pp. III-XV]. [Non appare in *Bibliografia*].

componenti di preparare un primo schema di riforma, che potesse servire di base per aprire la discussione sugli articoli. Salito al Ministero della Giustizia l'on. Adone Zoli, la commissione, sempre sotto la presidenza dell'on. Tosato, prese in esame uno schema preparato dall'avv. Edoardo Majno, presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, da lui intitolato « primo abbozzo di uno schema di legge », costituente una generale e fondamentale rielaborazione dell'Ordinamento forense in 153 articoli e corredato da un'ampia relazione illustrativa. Su questo schema la commissione, tenendo conto anche di una proposta in 31 articoli presentata dall'avv. Cristoforo Fiasconaro, presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino, formulò una serie di osservazioni particolari, che peraltro non furono tradotte in un testo definitivo.

Una nuova commissione fu successivamente nominata dal Ministro senatore Antonio Azara, composta di soli avvocati, e presieduta dal presidente del Consiglio nazionale forense: successivamente, con suo decreto 3 giugno 1954, il Ministro senatore De Pietro ne allargò la composizione e ne precisò i compiti, chiamando a farne parte, sotto la presidenza del presidente del Consiglio nazionale forense, e colla partecipazione, in qualità di segretario, del segretario di detto Consiglio, tutti i presidenti dei Consigli dell'Ordine (o loro delegati) costituiti presso le sedi di Corti d'Appello.

Questa commissione, che ho avuto l'onore di presiedere, ha svolto i suoi lavori in due tornate: la prima nell'ottobre del 1954, la seconda nel luglio del 1955, l'intervallo tra le quali è stato impiegato, a cura di un comitato ristretto, nei lavori preparatorî del testo da sottoporre alla discussione della commissione.

L'incarico dato a questa commissione dal decreto 3 giugno 1954 era quello di « redigere lo schema definitivo di legge sull'Ordinamento forense »; e il Ministro De Pietro, nell'insediarla, ebbe cura di avvertirla che essa era libera, se avesse voluto, di iniziare i suoi lavori *ex novo*, senza tenere conto dei risultati non definitivi ai quali era giunta la commissione precedente, presieduta dall'on. Tosato. Ma la nostra commissione, della quale faceva parte, come della prima, il collega avvocato Majno, oggi purtroppo scomparso, che aveva redatto lo schema generale preso in esame dalla commissione precedente, ha creduto indispensabile riprendere il lavoro partendo da quello schema, nel quale tutti gli aspetti della riforma si trovavano affrontati con grande larghezza e modernità di vedute, con attento studio delle legislazioni forensi straniere, e con fervido proposito di elevare sempre più il livello morale e culturale della nostra professione. E' accaduto così che, dopo una prima discussione delle questioni di massima, avvenuta nell'ottobre del 1954, la commissione ha dato incarico a un comitato ristretto presieduto dal sottoscritto, di redigere, tenendo

conto delle precedenti proposte Majno e Fiasconaro e delle osservazioni della precedente commissione, un testo articolato da discutere in commissione: la discussione sugli articoli ha potuto concludersi esaurientemente nel luglio 1955, lasciando al medesimo comitato ristretto la cura di procedere ad una ulteriore coordinazione e revisione formale del testo definitivo, che oggi la commissione, alla vigilia del Congresso nazionale forense che sta per tenersi a Trieste, è lieta di poter presentare in adempimento dell'incarico ricevuto dal decreto di nomina.

Ho creduto mio dovere ricordare qui i precedenti di questo lavoro, per giustificare la brevità schematica della presente relazione: la quale mira esclusivamente, rinviando per maggiore illustrazione alla precedente relazione Majno, a mettere in evidenza quelli che sono i caratteri essenziali della proposta di riforma, e in particolar modo le innovazioni che il testo definitivo presenta in confronto delle leggi oggi vigenti, ed altresì in qualche punto le divergenze tra il testo che qui si presenta e quello discusso dalla precedente commissione.

* * *

1. — Lo Schema parte dalla affermazione di alcuni principî fondamentali, tendenti a consacrare, in conformità dei voti dei congressi forensi, *un vero e proprio autogoverno dell'Ordine forense*: tali principî si possono riassumere nei seguenti:

a) il patrocinio forense, pur essendo ordinato in forma di libera professione, costituisce però l'*esercizio di una pubblica funzione*, nella quale gli avvocati e i procuratori agiscono come necessarî collaboratori della giustizia (art. 1 primo comma);

b) l'esercizio della professione forense è garantito dalla *indipendenza*, sia dell'Ordine come corpo, sia del singolo professionista nell'esplicazione del suo ministero. Come i magistrati, così gli avvocati e i procuratori nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge (art. 3), e la vigilanza disciplinare su di essi spetta unicamente agli Ordini forensi di cui essi fanno parte (art. 4);

c) Gli Ordini hanno *personalità giuridica* (art. 1), e ad essi è affidata in maniera esclusiva la rappresentanza e tutela degli interessi professionali degli iscritti, di natura morale, culturale ed economica.

Non occorre qui ripetere la particolareggiata rassegna, che si trova nella relazione Majno, delle disposizioni che nelle leggi tuttora in vigore sono in contrasto con questi principî. Basterà dire, riassuntivamente, che nel presente Schema sono state abolite tutte le disposizioni che davano al governo, in conformità con concezioni politiche

oggi superate, larghi poteri di sorveglianza e di ingerenza sulla vita degli Ordini forensi; e che si è ritenuto altresì necessario sottrarre gli Ordini a tutte le ingerenze della Magistratura, che non siano indispensabili per ragioni costituzionali. L'Ordine forense è convinto che la Giustizia non può funzionare in uno Stato libero se non si basi su una profonda e reciproca rispettosa comprensione e collaborazione tra Magistratura e Avvocatura; ma per ottener ciò è necessario che questi due indispensabili strumenti della Giustizia, quasi espressione di una funzione unica, siano posti sullo stesso piano, entrambi dotati di reciproca autonomia, in condizioni di coordinazione e non di subordinazione. Per questo si è ritenuto che la ingerenza della Magistratura nella vita degli Ordini forensi debba restar limitata al potere di intervento e di impugnazione riconosciuto al pubblico ministero in materia di tenuta dell'albo (art. 100) e in materia disciplinare (artt. 123, 124, 127); e al potere di annullamento delle decisioni del Consiglio Nazionale forense, dato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (articolo 141) in applicazione dell'art. 111 della Costituzione. Così quei poteri di alta vigilanza che per l'art. 15 del r. d. 27 novembre 1933 n. 1578 (conv. nella legge 22 gennaio 1934 n. 76) competevano al Ministro della Giustizia, sono stati nel presente Schema restituiti agli organi professionali, al vertice dei quali spetta al Consiglio nazionale forense (art. 132) esercitare anche d'ufficio la vigilanza sul regolare funzionamento degli Ordini professionali, che può giungere in certi casi anche allo scioglimento dei Consigli (art. 134 lett. 8), mentre il potere di sindacato disciplinare degli iscritti è riservato in maniera esclusiva ai Consigli dell'Ordine (art. 103), con esclusione di ogni ingerenza dell'Autorità giudiziaria in questo campo (art. 103, secondo comma).

Merita di esser messa in evidenza la soluzione data al problema non facile della personalità giuridica degli Ordini; soluzione che si è trovata in un sistema per così dire federalistico, nel quale ogni Ordine locale ha personalità giuridica e rappresentanza degli interessi collettivi dei propri inscritti, demandata al proprio Consiglio dell'Ordine, mentre per il conseguimento degli scopi di interesse generale gli Ordini locali costituiscono un unico Ordine nazionale, rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

2. — Si è mantenuta la tradizionale duplicità e cumulabilità delle professioni (art. 27) con albo unico diviso in due sezioni (art. 5); ma si è cercato di precisare meglio le limitazioni funzionali e territoriali della professione di procuratore (art. 28) in confronto di quella di avvocato (art. 29).

La iscrizione nell'albo dei procuratori può avvenire, per chi non

sia avvocato, solo per esame (art. 35); ma l'iscritto nell'albo degli avvocati ha diritto di essere iscritto, a sua domanda, in quello dei procuratori (art. 36).

L'iscrizione nell'albo degli avvocati può avvenire per anzianità, dopo otto anni di esercizio della professione di procuratore (art. 37), e per esami (art. 38). Si sono meglio disciplinati i casi eccezionali di iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati (art. 39).

Per la iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, accanto alla iscrizione per esame (art. 41), la iscrizione per anzianità è stata condizionata alla valutazione discrezionale dei titoli, demandata al Consiglio nazionale forense (art. 40). La iscrizione di diritto in questo albo speciale è stata conservata soltanto, dopo dieci anni di esercizio, per coloro che siano iscritti di diritto nell'albo degli avvocati (art. 42).

Un punto che nei lavori della commissione ha dato luogo a lunghe discussioni, è stato quello della libertà o limitazione degli albi. Mentre la commissione è stata unanime nell'escludere ogni limitazione per l'albo degli avvocati, il dibattito si è acceso sull'albo dei procuratori, per i quali lo schema redatto dall'avvocato Majno aveva proposto un sistema di limitazione variabile secondo i posti vacanti messi a concorso ogni anno, sul tipo di quello già in vigore sotto la legge del 27 novembre 1933. Ma alla fine la commissione, con lieve maggioranza, ha respinto ogni limitazione, proponendo che si mantenga anche per i procuratori il sistema attuale dell'albo libero.

3. — La commissione ha fatto propria la massima parte delle disposizioni proposte nello schema dell'avv. MAJNO per prolungare la durata della pratica e per renderla più seria ed efficace. La commissione, pur ritenendo che questo sia uno dei problemi fondamentali per l'avvenire dell'avvocatura, ha creduto che, nell'ambito di una riforma limitata all'Ordinamento forense, non sia possibile allontanarsi molto dai modi finora seguiti per il tirocinio professionale, e che l'unico tentativo da fare per ottenere che esso si svolga con continuità (art. 44) e con assiduità (art. 49) sia quello di rendere più rigorosa ed esplicita la responsabilità del professionista presso il quale la pratica si compie (artt. 53 e 54), e più penetrante, attraverso la istituzione del cosiddetto « diario della pratica » (art. 51), il sindacato del Consiglio dell'Ordine sulla effettività ed il profitto di essa (art. 57).

Anche gli esami di ammissione, dinanzi a commissioni composte esclusivamente di avvocati, sono stati resi più severi (articolo 62 e segg.; art. 72); e collo stabilire che il candidato non possa di regola dar l'esame in sede diversa da quella in cui ha iniziato la pratica (art. 63), si è cercato di evitare l'afflusso in massa, di cui si è avuto qualche

esempio in questi ultimi anni, di esaminandi in sedi di esame ritenute, anche se a torto, più disposte alla indulgenza.

Agli effetti della pratica, si è dato riconoscimento legale alla figura del capostudio (art. 52); e sono state regolate con apposite disposizioni le relazioni, oggi esistenti solo di fatto, tra il capostudio e i suoi sostituti e collaboratori (artt. 31-33).

4. — Alla maggiore autonomia, che vuol dire maggiore responsabilità, riconosciuta all'Ordine forense, si è fatto corrispondere un maggior rigore nelle condizioni richieste per la iscrizione e per la permanenza nell'albo, e nel sindacato disciplinare sugli iscritti.

Particolare cura si è dedicata alla materia delle incompatibilità (art. 17 e segg.), che sono state precisate ed estese. A discussioni animate ha dato luogo la disposizione che dichiara incompatibile l'esercizio professionale colla qualità di consigliere di amministrazione e di sindaco in società commerciali (art. 17, lett. *d*); la maggioranza della commissione si è pronunciata in favore di essa. Degna di speciale attenzione è la disposizione, tolta dalla proposta dell'avv. Fiasconaro, che stabilisce la incompatibilità assoluta per gli ex magistrati ed ex funzionari collocati a riposo con diritto alla pensione (art. 21), e quelle che stabiliscono per gli ex magistrati ed ex funzionari, non aventi diritto a pensione, la incompatibilità temporanea per cinque anni dalla cessazione del servizio (art. 23).

E' stato stabilito come requisito essenziale per mantenere la iscrizione nell'albo la effettività dell'esercizio professionale (art. 6); e per garantire che gli iscritti mantengano ininterrottamente i requisiti richiesti per la iscrizione nell'albo, si è stabilito il dovere dei Consigli dell'Ordine di procedere ogni due anni alla revisione dell'albo (art. 99) al fine di cancellare chi non si trovi più nelle condizioni richieste per rimanervi iscritto (art. 97).

5. — Il sindacato disciplinare demandato agli Ordini è stato reso più rigoroso, prima che nel procedimento, nella sostanza.

I doveri di correttezza professionale sono stati definiti con maggior precisione ed energia (artt. 9 e 10), ed è parso utile indicare alcune figure di infrazioni disciplinari da considerarsi particolarmente gravi, come l'accaparramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario. Si è fatto ciò non solo per richiamare l'attenzione dei giovani professionisti su alcuni canoni essenziali di costume professionale, ma anche per contribuire con ciò a rendere sempre più efficace la funzione disciplinare e più uniforme la giurisprudenza dei Consigli.

6. — Le sanzioni e il procedimento disciplinare, pur senza profonde innovazioni sul sistema vigente, sono state oggetto di attenta revisione.

Si è cercato di mettere in evidenza le sostanziali differenze che passano tra i provvedimenti per la tenuta dell'albo e le sanzioni disciplinari, anche quando, come avviene per la sospensione cautelare (art. 97 e art. 110), possono avere lo stesso nome. In materia disciplinare è stato introdotto, quando la mancanza sia lieve o scusabile, il richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione (art. 104): come sanzioni disciplinari, si sono mantenute quelle della legge attuale (art. 105), ma la possibile durata della sospensione disciplinare è stata protratta a tre anni (art. 105). E mentre si è esplicitamente riconosciuto ai Consigli dell'Ordine in sede disciplinare, con una norma mutuata dal Codice penale, il potere di applicare discrezionalmente le sanzioni che meglio ritengano adeguate alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare (art. 106), si sono però stabiliti alcuni casi (art. 108) in cui, per certe più gravi mancanze nominate, la sanzione della radiazione è comminata in ogni caso dalla stessa legge.

Nelle disposizioni di questo titolo si è cercato di eliminare incertezze alle quali davano luogo le disposizioni vigenti, meglio distinguendo la radiazione di diritto da quella facoltativa (art. 109), e la sospensione avente carattere di sanzione disciplinare dalla sospensione meramente cautelare (art. 110). Una innovazione degna di nota, la quale mira ad evitare gli inconvenienti derivanti dall'effetto sospensivo del ricorso (art. 127), è quella dell'art. 113, che dà facoltà ai Consigli, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, di ordinarne, anche quando non sia disposta dalla legge, la immediata esecuzione nonostante ricorso.

Il procedimento disciplinare è stato più accuratamente regolato, con frequenti richiami alle corrispondenti norme del Codice di procedura penale. Sono stati precisati i poteri istruttorî esercitabili anche d'ufficio del Consiglio (art. 125), gli effetti del giudicato nascente dalla decisione disciplinare (art. 115), la prescrizione dell'azione disciplinare (art. 130).

Contro le decisioni disciplinari, oltrechè il ricorso anche per il merito al Consiglio nazionale forense, è stato introdotto il rimedio della revocazione (art. 128), sul modello di quella prevista dal Codice di procedura civile. Si è poi stabilito, codificando la prassi finora seguita, che contro la dichiarazione di immediata esecutorietà sia proponibile impugnazione solo per motivi di illegittimità (art. 127 ultimo comma).

7. — Notevoli innovazioni sono state introdotte per regolare la elezione e la composizione dei Consigli dell'Ordine.

Il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è stato meglio proporzionato al numero degli iscritti (art. 85). Si sono stabiliti per i suoi componenti requisiti più severi di eleggibilità (art. 86); e, mentre si è prolungata a tre anni la permanenza in carica (art. 89), si sono rese più severe le sanzioni contro la negligenza dei componenti, che senza giustificato motivo restino assenti per tre volte di seguito dalle sedute (art. 89).

Notevoli innovazioni sono state introdotte per regolare il buon funzionamento delle assemblee degli Ordini (art. 73), disciplinando il procedimento per le elezioni coll'adozione del sistema delle candidature di lista (art. 78), opportunamente proposto nello schema dell'avv. Majno, come remora alle autocandidature. Sono state risolte con apposite disposizioni le incertezze alle quali dava luogo la legge vigente nelle votazioni di ballottaggio (art. 79).

Nuova è anche la istituzione delle assemblee distrettuali (art. 82), le quali, oltre la ordinaria funzione elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense e del Comitato per la Cassa nazionale di Previdenza (art. 83), potranno opportunamente servire, nelle loro riunioni straordinarie (art. 84), alla discussione di argomenti professionali che interessino tutti gli Ordini di un distretto.

8. — Rimane da dire del Consiglio nazionale forense, la cui costituzione è stata oggetto di profonde innovazioni, in accoglimento delle proposte Majno, secondo le quali, coll'accrescere le attribuzioni di questo supremo consesso forense, è parso indispensabile raddoppiare il numero dei suoi componenti, per poterlo dividere in due sezioni nettamente distinte per le funzioni e per il modo di nomina dei chiamati a farne parte.

Finora, secondo la legge attuale, il Consiglio nazionale forense era soltanto un organo di giurisdizione amministrativa e disciplinare, competente a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dei Consigli locali in materia di tenuta dell'albo, in materia disciplinare e in materia elettorale; e a dare pareri ove ne fosse richiesto dal Ministero sulle tariffe professionali. All'infuori di queste funzioni di carattere prevalentemente giurisdizionale, era estranea al Consiglio nazionale forense ogni attribuzione che implicasse rappresentanza degli interessi professionali dell'Ordine.

Accolto il principio dell'autogoverno forense, e riconosciuta, come si è visto, la personalità giuridica dell'Ordine nazionale, la costituzione del Consiglio nazionale forense ha dovuto essere adeguata ad assumerne in certi casi, stabiliti dalla legge, la rappresentanza. Per

raggiungere questo scopo si è ritenuto necessario, come si è detto, repartire le sue attribuzioni tra due sezioni.

La prima (art. 134) conserva all'incirca la fisionomia del Consiglio nazionale forense attuale, esercitando il sindacato disciplinare sul regolare funzionamento degli organi professionali e la giurisdizione disciplinare di secondo grado sugli iscritti: alla seconda (art. 135) è invece affidata la cura degli interessi professionali dell'Ordine, e proprio in vista di ciò i suoi componenti sono nominati, a differenza di quelli della prima sezione, fra i presidenti o altri componenti dei Consigli degli Ordini di ogni distretto. In certi casi le due sezioni possono riunirsi in adunanza plenaria (art. 138).

Il presidente è unico, come unico è il tesoriere: ogni sezione ha un proprio vicepresidente e un proprio segretario, che costituiscono insieme l'ufficio di presidenza (art. 137), incaricato di mantenere il collegamento tra le due sezioni e l'unità del Consiglio.

Il Consiglio nazionale forense dura in carica tre anni: alle elezioni del nuovo Consiglio procedono le assemblee distrettuali su convocazione del Consiglio uscente (art. 132), e la proclamazione del nuovo Consiglio è fatta, in armonia col sistema dell'autogoverno forense, da una apposita Commissione elettorale, emanazione delle assemblee distrettuali (art. 133).

9. — Merita infine una particolare menzione la disposizione dell'art. 141, la quale ammette contro le decisioni della prima sezione del Consiglio nazionale forense il ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con rinvio, in caso di annullamento, all'adunanza plenaria dello stesso Consiglio.

Questa disposizione, colla quale si mantiene in vigore il sistema della legge vigente, è in contrasto colla innovazione proposta nello schema Majno e approvata dalla Commissione presieduta dall'on. Tosato, secondo la quale le impugnazioni per illegittimità contro le decisioni del Consiglio nazionale forense avrebbero dovuto esser portate, invece che alle Sezioni Unite della Cassazione, al Consiglio di Stato.

Questa innovazione fu suggerita dall'opinione che, in forza del divieto, contenuto nella nostra Costituzione, di istituire organi speciali di giurisdizione (art. 102 Cost.), il Consiglio nazionale forense dovesse esser degradato, da organo giurisdizionale speciale, a organo amministrativo, e che di conseguenza le sue decisioni dovessero considerarsi come provvedimenti amministrativi, da impugnarsi dinanzi al Consiglio di Stato.

Ma la nostra commissione è stata unanime nel respingere questa

innovazione; non solo perchè essa verrebbe a menomare la importanza del supremo organo disciplinare forense, ma anche perchè il carattere giurisdizionale delle sue decisioni è evidente così per la loro forma come per la loro sostanza, nè, riconoscendo questo carattere e assoggettando di conseguenza queste decisioni al sindacato della Corte di Cassazione stabilito dall'art. 111 della Costituzione, si viola il divieto posto dall'articolo 102 della stessa, che concerne la istituzione di nuovi giudici speciali, ma non impedisce, com'è dimostrato dalla disposizione transitoria VI, il mantenimento, previa revisione, di quelli attualmente esistenti.

On. sig. Ministro,

a conclusione di questo breve riepilogo panoramico delle disposizioni più salienti contenute in questo Schema che la Commissione ha l'onore di sottoporLe, si deve aggiungere che a problemi di particolare delicatezza darà luogo il passaggio dalla legge vigente a quella nuova.

Per risolvere tali problemi dovranno essere dettate opportune norme integrative di attuazione e transitorie, destinate da una parte a garantire il rispetto dei diritti quesiti e dall'altro a segnare la cessazione delle agevolazioni in materia di pratica e di esami, concesse con grande generosità dalle vigenti leggi.

La commissione ha ritenuto che non rientri tra i suoi compiti attuali la formulazione di tali disposizioni transitorie, presupponenti l'approvazione definitiva della legge nuova, della quale vi è per ora soltanto uno schema. Ma è lecito prevedere fino da ora che nel formularle sarà necessario esaminare attentamente fino a che punto si possa in questa materia parlare di diritti quesiti, e cercare come si possa, col rispetto di questi, arrivare ugualmente ad alleggerire gli albi, e soprattutto quello speciale per le giurisdizioni superiori, i cui iscritti hanno raggiunto un numero talmente sproporzionato alle esigenze quantitative e qualitative della funzione, da renderne quasi irrisoria la conservazione.

Infine la commissione crederebbe di mancare al suo dovere se, nel presentare all'on. signor Ministro le conclusioni dei suoi lavori, non dichiarasse sinceramente che i problemi più gravi dell'avvocatura rimarranno, anche se il presente Schema sarà trasformato in legge, per molta parte aperti. Il disagio di cui soffre oggi la professione forense, per il progressivo accrescersi del numero degli iscritti negli albi e per il contemporaneo declinare delle qualità professionali che fatalmente ne consegue, non ha le sue radici in cause che si possano eliminare con una riforma limitata al solo ordinamento forense. Le cause di questo disagio risalgono più lontano: forse all'ordinamento

degli studi medi e universitarî, e forse anche a cause sociali più profonde, delle quali è un sintomo allarmante questa produzione a getto continuo di laureati in legge che le Università continuano a rovesciare sull'agone professionale, dove la massima parte di essi sono destinati ad accrescere il numero dei disoccupati, costretti a vivere di espedienti.

Nel nostro ordinamento universitario, mancano, dopo la laurea, appositi istituti che aiutino i giovani aspiranti all'avvocatura a superare quegli anni più difficili che devono necessariamente passare prima che il giovane professionista sia riuscito a formarsi onestamente una esperienza ed una clientela, che gli permetta di mantenersi col suo lavoro in condizioni di dignitosa indipendenza.

Il presente Schema ha particolarmente curato, come si è detto, il problema del tirocinio forense, affidando la educazione dei nuovi avvocati alla responsabilità dei professionisti più anziani, che siano in grado di accogliere un praticante nel proprio studio. Ma in realtà, dato il numero sempre crescente dei laureati, pochi di essi saranno anche in avvenire i fortunati che potranno trovare ospitalità presso un capostudio disposto ad aiutarli non solo col suo consiglio, ma anche con un adeguato compenso che tolga ad essi, negli anni più difficili, l'assillante problema del pane.

Questo è il problema di ordine generale che rimane insoluto e che ha natura complessa e cause profonde: e per risolvere il quale non basta riformare la legge forense. Una fondamentale riforma degli studi medi e universitarî, che costituisse veramente, prima della laurea, un efficace vaglio dei migliori; la istituzione a cura degli Ordini professionali di apposite scuole di applicazione forense, a scopo clinico e sperimentale, in coordinazione colla difesa dei poveri, da affidarsi a queste scuole con adeguato compenso ai giovani praticanti; la assistenza economica mediante borse di studio da conferirsi per concorso ai giovani non abbienti che aspirino alla professione forense; una miglior coordinazione, e forse almeno in un primo tempo la unificazione del tirocinio forense col tirocinio giudiziario, — questi ed altri sono gli aspetti di un problema unico, che meriterebbe di essere studiato e risolto in un ambito più vasto di quello, necessariamente limitato, entro il quale si sono limitati i lavori di questa commissione: la quale non può non far suo il voto proposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine di Firenze, avvocato Enrico Finzi, che tutti i problemi attinenti alla educazione e alla preparazione scientifica e pratica degli avvocati e dei magistrati e all'esercizio del potere giudiziario e della professione forense, intesi come aspetti inscindibili di una funzione unica, possano essere ripresi in esame da un unico organo di studio, incaricato di predisporre, col concorso della Magistratura, del

Foro e dell'Università, un piano organico di riforme coordinate e necessariamente connesse.

Nel formulare tale augurio, la commissione che ho l'onore di presiedere, Le presenta, onorevole signor Ministro, questo Schema definitivo di riforma forense, col mesto rimpianto di non poter vedere tra i presentatori l'indimenticabile collega Edoardo Majno, al quale va, prima che ad ogni altro, il merito di questa riforma. Nel ricordare questo avvocato esemplare, la cui figura concentrava in sè le più alte virtù del ministero forense, la commissione, colla speranza di aver saputo nel suo lavoro interpretare le attese degli Ordini, Le esprime a mio mezzo il suo rispettoso ossequio.

Roma, 12 settembre 1955

XXX

PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE

(Relazione del Presidente al Ministro Guardasigilli) (*)

On. sig. Ministro di Grazia e Giustizia,

Il Consiglio Nazionale Forense, richiesto di esprimere il suo parere (a norma dell'art. 14 del d.l. 23 novembre 1944, n. 382) sullo *Schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*, già presentato a cotesto Ministero dalla apposita Commissione ministeriale da me presieduta, ha preso in esame lo Schema stesso nella seduta del 3 e 4 dicembre 1955, 11 febbraio, 13 marzo, 1 aprile 1956; prima con una discussione di carattere generale, alla quale ha preso parte, nelle sedute del 3 e 4 dicembre, anche il senatore avv. Enrico De Nicola, che fu per pochi giorni componente di questo Consiglio; e poi con esame dello Schema articolo per articolo, in seguito a proposte e rilievi formulati preventivamente per iscritto dai componenti di questo Consiglio.

Le sedute sono state sempre tenute sotto la mia presidenza; ma poichè io ho già avuto l'onore di presiedere la Commissione ministeriale che ha elaborato e presentato alla S.V. il suddetto Schema, ho

---

(*) [E' la relazione, redatta da P. CALAMANDREI quale Presidente del Consiglio Nazionale Forense, esprimente il parere del Consiglio Nazionale Forense sullo « Schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore » (su questo schema, vedasi lo scritto precedente). Pubblicata in « Rassegna del Consiglio nazionale forense e della Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali » (Roma), a. I (1956), pp. 186-190]. [*Bibliografia*, n. 837].

ritenuto mio dovere, nel presiedere le discussioni del Consiglio Nazionale Forense, di astenermi sistematicamente dal voto.

Le conclusioni che qui ho l'onore di presentarLe sono state prese dal Consiglio Nazionale Forense talora all'unanimità, talora a maggioranza. Esse, più che precise proposte di emendamenti, debbono considerarsi come suggerimenti e dubbi che il Consiglio Nazionale Forense sottopone all'attenzione di cotesto on. Ministero, affinchè ne possa tener conto nella formulazione definitiva del disegno di riforma.

Dalle varie proposte e rilievi che il Consiglio Nazionale Forense, dopo averle discusse, ha respinto, mi pare inutile dare un compiuto elenco; tuttavia farò menzione delle più importanti di esse, perchè, pur essendo apparse inaccettabili alla maggioranza del Consiglio, può essere tuttavia opportuno che cotesto on. Ministero ne abbia notizia.

I.

Proposte concernenti la struttura e le funzioni del Consiglio Nazionale Forense

Con particolare cura il Consiglio Nazionale Forense si è fermato, nella seduta dell'11 febbraio, a esaminare quelle disposizioni dello Schema che riguardano la struttura, le funzioni e i poteri di esso Consiglio.

1. Su proposte degli avvocati Boeri, Caleffi, Guicciardi, Moschella, Parella, Turano, si è ritenuto che la divisione del Consiglio Nazionale Forense in due sezioni, proposta dagli artt. 131 e segg. dello Schema, con permanente raddoppiamento del numero attuale dei suoi componenti e con ripartizione di attribuzioni tra le due sezioni per ragioni di materia, darebbe vita a un organo troppo complesso e macchinoso; e che sia più semplice e più economico mantenerlo nella sua composizione attuale, colla sola modificazione che in tutti i casi in cui il Consiglio Nazionale Forense è chiamato a tutelare gli interessi professionali di tutto l'Ordine, la sua composizione ordinaria sia integrata caso per caso dalla partecipazione alla seduta dei presidenti dei Consigli dell'Ordine costituiti presso le Corti d'Appello; in modo che, in questa formazione per così dire « rinforzata » o « plenaria », esso possa essere espressione più diretta ed immediata anche degli Ordini regionali.

Allo stesso intento di semplificazione si ispira la proposta di sopprimere la commissione elettorale istituita dall'art. 133 dello Schema.

Dopo lunga discussione è stato approvato in proposito il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio Nazionale Forense, esaminati gli articoli 1, 82, 131

e segg. dello Schema di riforma della legge professionale predisposto dalla Commissione ministeriale, esprime il parere:

a) che debba abolirsi nel 4° comma dell'art. 1 l'inciso « nei casi previsti dalla presente legge »;

b) che il comma 2° dell'art. 82 debba essere modificato nel senso che ogni delegato abbia il numero di voti previsto dall'art. 11 del d.l.l. 23 novembre 1944 n. 382;

c) che la composizione del Consiglio Nazionale Forense debba rimanere quale è prevista dal citato d.l.l. 23 novembre 1944 n. 382, ferme restando tutte le attribuzioni e funzioni conferite al Consiglio dallo Schema della Commissione ministeriale: stabilendosi peraltro che per l'esercizio delle attribuzioni elencate all'art. 135 lettere *d*), *e*) ed *f*) dello Schema, esso Consiglio debba essere integrato con la convocazione dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine costituiti presso le sedi di Corte d'Appello o da componenti di tali Consigli delegati dai rispettivi Presidenti, e deliberare validamente con la presenza di quindici componenti;

d) che debba essere soppressa la Commissione elettorale prevista dall'art. 133, demandandosi la verificazione dei risultati delle elezioni e la convalidazione degli eletti al Consiglio di nuova nomina, convocato a norma del primo comma dell'art. 132, aggiungendosi al primo comma di detto art. 132 il seguente periodo: « Con lo stesso provvedimento di convocazione delle assemblee distrettuali il Consiglio Nazionale uscente stabilisce la data di convocazione del Consiglio Nazionale di nuova nomina ».

2. E' stato lungamente discusso l'argomento della tenuta dell'albo speciale (affidata al Consiglio Nazionale Forense) degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, e dei mezzi più idonei a diminuire il numero, oggi eccessivo fino a raggiungere l'assurdo, degli iscritti in questo albo, che dovrebbe essere riservato a un ristretto numero di professionisti qualitativamente eminenti. La soluzione di questo problema, che si ripercuote anche sul problema del sovraccarico di ricorsi manifestamente infondati alla Corte di cassazione, è di estrema delicatezza: perchè urta contro i diritti quesiti degli iscritti.

Su proposte degli avvocati Castellett, Marchetti, Moschella, si è votata la seguente aggiunta all'art. 140 dello Schema:

« Il Consiglio Nazionale Forense ha il potere di stabilire a carico degli iscritti nell'albo speciale degli avvocati un contributo annuale a beneficio della Cassa di previdenza ed assistenza fra avvocati e procuratori. Tale contributo è riscosso dalla Cassa con lo stesso sistema di riscossione dei contributi previsti dalla propria legge istituzionale ».

3. Su proposta dell'avv. Moschella si è ritenuto opportuno suggerire che i poteri del Consiglio Nazionale Forense in tema di tariffe professionali siano estesi anche alle materie civili; e in proposito è stato approvato il seguente voto:

« Siano modificate le norme degli artt. 142, 143 e 144 in modo da attribuire al Consiglio Nazionale Forense, in materia di onorari e competenze nelle pratiche civili gli stessi poteri che quegli articoli danno allo stesso Consiglio Nazionale per la determinazione degli onorari e competenze in materia penale e stragiudiziale ».

II.

Proposte di emendamenti su altri articoli dello Schema.

Riferisco qui, seguendo l'ordine degli articoli, le proposte di emendamenti che il Consiglio Nazionale Forense ha approvato:

1) *art.* 17 *dello Schema*, proposta Marzani: sostituire, sotto la lettera *d)*, alle parole « società commerciali di qualsiasi forma », le parole « società di qualsiasi forma aventi scopo di lucro »;

2) *art.* 20 *dello Schema*, su proposta Moschella: *a)* abrogazione di tutte le norme che autorizzano gli enti pubblici a servirsi *facoltativamente* dell'Avvocatura dello Stato; *b)* abrogazione delle disposizioni che dichiarano compatibile con la funzione di avvocato e di procuratore l'impiego negli uffici legali di enti pubblici;

3) *art.* 26 *dello Schema*, su proposta Caleffi: aggiungere, dopo le parole « condotta irreprensibile », la frase « tenuto conto altresì della natura della condanna che ha portato alla radiazione »;

4) *art.* 28, *su proposta* Guicciardi (il quale rileva che per le leggi vigenti dinanzi alla Corte dei conti e le G.P.A. la parte si può difendere da sè o mediante procuratore speciale, e che dinanzi al Consiglio di Stato la difesa dello Stato può essere affidata a funzionari dell'Amministrazione o a referendari del Consiglio): aggiungere alla fine del penultimo comma la frase « in quanto la legge non disponga altrimenti »;

5) *art.* 44, su proposta Pignatari: ristabilire il testo dell'articolo nella sua originaria integrità, senza accogliere la proposta di soppressione dell'ultima frase, formulata dalla Commissione ministeriale nella sua relazione 12 gennaio 1956;

6) *art.* 52, 54, 57, su proposta Castellett: sostituire alla parola « capostudio » le parole « titolare dello studio »;

7) *art.* 59, su proposta Turano: sopprimerlo;

8) *art.* 65, su proposta Guicciardi: aggiungere alle prove scrit-

te per gli esami di procuratore la prova scritta di diritto amministrativo;

9) *art.* 78, su proposta Boeri: lasciare in vigore il sistema attuale di votazione, che consente ad ogni iscritto di votare a propria scelta per qualsiasi collega, anche se non incluso in una lista;

10) *art.* 81, su proposta Parella, sopprimere i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo;

11) *art.* 85, su proposta Castellett: nell'ultima frase sostituire alla parola « diciannove » la parola « ventuno »;

12) *art.* 86, su proposta Boeri: dopo le parole « sanzioni disciplinari » aggiungere « superiori all'avvertimento »;

13) *art.* 95, su proposta Castellett: modificare così il secondo comma: « Nel caso di dichiarazioni consapevolmente non rispondenti alla verità dei fatti, il professionista che in base ad esse abbia ottenuto la iscrizione è radiato dall'albo, salve le pene stabilite dall'art. 495 C. penale »;

14) *art.* 101, su proposta Guicciardi, sostituire alle parole « può annullare » la frase « deve annullare »;

15) *art.* 101 *e* 127 ultimo comma, su proposta Castellett: alla frase « per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge », sostituire la frase « per motivi di illegittimità »;

16) *art.* 124, su proposta Boeri e Marchetti: stabilire espressamente il principio della immutabilità della composizione del collegio giudicante durante la fase del dibattimento;

17) *art.* 126, su proposta Parella: per le formule del dispositivo fare riferimento a quelle dell'art. 479 C. p. penale.

III.

Alcuni rilievi non approvati o approvati come semplici raccomandazioni.

1) *Proposta* Turano: riconoscere ai difensori in udienza qualità di pubblici ufficiali. Questa proposta, che dovrebbe intendersi limitata alle difese penali, è stata lungamente discussa e alla fine respinta, perchè ritenuta praticamente tale da nuocere, piuttosto che giovare, ai fini che vorrebbe raggiungere.

2) *Proposta* Guicciardi: definire in maniera chiara ed univoca quale sia la natura (giurisdizionale o amministrativa?) delle deliberazioni dei Consigli dell'Ordine. E' stato ritenuto però che sia opportuno lasciare tali definizioni agli interpreti, confermando tuttavia che le decisioni del Consiglio nazionale forense si devono considerare co-

me sentenze di un organo speciale di giurisdizione, denunciabili soltanto in cassazione.

3) *Proposta* Caleffi: si raccomanda che la nuova legge professionale sia in sè completa, in modo da entrare in vigore senza essere condizionata alla approvazione di un regolamento a lunga scadenza.

Durante la discussione è stata inoltre riconosciuta la opportunità di prendere in esame, nella redazione definitiva della legge, i seguenti punti:

4) Regolare in maniera esplicita il procedimento da seguire dinanzi al Consiglio nazionale forense (che oggi dà luogo a incertezze), quando decide i ricorsi in materia elettorale di cui all'art. 80.

5) Semplificare la formula del secondo comma dell'art. 141, stabilendo che i motivi per i quali si può ricorrere alle Sezioni Unite della Cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense siano, come per tutti gli organi di giurisdizione speciale, il difetto di giurisdizione (art. 362 C. p. c.) e la violazione di legge (art. 111 Cost.).

6) Aggiungere le necessarie *norme transitorie*, che contemperino i diritti quesiti colla necessità che il nuovo ordinamento più rigoroso faccia sentire al più presto il suo effetto.

Con ossequio.

Roma, giugno 1956.

XXXI

LE RÔLE DES AVOCATS DANS LE MONDE (*)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Mes chers Confrères:

En ma qualité de président du Conseil national des Avocats d'Italie, j'ai l'honneur de vous exprimer la gratitude, les salutations, les voeux et la voix des avocats italiens.

Montesquieu disait que le juge ne doit être que la voix de la loi. Je pense que l'avocat doit être quelque chose de plus: non seulement la voix, mais le coeur, la conscience, l'âme de la loi: et lorsque je dis l'âme, je veux dire toutes les souffrances et toutes les espérances dont le droit est le résultat sous un climat nuageux comme celui dans lequel nous vivons.

Le rôle des avocats était limité à la protection de l'intérêt individuel: on ne voyait dans la profession d'avocat qu'un rapport d'ordre privé entre le client et le patron. Fonction grave et sacrée; mais aujourd'hui il y a quelque chose qui va au delà. Le rôle des avocats dans tous les pays va devenir de plus en plus d'ordre social: le barreau, tout en conservant son inviolable caractère d'indépendance, gagne de plus en plus dans la société une position qui n'est pas seulement d'ordre privé et professionnel, mais aussi de droit public, et même, je dis, une position d'ordre constitutionnel.

Nous vivons, messieurs, dans un âge de rapide et universelle

(*) [E' il discorso pronunciato alla seduta plenaria del XVI Congresso della « Union internationale des Avocats » tenuto a Parigi nel luglio 1956. Pubblicato in « Rassegna del Consiglio nazionale forense e della Cassa nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori legali » (Roma), a. I (1956), pp. 191-192]. [*Bibliografia*, n. 838].

transformation des institutions économiques et juridiques: les anciennes murailles tremblent: des menaces apocalyptiques passent dans les cieux. Or, les hommes de bonne volonté de tous les pays du monde ont le devoir de faire tout ce qu'ils peuvent pour contribuer à ce que la fatale transformation s'achève par la légalité et dans la paix: au premier rang des hommes de bonne volonté je vois les avocats.

Le droit n'est pas quelque chose d'immuable et de statique: le droit c'est une création perpétuelle, une conquête qui va de l'individuel au social, de l'égoisme à l'altruisme. De cette conquête les artisans les plus importants sont les avocats: ils sont les rechercheurs et les dénonciateurs des injustices. Ils sont chaque jour en contact avec les incarnations épisodiques de l'injustice; mais dans le cas individuel ils découvrent et ils révèlent le phénomène plus général de l'injustice sociale, et dans la menace au droit individuel la menace à la liberté de tous les citoyens.

Justement les avocats ont été comparés aux antennes très sensibles de certains papillons qui explorent l'espace pour flairer le péril qui s'approche. Ou, si vous préférez une comparaison moins zoologique et plus à la page, ils sont comme le radar des avions qui retrouve la direction dans la nuit. Les avocats, ce sont le radar de la justice.

En Italie nous avons en cours une expérience très émouvante. Au sommet de la République est en fonction la Cour Constitutionnelle, qui a le rôle d'annuler les lois contraires à la Constitution. Mais la Cour ne peut pas procéder *ex officio*: il faut que la question soit soulevée dans un procès individuel. Or, les agents les plus vigilants de cette découverte des lois contraires à la Constitution et de cette continue transformation du droit positif vers le but indiqué par la Constitution même, ce sont les avocats: les avocats sont devenus en Italie les organes de propulsion de la bonification sociale du droit.

Les avocats sont vraiment la conscience juridique d'un peuple: la conscience des juges est plus statique, celle des avocats est plus dynamique. « *Nemo judex sine actore* ». Les juges ne donnent pas la justice si l'avocat ne la demande point. L'audace de certaines plaidoiries est très souvent le préavis du droit de demain: presque toujours les lois du Parlement ont été suggérées par les avocats.

C'est pour cela que les avocats de tous les pays du monde doivent se réunir afin d'encourager les législateurs à prendre les chemins qui portent à la justice. Au dessus des classes, au dessus des frontières, pour conjurer toutes les menaces, il faut élever le cri de la responsabilité des avocats: « Avocats de tous les pays, unissons-nous: il faut trouver tous ensemble les prémisses juridiques d'une cohabitation mondiale fondée sur la liberté, sur la justice et sur la paix ».

Sur le monde, au dessous des nuages passe une grande espérance

de justice: il faut l'enregistrer, la fixer, la rationaliser, la traduire en demande raisonnée des nouvelles lois.

Mes chers confrères, pardonnez-moi. Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, faisait de la bonne prose sans le savoir: moi, je fais du mauvais français mais, moi, je le sais. Permettez-moi de vous donner la conclusion de mes paroles en italien, parce que ce sont des paroles qui viennent du profond d'un coeur d'italien.

Io credo veramente, cari colleghi, che l'ufficio degli avvocati nel mondo, nel nostro tempo, sia quello di lavorare tutti insieme per tradurre la speranza in giustizia: *pour traduire l'espérance en droit* ».

XXXII

ANCHE I GIUDICI SONO UOMINI (*)

L'origine di questo libro è molto semplice e modesta: esso è il frutto di una lunga esperienza forense che mi ha portato per oltre quarant'anni a trovarmi in contatto quotidiano coi giudici e ad annotare giorno per giorno, quasi come in un diario privato, le osservazioni che mi avveniva di fare, per mia diretta partecipazione al processo sulle qualità umane dei giudici e sulle relazioni personali tra essi e gli avvocati.

In Italia all'insegnante universitario di discipline giuridiche non è vietato l'esercizio dell'avvocatura. Io cominciai ad esercitare il patrocinio forense nel 1913, come procuratore, subito dopo aver conseguito la laurea in legge nell'Università di Pisa; e da allora ho ininterrottamente continuato a far l'avvocato anche dopo che ebbi conseguito una cattedra universitaria nel 1915. La scienza che da allora ho in-

---

(*) [Pagine scritte per prefazione alla traduzione in lingua tedesca della 3ª edizione dell'opera di P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Pubblicate in lingua italiana in « Il Ponte », a. XII, n. 10 (ottobre 1956), pp. 1683-1685; in lingua tedesca in P. CALAMANDREI, *Lob der Richter gesungen von einem Advokaten*, aus dem Italienisch übertragen von Hans HINTERHÄUSER, München, Piper Verlag, 1956; in lingua spagnola, tradotte da Niceto ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, in « Revista de la Facultad de derecho de México », t. III, n. 10 (1953), pp. 107-114, in « Revista jurídica dominicana » (Santo Domingo), 1953, pp. 89-96, in « Revista de la Facultad de derecho de México », t. VI (1956), (volume dedicato alla memoria di P. CALAMANDREI e di E. J. COUTURE), pp. 63-67; tradotte da Santiago SENTÍS MELENDO, in « Boletín del Instituto de derecho procesal » de la Universidad Nacional del Litoral, t. VII (Santa Fé, Argentina, 1957) (volume in memoria di P. CALAMANDREI), pp. 21-24, e in Piero CALAMANDREI, *Estudios sobre el proceso civil*, traducción por Santiago SENTÍS MELENDO, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, pp. 251-255].

segnato e tuttora insegno (da principio nella Università di Messina, e poi, successivamente, a Modena, Siena; e dal 1924, a Firenze) è il diritto processuale civile. Qualcuno potrebbe credere che l'esercizio attivo dell'avvocatura distragga il professore dallo studio scientifico: mi sono accorto invece che, in tutte le materie giuridiche, ma in ispecie nello studio del diritto processuale, l'esperienza forense è per lo studioso un continuo stimolo alla ricerca scientifica e una rivelazione inesauribile di problemi che nessuna fantasia di teorico riuscirebbe mai a immaginare. Quel poco che io ho fatto nel campo scientifico è dovuto in gran parte all'avvocatura; la quale mi ha dato giorno per giorno il modo di controllare sulla realtà pratica la bontà e la ragionevolezza delle costruzioni teoriche, e ha fatto crescere in me il convincimento che la giurisprudenza, se pure è una scienza, deve essere una scienza *utile*, cioè preordinata agli scopi pratici della giustizia.

In particolare l'esercizio del ministero forense mi ha dato modo di vedere e di conoscere in carne ed ossa, dietro le formule delle leggi processuali, gli uomini che in quelle leggi, per chi le studia soltanto in teoria, appaiono solo come astrazioni; e di accorgermi che le leggi in se stesse non sono nè buone nè cattive, ma che il funzionamento di esse, in bene o in male, dipende unicamente dal costume degli uomini, giudici e avvocati, che hanno l'ufficio di farle funzionare. Osservazione in verità non molto peregrina; ma che tuttavia assai spesso i giuristi teorici, nella loro sistematica, perdono di vista.

L'*Elogio dei giudici* è venuto fuori così, quasi senza che me ne accorgessi, da questa necessaria presenza dell'uomo sotto i congegni della procedura, che la quotidiana pratica mi rivelava: presi l'abitudine, ogni volta che nel corso di un processo mi avveniva di fare qualche osservazione sulla psicologia dei giudici, sui loro eroismi e sulle loro debolezze umane, di prenderne nota e di conservare in un cassetto le schede così raccolte, senza avere il preciso disegno di scrivere un libro. Alla fine, dopo qualche anno, le schede raccolte nel mio cassetto furono tante, che mi bastò metterle in ordine perchè il libro fosse già nato e pronto per la pubblicazione.

La prima edizione uscì nel 1935, cioè nel periodo in cui la dittatura fascista aveva raggiunto l'apogeo della sua pressione: e anche l'*Elogio dei giudici* appartenne a quella letteratura antifascista « allusiva », nella quale la protesta contro il regime era scritta non sulle righe ma tra le righe: non per quello che era detto, ma per quello che era taciuto. In realtà durante il fascismo, almeno nel primo decennio, la Magistratura fu, tra i varî organi dello Stato sempre più a fondo inquinati dal servilismo politico, quella alla quale gli antifascisti potevano rivolgersi con maggiore speranza di comprensione. I magistrati, formati in gran parte nel periodo prefascista, conservarono,

anche durante il fascismo, uno spirito liberale e legalitario, che li portava naturalmente ad opporsi per quanto potevano agli arbitrî e agli illegalismi della dittatura. L'*Elogio dei giudici* fu dunque, tra le righe, anche un elogio della legalità, intesa come garanzia della libertà: questo spiega anche il tono generalmente ottimistico delle annotazioni sui giudici scritte da me in quel periodo. Per poter sopportare senza lasciarsi consumare dall'amarezza la oppressione politica di quel periodo, bisognava continuare a credere almeno nella giustizia dei giudici. La Magistratura appariva come un rifugio, in cui l'avvocato era portato a cercare il conforto per non disperare.

Alla prima edizione del 1935 seguì quella del 1937, di poco aumentata; poi passarono quasi venti anni prima che uscisse la terza, nel 1955: e fu in questi venti anni che il mondo passò attraverso la catastrofe. Anche durante questo ventennio di silenzio io avevo continuato ad annotare le mie impressioni e a tenere in serbo le schede: e la terza edizione, quasi raddoppiata, ha potuto riunire così in un solo volume pagine scritte a distanza di decenni e in climi politici molto diversi.

I lettori italiani di questa terza edizione hanno osservato che in generale le pagine più recenti (che nella edizione italiana si trovano distinte con una stelletta iniziale) sono inspirate a maggior severità verso i giudici: all'ottimismo del 1935 è subentrato, dopo venti anni, un discreto e rassegnato pessimismo; e vi è stato qualcuno che nel titolo del libro ha voluto oggi scoprire una segreta intenzione ironica.

In realtà di questo cambiamento di umore l'autore non è stato consapevole; e nella sua intenzione il significato elogiativo del libro non è cambiato. Ma questo cambiamento di tono che qualcuno ha creduto di avvertire nelle pagine più recenti può avere diverse spiegazioni. Può derivare prima di tutto dalla diversa età dell'autore, che forse quando era giovane era portato dal naturale idealismo giovanile a vedere nei giudici, piuttosto che la realtà, la personificazione delle sue speranze; mentre la più lunga esperienza venutagli cogli anni lo ha portato a moderare gli entusiasmi e a veder sempre meglio, senza abbellimenti idealistici, la quotidiana realtà dei giudizi. Ma forse c'è anche, in questo cambiamento di prospettiva, una ragione di ordine più generale: mentre durante il fascismo i giudici, diventati magistrati prima del trionfo della dittatura, erano naturalmente portati a considerare il fascismo come un regime sovvertitore, e quindi a guardare con comprensione gli antifascisti che per difendere la libertà si richiamavano alle leggi, è accaduto viceversa che dopo il crollo del fascismo i giudici cresciuti e educati sotto il clima della dittatura, abbiano conservato per qualche anno un certo attaccamento alle concezioni autoritarie di quel periodo, e non abbiano saputo adeguarsi abbastanza rapidamente alle esigenze della nuova legalità democratica.

Proprio per questo mi sembra particolarmente indovinato il titolo che il valoroso traduttore, al quale sono molto grato per la sua fatica, ha dato all'edizione tedesca del libro: *Anche i giudici sono uomini* (1). Anch'essi, passati attraverso gli sconvolgimenti sociali e politici di questi travagliatissimi decenni, non hanno potuto rimanere insensibili, nonostante che la stessa toga li ricoprisse, agli sbandamenti con cui la generale tragedia del mondo ha turbato i cuori degli uomini: e forse l'autore da parte sua, pur cercando di rimanere fedele alla verità, non ha potuto fare a meno di tradurre nelle sue note le ansietà che via via, in tanto incalzare di eventi, si succedevano nel suo stesso cuore.

Ma in tutto il libro, qualunque sia il tempo in cui le pagine sono state scritte, è rimasta costante e invariata una convinzione: che il buon funzionamento della giustizia dipende dagli uomini e non dalle leggi, e che l'ottimo sistema giudiziario è quello in cui i giudici e gli avvocati, legati da reciproca fiducia, cercano la soluzione dei loro dubbi, più che nella pesante dottrina, nella viva e fresca umanità. Il significato di tutto il libro è in quella sigla che fino dalla prima edizione italiana torna, come un motivo ricorrente, ad ogni fine di capitolo: la bilancia che su un piatto porta due grossi volumi *in folio*, e dall'altro la lieve gentilezza di una rosa: e si vede che in quella bilancia, in contrasto colle leggi fisiche, la rosa pesa più dei grossi libri. Affinchè la giustizia funzioni umanamente, bisogna che la bilancia penda dalla parte della rosa.

---

(1) A questo titolo si è poi dovuto rinunciare per ragioni editoriali; e il libro è uscito con il titolo *Lob der Richter*, traduzione letterale di quello italiano.